Anno XXXI - N. 1

6 Gennaio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica I[illegible] [illegible]lla Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1929. — *Modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di coordinare il repertorio doganale con le modificazioni introdotte nella tariffa generale dei dazi doganali successivamente all'emanazione del R. decreto-legge 16 aprile 1936, n. 816, e di apportare al repertorio stesso ulteriori modificazioni di carattere tecnico, occorrenti per la retta applicazione della tariffa medesima;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa tabella, firmata, d'ordine Nostro dal Ministro per le Finanze, recante modificazioni ed aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito in legge con legge 21 marzo 1926, n. 597.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 30 novembre 1937-XVI.

Modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	**Voci della tariffa**	Numero e lettera	**Voci e note del repertorio**	**della tariffa**	**Numero e lettera**
ACETATO di benzile	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**	ACETATO di benzile	**Eteri per liquori, ecc.**	**660**
— di bornile	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**	— di bornile	**Eteri per liquori, ecc.**	**660**
— di geranile	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**	— di geranile	**Eteri per liquori, ecc.**	**660**
— di linalile	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**	— di linalile	**Eteri per liquori, ecc.**	**660**
— di terpenile	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**	— di terpenile	**Eteri per liquori, ecc.**	**660**
ACIDI grassi: *I grassi animali rimandati a grassi non nominati, animali, quando contengano, anche per effetto d'irrancidimento, più di 25 per cento di acidi liberi (calcolati come acido oleico) si classificano come acidi grassi.*			ACIDI grassi: ***I grassi animali rimandati a grassi non nominati, animali, e il sevo animale quando contengano, anche per effetto d'irrancidimento, più di 25 per cento di acidi liberi (calcolati come acido oleico) si classificano come acidi grassi.***		
ACIDO agaricinico o agarico . .	**Prodotti chimici organici, ecc.** .	769	ACIDO agaricinico o agarico. *Come*	**Alcaloidi non nominati, ecc.** .	**767**
			ALCOLE anisico	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**
			— fenilpropilico	**Profumi sintetici, ecc.**	**661**

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
			— isopropilico	Prodotti chimici organici, ecc. .	769
			La denaturazione dell'alcole isopropilitico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.		
ALCOOL metilico, anche greggio	Alcool metilico .	720	— metilico, anche greggio . .	Alcool metilico .	720
			La denaturazione dell'alcole metilico, comunque fatta all'estero, non ne muta la classificazione.		
— propilico	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	— propilico	Prodotti chimici organici, ecc. .	769
			La denaturazione dell'alcole propilico, comunque fatta all'estero non ne muta la classificazione.		
			ALDEIDE alfa amilcinnamica	Profumi sintetici, ecc.	661
			— fenilaceticadimetilacetale .	Profumi sintetici, ecc.	661
			ALTERNATORI ELETTRICI per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili . . .	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2-a
			— per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
			— per motocicli	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc. . .	527bis-b/1
			— altri. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		
AMIDOFENOLI	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	763	AMIDOFENOLI (*soppressa*).		
ANTRANILATO di metile . .	Profumi sintetici, ecc.	661	ANTRANILATO di metile . .	Eteri per liquori, ecc.	660
AVANZI di ebanite . . .	Avanzi, ecc., di ebanite, ecc., altri, ecc. . .	826 *bis*-b	AVANZI di ebanite . . . . *Fra questi si classificano gli avanzi di ebanite in frantumi minuti ed irregolari presentati o ridotti come tali sotto vigilanza della dogana ed a spese dell'importatore.*	Avanzi, ecc., di ebanite, ecc., altri, ecc. . .	826 *bis*-b
BAUXITE	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565	BAUXITE	Minerali metallici non nominati .	274-f
BENZOATO di benzile . . .	Profumi sintetici, ecc.	661	BENZOATO di benzile . . .	Eteri per liquori, ecc.	660
— di isobutile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di isobutile	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Nume o e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
BRODI di carne, condensati, anche **aromatizzati:** Note. — 1. ***Come tali si classificano anche i prodotti ottenuti dalla caseina mediante la idrolizzazione, nonchè da analoghe sostanze proteiche di origine vegetale.*** 2 e 3.			BRODI di carne, condensati, anche aromatizzati: Note. — 1. *(soppressa)* 2. e 3. ***(assumono rispettivamente i nn.*** 1 e 2) (V. *anche Condimenti per brodi, ecc.*).		
BURRO di Mahwa o Mowra . .	Grassi non nominati, vegetali .	137-b	BURRO di Mahwa o Mowra. *Come l'olio di cocco.*		
CARROZZERIE per autoveicoli .	Carrozzerie per automobili, ecc.	521	CARROZZERIE per autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc., carrozzerie . .	521-a
CARTA ricoperta di vetro. (V. *Carta vetrata*).			CARTA ricoperta di vetro in frantumi o in polvere. (V. *Carta vetrata*).		
			CEMENTO cotto, greggio, non polverizzato. *Come i cementi.*		
CINNAMATO di etile	Profumi sintetici, ecc.	661	CINNAMATO di etile . . .	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
COCUZZOLI di ossature per cappelli. (V. *Ossature da cappelli, ecc.*).			COCUZZOLI di ossature per cappelli. (V. *Ossature da cappelli, ecc.*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	oci della tariffa	Numero e lettera
CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE:			CONDIMENTI PER BRODI E PER MINESTRE:		
— altri	Condimenti per brodi, ecc. . .	22	— altri	Condimenti per brodi, ecc. . .	22
			Note. — 1. *Come tali si classificano anche i prodotti ottenuti dalla caseina mediante la idrolizzazione, nonchè da analoghe sostanze proteiche di origine vegetale.* *(L'attuale nota unica assume il n. 2).*		
			CONTATTORI (rélais) per motori elettrici di avviamento per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili . . .	**Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc. . . . .**	523-a-2-
			— per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		
			— per motocicli	**Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc. . .**	527 *bis*-b/1
			— altri. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
COPERCHI per macchine da cucire. (V. *Mobili*). (V. *anche nota 4 alla voce Macchine per cucire, ecc.*).			COPERCHI per macchine da cucire. (V. *Parti di mobili*). (V. *anche nota 4 alla voce Macchine per cucire, ecc.*).		
DIAMIDOFENOLO	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	763	DIAMIDOFENOLO (*soppressa*)		
DIETILDIFENILUREA . . .	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	DIETILDIFENILUREA (*soppressa*).		
			DINAMO per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc. .	523-a-2-*a*
			— per aeromobili. *Come quelle per autoveicoli.*		
			— per fanali di velocipedi . .	Parti staccate, ecc., di velocipedi, dinamo, ecc.	527-b/1
			— per motocicli	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc. . .	527 *bis*-b/1
			— altre. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		
DINITROFENOLI	Prodotti esplodenti, ecc. . . .	512	DINITROFENOLI (*soppressa*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
ESSENZE artificiali, non nominate. (V. *Profumi sintetici, ecc.*).			**ESSENZE** artificiali, non nominate. (V. ***Costituenti** di essenze, ecc.*, o ***Eteri per liquori**, ecc.*, o ***Profumi sintetici**, ecc.*, secondo la specie).		
ESSICCATIVI a base di ossido di manganese o di ossido di piombo e ossido di manganese, senza aggiunta di alcool o di oli volatili	Resinati, ecc., non nominati . .	665-b	**ESSICCATIVI** a base di ossido di manganese o di ossido di piombo e ossido di manganese, senza aggiunta di alcole etilico, di alcole metilico, di alcole propilico, di alcole isopropilico o di oli volatili . .	Resinati, ecc., non nominati . .	665-b
— contenenti alcool od oli volatili. *Come le vernici, secondo le specie.* (V. *anche olio litargiriato, ecc.*).			— contenenti alcole etilico, alcole metilico, alcole propilico, alcole isopropilico od oli volatili. *Come le vernici, secondo la specie.* (V. *anche Olio litargiriato, ecc.*).		
ESTRATTO di noci di galla. (V. *Estratti tannici, ecc.*).			**ESTRATTO** di noci di galla (*soppressa*).		
ETERE difenilico	Profumi sintetici, ecc.	661	**ETERE** difenilico	Eteri per liquori, ecc.	660
FALCIATRICI, comprese le falciatrici-mietitrici. (V. ***Macchine** agrarie, falciatrici, ecc.*).			**FALCIATRICI**, anche con apparecchio a mietere. (V. ***Macchine** agrarie, falciatrici, ecc.*).		
FENILACETATO di etile	Profumi sintetici, ecc.	661	**FENILACETATO** di etile . .	Eteri per liquori, ecc.	660
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
FENOLFTALEINA	Derivati dalla naftalina, ecc. .	750	FENOLFTALEINA. (*Voce soppressa*).		
FIASCHETTE da caccia o da viaggio, ricoperte di cuoio, di feltro o di tessuto, o da portarsi a tracolla, anche mancanti del cordone o della cinghia e con o senza bicchierino . . .	Mercerie . . .	911	FIASCHETTE da caccia o da viaggio, ricoperte di cuoio, di feltro o di tessuto, da portarsi a tracolla, anche mancanti del cordone o della cinghia e con o senza bicchierino	Mercerie . . .	911
FIBBIE di qualsiasi altra specie (escluse quelle di metallo comune per oggetti di vestiario o per ornamento personale e quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), guarnite di perle false o di pietre false . .	Mercerie non nominate, fini .	911-e/2	FIBBIE di qualsiasi specie (escluse quelle di metallo comune per oggetti di vestiario o per ornamento personale e quelle di metallo prezioso o di metallo comune ricoperto con lamina di metallo prezioso), guarnite di perle false o di pietre false	Mercerie non nominate, fini .	911-e/2
			FORMIATO di citronellile . .	Eteri per liquori, ecc.	660
			— di geranile	Eteri per liquori, ecc.	660
			— di feniletile	Eteri per liquori, ecc.	660
			INDICATORI di direzione per autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc., parti, ecc., tergicristallo, ecc.	521-b/1
IODOANTIPIRINA	Ioduri metallici, ecc.	731	IODOANTIPIRINA	Ioduri di metile, ecc.	731

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
IODONE o IODOPEPTONE. (V. *Preparazioni farmaceutiche ecc., altre, composte*).			IODONE o IODOPEPTONE. (*Voce soppressa*).		
			ISOBUTIRRATO di linalile .	Eteri per liquori, ecc.	**660**
JARA-JARA	Profumi sintetici, ecc.	**661**	JARA-JARA. (*Voce soppressa*).		
LAVORI di ferro o di acciaio: *f*) fatti prevalentemente con molle	Molle di acciaio .	**824**	LAVORI di ferro o di acciaio: fatti prevalentemente con molle di acciaio	Molle di acciaio .	**824**
— di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine o sostanze grasse. (V. *Lavori di ambroina, ecc.*).			— di pasta indurita, composta di amianto e altre sostanze minerali, o di fibre vegetali, impastate con resine naturali o sostanze grasse. (V. *Lavori di ambroina, ecc.*).		
LAVORI di rame e sue leghe: *Gli oggetti indicati nella nota 1 alla voce* Mercerie, *quando sono fatti interamente di rame e sue leghe, non dorati nè argentati, si classificano fra i lavori ornamentali. Come tali si classificano parimenti, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di rame e sue leghe destinati ad essere applicati alle vesti o comunque portati sulla persona, nonchè quelli destinati a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizione o ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.* *Questa nota è applicabile anche ai lavori di nichelio e sue leghe e a quelli di zinco e sue leghe.*			LAVORI di rame e sue leghe: *Come lavori ornamentali si classificano, in quanto non sia diversamente stabilito dal repertorio, tutti gli oggetti di rame e sue leghe, non dorati, nè argentati, i quali siano comunque destinati a compiere un ufficio decorativo o ad essere applicati ad altri oggetti come guarnizione od ornamento, anche se non sono essi stessi ornati.* *Questa nota è applicabile anche ai lavori di nichelio e sue leghe e a quelli di zinco e sue leghe.*		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
LECITINA. (V. *Preparazioni farmaceutiche, ecc., altre, semplici*).			LECITINA. (V. *Preparazioni farmaceutiche non nominate, secondo la specie*).		
LUCIDI per calzature e cuoiami:			LUCIDI per calzature e cuoiami:		
a) a base di cere o di gommalacca o contenenti essenza di trementina, spirito o altri solventi volatili	Lucidi, ecc., per calzature, ecc. a base di cere, ecc.	801-a	*a*) a base di cere o di gommalacca o contenenti essenza di trementina, alcole etilico, alcole metilico, alcole propilico, alcole isopropilico o altri solventi volatili.	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., a base di cere, ecc.	801-a
b) altri	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., altri . . .	801-b	*b*) altri.	Lucidi, ecc., per calzature, ecc., altri . . .	801-b
MACCHINE agrarie:			MACCHINE agrarie:		
b) falciatrici e mietitrici .	Macchine agrarie, falciatrici, ecc.	407-c/1	*b*) falciatrici, anche con apparecchio a mietere . .	Macchine agrarie, falciatrici, ecc.	407-c/1
			b-bis) mietitrici . . .	Macchine agrarie, mietitrici . .	407-c/2
Note. — 1. *Seguono lo stesso trattamento le falciatrici-mietitrici e le mietitrici-legatrici.*			Note. — 1. *Seguono lo stesso trattamento le mietitrici-legatrici.*		
MACCHINE per cucire, ricamare e simili:			MACCHINE per cucire, ricamare e simili:		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero o lettera
Note. — 4. *I tavoli, i cassetti, i coperchi, le custodie, comprese quelle a forma di mobile, e gli zoccoli di legno delle macchine a mano, presentati insieme con le rispettive macchine per cucire o a queste assimilate, seguono il trattamento della macchina alla quale appartengono. Se sono presentati isolatamente si classificano come i mobili della rispettiva specie.* (V. *anche nota* 2 *alla voce Parti di macchine*).			Note. 4. — *I tavoli, i cassetti, i coperchi, le custodie, comprese quelle a forma di mobile, e gli zoccoli di legno delle macchine a mano, presentati insieme con le rispettive macchine per cucire o a queste assimilate, seguono il trattamento della macchina alla quale appartengono. Se sono presentati isolatamente si classificano come i mobili o come le parti di mobili della rispettiva specie.* (V. *anche nota* 2 *alla voce Parti di macchine*).		
MACCHINE dinamo - elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), esclusi i magneti per motori a combustione interna:			MACCHINE dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), esclusi i magneti per motori a combustione interna: (Note 1 e 2 *invariate*). (V. *anche Alternatori, Dinamo e Motori elettrici*).		
MACCHINE per fare ciniglia, cordoncini, frange, lacci, maglie, passamani, reti, trecce e simili	Macchine per fare maglie, ecc. .	416	MACCHINE per fare ciniglia, cordoncini, frange, lacci, maglie, passamani, reti, trecce e simili, di materia tessile .	Macchine per fare maglie, ecc. .	416

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
MACCHINE motrici a moto rotativo:			MACCHINE motrici a moto rotativo:		
b) elettriche, escluse quelle per elettro-fonografi, per motocicli e per velocipedi. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).			b) elettriche, esclusi i motori di avviamento per autoveicoli, per battelli e canotti, automobili, e per aeromobili; nonchè i motori per elettro-fonografi, per motocicli, per velocipedi e per tergicristallo di autoveicoli. (V. *Macchine dinamo-elettriche, ecc.*).		
MARNA	Pietre, terre e minerali, ecc. non nominati . .	565	MARNE da cemento:		
			a) cotte o calcinate. (V. *Cemento cotto, ecc.*).		
			b) naturali	Pietre da calce, ecc.	555
			— di ogni altra sorta . . .	Pietre, terre, ecc. non nominate .	565
			MENTONE L.	Profumi sintetici, ecc.	661
METAAMIDOFENOLO . . .	Derivati dall'acido fenico, ecc. .	761	METAAMIDOFENOLO (*soppressa*).		
			METAOSSIACETOFENONE .	Profumi sintetici, ecc.	661
			METILNAFTILCHETONE .	Profumi sintetici, ecc.	661
MIETITRICI, comprese le mietitrici-legatrici. (V. *Macchine agrarie, falciatrici, ecc.*).			MIETITRICI, comprese le mietitrici-legatrici. (V. *Macchine agrarie, mietitrici*).		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
MOTORI elettrici:			MOTORI elettrici.		
a) per elettro-fonografi. (V. *Parti di elettro-fonografi*).			*a*) di avviamento per autoveicoli e per battelli e canotti, automobili	Parti staccate di autoveicoli, ecc., dell'apparato motore, ecc., lavorate, dinamo, ecc.	523-a-2 *a*
b) per motocicli e per velocipedi	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, ecc. .	527 *bis*-b	*b*) di avviamento per aeromobili. *Come quelli per autoveicoli.*		
c) altri, compresi quelli per autoveicoli. (V. *Macchine motrici, a moto rotativo, elettriche, ecc.*).			*c*) per elettrofonografi. (V. *Parti di elettrofonografi*).		
			d) per motocicli e per velocipedi	Parti staccate, ecc., di motocicli, altri, dinamo, ecc. . .	527 *bis*-b/1
			e) per tergicristallo di autoveicoli	Carrozzerie per automobili, ecc., parti, ecc., tergicristallo, ecc.	521-b/1
			f) altri, compresi quelli di trazione per autoveicoli. (V. *Macchine motrici, a moto rotativo, elettriche, ecc.*).		
NEROLINA	Profumi sintetici, ecc.	661	NEROLINA	Eteri per liquori, ecc.	660

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	**Voci delle tariffe**	**Numero e lettera**	**Voci e note del repertorio**	**Voci delle tariffe**	**Numero e lettera**
OLIO ESSENZIALE di cananga. (V. *Olio essenziale di ylang-ylang*).			OLIO ESSENZIALE di cananga. (V. *Oli essenziali non nominati*).		
— di carvi. (V. *Olio essenziale di cumino*).			— di carvi. (V. *Oli essenziali non nominati*).		
ORDOVAL (tannino sintetico) .	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	ORDOVAL	Prodotti chimici organici, ecc. .	769
OROPON. *Come*	Lieviti	923	OROPON e prodotti simili per la stampa dei tessuti e la concia delle pelli (V. *Segatura di legno d'altra specie, imbevuta, ecc.*).		
PARTI di aeroplani. *Come gli aeroplani.*			PARTI di aeroplani. *Come gli aeroplani.* Note. 1. — *Entrano nella classe di parti di aeroplani, oltre a quelle che vi sono espressamente rimandate, tutti gli oggetti — anche nominati dal repertorio ed altrimenti classificati, salvo le eccezioni stabilite — che, per le loro caratteristiche, si dimostrino destinati esclusivamente ad aeroplani.* (*La nota attuale assume il n.* 2).		
— di carrozzerie per autoveicoli, non nominate, anche greggie .	Carrozzerie per automobili . .	521	— di carrozzerie per autoveicoli, non nominate, anche greggie	Carrozzerie per automobili, ecc., parti di carrozzerie . . .	521-b

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
PARTI di macchine agrarie, escluse quelle fatte di cuoio o di pelle:			PARTI di macchine ararie, escluse quelle fatte di cuoio o di pelle:		
c) **di falciatrici e di mietitrici**	Macchine agrarie, parti staccate di falciatrici, ecc.	407-c/2	*c*) di falciatrici	Macchine agrarie, parti staccate di falciatrici .	407-c/3
			c-bis) di mietitrici . . .	Macchine agrarie, parti staccate di mietitrici .	407-c/4
PARTI di macchine dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), di metalli comuni. *Come le macchine dinamo-elettriche.*			PARTI di macchine dinamo-elettriche (generatori di elettricità e motori elettrici), di metalli comuni, escluse quelle di magneti per motori a combustione interna. *Come le macchine dinamo elettriche rispettive.*		
— di macchine, non nominate:			— di macchine, non nominate:		
Note. — 2. - *I tavoli, i cassetti, i coperchi e le custodie appartenenti a macchine da cucire e simili, presentati senza le rispettive macchine, si classificano come i mobili.* (V. *anche nota* 4 *alla voce Macchine da cucire*).			Note. 2. — *I tavoli, i cassetti, i coperchi e le custodie appartenenti a macchine da cucire e simili, presentati senza le rispettive macchine, si classificano come i mobili o le parti di mobili.* (V. *anche nota* 4 *alla voce Macchine da cucire*).		
4. - *Le parti di macchine, non nominate, si classificano come* Parti staccate di macchine, non nominate, *solo quando siano fatte di ghisa o di altri metalli comuni, o quando le*			4. — *Le parti di macchine, non nominate, si classificano come* Parti staccate di macchine, non nominate, *solo quando siano fatte di ghisa o di altri metalli comuni, o*		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
parti metalliche siano prevalenti su quelle di altre materie. Quelle di legno, o fatte prevalentemente di legno, sono sottoposte al trattamento degli utensili e lavori di legno e quelle di cuoio o di pelle o fatte prevalentemente di tali materie si classificano fra gli Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.			*quando le parti metalliche siano prevalenti su quelle di altre materie. Quelle di legno, o fatte prevalentemente di legno, sono sottoposte al trattamento degli* Utensili e lavori, ecc., di legno *e quelle di cuoio o di pelle o fatte prevalentemente di tali materie si classificano fra gli* Accessori per macchine e parti di macchine, di pelle o di cuoio.		
PIETRA di paragone	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565	**PIETRA** di paragone. (V. *Pietre dure*).		
— sanguigna, greggia o segata (varietà compatta)	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565	— sanguigna. (V. *Ematite*).		
POLVERE di ardesia. (V. *Lavagne, ecc., greggie*).			**POLVERE** di ardesia. (V. *Terre coloranti naturali*).		
POMPE:			**POMPE**:		
Note. — 3. - *Come* Pompe di ghisa, di ferro o di acciaio *si classificano anche quelle con parti o accessori di altro metallo; quelle* alternative *debbono però avere almeno lo stantuffo o il cilindro di ghisa, di ferro o di acciaio. Quelle* rotative *di ghisa, di ferro o di acciaio, che hanno la parte rotante di altro metallo, si classificano fra le Pompe* rotative, altre			Note. 3. — *Come* Pompe di ghisa, di ferro o di accaio *si classificano anche quelle con parti o accessori di altro metallo; quelle* alternative *debbono però avere almeno lo stantuffo e il cilindro di ghisa, di ferro o di acciaio. Quelle* rotative *di ghisa, di ferro o di acciaio, che hanno la parte rotante di altro metallo, si classificano fra le* Pompe rotative, altre.		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
QUARZITE (roccia quarzosa) .	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565	QUARZITE (roccia quarzosa), compresi il quarzo e la quarzite, in polvere grossolana o in pezzi, per refrattari . .	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565
RAME e sue leghe:			RAME e sue leghe:		
— in pani o in lingotti.			— in pani o in lingotti.		
Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio, nonchè il rame di cementazione e il rame nativo avente un tenore in rame di 90 per cento o più.			*Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio, nonchè il rame di cementazione e il rame nativo, aventi un tenore in rame di 90 per cento o più.*		
REGISTRATORI grafici per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili (compresa la custodia)	Registratori grafici, ecc. . . .	494	REGISTRATORI grafici per meccanica, elettrotecnica, meteorologia e simili (compresa la custodia)	Registratori grafici, ecc. . . .	494
Si comprendono fra i registratori grafici gli strumenti, anche nominati nel repertorio col rimando ad altra voce di tariffa (amperometri, barometri, manometri, ecc.) che registrano automaticamente e graficamente mediante movimento d'orologeria lo svolgersi di un dato fenomeno.			*Si comprendono fra i registratori grafici gli strumenti, anche nominati nel repertorio col rimando ad altra voce di tariffa (amperometri, barometri, manometri, termometri, ecc.), che registrano automaticamente e graficamente, in funzione del tempo, mediante movimento comunque ottenuto, lo svolgersi di un dato fenomeno.*		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
REGOLATORI della corrente elettrica, compresi i regolatori per carrozze a motore elettrico. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).			**REGOLATORI** di elettricità: **a)** pre alternatori e per dinamo, di autoveicoli, di battelli e canotti, automobili, di motocicli e per aeromobili. *Come gli alternatori e le dinamo rispettivi.* *b)* altri. (V. *Apparecchi per l'applicazione della elettricità, ecc.*).		
SABBIA comune: *b*) naturale, compresa la sabbia quarzosa per la fabbricazione del vetro	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565	SABBIA comune: *b*) naturale, compresa la sabbia silicea per la fabbricazione del vetro	Pietre, terre, ecc., non nominati .	565
SACCHI di canapa, di lino, di juta o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone . . .	Oggetti cuciti di canapa, ecc., sacchi . . .	270-a	SACCHI di canapa, di lino, di juta, o di altri vegetali filamentosi, escluso il cotone. . Nota. — *I sacchi di tessuto greggio di fibre di agave, quando siano importati pieni di merce, sono da assoggettare allo stesso trattamento dei sacchi di tessuto di juta greggio, importati nelle medesime condizioni.*	Oggetti cuciti di canapa, ecc., sacchi . . .	270-a
SALI di diamidofenolo . . .	Prodotti sintetici per fotografia, ecc.	763	**SALI** di diamedofenolo (*soppressa*).		
SALICILATO di amile . . .	Profumi sintetici, ecc.	661	**SALICILATO** di amile . . .	**Eteri** per liquori, ecc.	660

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci delle tariffe	Numero e lettera
— di metile	Profumi sintetici, ecc.	661	— di metile	Eteri per liquori, ecc.	660
SAPONE			**SAPONE**		
— trasparente:			— trasparente:		
a) a base di spirito . . .	Sapone trasparente a base di spirito	663-c-1	*a*) a base di alcole etilico	Sapone trasparente, a base di alcool etilico .	663-c-1
b) di ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, senza spirito)	Sapone trasparente, d'ogni altra specie, ecc. .	663-c-2	*b*) di ogni altra specie (a base di glicerina, zuccheri e simili, senza alcole etilico) .	Sapone trasparente, di ogni altra specie, ecc. .	663-c-2
SEGATURA di legno d'altra specie:			SEGATURA di legno d'altra specie:		
a) imbevuta di sostanze azotate, per la conceria e la stampa dei tessuti	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	*a*) imbevuta di sostanze azotate, per la conceria e la stampa dei tessuti. *Come* .	Lieviti	923
SEMPREVIVI (fiori)	Piante, ecc., medicinali, ecc., indigene . . .	77	SEMPREVIVI (erba, fiori e foglie del Sempervirum tectorum)		
			— secchi o perpetuini. (V. *Fiori secchi, per ornamento, ecc.*).	Piante, ecc., medicinali, ecc., indigene . . .	777-a
SETOLE di porco e di cinghiale .	Setole	251	SETOLE di porco e di cinghiale	Setole	215
SPIRITO			**SPIRITO**		
— di vino (alcool etilico):			— di vino (alcole etilico):		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero o lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
c) puro, in recipienti di qualsiasi sorta . . . . *Lo spirito non dolcificato nè aromatizzato, escluse le acquaviti, si classifica come spirito puro, anche se contiene sostanze coloranti o sia denaturato.*	Spirito . . .	109	*c*) puro, in recipienti di qualsiasi sorta . . . . *L'alcole etilico non dolcificato nè aromatizzato, escluse le acquaviti, si classifica come alcole etilico puro, anche se contenga sostanze coloranti o sia denaturato.*	Alcole etilico . .	109
			STRUMENTI SCIENTIFICI: Note. — 7. *Gli strumenti scientifici, si classificano in base al proprio rimando anche se non finiti.* (V. *anche Registratori grafici, ecc., e nota 1 alla voce Parti di strumenti scientifici*).		
TANNINO sintetico (Ordoval e simili)	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	TANNINO sintetico (Ordoval e simili) (*soppressa*).		
TIONINA (V. *Violetto di Lauth*)			TIONINA (V. *Violetto di Lauth*) (*soppressa*).		
TRAVERSINE PER FERROVIE, ANCHE PORTATILI E PER TRAMVIE, di legno (comprese quello di legno di quebracho), anche con incastri o fori per fissarvi le rotaie. (V. *Legno squadrato con l'ascia, o squadrato con la sega, secondo la qualità e la specie*).			TRAVERSINE PER FERROVIE, ANCHE PORTATILI E PER TRAMVIE, di legno (comprese quelle di legno di quebracho), comunque ottenute, anche con incastri o fori per fissarvi le rotaie. (V. *Legno squadrato con l'ascia, secondo la qualità*).		
TRIFENILMETANO	Prodotti chimici organici, ecc. .	769	TRIFENILMETANO (*soppr.*)		

VOCI E NOTE DA MODIFICARE			VOCI E NOTE MODIFICATE O AGGIUNTE		
Voci e note del repertorio.	Voci della tariffa	Numero e lettera	Voci e note del repertorio	Voci della tariffa	Numero e lettera
TUBI di qualsiasi metallo comune, esclusi quelli di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame e sue leghe, e di nichelio e sue leghe: Note. — 1. - *Si classificano come tubi secondo questa voce, quelli a sezione interna od esterna circolare od ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità.*			TUBI di qualsiasi metallo comune, esclusi quelli di ghisa, di ferro, di acciaio, di rame e sue leghe, e di nichelio e sue leghe: Note. — 1. *Si classificano come tubi secondo questa voce, quelli a sezione interna ed esterna, circolare od ellittica, con diametro costante per tutta la loro lunghezza ed aperti alle due estremità.*		
VERNICI: Nota (2° comma). *Come vernici a spirito si classificano quelle, di qualunque specie, che contengono spirito o etere in qualsiasi proporzione. Le vernici all'acetone, all'alcole amilico, all'alcole metilico e all'acetato di amile si classificano fra quelle senza spirito.*			VERNICI: Nota (2° comma). *Come vernici all'alcole etilico si considerano anche quelle contenenti etere.* *Non si considerano invece tali le vernici all'acetone, all'alcole amilico e all'acetato di amile.*		
VIOLETTO di Lauth	Colori organici sintetici, allo zolfo, altri . .	795-a/2	VIOLETTO di Lauth (*soppr.*).		
YARA-YARA	Profumi sintetici, ecc.	661	YARA-YARA	Eteri per liquori, ecc.	660

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

*Il **Ministro** per le finanze*:
DI REVEL.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1930. — *Nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse all'importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Carta e cartoncino per fotografia	Per essere sensibilizzati. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938) .	Kg. 25	6 mesi
Maglie di lana in pezza	Per essere confezionate. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938) .	Kg. 50	6 mesi
Materiale cinematografico da presa (escluse le pellicole vergini)	Per riprese cinematografiche .	—	6 mesi
Distillati di vino	Per la fabbricazione di vermut, cognac, whisky e liquori diversi. (Concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1938)	Ettanidri 5	1 anno

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 30 novembre 1937-XVI.

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Fibre artificiali « Celta »	Per la fabbricazione dei velluti di tutta fibra e dei velluti misti di fibra e cotone destinati alla esportazione. (Concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938) .	Kg. 100	1 anno
Giallo d'uovo	Per l'impiego nella concia delle pelli di agnello e di agnellone temporaneamente introdotte per la fabbricazione di guanti da esportare . .	Kg. 100	6 mesi

Art. 2.

La temporanea importazione di materiali metallici, già concessa per la fabbricazione di ruote libere per biciclette, a termine del R. decreto-legge 22 ottobre 1931, n. 1404, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 85, è estesa alla fabbricazione di tutte le parti staccate di velocipedi.

Quantità minima ammessa all'importazione temporanea kg. 100.

Termine massimo per la riesportazione un anno.

Art. 3.

Sono prorogate ed estese, come seguendo le stesse condizioni in atto vigenti, le concessioni di temporanea importazione riguardanti le merci appresso indicate:

a) bottiglie di vetro vuote: per essere riempite di birra o di acqua minerale destinate all'esportazione.

La concessione è valevole fino al 30 aprile 1938.

(R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927, n. 2496, e successivamente ripristinato fino al 31 ottobre 1937);

b) ottone in lastre, verghe, nastri e fili: per la fabbricazione di munizioni, di accessori per ombrelli e di zoccoli (virole) per lampade elettriche.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge del 24 febbraio 1936, n. 343).

E' pure prorogata, fino al 30 novembre 1938, la concessione della temporanea importazione del citrato di calcio per la fabbricazione dell'acido citrico.

Il contingente di citrato di calcio da ammettere alla detta agevolezza sarà determinato di volta in volta dal Ministero delle finanze, d'intesa con quello delle corporazioni e col Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute, sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazione temporanee.

(R. decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1104, convertito nella legge dell'8 aprile 1937, n. 612, e successive modificazioni).

Art. 4.

E' ripristinata, fino al 31 dicembre 1938, la temporanea esportazione dei tessuti di cotone « tipo popeline » rigati fantasia, contenenti in catena o in

trama fili tinti, oppure rigati, lisci con armatura di semplice tela o di raso od operati per effetto di ratière o di jacquard: per essere rifiniti; già accordata in via provvisoria col R. decreto-legge 22 gennaio 1931, n. 66, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 455, e successivamente ripristinata fino al 31 luglio 1937.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI -- DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 22 novembre 1937-XVI, n. 2068. — *Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario* 1936-37 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 4 maggio 1936, n. 844, con cui furono approvati gli stati di previsione della entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439;

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », compresa l'assegnazione in suo favore di L. 20.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1936-37, presenta una disponibilità di L. 64.394.995,68;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste delle Ferrovie dello Stato », depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale del Regno, è autorizzata, per l'esercizio 1936-37, la prelevazione di L. 9.683.935,22 (novemilioniseicentoottantatremilanovecentotrentacinque e centesimi ventidue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie con imputazione al capitolo 22 « Prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione della entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto e da portarsi in aumento allo stanziamento dei seguenti capitoli di spesa:

Capitolo 13 - Forniture, spese ed acquisti (Servizio lavori e costruzioni	L.	1.242.486,91
Capitolo 14 - Manutenzione della linea (Servizio lavori e costruzioni	»	6.816.548,48
Capitolo 25 - Gratificazioni al personale (Spese generali di personale	»	250.000 —
Capitolo 36 - Spese per sorveglianza dei trasporti (Spese generali diverse)	»	574.899,83
Capitolo 50 - Rinnovamento del materiale rotabile (Spese complementari)	»	800.000 —
	L.	9.683.935,22

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1936-37.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 22 dicembre 1937-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'articolo 15 della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei cavolfiori.

Ai fini del presente decreto si intendono per cavolfiori i « cavolfiori » propriamente detti ed i « cavoli-broccoli ».

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria la osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I cavolfiori destinati all'esportazione devono avere l'infiorescenza bianca o leggermente paglierina, sana, intera, compatta, non sfiorita, non intaccata da parassiti, immune da terra o da altre sostanze estranee. Ogni infiorescenza deve portare non più di sedici foglie verdi, sane e lunghe quanto è necessario per coprire l'infiorescenza stessa, fatta eccezione per i cavoli defogliati.

E' vietata l'esportazione delle infiorescenze danneggiate dal gelo o degenerate o che presentino il torso con foro annerito e con principio di marciume.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 291 del 17 dicembre 1937-XVI.

Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente ad ogni infiorescenza:
— piccole macchie di sole purchè tali da non pregiudicare sensibilmente l'aspetto dell'infiorescenza;
— lieve peluria purchè l'infiorescenza sia compatta;
— sino a cinque foglioline di colore verde pallido tra i corimbi.

Art. 3.

PEZZATURE.

E' vietata l'esportazione di cavolfiori con infiorescenza inferiore a cm. 35 di circonferenza.

Sono prescritte le seguenti pezzature:
9 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 48 e 56 cm.;
12 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 41 e 48 cm.;
18 infiorescenze, di circonferenza compresa tra 35 e 41 cm.

E' ammessa la tolleranza di cm. 3 in più sul massimo di circonferenza stabilito per ogni pezzatura.

Per l'esportazione di cavolfiori di circonferenza superiore a cm. 56 non è prescritta alcuna pezzatura.

Art. 4.

IMBALLAGGI.

I cavolfiori devono essere esportati in gabbie di legno nuove, pulite, solide, costruite a regola d'arte e aventi le dimensioni interne minime e le caratteristiche di costruzione appresso indicate:

Dimensioni interne minime.

a) *per cavolfiori con foglie*:
Gabbie di cm. 40 × 38 × 32 per le pezzature 9 o 18;
Gabbie di cm. 43 × 33 × 32 per la pezzatura 12;

b) *per cavolfiori defogliati*:
Gabbie di cm. 37 × 35 × 22-26 per le pezzature 9 o 18;
Gabbie di cm. 54 × 40 × 14 per le pezzature 9 o 12.

Le dimensioni di cui sopra sono aumentabili oltrechè nel caso di esportazione di cavolfiori di circonferenza superiore a cm. 56, anche per le pezzature prescritte, in rapporto alle esigenze dell'impacco.

Caratteristiche di costruzione.

Quattro *cantonali* interni della stessa altezza della gabbia, a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 se di faggio e di cm. 4 se di altre essenze; *fiancate* di tre listelli orizzontali equidistanti o di due listelli per le gabbie di cavolfiori defogliati impaccati in unico strato; *fondo* di tre listelli trasversali equidistanti e di un listello longitudinale; tutti i listelli devono essere larghi cm. 3 e spessi mm. 8 se di faggio e mm. 10 se di altre essenze.

Per le gabbie destinate all'impacco di cavolfiori defogliati lo spessore dei listelli può essere ridotto di 2 millimetri.

L'inchiodatura deve essere effettuata come segue: tre chiodi a triangolo per i listelli superiore e inferiore di ogni fiancata, due per gli altri listelli ed uno per quello longitudinale del fondo in ciascun punto di contatto con gli altri listelli.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso

d'imballaggi e pezzature diversi da quelli stabiliti col presente decreto, che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a giudizio dell'Istituto stesso, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, per la campagna 1937-38, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi e le pezzature previsti dal decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X.

Art. 5.

Impacco.

L'impacco delle infiorescenze nelle gabbie deve essere effettuato come segue:

a) *per cavolfiori con foglie*:

— in tre strati di 4 - 1 - 4 infiorescenze per la pezzatura 9;
— in due strati di 6 - 6 infiorescenze per la pezzatura 12;
— in due strati di 9 - 9 infiorescenze per la pezzatura 18:

b) *per cavolfiori defogliati*:

— in uno strato o in tre strati di 4 - 1 - 4 infiorescenze, a seconda del tipo di gabbia usato, per la pezzatura 9;
— in uno strato per la pezzatura 12;
— in due strati di 9 - 9 infiorescenze per la pezzatura 18;

I vari strati dell'impacco devono risultare uniformi per composizione e qualità. I cavolfiori defogliati devono essere avvolti in carta oleata.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno delle gabbie devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando esso sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamene depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto, se si tratta di cavoli-broccoli.

Il marchio nazionale, del diametro di almeno cm. 3, e le altre indicazioni, in caratteri di almeno cm. 2 di altezza, devono figurare sui listelli di una fiancata. Eccezionalmente, quando particolari circostanze abbiano reso impossibile l'apposizione delle indicazioni sui listelli, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato ad una fiancata. E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 7.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti alle infiorescenze ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

Controllo.

Tutte le spedizioni di cavolfiori dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto:

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare cavolfiori devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta, è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta del carico, in duplice copia, indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le pezzature. Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di cavolfiori rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di cavolfiori devono essere dichiarate secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le Autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927 n.1756 e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929 n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero, e le Autorità doganali vieteranno la uscita dal Regno di qualunque partita di cavolfiori che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 9

SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 10.

Il decreto Ministeriale 30 settembre 1932-X portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei cavolfiori è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937-Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute: GUARNERI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei cavolfiori.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Veneto	Verona
Marche e Abruzzi	Jesi (per le sole marche) S. Benedetto del Tronto (anche per gli Abruzzi)
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Il Ministro per gli scambi e per le valute: GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'articolo 15 della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Visti i decreti Ministeriali 18 novembre 1930-IX, 6 dicembre 1930-IX, 18 novembre 1931-X, 30 novembre 1932-XI, 9 febbraio 1934-XII, 12 dicembre 1934-XIII, 1° ottobre 1935-XIII, 28 settembre 1936-XIV, portanti norme speciali tecniche per l'esportazione degli agrumi;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei limoni, delle arance e dei mandarini.

Per tutte le spedizioni dei prodotti suindicati dirette all'estero è obbligatoria la osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

DENOMINAZIONI.

Per i prodotti di cui all'articolo precedente sono stabilite, agli effetti dell'esportazione, le denominazioni seguenti:

PER I LIMONI: *Limoni primofiore* (per i limoni di nuovo raccolto esportati da settembre a tutto novembre) — *Limoni - Limoni speciali - Verdelli - Limoni per uso industriale*.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 291 del 17 dicembre 1937-XVI.

PER LE ARANCE: *Arance bionde* - *Arance ovali* (maturazione tardiva, forma ovale, buccia a grana normalmente fine molto aderente alla polpa, senza o con pochi semi) - *Arance Moro* (maturazione precoce, frutto ingrossato nella parte opposta al peduncolo, polpa sanguigna, senza o con pochi semi) - *Arance Tarocco* (maturazione precoce, forma tendente all'ovale, buccia normalmente fine, polpa venata di rosso, senza o con pochi semi) - *Arance sanguinelle* (forma tendente all'ovale, buccia normalmente fine con eventuali pigmentazioni rosse, polpa venata di rosso, senza o con pochi semi) - *Arance sanguigne* (forma sferica, leggermente depressa, buccia anche grossa, pigmentazioni rosse esterne o venature rosse nella polpa) - *Arance amare* (bitters) - *Arance per uso industriale*.

PER I MANDARINI: *Mandarini*.

Art. 3.

CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME.

I frutti destinati all'esportazione, salvo quanto è stabilito con l'ultimo capoverso del presente articolo per il prodotto destinato ad uso industriale, devono essere sani, resistenti al viaggio, atti alla commestibilità e di aspetto tale da non pregiudicarne la commerciabilità.

Ai fini del presente decreto s'intendono:

a) « sani » i frutti con i tessuti integri ed esenti da alterazioni. Sono senz'altro da ritenersi non sani i frutti gommati o scaldati o danneggiati dal gelo o « allupati » o marci o con lesioni non cicatrizzate o con ammaccature;

b) « resistenti al viaggio » i frutti aventi caratteristiche tali da fare ritenere che essi possano giungere sui mercati di destinazione in buone condizioni. Sono senz'altro da ritenersi non resistenti i frutti passati di maturità o bagnati o danneggiati dalle pratiche per la colorazione forzata;

c) « atti alla commestibilità » i frutti aventi le caratteristiche richieste per il consumo allo stato fresco. Sono senz'altro da ritenersi non atti alla commestibilità i frutti sporchi o commercialmente immaturi o asciutti internamente o insufficientemente succosi o con odori o sapori anormali o con residui di sostanze estranee;

d) « di aspetto tale da non pregiudicarne la commerciabilità » i frutti colpiti da difetti esteriori in misura tale da non pregiudicare in modo notevole l'aspetto d'insieme e l'apprezzamento commerciale del prodotto. Sono senz'altro da ritenersi di aspetto tale da pregiudicarne la commerciabilità i frutti che siano in modo notevole colpiti da rameggiature o da fumaggine o da cocciniglie o da avvizzimento o da deformità o da lesioni cicatrizzate o che presentino anormale colorazione in rapporto alla specie o alla varietà.

In relazione a particolari condizioni di produzione e di mercato, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, sentite le organizzazioni sindacali interessate, può stabilire che sia consentita, limitatamente al periodo aprile-ottobre di ogni anno, l'esportazione di limoni sani, resistenti al viaggio e atti alla commestibilità che tuttavia presentino i difetti esteriori indicati alla lettera *d*), in misura tale da pregiudicare in modo anche notevole ma non deturpante l'aspetto d'insieme del prodotto. L'Istituto predetto fisserà annualmente la data di inizio e di fine del periodo di cui sopra.

La data d'inizio della raccolta dei limoni destinati all'ingiallimento forzato per l'esportazione sarà stabilita annualmente, per le varie località, dai centri di controllo dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, d'accordo con le organizzazioni sindacali interessate, tenendo presente che i frutti debbono aver già raggiunto un grado di maturazione che li renda atti alla commestibilità.

E' vietata l'esportazione di mescolanze di frutti di varietà differenti o di grado di maturazione commercialmente non uniforme.

I frutti destinati ad uso industriale è sufficiente che siano sani e resistenti al viaggio.

Art. 4.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Le partite destinate all'esportazione devono essere distinte con le seguenti qualifiche di selezione:

« *prima* », quando i frutti che le costituiscono siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 3 ed esenti da difetti esteriori, o quando una parte dei frutti ne sia colpita in misura tale, per ciascun frutto, da pregiudicare solo limitatamente l'aspetto d'insieme del prodotto;

« *seconda* », quando i frutti che le costituiscono siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) dell'articolo 3 e presentino difetti esteriori nei limiti indicati nella lettera *d*) del citato art. 3.

Le partite costituite da limoni che siano rispondenti ai requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*. dell'art. 3 e che presentino difetti esteriori nei limiti previsti dal terzo comma dell'art. 3, devono essere distinte con la qualifica « *mercantile* ».

E' consentita l'esportazione in gabbie e cassette aperte accatastabili o alla rinfusa in vagone, di partite di arance o di mandarini costituite per il 30 per cento almeno di « prima » e per il resto di « seconda »: tali partite devono essere distinte con la qualifica « *mista* ».

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai frutti destinati ad uso industriale.

Art. 5.

CALIBRAZIONE.

E' vietata l'esportazione di frutti aventi una circonferenza inferiore a cm. 16 per i limoni e per i mandarini e a cm. 18 per le arance, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Nel periodo di cui sopra al terzo comma dell'art. 3 è ammessa l'esportazione di limoni di circonferenza non inferiore a cm. 15.

Per il prodotto impaccato a strati ordinati, la differenza di circonferenza tra il frutto più piccolo e il frutto più grosso dello stesso imballaggio non deve superare cm. 1,5 per i limoni, cm. 2 per le arance e per i mandarini e cm. 4 per le arance amare.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai frutti destinati ad uso industriale.

Art. 6.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente ad ogni partita alla rinfusa o al contenuto di ogni imballaggio:

— 10 per cento in numero di frutti di circonferenza minore o maggiore dei limiti di cui al terzo comma dell'art. 5, fermo però il divieto di cui al primo comma dello stesso articolo;

— per le partite con qualifica « prima », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura maggiore di quella prevista per tale qualifica, fermi i limiti stabiliti alla lettera *d*) dell'art. 3;

— per le partite con qualifica « seconda », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura minore o maggiore, ma non deturpante, rispetto ai limiti stabiliti alla lettera *d*) dell'art. 3;

— per le partite con qualifica « mercantile », 10 per cento in numero di frutti che presentino difetti esteriori in misura minore rispetto ai limiti stabiliti al terzo comma dell'art. 3.

Art. 7.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione dei limoni, delle arance e dei mandarini possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi di legno:

	DIMENSIONI INTERNE		
	Lunghezza cm.	Larghezza cm.	Altezza cm.
per limoni:			
cassetta n. 1	63	32	14
cassetta n. 2	67	34	15
cassetta n. 3	74	38	16
cassetta n. 4	81	42	18
cassa n. 1	63	32	27
cassa n. 2	67	34	28
cassa n. 3	74	38	30
cassa n. 4	81	42	35
gabbia aperta accatastabile . . .	53	39	23
per arance:			
cassetta	62	30	13
cassa n. 1	62	30	28
cassa n. 2 per arance amare . . .	74	38	30
cassetta aperta accastastabile . .	53	39	11
gabbia aperta accastabile	53	39	23
gabbia chiusa	49	33	18
per mandarini:			
cassetta	60	30	9
cassetta aperta accatastabile . . .	53	39	11
gabbia aperta accatastabile . . .	53	39	23
gabbia chiusa	49	33	12

Per i vari imballaggi, quando sia necessario per un impacco regolare, è tollerata una maggiore lunghezza od una maggiore altezza fino a cm. 2, quest'ultima eventualmente realizzata nelle casse e cassette con listelli supplementari da inchiodarsi su sciascuna delle testate e sul tramezzo. Per le casse e cassette di « verdelli » è tollerata una minore lunghezza fino a cm. 2.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi, costruiti a regola d'arte e con le seguenti caratteristiche:

CASSETTE CHIUSE: *testate e tramezzo* di un sol pezzo spesso mm. 15 per le cassette da limoni e da arance e mm. 12 per le cassette da mandarini; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi larghi non meno di cm. 8 e spessi mm. 4, non sovrapposti, intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; tre *cerchi di castagno* inchiodati all'esterno in corrispondenza delle

testate e del tramezzo, sostituibili per le cassette destinate all'esportazione via terra da sei listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi tre sotto il fondo e tre sopra il coperchio, in corrispondenza delle testate e del tramezzo.

CASSE CHIUSE: *testate* formate da uno o due pezzi ben combacianti spessi mm. 4-5, inchiodati sulla parete interna di un telaio formato da listelli larghi cm. 4 e spessi mm. 20, collegati alle estremità a maschio e femmina o a battente a metà; *tramezzo* di uno o più pezzi sovrapposti, ben combacianti e trafittati, spessi mm. 17-20; *fiancate* di due pezzi uguali spessi mm. 4-5 intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi, larghi non meno di cm. 8 spessi mm. 4-5, non sovrapposti, intervallati al massimo di cm. 2 e con gli spigoli interni smussati in corrispondenza della finestratura; tre *cerchi di castagno* inchiodati all'esterno in corrispondenza delle testate del tramezzo.

CASSETTE APERTE ACCATASTABILI: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fiancate* alte non più di cm. 13, di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; *fondo* di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 4 inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro *cantonali* a sezione triangolare con i due lati uguali di centimetri 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e fiancate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento. La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in *lamine di legno tranciato* fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 8 Per le cassette aperte accatastabili la tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

GABBIE CHIUSE O APERTE: quattro *cantonali* interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle testate e fiancate se l'imballaggio è di tipo aperto; *testate e fiancate* di due listelli orizzontali larghi cm. 4 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 4, spessi mm. 4 e intervallati al massimo di cm. 3; in entrambe le testate i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta di eguale spessore, intervallata al massimo di cm. 3 da ciascuno dei cantonali; *fondo e coperchio*, quest'ultimo per la gabbia chiusa, di listelli trasversali, larghi cm. 4 spessi mm. 4 ed intervallati al massimo di cm. 3, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 4 e spessi mm. 4, uno per ogni bordo ed uno al centro. Per la gabbia aperta quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione dei cantonali per rendere stabile l'accatastamento. Per la gabbia chiusa da mandarini e da arance la larghezza dei listelli deve essere di cm. 3. Le gabbie possono essere costruite con fiancate e testate in *lamine di legno tranciato* fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni spessi mm. 8 e larghi cm. 3 per le gabbie alte cm. 12 e cm. 4 per le gabbie alte cm. 18-23. Per le gabbie la tara non deve superare il 15 per cento del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, abete o altre essenze dolci gli spessori devono essere aumentati del cinquanta per cento e i lati uguali dei cantonali del venti per cento.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi speciali che rappresentino un miglioramento rispetto a quelli

stabiliti con il presente articolo o che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare, fino al 30 settembre 1938-XVI, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi previsti col decreto Ministeriale 18 novembre 1930-IX.

Art. 8.

IMPACCO DEI FRUTTI.

Nelle cassette e nelle casse i frutti devono essere impaccati a strati ordinati con disposizione « diagonale », secondo le seguenti pezzature:

Limoni in cassette: frutti 120, 136, 150, 180, 250, 280;
Limoni in casse: frutti 240, 270, 300, 360, 440, 490;
Arance in cassette: frutti 40, 48, 50, 60, 70, 108, 126, 144;
Arance in casse: frutti 80, 96, 126, 150, 176, 216, 252, 288;
Mandarini in cassette: frutti 60, 72, 84, 96, 168.

L'impacco deve essere eseguito secondo gli schemi seguenti:
(*Omissis*).

I limoni e le arance ovali devono essere impaccati con l'asse disposto orizzontalmente, le arance di altre varietà ed i mandarini con l'asse disposto verticalmente. L'umbone dei limoni non deve essere a contatto con le testate e con il tramezzo dell'imballaggio.

Nelle gabbie chiuse i frutti devono essere impaccati a strati ordinati; nelle gabbie aperte accatastabili i frutti possono essere posti anche alla rinfusa.

Il prodotto deve essere impaccato a regola d'arte e in modo da occupare completamente la capacità dell'imballaggio; i vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

Fatta eccezione per i frutti destinati ad uso industriale e per le arance e per i mandarini da esportarsi in vagone alla rinfusa, o in gabbie a strati ordinati o alla rinfusa, è obbligatorio l'incartamento di ciascun frutto in carta velina, che per le partite di limoni di « prima » e di « seconda » deve essere di colore bianco e per le partite di limoni di « mercantile » deve essere di colore giallo.

Le dimensioni delle carte veline devono essere tali da consentire il completo avvolgimento dei frutti. Per il prodotto da esportarsi alla rinfusa in gabbie o in vagone, l'avvolgimento deve essere effettuato con due attorcigliature ben resistenti, aderenti al frutto.

Le gabbie devono essere internamente foderate di carta pesante onde evitare lesioni ai frutti in corrispondenza degli spigoli dei listelli.

I materiali di addobbo e le carte veline d'avvolgimento devono essere nuovi e puliti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare pezzature e sistemi d'impacco speciali che rappresentino un miglioramento rispetto a quelli stabiliti con il presente articolo o che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati.

Art. 9.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà, secondo le denominazioni di cui all'art. 2;

d) qualora l'impacco sia a strati ordinati: numero dei frutti, seguito, per i limoni, da « large », « x large », « xx large », rispettivamente per le cassette e le casse n. 2, n. 3 e n. 4, di cui all'art. 7;

e) qualifica « prima » o « seconda » o « mercantile » o « mista » come è specificato all'art. 4.

Tutte le indicazioni devono figurare, nell'ordine che precede, su una delle testate, eventualmente a mezzo di un'etichetta di carta bene incollata: il marchio nazionale del diametro di cm. 7 deve essere apposto a sinistra nell'angolo superiore; le indicazioni di cui alle lettere *d*) ed *e*) devono essere in caratteri di almeno cm. 3 di altezza.

Qualora le indicazioni di cui sopra non possano essere tutte contenute nella testata, quelle di cui alla lettera *b*) dovranno essere apposte su una delle fiancate. Le eventuali indicazioni relative al luogo di destinazione e quelle richieste dalla legislazione del paese importatore devono essere apposte sulla stessa fiancata.

Sugli imballaggi, sugli addobbi interni e sulle carte veline di avvolgimento dei frutti, anche per le spedizioni alla rinfusa in imballaggi o in vagone, possono essere apposte soltanto le indicazioni di cui al presente articolo.

L'indicazione « prima » o « seconda » per il prodotto impaccato in casse o in cassette chiuse è obbligatoria sulle carte di avvolgimento dei frutti del primo strato; l'indicazione « mercantile » è obbligatoria sulle carte di avvolgimento dei frutti di ogni strato. Tali indicazioni devono essere in caratteri di altezza non inferiore a cm. 1 e di lunghezza non inferiore a cm. 4 complessivamente.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di altre indicazioni e di contromarche, anche applicate direttamente sui frutti, quando non diano luogo ad equivoco nei confronti delle altre indicazióni. Sugli addobbi interni e sulle carte di avvolgimento dei frutti tali contromarche devono in ogni caso figurare insieme con la denominazione e la sede della ditta esportatrice.

Nel caso di imballaggi avvolti in tela o in sacco tutte le indicazioni devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile anche sull'involucro.

E' vietata l'apposizione di indicazioni con colori di anilina all'acqua.

Nei documenti di trasporto, oltre alla denominazione e alla sede della ditta esportatrice, devono figurare, per le spedizioni alla rinfusa in vagone, le seguenti indicazioni:

a) prodotto, varietà secondo le denominazioni di cui all'art. 2;

b) qualifica « prima » o « seconda » o « mista », questa ultima con la precisazione delle percentuali di « prima » e di « seconda » che la compongono, o l'indicazione « per uso industriale », secondo i casi;

c) quantità in peso per ciascuna categoria di cui alla lettera *b*).

Art. 10.

Spedizione.

Salvo quanto è previsto con l'ultimo capoverso del presente articolo, i limoni devono essere esportati negli imballaggi stabiliti all'art. 7; le arance ed i mandarini possono essere esportati anche alla rinfusa in vagone.

Per l'esportazione via mare di limoni, di arance e di mandarini è vietato l'uso delle gabbie.

I limoni e le arance destinati ad uso industriale devono essere esportati alla rinfusa in vagone; la spedizione è ammessa soltanto se diretta a ditte che all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero risultino produttrici di derivati agrumari, marmellate e simili. La destinazione di tale merce, quale risulta dal certificato di ispezione, non può essere variata in corso di trasporto.

Il carico e la sistemazione degli agrumi nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio. In ogni caso per l'imbarco e lo stivaggio nelle spedizioni via mare devono essere osservate le norme all'uopo emanate dalle autorità portuali.

Art. 11.

Controllo.

Tutte le spedizioni di limoni, di arance e di mandarini dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le spedizioni da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina in quali casi il controllo possa effettuarsi alle stazioni od ai porti originari di partenza. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono effettuare l'esportazione dei suindicati prodotti devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce, precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso, ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto, il numero dei colli o, per le spedizioni alla rinfusa in vagone, l'indicazione del peso;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia eseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, lo esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta del carico in duplice copia indicando in essa il prodotto, la quantità suddivisa secondo la specie, le varietà, i tipi di imballaggio, le pezzature e le qualifiche di selezione.

Una copia di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 10 del presente decreto.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo quarantotto ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di agrumi rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo

più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di limoni, di arance e di mandarini devono essere dichiarate, secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di limoni, di arance e di mandarini che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 12.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272 e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 13.

Il presente decreto abroga e sostituisce i decreti Ministeriali: 18 novembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 1930-IX; 6 dicembre 1930-IX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1931-IX; 18 novembre 1931-X, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 1° dicembre 1931-X, 30 novembre 1932-XI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 3 dicembre 1932-XI; 9 febbraio 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1934-XII; 12 dicembre 1934-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 15 dicembre 1934-XIII; 1° ottobre 1935-XIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 27 ottobre 1935-XIII; 28 settembre 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 27 ottobre 1936-XIV.

Art. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute: Guarneri.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione degli agrumi.

Centri di controllo	Provincie comprese in ciascun centro
Palermo	Palermo (1) Trapani Agrigento
Messina	Messina (2)
Catania	Catania (3) Enna
Siracusa	Siracusa (4) Ragusa Caltanissetta
Reggio Calabria	Reggio Calabria Catanzaro Cosenza
Bari	Bari Foggia Matera
Napoli	Napoli Salerno Littoria
Bologna	Bologna
Trieste	Trieste Fiume
Verona	Verona Brescia
Milano	Milano

Il Ministro per gli scambi e per le valute: GUARNERI.

---

(1) Compresa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, in provincia di Messina.

(2) Esclusa la stazione ferroviaria di S. Agata di Militello, assegnata al centro di controllo di Palermo.

(3) Compresa la stazione ferroviaria di Lentini, in provincia di Siracusa.

(4) Esclusa la stazione ferroviaria di Lentini, assegnata al centro di controllo di Catania.

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1937-XVI. — *Norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

CON

IL MINISTDO DELLE CORPORAZIONI

CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

E CON

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale è stato istituito il marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, portante un'aggiunta all'articolo 15 della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della suindicata legge e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

Visto il decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dei pomidoro.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

TIPI.

Agli effetti dell'esportazione i pomidoro sono distinti nei due tipi seguenti:

a) tondo-lisci;

b) costoluti.

Sono da considerarsi del tipo costoluto i pomidoro che presentino dalla parte del peduncolo pronunciante costolature estese oltre la metà del frutto.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da pomidoro di un sol tipo.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 291 del 17 dicembre 1937-XVI.

Art. 3.

Requisiti qualitativi.

I pomidoro destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, ben consistenti, di forma e di aspetto normali in rapporto al tipo, di giusta maturazione commerciale, esenti da sostanze estranee o da difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità e in modo notevole l'aspetto.

Quale requisito minimo di giusta maturazione commerciale deve considerarsi la presenza di sfumature rosee all'esterno del frutto.

Art. 4.

Calibrazione.

Salvo quanto è stabilito col terzo comma del presente articolo, è vietata l'esportazione di pomidoro di circonferenza inferiore a 14 centimetri, intendendosi per circonferenza del frutto quella della sezione massima normale all'asse.

I pomidoro del tipo tondo-liscio devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 21 a 25 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BB;
da 18 a 21 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera B;
da 16 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera A;
da 14 a 16 cm. di circonferenza: distinguibile con la lettera C.

Per i pomidoro del tipo tondo-liscio esportati dall'inizio della campagna fino al 15 giugno è ammessa una categoria supplementare, da 12 a 14 centimetri di circonferenza, distinguibile con le lettere CC.

I pomidoro del tipo costoluto devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

da 23 cm. in su di circonferenza: distinguibile con le lettere BBC;
da 18 a 23 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere BC;
da 14 a 18 cm. di circonferenza: distinguibile con le lettere AC.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle categorie previste dal presente articolo.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze relativamente al contenuto di ogni imballaggio:

— 6 per cento in numero di frutti non aventi i requisiti qualitativi indicati all'art. 3;

— 10 per cento in numero di frutti di circonferenza superiore od inferiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire pomidoro al disotto dei limiti minimi di cui al primo ed al terzo comma dello stesso articolo 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione dei pomidoro possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi di legno:

1. - Cassettina parallelepipeda chiusa, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 38, larghezza cm. 26, altezza cm. 8-9 e le seguenti ca-

ratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 8; *fiancate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fondo e coperchio* di due o tre pezzi uguali spessi mm. 4, intervallati di un centimetro; due listelli di rinforzo larghi cm. 3 e spessi mm. 4 da inchiodarsi sul coperchio in corrispondenza delle testate; *tara massima* 18 % del peso lordo.

2. — Cassetta aperta accatastabile, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-15, e le seguenti caratteristiche: *testate* di un sol pezzo spesso mm. 4; *fiancate* di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati spessi mm. 4 inchiodati sulle fiancate e un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro *cantonali* a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3,5 sporgenti cm. 3-4 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8 inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione striangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento. La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in *lamine di legno tranciato,* fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 8. Per le cassette aperte accatastabili la tara non deve superare il 15 % del peso lordo.

3. — Gabbietta parallelepipeda chiusa, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 46, larghezza cm. 30, altezza cm. 12-13 e le seguenti caratteristiche: quattro *cantonali* interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; *fiancate e testate* di due listelli orizzontali larghi cm. 3 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 3 e spessi mm. 4 e intervallati al massimo di cm. 2; in entrambe le testate i listelli verticali interni possono essere sostituiti da una tavoletta di eguale spessore intervallata al massimo di cm. 3 da ciascuno dei cantonali; *fondo e coperchio* di listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4 ed intervallati al massimo di cm. 2, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 4, uno per ogni bordo ed uno al centro; *tara massima* 15 % del peso lordo.

4. — Gabbietta troncopiramidale chiusa con le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori cm. 34 × 16, altezza cm. 17, e le seguenti caratteristiche: *fiancate e testate* di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali interni spessi mm. 4; *fondo* di uno o due pezzi combacianti spessi mm. 4; *coperchio* di cinque listelli longitudinali e di tre trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 4; *tara massima* 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale è vietato per la esportazione dei pomidoro del tipo tondo-liscio.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, abete, o altre essenze dolci esse devono essere aumentate del venti per cento.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare per la campagna 1938, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso della cassetta parallelepipeda chiusa prevista dall'art. 6 del decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII.

Art. 7.

IMPACCO.

Nelle cessettine chiuse, nelle gabbiette parallelepipede chiuse e nelle gabbiette troncopiramidali, i pomidoro devono essere impaccati a strati ordinati; nelle cassette aperte accatastabili possono essere posti alla rinfusa.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per grado di maturazione, per composizione e per qualità.

Gli eventuali materiali d'impacco e di addobbo devono essere nuovi, puliti, asciutti e inodori. Si raccomanda di usare, per il rivestimento interno degli imballaggi, carta pergamina di colore blù.

Art. 8.

INDICAZIONI.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione, secondo le prescrizioni di legge;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) tipo del prodotto e cioè le espressioni « Pomodoro tondo-liscio » (« Runde Tomaten » in tedesco e « Round tomatoes » in inglese) o « Pomodoro costoluto » (« Gerippte Tomaten » in tedesco e « Ridged tomatoes » in inglese);

d) categoria di calibrazione, secondo quanto previsto all'art. 4.

Tutte le indicazioni devono figurare, nell'ordine che precede, su una delle testate, eventualmente a mezzo di un'etichetta di carta bene incollata: il marchio nazionale del diametro di cm. 7 deve essere apposto a sinistra; le indicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) devono essere in caratteri di almeno cm. 2 di altezza. Sulla stessa testata, per gli imballaggi contenenti prodotto di maturazione più avanzata, deve essere apposto un tondino di color *rosso* del diametro di cm. 3.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

SPEDIZIONE.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

CONTROLLO.

Tutte le spedizioni di pomidoro dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviàrie all'atto del carico e prima della stipulazione del con-

tratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Le ditte che intendono esportare pomidoro devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dello esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli art. 2 e 3 del Regio decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta del carico in duplice copia indicando in essa il prodotto e la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo i tipi, gli imballaggi e le categorie di calibrazione. Una copia di tale

distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posta nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegata ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnata al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di pomidoro rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

A termine dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, le partite di pomidoro devono essere dichiarate secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di pomidoro che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi della legge 23 giugno 1927, n. 1272 e delle disposizioni che ad essa fanno seguito.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 14 maggio 1935-XIII portante norme speciali tecniche per l'esportazione dei pomidoro è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 novembre 1937 - Anno XVI

Il Ministro per gli scambi e per le valute: Guarneri.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini.
Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dei pomidoro.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Emilia	Bologna Imola Massalombarda Lugo Cesena
Toscana	Pisa
Marche	Pesaro S. Benedetto del Tronto
Abruzzi	Francavilla
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Sicilia	Milazzo Siracusa Scicli

Il Ministro per gli scambi e per le valute: Guarneri.

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI, n. 1572. — *Graduatorie di merito del Concorso interno a 450 posti di Cantoniere in prova.* (D. M. 9 marzo 1937-XV, n. 2047).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale in data 9 marzo 1937-XV, n. 2047, che approva le norme per il Concorso interno a 450 posti di Cantoniere in prova;

Udita la relazione presentata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/155692 in data 8 dicembre 1937-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Sono approvate le annesse graduatorie di merito del Concorso interno a 450 posti di Contoniere in prova.

Roma, li 14 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIE DI MERITO

Compartimento di TORINO

1 — BERTECCO Enrico
2 — CANTONE Angelo
3 — LENTI Giuseppe
4 — DABBENE Venanzio
5 — MARLETTI Giovanni
6 — MOSSETTI Zefferino
7 — VENTO Rocco
8 — GHELTRITO Eugenio
9 — MAIRANI Carlo
10 — DELUCIS Andrea
11 — MARCHISIO Michele
12 — GARBARINO Francesco
13 — DABBENE Giuseppe
14 — LUCCA Giuseppe
15 — GIORDANO Nicola
16 — BROVEGLIO Luigi
17 — MONTERSINO Aldo
18 — MERLONE Giovanni
19 — CANALIS Lorenzo
20 — GILARDI Luigi

Compartimento di GENOVA

1 — PEIRANO Lorenzo
2 — ZUVO Giuseppe
3 — NUVOLONE Giovanni
4 — SATRAGNO Giacomo
5 — CAIRO Ernesto
6 — VASSALLO Battista
7 — CAZZOLA Pietro
8 — BAVARESCO Giacomo
9 — GENZONE Giuseppe
10 — BARBAGELATA Giov. Batt.
11 — BISCEGLIA Giuseppe
12 — BACCALINI Alessandro
13 — SISMONDINI Agostino
14 — AZZOLINI Attilio
15 — MASUELLI Domenico
16 — GHIO Bartolomeo
17 — BALBI Stefano
18 — GIACCHERO Andrea
19 — LAGUSTENA Giuseppe
20 — LAZZERINI Primo
21 — NERVI Carlo
22 — FOSSATI Antonio
23 — TASSANO Giuseppe
24 — DELBENE Silvio
25 — BOBBIO Giacomo

Compartimento di MILANO

1 — GALIMBERTI Giuseppe
2 — ALMASIO Mario
3 — CASSI Aldo
4 — PERUGINI Pietro
5 — COSTA Giovanni
6 — DE BERNARDI Pietro
7 — PROTTI Pietro
8 — BOZZANI Pierino
9 — RODOLFI Pietro
10 — INVERNIZIO Luigi
11 — ALBANINI Ermanno
12 — COMAZZI Chiarino
13 — SILVESTRI Emilio
14 — CLERICI Luigi
15 — CLERICI Ermenegildo
16 — FRANCHINI Mario
17 — GIOZZA Fedele
18 — ZAMBELLI Enzo
19 — FRANCHINI Francesco
20 — COLOMBO Pietro
21 — CANE' Ermanno
22 — PINOTTI Giuseppe
23 — BRUSTIA Luigi
24 — BONACOSSA Vittorio
25 — VACCHER Simeone
26 — DONATI Adamo
27 — CAIROLI Mario
28 — MASSIRONI Edoardo
29 — BONALUMI Giacomo
30 — CRIPPA Pietro
31 — DAVID Pietro
32 — PEDRAZZINI Antonio
33 — FACCIN Modesto
34 — COLOMBANI Emilio
35 — FERRARI Ercole
36 — FANCHINI Stefano
37 — LEVA Angelo
38 — BOLZONI Angelo
39 — CINI Angelo
40 — RONCHI Vincenzo
41 — CORSANI Clelio
42 — BACCINELLI Ernesto
43 — DELL'ORTO Ambrogio

Compartimento di VENEZIA

1 — CAFIERO Cosimo
2 — SCAPOLO Antonio
3 — FONTANABONA Domenico
4 — DE GIULI Luigi
5 — MAGAGNOTTI Luigi
6 — TONELLO Luigi
7 — MICHIELETTO Antonio
8 — VARDIERO Giovanni
9 — BIANCHI Emilio
10 — ZENI Paolo
11 — SAORIN Giuseppe
12 — MARINI Carlo
13 — ZAMBELLI Mario
14 — CEOLA Gaetano
15 — POIESI Tullio
16 — CAGOL Quintilio
17 — MADDALENA Domenico
18 — FORMENTI Ernesto
19 — MARASCA Bortolo
20 — RIGHI Emilio
21 — CARLI Angelo
22 — MINISINI Primo
23 — PAROLIN Luigi
24 — BERGAMASCO Attilio
25 — ALDEGHIERI Tullio
26 — OTTOGALLI Ettore
27 — ARTUFFO Pietro
28 — ZOICO Antonio
29 — PINTON Giuseppe
30 — OSTI Erminio
31 — SCIENZA Remo
32 — CECCATO Angelo
33 — CHIARANDINI Camillo
34 — TODESCO Angelo
35 — MARSI Giovanni
36 — ROSSI Arturo
37 — CAGNAZZO Fiore Antonio
38 — MIOTTI Carlo
39 — SORIO Marcellino
40 — ZANETTI Pietro
41 — BONALDO Cesare
42 — BARTOLAMEI Mario
43 — MANZINI Angelo
44 — DAMIAN Andrea
45 — SCARPELLIN Celso
46 — BOLDARIN Giuseppe

47 — VALENTINI Bogomilo
48 — FRANZIN Giuseppe
49 — SAMPIERI Romindo
50 — TREVISAN Ido
51 — URBINO Ernesto
52 — SMIRAGLIA Giuseppe
53 — CASALI Carlo
54 — DELLA NEGRA Libero
55 — SCODELLARO Antonio
56 — POLENTES Giovanni
57 — BIASIOL Bruno
58 — VOLPE Lanfranco
59 — DEGANUTTI Severino

Compartimento di TRIESTE

1 — GHELARDI Alfredo
2 — MANZON Pietro
3 — ZARATTINI Aurelio
4 — MARCON Giovanni
5 — CAPPELLARI Luigi
6 — BELTRAME Eugenio
7 — COMPASSI Giuseppe
8 — ROCCA Nicola
9 — BUSCAGLIA Paolo
10 — LEONARDUZZI Giacomo
11 — SCUNDI Francesco
12 — BARBERIS Francesco
13 — COLOGNATI Remo
14 — GIANNOCCARI Alberto
15 — BELLINA Simone
16 — VISINTIN Rosario
17 — MADILE Luciano
18 — MARCON Vittorio Luigi
19 — CATTAROSSI Luigi
20 — DIONISIO Giuseppe
21 — CATTAROSSI Primo
22 — BERTOTTO Luigi
23 — FARAONE Michele
24 — MARCHESANI Carmine
25 — SORDI Bruno
26 — GAVA Raimondo
27 — RIZZI Italico
28 — FILAFERRO Luigi
29 — CUM Pietro
30 — PERISUTTI Achille
31 — VENTURINI Federico
32 — DEI Leone
33 — BALLICO Arduino
34 — NONINI Italico
35 — BERTOLISSI Dino
36 — VUERICH Giacomo
37 — CIPRIANI Gerardo
38 — NIBIOLI Walter
39 — SERRECCHIA Rocco
40 — BRESSAN Ottone
41 — MARIANI Duilio
42 — DALL'AGLIO Antonio
43 — D'AGOSTINO Domenico
44 — SECCO Leone
45 — PIUSSI Biagio
46 — RITOSSA Santo
47 — TONETTO Fausto
48 — PESANTE Pietro
49 — VIDUSSI Guglielmo
50 — PICCOLI Giuseppe
51 — DI ROLLO Antonio
52 — MANSUTTI Mario
53 — CROATTO Dionisio
54 — ROMANINI Renato
55 — GOI Vittorio
56 — TASCIOTTI Antonio
57 — TASSOTTO Primo
58 — SEGATTO Antonio
59 — CHIMISSO Giuseppe
60 — BORGNOLO Lino
61 — BRAIDOTTI Pietro
62 — MESAGLIO Ruggero
63 — RIGO Aristide
64 — MORETTI Emilio
65 — TOLAZZI Renato
66 — ZAMPA Ettore
67 — GIARRI Duilio
68 — CONDOLO Bernardino
69 — BRESSAN Luigi
70 — VIOLA Raffaele
71 — PIASENZOTTO Emilio
72 — VENTIN Romolo.
73 — VENTURINI Fulvio
74 — TASSOTTO Florindo
75 — TANZILLI Elio
76 — PITTINO Anselmo
77 — MARCON Giuseppe
78 — CANDOTTO Amedeo
79 — SCARBOLO Pietro
80 — BORTOLUSSI Luigi

81 — PERUZZI Antonio
82 — ORU' Tarciso
83 — COMMISSO Nicetto
84 — RICCI Mariano
85 — CLARIZIA Raffaele
86 — BLESSANO Bruno.
87 — DI GIUSTO Mario
88 — PASSON Timo
89 — MARTI Giuseppe
90 — DI NUCCIO Vittorio
91 — FADI Lino
92 — FADI Giuseppe
93 — CEVOLATTI Attilio
94 — ZORZENONE Vittorio
95 — PURINAN Guido
96 — VISENTIN Ettore
97 — BATTISTUTTI Rinaldo
98 — STEFANO Amedeo
99 — GALASSO G. Battista
100 — BERGAMASCO Aldo
101 — DEL ROSS Ladislao
102 — MAZZOLA Matusale
103 — LINOSSI Pietro
104 — BATTISTUZZI Lino
105 — BLASIGH Silvio
106 — PIUSSI Pietro
107 — MARI Donato
108 — BELTRAMINI Mafaldo
109 — LUPIERI Domenico
110 — CAMPANELLA Ferruccio
111 — NAVINI Candido
112 — CALVANO Emilio
113 — AMICUCCI Antonio
114 — STROPPA Domenico

Compartimento di BOLOGNA

1 — MASSOCCA Bartolomeo
2 — TONELLI Gherardo
3 — VIVARELLI Gino
4 — BALDINI Agostino
5 — BONDUA' Aldo
6 — SARTI Celestino
7 — GENTILE Paolo
8 — LAIN Riccardo
9 — DOTTO Carlo
10 — LENZI Vittorio
11 — SUFFRITTI Enrico
12 — SILIGARDI Giuseppe
13 — TERREMOTO Giovanni
14 — RATTA Marino
15 — BIZZARRI Ariosto
16 — ANTONIETTI Attilio
17 — AGRESTI Rodolfo
18 — FONDI Guido
19 — FRANZINI Egidio
20 — SPAGGIARI Aroldo

Compartimento di FIRENZE

1 — BARBANI Egisto
2 — RICCERI Pietro
3 — CARMIGNANI Ivo
4 — STEFANINI Armando
5 — MANNUCCI Ettore
6 — FARAONI Mario
7 — GABRIELCIC Giovanni
8 — CASINI Dante
9 — NERI Luigi
10 — CASTAGNI Azeglio
11 — MALLOGGI Livio
12 — CROTA Antonio
13 — CALUSA Giuseppe
14 — ERLI Walter
15 — TRINK Giovanni
16 — D'ARGENZIO Ciro
17 — TASSI Silvio
18 — BIONDI Dario
19 — BENNI Germano
20 — GALLIGANI Luigi
21 — MANNINI Gaetano
22 — BACOTELLI Giovanni
23 — BRATOS Wladimiro
24 — GHERSINI Giuseppe
25 — BALDINI Giuseppe
26 — CIONI Leuro
27 — RATTI Silvio
28 — IACAZ Pietro
29 — CARLONI Giovanni
30 — LORENZINI Celso
31 — CARPINI Renato
32 — CASATI Narciso

Compartimento di ROMA

1 — VIOLA Lorenzo
2 — LAURI Pietro
3 — ANDREOZZI Armando
4 — DEL ROSSO Angelo Domen.
5 — IANNUZZELLI Nicola
6 — LAURENTI Paolo
7 — POLESE Walter
8 — TANZILLI Antonio
9 — FERRI Giovanni
10 — PRIMAVERA Mario
11 — MARZILLI Luigi
12 — ANNUNZIATO Amengo
13 — PESCOSOLIDO Alfredo
14 — DI ROLLO Giuseppe
15 — FULIGNI Dante
16 — CORSI Fernando
17 — PADULA Giuseppe
18 — PAURI Marino
19 — TABARRONI Gaetano
20 — GIANNETTI Francesco
21 — ANDOLFI Giuseppe

Compartimento di ANCONA

1 — NESPOLI Guido
2 — MARTINI Alfredo
3 — SCATAGLINI Ugo
4 — PAGANINI Eraldo
5 — TALENTO Silvio
6 — DI MARCO Radames
7 — GIULIONI Domenico
8 — DEIANA Giuseppe
9 — BOLDRINI Giovanni
10 — PINTO Vincenzo
11 — TOMASI Natale
12 — ZERIALI Giuseppe
13 — SANCHIONI Turiddu
14 — STROPPA Luigi
15 — SALARI Sebastiano
16 — BATTISTONI Pietro
17 — SVEVO Antonio
18 — SILVI Umberto
19 — GIOVANNELLI Nazzareno
20 — SANTEUSANIO Domenico
21 — SCONCI Orlando
22 — CAPITELLI Mario
23 — MIANDRO Vincenzo
24 — FESTUCCIA Antonio
25 — BOSICO Vincenzo
26 — MICOLANCICH Antonio
27 — STRACCIA Pietro
28 — CREVATINI Marco
29 — LORENZI Milano
30 — COCIANI Rodolfo
31 — PAGITZ Giorgio
32 — BUSICH Rodolfo

Compartimento di NAPOLI

1 — STAVOLONE Amedeo
2 — IACUZIO Giovanni
3 — PAESANO Carmine
4 — GALLINARO Michele
5 — MIRANDA Antonio
6 — LAMONICA Armando
7 — APICE Domenico
8 — BONACCIO Michele
9 — MOLETTIERI Nicola
10 — DI MONNA Nicola

Compartimento di BARI

1 — PARASOLE Filippo
2 — CALO' Francesco
3 — FRANCULLI Michele
4 — SCORCA Luigi

Compartimento di REGGIO C.

1 — GIARRUSSO Giacomo
2 — PETRUCCI Gino
3 — MARANO Giuseppe
4 — VINCENZO Giuseppe
5 — GIOFFRE' Giuseppe
6 — MULONIA Antonio
7 — CARIATI Martino Raffaele
8 — MANCUSO Francesco
9 — BENTROVATO Ottavio
10 — STEFANO Fedele
11 — SICILIANI Michele

Compartimento di PALERMO

1 — IANNI Vincenzo
2 — GROVA Calogero
3 — GIAMPORCARO Antonino
4 — LO GRASSO Carmelo
5 — RUSSO Ignazio
6 — GENNA Salvatore
7 — RUTA Guglielmo
8 — SAVATTERI Rosario
9 — GAMBINO Matteo
10 — MIRABELLI Salvatore
11 — DELL'UTRI Salvatore
12 — FICHERA Concetto
13 — COPPOLINO Biagio
14 — FELICE Giovanni

Compartimento di CAGLIARI

1 — SANNA Giovanni Luigi
2 — RUGGERI Francesco
3 — PILI Salvatore Mosè

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1938-XVI. — *Riattivazione del servizio ferroviario sulla linea Golfo Aranci-Terranova Pausania.*

IL MINISTRO
PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 2230 in data 11 febbraio 1935 relativo alla soppressione del servizio ferroviario della linea Golfo Aranci-Terranova Pausania;

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie N. PAG. 024/ /193012 in data 30 dicembre 1937-XVI relativa alla riattivazione del servizio ferroviario anzidetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la riattivazione del servizio ferroviario sulla linea Golfo Aranci-Terranova Pausania a datare dal 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, 4 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro:
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 2

13 Gennaio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poli ... Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

Pag.

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV n. 1919. — *Esenzione dalla imposta di fabbricazione allo zucchero impiegato nella preparazione di uno speciale alimento delle api.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di favorire l'impiego dello zucchero nella preparazione di uno speciale alimento delle api per il periodo invernale in cui difettano i fiori;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' consentito l'impiego fino a 3000 (tremila) quintali annui, di zucchero in esenzione dall'imposta di fabbricazione per la preparazione di uno speciale alimento delle api, sotto l'osservanza delle norme e condizioni che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 27 novembre 1937-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 1921. — *Agevolazioni ai prodotti ottenuti dall'impiego di nuove piante alcooligene.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive disposizioni modificatrici e complementari;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di accordare opportune agevolazioni alle colture di nuove piante alcooligene, impiegate nella distillazione, tenuto conto dei costi, dei prezzi e degli usi dell'alcole prodotto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad accordare un premio fino alla misura di L. 190 per ettanidro di alcole ottenuto dalla distillazione del sorgo durante la campagna 1937-38.

La concessione del premio è effettuata mediante detrazione dal diritto erariale, che il predetto alcole deve corrispondere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito in legge dalla legge 17 giugno 1937, n. 1003.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 27 novembre 1937-XVI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1937-XV, n. 1922 — *Istituzione di nuovi Laboratori chimici delle dogane* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 1 del regolamento sul personale dei Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette, approvato con Regio decreto del 21 settembre 1896, n. 457;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono istituiti due nuovi Laboratori chimici compartimentali delle dogane e delle imposte indirette, con sede a Trieste e a Palermo.

E' di competenza degli anzidetti due Laboratori l'esecuzione delle analisi chimiche e degli altri esperimenti richiesti dai capi delle dogane, degli Uffici tecnici erariali e dei Comandi di circolo della Regia guardia di finanza compresi, per il primo, nel territorio delle Circoscrizioni doganali di Trieste, Fiume e Udine, e pel secondo, nel territorio delle Circoscrizioni doganali di Palermo, Catania e Messina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 27 novembre 1937-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2067. — *Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il 9 luglio 1937-XV fra l'Italia e la Danimarca.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma tra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma, fra l'Italia e la Danimarca, il 9 luglio 1937:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui agli articoli 6 e 10 degli Accordi anzidetti.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 22 dicembre 1937-XVI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark.

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois*, animés du désir de développer leurs échanges commerciaux, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1er.

Les marchandises d'origine italienne seront admises à l'importation en Danemark dans les limites des contingents indiqués sur la liste I, ci annexée.

Art. 2.

Les marchandises d'origine danoise seront admises à l'importation en Italie dans les limites des contingents indiqués sur la liste II, ci annexée.

Art. 3.

Les contingents indiqués sur les listes I et II sont établis pour une période de 11 mois à partir du 1er février 1937.

Ils englobent les contingentes prévus dans l'échange de Notes italo-danois du 30 mars 1937 et seront octroyés dans le période 1er juillet-31 décembre 1937, pour la différence résultant entre les contingents établis par le présent Accord et les contingents prévus dans l'échange de Notes susdit.

Art. 4.

Pendant la validité du présent Accord pourront être octroyés, d'entente entre les deux Gouvernements, des extracontingents réciproques, soit pour les produits inclus dans les listes I et II, soit pour des produits qui ne figurent pas dans les listes précitées.

Il est entendu que le paiement des importations ainsi effectuées sera aussi réglé par la voie du compte général visé à l'art. 3 de l'Accord pour le réglement des paiements relatifs aux échanges commerciaux signé en date de ce jour.

Art. 5.

Dans le cas où il ressortira que le rapport entre les importations réciproques ne s'est pas maintenu dans la mesure résultant de l'application des listes ci-annexées, les deux Gouvernements se mettront d'accord en vue d'adopter les mésures nécessaires pour rétablir le rapport susdit.

De même, aussitôt que les créances arrierées danoises en Italie résulteront réglées, les deux Gouvernements réviseront d'un commun accord les contingents fixér dans les listes annexées au présent Accord, sur la base de l'équilibre des échanges.

Art. 6.

Le présent Accord restera en vigueur pour une période de 11 mois a partir du 1er février 1937.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 9 juillet 1937.

Pour l'Italie:
CIANO.

Pour le Danemark:
J. C. W. KRUSE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia;

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LISTE I.

Liste des marchandises italiennes à importer en Danemark.

Numéro des marcandises suivant la liste annexée à la loi danoise n. 77 du 31 mars 1937	MARCHANDISES	Contingent pour 11 mois (en milliers de couronnes danoises)
0502 / 0505	Dedans de noix et de noisettes, amandes, noix et noisettes	3.000
0508	Choux fleurs	50
0511	Fruits frais	3.000
0515	Fruits confitures, etc.	150
0516	Cédrais, etc.	300
0517	Purée de tomates	250
0605	Riz poli (glacé, raffiné, huilé) et farine de riz	600
0606	Café	150
0611	Riz décortiqué	700
0702	Vins et alcool	1.000
0708	Jus de fruits	100
0801	Soie artificielle	350
0803	Chanvre	200
0805	Fils de laine	300
0809	Ficelles vernies	20
0813	Fils de coton et de lin (excepté les fils à coudre)	160
0813	Fils de soie artificielle	1.000
1002	Toiles à voile	250
1007	Chapeaux pour hommes	200
1008	Capelines	125
1015-16	Textiles	800
1018 19	Bas et chaussettes de coton, rayon, mixtes .	100
1208	Peaux de bovins (d'un poids supérieur à 40 kilos)	200

Numéro des marchandises suivant la liste annexée à la loi danoise n. 77 du 31 mars 1937	MARCHANDISES	Contingent pour 11 mois (en milliers de couronnes danoises)
1406	Huile d'olive	15
1501	Pneus pour automobiles et motocyclettes .	450
1502	Pneus à bicyclettes	25
1503	Autres articles de caoutchouc	75
1504	Essences	60
ex 1611	Pipes	125
ex 1611	Meubles	125
1801	Feuilles de magnolia	75
ex 1905	Papier transparent (cellophane)	10
2110	Articles chémo-techniques etc., libres de douane	30
2113	Poudre insécticide etc.	50
2218	Marbre	250
2604	Automobiles	100
2608	Machines à écrire	70
2613	Pellicules sensibilisées	20
ex 2614	Réveils	20
2616	Pièces de réchange pour automobiles . .	40
—	Divers	1.000
—	Marchandises libres à importer	300

Liste II.

Liste des marchandises danoises à importer en Italie.

Numéro du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents pour 11 mois (en milliers de lires)
de 4 à 8	Bovins	11.870
19 *a*)	Viande fraîche	
20 *b*)	Jambons et langues de porc en boites . .	100
26 *b*)-27	Lait condensé et lait en poudre	30
33	Truites (y compris celles d'elevage déstinées à la répopulation)	1.000
33	Poissons frais	1.000
34 à 2	Baccalà	13.500
105	Bière	20
110-111	Eau de vie et liqueurs	50
317	Clous pour fers à cheval	100
ex 328	Bidons à lait et autres articles d'acier étamés	20
379 *a*)	Plomb et ses alliages en saumons	500
ex 369 *c*) 383 et 386	Etain, bronze et disko	50
396	Moteurs Diesel avec accessoires	3.000
ex 418, ex 433, ex 434, ex 453, ex 466, ex 567	Machines pour ciment et pièces de réchange	2.300
421	Centrifuges pour huiles et pièces de réchange	75
422	Ecrémeuses	75
422, 431	Machines de laiterie et pompes	30
426, 427 ex 466	Machines pour chaussures	100
437	Machines frigorifiques de laiterie	150
466	Pièces de réchange	10
557	Farine fossile	5
ex 565	Criolite	6.000

Numéro du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents pour 11 mois (en milliers de lires)
ex 565	Cailloux ronds	25
574 *a*)	Briques en moler	100
577	Faïences	10
578	Porcelaines artistiques	100
713	Silex	50
718	Acides gras	1.060
ex 781 *a*)	Pancréas pour la fabrication de l'insuline .	500
ex 781 *a*)	Lécithine	100
782	Composés médicinaux	50
ex 782	Insuline	200
ex 790	Colorants pour beurre	10
798	Emaux et vernis, peintures pour navires .	100
803 *b*)	Colle de poisson chimigraphique	80
ex 918	Flocons d'avoine	10
ex 924 *b*)	Sémences de marêcage	150 (1)
937	Présure	600
938 *b*)	Boyaux salés	730
—	Autres marchandises non dénommées dans la présente liste	500

(1) Les permis d'importation seront réservés aux maisons italiennes qui ont déjà passé des commandes en Danemark.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Danemark pour le réglement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Danois,* désirant régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1[er].

Les dispositions du présent Accord sont applicables au réglement des marchandises italiennes importées en Danemark, et des marchandises danoises importées en Italie, même si cette importation a eu lieu avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord. On entend par marchandises italiennes, respectivement par marchandises danoises, celles qui d'après la législation douaniere du Pays importateur sont considérés comme marchandises de l'autre Pays.

Toute exportation de marchandises originaires du Danemark, effectuée après la date de l'entrée en vigueur du présent Accord et à régler d'après ses dispositions, sera soumise au visa préalable des Autorités danoises compétentes d'après les règlements en vigueur au Danemark. Ce visa sera apposé sur une copie de la facture. La livraison de la copie visée est obligatoire pour que la Banca d'Italia accepte le versement en règlement des dettes en cause.

La copie visée sera remise à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero qui la joindra, dûment estampillée, aux ordres de paiement à envoyer à la Danmarks Nationalbank.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit à travers le territoire douanier de l'un ou de l'autre des Pays contractants.

Les Instituts chargés de l'exécution du présent Accord sont: en Italie, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Danemark: la Danmarks Nationalbank.

Art. 2.

Les versements des débiteurs italiens et danois pour marchandises originaires et en provenance du Danemark, respectivement d'Italie, seront effectués, à partir du 15 juillet 1937, en Italie: en lires italiennes auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Danemark: en couronnes danoises auprès de la Danmarks Nationalbank.

Art. 3.

Le compte en couronnes danoises auprès la Danmarks Nationalbank prévu à l'art. 4 du *Modus Vivendi* italo-danois du 26 octobre 1936 sera dorénavant denommé « Compte Général »:

a) la Danmarks Nationalbank porterá au crédit de ce compte les montants qui seront versés par les importateurs danois de marchandises italiennes comme prix de ces marchandises, selon ce qui est prévu à l'art. 2;

b) la Danmarks Nationalbank portera au débit du compte susdit les montants des ordres de paiement que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero èmettra avec les modalités prévus à l'art. 6, en relation aux versements effectuées par les importateurs italiens de marchandises danoises.

Art. 4.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou danoise, destinées à être importées en Danemark, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises aux versements en Italie ces avances doivent se référer à une licence d'importation déjà delivrée par les autorités compétentes, être insérées dans le contrat d'achat de la marchandise et correspondre aux usages commerciaux.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 5

Pour ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 2 du présent Accord, la conversion en lires et en couronnes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la couronne danoise. Ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en couronnes et, respectivement, pour la conversion en couronnes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées en devises autres que la lire et la couronne seront converties en couronnes en Danemark, et en lires en Italie, respectivement aux cours officiels de la Bourse de Copenhague et de celle de Rome, du jour précédent celui du versement;

c) les changes ainsi appliqués ont un caractère provisoire, de débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que le débiteur serait éventuellement tenu à faire seront également effectués par la voie du clearing. Les créances fondées sur des lettres de change seront réglées selon la législation en vigueur concernant les lettres de change.

Art. 6.

Chacun des deux Instituts avisera quotidiennement l'autre Institut des montants versés. Les avis de versement indiqueront les noms du débiteur et du créancier, la date et le montant du versement, la nature de la marchandise, ainsi que tout autre renseignement nécessaire à identifier l'exportation respective.

Les avis de versement se transformeront en ordres de paiement par le débit du « Compte Général » au moment où la disponibilité existe dans ledit compte.

Les avis de la Danmarks Nationalbank seront donnés en couronnes danoises, ceux de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en lires italiennes. Pour la conversion en couronnes danoises des avis de versement émis en lires italiennes, la Danmarks Nationalbank appliquera le cours du change fixé d'après les dispositions prévues à la lettre *a*) de l'art. 5, en vigueur le jour de l'émission de l'ordre aux caisses de paiement.

Toutefois pour les factures des exportateurs danois libellées en couronnes danoises, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aura la faculté de donner les avis de versement déjà convertis en couronnes danoises, en appliquant pour le conversion le change entre la lire et la couronne, fixé d'un commun accord d'après les disposition prévues à la lettre *a*) de l'article 5, en vigueur le jour de l'émission de l'avis de versement.

Art. 7.

'A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les montants résultant au crédit de lires italiennes prévu pour le règlement des dettes italien-

nes arriérées et pas encore payées en Danemark, seront transférês par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, après conversion en couronnes danoises.

La dite conversion sera faite sur la base du cours de change en vigueur le jour du transfert.

Le paiement en Danemark des ordres de transfert émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en conformité de ce qui précède, aura lieu pour le débit du « Compte Général » prévu à l'art. 3 du présent Accord.

A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les montants éventuellement pas encore utilisés, dont il a été mention au comma *b*) de l'art. 4 du *Modus Vivendi* du 26 octobre 1936 et destinés au règlement des dettes commerciales italiennes arriérées, seront virés au crédit du « Compte Général ».

Art. 8.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 9.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Danmarks Nationalbank, en leur qualité d'institutions chargées de l'exécution du présent Accord, sont en tous cas exonérée de toute responsabilité et pour tout dommage éventuel que pourrait soulever son application.

Art. 10.

Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature, et aura effet jusqu'au 31 décembre 1937. S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date il sera prorogé par tacite réconduction de six en six mois, toujours avec faculté de dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque semestre.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Roma, en double exemplaire, le 9 juillet 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour le Danemark: J. C. W. KRUSE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 novembre 1937-XVI, n. 2145. — *Istituzione di una addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista le legge 3 giugno 1937, n. 847, concernente la istituzione in ogni Comune del Regno dell'Ente comunale di assistenza;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla costituzione di un fondo da erogarsi per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171, convertito, con modificazioni, nella legge dell'8 aprile 1937, n. 639;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI è istituita una addizionale destinata a costituire un fondo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, da applicarsi nella misura di due centesimi per ogni lira dei seguenti tributi erariali, provinciali e comunali:

a) imposte e sovrimposte comunali e provinciali sui redditi dei terreni e dei fabbricati; imposte sui redditi di ricchezza mobile e sui redditi agrari; imposta complementare progressiva sui redditi; imposta sui celibi;

b) imposte di registro, di successione, di manomorta, ipotecarie,

c) imposte, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo, ai sensi del testo unico della finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

L'addizionale considerata alla lettera *a*) non si applica ai titoli dei debiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, soggetti all'imposta di ricchezza mobile.

Nei confronti delle imposte di cui alla lettera *b*) l'addizionale viene applicata nella misura di due centesimi anche per le frazioni di lira con un minimo di cinque centesimi, trascurando poi, nelle liquidazioni maggiori, la frazione sino a due centesimi ed arrotondando a cinque centesimi quella superiore a tale cifra.

Art. 2.

Nello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno, è istituito apposito capitolo per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assi-

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1937-XVI.

stenza. Lo stanziamento di tale capitolo non potrà in ciascun esercizio eccedere il provento dell'addizionale di cui al precedente articolo.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, saranno stabilite le norme per le erogazioni da disporsi sul fondo stanziato ai sensi del precedente art. 2.

Il provvedimento sarà emanato osservando le forme di cui alla legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 4.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938-XVI è abolita l'addizionale per fini di assistenza sociale istituita con R. decreto-legge 30 dicembre 1936, n. 2171.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando i Ministri proponenti autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 novembre 1937-XVI. — *Modificazione della tabella B annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935-XIV, n. 1891 (importazione giornali)* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Di concerto con i Ministri per le finanze, per gli affari esteri, per le corporazioni, per l'agricoltura e le foreste e per la cultura popolare.

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Determina:

Articolo unico.

Nella tabella *B* annessa al R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito in legge 25 maggio 1936, n. 1242, è aggiunta la seguente voce:

Numero tariffa doganale	Merce
860	Giornali

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 19 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Capo del Goveno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

Il Ministro per la cultura popolare: ALFIERI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 270 del 22 nov. 1937-XVI.

Decreto Ministeriale, 1° dicembre 1937-XVI — *Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso lavorato diretto all'estero* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

E CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1936, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 9 dicembre 1935, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 9 dicembre 1936, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunziati all'Istituto predetto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1937-XVI.

Il Ministro per gli scambi e le valute: Guarneri.

Il Ministro per le corporazioni: Lantini.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: Rossoni.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 293 del 20 dicembre 1937-XVI.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

Tipi riso italiano « Carolina ».

Carolina sublime speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalle varietà Bertone o Roma o senatore Novelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità;

Carolina sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Allorio o Ardizzone, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

8 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

6 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

3 % di grani striati rosso;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di ottimo grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
3 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è aumentata del 1/2 %.

E' inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli,

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità;

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 1/2 % di umidità.

Oleato superiore oppure *Camolino superiore.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 1/2 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Purezza. — L'alto grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodore e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillante al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende il *corpetto* e la *mezzagrana*, esclude quindi la risina, la puntina e la scaglietta.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una piccola macchia alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati, e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con striature nere	Grani ambrati	Umidità
Tipi riso italiano «Carolina» (1)		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale .	1°	10	3	2	1/2	—	13 1/2
2. Carolina sublime	1°	8	3	2	3/4	—	13 1/2
3. Carolina diamante speciale .	1°	6	2 1/2	1 1/2	1/2	—	14
4. Carolina diamante extra . .	2°	10	3	2 1/2	3/4	—	14
Tipi riso italiano «Gigante» (1)							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	3	3	2 1/2	3/4	—	14
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	2	3	3	1/2	—	14
3. Gigante *oppure* Maratelli .	2°	2	3	3	1/2	—	14
Tipi riso italiano «Originario»							
1. Splendore sublime *oppure* A. A. A.	1°	2	2	2	3/4	—	15
2. Splendore superiore	2°	3	2 1/2	2 1/2	1	1/4	15
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	2	2	2	3/4	—	15 1/2
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	3	2 1/2	2 1/2	1	1/4	15 1/2
5. Naturale sublime	1°	2	2	2	3/4	—	15
6. Naturale superiore.	2°	3	2 1/2	2 1/2	1	1/4	15

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni: a raffinato, a oleato e a brillato. Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità intendesi aumentato del 1/2 %.

Roma, addì 1° dicembre 1937-XVI.

Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI. — *Proroga di validità, con alcune modificazioni, delle tabelle eccezionali temporanee per trasporto di merci a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

La validità delle tariffe eccezionali temporanee nn. 901, 902, 903, 904, 905, 906 e 907, incluse nelle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato, è prorogata fino al 30 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1938-XVI, alle tariffe eccezionali temporanee di cui al precedente articolo sono apportate le modificazioni appresso specificate:

Tariffa eccezionale n. 901.

1) Nella parte I sono depennate le voci seguenti: Asfalto in pezzi o in polvere; Bitume solido o fluido; Carbone vegetale; Cereali; Crusca e cruschello; Farina di grano o di granone; Legna da ardere comprese le fascine; Legumi secchi; Mattoni refrattari; Pali di legno iniettati; Pietra da calce cruda; Pietra da cemento cruda; Pietre di peso superiore a 50 kg. per pezzo; Ritagli di tessuti; Sapone; Soda caustica; Solfato di sodio; Stracci d'ogni specie.

2) E' aggiunta la voce seguente:

Oleina . . . . H | H | — | — | — | R |

3) Alla voce "Colofonia o pece greca" è assegnata la serie di prezzi H per le spedizioni in partenza da Trieste.

4) Sono soppresse: la serie di prezzi V per le spedizioni in partenza da Trieste di contro alle voci "Datteri" e "Frutta secche", la serie di prezzi F per le spedizioni in partenza da Trieste di contro alla voce "Olii vegetali: *a*) di palma o di cocco; *b*) altri", la serie di prezzi W per le spedizioni in partenza da Livorno di contro alla voce "Semi di barbabietole".

5) E' aggiunta la serie di prezzi W di contro alla voce "Sparto" per le spedizioni in partenza da Genova, Livorno, Ravenna, Savona e Trieste.

6) Sono soppresse le note alla voce "Metalli grezzi" per le spedizioni in partenza da Ravenna e Venezia e la nota alla voce "Gomma elastica" per le spedizioni in partenza da Genova.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 301 del 30 dicembre 1937-XVI.

7) Nel secondo alinea della Condizione speciale 5ª dopo le parole "percorrenti almeno 150 km." sono aggiunte quelle "sulle linee delle Ferrovie dello Stato", e le parole "in servizio interno delle Ferrovie dello Stato" sono soppresse.

Tariffa eccezionale n. 902.

8) Nella parte I sono aggiunte le voci seguenti:

Caolino di produzione nazionale	Q
Carbone vegetale di produzione nazionale	P
Carbone vegetale (polvere grossolana, tritumi,, mondiglie di)	P
Carbonella di legna o brace di produzione nazionale . .	P
Legna da ardere, comprese le fascine e comprese le cortecce da ardere di produzione nazionale	P
Vinaccia (ammasso di vinacciuoli, graspi e bucce dell'uva spremuta)	P

9) Alla voce della parte I "Argille, anche caoliniche" sono aggiunte le parole "di produzione nazionale".

10) E' soppressa la nota alla serie di prezzi assegnata, nella parte I, alle voci "Ciottoli", "Ghiaia", "Pietrisco greggio", "Pozzolana", "Sabbie da costruzione" e "Tufi in pezzi".

11) Le voci della parte I "Mattoni (rottami di)" e "Stracci" sono così modificate:

Mattoni (rottami di) ordinari o refrattari, compresi i rottami di materiale refrattario in genere	R
Stracci d'ogni qualità e specie, anche misti con stracci di lana, di seta o di fibre artificiali	F

12) Nella parte II sono soppresse le voci "Carbone vegetale", "Carbone vegetale (polvere grossolana, tritumi e mondiglie di)" e "Legna da ardere".

13) Tutte le voci della "Carta" e dei "Cartoni", nella medesima parte II, sono annullate e sostituite dalle seguenti:

Carta e cartoni d'ogni specie, anche da macero	F
Carta (sacchi di) per imballaggio delle merci	F

14) Nella parte II, alla voce "Talco in pezzi anche misti a polvere" è fatta l'aggiunta "e talco in polvere".

15) La parte III è annullata e sostituita dalla seguente:

PARTE III.

Stazioni mittenti Stazioni destinatarie	Quelle risultanti dal seguente quadro

MERCI AMMESSE	Spedizioni in partenza dai Compartimenti di					
	Genova Torino	Milano Bologna	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste	Roma Ancona	Palermo
	In destinazione, rispettivamente, di stazioni dei Compartimenti di					
	Tutti	Venezia Trieste	Milano Bologna Firenze	Venezia Trieste Bologna Milano	Tutti	Tutti
	Serie di prezzi applicabile					
Canapa (steli di) dipelati o canapuli	—	D	D	D	—	—
Carrubbe fresche e secche	..	—	—	—	—	O
Cemento-amianto (eternit, carpilite, salonit, populit eterna ecc.) . .	L	L	L	L	L	—
Concimi naturali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
Concimi artificiali d'ogni specie	—	B	B	B	—	B
Doghe di legno per botti, barili, tini,, ecc., e assi preparate per doghe .	—	—	—	—	G	—
Dolomite	P	P	P	P	—	—
Eraclit in lastre	L	L	L	L	L	—
Eurite	Q	—	Q	—	—	—
Farinette di grano per miscele atte alla panificazione	—	—	—	—	H	—
Feldspato	Q	Q	Q	Q	—	—
Lapilli	R	—	R	—	R	R
Legumi secchi	—	H	H	H	H	H
Liquerizia (radica di) . .	—	—	—	—	—	E
Marmo in granelli, polvere, rottani, scaglie e frantumi	—	P	—	P	—	—
Preparazioni anticrittogamiche, antifillosseriche e antiperonosporiche	B	B	B	B	—	B
Sommacco (foglie di) .	—	—	—	—	—	E
Trucioli di legno comune	—	P	—	P	—	—

16) L'asterisco che precede le voci delle parti I e II è soppresso.

17) Alla serie di prezzi P sono aggiunti, nelle tre colonne delle spedizioni percorrenti oltre 150 km. i prezzi 0,18 (1), 0,16 (1) e 0,16 (1), e in fondo alla pagina è aggiunta la nota seguente:

" (1) Questi prezzi sono applicabili esclusivamente alle spedizioni di carbone vegetale, carbonella di legna e legna da ardere (comprese la fascine) percorrenti almeno 500 km. o paganti per tanto".

18) Nella condizione speciale 2ª sono soppresse le parole "Sono altresì esenti — ma limitatamente ecc." (fino alla fine).

Tariffa eccezionale n. 904.

19) Alle stazioni mittenti per la serie A sono aggiunte quelle di "Carnia (per le provenienze da Tolmezzo e Villa Santina)" e "Monrupino".

20) Il secondo alinea della condizione speciale 1ª è soppresso.

Tariffe eccezionali nn. 905 *e* 906.

21) Nella condizione speciale 2ª delle due tariffe sono soppresse le parole "sono altresì esenti dall'applicazione della tassa per l'operazione di pesatura ecc." (fino alla fine).

Art. 3.

L'indicazione delle singole tariffe eccezionali temporanee di contro alle voci della nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità è modificata, aggiunta o soppressa in conformità alle disposizioni di cui al precedente art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro per le comunicazioni: Benni.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1938-XVI, N. 1745. — *Modificazioni alle norme relative al concorso interno a posti di conduttore capo.* — (Decreto Ministeriale 31 agosto 1937-XV, n. 538).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 14 dicembre 1937-XVI n. pag. 040/24/187512 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925 n. 405;
Visto il proprio Decreto in data 31 agosto 1937-XV n. 538;
Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Al punto 2° delle norme relative al concorso interno a posti di conduttore capo, bandito col su citato decreto in data 31 agosto 1937-XV, n. 538, è aggiunta la seguente disposizione:
« In via eccezionale potranno anche domandare di prendere parte al con-
« corso gli agenti che, avendo acquistato titolo alla nomina a Conduttore
« principale con la suindicata decorrenza dal 1° aprile 1937, non abbiano
« ancora ottenuta tale nomina non avendo potuto espletare tempestivamente
« il prescritto periodo di esperimento, purchè la ottengano prima dell'inizio
« delle prove di esame relative al presente concorso ».

Roma, lì 4 gennaio 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 25 del 18-6-1936-XIV.

D. M. 31-3-1936, n. 2281 - pag. 184: nella graduatoria di merito del corso di istruzione per allievi fuochisti, tenutosi presso le Officine di Verona, il casato del n. 9 della graduatoria stessa anzichè:

Cattarin, deve leggersi *Catarin*.

Bollettino Ufficiale n. 52 del 30-12-1937-XVI.

D. M. 14-12-1937, n. 1751 - pag. 714: nell'ultima riga dell'art. 10 la dizione:

"e di L. 604 per gli agenti di grado 8°"

deve leggersi:

"e di L. 600 per gli agenti di grado 8°".

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 3

20 Gennaio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica ... della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2060. — *Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma il 30 giugno 1937-XV fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese.*

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi commerciali stipulati in Roma il 30 giugno 1937 fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciali stipulati in Roma il 30 giugno 1937 fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini stabiliti dagli Accordi medesimi.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 20 dicembre 1937-XVI.

Convention commerciale italo-belgo-luxembourgeoise.

Le *Gouvernement Italien*, d'une part, et le *Gouvernement Belge*, d'autre part, ce dernier agissant tant en son nom qu'au nom du *Gouvernement Luxembourgeois* en vertu d'accords existants, désireux de développer les échanges commerciaux entre l'Italie et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

L'Italie et l'Union admettront par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de leur territoire respectif, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges commerciaux.

Art. 2.

Le règlement des créances résultant des échanges de marchandises entre l'Italie et l'Union s'effectuera conformément aux dispositions de la Convention des Paiements conclue ce jour entre les Gouvernements italien et belge.

Art. 3.

Pendant la période de validité de la présente Convention, les marchandises italiennes reprises à la Liste Unique ci-annexée acquitteront, à l'importation dans l'Union, les droits d'entrée qui y sont mentionnés.

Art. 4.

En vue de faciliter l'application des dispositions de la présente Convention, l'importation dans l'Union de marchandises italiennes sera subordonnée à la production d'un double de la facture visé par les Autorités italiennes habilitées à cet effet. Ce double devra être certifié conforme par le vendeur et contiendra le nom et le domicile du vendeur et de l'acheteur, la date de l'échéanche et autres conditions de paiement, ainsi qu'une déclaration, datée et signée, par laquelle l'acheteur s'engage à acquitter à la Banque Nationale de Belgique, dans le délai mentionné, la valeur de la marchandise importée.

De même, l'importation en Italie de marchandises belgo-luxembourgeoises sera soumise à la production d'un double de la facture visé, ainsi qu'un exemplaire destiné aux Douanes, par l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois. Ce double devra être utilisé pour le paiement des marchandises belgo-luxembourgeoises près de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 5.

Les deux Parties Contractantes, désireuses de maintenir les principes d'équilibre établis par la présente Convention, institueront à cet effet une Commission composée de leurs delégués respectifs, dont les noms seront communiqués aussitôt que possible.

La Commission se réunira d'office tous les six mois et dans le délai d'un mois à dater du jour où la demande en serait faite par l'une des Parties Contractantes.

Art. 6.

Les dispositions de la présente Convention s'appliqueront aux échanges de marchandises, d'origine et de provenance italienne, belge ou luxembourgeoise, entre l'Italie, d'une part, et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, d'autre part.

Art. 7.

La présente Convention prendra effet à dater du 1er avril 1937 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937; si elle n'est pas dénoncée deux mois avant son échéance, elle sera prorogée par voie de tacite réconduction pour une période de six mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai précité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 juin 1937.

Pour l'Italie:
CIANO.

Pour la Belgique:
DU CHASTEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LISTE UNIQUE

Droit à l'entrée dans l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Numéro du tarif belge	Marchandises	Droit d'entrée
37 *a*)	Eponges, brutes	exempt
37 *b*)	Eponges, préparées	12 % ad valorem
307 *a*)	Acide borique brut de Toscane, accompagné d'un certificat d'origine, attestant qu'il s'agit de produit originaire de Toscane, à l'état naturel n'ayant subi aucun procédé de raffinage . . .	exempt
384	Borax raffiné	5 % ad valorem
448	Essences végétales et huiles de essences naturelles, ne renfermant pas d'alcool . . .	exempt

Numéro du tarif belge	Marchandises	Droit d'entrée
505	Passementerie de soie naturelle, pure ou mélangée avec d'autres textiles	72 frs belges au Kg. net
ex 509-*bis*	Tissus destinés exclusivement à la confection de cravates, en soie artificielle pure ou mélangée avec d'autres textiles, fabriqués en tout ou en partie avec des fils teints de diverses couleurs et diverses nuances, d'une largeur de 58 cm. inclus à 70 cm. inclus et pesant par mètre carré de 80 à 130 grammes inclusivement	20 frs belges au Kg net
844 *b*)	Fiascos (à dedouaner sous la position ci-contre) . .	23 frs belges aux 100 Kgs brut
1191 *h*)	Boutons de corozo et palmier-doum	15 % ad valorem
1100	Véhicules automobiles, carrossés ou complets:	
	a) Pour le transport de personnes:	
	2. Autres, pesant par unité:	
	A. Moins de 1.150 Kgs.:	
	I. Véhicules complets et carrossés, à moteur à essence, de 4 cylindres	646 frs belges aux 100 Kgs net
	III. Non dénommés . .	807,50 frs belges aux 100 Kgs. net
	B. De 1.150 Kgs. inclusivement à 1.600 Kgs. exclusivement:	
	I. Véhicules complets et carrossés, à moteur, à essence, de 4 cylindres.	748 — » » »
	III. Non dénommés . ..	935 — » » »
	C. De 1.600 Kgs. inclusivement à 1.850 Kgs. exclusivement	1.062,50 » » »

Numéro du tarif belge	Marchandises	Droit d'entrée			
	D. De 1.850 Kgs. inclusivement à 2.200 Kgs. exclusivement	1.190 —	»	»	»
	E. 2.200 Kgs. et plus . .	1.530 —	»	»	»
1100-*bis*	Chassis de véhicules automobiles, non carrossés:				
	a) pour le transport de personnes, pesant par unité:				
	1. moins de 800 Kgs. . .	807,50	»	»	»
	2. de 800 à 1.000 Kgs. . .	935 —	»	»	»
	3. de 1.000 à 1.300 Kgs. .	1062,50.	»	»	»
	4. de 1.300 à 1.700 Kgs. .	1.190 —	»	»	»
	5. 1.700 Kgs. et plus . .	1.360 —	»	»	»
1100-*quater*	Parties et pièces détachées pour véhicules automobiles et pour carrosseries d'automobiles, non spécialement tarifées:				
	a) Brutes	12 % ad valorem			
	b) Ouvrées:				
	1. Moteurs à explosion ou à combustion interne et turbines à gaz:				
	A. Moteurs ayant à la fois plus de 4 cylindres et plus de 4 litres de cylindrée . .	250 frs belges aux 100 Kgs net			
	B. Autres	250 —	»	»	»
	2. Cylindres de moteurs en fonte non malléable . . .	250 —	»	»	»
	3. Culasse de moteurs, carters de moteurs en fonte non malléable	250 —	»	»	»
	4. Volants de moteurs . . .	250 —	»	»	»
	5. Autres pièces détachées de moteurs	250 —	»	»	»
	6. Carburateurs et leurs pièces détachées	250 —	»	»	»

Numéro du tarif belge	Marchandises	Droit d'entrée
	7. Boites de vitesse	250 frs belges aux 100 Kgs net
	8. Directions avec ou sans volant	250 — » » »
	9. Embrayages.	250 — » » »
	10. Ponts arrière	250 — » » »
	11. Arbres et demi-arbres de embrayage, de distribution, de changement de vitesse, de transmission; arbres cannelés, arbres de commandes, de pompe à eau; engrenages	250 — » » »
	15. Cadres porteurs de chassis en tôles d'acier embouties	150 — » » »
	16. Essieux et parties de essieux.	250 — » » »
	21. Freins et parties de freins	250 — » » »
	23. Amortisseur de suspension et leurs pièces détachées .	250 — » » »
	24. *B.* Parties de caisses de carrosseries	550 — » » »
	C. Caisses de carrosseries sondées et ferrées	550 — » » »
	D. Autres	550 — » » »

Aux N.os 1100 2. *A* et 1100-*bis a*), la clause du tarif douanier de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise stipulant que les droits ne peuvent être inférieurs à 35 % *ad valorem* est supprimée.

La note additionnelle *D*, des N.os 1100 à 1100-ter du tarif douanier de l'Union, est modifiée comme suit:

Les véhicules et chassis incomplets, de même que les groupes de pièces assemblées non spécialement tarifées dans cet état, acquittent les droits fixés sous le N. 1100-*bis a*) 5.

Convention des paiements entre l'Italie et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise

Le *Gouvernement Italien*, d'une part, et le *Gouvernement Belge*, d'autre part, ce dernier agissant tant en son nom qu'au nom du *Gouvernement Luxembourgeois* en vertu d'accords existants, désireux de faciliter le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux entre leur Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er.

Le paiement des sommes dues pour achats de marchandises italiennes importées dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise s'effectuera en belgas à la Banque Nationale de Belgique, pour être porté au crédit de comptes ouvertes à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero à charge pour celui-ci de payer les créanciers en Italie.

Art. 2.

Les belgas, versés à dater du 1er juillet 1937 à la Banque Nationale de Belgique en paiement de marchandises italiennes importées dans l'Union, seront portés à concurrence de 15 % au crédit d'un compte dénommé "créances anciennes" pour être utilisé en règlement des importations belgo-luxembourgeoise en Italie antérieures au 1er septembre 1936, et à concurrences de 85 % au crédit d'un compte dénommé "créances nouvelles" pour être utilisés pour le règlement des importations belgo-luxembourgeoise en Italie effectuées à partir du 1er septembre 1936 dans les limites des contingents autorisées.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero utilisera les belgas versés au crédit du compte "créances anciennes" et ceux versés au crédit du compte "créances nouvelles" exclusivement à la vente de change aux débiteurs en Italie pour le règlement, conformément aux dispositions de la présente Convention, de leurs dettes commerciales afférentes à des importations belgo-luxembourgeoises en Italie effectuées respectivement avant et à partir du 1er septembre 1936.

Art. 3.

Le paiement en belgas des factures relatives à des ventes de marchandises italiennes dans l'Union libellées en lires se fera sur la base du cours officiel de la Bourse de Rome communiqué chaque jour par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero à la Banque Nationale de Belgique et affiché à cet effet à la Bourse de Bruxelles.

Si le cours est communiqué avant une heure de l'après-midi (heure belge), il servira pour la conversion du lendemain, si non du surlendemain.

Le paiement en belgas des factures relatives à des ventes de marchandises italiennes dans l'Union, libellées en une devise autre que le belga et la lire, se fera sur la base du cours coté pour la devise en cause à la séance de la Bourse de Bruxelles précédant le jour du versement.

Art. 4.

Les versements en lires des débiteurs en Italie en règlement d'importations belgo-luxembourgeoises antérieures au 1er septembre 1936, seront effec-

tués, lorsque la dette est stipulée en une devise autre que la lire italienne, sur la base du cours officiel en vigueur pour la divise en cause à la Bourse de Rome le jour du dépôt.

Les transferts des dépôts en lires relatifs aux importations belgo-luxembourgeoises pré-indiquées s'effectueront exclusivement en belgas, d'après l'ordre chronologique des échéances de factures, dans la limite des disponibilités du compte "créances anciennes" visé à l'article 2 et sur la base du change en vigueur pour le belga à la Bourse de Rome le jour du transfert.

Il est entendu que le créancier dans l'Union a le droit de recevoir en belgas de son débiteur en Italie le montant de sa créance sur la base du cours officiel en vigueur pour la devise en laquelle est libellé le contrat à la Bourse de Rome le jour du transfert: toute différence de change entre le jour du dépôt et celui du transfert étant à charge ou en faveur du débiteur en Italie.

Art. 5.

Les montants en lires, versés à dater du 1er juillet 1937 par les débiteurs en Italie en règlement d'importations belgo-luxembourgeoises effectuées à partir du 1er septembre 1936, seront convertis en belgas et portés au crédit d'un compte ouvert près de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero à la Banque Nationale de Belgique.

Lorsque la somme due par le débiteur en Italie sera libellée en lires, elle sera convertie en belgas au cours officiel du belga en vigueur à la Bourse de Rome le jour précédant le versement.

Lorsque la somme due sera libellée en une devise autre que le belga et la lire, elle sera convertie en belgas prenant pour base le cours officiel de la devise en cause et du belga à la Bourse de Rome le jour précédant le versement.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero transmettra chaque jour à la Banque Nationale de Belgique les avis de crédit relatifs aux versements effectués par les débiteurs en Italie. Ces avis de crédit tiendront lieu d'ordre de paiement et seront exécutés par la Banque Nationale de Belgique dans la limite des disponibilité du compte "créances nouvelles" de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero auprès de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 6.

Si le mouvement des échanges commerciaux entre l'Union et l'Italie fait apparaître à la date du 31 décembre 1937, et, au cas où la présente Convention viendrait à être prorogée, successivement en fin de semestre, un solde actif en faveur de l'Italie, sa contrevaleur en belgas sera affectée par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, d'accord avec l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois, au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1er septembre 1936.

Le solde résultant au 31 décembre 1937 des échanges entre l'Italie et l'Union, sera déterminé endéans les soixante jours qui suivront cette date; il en sera de même pour chaque semestre successif au cas où la présente Convention viendrait à être prorogée.

Pour l'établissement du solde, il sera tenu compte:

— des disponibilités effectives du compte "créances nouvelles" prévu à l'article 2 de la présente Convention;

— des sommes restant dues par les importateurs de chacune des Parties Contractantes pour marchandises importées dans le territoire de l'autre Partie pendant la période considérée.

Le montant disponible du compte "créances nouvelles" — dans les limites du solde établi d'après les modalités précédentes — sera utilisé comme prévu ci-dessus; les sommes restant dues seront utilisées au fur et à mesure que s'effectueront les versements y relatifs.

Art. 7.

Dans le but de permettre au Gouvernement Belge de garantir la bonne fin des promesses souscrites par des exportateurs belges pour mobiliser leurs créances sur l'Italie, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, sur demande conjointe de l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois et du bénéficiaire, autorisera l'inscription de la créance au nom de la Banque Nationale de Belgique.

Art. 8.

Les dispositions qui précèdent s'appliqueront aux créances commerciales se référant à des échanges de marchandises d'origine et de provenance italienne, belge ou luxembourgeoise entre l'Italie d'une parte et l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise d'autre part.

Toutefois, en ce qui concerne les échange italo-belgo-luxembourgeois effectués antérieurement au 16 octobre 1936, les dispositions qui précèdent s'étendront au paiement des marchandises importées d'Italie, des Possèssions et Colonies italiennes dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, le Congo Belge et les Territoires sous mandat belge, et réciproquement.

Art. 9.

Chaque Gouvernement prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier du système de règlement des créances tel que préyu par les dispositions précédentes.

Art. 10.

Les difficultés qui pourraient surgir à l'occasion de l'application des dispositions précédentes seront réglées de commun accord entre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois.

Art. 11.

La présente Convention prendra effet à la date du 1er juillet 1937 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937; si elle n'est pas dénoncée deux mois avant son échéance, elle sera prorogée par voie de tacite réconduction pour une période de six mois, et ainsi de suite jusqu'à ce que l'une des deux Parties Contractantes aura signifié son désir d'y mettre fin dans le délai précité.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 30 juin 1937.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Belgique:
DU CHASTEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 dicembre 1937-XVI — *Proroga al 31 dicembre* 1938-XVII *del trattamento stabilito per la gomma elastica mescolata con ossido di zinco e con nero fumo con il decreto* 28 *luglio* 1937-XV (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER LE CORPORAZIONI
PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e aggiunte;
Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1937-XV che ha modificato temporaneamente il trattamento doganale della gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con ossido di zinco o nero fumo;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del citato decreto del 28 luglio 1937-XV, concernente una modificazione alla voce 826 lett. *c* della vigente tariffa generale dei dazi doganali, è prorogato al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Al trattamento stabilito dall'art. 1 del decreto sopra menzionato è ammessa anche la gomma elastica, non vulcanizzata, mescolata con entrambe le sostanze — ossido di zinco e nero fumo — purchè queste non eccedano, nel complesso, il 25 per cento del peso del prodotto.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti e comunicato al Parlamento.

Roma, addì 19 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 297 del 24 dicembre 1937-XV.

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1937-XVI. — *Proroga delle facilitazioni ferroviarie per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato di pellegrini diretti a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem"* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le "Condizioni e tariffe" per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Vista la relazione n. C. 312/5995/11 della Direzione generale delle ferrovie dello Stato — Servizio commerciale e del traffico — in data 1° novembre 1937-XVI;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge n. 1948 in data 11 ottobre 1934-XII, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;
Visto il decreto Interministeriale n. 2321 del 19 febbraio 1935-XIII;
Visto il decreto Interministeriale n. 1220 del 26 gennaio 1937-XV;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le facilitazioni stabilite col decreto Interministeriale n. 2321 del 19 febbraio 1935 pei viaggi di pellegrini a Roma e ai Santuari italiani, organizzati dall'Opera "Peregrinatio Romana ad Petri Sedem" sono prorogate fino al 31 dicembre 1938.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1937-XVI. — *Determinazione delle aliquote di tassa scambio da applicarsi sulle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate alla esportazione* (1° semestre 1938) (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 84 a 87 della legge 28 luglio 1930, n. 1011;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1931, n. 54194, che ha modificato, limitatamente alle essenze di arancio, mandarino, limone e bergamotto destinate all'esportazione, il sistema di pagamento della tassa di scambio di cui agli articoli suddetti;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, col quale è stata aumentata l'aliquota di tassa di scambio sulle dette essenze;

DECRETA:

Articolo unico.

Per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1938 la tassa di scambio sulle essenze destinate alla esportazione è dovuta nella misura seguente:

Essenze non deterpenate	Quota di tassa per kg.
Arancio amaro	L. 3,30
Arancio dolce	» 4,45
Mandarino	» 8,70
Limone a spugna	» 4 —
Limone a macchina	» 3,45
Bergamotto	» 5,80

Le dette essenze se deterpenate devono essere assoggettate alla tassa di L. 4 % sul prezzo o valore di scambio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 1 del 3 gennaio 1938-XVI

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI. — *Aliquote di rimborso della tassa di vendita gravante sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia minerale consumata nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici in esportazione* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 novembre 1928, n. 2502, concernente la restituzione dei diritti di confine sulla benzina, sul petrolio e sugli oli minerali "altri" impiegati nella fabbricazione dei lavori di gomma e di amianto, nonchè delle vernici di vario tipo;

Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, modificato dai Regi decreti-legge 11 dicembre 1936, n. 2099, 11 luglio 1937, n. 1050, e 17 novembre 1937, n. 1870;

Visti i decreti Ministeriali 6 aprile 1932, 10 febbraio 1936, 29 agosto 1936 e 23 ottobre 1936;

DETERMINA:

Articolo unico.

La restituzione dei diritti di confine (dazio e tassa di vendita) sulla benzina, sul petrolio e sui surrogati di acqua ragia (oli minerali "altri") effettivamente consumati o contenuti nei lavori di gomma e di amianto, nonchè nelle vernici di vario tipo, sarà effettuata:

1) Per tutti i detti articoli esportati dal 27 gennaio 1937 al 22 agosto successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 170 per la benzina;
b) L. 120 per il petrolio;
c) L. 130 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali "altri").

2) Per gli articoli suddetti esportati dal 23 agosto 1937 al 27 dicembre successivo, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 220 per la benzina;
b) L. 175 per il petrolio;
c) L. 190 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali "altri").

3) Per i ripetuti articoli esportati dal 28 dicembre 1937 in poi, in base alle aliquote di tassa di vendita di:

a) L. 320 per la benzina;
b) L. 250 per il petrolio;
c) L. 270 per i surrogati di acqua ragia (oli minerali "altri").

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 299 del 28 dicembre 1937 - Anno XVI.

ORDINANZA MINISTERIALE 26 dicembre 1937-XVI — *Norme sanitarie per impedire la diffusione dell'afta epizootica a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tranvia od autoveicoli* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Constatato che l'afta epizootica tende a diffondersi in alcune provincie del Regno;

Riconosciuta la necessità di adottare speciali misure dirette ad impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di animali trasportati per ferrovia, tranvia od autoveicoli;

Ordina:

Art. 1.

Il bestiame bovino, ovino, caprino e suino trasportato per ferrovia, tranvia od autoveicoli, che non sia direttamente inviato ai pubblici macelli dovrà essere sottoposto a visita veterinaria nella località di arrivo.

Art. 2.

E' fatto obbligo a chi spedisce il bestiame, di cui all'articolo precedente, di preavvertire in tempo utile il podestà del Comune di destinazione, per il necessario sopraluogo del veterinario, ed alle amministrazioni ferroviarie, tranviarie ed agli esercenti autotrasporti di non consentirne lo scarico se il veterinario non sia presente.

Art. 3.

Il bestiame, dopo la visita veterinaria all'atto dell'arrivo, dovrà rimanere sottoposto, nella località di destinazione, ad un periodo di osservazione di almeno dieci giorni, ed in condizioni tali da non avere contatto diretto od indiretto con altri animali recettivi al contagio aftoso.

Il Governatore di Roma ed i Prefetti del Regno sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore otto giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 dicembre 1937-XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 5 dell'8 gennaio 1938-XVI.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 52 del 30/12/1937-XVI.

Decreto Ministeriale 14/12/1937 n. 1571: a pag. 713 va cancellata la terz'ultima riga.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 4 E. 365 atti uff. 4

27 Gennaio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1937-XV, n. 1719. — *Proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, che approva il testo unico delle leggi sulle case popolari ed economiche e sull'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1548, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente provvedimenti per le nuove costruzioni;

Visto il R. decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 10, convertito nella legge 9 giugno 1930, n. 782;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2278;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1928, n. 20, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1780;

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1237;

Ritenuta la necessità di prorogare al 31 dicembre 1937 il termine di costruzione fissato al 31 dicembre 1936 dal cennato R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868;

Ritenuta la necessità di prorogare altresì alla stessa data del 31 dicembre 1937, a favore degli Enti costruttori di case popolari ed economiche fruenti di contributo dello Stato, il termine per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per le nuove costruzioni o le ricostruzioni di case;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936, col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine di costruzione fissato dal R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1868, è prorogato al 31 dicembre 1937 agli effetti, sia della concessione del contributo per case popolari ed economiche, sia dell'applicazione del testo unico 30 novembre 1919, n. 2318, e successive modifiche.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 1937-XV

E' parimenti prorogato al 31 dicembre 1937 il termine fissato al 31 dicembre 1936 dalla legge 13 giugno 1935, n. 1237, per l'esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali per le nuove costruzioni o ricostruzioni di case che si eseguono col contributo dello Stato.

La proroga al 31 dicembre 1937 del termine di costruzione agli effetti indicati nei due precedenti commi, è subordinata alla condizione che il decreto di concessione di contributo sia registrato alla Corte dei conti prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 30 settembre 1937-XV, n. 2121. — *Norme regolamentari per l'esecuzione del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, concernente la disciplina della preparazione e del commercio del seme di bietole zuccherine;

Visti la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e il regolamento per la esecuzione di essa, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700;

Visti il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e il relativo regolamento approvato col R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto coi Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, nella domanda per la concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, dovrà essere specificato per quale delle seguenti attività viene chiesta l'autorizzazione:

a) produzione di semi di bietole zuccherine;

b) produzione di semi di bietole semi-zuccherine, foraggere ed ortensi.

Per l'autorizzazione allo svolgimento di ciascuna delle suddette attività deve essere presentata separata domanda.

Alla domanda su carta da bollo deve essere allegata copia su carta libera, che, a cura della Prefettura, sarà trasmessa all'Ente seme bietole zuccherine, ai fini del parere prescritto dall'art. 1 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.

Di ogni autorizzazione concessa il prefetto darà notizia all'Ente seme bietole zuccherine, oltre che agli organi indicati nel primo comma dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Art. 2.

L'Ente seme bietole zuccherine esprimerà parere favorevole alla concessione dell'autorizzazione a produrre seme di bietole zuccherine, fino a co-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 29 dicembre 1937-XVI

pertura dei limiti di superficie stabiliti, per la provincia, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, esclusivamente nei riguardi dei richiedenti che, per disponibilità di attrezzatura tecnica e di mezzi finanziari e per capacità propria o del dipendente personale, diano affidamento di bene adempiere i seguenti compiti:

a) selezione genealogica, sia per linea diretta, sia attraverso la separazione di genealogie costituite con processo di incrocio, di seme scelto di tipi di bietole zuccherine;

b) riproduzione del seme di bietole zuccherine ottenuto dalle selezioni genealogiche di cui alla lettera *a*).

Art. 3.

Il produttore di semi di bietole zuccherine, autorizzato a termini di legge, è responsabile della buona conduzione della coltura ad opera dei coltivatori incaricati e dell'osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, e nel presente decreto, nonchè delle direttive tecniche e delle altre istruzioni impartite dall'Ente seme bietole zuccherine ai fini dell'esercizio della vigilanza di sua competenza.

L'elenco dei coltivatori dei quali il produttore intende avvalersi deve essere annualmente concordato fra il produttore stesso e l'Associazione nazionale bieticultori ed è soggetto all'approvazione dell'Ente seme bietole zuccherine. Ai fini di tale approvazione, il detto elenco deve essere comunicato all'Ente, dal produttore interessato, entro il 31 gennaio.

Art. 4.

Ogni produttore di semi di bietole zuccherine, munito di autorizzazione deve annualmente notificare all'Ente il programma di semina dei vivai e di produzione del seme e precisamente:

a) entro il 15 giugno, il programma di lavoro relativo alla semina dei vivai porta-seme;

b) entro il 31 gennaio, la superficie che intende investire a bietole porta-seme;

c) entro il 15 giugno, le rimanenze di seme, distinte per tipo o varietà;

d) entro il 30 settembre, i quantitativi di seme prodotto, distinti per tipo o varietà.

Ove l'Ente ritenga, nell'interesse generale della produzione del seme di bietole zuccherine, di suggerire varianti ai programmi, di cui alle lettere *a*) e *b*), dovrà riferirne entro quindici giorni al Ministro per l'agricoltura e per le foreste, che decide, entro i quindici giorni successivi, con provvedimento definitivo.

Art. 5.

Tutto il seme ottenuto dalle coltivazioni autorizzate di bietole zuccherine deve, appena prodotto, essere sottoposto ai controlli dell'Ente, ai fini dell'applicazione del marchio istituito a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.

Il marchio è applicato mediante impressione sui sacchi, contenenti le partite di seme per le quali viene concesso, chiusi col suggello dell'Ente.

Art. 6.

Qualora l'Ente, in seguito ai risultati dei controlli, non ammetta una partita di seme all'applicazione del marchio, il produttore può ricorrere entro venti giorni al Ministero per l'agricoltura e le foreste, che deciderà, entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso, con provvedimento definitivo, sulla ammissibilità del prodotto all'applicazione del marchio.

Art. 7.

Chi intende importare nel Regno semi di bietole zuccherine deve darne comunicazione all'Ente seme bietole zuccherine, indicando il luogo di origine del seme, il tipo o varietà, la quantità di seme da importare e la dogana di confine attraverso la quale avverrebbe l'importazione.

L'Ente farà conoscere al richiedente, entro quindici giorni, in relazione ai suddetti elementi e alle disponibilità di seme dei diversi tipi o varietà esistenti nel Regno, se l'importazione possa essere autorizzata, subordinatamente al risultato della visita di controllo di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, e all'osservanza delle disposizioni emanate in applicaizone della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Contro la determinazione negativa dell'Ente è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Per l'effettuazione della visita di controllo l'importatore deve dare avviso all'Ente, all'atto dell'arrivo della merce alla dogana di confine.

L'importatore è tenuto a comunicare all'Ente, entro il 15 giugno di ogni anno, le eventuali rimanenze, a tale data, del seme di bietole zuccherine importato, distinte per tipo o varietà.

Art. 8.

Chi intende esportare semi di bietole zuccherine deve darne comunicazione all'Ente, indicando la quantità da esportare, il tipo o varietà e la destinazione.

Ai fini dell'eventuale rilascio del nulla osta di cui all'art. 8 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568, l'Ente seme bietole zuccherine terrà conto delle disponibilità nazionali e delle qualità intrinseche del seme che si intende esportare.

Contro il mancato rilascio del nulla osta è ammesso ricorso, da presentare entro quindici giorni, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide con provvedimento definitivo.

Art. 9.

Ogni produttore di semi di bietole zuccherine, autorizzato a termini di legge, deve tenere un registro di carico e scarico del seme prodotto od eventualmente importato e di quello comunque ceduto a coltivatori di bietole o eventualmente esportato, nel quale devono essere annotati:

a) per ogni partita prodotta, la quantità, il tipo o varietà e la data di applicazione del marchio;

b) per ogni partita importata direttamente o acquistata da un importatore, la quantità, il tipo o varietà e la località di origine, il nome del fornitore e quello dell'importatore, la data di entrata in magazzino, nonchè gli

estremi del nulla osta all'importazione, rilasciato dall'Ente seme bietole zuccherine:

c) per ogni partita ceduta a coltivatori di bietole, la quantità, il tipo o varietà, la data della consegna e il nome del cessionario;

d) per ogni partita esportata, la quantità, il tipo o varietà, la data di spedizione, il nome del destinatario, e la località di destinazione, nonchè gli estremi del nulla osta all'esportazione, rilasciato dall'Ente seme bietole zuccherine.

Art. 10.

Chiunque, senza essere produttore, abbia ottenuto l'autorizzazione ad importare o ad esportare una partita di semi di bietole zuccherine, deve tenere un registro di carico e scarico per la dimostrazione del movimento del seme stesso, nel quale devono essere annotati tutti i dati e le notizie prescritti nell'articolo precedente nei riguardi del seme importato, di quello esportato e di quello ceduto.

Art. 11.

Nei registri di carico e scarico di cui agli articoli 9 e 10, le registrazioni debbono essere sempre aggiornate, con preciso riferimento ai documenti comprovanti l'entrata e l'uscita della merce.

Sia il registro che i documenti, ai quali le registrazioni hanno riferimento, debbono essere esibiti ad ogni richiesta dei funzionari incaricati del servizio di controllo, a norma dell'art. 11 del R. decreto-legge 8 luglio 1937-XV, n. 1568.

Art. 12.

Al personale tecnico della Regia stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo e dell'Ente seme bietole zuccherine sono estese le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 8 del regolamento approvato con il R. decreto 12 ottobre 1933-XI, n. 1700, per l'esecuzione della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 settembre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — DI REVEL
BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2008. — *Approvazione del Protocollo stipulato in Roma fra l'Italia ed i Paesi Bassi il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo stipulato in Roma, fra l'Italia ed i Paesi Bassi, il 5 ottobre 1937, per prorogare, con alcune modifiche, gli Accordi di carattere commerciale italo-olandesi del 1° gennaio e del 4 febbraio 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'art. 5 del Protocollo medesimo.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 dell'11 dicembre 1937-XVI.

PROTOCOLE

Le *Gouvernement Italien* et le *Gouvernement Néerlandais*. dans le but d'assurer d'une façon provisoire la continuation des échanges commerciaux entre les deux Pays, ont établi ce qui suit:

I. — Les Accords signés à Rome le 1[er] janvier et le 4 février 1937 entre l'Italie et les Pays-Bas et précisément:

1. L'Accord commercial provisoire entre le Royaume d'Italie et le Royaume des Pays-Bas et le Protocole de signature;

2. L'Echange des Notes concernant les prix de vente de certains articles, pour lesquels des contingents sont accordés à l'Italie;

3. L'Echange de Notes relatif à l'importation du riz travaillé italien aux Pays-Bas;

4. L'Echange de Notes relatif à l'importation de l'alcool néerlandais en Italie,

resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1937, en tant qu'ils ne sont pas modifiés par le présent Protocole.

II. — Les contingents pour l'importation des marchandises néerlandaises in Italie fixés dans la liste *C*, annexée à l'Accord commercial provisoire mentionné à l'articles précédent, resteront en vigueur. Toutefois pour les articles énumérés ci-après, les contingents sont fixés sur la base suivante:

N. du tarif	MARCHANDISES	Contingents semestriels (1er juillet 31 décembre 1937) en Lit.
12	Volaille vivante	2.000.000
29	Beurre	p. m.
33	Poissons frais	400.000
74	Légumes secs	1.300.000
105	Bière	100.000
109	Alcool (1)	4.000.000
396-466	Machines et leurs parties (2)	2.800.000
713 *e*)	Produits chimiques inorganiques, autres: gaz	250.000
920	Fécules de pommes de terre	4.400.000
924 *b*)	Semences non oléagineuses	1.700.000

(1) Destinés à des emplois pour lesquels est admise l'importation temporaire en franchise ou pour être employé dans les zones industrielles.

(2) A répartir sur la base des importations correspondantes effectuées dans l'année 1934, selon les statistiques italiennes.

III. — Le contingent pour l'importation aux Pays-Bas de papier transparent (cellophane) d'origine italienne (n. 8825 de la Statistique néerlandaise) fixé dans la liste *A*, annexée à l'Accord commercial susdit est augmenté et fixé à 60.000 kilogrammes.

IV. — Les deux Gouvernements sont d'accord à ce que dans la période de validité du présent Protocol pourront être utilisés aussi, de part et d'autre, les contingents visés à l'article premier de l'Accord commercial provisoire du premier janvier 1937, qui n'auraient pas été utilisés dans le semestre premier janvier-30 juin 1937.

V. — Le présent Protocole aura effet à partir du premier juillet 1937.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 5 octobre 1937.

Pour l'Italie:
CIANO.

Pour les Pays-Bas:
W. E. VAN PANHUYS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2143. — *Proroga al 31 dicembre 1938 della sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, convertito nella legge 17 febbraio 1936, n. 335, che istituì la tassa di vendita sul benzolo, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 745, che sospende temporaneamente l'applicazione della tassa di vendita sul benzolo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare la sospensione dell'applicazione della suaccennata tassa di vendita;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze, per gli scambi e le valute, per l'agricoltura e le foreste e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

La sospensione dell'applicazione della tassa di vendita sul benzolo, disposta con il R. decreto-legge 11 dicembre 1936-XV, n. 2098, è prorogata fino al 31 dicembre 1938.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI — ROSSONI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1937-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213. — *Norme che regolano l'uso del marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, sul marchio nazionale di esportazione;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927-V, n. 1756, convertito in legge con legge 20 maggio 1928-VI, n. 1151, portante norme integrative della legge suddetta;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928-VI, n. 2221, convertito in legge con legge 13 dicembre 1928-VII, n. 2938, concernente l'aggiunta di un comma all'art. 15 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, predetta;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929-VII, n. 500, convertito in legge con legge 24 giugno 1929-VII, n. 1170, portante norme per la rispedizione per l'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti alle disposizioni sul marchio nazionale;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1365, sull'estensione dell'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni previste dalle suaccennate disposizioni;

Visto il R. decreto-legge 15 febbraio 1934-XII, n. 455, convertito in legge con legge 18 giugno 1934-XII, n. 1348, sull'estensione ad altri prodotti dell'uso del marchio nazionale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di riunire, integrare e coordinare le disposizioni concernenti il marchio nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un marchio nazionale obbligatorio per l'esportazione della frutta fresca e secca, degli agrumi e degli ortaggi.

Art. 2.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero cura la registrazione del marchio nazionale di esportazione, la sua protezione legale all'interno ed all'estero in conformità alle vigenti convenzioni internazionali, nonchè la sua applicazione.

La registrazione del marchio nazionale di esportazione e i trasferimenti del medesimo sono esenti da qualsiasi tassa o diritto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1938-XVI.

Art. 3.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, con decreto emanato di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, determina tra i gruppi indicati all'art. 1, i prodotti soggetti al marchio nazionale di esportazione, i requisiti di qualità, di selezione, di condizionamento e di imballaggio ai quali essi debbono rispondere per poter essere esportati nei singoli Paesi, nonchè le modalità di controllo per l'accertamento dei requisiti stessi e per il rilascio dei documenti attestanti l'esito del controllo.

Art. 4.

L'uso del marchio nazionale di esportazione può essere reso obbligatorio per qualsiasi altro prodotto destinato alla esportazione, con decreto Reale, emanato su proposta del Ministro per gli scambi e per le valute, di concerto con gli altri Ministri interessati, sentito l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, num. 100.

Il decreto determina le sanzioni nei limiti previsti dal presente decreto, la misura dei diritti che possono essere percepiti per i servizi del marchio, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del decreto stesso.

Art. 5.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento, può autorizzare gli esportatori particolarmente meritevoli in rapporto alla attuazione della disciplina del marchio nazionale di esportazione, a riprodurre il disegno del marchio nazionale predetto sulla carta intestata e su ogni altro titolo o documento commerciale.

Tale autorizzazione è soggetta alla tassa di L. 25 da pagarsi nei modi ordinari presso gli Uffici del registro.

La facoltà predetta è riconosciuta di diritto agli esportatori che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, risultino autorizzati all'uso del marchio nazionale ai sensi della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272.

La concessione di cui ai due comma precedenti può essere revocata dall'Istituto predetto nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

Art. 6.

Il controllo per l'accertamento dei requisiti stabiliti per i prodotti assoggettati all'applicazione del marchio nazionale è esercitato all'interno ed all'estero da ispettori nominati dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero con i poteri determinati dal regolamento.

Possono altresì essere incaricati del controllo altri organi, determinati coi decreti previsti dagli articoli 3 e 4, i quali, per quanto concerne il controllo stesso, sono tenuti ad eseguire le istruzioni dell'Istituto al quale devono riferire.

Art. 7.

I verbali di accertamento compilati dalle persone autorizzate ad esercitare il controllo sono considerati atti pubblici.

Le persone incaricate di eseguire gli accertamenti preveduti dal presente decreto sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio a cui sono destinati.

Art. 8.

Sono esenti da ogni tassa o diritto le domande, i certificati, i verbali, gli atti di ogni genere e relative copie inerenti all'applicazione del marchio nazionale di esportazione.

Art. 9.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per provvedere alle spese derivanti dall'applicazione del presente decreto percepisce un diritto di L. 0,50 al quintale sull'esportazione dei prodotti di cui all'art. 1, ancorchè la merce non sia soggetta al marchio nazionale.

La riscossione di tale diritto è effettuata a cura del Ministero delle finanze, contemporaneamente a quella del diritto di statistica.

Le eventuali eccedenze delle somme riscosse rispetto alle spese sostenute, nonchè i proventi di cui all'art. 16 devono essere destinati dall'Istituto predetto all'organizzazione di servizi informativi speciali a favore dell'esportazione ortofrutticola nazionale ed allo svolgimento di iniziative tendenti al miglioramento delle produzioni ortofrutticole italiane in conformità delle esigenze del traffico di esportazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

Art. 10.

E' vietato il trasporto e l'uscita dal territorio dello Stato delle merci per le quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.

Nessuna responsabilità relativamente al contratto di trasporto può far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'accettazione di merci destinate all'estero per le quali non sia stata osservata la disciplina prevista dal presente decreto.

Art. 11.

Chiunque usa il marchio nazionale su prodotti, o per i casi pei quali non sia disciplinata l'applicazione, è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino a lire duemila.

Chiunque contraffà o altera il marchio nazionale o fa uso del marchio contraffatto o alterato da altri è punito con la pena determinata dall'art. 473 del codice penale.

Art. 12.

Chiunque spedisce o tenta di spedire comunque all'estero i prodotti soggetti alla disciplina del presente decreto, sottraendoli al controllo e comunque in frode alle disposizioni del decreto stesso, è punito con la multa da lire duemila a lire diecimila.

La spedizione o il tentativo di spedizione per l'estero di cui al comma precedente si considerano come avvenuti per le merci che siano state:

a) dichiarate per l'interno e imbarcate o caricate per l'estero;

b) spedite in cabotaggio e non reintrodotte nello Stato;

c) accompagnate da documenti di trasporto o doganali o da certificati d'ispezione o di controllo o comunque da altri documenti che ne consentano l'imbarco o il carico per l'estero o l'uscita dal Regno, alterati o falsificati o non pertinenti alle merci in questione;

d) respinte dopo la visita di controllo e imbarcate o caricate per l'estero;

e) sottoposte ad alterazione nella specie, o nella qualità o nella quantità o nella composizione dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, anche se tale alterazione si riferisca soltanto ad indicazione sugli imballaggi o sui materiali da impacco.

Art. 13.

Chiunque viola le disposizioni emanate in virtù dell'art. 3 o quelle dell'art. 10, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 14.

Il contravventore, nei casi indicati nel precedente articolo, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, è ammesso a presentare domanda di oblazione.

La domanda non ha effetto se non è accompagnata dal deposito di una somma corrispondente al minimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa. Il deposito è effettuato con le formalità stabilite nel regolamento.

La domanda è irrevocabile.

Art. 15.

Il presidente dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero decide sulla domanda di oblazione. Se la accoglie, la somma dovuta dal contravventore è determinata nei limiti dell'ammontare dell'ammenda indicata all'art. 13, oltre alle spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 16.

Il provento delle ammende previste nell'art. 13 e delle oblazioni previste nel precedente articolo è devoluto all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero per gli scopi di cui all'art. 9.

Art. 17.

Oltre agli addetti al controllo delle merci destinate alla esportazione e agli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria, i funzionari doganali e ferroviari devono procedere all'accertamento dei reati preveduti dal presente decreto ed alla denuncia dei colpevoli all'autorità competente.

Art. 18.

La registrazione del marchio nazionale di esportazione eseguita in Italia dall'Istituto nazionale per l'esportazione in dipendenza della legge 23 giugno 1927-V, n. 1272, e successivamente trasferita al nome dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, conserva ogni effetto. L'Istituto provvederà per assicurarsi la validità delle registrazioni effettuate all'estero, quando sia necessario.

Art. 19.

Con Regio decreto, emanato su proposta del Ministero per gli scambi e per le valute, di concerto con gli altri ministri interessati, saranno stabilite le norme necessarie per l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art. 20.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Art. 21.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per gli scambi e per le valute, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GUARNERI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 dicembre 1937-XVI — *Disposizioni relative alla normalizzazione di materiali ed alla estensione dell'obbligo dell'osservanza delle unificazioni agli stabilimenti dichiarati ausiliari* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n, 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

Visto il decreto del Capo del Governo 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;

Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931-X, n. 1699;

Visti i decreti del Capo del Governo 11 febbraio 1935-XIII e 15 novembre 1936-XV con i quali sono state rese di osservanza obbligatoria le unificazioni delle viti e dei dadi grezzi, le quali costituiscono la base dell'unificazione dei bulloni grezzi;

Vista la deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 18 dicembre 1937-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:

Tabella UNI 328 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa quadra e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 329 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa quadra larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 330 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa cilindrica e dado esagono alto (bulloni da coperta). Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 331 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa tonda stretta e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 332 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa tonda larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1938-XVI.

Tabella UNI 333 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata stretta piana e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 334 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata stretta con calotta e dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 335 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa svasata larga e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 336 - 24 settembre 1935-XIII: Bulloni grezzi a testa conica e dado quadro. Filettatura sistema metrico serie MA.

Tabella UNI 337 - 24 settembre 1935-XIII: Gambi filettati grezzi, da saldare, con dado esagono medio. Filettatura sistema metrico serie MA.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedente, l'obbligo previsto dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa.

Pertanto, entro quest'ultimo termine i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta, oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazione alla Commissione Suprema di difesa.

Art. 4.

Nei contratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed Enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte 16).

Copie autenticate dal bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.
Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.
Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1937-XV, n. 690. — *Approvazione delle tariffe relative alle prestazioni eseguite per conto di altre Amministrazioni ed Enti Statali e di Amministrazioni ed Enti parastatali o privati dal R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 4 novembre 1926, n. 1978, relativo alla costituzione del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni;
Visto il Regolamento del R. Istituto stesso;

Decreta:

Sono approvate, in sostituzione delle vigenti, le annesse nuove tariffe relative alle prestazioni eseguite dalla Sezione Ferroviaria del R. Istituto Sperimentale per conto di Enti e privati.

Roma, 31 agosto 1937-XV.

Il Ministro:
BENNI.

N. B. — *Le tariffe vengono pubblicate a parte.*

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1937-XVI — *Ammissione di un nuovo denaturante dell'alcole impiegato in usi scientifici e sanitari* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 24 del testo unico di leggi per l'imposta sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 25 novembre 1909, n. 762;
Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1923, n. 1003, che stabilisce il trattamento fiscale dello spirito destinato a scopi scientifici e sanitari;
Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane e I. I.;

Decreta:

Art. 1.

Lo spirito destinato agli istituti pubblici d'istruzione, ai pubblici musei ed agli ospedali, per usi scientifici e sanitari, può essere denaturato oltre che nei modi precedentemente ammessi da altri decreti, anche mediante aggiunta, ad ogni ettolitro di esso, del seguente denaturante speciale:

Metiletilchetone . . . . litri 3
Cloroformio . . . . litri 1

Art. 2.

Gli ingredienti suindicati saranno forniti dagli Enti interessati e verificati, prima dell'uso, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Art. 3.

Per la denaturazione, per la conservazione e per l'impiego dell'alcole denaturato si osserveranno le norme stabilite col sopracitato decreto Ministeriale 28 febbraio 1923.

Roma, addì 16 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 2 dicembre 1937-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI, n. 1656. — *Varianti al concorso a* 49 *posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere, approvato con Decreto Ministeriale* 9 *novembre* 1937-XVI, *n.* 1180 (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1180;

Udita la relazione della Direzione Generale delle FF. SS. (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/190023 in data 18 dicembre 1937-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Al punto II sub *h*) dell'avviso- programma del concorso a 49 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1180, deve essere apportata la seguente aggiunta:

« I candidati laureati recentemente e che non hanno potuto ancora so-« stenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono pre-« sentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola « laurea in Ingegneria, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'eser-« cizio professionale prima della effettuazione delle prove orali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 21 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI, n. 1657. — *Varianti al concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica, approvato con Decreto Ministeriale* 9 *novembre* 1937-XVI, *numero* 1181 (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1181;

Udita la relazione della Direzione Generale delle FF. SS. (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/190023 in data 18 dicembre 1937-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Al punto II sub *h*) dell'avviso-programma del concorso a 1 posto di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Ingegnere con specializzazione in ingegneria chimica, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1181, deve essere apportata la seguente aggiunta:

« I candidati laureati recentemente e che non hanno potuto ancora sostenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono presentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola laurea in Ingegneria chimica, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 21 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI, n. 1658. — *Varianti al concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre* 1937-XVI, *n.* 1183 (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1183;

Udita la relazione della Direzione Generale delle FF. SS. (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/190023 in data 18 dicembre 1937-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Al punto II sub *h*) dell'avviso-programma del concorso a 6 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Medico-Chirurgo, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1183, deve essere apportata la seguente aggiunta:

« I candidati laureati recentemente e che non hanno potuto ancora so-
« stenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono pre-
« sentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola
« laurea in Medicina e Chirurgia, salvo a produrre il diploma di abilitazione
« all'esercizio professionale prima della effettuazione delle prove orali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, lì 21 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1937-XVI, n. 1659. — *Varianti al concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre* 1937-XVI, *n.* 1184 (1).

IL MINISTRO

Visto il Regolamento del Personale delle Ferrovie dello Stato approvato con Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1184;

Udita la relazione della Direzione Generale delle FF. SS. (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/190023 in data 18 dicembre 1937-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Al punto II sub *h*) dell'avviso-programma del concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico, approvato con Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1184, deve essere apportata la seguente aggiunta:

« I candidati laureati recentemente e che non hanno potuto ancora so-« stenere gli esami di abilitazione all'esercizio della professione, possono pre-« sentare, entro i termini prescritti dal presente avviso-programma, la sola « laurea in Chimica, salvo a produrre il diploma di abilitazione all'esercizio « professionale prima della effettuazione delle prove orali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 21 dicembre 1937-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1937-XVI. — *Modificazione della tabella A annessa al decreto interministeriale* 24 *giugno* 1936 (*Importazioni vincolate a licenza*) (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R.decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;
Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato col decreto interministeriale 26 dicembre 1936;

Determina:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938, all'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, viene aggiunta la seguente voce:

Numero della tariffa doganale	Merci
498	Macchine da calcolare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 31 dicembre 1937-XVI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 5

3 Febbraio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

Regio Decreto-Legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2190. — *Approvazione del Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa tra l'Italia e lo Yemen il 4 settembre* 1937-XV. (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di amicizia e di relazioni economiche stipulato in Sanaa, fra l'Italia e lo Yemen, il 4 settembre 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato, per la sua conversione in legge, al Parlamento Nazionale, entra in vigore nei modi e nei termini di cui all'art. 9 del Trattato medesimo.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Ciano — Lessona —
Di Revel — Benni — Lantini.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1938-XVI.

Trattato fra l'Italia e lo Yemen per rinnovare il Trattato del 2 settembre 1926 (Sanaa, 4 settembre 1937-XV)

Sua Maestà l'Imam Yahia ben El-Imam Mohammed ben Yahia Hamid ed-Din, Emir el-Muminin e Re dello Yemen ed il suo Governo,

Sua Maestà Vittorio Emanuele III, Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia ed il suo Governo,

avendo constatato che, sotto l'egida del Trattato stipulato a Sanaa il 23 Safar 1345, corrispondente al 2 settembre 1926, le relazioni tra i due Regni hanno avuto modo di felicemente esplicarsi, rafforzando e consolidando l'amicizia ed i rapporti economici tra i due Regni, desiderando che lo stesso spirito di amicizia, che determinò la stipulazione del precedente Trattato, abbia a manifestarsi e svilupparsi sempre più efficacemente nell'interesse di ambo le Alte Parti contraenti.

Sua Maestà l'Emir el-Muminin, Re dello Yemen,

Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia,

hanno deciso, a questo scopo, di addivenire alla rinnovazione del Trattato a mezzo dei loro Plenipotenziari, da Essi delegati;

per *Sua Maestà l'Emir El-Muminin, Re dello Yemen*:

Sua Eccellenza il Gran Cadi Abdallah ben Hussein el-Amri, Primo Ministro di Sua Maestà;
Sua Eccellenza Es-Sayed Ali ben Ahmed ben Ibrahim, Emir el-Gesc,
Sua Eccellenza il Cadi Abd el-Karim ben Ahmed Mutahhar, Capo della Segreteria di Sua Maestà,

per *Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia*:

Sua Eccellenza il Cavaliere Jacopo Gasparini, Senatore del Regno:

i quali, dopo aver scambiato le proprie credenziali ed avendole trovate in debita forma, hanno convenuto nelle seguenti clausole:

Art. 1.

Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia, conferma ed assicura incondizionatamente il proprio riconoscimento della piena ed assoluta indipendenza, senza restrizione, di Sua Maestà il Re l'Emir el-Muminin Yahia ben Mohammed Hamid ed-Din e del suo Regno.
Il Governo Italiano non avrà ingerenza alcuna nel Regno di Sua Maestà il Re dello Yemen che possa, in qualsiasi modo, contrastare con quanto è stabilito nel primo capoverso del presente articolo.

Art. 2.

I due Governi s'impegnano di facilitare gli scambi commerciali tra i due Paesi.

Art. 3.

Il Governo di Sua Maestà l'Emir el-Muminin, Re dello Yemen, dichiara di essere suo desiderio di continuare a procurarsi dall'Italia, anche per l'avvenire, le forniture dei mezzi e dei materiali tecnici e così pure il personale tecnico.

Ed il Governo Italiano dichiara che si adopererà ad inviare, ad ogni richiesta, i mezzi, i materiali tecnici ed il personale nel modo più conveniente per qualità, prezzi e stipendi.

Art. 4.

Quanto è detto negli articoli 2 e 3 non limita la libertà delle due Alte Parti contraenti nei commerci e nelle forniture.

Art. 5.

Nessuno dei commercianti dei due Stati potrà importare e commerciare cose che siano vietate da parte del Governo del Paese in cui sono introdotte.

Ognuno dei due Governi avvrà facoltà di confiscare le cose che vengono importate contro il divieto di introduzione e di commercio.

Art. 6.

Le Alte Parti contraenti procederanno alla nomina di agenti diplomatici e consolari, previo scambio di Note e del reciproco consenso, non appena sarà giunto il momento opportuno per addivenirvi, ed a tale riguardo le Alte Parti contraenti dichiarano di volersi reciprocamente riservare il trattamento della Nazione più favorita.

Art. 7.

Ai sudditi delle Alte Parti contraenti che, muniti di passaporto, si recheranno nei paesi appartenenti ai due Stati, saranno garantite assoluta sicurezza e protezione per quanto riguarda le loro persone e le loro sostanze, e ciò sotto l'egida delle leggi e regolamenti vigenti nei paesi stessi. Essi godranno del trattamento concesso ai sudditi della Nazione più favorita.

Art. 8.

Le navi ed i carichi di ognuna delle Alte Parti contraenti godranno nei porti dell'altra Parte del trattamento concesso alle navi ed ai carichi della Nazione più favorita.

Art. 9.

Il presente Trattato non entrerà in vigore che dopo lo scambio delle ratifiche.

Art. 10.

La durata del presente Trattato sarà di 25 anni a partire dalla data di cui è cenno nell'art. 9, e s'intenderà tacitamente ed integralmente rinnovato

se non verrà denunziato da una delle Alte Parti contraenti sei mesi prima della scadenza.

Le firme al presente Trattato sono state apposte in Sanaa dello Yemen, su due esemplari, in lingua italiana ed araba, ognuno dello stesso valore e della stessa efficacia. In caso di divergenza nella interpretazione farà testo l'esemplare arabo.

Sanaa, addì quattro Settembre millenovecentotrentasette, quindicesima E. F.

ABDALLAH BEN HUSSEIN EL-AMRI — GASPARINI
ES-SAYED ALI BEN AHMED BEN IBRAHIM
ABD EL KARIM BEN AHMED MUTAHHAR

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.

Regio Decreto-Legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2218 — *Abolizione del dazio di esportazione sull'olio di oliva.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 23 gennaio 1937, n. 17, che ha istituito un dazio di esportazione per l'olio di oliva;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripristinare il regime di esenzione che l'olio di oliva godeva all'esportazione, prima dell'emanazione del suindicato Regio decreto-legge;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste, per le corporazioni e per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' abrogato il R. decreto-legge 23 gennaio 1937-XV, n. 17, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 652, col quale venne istituito un dazio doganale di esportazione per l'olio di oliva.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Revel — Rossoni — Lantini — Guarneri.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1938-XVI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2285. — *Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 1719, recante proroga del termine di costruzione per le case economiche e popolari che si eseguono col contributo dello Stato, con la seguente modificazione:

Ai comma 1°, 2° e 3° dell'articolo unico, alla data 31 dicembre 1937, è sostituita l'altra 30 giugno 1938.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1937-XV. — *Disposizioni concernenti gli avventizi ordinari e straordinari dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato richiamati temporaneamente alle armi o nei reparti d'onore Mutilati della M.V.S.N. o comunque autorizzati a partecipare a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 10, ultimo capoverso, del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento al personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

DECRETA:

Art. 1.

Gli avventizi ordinari e straordinari che lasciano il servizio perchè chiamati alle armi per adempiere agli obblighi di leva o perchè contraggano arruolamento volontario per anticipo degli obblighi medesimi, avranno la preferenza nelle assunzioni di avventizi che siano disposte entro il triennio successivo al loro congedamento.

Durante le assenze per richiamo temporaneo alle armi per partecipare a corsi d'istruzione, manovre, esercitazioni e compiti analoghi, gli avventizi ordinari continuano a fruire del trattamento civile (esclusione fatta delle competenze accessorie), per non oltre un mese, e non oltre quindici giorni gli avventizi straordinari.

La corresponsione delle competenze civili non ha luogo qualora gli assegni militari, a titolo di stipendio o paga, supplemento di servizio attivo e aggiunta di famiglia, o indennità di caroviveri eventualmente spettanti per la posizione del richiamato alle armi, siano complessivamente d'importo uguale o superiore a quelle civili; in caso contrario viene corrisposta la sola eccedenza dalle competenze civili rispetto a quelle militari.

Il trattamento suddetto è applicabile anche in caso di richiamo temporaneo nei reparti d'onore Mutilati della M.V.S.N. o di partecipazione autorizzata a manifestazioni patriottiche, a congressi o a cerimonie di particolare importanza.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1938-XVI, n. 1867. — *Modificazioni all'art.* 3 *delle Norme allegate al Decreto Ministeriale* 2 *aprile* 1935, *n.* 2760, *relativo alla fornitura del vestiario uniforme alla Milizia ferroviaria.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visti i propri decreti 2 aprile 1935-XIII, n. 2760; 28 aprile 1936-XIV, n. 2513 e 5 gennaio 1937-XV, n. 1446;

Vista l'Istruzione n. 1 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 15, dell'11 aprile 1935 e la relativa Appendice n. 1 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 20 del 14 maggio 1936-XIV;

Udita la relazione PAG. n 03712/171263 in data 8 gennaio 1938-XVI della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Il credito accordato dall'Amministrazione ferroviaria — in base all'articolo 3 delle Norme allegate al Decreto Ministeriale n. 2760 del 2 aprile 1935-XIII — agli agenti appartenenti alla Milizia ferroviaria per le forniture dirette od indirette del vestiario uniforme viene elevato ai seguenti limiti massimi:

L. 3180 per gli Ufficiali in servizio e L. 2330 per gli Ufficiali in congedo;
» 1740 » i Sottufficiali in servizio e L. 1295 per i Sottufficiali in congedo;
» 1490 » i Graduati e Camicie Nere in servizio, e L. 1155 per i Graduati e Camicie Nere in congedo.

Il Direttore Generale provvederà alla revisione periodica dei detti crediti massimi in dipendenza delle variazioni che si verificheranno nei costi degli oggetti di corredo.

Il presente Decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Roma, li 11 gennaio 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

E 36

Anno XXXI - N. 6

10 Febbraio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1937-XV, n. 279. — *Estensione ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti di caduti della guerra europea* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 19 aprile 1923-I, n. 850;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere ai cittadini divenuti invalidi e agli orfani e congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo il 5 maggio 1936-XIV sono caduti in dipendenza di operazioni militari, le varie provvidenze emanate a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti della guerra nazionale 1915-18, nonchè di estendere ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero prestato dopo la data suddetta hanno partecipato a relative operazioni militari le varie provvidenze emanate a favore di coloro che prestarono servizio come combattenti durante la guerra nazionale predetta;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per l'educazione nazionale, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi della guerra e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925-IV, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi stessi ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette leggi si colleghi e che, comunque, concerna la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra, sono estese, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono divenuti invalidi in dipendenza di operazioni militari e a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 2.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, istitutiva dell'Opera Nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento esecutivo appro-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1938-XVI.

vato con R. decreto 13 novembre 1930-IX, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che si riferisca alla protezione ed assistenza degli orfani di guerra e tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese, in quanto applicabili, agli orfani e agli altri congiunti dei cittadini che in servizio militare non isolato all'estero sono caduti in dipendenza di operazioni militari ed a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti sulle pensioni di guerra.

Art. 3.

Gli invalidi, orfani e congiunti dei caduti di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sono equiparati agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in guerra anche agli effetti di tutte le disposizioni in vigore recanti benefici per la assunzione ai pubblici impieghi e per quanto, inoltre, concerne il trattamento economico e di carriera degliimpiegati.

Gli stessi invalidi ed orfani di caduti in servizio militare non isolato all'estero concorrono all'assegnazone della percentuale dei posti riservata dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli organi di guerra e degli iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922 nei concorsi di ammissione agli impieghi pubblici.

Art. 4.

Le disposizioni in vigore recanti aumento di limiti di età e diritti preferenziali nei pubblici concorsi e benefici economici e di carriera, secondo i rispettivi ordinamenti, a favore dei personali delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici locali e parastatali che prestarono servizio in zona di operazioni durante la guerra 1915-18, sono estese in quanto applicabili, anche ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari.

Art. 5.

I benefici preveduti a favore degli ex combattenti nelle leggi e nei regolamenti professionali sono estesi, in quanto applicabili, ai cittadini che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari.

La facoltà concessa dall'art. 3 del R. decreto-legge 28 aprile 1937-XV, n. 580, alle singole Amministrazioni di indire sessioni straordinarie di esami di abilitazione professionale, regolandole anche con norme speciali, può essere esercitata dalle Amministrazioni stesse pure nei riguardi di coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero con la partecipazione a relative operazioni militari.

Art. 6.

I benefici stabiliti negli articoli 1, 2, 3 e 4 del R. decreto-legge 21 gennaio 1936-XIV, n. 163, convertito nella legge 11 maggio 1936-XIV, n. 889, sono estesi, in quanto applicabili, ai praticanti procuratori ed avvocati ed ai

candidati negli esami di procuratore, di avvocato e di notaio, i quali, in dipendenza di servizio militare non isolato prestato all'estero con partecipazione a relative operazioni militari, vengano a trovarsi nelle condizioni per essi rispettivamente prevedute negli articoli stessi.

Parimenti i benefici stabiliti negli articoli 5 e 6 dello stesso R. decreto-legge sono estesi ai notai che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero con la partecipazione a relative operazioni militari, considerandosi agli effetti di tali benefici il periodo del servizio medesimo.

Art. 7.

I benefici previsti negli articoli precedenti si applicano per i servizi militari non isolati all'estero prestati dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri interessati, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI — COBOLLI-GIGLI — ROSSONI — LANTINI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1937-XVI, n. 2339. — *Modificazioni all'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, emanato in esecuzione del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentiti la Corte dei conti ed il Consiglio di Stato:
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'art. 75 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dopo il comma 10° è inserito il seguente, restando fermi i commi successivi:

« L'Amministrazione ha anche facoltà di prescrivere, con l'avviso d'asta, che le offerte dei concorrenti alla gara, con la prova dell'eseguito deposito, siano inviate esclusivamente per posta in piego sigillato e raccomandato, in modo che pervengano all'Ufficio appaltante non più tardi del giorno precedente a quello fissato per l'apertura delle schede e per l'aggiudicazione dell'appalto, oltre il quale termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Debbono in tal caso osservarsi le disposizioni dei precedenti commi e degli altri articoli del presente capo in quanto non incompatibili ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 1938-XVI.

LEGGE 30 dicembre 1937-XVI, n. 2322. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno* 1937-XV, *n.* 1033, *recante la revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè degli Enti pubblici locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033, recante la revisione del trattamento dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, nonchè dagli Enti pubblici, locali, dalle Opere nazionali, dagli Enti parastatali e dalle Associazioni sindacali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì, 30 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1937-XVI. — *Determinazione, per l'esercizio finanziario 1937-38, dei quantitativi di carburanti e lubrificanti da ammettere in esenzione da tributi pel funzionamento degli aeromobili impiegati dalle scuole civili di pilotaggio aereo ai fini dell'insegnamento* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il secondo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, che reca agevolezze fiscali a favore delle Scuole civili di pilotaggio aereo e dei piloti turisti nazionali;

Decreta:

I contingenti di carburanti e di lubrificanti, che le Scuole civili di pilotaggio aereo possono, a termini dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1766, adoperare in esenzione dai dazi doganali, dalla tassa di vendita e dalle imposte di consumo pel funzionamento degli aeromobili da esse impiegati ai fini dell'insegnamento, sono stabiliti per l'esercizio finanziario 1937-1938 nelle quantità sotto indicate:

Benzina avio	q.li	15.000
Benzolo	»	1.500
Olii minerali lubrificanti altri	»	1.000

La ripartizione di detti contingenti fra le Scuole sarà fatta dal Ministero dell'Aeronautica.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 9 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

p. *Il Ministro per l'Aeronautica:*
VALLE

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1937-XVI, n. 1476. — *Facilitazioni di viaggio sulle ferrovie dello Stato per i fanciulli raccolti da dipendenti dello Stato ed in attesa dell'età legale per essere adottati.* (1)

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze: vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e Traffico) N° C. 311/34120/6 in data 26 novembre 1937-XVI;

Viste le Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948 convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le agevolazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato previste dalle Concessioni Speciali C. D. F. e dal Regolamento Trasporti Militari a favore dei figli adottivi devono intendersi applicabili ai fanciulli raccolti dall'adottante anche prima del raggiungimento dell'età prescritta dagli articoli 202 e 210 del Codice Civile, a condizione che essi convivano col titolare della Concessione da almeno due anni e che il titolare comprovi con documenti (dichiarazione di regolare consegna da parte dei brefotrofi o di istituti del genere, verbali di consigli di famiglia) di essersi assunto stabilmente l'obbligo del loro allevamento.

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad apportare al testo delle Concessioni Speciali C. D. F. e del Regolamento Trasporti Militari le varianti necessarie per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 30 novembre 1937-XVI.

Il Ministro per le Finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le Comunicazioni:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1937-XVI. — *Norme per la concessione della riduzione delle aliquote di tassa di vendita gravante sui prodotti petroliferi destinati a generare forza motrice impiegata in lavori di preparazione per ricerche petrolifere* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 5 lettera *e*) del R. decreto-legge 17 novembre 1937-XVI, n. 1870;

Determina:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti prodotti petroliferi consumati per generare forza motrice impiegata in lavori di perforazione per ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale sono ridotte come segue in conformità dell'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050:

voce della tariffa doganale:

n. 643 *c*) Petrolio . . . . L. 175 al q.
n. 643 *d*) Benzina . . . . » 220 al q.
n. 644 *a*) Residui della distillazione di olii minerali da usare direttamente come combustibili:

1° con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15° » 105 al q.
2° con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15° . 60 al q.

Di tale agevolezza possono beneficiare le aziende che impiegano i detti carburanti per azionare motori installati nei cantieri che, da attestazione rilasciata dal Ministero delle Corporazioni, risultino essere autorizzati a compiere ricerche petrolifere.

Sono esclusi dal beneficio fiscale i carburanti impiegati ad azionare autoveicoli anche se appartenenti alle aziende concessionarie.

Art. 2.

Le aziende che si trovano nelle condizioni previste dal precedente articolo, per poter fruire delle aliquote ridotte di tassa vendita, devono presentare domanda, in carta legale, al Ministero delle finanze corredata di un certificato del Ministero delle Corporazioni dal quale risulti trattarsi di enti provvisti di impianti destinati alle ricerche petrolifere nel sottosuolo nazionale.

Nella domanda deve essere indicato:

1° il nominativo dell'azienda e l'ubicazione dei singoli cantieri;

2° la qualità e potenzialità dei macchinari per generare forza motrice installati in ciascun cantiere e il consumo medio normale per ogni ora di lavoro.

3° le caratteristiche dei carburanti normalmente impiegati e il prevedibile fabbisogno annuale per ciascun cantiere;

4° la ditta fornitrice dei carburanti e il deposito da cui saranno prelevati, indicando se trattasi di prodotti di provenienza estera o ottenuti dall'industria nazionale.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 17 dicembre 1937-XVI

Art. 3.

Il Ministero delle finanze, quando ricorrano le condizioni di cui ai precedenti articoli, rilascia la concessione ed impartisce le occorrenti disposizioni alla dogana o all'ufficio tecnico di finanza che ha giurisdizione sul deposito da cui i carburanti saranno prelevati, secondo che si tratti di prodotti esteri o nazionali.

Art. 4.

La tassa di vendita ridotta si riscuote sui carburanti indicati all'art. 1 all'atto del loro sdoganamento o della loro estrazione dallo stabilimento di produzione, verso presentazione di un buono di prelevamento compilato su modello fornito dalla ditta interessata e vidimato dall'ingegnere del Corpo Reale delle miniere avente giurisdizione sul distretto minerario ove è installato il cantiere.

Su ogni buono deve essere indicato:

a) l'ubicazione del cantiere concessionario e gli estremi della concessione ministeriale ottenuta a sensi dell'art. 3;

b) i lavori da compiere e la loro durata:

c) la potenzialità dei motori da azionare e il consumo medio normale per ogni ora di lavoro;

d) il periodo di tempo durante il quale si presume di consumare il quantitativo di carburante da prelevare a tassa ridotta.

L'ingegnere del distretto minerario dopo aver accertato che i carburanti richiesti e i loro quantitativi sono in rapporto alla potenzialità dei motori da azionare ed alla durata dei lavori da compiere, vidima il buono di prelevamento che dovrà essere esibito al competente ufficio finanziario per ottenere la riduzione della aliquota della corrispondente tassa di vendita.

Di ogni svincolo di carburante a tassa vendita ridotta sarà dato avviso al Comando di circolo della Regia guardia di finanza che ha giurisdizione sulla località ove si trova il cantiere destinatario.

Art. 5.

Il movimento dei carburanti ammessi a tassa di vendita ridotta sarà tenuto in evidenza, presso ciascun cantiere, su apposito registro di carico e scarico vidimato dalla dogana o dall'ufficio tecnico di finanza più vicino.

In tale registro saranno segnate, distintamente per ogni qualità di carburante, dalla parte del carico, le quantità ritirate con gli estremi della bolletta doganale o della quietanza con cui la merce fu svincolata e, dalla parte dello scarico, le quantità via via consumate per la produzione di forza motrice, con indicazione altresì dei lavori compiuti e della loro durata.

Il registro dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari del Corpo Reale delle miniere o dell'autorità finanziaria.

Art. 6.

Almeno una volta ogni trimestre il registro di cui al precedente articolo sarà esibito all'ingegnere del distretto minerario, il quale fatti i riscontri del caso per accertare la congruità del consumo di carburanti rispetto ai lavori compiuti ed ai motori impiegati, apporrà il proprio visto di benestare.

Di ogni eventuale rilievo sarà dato avviso alla dogana o all'ufficio tecnico di finanza che ha svincolato la merce a tassa di vendita ridotta per i provvedimenti di cui al successivo art. 9.

Art. 7.

Indipendentemente dai riscontri previsti dai precedenti articoli è data facoltà ai funzionari ed agenti dell'Amministrazione finanziaria di procedere a verifiche dei depositi di carburanti agevolati ed all'esame dei relativi registri di carico e scarico, compresi quelli che la ditta concessionaria tenesse per proprio conto.

Art. 8.

I benefici fiscali di cui all'art. 1 saranno concessi dal 18 novembre 1937, e, per i consumi effettuati da tale data fino al giorno della concessione fatta dal Ministero delle finanze a termini dell'art. 2, la riduzione di tassa vendita sarà accordata sotto forma di rimborso parziale del tributo per i quantitativi di carburanti che risulteranno consumati in detto periodo in base ad attestazione dell'ingegnere del distretto minerario.

Art. 9.

Senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge doganale, saranno escluse dal godimento delle agevolezze fiscali previste dal presente decreto quelle ditte, che, in qualsiasi modo, contravvenissero alle norme degli articoli precedenti o che comunque tendessero a conseguire indebiti vantaggi mediante dichiarazioni inesatte o procedimenti irregolari.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indiririzzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 7 **17 Febbraio 1938**
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Regio Decreto-Legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404. — *Costituzione, funzionamento e ordinamento della Milizia ferroviaria* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la M.V.S.N.;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che approva il nuovo ordinamento della M.V.S.N.;

Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo al funzionamento della Milizia ferroviaria per la sicurezza nazionale;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1373, relativa al nuovo ordinamento delle Milizie speciali delle Comunicazioni (ferroviaria e postelegrafonica);

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di dare nuovo assetto al funzionamento della Milizia ferroviaria, specie in seguito all'ammissione in detta specialità di tutti i ferrovieri inscritti al P. N. F.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per le comunicazioni, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per la grazia e giustizia e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Milizia ferroviaria è una specialità della M.V.S.N., che svolge la propria attività nell'ambito del servizio ferroviario a tutela degli interessi dell'erario e del mantenimento dell'ordine.

Art. 2.

La Milizia ferroviaria è alla dipendenza disciplinare del Comando generale della M.V.S.N., e, per l'impiego tecnico, dipende dal Ministero delle comunicazioni.

Le ispezioni sono devolute al Comando generale della M.V.S.N., che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Art. 3.

La Milizia ferroviaria fa parte delle Forze armate dello Stato ed i suoi componenti sono soggetti a tutte le disposizioni stabilite per la M.V.S.N. col R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, in quanto non siano in contrasto con quelle del presente decreto.

Art. 4.

Il personale della Milizia ferroviaria in servizio permanente od in servizio per determinati periodi, esercita, nell'ambito ferroviario, funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1938-XVI.

Gli ufficiali ed i sottufficiali assumono la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria; i vice capi squadra, le camicie nere scelte e le camicie nere assumono la qualità di agenti di polizia giudiziaria.

Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dirette al mantenimento dell'ordine, la Milizia ferroviaria agisce alla diretta dipendenza e sotto la esclusiva responsabilità dei commissari compartimentali di pubblica sicurezza in concorso con l'Arma dei carabinieri Reali.

Qualora particolari necessità di servizio ferroviario o conseguenti dalle attribuzioni della Milizia ferroviaria lo richiedano, gli ufficiali, sottufficiali, vice capi squadra, camicie nere scelte e camicie nere della Milizia ferroviaria potranno essere incaricati del disimpegno delle funzioni di competenza della rispettiva qualifica ferroviaria o di quelle funzioni cui fossero eventualmente abilitati con le modalità richieste dai regolamenti ferroviari. In tal caso essi porteranno sulla divisa della Milizia un bracciale azzurro con il distintivo della qualifica.

Art. 5.

Le domande di ammissione nei quadri degli ufficiali della Milizia ferroviaria saranno sottoposte all'esame di una Commissione di accertamento che dovrà essere composta da un ufficiale della M.V.S.N. di grado corrispondente a generale di divisione del Regio esercito, presidente, designato dal Comando generale della M.V.S.N.; dal comandante della Milizia ferroviaria e da un console della M.V.S.N., pure designato dal Comando generale della M.V.S.N., membri.

Art. 6.

Per le domande di ammissione in qualità di milite si osserveranno le disposizioni di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292.

Il giudizio del comandante di legione sarà però sottoposto al comandante della Milizia ferroviaria per la definitiva approvazione.

Le promozioni del personale della Milizia ferroviaria saranno fatte dal Comando generale della M.V.S.N., su proposta del comandante della Milizia ferroviaria, previa approvazione del Ministro per le comunicazioni.

Art. 7.

L'ordinamento della Milizia ferroviaria è costituito:

da 1 Comando permanente di Milizia ferroviaria;

da 14 Comandi permanenti di legione, corrispondenti ai rispettivi Compartimenti o Delegazioni ferroviari, ed un Comando permanente di legione in Africa Orientale Italiana.

L'eventuale aumento del numero delle legioni dovrà approvarsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Ogni legione sarà costituita su tre a cinque coorti.

Ciascuna coorte su tre a cinque centurie.

Ciascuna centuria su tre a cinque manipoli.

Ogni legione costituirà da tre a cinque Comandi permanenti di coorte e da tre a nove Comandi permanenti di Milizia di stazione. Il numero di detti Comandi di coorte e di stazione sarà fissato anno per anno, in relazione alle necessità di servizio.

Art. 8.

Il comandante della Milizia ferroviaria riveste il grado di console generale e dopo sei anni dalla nomina a detto grado può essere promosso a luogotenente generale.

La gerarchia della Milizia ferroviaria è la seguente:

Console generale o Luogotenente generale;
Console;
Primo seniore;
Seniore;
Centurione;
Capo manipolo;
Sotto capo manipolo;
Maresciallo;
Primo capo squadra;
Capo squadra;
Vice capo squadra;
Camicia nera scelta;
Camicia nera.

Art. 9.

L'organico della Milizia ferroviaria è quello risultante dal seguente quadro:

Ufficiali.

Grado gerarchico statale		Numero dei posti	
5ª o 4ª	Console generale o Luogotenente generale	1	
6ª	Consoli	17	
7ª	Primi seniori	15	
8ª	Seniori	15	
9ª	Centurioni	115	
10ª	Capi manipolo	182	
11ª	Sotto capi manipolo		
	Totale ufficiali	345	345

Sottufficiali e militi

Marescialli	250	
Primi capi squadra e Capi squadra	500	
Vice capi squadra	600	
Camicie nere scelte e Camicie nere	3305	
Totale sottufficiali e militi	4655	4655
Totale complessivo		5000

La forza organica della Milizia ferroviaria di cui alla precedente tabella, può essere variata, in relazione alle esigenze ferroviarie, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze.

Il personale chiamato a coprire i posti stabiliti dal precedente quadro organico continua a gravare per le rispettive qualifiche, nei limiti numerici degli organici in vigore per gli agenti ferroviari.

Art. 10.

Il personale della Milizia ferroviaria è tratto esclusivamente dal personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato, che ne faccia domanda ed abbia i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 del R. decreto 4 agosto 1924, n. 1292, e che in base ai precedenti servizi ferroviari risulti idoneo ai comandi ed incarichi ad esso affidati.

Fanno parte dello Stato Maggiore: il generale comandante; il capo di Stato Maggiore; un ufficiale superiore a disposizione per le ispezioni e il collegamento col Comando generale della M.V.S.N.; un console, capo dell'Ufficio personale e disciplina e due ufficiali addetti.

L'ufficiale superiore a disposizione per le ispezioni e per il collegamento può essere scelto anche fra gli ufficiali della M.V.S.N. non dipendenti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 11.

Il comandante della Milizia ferroviaria, gli ufficiali, i sottufficiali e le camicie nere del Comando, nonchè il personale addetto ai Comandi di legione, di coorte e di stazione, faranno servizio permanente ed il loro numero non può eccedere quello fissato, pei singoli gradi, nel quadro organico di cui all'art. 9.

Tutti gli altri appartenenti alla Milizia costituiscono la forza in congedo; essi presteranno servizio solo quando saranno chiamati alle armi.

Art. 12.

Gli ufficiali, sottufficiali e camicie nere inquadrati nella Milizia ferroviaria, conservano le proprie qualifiche ferroviarie e tutti i conseguenti diritti di anzianità e di avanzamento nei rispettivi ruoli, secondo le norme regolamentari vigenti o che saranno all'uopo emanate.

Art. 13.

Il personale ferroviario iscritto alla Milizia ferroviaria, collocato in pensione, continua a far parte della Milizia stessa come forza in congedo, semprechè, a giudizio dei comandanti di legione, si trovi nelle condizioni di poter essere utilizzato in circostanza di grave pubblica calamità ovvero in caso di mobilitazione.

In caso di chiamata in servizio di Milizia ferroviaria, il personale di cui sopra avrà diritto alla sola indennità ed alla eventuale equiparazione col grado di Milizia che riveste.

Art. 14.

Gli appartenenti alla Milizia ferroviaria prestano servizio volontario. Ad essi sarà corrisposta una indennità giornaliera, limitatamente ai periodi di servizio di Milizia, nella misura seguente:

Camicia nera, Camicia nera scelta e Vice capo squadra	L.	3,50
Capo squadra e Primo capo squadra	»	4 —
Maresciallo	»	4,50
Sotto capo manipolo e Capo manipolo	»	5 —
Centurione	»	7 —
Seniore e Primo seniore	»	8,50
Console	»	10 —
Console generale	»	15 —
Luogotenente generale	»	17 —

Dette indennità sono soggette alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Il Ministro per le comunicazioni, sentito il comandante della Milizia ferroviaria, può disporre il richiamo in servizio del personale della Milizia ferroviaria in congedo per determinati periodi. Il personale temporaneamente chiamato o richiamato avrà diritto, durante l'effettivo servizio nella Milizia ferroviaria, agli assegni ordinari ed alla media delle competenze accessorie della rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 16.

Gli appartenenti alla Milizia ferroviaria in servizio permanente o temporaneo per un determinato periodo, qualora, con l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo, si trovassero a percepire complessivamente un compenso mensile inferiore a quello dei pari grado della Milizia ordinaria, ne riceveranno la differenza.

Art. 17.

Le indennità di trasferta degli ufficiali della Milizia ferroviaria, quando prestano servizio di Milizia, nei limiti della giurisdizione del Compartimento ferroviario della rispettiva legione, saranno quelle stabilite dai regolamenti ferroviari e corrispondenti alla qualifica ferroviaria da ciascuno rivestita.

Fuori dei limiti dei Compartimenti ferroviari competenti gli anzidetti ufficiali percepiranno le indennità di trasferta stabilite per i pari grado della Milizia ordinaria, in quanto non siano inferiori a quelle corrispondenti alla rispettiva qualifica ferroviaria.

Art. 18.

Tutte le spese per il funzionamento della Milizia ferroviaria saranno a carico del Ministero delle comunicazioni, sul bilancio dell'Azienda ferroviaria.

Art. 19.

E' abrogato il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1174, nonchè l'art. 1 della legge 8 luglio 1929, n. 1373, concernenti il funzionamento e l'ordinamento della Milizia ferroviaria.

Art. 20

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 25 novembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2387. — *Conversione in legge del R. decreto legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1334, riguardante la concessione di un congedo straordinario agli impiegati per contrarre matrimonio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1938-XVI.

Legge 23 dicembre 1937-XVI, n. 2378. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 luglio 1937-XV, n. 1616, riguardante l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Benni — Di Revel.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1938-XVI.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1938-XVI, n. 17. — *Nomina di consiglieri d'amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. Decreto Legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. Decreto Legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ing. CESARE SCARELLI, Generale del R. Esercito, il Prof. Ing. BASILIO FOCACCIA e l'Ing. PAOLO NAPOLI, sono nominati Consiglieri d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato in base all'art. 2° punto *d*) del R. Decreto Legge 22 maggio 1924, n. 868, a datare dal 1° gennaio 1938-XVI.
Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1938-XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1938-XVI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 30 novembre 1937-XVI. — *Importazione di concimi azotati in esenzione da dazio* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937-XV, n. 754;

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1921, n. 473, e successive modificazioni:

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1937-XVI, è concessa la importazione in esenzione da dazio per i seguenti quantitativi di concimi azotati, in aggiunta a quelli per i quali è stato finora consentito il medesimo beneficio:

Nitrato di calcio (voce 715-b-2 della tariffa) . . . . Q.li 250.000
Solfato di ammonio (voce 715-b-4 della tariffa) . . . . . . » 200.000

Il beneficio di cui al presente decreto non potrà essere fruito oltre il 30 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 30 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1938-XVI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 6 gennaio 1938-XVI. — *Franchigia doganale relativa ad alcuni reagenti chimici* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;
Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte:

Decreta:

Art. 1.

Lo xantogenato di potassio (voce ex 769 della vigente tariffa doganale) e l'olio di pino (voce ex 645), destinati alla flottazione dei minerali di molibdeno, nonchè il prodotto denominato « aerofloat sodico » classificabile sotto la voce 769, destinato alla flottazione dei minerali di zinco e di piombo, sono ammessi in esenzione da dazio doganale, sotto osservanza delle norme e modalità che saranno stabilite dal Ministro per le finanze.

Lo xantogenato di potassio, in quanto destinato all'impiego sovra indicato, è pure ammesso alla esenzione dalla sopratassa di confine sullo alcole etilico in esso contenuto e che fu consumato per la preparazione.

Il presente decreto, che entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1937-XVI. — *Determinazione dell'aliquota di tassa scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della cellulosa* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 75 a 83 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che disciplinano la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1954, allegato **A** che aumenta la tassa scambio sul legname resinoso da opera;

Visto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1934, concernente la determinazione di una speciale aliquota di tassa di scambio per il legno comune rozzo di abete, larice e pino importato dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa);

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname comune rozzo di abete, larice e pino proveniente dall'estero e destinato alla fabbricazione della pasta di legno meccanica e chimica (cellulosa), l'aliquota della tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle Dogane all'atto della importazione, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, tenuto conto dei prezzi medi del detto legname e della sua destinazione, viene determinato nella misura di L. 0,40 per quintale, limitatamente ai quantitativi importati in esenzione da dazio specifico e da dazio sul valore a norma del R. decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 177, ed entro i limiti del contingentamento annuo previsto dallo stesso decreto-legge ora citato e semprechè siano osservate le norme stabilite dal Ministero delle finanze ai fini del beneficio doganale.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 18 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 29 dicembre 1937-XVI — *Estensione dell'aliquota di tassa di scambio ridotta del 0,75 per cento ai prodotti antiparassitari « Polvere del diavolo » e « Aficida M ».* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriori lavorazioni, per uso agricolo;

Visto l'articolo 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale detta aliquota è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che i prodotti denominati « Polvere del diavolo » e « Aficida M » rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che pertanto è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,75 per cento, stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, è estesa dal 1° gennaio 1938 agli scambi dei prodotti antiparassitari posti in commercio con la denominazione di « Polvere del diavolo » e « Aficida M ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1937-XVI. — *Quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè importato, dal 1° gennaio 1938-XVI.* (1)

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 32, terzo comma, dell'allegato A al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernente la facoltà di determinare ai fini dell'applicazione della tassa di scambio una volta tanto sul caffè una quota fissa di tassa da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè all'atto dell'importazione;

Ritenuta l'opportunità di avvalersi della suddetta facoltà;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1938-XVI e fino a nuove disposizioni, si determina in lire settanta la quota fissa di tassa di scambio da riscuotersi dalle dogane per ogni quintale di caffè importato.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1938-XVI, n. 2021 — *Concorso interno per n. 250 posti di Capo squadra cantonieri.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 26 gennaio 1938-XVI N. P.A.G. 040/24/190668 del eSrvizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 250 posti di Capo squadra cantonieri con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, 1° febbraio 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Norme per gli esami di concorso interno a 250 posti di Capo Squadra Cantonieri (Grado 13°).

1 – In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a 250 posti di Capo squadra cantonieri, ripartiti per Compartimento come in appresso:

N.	12	posti	per il Compartimento di	Torino
»	15	»	»	Milano
»	25	»	»	Venezia
»	25	»	»	Trieste
»	6	»	»	Genova
»	12	»	»	Bologna
»	12	»	»	Firenze
»	10	»	»	Ancona
»	18	»	»	Roma
»	25	»	»	Napoli
»	25	»	»	Bari
»	25	»	»	Reggio Cal.
»	30	»	»	Palermo
»	10	»	per la Delegazione di	Cagliari

Totale N. 250

2. – Gli esami saranno effettuati da Commissioni Compartimentali (una per ogni Compartimento o Delegazione), da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni, composte di un Presidente di grado non inferiore al 4° e di due Membri di grado non inferiore al 7°.

Esse hanno facoltà discrezionali per determinare le norme sull'espletamento degli esami.

3. — Potranno partecipare al concorso i Cantonieri e i Guardiani stabili, di età non inferiore ad anni 25 alla data stabilita dal punto seguente come termine per l'accettazione delle domande di ammissione al concorso.

4. — Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, pel tramite gerarchico, al Capo della Sezione da cui dipendono, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4 non oltre 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme sul Bollettino Ufficiale.

Gli aspiranti che si trovano distaccati in A. O. I., incorporati nella XV Legione Milizia Ferroviaria o alla dipendenza delle Autorità Coloniali, dovranno presentare la domanda, sempre non oltre 60 i giorni suddetti, al Comando della Legione od alle Autorità Coloniali dalle quali attualmente dipendono, che alla loro volta, trasmetteranno di tutta urgenza le domande stesse, corredate del rapporto informativo di cui in appresso, alle Sezioni alle quali gli aspiranti sono in forza.

5. — I Capi delle Sezioni Lavori dalle quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Presidente della Commissione esaminatrice del rispettivo Compartimento le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei rispettivi fogli matricolari per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante, sulla condotta, diligenza, capacità, attitudini alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate, con l'indicazione altresì delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937. Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita e di nomina a ruolo nonchè, eventualmente, della data di iscrizione al P. N. F.; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19/8/1927 N. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11/10/1934 N. 1716 approvate col D. M. 16/4/1935 N. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come mlitare, alla campagna in Africa Orientale.

6. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale in base agli elementi di cui al precedente punto 5° e dopo avere assunte quelle maggiori informazioni che la Commissione stessa riterrà del caso.

Agli agenti ammessi al concorso verrà notificato, a cura del Presidente della Commissione esaminatrice e per il tramite dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo gli esami.

7. — Gli esami consisteranno in due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte saranno le seguenti:

Prima prova — Svolgimento di un tema su argomento riguardante le mansioni del Capo squadra cantonieri, con compilazione di documenti di servizio relativi al personale, all'impiego ed al ricavo dei materiali della linea od a regolamenti di esercizio o di polizia ferroviaria.

Seconda prova — Soluzione di un problema di aritmetica elementare, in relazione al punto a) del programma per la prova orale.

8. — I temi per le prove scritte verranno compilati a cura del Servizio Lavori e Costruzioni, che li farà pervenire in tempo utile alle Commissioni Compartimentali in piego suggellato.

La prova orale verterà sulle materie indicate ai punti a) e b) del programma di cui appresso.

9. – Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre ciascuno dei componenti la Commissione esaminatrice è di 10 per ciascuna prova scritta e di 30 per la prova orale.

10. – Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti dovranno riportare almeno 42/60 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte, e non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno ottenere almeno 63/90 del numero dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

Potranno essere inoltre attribuiti da 1 a 10 punti aggiuntivi per ciascun concorrente in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 5.

11. – La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei avranno conseguito in ciascuna prova e sui requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esaminatrice ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti ex combattenti o che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale modificato dall'art. 6 R. D. L. 11/10/1934 N. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui il R. D. L. 2/6/1936 N. 1172) con preferenza a coloro che abbiano riportato per i detti titoli una maggiore puntazione.

In mancanza delle dette benemerenze — sempre a parità di voti — sarà tenuto conto dell'anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

12. – Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo Compartimento.

13. – I dichiarati vincitori saranno, di regola, assegnati alle funzioni superiori sulle linee del Compartimento cui appartengono, seguendo l'ordine delle relative graduatorie di merito e dovranno compiere, prima di ottenere la promozione, un periodo di favorevole esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi. L'Amministrazione si riserva però la facoltà di traslocarli anche sulle linee di altri Compartimenti.

14. – Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere, o non raggiungessero nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

15. – Qualora in qualche Compartimento non si raggiungesse il numero d'idonei fissato, l'Amministrazione ha facoltà di assegnare alle funzioni superiori altri agenti riusciti idonei, compresi nelle graduatorie degli altri Compartimenti, seguendo beninteso l'ordine delle graduatorie stesse e fermo restando il totale di 250 posti stabilito dal presente bando.

Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere per qualsiasi motivo eliminati dalle graduatorie d'esame, l'Amministrazione potrà assegnare le funzioni superiori ad un ugual numero di agenti riusciti idonei oltre il numero dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine della graduatoria.

16. – Le graduatorie di merito, approvate dal Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

17. – Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite per la disciplina degli esami, sarà escluso dal concorso.

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE

a) *Aritmetica e geometria.* – Prime quattro operazioni sui numeri interi e con poche cifre decimali. Prime nozioni di geometria piana: misurazione delle più elementari figure piane (quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio, circolo) e dei solidi più semplici (cubo, prisma, piramide, cono e loro tronchi, sfera). Applicazione pratica nella misurazione di cumuli di materie aventi forma geometrica. Unità di misura del sistema metrico decimale e loro multipli e sottomultipli più comuni.

b) *Materie di servizio.* – Regola sulla costruzione, manutenzione, rifacimenti e rinnovamenti dei binari e dei deviatoi semplici, doppi e tripli, inglesi semplici e doppi e intersezioni. Conoscenza dei vari metalli occorrenti per l'armamento del binario secondo il tipo in uso sulla linea a cui l'agente è adibito. Calibro dell'armamento in piena linea (rettifilo o curva) in corrispondenza della cerniera degli aghi e del cuore dei deviatoi. Sopraelevazione della rotaia esterna nelle curve secondo il raggio della curva ed il gruppo a cui appartiene la linea. Raccordi della sopraelevazione e modo pratico per verificare le sopraelevazioni. Intervallo normale fra le estremità delle rotaie. Rotaie più corte della fila interna delle curve e loro posa. Controrotaie: loro impiego e modalità di posa nei passaggi a livello e nei deviatoi. Sezioni normali del corpo stradale e della massicciata; risanamento parziale o totale. Chiusura delle stazioni e delle linee. Impianto e manutenzione delle siepi. Conoscenza ed uso dei vari attrezzi necessari per il servizio di manutenzione. Spazio libero per la sicura circolazione dei convogli. Conoscenza dei materiali e pezzi essenziali degli impianti ed apparati di stazione (piattaforme, grue idrauliche e da pesi, stadere a ponte, segnali nelle loro varie forme e tipi, sagome limite di carico, ecc.). Tracciamenti con paline e misurazione del terreno. Istruzioni per il personale di vigilanza della linea. Regolamenti sui segnali e sue appendici. Regolamento sulla circolazione dei treni per la parte interessante il servizio di linea. Disposizioni relative alla circolazione dei carrelli. Principali disposizioni del regolamento di polizia ferroviaria. Distanze legali dalla ferrovia delle piantagioni, escavazioni, fabbricati in muratura, delle costruzioni in legno e paglia, delle materie combustibili, delle fornaci e fucine. Verbali di contravvenzione e denuncie di reato. Disposizioni relative ai passaggi a livello aperti e incustoditi. Istruzioni relative al maneggio ed impiego delle traverse iniettate e per l'uso dei petardi da segnalamento. Doveri del Capo squadra in condizioni normali (disciplina; ispezioni al binario, alle piattaforme, ai segnali a disco, alle cunette e fossi di guardia e di scolo, alle opere d'arte, alle chiusure, ai pozzi di acqua potabile, ai pozzi neri, alle linee telegrafiche). Provvedimenti da prendere in occasione di nevicate, inondazioni, frane, sviamenti, ecc.

Custodia, assicurazione ed uso dei carrelli. Scorta dei treni materiali. Organizzazione normale del personale di guardia e di lavoro, norme pratiche in vigore per casi eccezionali (sostituzioni, malattie ecc.) denuncie di infortuni sul lavoro. Presenza del personale; impiego e ricavo dei materiali e rapporti relativi.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 8

24 Febbraio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1937-XV, n. 2209. — *Modificazione della procedura per le concessioni di temporanea importazione ed esportazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare la procedura per la concessione delle importazioni ed esportazioni temporanee, per meglio rispondere alle mutate esigenze dell'industria e del commercio, e di conferire all'uopo speciali attribuzioni al Ministro per le finanze;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In casi eccezionali alle ditte che ne fanno richiesta, il Ministro per le finanze, di concerto con il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute, e sentito il Comitato consultivo di cui al R. decreto 14 agosto 1936, n. 1825, potrà consentire, con proprio decreto, la temporanea importazione ed esportazione di merci non previste dalle concessioni in vigore, quando ne sia dimostrata la necessità per il ricorrere di circostanze speciali e semprechè il provvedimento possa tornare utile alla economia del Paese.

Il Ministro per le finanze potrà, pure di concerto con il detto Sottosegretariato e sentito il Comitato suddetto, nei casi di riconosciuta necessità ed urgenza, e nell'interesse della economia del Paese, consentire nuove concessioni di temporanea importazione di merci, aventi carattere generale, o prorogare quelle vigenti.

In tal caso, però, nel provvedimento da emettersi dovrà essere sempre determinata la durata della concessione la quale non potrà eccedere i mesi sei.

Qualora la durata della concessione dovesse eccedere il predetto periodo di tempo sarà per essa disposto con provvedimento di carattere legislativo.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1938-XVI.

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI
LANTINI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2471. — *Riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' approvata, a tutti gli effetti, la diffida notificata il 2 dicembre 1936, alla Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane, per il riscatto della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto, con decorrenza dal 9 dicembre 1937, restando da quest'ultima data pienamente e completamente risoluta la concessione della detta ferrovia accordata mediante R. decreto 9 dicembre 1877, n. 4199 (Serie II).

Art. 2.

Al Governo del Re è accordata ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto di cui all'articolo precedente e per l'assunzione dell'esercizio della ferrovia Conegliano-Vittorio Veneto da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Al pagamento delle somme che a norma del capitolo annesso alla convenzione di concessione, risulteranno eventualmente dovute in conseguenza del riscatto, sarà provveduto con opportuni stanziamenti a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Entro sei mesi dalla data dell'avvenuta notifica, la Società concessionaria dovrà presentare tutti gli elementi e conti per la determinazione della annualità di riscatto. Essa dovrà inoltre presentare entro il medesimo termine la dimostrazione di aver ottemperato agli obblighi prescritti dagli articoli 99 e 100 del testo unico 9 maggio 1912, n. 1447, oltre ai documenti di cui all'art. 103 del testo unico medesimo, nonchè quelli comprovanti la proprietà e la libertà dei terreni occorsi per la costruzione della ferrovia e sue dipendenze, l'eseguita consegna ai rispettivi proprietari delle strade deviate per la costruzione della detta ferrovia ed infine la dimostrazione

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1938-XVI.

dell'eseguita tacitazione di ogni diritto o ragione relativi a tali deviazioni di strade. Dall'insieme dei documenti suindicati dovrà risultare che la proprietà ferroviaria corrisponde esattamente ai terreni occupati e indicati nel piano catastale. Dovrà inoltre l'identificazione della proprietà ferroviaria essere fatta sul terreno mediante l'apposizione di regolari cippi di confine, a cura, spese e sotto l'esclusiva responsabilità della Società concessionaria.

Resterà a cura dello Stato di provvedere alle conseguenti volture catastali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 3. - *Modificazioni al regime fiscale dell'alcole di 2ª categoria e alla misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di legge per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, convertito con modificazioni nella legge 17 giugno 1937, n. 1003;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare temporaneamente il regime fiscale dello spirito di 2ª categoria e la misura dei diritti erariali su quello di 1ª categoria in relazione con le disponibilità degli alcoli sul mercato e con la disciplina dei relativi prezzi;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'abbuono di fabbricazione, di cui all'art. 5 del R. decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, è portato a L. 100 per ogni ettanidro di spirito di vino, accertato agli effetti dell'imposta.

Il premio di denaturazione, concesso nella misura di L. 100 per ettanidro dall'art. 7 del citato decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, allo spirito ottenuto dal vino, è portato a L. 150.

Art. 2.

I diritti erariali, fissati dall'art. 2 del R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, in L. 190 ed in L. 120 per ettanidro di spirito di 1ª categoria destinato rispettivamente ad usi soggetti all'imposta oppure ad usi non soggetti all'imposta stessa, sono aumentati di L. 60.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 29 gennaio 1938-XVI.

Resta ferma la misura massima del premio accordato allo spirito ottenuto dal sorgo, a termini del R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1921.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e cesserà di avere effetto con il 31 agosto 1938. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, ***il Guardasigilli*****:** SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1938-XVI, n. 5 — *Nuove disposizioni per l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sulle fibre tessili artificiali* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 134, che istituisce una imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali;

Visti i Regi decreti-legge 17 febbraio 1936, n. 323, e 26 marzo 1936, n. 499, convertiti rispettivamente nelle leggi 25 maggio 1936, n. 1075, e 4 giugno 1936, n. 1344, con i quali viene dato un temporaneo diverso assetto alla suaccennata imposta;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare l'anzidetto temporaneo diverso assetto alla ripetuta imposta;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali, di cui all'allegato *B* al R. decreto-legge 16 gennaio 1936, n. 54, successivamente modificato, resta fissata per il periodo 29 gennaio 1938 - 28 gennaio 1939, nella misura di 80 milioni, tenuto conto della quantità di merce estratta dalle fabbriche nel periodo 29 gennaio 1937 - 28 gennaio 1938 con destinazione diversa dalla diretta esportazione, nonchè delle aliquote previste all'art. 1 dello stesso allegato.

Qualora nel corso del periodo 29 gennaio 1938 - 28 gennaio 1939, fosse accertata l'estrazione dalle fabbriche con l'anzidetta destinazione di una maggiore o minore quantità di fibre tessili artificiali rispetto al corrispondente precedente periodo, la somma di ottanta milioni sarà aumentata o diminuita in proporzione alla maggiore o minore quantità effettivamente accertata.

Il Ministro per le finanze resta autorizzato a stabilire sulle stesse basi e con i medesimi criteri, di cui al precedente comma del presente articolo, tenuto conto dei consumi effettivamente accertati, la misura globale dell'imposta per il succesivo anno 29 gennaio 1939 - 28 gennaio 1940, ed a stabilire altresì le relative modalità di applicazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione del 2° e del 3° comma del precedente articolo, l'Amministrazione finanziaria eseguirà verifiche e riscontri nelle fabbri-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1938-XVI.

che, con facoltà d'ispezionare le contabilità attinenti all'attività industriale e commerciale delle fibre tessili artificiali e d'imporre la istituzione di apposite registrazioni.

Art. 3.

Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro per le finanze resta autorizzato ad apportare le opportune modificazioni ed aggiunte alle norme del decreto Ministeriale 26 marzo 1936, n. 6863.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1938-XVI — *Estensione dell'aliquota ridotta di tassa di scambio di lire 0,75 % al prodotto fertilizzante « Fosfato calcico magnesiaco »* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazione, per uso agricolo;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, numero 1924, col quale l'aliquota di tassa di scambio di cui sopra è stata portata da L. 0,10 a L. 0,75 per cento, con decorrenza dal 30 novembre 1937;

Ritenuto che il prodotto denominato « Fosfato calcico magnesiaco » risponde al requisito della diretta utilizzazione come fertilizzante in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

Decreta:

L'applicazione della tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, nella misura stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, di L. 0,75 per cento, è estesa a decorrere dal 15 gennaio 1938-XVI, agli scambi del fertilizzante posto in commercio con la denominazione « Fosfato calcico magnesiaco ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 25 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1938-XVI — *Modificazione della tabella annessa al decreto interministeriale 24 giugno 1936 (Importazioni vincolate a licenza)* (1).

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISRI PER GLI AFFARI ESTERI
PER LE CORPORAZIONI
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 79, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato con i decreti interministeriali 26 dicembre 1936 e 30 dicembre 1937;

Determina:

Articolo unico.

All'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, viene aggiunta la seguente voce:

Numero della Tariffa doganale	Merce
692 g	Solfato di nichelio

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 28 gennaio 1938-Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.
Il Ministro per le Corporazioni:
LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.
Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1938, n. 2133. — *Concorso interno per 3 posti di elettricista di 1ª classe (ruolo navi traghetto).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 31 gennaio 1938 - Anno XVI N. P.A.G. 040/24/17229 del Servizio Personale e Affari Generali;
Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;
Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per tre posti di Elettricista di 1ª classe (ruolo navi traghetto) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quasi si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 8 febbraio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Norme relative al Concorso interno a tre posti di Elettricista di 1ª classe fra gli elettricisti stabili in servizio sulle navi traghetto.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per tre posti di Elettricista di 1ª classe per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare al suddetto concorso gli Elettricisti in servizio presso il Riparto navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile e continuo almeno tre anni di servizio di ruolo.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione Messina, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da L. 4.

4. — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità e zelo dimostrati in servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937 nonchè, eventualmente, della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19/8/1927 N. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. 11/10/1934 N. 1716 approvate col D. M. 16/4/1936 N. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale.

5. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione Esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di
— due membri di grado non inferiore al 6°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi;

6 — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;
— una prova grafica;
— una prova pratica;
— una prova orale.

La prova scritta, che servirà come esame di cultura, consisterà nel redigere un rapporto relativo ad una eventuale avaria manifestatasi nell'apparecchitura elettrica delle elettronavi traghetto, indicando le cause che probabilmente l'hanno prodotta e i rimedi necessari;

la prova grafica consisterà nel disegno a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di parti di meccanismo;

la prova pratica consisterà nell'esecuzione di un lavoro che ha attinenza col mestiere di elettricista (eventualmente un lavoro di bobinaggio);

la prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopracitato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione Esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

— prova scritta	— punti	10	per ciascuno dei componenti la Commissione.
— prova grafica	— »	10	
— prova pratica	— »	30	
— prova orale	— »	30	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di condotta, di capacità, e zelo dimostrati in servizio. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte, grafica, pratica ed orale. Saranno ammessi alla prova pratica i can-

didati che avranno ottenuto almeno 14/10 dei punti complessivamente attribuiti alle prove scritta e grafica con un minimo di 6/10 in ognuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 6/10.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle quattro prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella votazione complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale d'esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui al R. D. L. 2 giugno 1936 n. 1172), con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

11. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine di graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA DI ESAME

1° *Matematica elementare*: prime quattro operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie e operazioni su di esse — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misura delle principali superfici piane e del volume dei solidi più comuni — applicazione al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego — uso delle tabelle dei manuali.

2° *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni elemenari di idrostatica — peso specifico — aerometri — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — ventilatori — termometri — pirometri.

3° *Elementi di chimica*: cenni elementari sui semplici e composti, miscugli e leghe.

4° *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici — macchine semplici — organi di trasmissione e di trasformazione del movimento.

5° *Elementi di elettricità e magnetismo*:

a) elettrostatica: carica elettrica — corpi conduttori ed isolanti — massa — densità — potenziale;

b) elettrodinamica: corrente elettrica — resistenza — forza elettromotrice — differenza di potenziale — intensità di corrente — circuiti elettrici — leggi di Ohm e Joule—unità di misura elettrica — pile — accumulatori;

c) magnetismo: magneti permanenti e temporanei — induzione magnetica — campo magnetico — flusso di induzione;

d) elettromagnetismo: campo magnetico prodotto da una corrente — solenoide — elettrocalamita — magnetismo residuo — isteresi — forza elettromotrice indotta;

e) correnti elettriche: corrente continua — variabile — alternata — induzione mutua — autoinduzione — impedenza — correnti parassite;

f) istrumenti di misura: amperometri — voltometri — wattometri — misure d'intensità, di tensione, di resistenza e di potenza.

6° *Nozioni di cultura tecnica*:

a) macchine elettriche: dinamo a corrente continua — alternatori — trasormatori statici — motori a corrente continua e alternata — potenza e rendimento delle macchine elettriche;

b) impianti di produzione, di trasporto e di distribuzione di energia elettrica: centrali di produzione — linee di trasmissione — perdite nelle trasmissioni;

c) impianti di illuminazione elettrica — proiettori;

d) cenni sugli impianti di telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonia;

e) norme dell'Associazione Elettrotecnica Italiana per gli impianti elettrici di bordo — precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici — primi soccorsi da portare ai colpiti da corrente elettrica;

f) interpretazione di schemi e disegni;

g) impianti esistenti sulle navi traghetto: apparecchiatura elettrica per la propulsione e per la forza e la luce — centralini e apparati telefonici — stazioni radio;

h) tecnologia: proprietà, uso e costo dei principali materiali adoperati nel mestiere di elettricista; loro difetti più frequenti e modo di accertarli — attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali.

Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938-XVI, n. 2213 — *Norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse, e delle locomobili, in servizio nelle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 308 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;

Visto l'art. 3 del Regolamento di polizia ferroviaria approvato con R. decreto 31 ottobre 1873, n. 1687 (serie seconda);

Visto il R. decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 43 che dà facoltà al Ministro delle Comunicazioni di emanare norme riguardanti la polizia, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio delle ferrovie;

Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 28 giugno 1923, che approva le norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio nelle Ferrovie dello Stato;

Visti i successivi Decreti Ministeriali 24 marzo 1928, 24 luglio 1934, n. 389 e 31 agosto 1937, n. 687 contenenti modificazioni al suddetto Decreto Ministeriale 28 giugno 1923;

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione N° PAG. 040/24/19352 in data 7 febbraio 1938-XVI del Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente Decreto avranno vigore, per le Ferrovie dello Stato, le annesse norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore, delle caldaie fisse e semifisse, e delle locomobili, nonchè alla condotta delle locomotive elettriche.

Tali norme sostituiscono quelle approvate con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici in data 28 giugno 1923, modificate coi successivi Decreti Ministeriali 24 marzo 1928, 24 luglio 1934, n. 389 e 31 agosto 1937, n. 687, le quali pertanto cessano di avere vigore.

Roma, li 15 febbraio 1938-XVI.

Il Ministro:
Benni.

Norme per gli esami di abilitazione alla condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore ed elettriche, delle caldaie fisse e semifisse e delle locomobili in servizio nelle Ferrovie dello Stato.

PARTE PRIMA

Norme per l'abilitazione in via normale.

CAPO I.

Abilitazione alle funzioni di Macchinista di locomotive a vapore (Macchinista T. V.) e di Macchinista di locomotive elettriche (Macchinista T. E.).

Art. 1.

Obbligo dell'esame.

Nessuno può essere destinato alle funzioni di macchinista conduttore di locomotive a vapore e di locomotive elettriche sulle Ferrovie dello Stato, se non è, mediante esame, riconosciuto idoneo a tali funzioni da una Commissione in conformità delle presenti norme.

Art. 2.

Condizione di ammissione agli esami.

L'aspirante all'abilitazione a Macchinista (T. V. o T. E.) sulle Ferrovie dello Stato, per essere ammesso agli esami deve:

1° — essere Macchinista tradotte e manovre, o fuochista di locomotive a vapore o assistente treni elettrici;
2° — avere compiuto il 25° anno di età e non avere superato il 45°:
3° — possedere i requisiti fisici, secondo le norme in vigore;
4° — soddisfare ai requisiti degli articoli 3 e 4 delle presenti norme.

Art. 3.

Ammissione di Fuochisti e Assistenti T. E. non operai.

Agli esami di abilitazione a Macchinista T. V. e a Macchinista T. E. non saranno di regola ammessi che i candidati provenienti dagli Operai.

Tuttavia possono concorrervi anche i candidati che non siano stati Operai. ogni qualvolta, per la loro attitudine ed intelligenza, ne siano riconosciuti meritevoli.

Il quantitativo massimo dei Fuochisti e, rispettivamente, dei Fuochisti ed Assistenti T. E. non Operai da ammettersi agli esami, verrà per ogni sessione stabilito dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 4.

Periodo di tirocinio come fuochista viaggiante e come assistente treni elettrici.

I candidati agli esami da Macchinista provenienti dalle scuole allievi fuochisti potranno essere ammessi all'esame di Macchinista T. V. o T. E. dopo avere compiuto, rispettivamente come fuochista viaggiante o come assistente T. E., un servizio non inferiore a due anni.

I candidati provenienti dagli operai, ma non dalle scuole allievi fuochisti, potranno essere ammessi all'esame di Macchinista T. V. o T. E. dopo aver compiuto rispettivamente come fuochisti viaggianti o come assistenti T. E. un servizio complessivo:

non inferiore a due anni, se abbiano lavorato per sei mesi nelle Officine ferroviarie di riparazione locomotive a vapore od elettriche, in qualità di aggiustatori, montatori o calderai se aspiranti Macchinisti T. V., e di elettricisti, aggiustatori o montatori se aspiranti a Macchinista T. E.

non inferiore a tre anni se appartenenti ad altre categorie di operai e che abbiano lavorato per non meno di sei mesi nelle Officine di cui sopra.

Saranno ritenuti assimilati a dette officine quegli stabilimenti privati in cui si costruiscono o riparano locomotive a vapore od elettriche, macchine a vapore o grossi macchinari elettrici.

Per i candidati non operai il periodo di tempo di cui sopra viene portato a quattro anni.

Art. 5.

Proposte di ammissione agli esami.

L'ammissione degli aspiranti: Macchinisti T. V. e Macchinisti T. E. all'esame, su proposta delle Sezioni Materiale e Trazione nella cui giurisdizione i medesimi si trovano a prestare servizio, è deliberata dalla Direzione Generale.

Il relativo elenco è trasmesso dalla Direzione Generale alla Sezione Materiale e Trazione presso cui devono essere effettuati gli esami ai termini del successivo art. 7.

Art. 6.

Documenti da allegare alle proposte.

Le proposte devono essere accompagnate dai seguenti documenti per ogni candidato:

1) foglio matricolare ferroviario, o specchio caratteristico, da cui risulti la professione primitiva, il tempo, la qualità ed il luogo dei servizi prestati presso l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato o presso altra Amministrazione, o sui piroscafi, o negli stabilimenti privati, ed eventualmente la data e il luogo degli esami da Macchinista T. V. o da Macchinista T. E. in precedenza sostenuti con esito sfavorevole;

2) certificato comprovante il possesso dei necessari requisiti fisici, secondo le norme in vigore;

3) certificato penale di data non anteriore a due mesi a quella di presentazione della proposta.

Art. 7.

Commissione per gli esami.

Per ogni sessione saranno incaricate di provvedere agli esami a Macchinista T. V. e a Macchinista T. E. una o più Commissioni, secondo verrà disposto dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Le Commissioni saranno composte di due Ingegneri e un Capo Deposito. Funzionerà da Presidente l'Ingegnere di grado più elevato, non inferiore, di regola al 3° delle tabelle organiche.

Art. 8.

Esame scritto e orale — Esami pratici.

Gli esperimenti ai quali dovranno essere sottoposti i candidati, consisteranno in un esame scritto e orale, e, quando la Commissione lo creda conveniente, in un esame pratico mediante una corsa di prova su locomotiva a vapore od elettrica, secondo il caso.

Art. 9.

Materie di esame.

L'esame, salvo quanto è stabilito all'art. 15 delle presenti norme per gli agenti abilitati a Macchinista T. V. o a Macchinista T. E. verterà:

a) sulla lettura e scrittura;

b) sulle leggi, regolamenti e disposizioni riguardanti le funzioni del Macchinista T. V. o del Macchinista T. E. nell'esercizio delle Ferrovie sia dello Stato sia delle altre Amministrazioni contigue, sulle cui linee occorresse fare servizio;

c) (esclusivamente per gli aspiranti Macchinisti T. V.);

Descrizione, funzionamento e condotta della locomotiva a vapore; manovra dei freni; provvedimenti da prendere in caso di guasti in viaggio; nozioni generali riguardanti il materiale mobile e fisso;

c') (esclusivamente per gli aspiranti macchinisti T. E.):

Descrizione, funzionamento e condotta della locomotiva elettrica; manovra dei freni; provvedimenti da prendere in caso di guasti in viaggio alla locomotiva o alla linea; nozioni generali riguardanti il materiale mobile e fisso.

Negli esami sarà pure tenuto conto, per farne oggetto di votazione, della condotta, dello zelo, e della attitudine dimostrata in servizio dal candidato.

Art. 10.

Modo di votazione.

La votazione sarà fatta subito dopo l'esame, e distintamente per ogni materia indicata ai paragrafi *a*), *b*), *c*) ovvero *a*), *b*), *c'*), a seconda che si tratti di aspiranti Macchinisti T. V. o di aspiranti Macchinisti T. E., nonchè per la condotta, di cui all'ultimo capoverso dell'art. 9.

Ciascun esaminatore avrà disponibili 10 punti.

Perchè il candidato sia dichiarato idoneo, è necessario che per ogni votazione il numero dei punti ottenuto non sia inferiore a 18/30.

Art. 11.

Classificazione dei candidati giudicati idonei.

I candidati giudicati idonei saranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti, giusta l'articolo precedente.

A parità di voti prevarranno:

1) i risultati dell'esame sulle materie indicate ai capoversi *b*) e *c*) ovvero *b*) e *c'*), rispettivamente, del precedente art. 9;

2) l'anzianità di servizio;

3) la maggiore età.

Art. 12.

Verbali degli esami.

Il verbale degli esami sarà redatto in due esemplari, uno per la competente Sezione Materiale e Trazione, e l'altro per la Direzione Generale.

Art. 13.

Certificati di abilitazione.

In base alle risultanze del verbale di esame gli aspiranti Macchinisti T. E. che hanno superato la prova riceveranno, qualora ne facciano richiesta, un certificato provvisorio di abilitazione a Macchinista di locomotive elettriche.

Allorquando gli abilitati a Macchinista T. E. avranno esercitato le relative funzioni per sei mesi complessivamente con ottima condotta morale, zelo e capacità, sarà loro rilasciata una patente definitiva conforme al modello allegato 1.

Nei riguardi dei Fuochisti dichiarati idonei a Macchinista T. V. che ne facessero domanda, il competente Capo della Sezione Materiale e Trazione è autorizzato a rilasciare senz'altro un certificato d'idoneità, compilato in conformità al modulo allegato 1.

Art. 14.

Ripetizione dell'esame per i candidati giudicati non idonei.

I candidati a Macchinista T. V. e a Macchinista T. E. non dichiarati idonei in un primo esame potranno ripresentarsi ad un secondo esame dopo un anno almeno e sempre chè durante questo frattempo abbiano senza interruzione continuato nel loro servizio di Fuochista o di Assistente T. E. e, ad eguale condizione, ad un terzo ed ultimo esame dopo almeno un anno dalla seconda prova.

Art. 15.

Esame supplementare.

Gli agenti di età non superiore al 50° anno, già abilitati alle funzioni di Macchinista treni a vapore sulle Ferrovie dello Stato, potranno essere abilitati alle funzioni di Macchinista di locomotive elettriche sulle Ferrovie dello Stato, ove si assoggettino ad un esperimento supplementare, che si farà mediante un esame scritto ed orale, oltrechè ad un esame pratico consistente in una corsa di prova sulla locomotiva elettrica.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un breve rapporto circa una anormalità accaduta in servizio attinente alla apparecchiatura elettrica della linea e della locomotiva elettrica.

L'esame orale verterà sulle seguenti materie:

a) sugli ordini di servizio emanati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, riflettenti il servizio delle locomotive elettriche, nonchè i doveri del Macchinista T. E.;

b) sulle materie di cui al punto *c*) dell'art. 9.

Gli aspiranti Macchinisti T. E. già provvisti della qualifica di Macchinista T. V. saranno compresi in un verbale e in una graduatoria a parte, distintamente dagli Assistenti T. E. e dai Fuochisti abilitati o meno a Macchinista T. V.

Gli abilitati alle funzioni di Macchinista T. E. che provengono dalle scuole allievi fuochisti, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni di Macchinista

di locomotive a vapore senza limiti di età sottoponendosi ad analogo esperimento supplementare consistente in una corsa di prova sulla locomotiva a vapore ed in un esame scritto ed orale vertente:

a') sugli ordini di servizio emanati dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, riflettenti il servizio delle locomotive a vapore, nonchè i doveri del Macchinista T. V.;

b') sulle materie di cui al punto *c*) dell'art. 9.

Gli abilitati alle funzioni di Macchinista T. E. che non provengono dalle scuole allievi fuochisti, possono conseguire l'abilitazione alle funzioni di Macchinista di locomotive a vapore sempre senza limiti di età purchè abbiano fatto un servizio complessivo non inferiore a due anni come fuochista viaggiante e si sottopongano all'esperimento supplementare previsto dal precedente capoverso.

Gli idonei verranno compresi in due distinti verbali e graduatorie, a seconda che si tratti di Macchinisti T. E. o di Fuochisti abilitati o non a Macchinista T. E.

Art. 16.

Passaggi alle Ferrovie dello Stato di Macchinisti T. V. e T. E. di altre Amministrazioni.

I Macchinisti T. V. e T. E. approvati per le locomotive a vapore ed elettriche potranno passare dal servizio di altra Amministrazione ferroviaria a quello delle Ferrovie dello Stato, semprechè siano in grado di offrire la prova, (che dovrà risultare da uno speciale esame sulle materie di cui all'art. 9-*b* delle presenti Norme) di conoscere i regolamenti speciali dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e che abbiano condotta irreprensibile.

Uguale prova è pure richiesta per i Macchinisti di locomotive a vapore od elettriche facenti servizi sui binari di raccordo di ferrovie private, stabilimenti privati o tramvie con ferrovie pubbliche, quando in data posteriore alla loro abilitazione a Macchinisti di locomotive a vapore od elettriche sulla ferrovia privata venga accordato il passaggio delle locomotive da questa sulle Ferrovie dello Stato.

I Macchinisti dichiarati idonei per la condotta di locomotive o di locomotori di tramvie non potranno essere ammessi a fare servizio come tali sulle Ferrovie dello Stato senza avere subìto un nuovo esame, e senza avere preventivamente fatto un tirocinio di almeno sei mesi in qualità rispettivamente di Fuochista viaggiante o di Assistente T. E. sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 17.

Abilitazione di ingegneri, di altri agenti ferroviari e di estranei all'Amministrazione ferroviaria.

Gli ingegneri delle Ferrovie dello Stato ed i funzionari addetti al Servizio Materiale e Trazione i quali siano dal Capo della Sezione Materiale e Trazione dichiarati idonei a condurre locomotive a vapore od elettriche, potranno essere a ciò abilitati, purchè subiscano con buon esito la prova pratica di condotta di locomotive in corsa di cui al precedente art. 8 restando esonerati dall'esame orale e scritto e dalla condizione stabilita dall'art. 4 di avere in precedenza funzionato da Fuochista o da Assistente T. E.

Anche altri agenti delle Ferrovie dello Stato potranno essere abilitati a condurre locomotive a vapore od elettriche temporaneamente in caso di necessità riconosciute dal Capo della Sezione Materiale e Trazione, purchè dal medesimo dichiarati idonei e subiscano con buon esito tanto la prova pratica di

condotta di una locomotiva a vapore od elettrica in corsa di cui al precedente art. 8 quanto l'esame di cui agli art. 8 e 9, restando solamente esonerati dalla condizione stabilita dall'art. 4 di avere cioè in precedenza funzionato da Fuochista o da Assistente T. E.

Gli ingegneri estranei alle Ferrovie dello Stato, gli ufficiali e sottufficiali Macchinisti della R. Marina e della Marina mercantile, gli ufficiali e sottufficiali del Genio militare, nonchè gli allievi delle Scuole di applicazione degli ingegneri ed i licenziati delle Sezioni industriali dei RR. Istituti tecnici e delle Scuole industriali di 1° grado potranno essere utilizzati a condurre locomotive a vapore od elettriche in caso di necessità riconosciuta dai Capi delle Sezioni Materiale e Trazione, purchè siano dai medesimi dichiarati idonei e subiscano con buon esito tanto la prova pratica di condotta delle locomotive a vapore od elettriche in corsa di cui al precedente art. 8, quanto, rispettivamente, l'esame di cui all'art. 9 comma *b*) e *c*) ovvero *b*) e *c'*), restando esonerati dalla condizione stabilita dall'art. 4 di avere cioè in precedenza funzionato da Fuochista o da Assistente T. E.

Le abilitazioni di cui al precedente capoverso hanno carattere permanente salvo l'obbligo da parte della Sezione Materiale e Trazione di accertare, ogni qualvolta si ripeta a distanza di tempo la necessità di utilizzare gli stessi abilitati, che questi conservino la conoscenza delle disposizioni interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Il competente Capo della Sezione Materiale e Trazione è autorizzato a rilasciare, ai candidati dichiarati idonei che ne facessero domanda, un certificato di idoneità alle funzioni di Macchinista T. V. e T. E. analogo al modello allegato 1 o allegato 2 a seconda che si tratti di agenti delle Ferrovie dello Stato o di estranei.

CAPO II.

Abilitazione alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche nelle manovre di stazione, dei Depositi e delle Officine e alla sorveglianza delle locomotive accese durante stazionamenti.

Art. 18.

Condizioni per l'abilitazione.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può adibire alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per le manovre di stazione agenti che essa riconosca idonei, purchè abbiano viaggiato almeno due anni rispettivamente come Fuochisti e come Assistenti T. E.

Gli agenti abilitati alla condotta delle locomotive per le manovre di stazione potranno esere anche adibiti a servizi di tradotta fra gli scali, su diramazioni ai porti, sui raccordi, alle spinte, previo riconoscimento della idoneità a tali servizi. Inoltre tali agenti possono essere utilizzati a qualsiasi altro servizio di secondaria importanza, come manovre eseguite nelle stazioni con le locomotive dei treni, treni materiali, ed anche treni viaggiatori e merci, da stabilirsi dal Direttore Generale.

Per il servizio di manovra delle locomotive a vapore nell'interno dei depositi, delle rimesse e delle Officiene, per i motori a vapore dei carrelli traversatori e delle piattaforme l'Amministrazione potrà valersi dell'opera degli agenti da essa ritenuti idonei e che abbiano funzionato almeno per un anno come fuochisti di locomotive o come fuochisti conduttori di caldaie a vapore.

Analogamente, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato può adibire alla condotta delle locomotive elettriche nell'interno dei depositi, delle rimesse

ed Officine, agenti da essa ritenuti idonei e che abbiano funzionato almeno per sei mesi come Assistenti T. E.

Infine, per l'accensione delle locomotive a vapore e la loro sorveglianza in stazionamento, l'Amministrazione avrà facoltà di impiegare gli agenti che essa ritenga idonei a tale ufficio.

Art. 19.

Elenco degli agenti pei servizi di cui all'art. 18.

Un elenco dei cinque gruppi di agenti di cui al precedente articolo, firmato dal Capo della Sezione Materiale e Trazione o da chi per esso, sarà affisso nei locali di deposito, rimessa od officina.

I fuochisti di locomotive a vapore si ritengono per il loro stesso ufficio abilitati alle mansioni di cui al 5° capoverso del precedente articolo, anche se non compresi in detto elenco, e così pure si ritengono abilitati alle mansioni indicate nel terzo capoverso, quando da un anno almeno abbiano prestato l'opera loro come Fuochisti.

Del pari, gli Assistenti T. E. si ritengono per il loro stesso ufficio abilitati alle mansioni di cui al 4° capoverso del precedente articolo anche se non compresi nel ripetuto elenco.

CAPO III.

Abilitazione alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore fisse semifisse e di locomobili.

Art. 20.

Condizioni per l'abilitazione.

L'agente da adibire alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore in servizio delle Ferrovie dello Stato, deve:

1) aver compiuto il 21° anno di età;

2) avere una condotta morale irreprensibile;

3) possedere le cognizioni tecniche e l'attitudine necessaria alle funzioni medesime.

Art. 21.

Abilitazione senza esami.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad abilitare senza esami alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore fisse, semifisse e di locomobili, in servizio delle Ferrovie dello Stato, rilasciando loro il certificato di abilitazione per mezzo delle rispettive Sezioni Materiale e Trazione:

a) i candidati che hanno servito come Macchinisti, o, per non meno di sei mesi, come Fuochisti della R. Marina, nella Marina mercantile nazionale e nelle Ferrovie, e quelli che abbiano servito per non meno di due anni come Macchinisti o Fuochisti nelle Compagnie speciali del Genio militare o nelle officine degli opifici militari, od anche che abbiano il certificato di licenza di Macchinista rilasciato dagli Istituti nautici;

b) i candidati che sono già in possesso della patente prefettizia di 1° grado per la condotta di caldaie a vapore di qualunque genere.

Art. 22.

Abilitazione con esami.

Gli agenti che non si trovassero nelle condizioni dell'art. 21 dovranno, per ottenere l'abilitazione, essere sottoposti all'apposito esame, che sarà fatto presso la Sezione Materiale e Trazione competente per mezzo di due suoi funzionari tecnici, dei quali almeno uno deve essere Ingegnere.

Si farà prima una prova pratica presso una caldaia in azione, nella quale si accerterà la conoscenza che il candidato ha della caldaia e sue parti, del funzionamento, della sua condotta e dei provvedimenti da prendersi in occasione dei guasti più facili a verificarsi.

Indi si procederà ad un esame teorico, nel quale si accerterà che il candidato possieda quelle cognizioni sulle caldaie a vapore che sono necessarie perchè gli si possa affidare la condotta di caldaie anche di tipo diverso da quella per la quale fu fatto l'esame pratico.

Art. 23.

Modo di votazione.

La votazione sarà fatta in decimi, e per l'idoneità il candidato dovrà riportare almeno sei decimi in ciascuno dei due esami di cui al precedente articolo.

Art. 24.

Verbale degli esami.

Il verbale degli esami sarà redatto in due esemplari, uno per la competente Sezione Materiale e Trazione e l'altro per la Direzione Generale.

Agli idonei verrà rilasciato, a richiesta, un certificato di abilitazione.

CAPO IV.

Abilitazione alle funzioni di Macchinista in servizio militare.

Art. 25.

Condizioni di ammissione agli esami.

Per gli aspiranti a Macchinista conduttore di locomotive a vapore in servizio militare, e di quelle in servizio sulle linee in cui l'esercizio è affidato all'Autorità militare, il limite minimo di età per essere ammesso agli esami per le funzioni di macchinista di cui all'art. 2 delle presenti norme, sarà ridotto a 20 anni ed il periodo di tirocinio come Fuochista viaggiante di cui all'art. 4 sarà ridotto ad un anno.

PARTE SECONDA

Norme per l'abilitazione nei casi d'urgenza.

Art. 26.

Per sopperire ai bisogni di carattere eccezionale, e previa autorizzazione del Ministro delle Comunicazioni, da richiedersi di volta in volta, l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato potrà seguire, in luogo delle norme suesposte, quelle di cui ai successivi articoli per l'abilitazione per la condotta e sorveglianza delle locomotive a vapore od elettriche, delle caldaie fisse, semifisse e di locomobili.

Art. 27.

Abilitazione alle funzioni di Macchinista T. V. e di Macchinista T. E.

Possono essere abilitati alle funzioni di Macchinista T. V., mediante esame individuale, i Fuochisti che abbiano quest'ultima qualifica da almeno un anno, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, e alle funzioni di Macchinista T. E., pure mediante esame individuale, i Fuochisti, Assistenti T. E. e gli Operai di prima classe che si trovino in una di dette qualifiche da almeno un anno e qualunque sia la categoria dalla quale provengono, indipendentemente, nell'un caso o nell'altro, dal numero degli eventuali esami già sostenuti con esito sfavorevole; e qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto il 21° anno.

La scelta degli agenti che potranno essere sottoposti all'esame a Macchinista T. V. e a Macchinista T. E. è devoluta al giudizio dei Capi delle competenti Sezioni Materiale e Trazione, i quali compileranno e terranno al corrente a tale scopo gli elenchi degli agenti delle qualifiche volute che si ritengono in possesso della pratica e delle attitudini indispensabili al disimpegno delle mansioni in parola e considerano quindi ammissibili all'esame.

Gli Operai dovranno essere stati preventivamente riconosciuti in possesso della idoneità fisica per le funzioni di guidatore treni elettrici.

Gli esami saranno tenuti da un funzionario ingegnere, assistito da un agente tecnico od amministrativo, che funzionerà da segretario, senza voto.

L'esame si svolgerà in base agli articoli 8 e 9 delle presenti norme, esclusa però la effettuazione di corse di prova e senza far luogo a votazioni.

L'agente conseguirà l'idoneità se la medesima sia stata riconosciuta dall'esaminatore, il quale per ciascun candidato idoneo dovrà redigere apposita dichiarazione di idoneità in due esemplari da lui firmati, secondo il modello allegato 3.

I detti agenti, abilitati in via provvisoria alle funzioni di Macchinista T. V. e di Macchinista T. E. in conformità alle presenti disposizioni, saranno considerati come definitivamente abilitati quando sia stato ottemperato alle prescrizioni dell'articolo 8 delle presenti norme.

Art. 23.

Abilitazione alla condotta delle locomotive per le manovre in stazione.

Possono essere adibiti alla condotta delle locomotive a vapore od elettriche nelle manovre di stazione i Fuochisti e, rispettivamente, i Fuochisti e gli Assistenti T. E. di qualunque anzianità, purchè abbiano compiuto il 21° anno

di età e siano ritenuti idonei alle mansioni di cui si tratta a giudizio dei dirigenti locali della Trazione, di grado non inferiore a Capo deposito, i quali dovranno compilare, per ciascun idoneo e in duplice esemplare, le relative dichiarazioni di idoneità.

Art. 29.

Abilitazione alla condotta delle locomotive a vapore ed elettriche per il servizio di manovra nell'interno dei depositi, rimesse e officine, alla condotta dei motori dei carrelli traversatori e delle piattaforme, nonchè per l'accensione delle locomotive e la loro sorveglianza in stazionamento.

Potranno essere abilitati alle funzioni di cui sopra, con le stesse norme di cui all'art. 28, gli agenti di qualsiasi anzianità e qualifica, senza condizione di età.

Anche per tali abilitazioni dovranno essere compilate, per ciascun idoneo, le dichiarazioni di idoneità in duplice esemplare.

Art. 30.

Abilitazione alle funzioni di conduttore di caldaie a vapore fisse, semifisse e di locomobili.

Sono applicabili le stesse norme del precedente art. 29.

Allegato 1.

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Sezione Materiale e Trazione di . . . .

CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI MACCHINISTA CONDUTTORE DI LOCOMOTIVE (1) . . . .

Il sottoscritto Capo della Sezione Materiale e Trazione di . . . . .
Visto il processo verbale in data . . . . della Commissione costituita a termini dell'art. 7 delle Norme approvate col D. M. 15 febbraio 1938-XVI, N. 2213 e visto il disposto dell'art. 13 di tali Norme.

CERTIFICA

che il nominato . . . .
figlio di . . . . nato a . . . .
il . . . . fu dichiarato idoneo con punti . . . .
su . . . . alle funzioni di Macchinista conduttore di locomotive (1) . . . .
in servizio delle Ferrovie dello Stato.

. . . . li . . . .

Il Capo della Sezione Materiale e Trazione:

. . . .

Firma del titolare:

. . . .

(1) A vapore od elettriche.

Allegato 2.

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Sezione Materiale e Trazione di . . . .

ABILITAZIONE DI ESTRANEI ALLE FERROVIE DELLO STATO ALLA CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE (1) . . . . .

Il sottoscritto Capo della Sezione Materiale e Trazione di . . . . . . che ha sottoposto alle prove volute dal terzo capoverso dell'art. 17 delle Norme approvate col Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938 - XVI, N. 2213, il nominato . . . .
figlio di . . . . nato a . . . .
li . . . . lo dichiara idoneo alla condotta delle locomotive (1) . . . .

. . . . li . . . .

Il Capo della Sezione Materiale e Trazione:

. . . .

(1) A vapore od elettriche.

Allegato 3.

FERROVIE DELLO STATO

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

Sezione Materiale e Trazione di . . . .

Il sottoscritto Ingegnere, che ha sottoposto all'esame di abilitazione a Macchinista . . . . (1) col rito di urgenza di cui all'art. 27 delle Norme aprovate col Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938 - XVI, N. 2213, il . . . . (2) . . . . (3) lo dichiara idoneo alla condotta delle locomotive . . . . (4) per il servizio dei treni, avendo superato con buon risultato le prove richieste.

. . . . li . . . .

L'Ingegnere:
. . . .

Il Segretario:
. . . .

Firma dell'agente:
. . . .

Il sottoscritto Capo della Sezione Materiale e Trazione di . . . . vista la relazione soprascritta, dichiara il nominato (3) . . . . abilitato alla condotta delle locomotive (4) . . . ., per il servizio dei treni, e lo manda ad inscrivere, essendo stato ottemperato alle prescrizioni dell'art. 6 delle Norme approvate col Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938 - XVI, N. 2213, nell'apposito elenco esposto nel Deposito cui esso appartiene.

. . . . li . . . .

Il Capo della Sezione Materiale e Trazione:
. . . .

---

(1) T.V. o T.E. — (2) qualifica — (3) cognome e nome — (4) a vapore od elettriche.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 9

3 Marzo 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Comunicazioni:

REGIO DECRETO 10 maggio 1937-XV, n. 2463. — *Aggiornamento del R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150 e del R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, riguardanti la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale Italiana* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, concernente la istituzione di una medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, che istituisce una medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, modificato dal R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, convertito in legge con la legge 10 febbraio 1937-XV, n. 504.

Attesa l'opportunità di estendere ad alcune categorie di personale in servizio in Africa Orientale durante il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV la concessione della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale; di concedere la medaglia stessa, ma con nastro privo del gladio romano, ad alcune categorie di personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo e in Libia nell'anzidetto periodo di tempo; di regolare per l'avvenire la concessione di tale medaglia sostituendola a quella istituita a ricordo delle campagne d'Africa;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana, per le finanze per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per aver diritto al conferimento della medaglia commemorativa istituita col R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, è necessaria, fermo restando il disposto dell'art. 3 del citato Regio decreto, una permanenza di almeno due mesi anche non continuativi, a decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV, nei territori dell'Africa Orientale.

Art. 2.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale può essere concessa anche a coloro i quali, militari o assimilati, civili, militarizzati o in altra posizione, si siano trovati per almeno due mesi anche non continuativi, posteriormente al 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV, in una delle seguenti condizioni:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1938-XVI.

a) siano stati imbarcati su Regie navi dipendenti dal comando della divisione navale in Africa Orientale o su navi noleggiate, dislocate permanentemente in Africa Orientale, o abbiano comunque prestato servizio mobilitato alla dipendenza del Comando superiore di marina per l'Africa Orientale;

b) abbiano prestato servizio di Stato in Africa Orientale anche in qualità di prestatori d'opera a seguito di reparti operanti;

c) siano stati addetti in Africa Orientale, a seguito di reparti operanti, a lavori di pubblica utilità imposti da esigenze militari, anche se eseguiti da imprese private.

Art. 3.

Il conferimento della medaglia spetta altresì a coloro che, successivamente alla data del 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato o parteciperanno a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, in immediato contatto col nemico, per un periodo, anche non continuativo, di almeno quattro mesi.

Tale concessione è estesa a coloro che raggiungono i quattro mesi cumulando, con periodi utili di servizio ai sensi del precedente comma, anche periodi di tempo inferiori a due mesi trascorsi in Africa Orientale nelle condizioni prescritte dall'art. 1, o nelle condizioni di cui all'art. 2, durante il periodo 3 ottobre 1935-XIII-5 maggio 1936-XIV.

Art. 4.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale è pure concessa, ma con nastro privo di gladio romano, a tutti coloro che posteriormente alla data del 3 ottobre 1935-XIII e non oltre il 5 maggio 1936-XIV e per almeno due mesi, anche non continuativi, abbiano prestato servizio per esigenze militari derivanti dall'avvenuta mobilitazione e siano compresi in una delle seguenti categorie:

a) personale delle Forze armate dello Stato ed assimilato che abbia fatto parte di unità mobilitate in Libia e nelle Isole italiane dell'Egeo;

b) personale delle Forze armate dello Stato ed assimilato imbarcato su navi trasporto e su navi ospedale destinate in Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

c) marittimi imbarcati su navi noleggiate o comunque adibite a trasporti per l'Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

d) personale addetto alle linee aeree in servizio per l'Africa Orientale per esigenze di mobilitazione;

e) assimilati, civili, militarizzati, o in altra posizione, che abbiano prestato servizio di Stato in Africa Orientale anche in qualità di prestatori d'opera o siano stati addetti a lavori di pubblica utilità connessi ad esigenze militari anche se eseguiti da imprese private.

Nel computo dei due mesi previsti dal presente articolo sono considerati i periodi di tempo inferiori a due mesi trascorsi in Africa Orientale nelle condizioni prescritte dall'art. 1 o nelle condizioni di cui all'art. 2.

Art. 5.

Il periodo di due o di quattro mesi di cui ai precedenti articoli, è computato dalla data d'imbarco per i territori indicati a quello di sbarco in Patria.

Art. 6.

Nessun limite di permanenza è applicato a coloro che abbiano riportato ferite, mutilazioni od infermità contratte in servizio o per cause di servizio, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare.

Art. 7.

La medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale può altresì essere concessa, con nastro privo di gladio romano, agli appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai militarizzati, agli assimilati e al personale civile addetto ai servizi civili dipendente dai Governi che posteriormente al 5 maggio 1936-XIV si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto per ragioni di servizio di Stato almeno due anni di permanenza ininterrotta nell'Africa Orientale Italiana;

b) abbiano esercitato la carica di governatore generale, vice governatore generale, governatore, segretario generale, capo di stato maggiore del Governo generale, comandante delle Forze navali, comandante superiore di marina, comandante superiore d'aeronautica, comandante delle Forze armate di ciascun Governo.

La predetta medaglia commemorativa può altresì essere concessa, con nastro privo di gladio romano, a coloro che abbiano esercitato, posteriormente al 5 maggio 1936-XIV, e per il periodo ininterrotto di due anni, le funzioni di ispettore del Partito, ispettore del lavoro e segretario federale del Partito nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 8.

Per ogni anno di campagna o di permanenza in Africa Orientale, potrà essere apposta sul nastro della medaglia una fascetta d'argento con incise le indicazioni delle campagne o delle operazioni di grande polizia coloniale o dell'anno di permanenza.

Art. 9.

A decorrere dal 3 ottobre 1935-XIII la concessione della medaglia a ricordo delle campagne d'Africa, istituita con R. decreto 3 novembre 1894, n. 463, è sostituita da quella della medaglia commemorativa delle operazioni militari in Africa Orientale, alle condizioni stabilite dal R. decreto 27 aprile 1936-XIV, n. 1150, modificato dal R. decreto-legge 23 luglio 1936-XIV, n. 1584, e dal presente decreto, salvi beninteso i diritti di quanti già siano insigniti di detta medaglia a ricordo delle campagne d'Africa.

Art. 10.

Il presente decreto ha vigore dal 10 luglio 1936-XIV.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1937-Anno XV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI — BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 agosto 1937-XV, n. 1896. — *Revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*;

Visto il decreto Reale 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1927, n. 1316;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di procedere alla emanazione di norme speciali per disciplinare la rivedibilità dei prezzi in relazione alle contingenti circostanze di mercato nelle quali si svolgono i lavori;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le corporazioni, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per le comunicazioni e per l'agricoltura e le foreste:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per i lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni statali, di durata superiore ad un anno, aggiudicati prima del 5 ottobre 1936, limitatamente alla parte eseguita dal 1° gennaio al 30 giugno 1937-XV, è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi pattuiti semprechè l'Amministrazione riconosca, con giudizio insindacabile, essersi verificate, in confronto dei prezzi correnti al tempo della aggiudicazione, variazioni maggiori del 20 % nel complesso dei lavori eseguiti fino al 30 giugno 1937-XV.

L'aumento non si applica alla quantità di lavoro che l'impresa, a giudizio dell'Amministrazione, avrebbe potuto eseguire e non abbia invece eseguito in proporzione al tempo trascorso dalla consegna, nè si applica ai materiali precedentemente approvvigionati in cantiere.

Per la parte di lavori eseguita o da eseguire dopo il 1° luglio 1937-XV, è ammessa la facoltà di cui al primo comma semprechè le variazioni dei prezzi risultino maggiori del 10 % e con le limitazioni stabilite nel secondo comma.

Nei casi di appalto concorso si terrà conto della data di presentazione dell'offerta.

Art. 2.

Nei contratti di appalto, da stipulare dopo la pubblicazione del presente decreto per opere la cui esecuzione richieda un periodo di tempo non inferiore ad un anno e per le quali si prevedano oscillazioni nei prezzi, si potranno in-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 25 novembre 1937-XVI.

trodurre clausole con le quali l'Amministrazione si riservi la facoltà insindacabile di rivedere e modificare i prezzi, semprechè si verifichino variazioni maggiori del 10 % nel complesso del lavoro e con le limitazioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Nei casi in cui ai sensi dei precedenti articoli, sia disposta la revisione dei prezzi di appalto, per essersi verificata sul complesso del lavoro una differenza di prezzo superiore alla stabilita percentuale, la revisione si intende operativa soltanto per la parte della differenza eccedente la percentuale medesima.

Art. 4.

Nel termine di giorni trenta dalla notificazione delle deliberazioni adottate dalle Amministrazioni sulla domanda di revisione dei prezzi è ammesso ricorso ai Ministri competenti, che provvedono in modo definitivo e insindacabile in conformità del parere di una Commissione, istituita presso il Ministero dei lavori pubblici e nominata dal Ministro per i lavori pubblici, di concerto con le altre Amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — LANTINI — BOTTAI — BENNI — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 gennaio 1938-XVI, n. 37. — *Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 6 agosto 1937-XV, n. 1896, riguardante la revisione dei prezzi contrattuali relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni dello Stato, con l'aggiunta del seguente articolo, che sarà intercalato tra il 4° e il 5°, spostando di conseguenza la numerazione dell'articolo attualmente contrassegnato col n. 5:

« Art. 5. — Le disposizioni contenute nel presente Regio decreto-legge non si applicano ai lavori relativi ad opere pubbliche di competenza delle Amministrazioni appartenenti al Ministero delle comunicazioni ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1938-XVI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 8 febbraio 1938-XVI. — *Riduzione del dazio doganale sul petrolio e conferma dell'esenzione da tassa di vendita per il petrolio e per alcuni residui della distillazione di oli minerali, destinati ai motori agricoli* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282;
Visto il proprio decreto 30 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1747, convertito nella legge 29 aprile 1937, n. 754;

DECRETA:

Art. 1.

Il dazio previsto dalla voce 643 *c*) « Petrolio » della tariffa generale dei dazi doganali è ridotto a L. 8 il quintale.

Art. 2.

Le disposizioni di cui ai Regi decreti-legge 26 luglio 1925, n. 1258, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e 27 novembre 1933, n. 1574, convertito nella legge 18 gennaio 1934, n. 282, sono sostituite da quelle di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Fino a nuova disposizione sono autorizzate la importazione dall'estero e la estrazione dalle raffinerie nazionali, in esenzione da tassa di vendita, del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali non atti a servire per

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 9 febbraio 1938-XVI.

illuminazione, nè come materie lubrificanti per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°, l'uno e gli altri destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli, sotto l'osservanza delle norme e cautele da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Qualora il petrolio o i residui della distillazione degli oli minerali ammessi in esenzione dalla tassa di vendita, a norma del precedente articolo, vengano impiegati ad usi diversi da quello per cui è fatta la concessione, si renderanno applicabili le pene del contrabbando ai sensi degli articoli 94 e seguenti del testo unico della legge doganale approvato con R. decreto 26 gennaio 1896, n. 20, e successivamente modificato.

Art. 5.

Nella nota alla voce 644 *a*) della tariffa generale dei dazi doganali sono soppresse le seguenti parole: « nonchè quelli non atti a servire per illuminazione, nè come materia lubrificante per macchine, di color paglierino, con densità da 0,850 fino a 0,880 alla temperatura di 15°, destinati ad essere impiegati esclusivamente nei motori agricoli ».

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.
Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1937-XVI. — *Norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

ED

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933 n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modadlità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n 1207, convertito in legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad esaminare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi o divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che prescrive la licenza del Ministero delle finanze per la importazione di talune merci;

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1935, concernente la importazione di merci in compensazione;

Visto il decreto Ministeriale 27 giugno 1935 recante norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria;

Visto il decreto Ministeriale 1° dicembre 1936 che estende alla Zona del Carnaro le norme per i pagamenti relativi agli scambi commerciali tra l'Italia e l'Ungheria;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere a pagamenti di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni di merci ungheresi in Italia, suoi Possedimenti e Colonie, è tenuto a fare il relativo versamento alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

La conversione in lire italiane delle somme espresse in pengo si farà sulla base della parità legale tra la lira ed il pengo e deduzione fatta del premio di cambio applicato dalla Banca Nazionale di Ungheria per il pagamento di merci italiane importate in Ungheria. La conversione delle somme espresse in altre valute si effettuerà sulla base del corso di chiusura dei cambi della Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento.

I versamenti effettuati dai debitori non saranno liberatori fino a che il creditore non avrà ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, del 23 febbraio 1938-XVI.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio del Regno sotto qualsiasi regime doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

L'importatore, in via definitiva o temporanea, di merce originaria e proveniente dall'Ungheria è tenuto a presentare alle dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doganale, apposita denuncia. Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto della importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere l'indicazione del nome del creditore, la descrizione della merce, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto, e la scadenza del pagamento stesso.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla Dogana; un altro, munito del visto della Dogana sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della Dogana, rimesso all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 4.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Ungheria deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Istituto predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi successivamente, o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla Dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 5.

All'atto dell'esportazione verso l'Ungheria di merci originarie dell'Italia, suoi Possedimenti e Colonie, l'esportatore è tenuto a presentare alle Dogane del Regno, all'atto della dichiarazione di cui all'art. 5 della legge doga-

na! una denuncia compilata su apposito modulo in quattro esemplari, contenente, fra l'altro, l'indicazione del nome del compratore e del destinatario della merce, la descrizione della merce e, quando trattisi di vendita a fermo, l'importo del prezzo nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso. Quando, invece, trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva. Alla denuncia dovrà essere unita copia della fattura sottoscritta dal venditore, e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura pro-forma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla Dogana, un altro munito del visto della Dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno, a cura della Dogana, rimessi al Ministero per gli scambi e per le valute.

Art. 6.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza ungherese destinate ad essere importate in Italia suoi Possedimenti e Colonie, dovrà essere regolato mediante versamento in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 7.

Le norme di cui agli articoli precedenti sono estese anche al pagamento delle merci destinate al consumo nel territorio della Zona franca di Zara e, salvo le eccezioni che potranno essere stabilite dall'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, al pagamento di quelle introdotte nel territorio della Zona franca del Carnaro.

Art. 8.

Senza pregiudizio delle pene comminate dalle leggi comuni e delle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, i contravventori alle disposizioni del presente decreto sono sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, mediante decreto del Ministro per le finanze che fisserà la somma da pagarsi in misura non superiore al prezzo delle merci importate.

Le stesse sanzioni sono applicabili:

a) a chiunque con invii attraverso terzi Paesi e con false indicazioni, o con qualsiasi altro mezzo, abbia tentato di fare apparire di diversa origine merci originarie e provenienti dall'Ungheria.

Le stesse sanzioni sono applicabili anche agli spedizionieri accreditati in Dogana, che, comunque, abbiano concorso a commettere violazioni di cui al

precedente capoverso. Ad essi verranno applicate, nella misura del massimo, le sanzioni disciplinari comminate dall'art. 39 del regolamento doganale;

b) a chiunque abbia concorso ad effettuare, in contravvenzione alle precedenti disposizioni, pagamenti di merci originarie e provenienti dall'Ungheria importate o da importare in Italia, suoi Possedimenti e Colonie;

c) agli esportatori che abbiano fatto, ai sensi del presente decreto, dichiarazioni incomplete, inesatte o false.

Anche in questi casi il Ministro per le finanze fisserà con suo decreto, la somma da pagare allo Stato in misura non superiore all'ammontare oggetto della contravvenzione o della dichiarazione inesatta o falsa.

Art. 9.

Il Ministro per le finanze procederà con tutti i mezzi a propria disposizione alle investigazioni o agli accertamenti necessari per assicurare l'esatta applicazione delle precedenti disposizioni.

Art. 10.

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato ad accordarsi con la Banca Nazionale d'Ungheria sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano ed ungherese.

Art. 11.

Il presente decreto ha vigore dal 22 novembre 1937-XVI.

Roma, addì 15 novembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.
Il Ministro per gli scambi e per le valute: Guarneri.
Il Ministro per gli affari esteri: Ciano.
Il Ministro per la grazia e giustizia: Solmi.
Il Ministro per le corporazioni: Lantini. —

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1938-XVI — *Norme di applicazione del decreto del Capo del Governo del 6 gennaio 1938-XVI, concernente la franchigia doganale ad alcuni reagenti chimici* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Capo del Governo del 6 gennaio 1938-XVI, che accorda la franchigia doganale ad alcuni reagenti chimici;

DETERMINA:

Articolo unico.

L'importazione, in esenzione da dazio doganale, dello xantogenato di potassio (voce ex 769 della vigente tariffa doganale) e dell'olio di pino (voce ex 641), destinati alla flottazione del molibdeno, nonchè del prodotto denominato « aerofloat sodico » classificabile sotto la voce 769, destinato alla flottazione dei minerali di zinco e di piombo, è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni stabilite coi decreti Ministeriali 7 novembre 1928, 29 novembre 1934 e 11 gennaio 1936, per il rilascio in franchigia doganale rispettivamente dello xantogenato di potassio, del cresolo greggio, della tiocarbanilide dell'aerofloat e dell'olio di pino, destinati alla flottazione dei minerali di piombo e zinco.

Roma, addì 2 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 7 febbraio 1938-XVI.

ORDINANZA MINISTERIALE 10 febbraio 1938-XVI. — *Divieto di importazione nel Regno delle carni fresche e conservate col freddo provenienti da Paesi infetti da afta epizootica* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Considerata la diffusione assunta, in taluni Paesi d'Europa, dall'afta epizootica in forma grave;

Riconosciuta la necessità di evitare che, con la importazione di carni fresche o conservate col freddo, possa verificarsi la penetrazione del contagio aftoso nel territorio nazionale;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

E' vietata, fino a nuova disposizione, la importazione nel Regno delle carni fresche e conservate con il freddo dei ruminanti e dei suini provenienti dal Belgio, dalla Francia, dalla Germania, dall'Inghilterra, dal Lussenburgo, dall'Olanda e dalla Svizzera.

Le LL. EE. i Prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1938 - Anno XVI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44, del 23 febbraio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1938-XVI, n. 2306. — *Concorso interno a posti di Conduttore principale.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 21 febbraio 1938-XVI, N. P.A.G. 040/24/19663 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di Conduttore principale con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 24 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Norme per il concorso interno a posti di Conduttore principale.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale è indetto un concorso interno a posti di Conduttore principale.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso gli agenti rivestiti della qualifica di Conduttore con anzianità non posteriore al 1° luglio 1937 e che alla data per la quale verranno fissate le prove scritte del presente concorso risultino già in possesso dell'abilitazione alla scorta dei treni.

3. — Le relative domande indirizzate alla Direzione Generale — Servizio Movimento — scritte di pugno degli interessati e redatte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate ai Depositi dai quali gli agenti dipendono entro *30 giorni* dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

Entro i *cinque* giorni successivi le domande medesime dovranno essere inviate, a cura del Superiore immediato, alle competenti Sezioni Movimento con le necessarie informazioni sul conto di ciascun candidato.

Gli aspiranti che si trovino distaccati in A. O. I. incorporati nella XV Legione Milizia Nazionale Ferroviaria o alla dipendenza delle Autorità Coloniali, dovranno presentare la propria domanda non oltre i *sessanta* giorni dalla data suddetta al Comando della Legione od alle Autorità Coloniali da cui attualmente dipendano, le quali alla loro volta trasmetteranno di tutta urgen-

za le domande stesse, corredate dalle necessarie informazioni, alle Sezioni alle quali gli aspiranti sono in forza.

4. — Entro i *quindici* giorni successivi alla data rispettivamente fissata come termine ultimo per l'invio delle domande alle Sezioni, queste dopo aver accertato che a carico degli aspiranti non sussistano impedimenti disciplinari a' sensi degli articoli 61 e 62 del Regolamento del personale, inoltreranno al Servizio Movimento le predette domande, allegando a ciascuna di esse il foglio matricolare originale dell'interessato aggiornato in ogni sua parte, nonchè un prospetto informativo, da compilarsi secondo il modello che verrà predisposto dal suddetto Servizio.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937 della data in cui conseguirono l'abilitazione alla scorta dei treni, nonchè della data di eventuale inscrizione al Partito Nazionale Fascista, se il concorrente sia ex combattente della guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927 n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, approvato con Decreto Ministeriale 16 aprile 1935 n. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stata comandato in servizio militare non isolato all'estero partecipando alle relative operazioni militari.

Dovrà inoltre, su tale elenco, essere esposto il parere della Sezione circa l'ammissione al concorso.

5. — La Commissione esaminatrice — le cui decisioni circa l'ammissione o la esclusione dal concorso sono inappellabili — verrà nominata dal Sig. Direttore Generale. Essa sarà composta di un Presidente, di grado non inferiore al 4° e di due membri di grado non inferiore al 5° e sarà assistita da un Segretario di grado non inferiore al 6°, che verrà nominato dal Capo del Servizio Movimento.

6. — Gli esami saranno scritti ed orali, come da programma annesso.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

7. — Presso ciascun Compartimento verrà inoltre nominata dal Comitato d'Esercizio una Commissione incaricata della vigilanza delle prove scritte, costituita da un Presidente di grado non inferiore al 5° e da due Membri di grado non inferiore al 7°.

8. — Spetta alla Commissione esaminatrice la compilazione dei temi per le prove scritte, i quali saranno unici per la intera rete.

9. — Il Servizio Movimento determinerà e diramerà le Norme di dettaglio per il regolare svolgimento degli esami.

10. — Ciascuna prova scritta avrà luogo, in tutte le Sedi Compartimentali, in uno stesso giorno e con lo stesso orario che saranno fissati dal Servizio Movimento.

I candidati, che nella domanda di ammissione al concorso ne facciano richiesta, saranno ammessi a sostenere anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e del risultato di essa sarà tenuto conto solo nel caso che il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere una conversazione nella lingua o nelle lingue prescelte.

11. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le singole prove è il seguente:

Prove scritte:

Composizione italiana e calligrafia	punti	20	per ciascuno dei componenti la Commissione
Problema di aritmetica	»	20	

Prove orali:

Servizio del movimento	»	20	per ciascuno dei componenti la Commissione
Servizio delle merci.	»	20	
Aritmetica	»	20	
Lingue estere (per ciascuna) . . .	»	6	complessivamente per tutta la Commissione

Verrà inoltre tenuto conto dei requisiti di condotta, di zelo, e di capacità dimostrati in servizio, per la valutazione dei quali potranno essere assegnati fino a 10 punti.

12. — Sarà ammesso agli esami orali il candidato che avrà riportato in ciascuna delle prove scritte almeno 6/10 dei punti attribuiti alla prova stessa.

13. — Sarà dichiarato idoneo il candidato che nelle prove orali avrà riportato non meno di 7/10 della votazione complessiva, con non meno di 6/10 in ciascuna prova.

14. — La somma di tutti i punti che i concorrenti riusciti idonei avranno riportato in ciascuna prova (compresa quella relativa alle lingue estere) e sui requisiti di condotta, capacità ed attitudini al grado superiore, costituirà la classificazione che determinerà la graduatoria di merito del concorso.

15. — La graduatoria di merito sarà formata dalla Commissione esaminatrice, che, a parità di voti, darà la precedenza agli ex combattenti od a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936 n. 1172 e 21 ottobre 1937 n. 279) con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano diportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale, e del maggior carico di famiglia.

16. — I concorrenti che risulteranno idonei, sempre che conservino i prescritti requisiti, verranno immessi nelle funzioni superiori, secondo l'ordine della graduatoria di merito come sopra compilata, a mano a mano che si renderanno vacanti posti di organico e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento, nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

17. — Le graduatorie di merito, approvate da S. E. il Ministro, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

18. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Programma

ESAMI SCRITTI

Composizione italiana su tema riguardante il trasporto delle merci e dei bagagli, da servire anche come saggio di calligrafia.

Problema di aritmetica nei limiti stabiliti per la prova orale.

ESAMI ORALI

Materie di servizio.

CAPO I. — Istruzione per il personale di scorta ai treni (ediz. 1931), 1ª appendice (O. S. 43/1933) ed O. S. 54/1935, 169/1935, 183/1935, 47/1936 e 4/1937.

CAPO II. — Regolamento sui segnali — Appendici 1, 2, 3, 4, 5. Ordini di servizio 165/1929 — 26/1932 — 58/932 — 160/932 — 118/1935 — 123/1935 — 169/1935 — 47/1936 — 134/1936 — 81/1937.

Istruzione relativa ai fanali da segnalamento per la coda dei treni.

Istruzione sul servizio di illuminazione delle carrozze.

CAPO III. — Istruzione per il servizio dei deviatori (Ediz. 1922 e 1ª e 2ª appendice O. S. 41/1931) Articoli 1, 2, 3; 8 comma 2 e 3; 10, comma 1, 2, 3, e 4; 11, comma 1 secondo capoverso per quanto riflette il modo di accertarsi che la chiusura dei deviatoi assicurati con fermascambio sia perfetta; 12 comma 3, 4, 5 e 6; 15. Ordini di servizio 107/1932 e 226/1934.

Istruzione per il servizio dei manovratori (Ristampa 1934 e 2ª appendice O. S. 24/1935) Articoli 1 comma 2 e 6; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14; 15, comma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 e 15; 16 e 22; 23, comma 2, 3, e 4; 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 35. Ordini di servizio 48/1936 e 4/1937.

Nozioni sui veicoli (Allegato alla istruzione per il servizio dei manovratori meno articoli III e IV).

Ordine di servizio 204/1929 e 89/1937 (visite periodiche ai veicoli).

Norme sull'uso delle etichette per constatare le avarie e le mancanze ai veicoli e per farli ritirare dalla circolazione (ediz. 1931 Capo 1° paragrafi 1 e 2).

CAPO IV. — Attribuzioni doveri e responsabilità del Conduttore principale relativamente al servizio dei bagagli e delle merci.

Norme per le consegne dei trasporti fra il personale delle stazioni e quello dei treni.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose, parte ottava.

Consegne in vie di fatto e consegne simboliche.

Documenti:

a) scontrini per trasporti bagagli e lettere di vettura per i trasporti di valori, merci, in servizio interno e cumulativo italiano ed estero;

b) libri e fogli di consegna per i bagagli, valori e merci;

c) fogli di accompagnamento dei carri misti a G.V., P.V., e dei carri scorta;

d) fogli di scorta per trasporti a carro;

e) timbratura dei documenti di trasporto;

f) trasporti per stazioni disabilitate.

CAPO V. — Trasporti bagagli, colli espressi, giornali, cani, ecc.

1) Definizione del bagaglio.

2) Bagaglio ammesso nelle carrozze.

3) Piccoli animali trasportati come bagaglio.

4) Cani.

5) Bagaglio del custode del bestiame, degli agenti postali, dei portatori dei biglietti Ap.

6) Condizionatura, accettazione e spedizione bagagli.

7) Riconsegna dei bagagli.

8) Bagagli con richiesta di consegna a domicilio.

9) Trasporto bagagli in caso di interruzione di linea.

10) Bagaglio a tariffa militare.

11) Piccioni viaggiatori dell'Amministrazione militare trasportati come bagaglio.

12) Sopratasse in caso di abusi.

13) Divieto di praticare annotazioni sui fogli di via e dei bagagli.

14) Abusive spedizioni di merci coi buoni bagagli di servizio.

15) Merci ed oggetti ammessi come bagaglio.

16) Colli espressi.

17) Giornali.

CAPO VI. — Disposizioni riguardanti il servizio dei valori contenute nelle Norme per l'eseguimento dei trasporti.

1) Condizionatura dei pieghi e dei colli valori.

2) Custodia dei valori lungo il viaggio.

3) Consegna e riconsegna fra il personale delle stazioni e quello dei treni.

4) Trasporti di numerario per conto dello Stato scortati dalla Forza Pubblica.

5) Trasporto di valori dell'Amministrazione.

6) Modalità da osservarsi nelle stazioni di transito o di arrivo in caso di mancanze o di altre irregolarità nei trasporti di numerario e valori.

CAPO VII. — Trasporti a G.V. (Condizioni di tariffa e Norme per l'eseguimento dei trasporti).

1) Merci escluse dal trasporto.

2) Treni di inoltro dei trasporti a carro.

3) Istruzioni per l'inoltro dei trasporti delle cose soggette alla sopratassa di cui all'art. 75 delle Tariffe.

4) Norme relative al trasporto delle derrate alimentari deperibili di cui il libretto « Trasporto delle derrate alimentari a carro completo, edizione 1932 ».

5) Inoltro dei trasporti in piccole partite.

6) Scritturazione dei trasporti sui fogli di accompagnamento.

7) Etichette e cartellini da applicarsi ai carri o ai colli. Listini sui documenti di trasporto.

8) Condizionatura del pollame e del piccolo bestiame in ceste o gabbie e stivaggio nei carri (Circolare gialla 8/1933).

9) Trasporto dei bozzoli, delle foglie di gelso e dei cestoni vuoti di ritorno.

10) Spedizioni di un sol collo di peso fino a kg. 40.

11) Trasporto dei feretri e ceneri mortuarie.

12) Trasporto delle automobili spedite da viaggiatori (Tariffa 305. V.).

Capo VIII. — Trasporti a P.V. (Condizioni di tariffa e Norme per l'eseguimento dei trasporti).

1) Merci escluse dal trasporto.

2) Treni di inoltro dei trasporti a carro.

3) Inoltro dei trasporti in piccole partite.

4) Scritturazioni sui fogli di accompagnamento.

5) Servizio delle squadre con trasbordatori. Norme per la compilazione dei moduli per il premio di trasbordo.

6) Merci da caricarsi in carri coperti o scoperti con o senza copertone (art. 34 ed allegato 2 delle C. T.).

7) Merci in disguido e non caricate in tempo; inoltro con treni non autorizzati.

8) Etichette o cartellini da applicarsi ai carri o ai colli. Listini sui documenti di trasporto.

9) Norme per garantire dalle manomissioni i carichi di legna da ardere, di carbone e mattonelle di carbone in carri scoperti.

10) Norme per il carico delle merci in carri congiunti od in quelli non muniti degli apparecchi di attacco. Inoltro dei trasporti in carri congiunti su linee non servite da convogli merci ordinari.

Capo IX. — Trasporto delle merci pericolose e nocive. Istruzione per l'applicazione del Regolamento ediz. 1935 e Ordini di Servizio 33/1936, 75/1936 e 90/1937.

1) Disposizioni da osservarsi per il carico e lo scarico.

2) Precauzioni da usarsi durante il trasporto. Distanziamento dei carri dalle locomotive e dalle carrozze con viaggiatori.

3) Divieto di carico in comune. Limitazioni di carico nei carri coperti per trasporti in piccole partite.

Limitazioni nell'inoltro delle anzidette merci con treni viaggiatori.

4) Etichette e cartellini ai carri e ai colli. Listini sui documenti di trasporto.

5) Provvedimenti da adottarsi in caso di anormalità ai trasporti durante il viaggio.

Capo X. — Trasporti in servizio (O. S. 81/1923).

1) Trasporti a tariffa normale e trasporti in esenzione di tasse, con documento o senza.

2) Documenti di trasporto speciale.

3) Modalità di eseguimento.

4) Trasporto in servizio di bagagli, merci, veicoli, ecc. in disguido, erroneamente istradati o scaricati mancanti dell'originario documento di trasporto.

Capo XI. — Trasporti speciali.

1) Istrumenti geodetici e attrezzi di lavoro. Biciclette e motociclette della Milizia Ferroviaria.

2) Munizioni da caccia ammesse come bagaglio nelle carrozze.

3) Cuscini noleggiati ai Viaggiatori.

Capo XII. — Norme per la piombatura dei carri Norme per l'eseguimento di trasporto delle cose — Allegato 12.

1) Modo di piombatura.

2) Ricevimento e consegna dei carri piombati.

3) Spiombamento dei carri.

4) Irregolarità della piombatura dei carri. Verifica della rimanenza nei carri misti piombati.

Capo XIII. — Anormalità nei trasporti « Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose ». Parte undecima.

1) Riserve per anormalità.

2) Processo verbale e bollettino di accertamenti per mancanze, manomissioni e avarie delle merci.

Capo XIV. — Veicoli, attrezzi di carico casse mobili e copertoni.

1) Spedizioni di veicoli vuoti appartenenti all'Amministrazione.

2) Condizioni cui debbono soddisfare i veicoli per essere ammessi alla circolazione internazionale.

3) Carri di costruzione speciale di proprietà privata.

4) Distinzione degli attrezzi di carico e dei copertoni e delle casse mobili (O. S. 139-1936).

5) Bollettino di accompagnamento degli attrezzi, dei copertoni e delle casse mobili.

6) Assicurazione dei copertoni ed applicazione degli attrezzi sui carri.

7) Ricevimento degli attrezzi e dei copertoni.

8) Condizionatura degli attrezzi e dei copertoni che viaggiano sciolti.

Capo XV. — Servizio doganale.

1) Documenti doganali che debbono scortare le spedizioni da e per l'estero.

2) Contrassegni e documenti ferroviari e doganali prescritti per i carri e per i colli vincolati a dogana e pei relativi documenti.

3) Trasporti degli spiriti e delle bevande alcooliche.

4) Carri da usarsi pel carico delle merci vincolate a dogana.

5) Piombi doganali.

6) Mancanza od alterazione dei piombi doganali ai carri, cestoni, e colli. Apertura dei carri, cestoni e colli per causa di forza maggiore o di servizio.

7) Contrabbando e sua repressione.

Capo XVI. — Trasporti postali (ediz. 1934).

1) Trasporto dei pacchi postali sulle ferrovie.

2) Servizio dei dispacci eseguito dagli agenti ferroviari.

3) Proibizione agli agenti ferroviari di trasportare corrispondenze private.

CAPO XVII. — Istruzioni per l'accertamento delle infrazioni alla polizia ferroviaria (ediz. 1927) (limitatamente alla parte che riguarda le attribuzioni del Conduttore principale).

CAPO XVIII. — Nozioni sul contenuto della Prefazione Generale dell'Orario generale di servizio.

CAPO XIX. — Norme per il riscaldamento dei treni viaggiatori (edizioni 1930).

CAPO XX. — Disposizioni e norme riguardanti le competenze speciali del personale di scorta ai treni e la compilazione del Mod. M. 80.

ARITMETICA

Numeri interi e decimali; frazioni ordinarie; rapporti e proporzioni; regola del tre semplice; sistema metrico decimale.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1938-XVI, n. 2307. — *Concorso interno per n. 15 posti di Fuochista motorista (ruolo navi traghetto).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 21 febbraio 1938-XVI N. P.A.G. 040/24/51653 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

Decreta:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 15 posti di Fuochista motorista (ruolo navi traghetto) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 24 febbraio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Norme relative al concorso interno a 15 posti di Fuochista-motorista fra fuochisti stabili in servizio sulle navi traghetto.

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un concorso interno per 15 posti di Fuochista-motorista per le navi-traghetto dello stretto di Messina.

2. — Potranno partecipare al suddetto concorso i Fuochisti in servizio presso il Riparto Navigazione di Messina che alla data di pubblicazione del presente bando abbiano ottenuta la nomina a stabile e contino almeno tre anni di servizio di ruolo.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare al Capo del Riparto Navigazione di Messina, per il tramite gerarchico, non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da Lire 4.

4. — Il Riparto Navigazione trasmetterà al Presidente della Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, le domande ricevute per l'ammissione al concorso, entro 5 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni superiori stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso al Presidente stesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937, nonchè, eventualmente, della data di iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente nella guerra 1915-1918, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. 11 ottobre 1934 n. 1716 approvate con D. M. 16 aprile 1935 n. 2845 e, infine, se abbia partecipato, come militare, alla campagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari.

Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente dalla Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 4°, nonchè dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo del Riparto Navigazione, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Capo del Servizio Materiale e Trazione composta di:

— un Presidente di grado non inferiore al 4° e di

— due membri di grado non inferiore al 6°.

La Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

6. — Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

— una prova scritta;
— una prova grafica;
— una prova pratica;
— una prova orale.

La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana;

la prova grafica consisterà nel rilievo dal vero di parti di meccanismo;

la prova pratica consisterà nell'esecuzione di qualche lavoro che richieda una particolare conoscenza del mestiere di aggiustatore;

la prova orale verterà sulle materie indicate nell'accluso programma.

Gli esperimenti avranno luogo nell'ordine sopra citato.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove suddette è il seguente:

— prova scritta	— punti 10	per ciascuno dei Componenti la Commissione
— prova grafica	— punti 10	
— prova pratica	— punti 30	
prova orale	— punti 30	

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 4°, fino a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo conto anche delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate.

Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte, grafica, pratica ed orale.

Saranno ammessi alla prova pratica i candidati che avranno ottenuto almeno 14/10 nelle prove scritte e grafica complessivamente e almeno 6/10 in ognuna di esse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno ottenuto almeno 6/10 nella prova pratica.

Saranno riconosciuti idonei i candidati che nella prova orale avranno riportato almeno i 6/10 dei punti.

8. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle quattro prove avranno conseguito, sia in dette prove che nella votazione complementare, costituirà la classificazione complessiva che determinerà la graduatoria di merito che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936 n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279), con preferenza agli agenti che per detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

9. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

10. — I candidati che saranno dichiarati vincitori del concorso saranno immessi nelle funzioni superiori in ordine alla graduatoria di esame e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo

di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di 6 mesi, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

11. — Nel caso che qualche vincitore del concorso dovesse essere per qualsiasi motivo eliminato dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori, dal Capo del Servizio Materiale e Trazione, altro agente, riuscito idoneo oltre il quantitativo dei posti stabiliti, seguendo l'ordine della graduatoria.

12. — La graduatoria di merito approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

13. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione.

Per le contravvenzioni che si verificassero durante la prova pratica, l'espulsione è decisa dal Commissario presente.

PROGRAMMA DI ESAME

1° *Matematica elementare*: prime quattro operazioni con numeri interi e decimali — frazioni ordinarie — sistema metrico decimale — rapporti e proporzioni — misure delle principali superficie piane — volume dei solidi più comuni — applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego — uso delle tabelle dei manuali.

2° *Elementi di fisica*: cenni sulle proprietà generali dei corpi — nozioni elementari di idrostatica — peso specifico — aerometri — principio dei vasi comunicanti — sifoni — barometri — manometri — pompe a stantuffo — pompe centrifughe — ventilatori — effetti del calore sui corpi — termometri — pirometri — cambiamento di stato dei corpi con speciale riguardo all'acqua.

3° *Elementi di chimica*: cenni elementari sui corpi semplici e composti — miscugli e leghe.

4° *Elementi di meccanica*: forze e loro composizione nei casi più semplici — dinamometri — gravità terrestre — centro di gravità — lavoro meccanico — unità di lavoro e di potenza — macchine semplici.

5° *Nozioni di cultura tecnica*:

a) Organi di trasmissione e di trasformazione del movimento: puleggie — ingranaggi — bielle e manovelle — eccentrici;

b) Apparecchi di misura: calibri a nonio — viti micrometriche — manometri — dinamometri;

c) Macchine utensili;

d) Metalli impiegati nei motori: come si lavorano — come si riparano;

e) Combustibili solidi e liquidi — lubrificanti;

f) Precauzioni contro gli incendi — estintori e loro uso;

g) Caldaie: combustione a tiraggio naturale e forzato — caldaie a tubi di fiamma e a tubi d'acqua — accessori delle caldaie —, apparecchi di alimentazione, valvole di sicurezza, valvole di presa del vapore, manometri, ecc.;

h) Macchine a vapore: vari tipi di macchine marine — organi costituenti un motore a vapore — pompe di alimentazione;

i) Motori a combustione interna:

motori a scoppio: generalità di un ciclo a due e a quattro tempi — organi vari componenti un motore a scoppio — norme generali per l'esercizio dei motori a scoppio — irregolarità di funzionamento e loro cause — manutenzione e verifiche;

motori a combustione graduale: ciclo a due e a quattro tempi — funzionamento generale dei motori Diesel a 2 e a 4 tempi — loro organi principali — prescrizioni per l'esercizio — visite periodiche — irregolarità di funzionamento e loro cause — verifiche da effettuare prima di mettere in moto un motore e precauzioni da prendere quando si debba metterlo nello stato di riposo per qualche tempo;

l) Condotta in manovra di piccoli motoscafi;

m) Istallazioni esistenti sulle navi traghetto: caldaie — motori a vapore — motori Diesel.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 10

10 Marzo 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1937-XVI. — *Concessione speciale "LI" per i trasporti sulle Ferrovie dello Stato di piante e parti di piante, piantine e semi forestali, macchine e attrezzi agricoli e bestiame* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle Ferrovie dello Stato:

Decreta:

La Concessione speciale LI, valevole per i trasporti di piante e parti di piante, piantine e semi forestali, macchine e attrezzi agricoli, bestiame, è annullata e sostituita da quella costituente l'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore dalla data che sarà stabilita dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

CONCESSIONE SPECIALE "LI".

Piante e parti di piante - Piantine e semi forestali
Macchine e attrezzi agricoli - Bestiame.

1. *Oggetto.* — La concessione è stabilita pei trasporti di:

a) piante e parti di piante scambiate fra i RR. Ispettori provinciali di agricoltura, i Consorzi provinciali di orto-floro-frutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, gli Istituti sperimentali per l'olivicoltura e per l'oleificio, le Regie stazioni sperimentali agrarie, i Regi osservatori di fitopatologia, i Regi vivai di viti americane;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1938-XVI.

b) piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa, scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, oppure tra i medesimi ed i privati; piantine di gelso scambiate tra i vivai dell'Ente nazionale serico, oppure, tra i medesimi ed i privati;

c) piantine e semi forestali, destinati al rimboschimento e spediti dai Comandi della Milizia nazionale forestale ai corpi morali od ai privati, oppure scambiati fra i Comandi stessi;

d) macchine ed attrezzi agricoli di proprietà dello Stato destinati agli Uffici di cui al comma *a*), o scambiati fra gli Uffici medesimi o fra questi ed i privati.

I trasporti di macchine e attrezzi agricoli devono aver luogo *per conto dello Stato;* ed anche *a sue spese* se relativi a nuovi acquisti;

e) bestiame bovino, suino ed ovino, destinato al miglioramento delle razze (compresi i tori per la riproduzione) scambiati fra gli Istituti zootecnici, fra i Regi ispettorati provinciali di agricoltura, o fra i primi ed i secondi, e, pei tori, fra i detti Istituti o Ispettorati ed i privati.

I trasporti di bestiame debbono aver luogo *per conto* degli Istituti zootecnici o dei Regi ispettorati provinciali di agricoltura.

2. *Limiti.* — Sono escluse dalla concessione le macchine indivisibili di peso eccedente dieci tonnellate ciascuna e quelle che richiedessero l'uso di vagoni congiunti. Sono del pari escluse le spedizioni fra privati, dovendo il mittente o il destinatario essere sempre un Ufficio, Istituto o Ente di cui al precedente art. 1.

3. *Prezzi.* — Si applicano i prezzi della tariffa ordinaria ridotti del 25 per cento.

4. *Pagamento delle tasse di trasporto.* — Le spedizioni debbono farsi in affrancato; possono però essere eseguite in assegnato quelle di piantine e semi forestali nonchè quelle di macchine ed attrezzi agricoli.

5. *Documenti di riduzione.* — Per ottenere l'applicazione della concessione gli speditori debbono presentare una richiesta conforme al modello allegato.

Roma, addì 14 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le Comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

CONCESSIONE SPECIALE « LI »

Piante e parti di piante - Piantine e semi forestali
Macchine e attrezzi agricoli - Bestiame

(1) . . . .

Richiesta N. . . . . . . *Registro N.* . . . . . .

Trasporto da . . . . . . a . . . . a (2) . . . . . . velocità

DESCRIZIONI DELLA SPEDIZIONE

Quantità dei colli — Numero dei capi di bestiame	Quantità dei colli e loro contenuto — Specie del bestiame	Marche e numeri dei colli	Peso in chilogrammi

N. B. — Tutte le indicazioni esposte in questo quadro debbono essere riportate nella lettera di vettura.

(3) . . . . . . *li* . . . . . *19* . . *Anno* . .

Bollo d'Ufficio

Il (4) . . . . . .

. . . .

Annotazioni

. . . .

. . . .

. . . .

Bollo composto della stazione

Eseguita la spedizione col N. . . . . .

(1) Ufficio che rilascia la richiesta e cioè: Regi ispettorati provinciali di agricoltura, Consorzi provinciali di ortoflorofrutticoltura, di olivicoltura e di viticoltura, Istituti sperimentali per l'olivicoltura e l'oleificio, Regie Stazioni sperimentali agrarie, Regi osservatori di fitopatologia, Regi vivai di viti americane (per le piante e parti di piante, le macchine ed attrezzi agricoli); vivai dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (per le piantine di pioppo e di altre essenze da cellulosa); vivai dell'Ente nazionale serico (per le piantine di gelso); Comandi della Milizia nazionale forestale (per le piantine e semi forestali); Istituti zootecnici e Regi ispettorati provinciali di agricoltura (per il bestiame). — (2) *Grande o piccola.* — (3) Luogo e data del rilascio. — (4) Qualifica e firma di chi rilascia la richiesta.

(*Da allegare al documento di trasporto*).

Roma, li 14 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro per le Finanze: Di Revel — *Il Ministro per le Comunicazioni* Benni

Errata-corrige.

"Bollettino Ufficiale" n. 26 del 1-7-1937-XV, pag. 334.

Parte 1ª — Decreto Ministeriale 1-6-1937-XV, n. 2742, che approva le graduatorie di merito dei vincitori del concorso per Operaio Allievo Fuochista bandito nel 1934 — nella graduatoria del Corso d'istruzione tenutosi presso il Deposito Locomotive di Roma S. Lorenzo, il numero 21: D'EUGENI deve essere rettificato in: DEUGENI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 11

17 Marzo 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2595. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819 che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1937-XV, n. 819, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Germania il 13 maggio-2 giugno 1936 per la sistemazione dei cimiteri dei caduti italiani in Germania e germanici in Italia durante la guerra mondiale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 4 marzo 1938-XVI.

LEGGE 23 dicembre 1937-XVI, n. 2613. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del* 1941-XX (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÁ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 aprile 1937-XV, n. 749, riguardante la sistemazione in Roma degli impianti delle Ferrovie dello Stato, in vista dell'Esposizione universale ed internazionale del 1941-XX.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1937 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1938-XVI, n. 2428. — *Concorso interno per n. 48 posti di sotto capo tecnico.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 4 marzo 1938 - Anno XVI, n. P.A.G. 040/24/40442 del Servizio Personale e Affari Generali:

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno per N. 48 posti di Sotto capo tecnico (12 per il Servizio Materiale e Trazione e 36 per il Servizio Lavori e Costruzioni) con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 8 marzo 1938-Anno XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Norme per il concorso interno a posti di Sotto capo tecnico (motoristi)

SERVIZIO MATERIALE E TRAZIONE

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 12 posti di Sotto capo tecnico (motoristi) per il Servizio Materiale e Trazione.

2. — Potranno partecipare a detto concorso gli operai di 1ª classe stabili dipendenti dal Servizio Materiale e Trazione.

3. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare al concorso, dovranno presentare, per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei.

Gli aspiranti che si trovano distaccati in A.O.I. incorporati nella XV Legione Milizia Ferroviaria o alla dipendenza delle Autorità Coloniali, dovranno presentare la domanda, non oltre i 60 giorni dalla data suddetta, al Comando della Legione od alle Autorità Coloniali dalle quali attualmente dipendono, che alla loro volta, trasmetteranno di tutta urgenza le domande stesse, corredate del rapporti informativo di cui in appresso, alle Sezioni, Officine ecc. alle quali gli aspiranti sono in forza.

I Capi delle Sezioni, delle Officine ecc. dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni, e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventual-

mente esercitate, indicando complessivamente il numero delle giornate effettuate nelle funzioni stesse.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione per ognuno di essi della data di nascita e di nomina a ruolo, dell'anzianità nel grado attuale, del carico di famiglia, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937 nonchè, eventualmente, della data d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista; se sia ex combattente della guerra 1915-18, se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845 e,infine, se abbia partecipato, come militare, alla compagna in Africa Orientale, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari.

4. — Le ammissioni agli esami verranno decise inappellabilmente da apposita Commissione esaminatrice, di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3° e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli ammessi al concorso verrà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo i relativi esami.

5. — Gli esami saranno effettuati da una apposita Commissione esaminatrice, da nominarsi dal Direttore Generale, su proposta del Servizio Materiale e Trazione, composta di un Presidente, di grado non inferiore al 3° e di due membri, di grado non inferiore al 5°.

Detta Commissione, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, ha facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alla Commissione esaminatrice con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in prove scritte grafica ed orale.

Le prove scritte saranno due e consisteranno: la prima nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda nella soluzione di problemi di aritmetica e geometria e di meccanica elementare in base al punto *a*) del programma indicato in appresso; la prova grafica consisterà nella esecuzione di uno schizzo dal vero di una parte di meccanismo o di uno schema elettrico.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca.

Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomenti di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice per le prove obbligatorie e facoltative è il seguente:

Composizione	punti	10	Per ciascuno dei componenti la Commissione.
Problemi	»	10	
Prova grafica	»	10	
Prova orale	»	30	
Prove facoltative	»	3	Complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3°, fino a 10 punti in complesso per la valu-

tazione dei requisiti di attitudine alla dirigenze, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate. Di tale votazione profitteranno i candidati riusciti idonei nelle prove scritte e orali.

8. — I candidati per essere ammessi alla prova orale debbono aver riportato in media almeno sette decimi del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte e grafica con non meno di sei decimi dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati per essere riconosciuti idonei devono riportare almeno sette decimi dei punti attribuiti alla prova stessa.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, che verrà compilata dalla Commissione ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli agenti di qualifica superiore, tra questi agli ex combattenti o a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'articolo 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

In mancanza dei suddetti requisiti dovrà essere tenuto conto del titolo di anzianità, a norma dell'art. 59 del Regolamento del personale e di maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nella graduatoria, come sopra compilata, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori in ordine della graduatoria di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire, e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di sei mesi a termini dell'art. 63 del Regolamento del Personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del Personale e saranno sostituiti da altri concorrenti idonei secondo l'ordine di graduatoria.

12. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalla graduatoria di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori un egual numero di agenti riusciti idonei oltre il quantitativo dei posti stabiliti seguendo l'ordine della graduatoria.

13. — La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

14. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite sarà escluso dal concorso con deliberazione della Commissione esaminatrice.

MATERIE DI ESAME

a) CULTURA GENERALE.

1) — *Aritmetica e geometria elementare.* — Prime quattro operazioni con numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie e operazioni su di esse. Potenze e radici. Sistema metrico decimale. Rapporti e proporzioni. Regola del tre sem-

plice. Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi). Rette, parallele e perpendicolari. Angoli, poligoni, figure piane, aree delle figure piane, superfici e volumi dei solidi più comuni. Baricentro delle figure piane. Uguaglianza ed equivalenza dei triangoli, parallelogrammi, rettangoli (concetto). Teorema di Pitagora (enunciazione). Rappresentazione grafica, diagrammi. Costruzione di figure geometriche semplici sulla base di alcuni elementi noti. Applicazioni al calcolo del peso dei materiali di ordinario impiego. Uso delle tabelle numeriche dei manuali.

2. – *Nozioni di fisica.* — Cenni sulle proprietà generali dei corpi. Peso specifico. Nozioni elementari di idrostatica, aerostatica. Principio dei vasi comunicanti. Torchio idraulico. Sifone. Aerometri, barometro, manometro, pompe a stantuffo. Pompe centrifughe. Ventilatori. Effetti del calore sui corpi con speciale riguardo all'acqua. Calore specifico. Applicazione del vapor d'acqua. Nozioni elementari di elettricità. Unità di misura pratica.

3. – *Elementi di meccanica.* — Forze, loro composizione (nei casi più semplici). Dinamometri. Principi di cinematica e di dinamica. Gravità terrestre. Centro di gravità. Lavoro meccanico. Equivalente meccanico del calore. Forza viva. Unità di lavoro e di potenza. Macchine semplici. Bilance e stadere. Nozioni sulla resistenza dei materiali (trazione, comprensione, flessione, torsione). Resilienza.

4. – *Elementi di meccanica dei gas.* — Rapporti fra pressione, volume e temperatura dei gas.

5. – *Elementi di termodinamica.* — Equivalenza fra calore e lavoro. Combustione a volume costante e a pressione costante. Cicli termici. Loro rappresentazione grafica nel piano p. v. Rendimento.

6. – *Elettrostatica.* — Carica elettrica. Corpi conduttori ed isolanti. Massa. Densità. Potenziale.

7. – *Elettrodinamica.* — Corrente elettrica. Resistenza. Forza elettromotrice. Differenze di potenziale. Intensità di corrente. Circuiti elettrici. Leggi di Ohm e di Joule. Unità di misure elettriche. Pile, accumulatori al piombo e al ferro - nichelio e loro manutenzione.

8. – *Magnetismo.* — Magneti permanenti e temporanei. Induzione magnetica. Campo magnetico. Flusso di induzione.

9. – *Elettromagnetismo.* — Campo magnetico prodotto da una corrente. Solenoide. Elettrocalamita. Magnetismo residuo. Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito. Isteresi.

10. – *Cariche elettriche.* — Corrente continua, variabile, alternata (cenni). Induzione mutua. Autoinduzione. Impedenza. Correnti parassite.

11. – *Nozioni sugli strumenti di misura.* — Amperometri, voltometri, wattometri (limitatamente al sistema d'inserzione nei circuiti e all'uso). Misura di intensità, di tensione, di resistenza, di isolamento e di potenza.

12. – *Nozioni di chimica.* — Corpi semplici e composti. Miscugli, leghe. Composizione dell'acqua. Combustione e combustibili liquidi e gassosi usati nei motori a combustione interna. Oli e grassi lubrificanti. Cenni sulla distillazione frazionata. Prodotti della combustione.

13. – *Disegno di macchine.* — Uso pratico dei comuni strumenti di disegno. Schizzi e disegni di organi meccanici e semplici. Interpretazione di disegni costruttivi delle automotrici e dei relativi motori.

b) MATERIE DI SERVIZIO.

Disposizioni del Regolamento del personale riguardanti gli Operai e relative competenze accessorie; regolamento per gli agenti delle Officine. Contabilità delle Officine per quanto riguarda le mansioni dei Sotto Capi Tecnici. Ap-

puntatura della mano d'opera. Lavori col premio di maggior produzione; prelievo e versamento dei materiali e compilazione dei buoni relativi; commissioni di lavori alle officine; conti di commissione, norme sugli inventari. Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Primi soccorsi, denunzie. Nozioni elementari di igiene. Precauzioni da osservare nell'esercizio degli impianti elettrici (nozioni sommarie ed elementari). Prove e verifiche periodiche degli impianti per compressione d'aria e dei recipienti contenenti gas compressi. Uso e manutenzione degli estintori. Istruzioni e norme speciali riguardanti l'impiego e la riparazione delle automotrici.

c) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO.

Criteri di organizzazione generale di una azienda industriale. Organizzazione tecnica di un'Officine. Sala direttiva. Servizio di lavorazione. Collaudo. Normalizzazione. Intercambiabilità dei pezzi. Tolleranze e sistemi di tolleranza; gradi di lavorazione. Cronometristi. Tempi di macchina e passivi. Sistemi di rimunerazione. Selezione ed orientamento professionale.

d) CULTURA TECNICA.

1. – *Metallurgia.* — Nozioni sui metalli industriali e sulle loro leghe. Nozioni generali di siderurgia. Fabbricazione del ferro, della ghisa e dell'acciaio. Acciai e ghise speciali. Alluminio e sue leghe. Bronzi. Ottone.

2. – *Macchine.* — Organi di trasmissione del movimento: puleggie, ingranaggi, catene, cinghie, cardani e giunti elastici. Sistema biella-manovella: relazione fra gli spostamenti e le velocità di stantuffo e di manovella. Eccentrici. Sistema a punteria. Volani. Regolatori e limitatori di velocità. Macchine operatrici per la lavorazione dei metalli. Nozioni sulle caldaie a vapore. Nozioni sulle macchine elettriche generatrici, trasformatrici e motrici a corrente continua. Inserzione e avviamento dei motori elettrici. Nozioni generali sugli alternatori e sui trasformatori.

3. – *Motori a combustione interna.* — Ciclo pratico di funzionamento dei motori a scoppio a 4 e a 2 tempi. Ciclo pratico di funzionamento dei motori Diesel lenti e veloci a 4 e a 2 tempi. Motori applicati alle automotrici e ai carrelli automotori per manovre. Organi principali del movimento. Distribuzione Alimentazione, pompe meccaniche ed elettriche. Carburazione e carburatori: descrizione particolareggiata di qualche tipo di carburatore; messa a punto.

Accensione ad accumulatori e a magnete. Descrizione particolareggiata dello spinterogeno Marelli e dei magneti Marelli e Bosch in uso sulle automotrici; messa a punto di tali apparecchi. Accensione multipla e accensione mista. Pompe dei motori Diesel a iniezione diretta; descrizione particolareggiata delle pompe tipo Bosch; messa a punto di queste pompe. Iniettori per motori ad iniezione diretta e loro messa a punto. Nozioni sui sistemi di iniezione ad aria compressa. Raffreddamento ad acqua e ad aria: pompe di circolazione, radiatori, ventilatori. Lubrificazione e suoi vari tipi: pompe a ingranaggi, a eccentrico e a stantuffo; filtri. Avviamento a mano ed elettrico dei motori a scoppio e Diesel. Comandi dei motori. Organi accessori.

4. – *Trasmissione del moto alle ruote.* — Tipi più comuni di frizione; particolarità inerenti al tipo usato sulle automotrici. Cambi ad ingranaggi scorrevoli e a ingranaggi principali sempre in presa e manicotti frontali d'innesto. Cambio Wilson. Alberi di trasmissione e relativi giunti d'estremità Ruota libera tipo Fiat. Invertitori di marcia tipo automotrice. Nozioni sui differenziali tipo automobile. Nozioni sui tipi di trasmissione elettrica, idraulica e pneumatica. Sistemi di comando dei vari organi della trasmissione in uso sulle automotrici.

5. – *Struttura delle automotrici.* — Descrizione dei tipi di automotrici usate nelle F. S. e delle loro parti. Accessori e apparecchi vari: impianti elettrici,

impianti pneumatici, apparecchi di controllo vari, impianti di riscaldamento, freni e relativi comandi dei vari tipi. Rodiggio e sospensione. Classificazione e numerazione delle automotrici inscritte nel parco F. S.

6. – *Tecnologia.* — Proprietà fisiche e meccaniche, uso e costo dei principali materiali adoperati nella riparazione delle automotrici, attrezzi e macchine per la lavorazione dei detti materiali. Apparecchi di misura e controllo usati per le lavorazioni comuni d'Officina e per quelle speciali dei motori a combustione interna. Mezzi di controllo e registrazione delle apparecchiature speciali elettriche, pneumatiche e idrauliche e loro uso. Grado di finezza delle lavorazioni; tolleranze. Metodi e processi di riparazione e lavorazione dei motori a combustione interna. Prove dei motori al banco e relative apparecchiature di controllo. Nozioni sui trattamenti termici dei metalli.

Norme per il concorso interno a posti di Sotto capo tecnico

SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI

1. – In relazione all'art. 60 del Regolamento del personale viene indetto un esame di concorso interno per n. 36 posti di Sotto capo tecnico, per il Servizio Lavori e Costruzioni, suddivisi come appresso:

Ramo impianti elettrici e di segnalamento . .	posti	n.	30
Ramo squadre ponti in ferro, navi traghetto, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua .	»	»	5
Laboratorio foto-cianografico	»	»	1
Totale	posti	n.	36

2. – Potranno partecipare al detto concorso i Sotto capi squadra operai *ad personam* e gli Operai di I classe stabili dipendenti dal Servizio Lavori e Costruzioni, appartenenti rispettivamente ai rami di servizio sopra indicati.

Potranno inoltre prendere parte al concorso stesso anche gli Operai di I Classe dipendenti dalla Sezione ferroviaria del R. Istituto Sperimentale delle Comunicazioni.

3. – Gli agenti che si trovano nelle condizioni volute e che intendono partecipare al concorso, dovranno presentare per il tramite gerarchico, non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, apposita domanda compilata su carta da bollo da lire sei indirizzata al Servizio Lavori e Costruzioni.

Gli aspiranti che si trovano distaccati in A.O.I. incorporati nella XV Legione Milizia Ferroviaria o alla dipendenza delle Autorità Coloniali, dovranno presentare la domanda, non oltre i 60 giorni dalla data suddetta, al Comando della Legione od alle Autorità Coloniali dalle quali attualmente dipendono, che alla loro volta trasmetteranno di tutta urgenza le domande stesse, corredate del rapporto informativo di cui in appresso, alle Sezioni Lavori, Uffici, Impianti ecc. ai quali gli aspiranti sono in forza.

I Capi delle Sezioni Lavori, degli Uffici, delle Officine dai quali dipendono gli aspiranti, trasmetteranno al Servizio Lavori e Costruzioni le domande ricevute per l'ammissione al concorso entro 10 giorni dalla scadenza del termine utile per la loro presentazione, accompagnandole con un estratto dei fogli matricolari degli interessati per la parte riguardante le sole punizioni e con un dettagliato rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla con-

dotta, diligenza, capacità, attitudine alla dirigenza, nonchè sulle funzioni superiori eventualmente esercitate.

Dovrà inoltre essere trasmesso un elenco nominativo degli aspiranti con l'indicazione, per ognuno di essi, delle date di nascita, di nomina nel personale di ruolo, di anzianità nel grado attuale, delle qualificazioni riportate nel quinquennio 1933-1937, della data di eventuale iscrizione al P. N. F., del carico di famiglia, nonchè se sia ex combattente della guerra 1915-18 e se abbia benemerenze fasciste, con le puntazioni assegnate per ciascuno dei detti requisiti in base al R. D. L. 19 agosto 1927, n. 1711 ed alle istruzioni per l'applicazione del R.D.L. 11 ottobre 1934, n. 1716 approvate col D. M. 16 aprile 1935, n. 2845, ed infine, se abbia partecipato come militare alla campagna in A. O. agli effetti del R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172, oppure sia stato comandato in servizio militare non isolato all'estero, partecipando alle relative operazioni militari.

4. — Le ammissioni agli esami saranno decise inappellabilmente dalle Commissioni esaminatrici di cui è cenno in appresso, in relazione alle disposizioni degli art. 61 e 62 del Regolamento del personale ed in base agli elementi di cui al precedente punto 3., e dopo assunte quelle maggiori informazioni che si ritenessero del caso.

Agli agenti ammessi al concorso sarà notificato, a mezzo dei Capi immediati, dove e quando avranno luogo le prove di esame.

5. — Gli esami saranno effettuati da apposite Commissioni esaminatrici, una per ciascun ramo di servizio, da nominarsi dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni.

Ciascuna Commissione sarà composta di un Presidente di grado non inferiore al 3° e di due Membri di grado non inferiore al 5°.

Dette Commissioni, cui è deferito l'incarico della compilazione dei temi per gli esami, hanno facoltà discrezionali per determinare le norme per l'espletamento degli esami stessi.

Per le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca di cui è cenno in appresso, potranno essere aggregati alle Commissioni esaminatrici, con voto soltanto per le prove stesse, funzionari competenti dell'Amministrazione.

6. — Gli esami consisteranno in due prove scritte, una grafica (per i candidati dei rami di servizio "impianti elettrici e di segnalamento", "ponti in ferro, navi traghetto, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua"), una pratica (per i candidati del Laboratorio foto-cianografico), ed una orale.

Le due prove scritte consisteranno: la prima, nello svolgimento di un tema su argomento di indole professionale, da servire anche come saggio di composizione italiana; la seconda, nella soluzione di un problema di aritmetica e geometria elementare, in base al punto *a*) del programma in appresso indicato per ciascun ramo di servizio.

La prova grafica consisterà:

per i concorrenti del ramo impianti elettrici e di segnalamento:
nella esecuzione di disegni a mano libera di schemi elettrici o rilievi dal vero di attrezzi, apparecchi o pezzi di meccanismo;

per i concorrenti del ramo squadre ponti in ferro, navi traghetto, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua:
nella rappresentazione quotata di membrature di travate metalliche o di meccanismi fissi in base a disegni schematici ed indicazioni scritte.

La prova pratica per i concorrenti del Laboratorio foto-cianografico si svolgerà sui lavori di cui al punto *b*) del relativo programma.

La prova orale verterà sulle materie indicate nel programma.

Ai candidati che ne facciano richiesta sarà consentita anche una prova facoltativa in ciascuna delle lingue: francese, inglese e tedesca. Detta prova sarà orale e sarà presa in considerazione solo quando il concorrente abbia dimostrato di saper sostenere nella lingua prescelta una breve conversazione su argomento di indole pratica.

7. — Il numero massimo dei punti di cui potrà disporre la Commissione esaminatrice è il seguente:

Prove scritte, grafica e pratica:

Composizione	10	Per ciascuno dei componenti la Commissione
Problema	10	
Prova grafica e pratica	10	
Prova orale	30	
Prove facoltative	3	complessivamente per tutta la Commissione.

Saranno inoltre attribuiti a ciascun concorrente, in base al rapporto informativo di cui al precedente punto 3. da 1 a 10 punti in complesso per la valutazione dei requisiti di attitudine alla dirigenza, di condotta e di capacità, tenendo anche conto delle funzioni di grado superiore eventualmente esercitate.

8. — Per essere ammessi alla prova orale i candidati debbono aver riportato almeno 63/90 del numero complessivo dei punti attribuiti alle prove scritte grafica o pratica, con non meno di 18/30 dei punti attribuiti a ciascuna di esse.

Nella prova orale i candidati, per essere riconosciuti idonei, devono riportare almeno 63/90 dei punti di cui la Commissione dispone per tale prova.

9. — La somma di tutti i punti che i candidati riusciti idonei nelle prove obbligatorie avranno conseguito in ciascuna delle prove stesse, in quelle facoltative e nei requisiti di attitudine alla dirigenza, condotta e capacità, costituisce la classificazione complessiva che determina la graduatoria di merito, graduatoria che verrà compilata dalla Commissione esaminatrice ed allegata al verbale di esame.

A parità di voti sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste, ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, N. 1716, con preferenza a coloro che abbiano riportato per le suddette benemerenze una maggiore puntazione, tenendo anche presenti le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936 N. 1172 e 21 ottobre 1937 N. 279. In mancanza delle dette benemerenze, sempre a parità di voti, sarà tenuto conto dell'anzianità secondo le norme dell'art. 59 del Regolamento del personale e del maggior carico di famiglia.

10. — Saranno dichiarati vincitori quei concorrenti idonei che nelle graduatorie, come sopra compilate, saranno compresi nel limite dei posti messi a concorso per il rispettivo ramo di servizio.

11. — I candidati che verranno dichiarati vincitori del concorso verranno immessi nelle funzioni superiori secondo l'ordine delle graduatorie di esame, man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere con esito favorevole, prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della effettiva durata di mesi sei, a termini dell'art. 63 del Regolamento del personale.

12. — Coloro i quali si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero, nel termine fissato, la destinazione che verrà loro assegnata, saranno considerati rinunciatari alla promozione, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale e decadranno da ogni diritto.

13. — Nel caso che taluni vincitori del concorso dovessero essere, per qualsiasi motivo, eliminati dalle graduatorie di esame, potrà essere assegnato alle funzioni superiori dal Capo del Servizio Lavori e Costruzioni un ugual numero di agenti riusciti idonei seguendo l'ordine delle graduatorie stesse.

14. — Qualora con gli idonei di ciascuna delle graduatorie non si raggiungesse il numero dei posti rispettivamente assegnati, è lasciata facoltà al Capo del Servizio Lavori e Costruzioni di assegnare alle funzioni superiori agenti idonei di altre graduatorie, fino a raggiungere complessivamente per tutti i rami di servizio, il quantitativo dei posti assegnati dal bando.

15. — Le graduatorie degli idonei saranno approvate da S. E. il Ministro e verranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

16. — Il concorrente che contravvenga alle norme stabilite è escluso dal concorso con deliberazione della Commissione. Per le contravvenzioni che si verificassero durante le prove pratiche l'esclusione è decisa dal Commissario presente.

MATERIE DI ESAME

per i candidati del ramo impianti elettrici e di segnalamento.

a) CULTURA GENERALE:

Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni di aritmetica con numeri interi e decimali — Operazioni sulle frazioni ordinarie — Potenze e radici — Sistema metrico decimale — Rapporti e proporzioni — Numeri complessi (ore, gradi) — Area delle principali figure piane — Volume dei solidi più comuni.

Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi — Peso specifico — Vasi comunicanti — Livello — Barometro — Manometro — Pompe — Ventilatori — Effetti del calore sui corpi — Termometri.

Nozioni di meccanica. — Forze e loro composizione nei casi più semplici — Dinamometri — Gravità terrestre — Centro di gravità — Macchine semplici.

Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti — Miscugli — Leghe.

b) CULTURA SPECIALE:

Elettrotecnica. — Carica elettrica — Corpi conduttori ed isolanti — Massa, densità, potenziale elettrico — Corrente elettrica: resistenza, conducibilità; forza elettromotrice, differenza di potenziale, intensità della corrente, circuiti elettrici — Leggi di Ohm e di Joule — Unità di misure elettriche — Pile primarie e secondarie (accumulatori) — Magneti permanenti e temporanei — Induzione magnetica: campo magnetico, flusso di induzione — Campo magnetico prodotto da una corrente: soleonide, elettrocalamite — Magnetismo residuo: isteresi — Forza elettromotrice e corrente indotta in un circuito: legge di Lenz — Corrente continua, variabile, alternata — Grandezze relative alle correnti alternate — Induzione mutua, autoinduzione, impedenza — Corrente attiva e reattiva — Correnti parassite — Correnti bifasi e trifasi — Campi monofasi, bifasi e trifasi — Campi rotanti bifasi e trifasi — Amperometri, voltometri, wattometri — Misure di intensità, tensione, resistenza, potenza.

Dinamo a corrente continua — Alternatori — Trasformatori statici: trasformatori e convertitori rotanti — Motori a corrente continua ordinari e per trazione — Motori a corrente alternata — Motori a campo rotante ordinari e per trazione — Connessione in cascata — Potenza, rendimento di generatori, trasformatori e motori — Centrali di produzione — Linee di trasmissione — Perdite nella trasmissione — Trazione a corrente continua, monofase, tifase — Sottostazioni — Linee di contatto — Organi di presa della corrente.

Proprietà uso e costo dei principali materiali adoperati negli impianti degli Uffici Impianti elettrici e di segnalamento — Difetti che più frequentemente si riscontrano in detti materiali e mezzi per accertali — Descrizione ed uso degli attrezzi e delle macchine più comuni per la lavorazione dei suddetti materiali — Saldatura autogena e taglio dei metalli — Mezzi di opera di montaggio (dinamometri, taglie, scale a carrello, sagome, ecc) e degli apparecchi di misura usati negli impianti degli Uffici Impianti elettrici e di segnalamento (amperometri, voltometri, wattometri, contatori, termometri, ecc.) — Nozioni sull'armamento delle linee e sue parti comprese gli scambi — Sagoma limite — Descrizione e modalità di montaggio delle attrezzature elettriche (condutture di contatto allo scoperto ed in galleria e scambi aerei) — Montaggio delle condutture primarie e di alimentazione — Impianto e manutenzione delle cabine di sezionamento e delle sottostazioni elettriche di trasformazione (scaricatori, interruttori, trasformatori, accumulatori, ecc.).

Funzionamento degli impianti di segnalamento e di sicurezza — Principi del segnalamento ed applicazioni pratiche — Apparati centrali dei vari tipi: meccanici, idrodinamici, elettrici; loro impianto e manutenzione, guasti e loro riparazioni — Norme regolamentari per lo svolgimento della manutenzione.

Collegamenti fra le leve degli apparati centrali — Serrature meccaniche dei vari tipi — Collegamento fra segnali e deviatoi a mezzo di fermadeviatoi e serrature — Loro impianti e manutenzione — Guasti e riparazioni.

Ripetitori ottici ed acustici dei segnali.

Impianti di blocco automatico e semiautomatico — Apparecchi relativi.

Circuiti di binario a corrente continua e a corrente alternata — Impianto, manutenzione e riparazione dei guasti.

Sbarre manovrabili a distanza — Trasmissioni flessibili — Leve di manovra — Compensatori.

Impianti telegrafici e telefonici — Apparecchi relativi dei vari tipi — Telefoni selettivi dei vari sistemi — Dirigente unico e centrale — Linee aeree e cavi — Norme per l'impianto e la manutenzione — Misure elettriche da farsi nei cavi.

Impianti di illuminazione delle stazioni — Vari sistemi in uso e loro particolarità — Norme per la manutenzione.

Impianti di illuminazione dei treni.

Accumulatori e loro carica. — Officine di carica — Prove da farsi negli accumulatori.

Meccanismi speciali — Bilance — Stadere — Orologi — Grues a motore — Ascensori — Montacarichi — Scale mobili — Taglie — Paranchi — Catene e corde metalliche per detti.

Piattaforme — Carrelli trasbordatori — Guasti e riparazioni.

Interpretazione disegni.

c) MATERIE DI SERVIZIO:

Istruzioni per la circolazione con i carrelli — Segnalamento — Circolazione dei convogli.

Norme concernenti il servizio delle condutture elettriche.

Disposizioni regolamentari relative ai guasti agli impianti telegrafici, telefonici, di apparati centrali, di blocco, di segnalamento e di illuminazione delle stazioni, dei treni e dei segnali.

Disposizioni di servizio relative agli impianti, richieste materiali e registrazione della mano d'opera — Versamento e prelievo dei materiali — Resoconti.

Disposizioni di servizio relative alla riparazione degli apparecchi ed oggetti telegrafici, telefonici o di fanaleria, registrazioni dei materiali e della mano d'opera — Resoconti.

Disposizioni del regolamento del personale concernenti il personale operaio e le relative competenze accessorie — Orari di lavoro.

Norme e disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro — Prevenzione degli infortuni — Soccorsi d'urgenza.

Regolamenti ferroviari di esercizio e particolarmente quello riguardante il segnalamento — Protezione delle stazioni, delle fermate, dei bivi.

Precauzioni che debbono essere usate dagli operai, in rapporto all'esercizio, nella esecuzione dei lavori.

MATERIE DI ESAME

per i candidati del ramo squadre ponti in ferro, navi traghetto, materiale fisso, meccanismi e servizi acqua.

a) CULTURA GENERALE:

Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni coi numeri interi e decimali — Frazioni ordinarie e operazioni su di esse — Potenze e radici — Sistema metrico decimale — Rapporti e proporzioni — Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi) — Misura delle principali figure piane e dei volumi dei solidi più comuni — Applicazioni al calcolo del peso dei materiali — Tabelle numeriche dei manuali.

Nozioni di fisica. — Cenni sulle proprietà generali dei corpi — Nozioni elementari di idrostatica — Peso specifico — Livello — Manometri — Pompe a stantuffo — Binde idrauliche — Effetto del calore sui corpi — Termometri e pirometri — Cambiamento di stato dei corpi — Calamite naturali, magneti permanenti ed elettromagneti — Bussola — Elementi di elettrologia e nozioni sulle principali macchine elettriche.

Nozioni di meccanica. — Forze e loro composizione nei casi più semplici — Dinamometri — Gravità terrestre — Centro di gravità — Lavoro meccanico — Unità di lavoro e potenza — Macchine semplici — Bilance e stadere — Generalità sulle caldaie, sulle macchine a vapore e sui motori a scoppio o a combustione interna.

Nozioni di chimica. — Corpi semplici e composti — Ferro, ghisa ed acciaio — Miscugli — Leghe — Combustibili.

b) CULTURA SPECIALE:

Proprietà ed uso dei materiali di impiego più corrente nella costruzione dei deviatoi, dei meccanismi, dei ponti metallici, delle condotte di acqua e degli impianti di rifornitura. Prove di tali materiali — Difetti che più frequentemente si possono in essi riscontrare e modo di accertarli — Lavorazione a mano ed a macchina di tali materiali — Principali macchine utensili impiegate nella lavorazione delle travate metalliche e del materiale d'armamento: trapani, alesatrici, torni, piallatrici, smerigliatrici, magli, chiodatrici, macchinario pneumatico — Apparecchi di misura — Flessimetri.

Nozioni pratiche sulla composizione e preparazione delle vernici — Nozioni pratiche sulla saldatura autogena e sul taglio dei metalli con la fiamma — Nozioni pratiche sulla saldatura elettrica.

Nozioni sugli acciai per la costruzione degli attrezzi a mano e di quelli delle macchine utensili — Acciai rapidi e loro trattamento.

Descrizione dei tipi principali di deviatoi, meccanismi fissi, di ponti metallici, di tettoie, pensiline, piattaforme per giro di locomotive, grues, impianti per servizio d'acqua ed estinzione incendi e descrizione particolareg-

giata delle varie parti di quei meccanismi ed impianti di cui più specialmente i candidati si debbono occupare — Difetti che più spesso si riscontrano in opera in tali meccanismi ed impianti — Metodi e processi di lavorazione per la loro riparazione — Descrizione di una piccola officina per lavori di riparazione di opere metalliche — Criteri per la costituzione ed il funzionamento di una moderna squadra volante per lavori di riparazione di ponti e macchinario più adatto per lavori di campagna — Ponti provvisori per la riparazione delle travate, incastellature in legname e manovre da eseguirsi per montare o varare travate metalliche o piattabande di cemento, per montare grues, piattaforme e meccanismi speciali (battipali, ecc.) e dei gruppi motori per impianti di rifornitura o di esaurimenti d'acqua.

Impiego degli apparecchi di sollevamento e di varamento.

Interpretazione di disegni.

c) MATERIE DI SERVIZIO.

Istruzioni per la circolazione dei carrelli — Segnalamento — Circolazione dei convogli — Disposizioni del regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie — Orari di lavoro.

Norme e disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro — Prevenzione degli infortuni e soccorsi d'urgenza — Denunce — Registrazione della mano d'opera — Versamento e prelievo dei materiali.

MATERIE DI ESAME

per i candidati del laboratorio foto-cianografico.

a) CULTURA GENERALE:

Aritmetica e geometria elementare. — Prime quattro operazioni sui numeri interi e decimali — Operazioni sulle frazioni ordinarie — Sistema metrico decimale e sue applicazioni alle misure più comuni — Rapporti e proporzioni — Numeri complessi (ore, gradi, misure inglesi) — Superficie delle più comuni figure piane e volume dei solidi più semplici.

b) CULTURA SPECIALE:

Riproduzione disegni sia a luce naturale che artificiale con le diverse qualità di carte sensibili — Caratteristiche di queste ultime.

Nozioni di chimica interessanti i vari processi usati.

Descrizione delle macchine a luce artificiale e dei telai da stampa e luce solare e loro funzionamento.

Riproduzione elaborati vari con gli apparecchi Multilith e Gestetner — Difetti che possono riscontrarsi nel funzionamento di detti apparecchi e modo di eliminarli.

Esecuzione di lavori di legatoria — Descrizione e funzionamento delle varie macchine in uso per tali lavori.

c) MATERIE DI SERVIZIO:

Disposizioni del regolamento del personale riguardanti gli operai e relative competenze accessorie — Orari di lavoro — Registrazioni relative alla presenza in servizio degli operai — Norme per la tenuta delle scorte — Prelievi e versamenti — Norme e disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro — Prevenzione degli infortuni — Soccorsi d'urgenza.

Anno XXXI - N. 12 24 Marzo 1938 Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma. 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Ita[illegible] — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 134. — *Nuove concessioni di temporanee importazioni ed esportazioni.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanne, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;

Sentito il Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretiamo e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Tronchi di legno Okoumè.	per la fabbricazione dei compensati (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 300	1 anno
Alluminio in lingotti, pani e rottami.	per la fabbricazione di forme per calzature, gavette e borracce (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 100	1 anno
Alluminio in nastri.	per la fabbricazione di apparecchi radio e loro parti (concessione provvisoria valevole fino al 31 dicembre 1938).	Kg. 100	1 anno

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 1938-XVI.

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla temporanea importazione	Termine massimo per la riesportazione
Tessuti di lana.	per la fabbricazione di palle da tennis (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 25	1 anno
Fibra artificiale alla viscosa denominata "Jon-Lune".	per la fabbricazione di cappelli e di trecce per cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 50	1 anno
Residui della filatura e della tessitura del lino (Stoppe).	per la cernita, la pulitura e la sbiancatura (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 100	1 anno
Ottone e bronzo in pani, rottami, lastre, verghe e nastri.	per la fabbricazione di rubinetteria e accessori di articoli igienici quali vasche da bagno, lavabi, closet, bidet e simili (concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1939).	Kg. 100	1 anno
Semi di ricino.	per estrarne l'olio da esportare concessione provvisoria valevole fino al 30 giugno 1939).	Kg. 100	1 anno
Filo di carta giapponese.	per la fabbricazione di campane per cappelli (concessione provvisoria valevole fino al 31 gennaio 1939).	Kg. 25	1 anno

Art. 2.

Sono ripristinate per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni di importazione temporanea, già accordate in via provvisoria, per i seguenti prodotti:

a) *Galalite in lastre e in fogli di spessore da mm. 2 in su*: per la fabbricazione di bottoni, fibbie, allacciatori e simili.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 11 maggio 1924, n. 809, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e R. decreto-legge 9 maggio 1935, n. 725, convertito nella legge 27 gennaio 1936, n. 169).

b) *Ossido di antimonio*: per la fabbricazione di tartaro emetico.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 18 luglio 1932, n. 900, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1858, e successivamente ripristinato con R. decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1902, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 669).

Sono del pari ripristinate, a decorrere dal 1° gennaio 1938, e per il periodo

di tempo per ciascuna di esse indicato, le seguenti concessioni di temporanea importazione, già accordate in via provvisoria:

a) *Alluminio in lingotti, in pani e placche*: per la fabbricazione di laminati e dischi.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706).

b) *Alluminio in lingotti ed in pani*: per la fabbricazione di autoveicoli e di parti staccate di autoveicoli.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 693).

c) *Alluminio in lingotti ed in pani*: per la fabbricazione di: 1° scatole e capsule a vite, per la industria dei profumi, cosmetici e medicinali; 2° dischi di protezione per tappi corona.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 1° luglio 1937, n. 1031, convertito nella legge 15 gennaio 1938, n. 22).

d) *Alluminio in nastri*: per la fabbricazione di ganci, occhielli, bottoni, rivetti e ribadini.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 15 febbraio 1937, n. 164, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 693).

e) *Legno corniolo, persimon, acero, carpino e bosso*: per la fabbricazione di navette per telai da tessere.

La concessione è valevole fino al 31 gennaio 1939.

(R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2157, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1057).

f) *Ferro e acciaio in lamiera, verghe e nastri*: per la fabbricazione di serrande di sicurezza a rotolo e loro parti

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 20 aprile 1933, n. 346, convertito nella legge 8 giugno 1933, n. 803, successivamente prorogato).

g) *Cartoncino sensibilizzato per fotografia, pesante fino a 400 grammi per mq.*: per la fabbricazione di cartoline illustrate e fotografie di qualsiasi formato.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1938.

(R. decreto-legge 12 aprile 1934, n. 656, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1006, e successivamente ripristinato).

Art. 3.

E' ripristinata, fino al 30 giugno 1939, la temporanea esportazione di *maglie di lana*: per subire un processo industriale di irrestringibilità, già istituito, in via provvisoria, col R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2496, e successivamente ripristinato fino al 31 dicembre 1937.

Art. 4.

La concessione della temporanea importazione di *bottiglie di vetro vuote*: per essere riempite di birra o di acque minerali destinate alla esportazione, è prorogata, alle stesse condizioni in atto vigenti, fino al 30 giugno 1938. (R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 568, convertito nella legge del 22 dicembre 1927.

n. 2496, e da ultimo ripristinato ed esteso col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930).

Art. 5.

La temporanea importazione di fibre artificiali "Celta": per la fabbricazione dei velluti di tutta fibra e dei velluti misti di fibra e cotone destinati alla esportazione, istituita col R. decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 1930, è estesa, alle stesse condizioni, alla fabbricazione dei velluti di seta o misti di seta.

Inoltre, la temporanea importazione di tronchi e radiche di legno di noce: per la fabbricazione di impiallacciature è ripristinata dal 1° gennaio 1938 ed estesa, alle stesse condizioni, ai seguenti altri legni: avodirè, betulla, ciliegio, citronnier, erable, maple, matrona, makore, mirtle, noce satin, okoumè, peroba, temo, tuya, vavona, zebrano (R. decreto-legge 23 settembre 1935, n. 1714, convertito nella legge 24 febbraio 1936, n. 343).

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

Art. 6.

E' concessa la temporanea esportazione di bottiglie di vetro contenenti bromo destinato ad essere vuotate.

Quantità minima ammessa alla temporanea esportazione: numero 100.

Termine massimo per la reimportazione: un anno.

Art. 7.

E' abolito, nei riguardi dei rocchetti e tubetti sui quali siano avvolti i filati da esportare, ammessi alla temporanea esportazione a termine dell'art. 19 del R. decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, e del punto 2° della tabella *B*, annessa al R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento sulle importazioni ed esportazioni temporanee, il limite di Kg. 25 previsto dalla tabella medesima.

E' del pari abolito il limite di Kg. 25 fissato dall'art. 62 del R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, su menzionato, per i tessuti di cotone di lino e misti di cotone e lino, greggi, temporaneamente importati per essere ricamati e imbianchiti o ricamati e tinti.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 150. — *Approvazione delle nuove piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 7 aprile 1925-III, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926-IV, n. 597, ed il R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 980;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato (escluso il personale subalterno), risultanti dall'allegato al R. decreto-legge 18 ottobre 1934-XII, n. 2053, convertito nella legge 24 aprile 1935-XIII, n. 980, il cui articolo 3 deve ritenersi abrogato, vengono sostituite con quelle risultanti dall'unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni e dal Ministro per le finanze.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1938-XVI e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1938-XVI.

Piante organiche del personale degli uffici delle Ferrovie dello Stato

Gruppo	Grado	QUALIFICHE	Quantità	Totali
A	1	Capi servizio principali e capi compartimento di 1ª classe	16	
»	1	Capi servizio e capi compartimento di 2ª classe	27	
»	2	Ispettori capi superiori	104	
»	3	Ispettori capi e cassieri principali .	300	
»	4	Ispettori principali e cassieri di 1ª classe	520	
»	5	Ispettori di 1ª classe e cassieri di 2ª classe		
»	6	Ispettori di 2ª classe	740	
»	7	Allievi ispettori		1.707
B	6	Segretari capi, segretari tecnici capi, disegnatori capi e revisori capi .	570	
»	7	Segretari principali, segretari tecnici principali, disegnatori principali e revisori principali	1.370	
»	8	Segretari di 1ª classe, segretari tecnici di 1ª classe, disegnatori di 1ª classe, revisori e assistenti lavori di 1ª classe.		
»	10	Segretari, segretari tecnici, disegnatori e assistenti dei lavori.	5.100	7.040
C	6	Applicati capi	250	
»	7	Applicati principali	730	
»	8	Applicati di 1ª classe, aiutanti disegnatori principali e aiutanti assistenti lavori principali.		
»	10	Applicati, aiutanti disegnatori di 1ª classe, aiutanti assistenti lavori e scrivane principali (1).		
d'ordine	11	Aiutanti, aiutanti disegnatori, sorveglianti dei lavori, alunni d'ordine e scrivane (1).	3.373	4.353
		Totale . . .		13.[illegible]

(1) Fino ad eliminazione delle scrivane principali e scrivane.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1938-XVI, n. 1936. — *Estensione della Concessione ferroviaria speciale XI alle persone che isolatamente si recano a raggiungere il capo famiglia occupato stabilmente in Africa Orientale Italiana* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) N. C. 311/38271/6 in data 14 gennaio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

E' consentita l'applicazione della tariffa ridotta del 50 %, prevista dalla Concessione speciale XI, per i viaggi isolati da effettuarsi sulle Ferrovie dello Stato, con l'autorizzazione del Commissariato delle migrazioni e della colonizzazione interna, dai componenti le famiglie dei lavoratori recantisi a raggiungere il capo famiglia occupato stabilmente nell'Africa Orientale Italiana.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la data di decorrenza del provvedimento ed emanerà le norme particolari per la sua attuazione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 gennaio 1938-XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1938-XVI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 13

31 Marzo 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 135. — *Modificazioni alla tariffa generale dei dazi doganali e al repertorio per la sua applicazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;
Visto il repertorio per l'applicazione della tariffa suddetta, approvato con R. decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 14, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 987, che, fra l'altro, ha concesso la franchigia doganale al sodio metallico destinato alla fabbricazione di taluni prodotti chimici;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale di alcuni prodotti in relazione alla situazione della produzione nazionale;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per gli scambi e per le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla nota sotto la voce 34, lettera *b*), della tariffa dei dazi doganali è aggiunto il seguente comma:
" I filetti di pesce, freschi, congelati o salinati, anche riposti in scatole di stecca o di legno, non chiuse ermeticamente, ottenuti con pesci ovunque catturati da imprese italiane con navi battenti bandiera italiana, con equipaggio italiano e preparati a bordo delle navi stesse, sono ammessi in esenzione da dazio, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze ".

Art. 2.

Il secondo comma della nota sotto la voce 349 della tariffa dei dazi doganali è modificato come segue:
" Come rame in pani si classificano anche il rame fuso greggio in lingotti, in barre o piastre, di grossezza superiore a 3 centimetri, e il rame elettrolitico greggio ".

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 14 marzo 1938-XVI.

Art. 3.

Nella tariffa dei dazi doganali è introdotta la seguente voce:

Numero di tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale Lire
541-*bis*	**Barche pieghevoli di qualsiasi sorta** .	Q.le	90

Art. 4.

L'olio essenziale di foglie di cannella (olio di cannelliere) (ex voce 658-*a*) della tariffa doganale), avente un contenuto di 80 a 90 per cento di eugenolo, destinato alla fabbricazione della vanillina, è ammesso, fino al 31 marzo 1939, in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze.

Art. 5.

La nota sotto la voce 673 della tariffa dei dazi doganali è soppressa.

Art. 6.

Alla voce 776-*b* della tariffa dei dazi doganali è aggiunta la seguente nota:

" Le scorze di china-china polverizzate, importate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione dei monopoli dello Stato, sono ammesse in esenzione da dazio ".

Art. 7.

Le voci "Barche" del repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali, sono modificate come segue:

VOCI del repertorio	VOCI della tariffa	
Barche pieghevoli di qualsiasi sorta . Le attrezzature (remi, timoni, alberi, vele), nonchè i sacchi o involucri destinati a contenere le barche pieghevoli, presentati insieme alle rispettive barche, seguono il trattamento di queste. I motori seguono in ogni caso, il trattamento loro proprio.	Barche pieghevoli di qualsiasi sorta	541-*bis*
— non pieghevoli:		
a) di gomma elastica, anche con ossatura ed accessori di altra materia	Lavori di gomma elastica, ecc.	843
b) di tessunto gommato, anche con ossatura ed accessori di altra materia	Lavori di tessuto gommato, ecc.	840
c) di tessuto incatramato od oliato. (V. *Oggetti cuciti, secondo la qualità*).		
d) di qualsiasi altra sorta, anche con motore. (V. *Galleggianti per la navigazione, ecc., non nominati o Navi, secondo la specie*).		

Nel repertorio stesso è inserita la seguente voce:

— Canotti (V. *barche*).

Art. 8.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 14

7 Aprile 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 182. — *Norme integrative per l'applicazione del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, nei riguardi del personale del Ministero per gli scambi e per le valute proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742.

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 369;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla regolarizzazione del trattamento di previdenza nei riguardi del personale ferroviario inquadrato nei ruoli organici del Sottosegretario di Stato per gli scambi e per le valute, elevato a Ministero con R. decreto 20 novembre 1937 - XVI, n. 1928;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187;

Visto il R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli scambi e per le valute, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, trasferito ed inquadrato, ai sensi del R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1187, nei ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute — elevato a Ministero

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 68 del 24 marzo 1938-XVI.

col R. decreto 20 novembre 1937-XVI, n. 1928 — continua a rimanere iscritto al Fondo delle pensioni ferroviario, di cui al testo unico approvato con R. decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, e ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continua ad essere iscritto all'Opera di previdenza per il personale delle Ferrovie dello Stato, di cui alla legge 19 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi, presenti e futuri, a carico delle Ferrovie dello Stato per Fondo pensioni ed Opera di previdenza graveranno sui fondi del Ministero per gli scambi e per le valute.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GUARNERI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1938-XVI. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato a favore di membri del Direttorio dell'Istituto del nastro azzurro.* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1924;
Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1924;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1932;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/3201/22 del 10 febbraio 1938-XVI;
Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;
Udito il Consiglio di amministrazione per le ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Le facilitazioni ferroviarie di cui l'art. 1 del decreto Ministeriale 19 gennaio 1932 concernenti i mutilati, invalidi e parenti dei caduti in guerra devonsi ritenere estese anche all'Istituto del nastro azzurro.

Pertanto, il comma *b*) dell'art. 1 del decreto Ministeriale suddetto deve essere sostituito dal seguente:

"*b*) applicazione della tariffa militare con bollo senza limitazione nel numero dei viaggi inerenti al disimpegno della rispettiva carica, a favore degli amministratori centrali e del personale ispettivo centrale dei sottoelencati Enti pro reduci e famiglie dei caduti in guerra, nella misura a fianco di ciascuno indicata:

1) Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, n. 6 libretti;
2) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, n. 31 libretti;
3) Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, n. 11 libretti;
4) Associazione nazionale dei combattenti, n. 19 libretti;
5) All'Istituto del nastro azzurro, n. 3 libretti.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 69 del 25 marzo 1938-XVI.

"La suddetta tariffa si applica, sempre per il medesimo scopo, anche a favore di sette membri del Direttorio ed ispettori centrali dell'Associazione nazionale volontari di guerra, limitatamente a 30 viaggi annui di corsa semplice ed a favore di 25 membri del Comitato nazionale dell'Associazione stessa, limitatamente a 10 viaggi annuali di corsa semplice".

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme per l'applicazione delle modificazioni sopradette e la data della loro attivazione.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 16 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1938-XVI, n. 2600. — *Modifiche alle norme relative al concorso interno a 15 posti di fuochista motorista, bandito con D. M. 24-2-1938-XVI, n. 2307.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 22 marzo 1938 Anno XVI, n. P.A.G. 040/24/64468 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visti gli art. 60 e 63 del Regolamento del personale approvato col Regio decreto-legge 7 aprile 1925 n. 405;

Visto il proprio Decreto in data 24 febbraio 1938/XVI, n. 2307;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

Il punto 10° delle norme relative al concorso interno a 15 posti di Fuochista motorista (ruolo navi traghetto) bandito col proprio Decreto 24 febbraio 1938-XVI, n. 2307 è abrogato.

Roma, lì 29 marzo 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 15

14 Aprile 1938
Anno XVI

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 7 aprile 1938-XVI, n. 275. — *Collocamento fuori ruolo degli agenti delle Ferrovie dello Stato comandati presso altri Ministeri.* (1)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, convertito nella legge 3 giugno 1937-XV, n. 998;

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, e l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, convertito nella legge 24 maggio 1926-IV, n. 898;

Visto il R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferito al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni ed Enti presso i quali possono essere collocati fuori ruolo gli agenti delle Ferrovie dello Stato, indicati nel R. decreto 15 aprile 1937-XV, n. 541, devono aggiungersi i seguenti:

Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento;

Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

Azienda generale italiana petroli.

La denominazione dell'Ente «Unione sindacati fascisti per l'industria della provincia di Perugia» deve rettificarsi in «Unione sindacati fascisti per l'industria».

Art. 2.

I limiti numerici e le qualifiche degli agenti delle Ferrovie dello Stato che per i singoli gradi possono essere tenuti nella posizione di fuori ruolo, di cui alla tabella allegata al citato R. decreto n. 541/1937, sono stabiliti come appresso:

grado ferroviario 1° - n. 4 - Capo servizio principale, Capo servizio;
grado ferroviario 2° - n. 7 - Ispettore capo superiore;
grado ferroviario 3° - n. 6 - Ispettore capo;

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'11 aprile 1938-XVI.

grado ferroviario 4° - n. 21 - Ispettore principale;

grado ferroviario 5° - n. 24 - Ispettore di 1ª classe;

grado ferroviario 6° - n. 30 - Segretario capo, Segretario tecnico capo, Disegnatore capo, Revisore capo e Applicato capo;

grado ferroviario 7° - n. 50 - Segretario principale, Segretario tecnico principale, Disegnatore principale, Revisore principale e Applicato principale.

Il numero degli agenti del grado 1° della presente tabella verrà riportato a tre, come stabilito dal R. decreto n. 541/1937, allorchè l'agente che viene collocato fuori ruolo in virtù dell'aumento previsto dal presente decreto cesserà dall'indicata posizione o comunque di appartenere all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1938-XVI.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, ***il Guardasigilli*****:** SOLMI.

Ordinanza Ministeriale 25 marzo 1938-XVI. — *Disposizioni concernenti il materiale da usarsi come lettiera per il trasporto di animali* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Considerato che nei veicoli adibiti al trasporto del bestiame invece di paglie e di torba viene adoperata per lettiera, sabbia, terra od altro materiale del genere;

Ritenuto che ciò dà luogo ad inconvenienti anche agli effetti delle disinfezioni che devono essere sempre facilmente ed integralmente eseguite;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con R. decreto 10 maggio 1914, n. 533;

Ordina:

La lettiera per i veicoli destinati al trasporto del bestiame deve essere costituita di paglie o di torba, essiccata, rimanendo vietato l'uso di sabbia, terra, o altro materiale del genere.

Le LL. EE. i Prefetti del Regno e le Autorità ferroviarie sono incaricati della esecuzione della esecuzione della presente ordinanza.

Roma, addì 25 marzo 1938-Anno XVI.

p. *Il Ministro*: Buffarini.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 5 aprile 1938-XVI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

L. 580 [illegible]

Anno XXXI - N. 16

21 Aprile 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 31 marzo 1938-XVI. — *Modificazioni ai dazi della tariffa doganale* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
PER LE CORPORAZIONI
E PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 5 ottobre 1936-XIV, n. 1747;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1931, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte;

DECRETA:

Art. 1.

I dazi specifici stabiliti dalla tariffa generale dei dazi doganali per le voci indicate nell'allegata tabella, sono modificati come risulta dalla tabella stessa, firmata dal Ministro per le finanze.

Art. 2.

Il dazio ridotto di L. 15 per quintale temporaneamente stabilito col proprio decreto del 17 novembre 1936-XV per il "granturco altro" (voce 67-*b* della tariffa doganale) originario e proveniente da Paesi ammessi a godere del trattamento della Nazione più favorita, è elvato a L. 25 per quintale.

Il dazio ridotto per la "farina di granturco altro" (voce 70-*f* della tariffa doganale), fissato in L. 23 dall'anzidetto decreto, è elevato a L. 34,30 per quintale, in quanto si tratti di merce originaria e proveniente da Paesi ammessi a godere del trattamento della Nazione più favorita. Tale dazio si rende tuttavia applicabile fino a quando resterà in vigore il dazio ridotto per il "granturco altro", di cui al comma precedente.

Resta fermo il trattamento stabilito per il granturco altro destinato ad usi industriali e per la farina di granturco altro destinata all'alimentazione del bestiame, di cui alle note sotto le voci 67-*b* e 70-f della tariffa doganale.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1938-XVI.

Art. 3.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le Corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONI DELLE MERCI	Unità	Dazio generale	Coefficiente di maggiorazione
64	**Frumento**	Q.le	45 —	—
67	**Granturco**:			
a)	**bianco**	»	45 —	—
	(Nota invariata)			
70	**Farine**:			
a)	**di frumento**	»	68,90	—
e)	**di granturco bianco**	»	68,90	—
71	**Semolino**	»	83 —	—
72	**Paste di frumento**	»	85 —	—
73	**Pane e biscotti di mare**	»	85 —	—

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1938-XVI. — *Restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati a decorrere dal 1° gennaio al 31 dicembre* 1938-XVII (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, secondo comma, della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, circa la facoltà di consentire restituzione della tassa di scambio già corrisposta nel Regno sulle merci esportate;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206, col quale vengono dettate nuove norme circa l'applicazione della tassa di scambio per le materie ed i prodotti tessili;

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, concernente aumento delle aliquote di tassa di scambio per la lana ed i prodotti di lana;

Viste le voci 8, 10 e 12 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, concernenti nuovo aumento delle aliquote di tassa di scambio per i semilavorati ed i prodotti di lana.

Visto il decreto Ministeriale 5 maggio 1932, n. 38115, contenente norme per la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Visti il decreto Ministeriale 6 giugno 1936, n. 71634, col quale, in dipendenza dell'aumento delle aliquote di tassa di scambio per la lana ed i prodotti di lana portato dall'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 434, si è provveduto ad aumentare in proporzione la misura della tassa di scambio da restituirsi sui prodotti lanieri esportati;

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1936, n. 77426, che proroga fino a tutto il 31 dicembre 1937 lo speciale trattamento di cui sopra;

Ritenuto che in dipendenza dell'aumento delle aliquote di tassa di scambio per i semilavorati ed i prodotti di lana portato dal citato R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, si rende necessario provvedere ad aumentare in proporzione le aliquote attualmente in vigore per la restituzione della tassa di scambio sui prodotti lanieri esportati;

Riconosciuta altresì l'opportunità di prorogare per un anno lo speciale trattamento di cui al decreto Ministeriale 11 dicembre 1936, n. 77426;

DECRETA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1938 e fino al 31 dicembre 1938 ai prodotti dell'industria laniera indicati nella tabella allegato *A* annessa al presente decreto è consentita, in occasione dello scambio di esportazione dei prodotti stessi, la restituzione della tassa di scambio corrisposta ai sensi di legge per i passaggi nel Regno, nella seguente misura:

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69 del 25 marzo 1938-XVI.

1° Per i filati di lana di cui alle voci 216, 217 *a*-1, 217 *a*-2, 217 *a*-3, 217 *b*-1, 217 *b*-2, 217 *b*-3 dell'annessa tabella:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di avere corrisposto per l'acquisto, nel Regno, dei prodotti esportati la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 3 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) Per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a propio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 6 % a norma della voce 10 della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924; in ragione di L. 1 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera;

2° Per i tessuti e manufatti di lana di cui alle restanti voci della accennata tabella:

a) per le esportazioni effettuate da commercianti che con fattura rilasciata a loro nome provino di aver corrisposto per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12, lett. *a*) della tabella *A* allegata al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 5 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata dallo stesso commerciante alla ditta estera;

b) per le esportazioni effettuate dai fabbricanti e da chiunque non sia in grado di provare, con fattura intestata a proprio nome, che per l'acquisto nel Regno dei prodotti esportati ha corrisposto la tassa di scambio del 10 % a norma della voce 12, lettera *a*) della tabella *A* allegata al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924: in ragione di L. 1,60 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata alla ditta estera.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre norme e condizioni contenute nel decreto Ministreiale 5 maggio 1932, n. 38115. Non è peraltro consentita alcuna restituzione per i prodotti destinati alle Colonie italiane.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: Di Revel.

Tabella dei prodotti dell'industria laniera per i quali è consentita all'atto dell'esportazione, restituzione di tassa di scambio.

Numero di statistica	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Note
662	216	Filati di lana pura mohair . . .	
663 664 665	217 a-1 217 a-2 217 a-3	Filati di lana, altri semplici . . .	greggi imbianchiti tinti
666 667 668	217 b-1 217 b-2 217 b-3	Filati di lana, altri ritorti	greggi imbianchiti tinti
669 670 670-bis	218 a 218 b 218 c	Tessuti di lana	non stampati stampati pegamoidati
671	219	Tessuti di fili di lana stampati in nastro	
672	220	Tessuti di lana broccati	
676 677 677-bis	223 a 223 b 223 c	Tessuti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più del 50 per cento	non stampati stampati pegamoidati
678	224	Feltri tessuti per la fabbricazione della pasta di legno e di paglia, della cellulosa e della carta	
682	226	Coperte di lana o di borra di lana .	
683 684	277 a 277 b	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana	a punti annodati, alti
685	228	Velluti di lana	
686	229	Velluti misti di lana e di materia tessile vegetale nei quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più del 50 per cento	
687 688	230 a-1 230 a-2	Calze di lana per ragazzi	tagliate foggiate
689 690	230 b-1 230 b-2	Calze di lana, altre	tagliate foggiate
693 694	232 a 232 b	Maglie non nominate di lana . . .	semplici foggiate

Numero di statistica	Voce della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Note
695 696	233 a - 1 233 a - 2	Calze miste di lana e di materia tessile nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento per ragazzi	tagliate foggiate
697 698	233 b - 1 233 b - 2	Calze miste di lana e di materia tessile vegetale, nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento, altre	tagliate foggiate
701 702	235 a 235 b	Maglie non nominate miste di lana e di materia tessile vegetale nelle quali la lana entra nella misura di non meno di 15 ma non più di 50 per cento	semplici foggiate
809 810 811	272 a 272 b 272 b	Oggetti cuciti di lana, crino e peli	Scialli, coperte ed altri oggetti di forma rettangolare, semplicemente orlati o con sole applicazioni di frange. Maglie, esclusi i guanti e le calze, altri.

Il Ministro per le finanze: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1938-XVI, n. 2580. — *Facilitazioni ferroviarie per i viaggiatori diretti al Santuario di Caravaggio.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico). C.311/6119/4 in data 15 marzo 1938-XVI;

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934-XII, N. 1948, art. 3 comma b);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Dal 1° maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 30 settembre 1938, ai viaggiatori in partenza dalle stazioni delle Ferrovie dello Stato situate nei Compartimenti ferroviari di Torino, Milano, Genova, Bologna, Venezia e Trieste, nonchè sulla linea Massa-Sarzana-Fidenza-Parma, e diretti al Santuario di Caravaggio, sono concesse le seguenti agevolazioni:

a) applicazione della tariffa n. 5 (riduzione del 50%) per viaggi individuali di andata-ritorno;

b) applicazione della tariffa n. 7 (riduzione del 70%) per viaggi di andata-ritorno in gruppi di almeno 5 persone.

Le tariffe suddette sono applicabili soltanto per biglietti in servizio cumulativo ferroviario-automobilistico in destinazione di Caravaggio Santuario.

Art. 2.

I biglietti di cui all'articolo precedente avranno la validità di 5 giorni se emessi da stazioni distanti non oltre 200 km. e di 10 giorni per distanze superiori.

I biglietti non saranno ritenuti validi per il ritorno se non porteranno il bollo del Santuario di Caravaggio; bollo che verrà apposto gratuitamente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, lì 22 marzo 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 17 28 Aprile 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafic[illegible] della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938-XVI, n. 336. — *Autorizzazione di un concorso interno a posti di guardamerci tra il personale dei gradi* 13°, 14° *e* 15° *delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 53 e seguenti del titolo III, paragrafo 11°, e l'annessa tabella (allegato *G*) del regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e modificato con R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1494, convertito nella legge 29 dicembre 1927, n. 2630;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100.
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare una sistemazione al personale ferroviario dei gradi 13°, 14° e 15° munito di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina ad ufficiale nel Regio Esercito, nella Regia Marina e nella Regia Aeronautica;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire — in deroga alle vigenti disposizioni regolamentari — un concorso interno a posti di guardamerci fra il personale dei gradi 13°, 14° e 15° munito di licenza di scuola media inferiore o di altro titolo di studio superiore, oppure che ha conseguito la nomina ad ufficiale nel Regio esercito, nella Regia marina o nella Regia aeronautica.
Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno emanate le norme per lo svolgimento del concorso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n.* 91 *del* 20 *aprile* 1938-*XVI*.

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1938-XVI — *Determinazione del valore medio della cellulosa, per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale, agli effetti della restituzione della tassa di scambio* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 37 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, che per i prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dispone la restituzione della tassa di scambio pagata sulla importazione della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti stessi;

Visto il R. decreto-legge 22 marzo 1932, n. 206;

Visto il R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, allegato *A*;

Decreta:

Articolo unico.

Agli effetti della restituzione della tassa di scambio sul valore della cellulosa occorsa per la fabbricazione dei prodotti di fibra artificiale (rayon) esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1938, il valore medio della cellulosa, in relazione al peso dei prodotti di fibra artificiale (rayon) indicato nella bolletta di esportazione, è determinato in L. 2,70 per ogni chilogramma di prodotti esportati.

Tenuto conto della variazione di aliquota per la cellulosa ai sensi della tabella *A*, annessa all'allegato *A* al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la restituzione si effettuerà applicando al detto valore la aliquota di tassa di L. 0,50 per cento per le esportazioni di manufatti che avranno luogo dal 1° gennaio al 31 marzo 1938-XVI e quella del 0,75 per cento per le esportazioni effettuate dal periodo 1° aprile al 30 giugno 1938-XVI.

Le somme restituite a titolo di tassa di scambio a norma dell'art. 37 della legge 28 luglio 1930, n. 1011, e del presente articolo devono stare a carico del cap. 215 del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio corrente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 gennaio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1938-XVI, n. 2716. — *Minimo di acutezza visiva ad occhio nudo da richiedersi al personale navigante di macchina nella visita di revisione.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Personale e Affari Generali — n. PAG. 040/15/67783 in data 6 aprile 1938-XVI;

Visto il D. M. 14 dicembre 1937-XVI, n. 1576, che fissa le norme per le visite mediche di assunzione in servizio, di assegnazione alle funzioni e di revisione ed approva l'annessa Tabella dei requisiti fisici;

Riconosciuta la necessità di apportare una modificazione alle visite di revisione del personale navigante di macchina delle Navi traghetto;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Per il personale navigante di macchina deve essere richiesto, alla revisione, il minimo di acutezza visiva ad occhio nudo di 10/10 complessivamente con non meno di 4/10 ad un occhio.

Roma, li 12 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1938-XVI, n. 2805. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a* 15 *posti di fuochista motorista* (*ruolo navi-traghetto*).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 12 aprile 1938-XVI, n. PAG. 040/24/75940 del Servizio Personale e Affari Generali

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a 15 posti di fuochista motorista (ruolo navi traghetto) e si autorizza la pubblicazione di essa sul Bollettino Ufficiale.

Roma, li 20 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

Concorso interno a 15 posti di fuochista motorista per le navi traghetto dello stretto di Messina (D. M. 24-2-1938-XVI N. 2307)

GRADUATORIA DI MERITO

1° Fuochista Currò Giuseppe — 187082.
2° » Riggio Letterio — 187081.
3° » Salvago Gaetano — 293111.
4° » Ranieri Bruno — 199137.
5° » Arrigo Francesco — 199138.
6° » Lanzafame Letterio — 292148.
7° » Moraci Nicola — 292149.
8° » Lioti Giuseppe — 292147.
9° » Laganà Giuseppe — 187085.
10° » Giostra Orazio — 161595.
11° » Lombardo Natale — 293775.
12° » Carilli Salvatore — 187083.
13° » Mondello Filippo — 219408.
14° » Termini Santo — 276868.
15° » Nastasi Giuseppe — 199136.

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1938-XVI, n. 2804. — *Concorso interno a posti di macchinista.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 14 aprile 1938-XVI, n. PAG. 040/24/76211 del Servizio Personale e Affari Generali

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Sono indetti esami di concorso interno a posti di Macchinista con le modalità stabilite dalle norme allegate al presente Decreto, delle quali si autorizza la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.

Roma, lì 20 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

NORME PER IL CONCORSO INTERNO A POSTI DI MACCHINISTA

1. — In relazione all'art. 60 del Regolamento del Personale viene indetto un esame di concorso interno per l'abilitazione alle funzioni di Macchinista per il Servizio Materiale e Trazione.

2. — Potranno essere ammessi al detto concorso i Macchinisti tradotte e manovre, i Fuochisti e gli Assistenti treni elettrici che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) quelli il cui corso di scuola Allievi fuochisti venne considerato utile per l'ammissione agli esami della sessione 1934 e precedenti, e quelli che, non provenendo dagli Allievi Fuochisti, per la loro anzianità potevano partecipare alle dette sessioni;

b) quelli riprovati non più di due volte nelle sessioni precedenti;

c) i Fuochisti provenienti dal corso normale Allievi fuochisti 1925-26;

d) quelli provenienti da altre qualifiche del personale che abbiano una anzianità di nomina a Fuochista od Assistente T. E. non posteriore al 31 dicembre 1927;

e) quelli provenienti dal Genio Ferrovieri, abilitati a Macchinista nell'interesse militare, che hanno frequentato come militari un corso Allievi Fuochisti non posteriore a quello tenuto nell'anno 1925-26, assunti in servizio in qualità di Fuochisti in prova in base all'art. 22 della Convenzione stipulata fra le Ferrovie dello Stato e il Ministero della Guerra.

3. — Tutti i candidati agli esami dovranno avere al 1° gennaio 1938, oltre la nomina a stabile, tutti i requisiti indicati dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213.

4. — I concorrenti in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213 per l'abilitazione a Macchinista TV. saranno sottoposti ad esame scritto ed orale in conformità a quanto è prescritto dagli art. 8, 9 e 10 del citato Decreto per l'abilitazione a Macchinista TV. anche se in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione a Macchinista T. E.; quelli invece che, non avendo i requisiti per l'abilitazione T. V., hanno soltanto quelli richiesti dal Decreto stesso per l'abilitazione a Macchinista T.E. saranno ammessi ai corsi d'istruzione a Macchinista T.E., al termine dei quali saranno sottoposti agli esami secondo le norme di cui agli articoli 8, 9 e 10 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213. I detti agenti per la frequenza del corso saranno traslocati nella località ove saranno tenuti i corsi stessi.

5. — Gli agenti che si trovino nelle condizioni volute e che intendano partecipare agli esami od al corso di cui sopra dovranno presentare pel tramite gerarchico alle Sezioni Materiale e Trazione od alla Delegazione di Cagliari, dalle quali dipendono, e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione delle presenti norme nel Bollettino Ufficiale apposita domanda compilata in carta da bollo da L. 4, avvertendo che in base a quanto è prescritto nel precedente punto 4°, al corso d'istruzione per macchinisti T. E. possono essere ammessi i candidati che hanno i requisiti richiesti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, soltanto per l'abilitazione a macchinista T.E., mentre quelli che hanno i requisiti stessi, sia per la trazione a vapore come per quella elettrica, saranno sottoposti all'esame per macchinista trazione a vapore.

6. — Le ammissioni saranno decise, tenendo conto del disposto degli articoli 61 e 62 del Regolamento del Personale, dalle Sezioni Materiale e Trazione o dalla Delegazione di Cagliari e gli eventuali reclami per la mancata ammissione saranno, dai Capi delle Sezioni o della Delegazione stessa, trasmesse al Servizio Materiale e Trazione per le definitive decisioni.

7. — I Capi delle Sezioni o della Delegazione di Cagliari dai quali di-

pendono gli aspiranti, dopo le decisioni relative all'ammissione di cui al punto 6 e dopo avere accertato che gli aspiranti stessi sono in possesso di tutti i requisiti richiesti, trasmetteranno al Servizio Materiale e Trazione entro 30 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande, gli elenchi dei candidati ammessi al concorso (uno per gli aspiranti per la T.V. e l'altro per gli aspiranti per la T.E.) corredandoli con i seguenti documenti:

a) domande degli agenti;

b) fogli matricolari aggiornati degli interessati;

c) un breve rapporto informativo nei riguardi di ciascun aspirante sulla condotta, sullo zelo e sulle attitudini dimostrate in servizio;

d) certificati di idoneità fisica, mod. San. 6;

e) certificato penale di data non anteriore a due mesi a quella di pubblicazione delle presenti norme.

Qualora per qualcuno degli aspiranti il certificato penale non fosse pervenuto al competente Ufficio entro i 30 giorni di cui sopra si dovrà provvedere ugualmente a trasmettere, nel termine stabilito, le domande relative, insieme agli altri documenti, al Servizio Materiale e Trazione. Il detto certificato dovrà poi essere inviato al prefato Servizio non appena possibile e, in ogni caso, prima che abbiano inizio le prove di esame.

8. — Per l'espletamento degli esami saranno nominate dal Signor Direttore Generale su proposta del Servizio Materiale e Trazione due Commissioni: una per i candidati agli esami per macchinista T.E. ed un'altra per i candidato agli esami per macchinista T.V. Ciascuna Commissione sarà composta di due Ingegneri e di un Capo Deposito e funzionerà da Presidente l'Ingegnere di grado più elevato non inferiore al 3°.

La graduatoria di merito da compilarsi a cura del Servizio Materiale e Trazione dovrà essere unica e comprenderà quindi gli idonei alla trazione a vapore ed a quella elettrica osservando nella compilazione quanto è prescritto dagli articoli 10, 11 e 12 del Decreto Ministeriale 15 febbraio 1938, n. 2213, e pertanto i candidati dichiarati idonei risulteranno classificati secondo il numero complessivo dei punti ottenuti giusta i citati articoli 10 e 11 del Decreto Ministeriale suddetto. A parità del totale dei punti nonchè della somma di quelli ottenuti sulle materie indicate nei capoversi *b*) e *c*) ovvero *b*) e *c'*), rispettivamente, dell'art. 9 dell'anzidetto Decreto Ministeriale sarà data la precedenza agli ex combattenti e a coloro che abbiano benemerenze fasciste ai sensi dell'art. 58 del Regolamento del personale, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716 (tenute presenti anche le disposizioni di cui ai RR. DD. LL. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 279), con preferenza agli agenti che per i detti titoli abbiano riportato una maggiore puntazione complessiva.

9. — I candidati dichiarati idonei saranno immessi nelle funzioni superiori nell'ordine della graduatoria di esame man mano che si renderanno vacanti i posti da coprire e dovranno compiere, con esito favorevole prima di conseguire la promozione, un periodo di esperimento nelle funzioni stesse della durata di 6 mesi a termine dell'art. 63 del Regolamento del personale.

Coloro che si rifiutassero di raggiungere o non raggiungessero nel termine fissato la nuova destinazione saranno considerati rinunciatari alla promozione ai sensi dell'art. 12 del Regolamento del personale.

La graduatoria di merito, approvata da S. E. il Ministro, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 18

5 Maggio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Pag.

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 14 marzo 1938-XVI, n. 323. — *Modificazioni al regime della tassa di scambio.* (1)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, sulla tassa di scambio, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, e successive disposizioni;
Visto il R. decreto- legge 15 novembre 1937-XVI, n. 1924, convertito nella legge 13 gennaio 1938-XVI, n. 11;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni al vigente regime della tassa di scambio specie per quanto riflette gli autoveicoli in genere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce n. 5 della tabella *B* annessa all'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, e l'emendamento apportato alla stessa in sede di conversione in legge dello stesso decreto con la legge 13 gennaio 1938, n. 11, sono sostituiti come segue:

MERCI	Aliquota della tassa	Note
5) Autoveicoli per trasporto di persone, comprese le motocarrozzette ed esclusi i motocicli a sè stanti; autoveicoli per trasporto di cose, compresi i trattori di ogni specie, i motocarri ed i motofurgoncini, rimorchi di ogni specie, telai (châssis), carrozzerie e parti di ricambio, comprese le ruote ed i pneumatici, dei suddetti autoveicoli e rimorchi:	4 %	La tassa di scambio è dovuta una volta tanto: a) per i prodotti nazionali all'atto della vendita a chiunque fatta, dal fabbricante

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1938-XVI.

MERCI	Aliquota della tassa	Note
		o produttore in base alla fattura la cui emissione è in ogni caso obbligatoria; b) per gli stessi prodotti di provenienza estera: all'atto dello sdoganamento in modo virtuale mediante versamento alle dogane. Gli scambi, fra commercianti ed industriali, degli autoveicoli a fianco indicati e dei rimorchi, che abbiano circolato anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alla tassa di scambio di lire una per ogni cento lire o frazione di cento lire del valore o prezzo di scambio una volta tanto. Per la determinazione delle parti di ricambio degli autoveicoli in genere valgono le norme ed i criteri di cui al decreto del Ministro per le finanze 19 agosto 1936-XIV, emanato per l'applicazione del R. decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1459. Le parti di ricambio così degli autoveicoli e dei rimorchi, come delle altre parti staccate, costituenti prodotti finiti a sè stanti, sono soggette alla tassa di scambio una volta tanto a qualunque uso esse siano destinate, salvo il caso in cui esse siano vendute ai fabbricanti dei detti prodotti per la fabbricazione degli stessi. Per quanto concerne i criteri, le norme e le modalità di pagamento della tassa una volta tanto come pure per quanto riguarda la rivalsa della tassa medesima, sono applicabili le norme di cui alla legge 28 luglio 1930, n. 1011, e le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 22 marzo 1932, n. 206 e 23 gennaio 1933, n. 9, concernenti lo speciale regime di riscossione della tassa di scambio una volta tanto sui prodotti e manufatti tessili. La tassa si applica come segue: Scambi fino a L. 1, esenti; Scambi superiori a L. 1 e non a L. 10: L. 0,40; Scambi superiori a L. 10 e non a L. 100: per ogni 20 lire o frazione di 20 lire: L. 0,80; Scambi superiori a L. 100 e non a L. 1000: per ogni 50 lire o frazione di 50 lire: L. 2; Scambi superiori a L. 1000: per ogni 100 lire o frazione di 100 lire: L. 4.

Art. 2.

Il termine, di cui agli articoli 29 e 31 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per la presentazione della denuncia e per la stipulazione della convenzione di abbonamento agli effetti del pagamento della tassa di scambio sul ghiaccio, sulla energia refrigerante e sul freddo prodotti per proprio uso da pubblici esercenti e da ditte commerciali ed industriali a mezzo di macchine frigorifere o di qualsiasi altro apparecchio atto alla produzione del freddo, è prorogato, per l'anno 1938, al 30 aprile 1938-XVI.

Art. 3.

Per le pubblicazioni aventi scopi pubblicitari e per quelle che, pur avendo scopi diversi dalla pubblicità son considerate pubblicazioni aventi scopo pubblicitario, soggette a tassa di scambio a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1559, modificato dall'art. 14 dell'allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, la tassa di scambio a decorrere dal 15 aprile 1938-XVI è dovuta una volta tanto nella misura di L. 2 per cento e si applica, tanto per le pubblicazioni edite nel Regno, come per quelle provenienti dall'estero, giusta le norme stabilite dall'art. 15 del citato allegato *A* al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, per le pubblicazioni di moda o considerate di moda.

Le disposizioni contenute nel presente decreto entreranno in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, ***il Guardasigilli*****:** SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1938-XVI. — *Facilitazioni ferroviarie a favore dei viaggiatori diretti in località balneari, termali e climatiche durante la stagione estivo-autunnale* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) n. C. 311/4972/23 in data 31 marzo 1938-XVI;

Viste le «Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato» approvate con R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

L'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare, durante la prossima stagione estivo-autunnale, la tariffa differenziale ridotta del 50% per viaggi individuali alle località balneari, termali e climatiche, che saranno stabilite dall'Amministrazione stessa, vincolando il ritorno ad una permanenza di almeno sei giorni nella località prescelta.

Per le località balneari e termali le facilitazioni stesse saranno applicate per un periodo di tre mesi, per le località climatiche invece per un periodo di due mesi.

Art. 2.

L'Amministrazione dell Ferrovie dello Stato è autorizzata, inoltre, ad istituire, sempre nel periodo suddetto e in congiunzione con i biglietti suaccennati speciali libretti a scontrini per famiglie con diritto ad effettuare, con la tariffa differenziale ridotta del 50%, dieci viaggi di andata e di ritorno senza vincolo di soggiorno, fra la località prescelta di villeggiatura e quella di residenza abituale.

Art. 3.

L'Amministrazione suddetta è autorizzata ancora ad istituire, durante la prossima stagione estivo-autunalle, per il movimento locale verso località balneari e termali, e per un periodo non superiore a 4 mesi, speciali biglietti giornalieri di andata e ritorno a tariffa n. 5 (ridotta del 50%) e biglietti di abbonamento quindicinali e mensili a prezzo ridotto del 50%.

Verificandosi per talune corrispondenze una diretta concorrenza di altri mezzi di trasporto, la stessa Amministrazione è altresì autorizzata a fissare i prezzi suddetti allo stesso livello di quelli praticati dai mezzi concorrenti.

Art. 4.

Il Direttore generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà le norme e modalità d'uso dei biglietti di cui agli articoli 1, 2 e 3, rendendo note con appositi elenchi le località per le quali dovranno applicarsi le facilitazioni previste dagli articoli stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 27 aprile 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1938-XVI n. 2855. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a tre posti di Elettricista di prima classe (ruolo navi-traghetto).*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione in data 20 aprile 1938-XVI, N. PAG. 040/24/75941 del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'art. 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito relativa al concorso interno a tre posti di Elettricista di 1ª classe (ruolo navi traghetto) e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 26 aprile 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Concorso interno a tre posti di elettricista di 1ª classe per le navi traghetto dello stretto di Messina. (D. M. 8-2-1938-XVI N. 2133).

GRADUATORIA DI MERITO

1° — Elettricista RICCARDI *Raffaele* — 206269.
2° — » LO PRESTI *Angelo* — 292150.
3° — » PALELLA *Giuseppe* — 292119.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 19

12 Maggio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

AL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO
ROMA

AL COMANDANTE
DELLA MILIZIA NAZIONALE FERROVIARIA
ROMA

Dal Duce ho ricevuto il telegramma che trascrivo:

« Ho constatato con molto compiacimento il modo encomia-« bile col quale l'eccezionale servizio occasionato dalla recente « visita del Führer si è svolto nelle varie branche inerenti alle « comunicazioni.

« Intendo che al personale addetto alle ferrovie, ai telegrafi, « ai telefoni, alle trasmissioni radio ed alle Milizie speciali sia « fatta giungere la mia parola di elogio ».

Tanto l'organizzazione quanto l'esecuzione del gravoso compito che le circostanze hanno richiesto sono state inappuntabili ed hanno testimoniato ancora una volta della perizia dei dirigenti, e dello spirito di sacrificio e dell'intelligente senso del dovere comune a tutti.

All'alta parola di elogio del Duce aggiungo il mio ringraziamento.

Il Ministro
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1938-XVI, n. 2718. — *Decisione relativa al concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in ingegneria navale, in base alla quale l'unico candidato ammesso agli esami non è stato riconosciuto idoneo.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1182;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/69436 in data 6 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

E' approvata la decisione relativa al concorso a un posto di Allievo Ispettore in prova fra laureati in Ingegneria Navale, in base alla quale l'unico candidato ammesso agli esami non è stato riconosciuto idoneo.

Roma, li 12 aprile 1938 - Anno XVI.

Il *Ministro*: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1938-XVI, n. 2719 — *Graduatoria di merito del concorso a 6 posti di Ufficiale macchinista di 3ª classe delle navi traghetto dello Stretto di Messina.*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1201;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/69435 in data 6 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione:

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 6 posti di Ufficiale Macchinista di 3ª classe delle Navi traghetto per lo Stretto di Messina:
1° — ROMEO Giuseppe.
2° — BRUNO Vincenzo.
3° — PORCASI Michele.

Roma, li 12 aprile 1938 - Anno XVI.

Il *Ministro*: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1938-XVI, n. 2856. — *Graduatoria di merito del concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di Chimico*

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1184 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/7543 in data 22 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 2 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di chimico:

1° — D'ALBA Sergio.
2° — DATI Giovanni.
3° — SCARPETTA Edoardo.

Roma, li 26 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 20

19 Maggio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 144. — *Soppressione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sopratassa di confine sull'acido acetico.* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico di leggi, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, riguardante l'imposta di fabbricazione sull'acido acetico e successive modificazioni;

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di abolire l'imposta interna di fabbricazione sull'acido acetico e la corrispondente sopratassa di confine;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concreto con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il testo unico di leggi d'imposta sull'acido acetico, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924, e la nota alla voce 717 della tariffa generale dei dazi doganali circa la sopratassa di fabbricazione sul prodotto medesimo importato dall'estero sono abrogati.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° marzo 1938-XVI, n. 174. — *Modificazione alla tariffa doganale per le merci libiche* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata col R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, che approva la tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci di origine e provenienza dalla Libia;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere alle sedie a sdraio in tela l'esenzione daziaria stabilita per le sedie a sdraio in pelle;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La voce "Sedie a sdraio di pelle" della tariffa dei dazi doganali da applicare nel Regno alle merci libiche, approvata col R. decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1413, è modificata come appresso: «Sedie a sdraio di pelle o di tela».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 24 marzo 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 marzo 1938-XVI, n. 451. — *Miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale rotabile e di traghetto delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 7 luglio 1907, n. 429, e successive modificazioni, circa l'ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di miglioramenti ed aumenti di potenzialità alle linee, agli impianti ed al materiale mobile delle Ferrovie dello Stato per fronteggiare l'intensa ripresa di traffico e quello maggiore che si svilupperà in dipendenza dell'Esposizione universale di Roma del 1941 - XX;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni per provviste ed opere di carattere patrimoniale.
A copertura di tali impegni, sono assegnati, a far tempo dall'esercizio 1937-38:
a) lo stanziamento inscritto nel bilancio della Azienda ferroviaria, per rinnovamento del materiale rotabile, da stabilirsi in misura non inferiore al 5% dei prodotti del traffico;
b) lo stanziamento, da inscriversi nel bilancio medesimo, per una somma annua non inferiore a 45 milioni, per aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti;
c) l'avanzo di gestione annuale dell'Azienda.
In relazione al disposto del precedente comma secondo, saranno determinati, con decreti del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze, i limiti degli impegni da assumere ai sensi del presente decreto.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'11 maggio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 8 dicembre 1937-XVI. — *Disposizioni complementari uniformi della Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovie (C.I.M.), del 23 novembre 1933* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 3 della legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1588, con la quale vengono approvate la Convenzione internazionale per il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli per ferrovia (C.I.V.) e la Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.), del 23 novembre 1933;

Viste le decisioni prese dal Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia nella Conferenza di Rapallo del 30 giugno 1937;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

DECRETA:

Sono approvate le seguenti disposizioni complementari, uniformi della "Convenzione internazionale per il trasporto delle merci per ferrovia (C.I.M.)" del 23 novembre 1933:

All'art. 22.
Nuova disposizione complementare uniforme n. 3.

« 3. L'eventuale percezione di una tassa per l'esecuzione di modificazioni al contratto di trasporto e l'ammontare di essa sono regolati dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna applicata dalla stazione mittente al primitivo trasporto. Se la tariffa predetta prevede una tassa, questa deve essere pagata dallo speditore alla stazione mittente al momeno della consegna della domanda di modificazione al conratto di trasporto ».

All'art. 24.
Nuova disposizione complementare uniforme n. 3.

« 3. L'eventuale percezione di una tassa per l'esecuzione delle istruzioni in caso di impedimento alla riconsegna e l'ammontare di essa sono regolati dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna applicata dalla stazione mittente al primitivo trasporto. Se la tariffa predetta prevede una tassa, questa deve essere pagata dallo speditore alla stazione mittente al momento della consegna delle istruzioni.

« Tuttavia, quando lo speditore, in conformità della disposizione complementare uniforme 2, trasmette le sue istruzioni direttamente alla stazione destinataria e quando una tassa è prevista dalla tariffa internazionale o dalla tariffa interna in base alla quale il primitivo trasporto è stato tassato fino alla detta stazione, questa tassa è messa a carico della merce. La stessa regola è applicabile nel caso in cui lo speditore, in conformità dell'art. 24, paragrafo 1, quarto alinea, abbia domandato nella lettera di vettura che, verificandosi un impedimento alla riconsegna, la merce gli sia rinviata d'ufficio ».

Le sopra riportate disposizioni complementari uniformi entreranno in vigore insieme con la Convenzione internazionale alla quale si riferiscono.

Roma, addì 8 dicembre 1937 - Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 107 del 12 maggio 1938-XVI.

Decreto Ministeriale 5 aprile 1938-XVI, n. 2706. — *Facilitazioni di viaggio agli Ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le Finanze.

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) N°C. 311/7843/22 del 29 marzo 1938-XVI.

Viste le Condizioni e Tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. D. L. 11 ottobre 1934 n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato

Decreta:

Art. 1.

Viene concessa agli Ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana collocati a riposo dopo 10 lustri di ininterrotto servizio, l'applicazione della tariffa differenziale N. 7 senza limitazione nel numero dei viaggi.

In relazione a quanto sopra, il Regolamento pei Trasporti militari (persone), riordinato a norma dell'art. 61 dell'allegato al R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII, sarà modificato come segue:

Il testo del punto 3° dell'art. 2 (Limiti) dovrà essere così sostituito:

« 3°) Gli Ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo decorati dell'Ordine Militare di Savoia, nonchè gli Ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana collocati a riposo dopo 10 lustri di ininterrotto servizio, per i viaggi che debbono o vogliano fare, per qualsiasi motivo ».

Art. 2.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente Decreto verrà registrato alla Corte dei Conti.

Roma, li 5 aprile 1938-XVI.

Il Ministro delle Finanze:
Di Revel

Il Ministro delle Comunicazioni:
Benni.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1938-XVI, n. 2909. — *Graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Elettricista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina:*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1202 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/81758 in data 30 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione:

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 10 posti di Elettricista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina:

1° — MORACI Giovanni.
2° — ZONZA Giuseppe
3° — ILACQUA Paolo Pietro
4° — SILVARI Galdino.

Roma, li 3 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1938-XVI, n. 2910. — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Fuochista Motorista in prova per le Navi traghetto delio Stretto di Messina.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1203:
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/21318 in data 30 aprile 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Fuochista motorista in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina:

1° — DATO Gaetano.
2° — BOCCUNI Egidio.
3° — MARTORELLI Giuseppe.
4° — URSATA Antonino.
5° — SALVAGO Giuseppe.
6° — DUCA Antonio.
7° — DE LUCA Carmelo.
8° — AVERSA Antonino.
9° — DI LORENZO Giovanni.

Roma, li 3 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1938-XVI, n. 2911. — *Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Marinaio in prova per le Navi traghetto dello Stretto di Messina.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale n. 1204 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/81757 in data 30 aprile 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unita graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Marinaio in prova per le Navi traghetto.

Roma, li 3 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 15 posti di Marinaio in prova per le Navi traghetto. (D. M. 9 novembre 1937-XVI, n. 1204).

1° — DONATO Antonino.
2° — IRRERA Placido.
3° — BARILA' Gregorio.
4° — ROMEO Giuseppe.
5° — DONATO Giovanni.
6° — DONATO Pietro.
7° — ANTONINI Rodolfo.
8° — PRATTICO' Diego.
9° — BONANNO Giovanni.
10° — FIUMARA Francesco.
11° — FRISONE Domenico.
12° — FRANCESCONI Giuseppe.
13° — CESAREO Ettore.
14° — ARENA Placido.
15° — BARDETTA Pietro.
16° — CATANZARO Letterio.
17° — FASANO Giuseppe.
18° — GIUFFRE' Giuseppe.
19° — BIANCHI Fosco.
20° — ROMEO Antonino.
21° — POLISTENA Giuseppe.
22° — CIPRIOTI Rocco.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L.	16,00
Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . »	32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 21

26 Maggio 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Pag.

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Roma. 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 28 aprile 1938-XVI, n. 390. — *Modificazioni del regime fiscale degli oli minerali e dei residui della loro distillazione* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 settembre 1915, n. 1373, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime fiscale degli oli minerali e dei prodotti e residui della loro lavorazione;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le aliquote di tassa vendita sui seguenti oli minerali e residui della loro distillazione sono modificate come segue:

		per q.le
Petrolio (voce 643-*c*) della tariffa generale dei dazi doganali .	L.	258
Benzina (voce 643-*d*)	»	335
Residui della distillazione di oli minerali da usare direttamente come combustibili (voce 644-a):		
1. con densità da 0,850 a 0,890 alla temperatura di 15°	»	154
2. con densità superiore a 0,890 alla temperatura di 15°	»	98

Resta ferma la tassa di vendita di L. 0,40 per i residui della distillazione degli oli minerali, di color nero, con densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale, a condizione che i residui medesimi siano impiegati direttamente ed esclusivamente nelle caldaie o nei forni come combustibili.
Resta confermata, in rispetto agli aumenti di tassa portati dal presente articolo, la norma che gli aumenti stessi si applicano anche ai prodotti che, al momento della entrata in vigore del presente decreto si trovino ancora nei recinti o in locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria.

Art. 2.

Restano ferme tutte le agevolazioni consentite dalle vigenti discipline in materia di tassa di vendita per i prodotti contemplati dal presente decreto in quanto destinati agli usi specificatamente previsti dalle disposizioni rela-

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1938-XVI.

tive, ivi comprese, anche per quanto riguarda la misura del tributo effettivamente pagato, le agevolazioni per i turisti che si recano nel Regno per diporto previste dall'art. 2 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, e dal R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 267, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1112.

Art. 3.

Rimangono immutate le aliquote di tassa vendita stabilite dall'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1937, n. 1050, per i prodotti contemplati dall'art. 5 del R. decreto-legge 17 novembre 1937, n. 1870, convertito nella legge 31 gennaio 1938, n. 45, in quanto destinati agli usi indicati nell'articolo medesimo.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938-Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO 4 aprile 1938-XVI, n. 490. — *Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, per la distribuzione di maschere antigas* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 8 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, sulle norme relative alla distribuzione di maschere antigas.

Visto il R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, che ha approvato il regolamento per l'esecuzione della legge predetta, integrato col R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 16 marzo 1938-XVI, con cui viene conferita al Duce, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per le finanze;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, riguardante le norme relative alla distribuzione di maschere antigas, in sostituzione del regolamento approvato col R. decreto 18 aprile 1935-XIII, n. 919, modificato dal R. decreto 8 ottobre 1936-XIV, n. 1935.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 16 maggio 1938-XVI.

Regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933, n. 284, sulle norme per la distribuzione delle maschere antigas.

Art. 1.

Le località di cui all'art. 1 della legge del 6 aprile 1933, n. 284, saranno determinate annualmente dal Ministero della guerra sentito il Comitato Centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) ed il Comitato per la mobilitazione civile.

Art. 2.

La distribuzione delle maschere antigas, al personale che, in virtù della legge sulla mobilitazione civile, debba, in caso di guerra, continuare a svolgere la propria opera anche durante gli attacchi nemici aerei, sarà graduale.

Art. 3.

L'ordine graduale di distribuzione delle maschere antigas, sia in ordine alle località di cui all'art. 1, sia in ordine ai personali che ne dovranno essere provvisti, verrà stabilito:

a) dai Ministeri interessati, sentito il C.C.I.P.A.A., per il personale facente parte della propria amministrazione, per gli stabilimenti ed aziende che sono controllate dai dipendenti organi di mobilitazione, previsti dalla legge 8 giugno 1925-IV, n. 969, sulla organizzazione della Nazione in guerra, e per quello degli enti parastatali;

b) dai Comitati provinciali di protezione antiaerea (C.P.P.A.A.) per il personale e gli enti dipendenti dalle provincie e dai comuni;

c) dal Comitato per la mobilitazione civile, in accordo con i C. P. P. A. A., per il personale degli stabilimenti, aziende, industrie interessati nella mobilitazione civile o comunque nei provvedimenti di protezione antiaerea del territorio nazionale;

d) dell'Unione nazionale protezione antiaerea (U.N.P.A.):

1. per il personale civile delle organizzazioni alla sua diretta dipendenza prevista dalla lettera *e*) dell'art. 3 e dall'art. 8 dello statuto dell'U.N.P.A., approvato con R. decreto 14 maggio 1936-XIV, n. 1062;

2. per il personale civile comunque incaricato di attuare la protezione casalinga sia nelle case di privata abitazione, sia negli uffici privati, nei luoghi di cura privati, negli alberghi, nei luoghi di ritrovo e di divertimento, negli istituti di beneficenza, nelle autorimesse e simili;

3. per i portieri delle case di privata abitazione, nelle località dove esistono e dove debbe essere attuata la protezione casalinga.

Art. 4.

Entro il 31 dicembre 1938-XVII, tutti i personali ai quali sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, dovranno essere provvisti al completo di maschere antigas.

Art. 5.

Fermo quanto è disposto dalla lettera *a*) dell'art. 3 della legge, per i personali destinati ad opere di soccorso (pompieri, squadre sanitarie, ecc.), o

che si ritiene debbano, per le particolari mansioni loro affidate, svolgere la loro opera in locali chiusi o poco aereati, dovranno essere adottati tipi di maschere a riserva di ossigeno (autoprotettori).

Art. 6.

I Ministeri interessati che debbono provvedere al proprio personale le maschere antigas di cui al precedente art. 5, dovranno farne richiesta, nei quantitativi occorrenti, alla direzione del servizio chimico militare.

La Direzione del servizio chimico militare provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri sopradetti e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Gli enti parastatali, le provincie, i comuni e gli enti privati nonchè le organizzazioni ed enti vari previsti dalla lettera *d*) del precedente art. 3, dovranno avanzare richiesta delle maschere antigas alla Presidenza generale dell'U.N.P.A., la quale provvederà ad acquistarle, per conto degli enti civili sopradetti e dei datori di lavoro, alle persone di cui alla citata lettera *d*), dal commercio presso gli enti autorizzati alla vendita, purchè rispondenti al tipo di maschera completa, per il quale fu rilasciata licenza di vendita, giusta il regolamento per la esecuzione della legge 23 maggio 1932-X, n. 551, approvato con R. decreto 29 maggio 1933-XI, n. 1330.

Art. 7.

Completata, entro il termine indicato dall'art. 4 del presente regolamento, la distribuzione di maschere al personale di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge, si provvederà, con le stesse modalità, alla distribuzione delle maschere di cui alla lettera *b*) dell'art. 3 della legge a tutti gli altri personali che durante gli attacchi aerei possono interrompere la loro opera e cercare protezione nei ricoveri.

Art. 8.

Gli enti indicati all'art. 3, oltre alla gradualità dell'acquisto di cui all'articolo medesimo, dovranno stabilire nel progetto di mobilitazione quali personali sono da considerarsi fra quelli contemplati dal presente regolamento.

Art. 9.

Gli osservatori industriali, in unione con i direttori delle singole aziende, industrie e stabilimenti ai quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento, stabiliranno il quantitativo di personale a cui, in un primo tempo, si farà obbligo di essere munito di maschere e segnaleranno al comitato per la mobilitazione civile gli elementi occorrenti ai fini della disposizione di cui alla lettera *c*) del precedente art. 3.

Art. 10.

Di massima il personale degli stabilimenti, aziende ed industrie, a cui in un primo tempo dovrà farsi obbligo di essere muniti di maschera, dovrà essere quello addetto ai seguenti servizi:

a) personale addetto alle centrali termiche ed elettriche ed alle cabine di trasformazione;

b) personale addetto alla sorveglianza dei depositi di acidi, materie incendiarie ed esplosivi;

c) personale addetto al servizio di soccorso e di assistenza;

d) personale addetto al servizio pompieristico nell'interno dello stabilimento;

e) personale addetto al servizio dei trasporti con mezzi automobilistici o nelle immediate vicinanze dello stabilimento;

f) personale di vedetta per segnalazione di allarmi;

g) personale addetto ai centralini telefonici ed apparecchi radio;

h) personale strettamente necessario alla sorveglianza delle trasmissioni meccaniche nell'interno dello stabilimento e al servizio d'ordine e di custodia presso archivi, casseforti e simili;

i) qualunque altro personale che per specifiche mansioni non debba lasciare il proprio posto durante l'offesa nemica.

Art. 11.

Il Ministero della guerra — Direzione del servizio chimico militare — detterà le norme tecniche, di indole generale, per la provvista, la conservazione e la manutenzione delle maschere, in modo che i Ministeri e gli enti interessati possano procedere con uniformità di criteri ciascuno nel proprio ambito e cioè:

i Ministeri interessati per il personale dipendente;

il Comitato centrale interministeriale per la protezione antiaerea (C.C.I.P.A.A.) per le provincie ed il comuni;

il Comitato per la mobilitazione civile per gli enti privati.

Le norme tecniche di cui sopra riguarderanno tanto le maschere tipo territoriale, cennate al precedente art. 5, quanto quelle tipo popolazione civile, considerate nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12.

I Ministeri interessati, secondo le norme dell'art. 6 della legge, si assicureranno mediante ispezioni della rigorosa esecuzione delle disposizioni di cui all'articolo precedente da parte dei propri personali e di quello degli enti parastatali dipendenti.

Per le ispezioni da eseguirsi al personale dipendente dalle provincie e dai Comuni il Ministero dell'interno si varrà anche dell'opera dei comitati provinciali di protezione antiaerea.

Il Comitato per la mobilitazione civile eserciterà tale funzione ispettiva a mezzo degli osservatori industriali.

Art. 13.

Ogni qualvolta sia ritenuto necessario, gli ispettori di cui all'articolo precedente e gli osservatori industriali, potranno chiedere l'opera della Direzione del servizio chimico militare per la verifica sullo stato di efficienza delle maschere antigas.

Art. 14.

Gli ispettori denunceranno all'autorità da cui dipendono tutte le infrazioni rilevate a carico degli stabilimenti od aziende di cui è fatto cenno all'art. 3; gli ispettori e gli osservatori industriali denunceranno all'autorità da cui dipendono le infrazioni, accertate nelle aziende e negli stabilimenti privati, che costituiscano contravvenzioni alle prescrizioni della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284.

I Ministeri competenti ed il Comitato per la mobilitazione civile, esaminata la regolarità della denuncia, la trasmetteranno all'autorità giudiziaria per l'applicazione dell'ammenda prevista dall'art. 7 della legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per la guerra:
MUSSOLINI

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 18 aprile 1938-XVI. — *Disposizioni relative alla normalizzazione dei materiali per l'industria ed alla osservanza obbligatoria di unificazione U.N.I.* (1).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti alle pubbliche Amministrazioni, agli Enti autarchici, parastatali o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;
Visto il decreto del Capo del Governo del 18 marzo 1935-XIII, relativo all'obbligo di inserire nei contratti la clausola per l'osservanza obbligatoria delle unificazioni UNI;
Visto il decreto del Capo del Governo del 21 luglio 1936-XIV, relativo all'estensione delle disposizioni sulla normalizzazione dei materiali occorrenti agli Stabilimenti dichiarati ausiliari per legge 14 dicembre 1931, n. 1699.
Vista la deliberazione della Commissione suprema di difesa in data 18 aprile 1938-XVI;

Decreta:

Art. 1.

Per la produzione, provvista e sostituzione di materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od Enti predetti, alle Società, Ditte, Istituti od Enti comunque sovvenzionati dallo Stato, nonchè agli stabilimenti dichiarati ausiliari, è obbligatoria l'osservanza delle unificazioni contenute nelle seguenti tabelle:
Tabella UNI 468 — 1° ottobre 1936-XIV: Tondo d'acciaio con tolleranza - 10 UT (trafilato, tornito, ecc.);
Tabella UNI 469 — 1° ottobre 1936-XIV: Tondo d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT (trafilato, tornito, ecc.);
Tabella UNI 470 — 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio con tolleranza - 10 UT;
Tabella UNI 471 — 1° ottobre 1936-XIV: Esagono d'acciaio di precisione con tolleranza - 3 UT;
Tabella UNI 472 — 1° ottobre 1936-XIV: Quadro d'acciaio con tolleranza - 10 UT.

Art. 2.

Per tutte le Amministrazioni statali e per tutti gli altri Enti di cui all'articolo precedene, l'obbligo previso dall'articolo stesso decorre, per la produzione e per la provvista dei materiali nuovi, dal quindicesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e, per i materiali già regolamentari, dal compimento di un anno dalla data stessa.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 16 maggio 1938-XVI.

Pertanto, entro quest'ultimo termine, i progetti ed i disegni dei materiali già regolamentari che si allestiranno o si commetteranno dovranno essere man mano corretti sulla base delle tabelle predette, e le commesse di allestimento dovranno essere uniformate ad esse.

Inoltre, a partire dal compimento di tale anno, le parti di ricambio che verranno allestite od acquistate per sostituzione diretta oppure per reintegro di dotazioni di magazzino, dovranno conformarsi alle tabelle predette, quando ciò non presenti particolari difficoltà.

Art. 3.

Ogni qualvolta Amministrazioni ed Enti, cui è devoluta l'osservanza obbligatoria delle precedenti prescrizioni, si trovassero nella necessità di impiegare materiali non rispondenti alle prescrizioni del presente decreto, sia per difficoltà tecniche di allestimento o di sostituzione, sia per le caratteristiche speciali cui detti materiali devono corrispondere, dovranno darne comunicazazione alla Commissione suprema di difesa.

Art. 4.

Nei conratti di acquisto e di conferimento di commesse di lavoro, da parte delle Amministrazioni ed enti predetti, dovrà, con esplicito articolo di contratto o di convenzione, essere richiamata l'osservanza delle Unificazioni UNI rese obbligatorie, ed il suggerimento dell'osservanza di quelle unificazioni non ancora rese obbligatorie.

Art. 5.

Le tabelle sono edite dall'Ente nazionale per l'unificazione nell'industria UNI (Milano, Foro Bonaparte, 16).

Copie autenticate del bollo del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra sono cedute dall'UNI, al prezzo di L. 5 ciascuna.

Copie non autenticate sono invece cedute, sempre dallo stesso Ente, al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 6.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle da parte degli stabilimenti statali ed uffici tecnici ad essi superiori.

Gli altri Enti, di cui all'art. 1, dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette, a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 18 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1938-XVI. — *Modificazione delle norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, con il quale furono approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate e più precisamente l'ultimo comma dell'art. 4.;

Considerata la necessità di modificare nella campagna 1938, in rapporto al ritardo stagionale della produzione delle patate, il periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi per i tuberi esportati dalla Campania e dalle Puglie, di 20 grammi per i tuberi esportati dalla Toscana e dall'Emilia e di 20 e 25 grammi per i tuberi esportati dalle altre zone, fermi restando peraltro i periodi stabiliti per i tuberi esportati dalla Sicilia e dalla Calabria;

Su proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero:

DECRETA:

Art. 1.

Per la campagna 1938, fermi restando i termini stabiliti con il decreto Ministeriale 28 febbraio 1933-XI, modificato con il decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII, per la decorrenza dei pesi minimi delle patate esportate dalla Sicilia e dalla Calabria, quelli fissati per l'esportazione dei tuberi del peso minimo di grammi 20 e 25 dalla Campania e dalle Puglie, di grammi 20 dalla Toscana e dall'Emilia e di grammi 20 e 25 dalle altre regioni sono modificati come appresso:

Campania e Puglie:

dal 10 maggio al 31 maggio . . . . . grammi 20
dal 1° giugno al 14 giugno . . . . . » 25

Toscana ed Emilia:

dal 25 maggio al 5 giugno . . . . grammi 20

Altre regioni:

dal 1° giugno al 10 giugno . . . . grammi 20
dall'11 giugno al 14 giugno . . . . » 25

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, addì 14 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1938-XVI, n. 2908. — *Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3ª classe.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta avanzata dal Direttore Generale con la relazione numero PAG. 040/24/80944 in data 30 aprile 1938-XVI, del Servizio Personale e Affari Generali;

Visto l'articolo 60 del Regolamento del personale approvato col R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405;

Udito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'unità graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3ª classe, bandito col Decreto Ministeriale 20 luglio 1937-XV, n. 165, e si autorizza la pubblicazione di essa nel Bollettino Ufficiale.

Roma, li 3 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro:
F.to: BENNI.

Graduatoria di merito relativa al concorso interno a 12 posti di Capo deposito di 3ª classe, bandito col D. M. 20 luglio 1937-XV N. 165

1. — 235885 — CATANZARITI Pasquale.
2. — 229608 — GALLETTI Quintilio.
3. — 258630 — BUCCI Nicola.
4. — 251816 — BACCARELLA Ernesto.
5. — 226546 — MARGINE Ferdinando.
6. — 258633 — CECINATI Nicola.
7. — 261588 — CAFFU' Annibale.
8. — 229621 — GUAZZELLI Primo.
9. — 263953 — BATTAIN Carlo.
10. — 229729 — MACRI' Tommaso.
11. — 223663 — MISITANO Francesco.
12. — 201239 — BERTONE Carlo.
13. — 216773 — LORUSSO Giovanni.
14. — 235841 — BARBERI Gualtiero.
15. — 216713 — FABBRI Adolfo.
16. — 258648 — MARINO Antonio.
17. — 262081 — TARANTINO Antonio.
18. — 221276 — VISMARA Giuseppe.
19. — 229569 — BAGNERA Pietro.
20. — 218910 — SEGRETO Fedele.
21. — 223639 — VITALBI Francesco.
22. — 215337 — SCARANO Michele.
23. — 247941 — BRIZIOLI Aldo.
24. — 219441 — MARANZANA Oreste.
25. — 219479 — VIALE Domenico.
26. — 235340 — VITALE Francesco.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

*Gli abbonati debbono rimettere **subito la ricevuta** dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal* **1°** *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 22

2 Giugno 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 536. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938-XVI, inteso a regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e la Jugoslavia, il 7 gennaio 1938, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore ai termini di cui all'art. 14 dell'Accordo anzidetto.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 21 maggio 1938-XVI.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Yougoslavie pour régler les échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement yougoslave,* désireux de régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1^er^.

Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans le mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays, effectués même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.

Les dettes italiennes pour marchandises yougoslaves importées en Italie devront être réglées moyennant le versement de la somme due, en lires, à la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero portera les sommes ainsi encaissées, après les avoir converties en dinars, au crédit d'un compte en dinars, non productif d'intérêts, qu'il ouvrira au nom de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie.

Art. 4.

Les dettes yougoslaves pour marchandises italiennes importées en Yougoslavie devront être réglées moyennant le versement de la somme due, en dinars, à la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie.

La Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie portera les sommes ainsi encaissées, après les avoir converties en lires, au crédit d'un compte en lires, non productif d'intérêts, qu'elle ouvrira au nom de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou yougoslave, destinées à être importées en Yougoslavie, respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement, ces avances doivent être prévues par le contrat d'achat, correspondre aux usages commerciaux et, les cas échéant, se référer à une licence d'importation déja délivrée par les autorités compétentes.

Art. 6.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs, respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 7.

La conversion des lires italiennes en dinars, celle des dinars en lires italiennes et celle des autres devises en l'une de ces deux monnaies, se feront d'après les règles suivantes:

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie fixeront, d'un commun accord et sur la base des cotations internationales, le cours du change entre la lire italienne et le dinar toutes le fois que cela sera nécessaire; ce cours sera appliqué pour la conversion des dinars en lires et des lires en dinars.

Les créances yougoslaves ou italiennes libellées en d'autres monnaies que le dinar ou la lire seront converties au préalable en la monnaie nationale du Pays du débiteur au cours du jour de Bourses de Rome et de Beograd respectivement.

Art. 8.

Les paiements aux créanciers seront effectués, en Italie, par les soins de l'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, en Yougoslavie, par les soins de la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie, dans la monnaie nationale respective, suivant l'ordre chronologique des versements prévus aux articles 3 et 4 et dans la limite des disponibilités des comptes visés auxdits articles.

Art 9.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie procéderont, toutes les fois qu'il sera nécessaire, à une compensation entre les soldes des deux comptes de clearing.

Les deux Instituts arrêteront d'un commun accord les modalités de cette compensation.

Art. 10.

Les versements prévus aux art. 3 et 4 ne sont pas libératoires pour les débiteurs, tant que les créanciers respectifs n'auront pas reçu le montant de leurs créances, étant bien entendu que les versements supplémentaires devront

également être effectués par la voie du clearing. Les débiteurs sont aussi tenus de rembourser à l'Institut chargê du service du clearing dans leur Pays les différences de change qui pourront se produire entre le jour du versement et le jour où la compensation prévue au premier alinéa de l'art. 9 deviendra possible.

Art. 11.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit.

Art. 12.

A l'expiration du présent Accord, les importateurs du Pays en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'extinction de ce solde.

Art. 13.

L'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero et la Banque Nationale du Royaume de Yougoslavie se mettront d'accord sur les modalités techniques nécessaires pur assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 14.

Le présent Accord entrera en vigueur à la date du 12 janvier 1938 et aura effet jusqu'au 30 juin 1938.

Il s'entendra renouvelé par tacite reconduction de semestre en semestre, s'il n'est pas dénoncé au moins 2 mois avant la fin de chaque semestre.

En foi de quoi le présent Accord a été signé.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 7 janvier 1938.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Yougoslavie:
B. CHRISTICH

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1938-XVI. — *Concessione a favore degli ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana, a riposo, dell'applicazione della tariffa ferroviaria differenziale n. 7* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) numero C. 311/7843/22 del 29 marzo 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Viene concessa agli ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana collocati a riposo dopo 10 lustri di ininterrotto servizio, l'applicazione della tariffa differenziale n. 7 senza limitazione nel numero dei viaggi.

In relazione a quanto sopra, il regolamento pei trasporti militari (persone), riordinato a norma dell'art. 61 dell'allegato al R. decreto-legge numero 1948 dell'11 ottobre 1934-XII, sarà modificato come segue:

Il testo del punto 3° dell'art. 2 (Limiti) dovrà essere così sostituito:

"3°) Gli ufficiali provenienti dal servizio permanente effettivo decorati dell'Ordine militare di Savoia, nonchè gli ufficiali decorati di Medaglia Mauriziana collocati a riposo dopo 10 lustri di ininterrotto servizio, per i viaggi che debbono o vogliono fare, per qualsiasi motivo".

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente articolo.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro delle Comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro delle Finanze:
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 20 maggio 1938-XVI.

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. **16,00**

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » **32,00**

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

XXXI - N. 23

9 Giugno 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

Roma. 1938-XVI — Soc. An. Po[illegible] — Via della Guardiola, 22

LEGGE 31 marzo 1938-XVI, n. 610. — *Conversione in legge del R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, concernente la estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei caduti delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti nella guerra europea.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — BOTTAI — ROSSONI — LANTINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 614. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 30 novembre 1937-XVI, n. 2145, concernente l'istituzione di un'addizionale di due centesimi per ogni lira di vari tributi erariali, comunali e provinciali per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1° giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI, n. 2963. — *Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti Edili* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1189 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/86927in data 9 maggio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili.

Roma, li 10 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistenti lavori in prova fra geometri e periti edili di cui il D. M. 9 novembre 1937-XVI n. 1189.

1 — AMMASSARI William
2 — TUCCI Gaetano
3 — PORCASI Ercole
4 — DI MUZIO Mario
5 — OLIVA BRUNO Antonino
6 — LO IACONO Giorgio
7 — NICOLO' Aurelio
8 — CIUFFA Domenico
9 — RUGGIERI Rosario
10 — TEBALDI Virgilio
11 — MARSILI Remo
12 — PANICCIA Domenico
13 — MASUELLI Nicolao
14 — SAMPO' Giovanni Pietro
15 — SALEMI Calogero
16 — BICCI Aldo
17 — BENVENUTI Elio
18 — ZANICHELLI Luigi
19 — MASSI Cormons
20 — BANCHETTI Ivo
21 — SALSOTTO Giuseppe
22 — TORELLO Carlo
23 — SENESI Vincenzo
24 — STILLACCI Giovanni
25 — FRANCHINO Giuseppe
26 — LUSTRI Giambattista
27 — VENTURINI Renato
28 — MACRI' Giuseppe
29 — CITRINITI Arturo
30 — GIANNINI Renzo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 31 marzo 1938-XVI.

31 — NICOLACI Nicolò
32 — MARIOTTI Norberto
33 — SIMONELLI Pietro
34 — GIRLANDA Rocco
35 — BAGNATI Carlo
36 — CRAMAROSSA Raffaele
37 — GIORNI Gio. Batta
38 — TOFFANIN Guido
39 — PARDI Angelo
40 — BARALDI Francesco
41 — BOCCASILE Luigi
42 — MARCONCINI Carlo
43 — SIGNORI Alberto
44 — PODESTI Corrado
45 — TINELLI Nello
46 — IACHETTI Siro
47 — MERENDINO Sergio
48 — GRASSO Giovanni
49 — PASQUALI Angiolino
50 — CORINALDESI Lamberto
51 — PARISSE Angelo
52 — NARDINI Alessandro
53 — ZICARI Gaetano
54 — RAVIZZA Tullio
55 — MAGNANI Armando
56 — SALLUSTIO Cosimo
57 — PATITUCCI Salvatore
58 — CORTESE Giuseppe
59 — MARINI Aldo
60 — STILLACCI Altiero
61 — GHIGLIONE Battista Giov.
62 — TORCIANTI Luigi
63 — GIORGI Giorgio
64 — SANTI Francesco
65 — GIULIATTINI Silvio
66 — BAGNASCO Giovanni
67 — BIAGINI Mario
68 — SIMONETTA Amilcare
69 — FORCELLATI Corradino
70 — RAGO Emilio
71 — GIORDANO Gino
72 — MARGANI Antonio
73 — GHIANO Francesco
74 — BAGGIO Gastone
75 — CRUGNOLA Giorgio
76 — REBOA Pietro
77 — MAGRASSI Angelo
78 — BIAVATI Dante
79 — INGRAO Carlo
80 — LOTTI Gaetano
81 — REALI Mario
82 — SCUDO Remo
83 — MATTIONI Alfredo
84 — CARTAPATI Ermanno
85 — ZUPPARDI Edmondo
86 — GALEAZZI Nino
87 — PATERNA Paolo

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI, n. 2963. — *Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra geometri e periti Edili* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1189 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/86927in data 9 maggio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio di Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 40 posti di Assistente lavori in prova fra Geometri e Periti Edili.

Roma, li 10 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 40 posti di assistenti lavori in prova fra geometri e periti edili di cui il D. M. 9 novembre 1937-XVI n. 1189.

1 — AMMASSARI William
2 — TUCCI Gaetano
3 — PORCASI Ercole
4 — DI MUZIO Mario
5 — OLIVA BRUNO Antonino
6 — LO IACONO Giorgio
7 — NICOLO' Aurelio
8 — CIUFFA Domenico
9 — RUGGIERI Rosario
10 — TEBALDI Virgilio
11 — MARSILI Remo
12 — PANICCIA Domenico
13 — MASUELLI Nicolao
14 — SAMPO' Giovanni Pietro
15 — SALEMI Calogero
16 — BICCI Aldo
17 — BENVENUTI Elio
18 — ZANICHELLI Luigi
19 — MASSI Cormons
20 — BANCHETTI Ivo
21 — SALSOTTO Giuseppe
22 — TORELLO Carlo
23 — SENESI Vincenzo
24 — STILLACCI Giovanni
25 — FRANCHINO Giuseppe
26 — LUSTRI Giambattista
27 — VENTURINI Renato
28 — MACRI' Giuseppe
29 — CITRINITI Arturo
30 — GIANNINI Renzo

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 31 marzo 1938-XVI.

31 — NICOLACI Nicolò
32 — MARIOTTI Norberto
33 — SIMONELLI Pietro
34 — GIRLANDA Rocco
35 — BAGNATI Carlo
36 — CRAMAROSSA Raffaele
37 — GIORNI Gio. Batta
38 — TOFFANIN Guido
39 — PARDI Angelo
40 — BARALDI Francesco
41 — BOCCASILE Luigi
42 — MARCONCINI Carlo
43 — SIGNORI Alberto
44 — PODESTI Corrado
45 — TINELLI Nello
46 — IACHETTI Siro
47 — MERENDINO Sergio
48 — GRASSO Giovanni
49 — PASQUALI Angiolino
50 — CORINALDESI Lamberto
51 — PARISSE Angelo
52 — NARDINI Alessandro
53 — ZICARI Gaetano
54 — RAVIZZA Tullio
55 — MAGNANI Armando
56 — SALLUSTIO Cosimo
57 — PATITUCCI Salvatore
58 — CORTESE Giuseppe
59 — MARINI Aldo
60 — STILLACCI Alfiero
61 — GHIGLIONE Battista Giov.
62 — TORCIANTI Luigi
63 — GIORGI Giorgio
64 — SANTI Francesco
65 — GIULIATTINI Silvio
66 — BAGNASCO Giovanni
67 — BIAGINI Mario
68 — SIMONETTA Amilcare
69 — FORCELLATI Corradino
70 — RAGO Emilio
71 — GIORDANO Gino
72 — MARGANI Antonio
73 — GHIANO Francesco
74 — BAGGIO Gastone
75 — CRUGNOLA Giorgio
76 — REBOA Pietro
77 — MAGRASSI Angelo
78 — BIAVATI Dante
79 — INGRAO Carlo
80 — LOTTI Gaetano
81 — REALI Mario
82 — SCUDO Remo
83 — MATTIONI Alfredo
84 — CARTAPATI Ermanno
85 — ZUPPARDI Edmondo
86 — GALEAZZI Nino
87 — PATERNA Paolo

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1938-XVI, n. 2964 — *Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1188 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/86926 in data 9 maggio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 20 posti di Disegnatore in prova.

Roma, li 10 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 20 posti di disegnatore in prova.

1 — RUGGIERI Osvaldo
2 — MARSILI Remo
3 — TOSI Silvano
4 — ANTONELLI Mauro
5 — LAURITA Raffaele
6 — PALLONI Mario
7 — RONCA Bruno
8 — MARINI Aldo
9 — BARINCI Bruno
10 — COLOMBI Bruno
11 — TOFFANIN Guido
12 — CASINI Tullio
13 — CAMILLI Paris
14 — MOLINARI Enrico
15 — SENESI Vincenzo
16 — MODICA Rosario
17 — MATTONE Tullio
18 — GRASSO Giovanni Battista
19 — AMADIO Luigi
20 — MACRI' Giuseppe
21 — TINELLI Nello
22 — PIERINI Francesco
23 — RAVIZZA Tullio
24 — CARCIOTTO Giuseppe
25 — GENTILE Vittorio
26 — TRUSSO Antonino
27 — PASSERA Angelo
28 — GUADAGNI Umberto
29 — FUSCO Bruno
30 — MANCINELLI Giulio Cesare
31 — MANCO Giuseppe
32 — LO IACONO Giorgio
33 — PADERNI Riccardo
34 — VISCONTI Giuseppe
35 — DA RONCHI Alberto
36 — CAMELI Corrado
37 — PINNA Iosto
38 — CORINALDESI Lamberto
39 — GRIMALDI Paolo
40 — LEOTTA Domenico
41 — BRONZINI Alberto
42 — GALLINI Luigi
43 — CARTAPATI Ermanno
44 — GELODI Gastone
45 — FRACASSI Giulio Cesare
46 — GIANNINI Renzo
47 — MILANI Giovanni

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 31 marzo 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI, n. 3013. — *Graduatoria di merito del concorso a 49 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere* (1).

IL MINISTRO

Visto il Decreto Ministeriale n. 1180 del 9 novembre 1937-XVI;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/90040 in data 16 maggio 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del Concorso a 49 posti di Allievo Ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'Ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, li 17 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

Graduatoria di merito del concorso a 49 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

(*Decreto Ministeriale* 9 *novembre* 1937-XVI, *n.* 1180).

1 — FOTI Francesco di Paola
2 — BUCHMANN Silvio
3 — BONI Mauro
4 — PELLEGRINI Augusto
5 — MIANO Giovanni
6 — PANSIRONI Giulio
7 — CAPEZZUTO Vincenzo
8 — MONNIELLO Michele
9 — TOGNETTI Claudio
10 — SCAPATICCI Italo
11 — DELLA ROVERE Francesco
12 — FORTI Alberto
13 — DE GIULI Giuseppe
14 — MORUCCI Pietro
15 — MARZI Enrico
16 — COCCA Giuseppe
17 — MONACO Giovanni
18 — LOMBARDI Assuero
19 — PATACCONI Cesare
20 — BINI Brunetto
21 — CASTRACANI Gerio
22 — LOMONACO Francesco
23 — SACCO Francesco
24 — DE ROSA Gustavo
25 — GROSSI Domenico
26 — ROMEI Vieri
27 — CECCHINI Mario
28 — D'ANDREA Paolo
29 — MOCHI Ardelio
30 — MARFISA Raimondo
31 — GUERRA Alessandro
32 — CECCHIERI Lamberto
33 — FRANCHI Pietro
34 — CARRARA Umberto
35 — LO PORTO Giacomo
36 — ZENNARI Antonio
37 — BIANCHI Mario
38 — MAJORANA Claudio
39 — GENOVESE Roberto
40 — MASCARETTI Pietro
41 — ALATI Mario
42 — GIACCHETTI Gennaro
43 — MARONGIU Salvatore
44 — CHINI Alberto
45 — POLITI Vittorio
46 — SAYA Egidio
47 — FERONE Carlo
48 — BROCCHIERI Vittorio
49 — NEGRI Mario
50 — SCOPECE Alessandro
51 — CONTALDI Giorgio
52 — BIANCHI Luigi
53 — ROMANAZZI Giovanni
54 — RUNZA Ernesto
55 — VITOLO Enrico

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 6 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1938-XVI. — *Modificazioni alla tabella A annessa al decreto Ministeriale 24 giugno 1936 (importazioni vincolate a licenza)* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,

PER LE CORPORAZIONI,

PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

E PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1935, n. 1891, convertito nella legge 5 marzo 1936, n. 1242, modificato col R. decreto-legge 25 maggio 1936, n. 1329;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1936, modificato con i decreti interministeriali 26 dicembre 1936, 30 dicembre 1937 e 28 gennaio 1938;

Determina:

Articolo unico.

Con decorrenza dal 1° luglio 1938-XVI all'elenco delle merci la cui importazione è vincolata a licenza del Ministero delle finanze, annesso al decreto interministeriale 24 giugno 1936, vengono aggiunte le voci di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
Il Ministro per gli affari esteri: CIANO.
Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.
Il Ministro per gli scambi e le valute: GUARNERI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 120 del 28 maggio 1938-XVI.

Tabella delle merci che dal regime della bolletta sono trasferite dal 1° luglio 1938-XVI al regime della licenza.

N. di tariffa	Denominazione della merce
5	Asini
9	Bestiame ovino
10	Bestiame caprino
17	Animali vivi non nominati
105	Birra
109	Alcool etilico
201	Calze e calzini (di cotone)
273 *bis*	Oggetti cuciti, di fibre artificiali
293	Fili di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla tonda o dalla quadrata
295	Cavi e corde, di filo di ferro o di acciaio, anche rivestiti di materia tessile o con nucleo di materia tessile
296	Reti e tele, di filo di ferro o di acciaio
301	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione circolare od ovale, greggi
302	Tubi di ferro o di acciaio, di sezione diversa dalla circolare od ovale, greggi
303	Tubi di ferro o di acciaio, lavorati
304	Raccordi per tubi, di ferro e di acciaio, comunque ottenuti
311	Ghisa non malleabile in getti non nominati
312	Ghisa malleabile in getti non nominati
313	Acciai in getti non nominati
314	Ferri e acciai in pezzi fucinati o stampati a caldo non nominati
315	Ferri e acciai in getti o in pezzi fucinati o stampati a caldo, non nominati, lavorati su tutta o larga parte della loro superficie
316	Bulloni di ferro o di acciaio, con o senza dado, e dadi per bulloni
319	Pernotti e ribadini, di ferro o di acciaio
320	Viti di ferro o di acciaio
321	Rondelle, piastrine e briglie (flange) di ferro o di acciaio, per tubi, greggie o lavorate, con uno o più fori
322	Rubinetti, valvole, saracinesche e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio
323	Catene, catenelle e loro parti, di ferro o di acciaio
324	Molle di acciaio
325	Mobili di ferro o di acciaio
332	Aghi di ferro o di acciaio, compresi i recipienti e gli involucri immediati
343	Lavori non nominati fatti prevalentemente con barre o verghe di ferro o di acciaio
344	Lavori non nominati fatti prevalentemente con fili o con nastri laminati a freddo di ferro o di acciaio
347	Lavori non nominati fatti prevalentemente con lamiere di ferro o di acciaio
371 *bis*	Tubetti per colori, profumerie, vernici e simili, di alluminio e sue leghe
372	Lavori di alluminio e sue leghe non nominati
383 *b*) *c*)	Stagno e sue leghe, in fili, in tubi, in fogli
386 *c*) *d*)	Zinco e sue leghe, in verghe, in fili, in tubi, in lamiere e in fogli
388 *b*) *c*)	Metalli e leghe metalliche non nominati, in verghe, in fogli, in lamiere, in fili, in tubi e in lavori di qualsiasi sorta
393	Rasoi

N. di tariffa	Denominazione della merce
469	Lame da seghe
470	Alesatori, frese, maschi, filiere, punte elicoidali
476	Utensili e strumenti per arti e mestieri e per l'agricoltura non nominati e loro parti
481	Strumenti per astronomia, geodesia, navigazione, topografia, fisica e chimica
482	Macchine fotografiche, con o senza obbiettivi
483	Apparecchi e macchine per proiezioni luminose (con lenti o prismi e specchi parabolici)
485	Lenti lavorate
488	Strumenti e apparecchi ottici non nominati
489	Strumenti da disegno
490	Barometri, manometri, indicatori di pressione e di livello d'acqua
491	Amperometri e altri strumenti di misura elettrica, esclusi i contatori di elettricità e i registratori grafici
492	Contagiri
493	Contatori
494	Registratori grafici
496	Strumenti di misura non nominati
497	Apparecchi telegrafici e telefonici, compresi i commutatori per centrali telefoniche
497 *bis*	Apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio e elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche
497 *ter*	Parti staccate di apparecchi per radiotelegrafia, radiotelefonia, televisione, cinema sonori, radio e elettrofonografi e apparecchi non nominati a valvole termoioniche
510	Bussoli per cartucce da fucile, da pistole e da rivoltelle
512	Prodotti esplodenti non nominati
513	Capsule esplodenti
523	Parti staccate di autoveicoli non nominati
528	Locomotive
530	Veicoli per ferrovia
531	Vagoncini per ferrovie portatili e aeree
536	Aeroplani e loro parti
537	Idrovolanti e loro parti
539	Navi
540	Rimorchiatori pontati
541	Rimorchiatori senza coperta e galleggianti per la navigazione a rimorchio o per il servizio interno dei porti, delle rade, dei laghi, delle lagune, dei fiumi, canali e fossi navigabili
548	Mole da affilare ed arrotare, anche montate, di pietra naturale
549	Smeriglio e corindone naturale
551	Lavori di smeriglio, di corindone, di carborundum e simili, naturali e artificiali
552	Carboni e grafiti, foggiati e preparati per l'elettrotecnica
553	Macine di pietra e cementate, ecc.
580	Isolatori per l'elettricità, di majolica, di grès, di porcellana, e di altre materie vetrificate, escluso il vetro
588	Vetrificazioni e smalti, in pani, in bacchette o in polvere
589	Vetri, cristalli e smalti in conterie, tagliati a foggia di gemme o in pezzi forati per lumiere e simili

N. di tariffa	Denominazione della merce
590	Isolatori per l'elettricità, di vetro, anche commisti con altre materie
594	Fili e cordami di amianto
595	Cartoni di amianto
596	Lastre di amianto, misto con cemento
597	Tessuti di amianto
598	Lavori di tessuti di amianto non nominati, anche in unione con altre materie
599	Lavori di amianto misto con cemento
600	Lavori di amianto non nominati, esclusi quelli di cartoni di amianto
602	Lavori di grafite
609	Doghe per botti
633	Radiche per spazzole
635 *a*)	Avorio greggio
638 *a*)	Tartaruga greggia
652	Vasellina
653	Catrame vegetale
664	Solforicinati di ammonio, di potassio e di sodio
704	Perossidi di potassio e di sodio
706	Ferrocianuri di potassio, di sodio e di calcio
709	Sali d'oro e di platino
736	Tartaro greggio e gruma di botte
749	Naftalina
765	Saccarina, suoi derivati e surrogati
766	Chinino e altre basi della china e loro sali
767	Alcaloidi non nominati e loro sali
772 *a*)	Tamarindo naturale
776 *a*)	Scorze di china-china, non polverizzate
778 *bis*	Oppio
780	Prodotti medicinali sintetici, esclusi gli alcaloidi
781	Preparazioni farmaceutiche non nominate
787	Gambier
792	Terre coloranti naturali
794	Colori metallici in polvere e in qualunque modo preparati
809	Pelli conciate senza pelo rifinite o non, escluse le pergamenate
841	Guanti di gomma elastica
845	Guttaperca
747	Carta
848	Cartoni
854	Lavori di carta e di cartone non nominati
879 *b*) 2	Pietre preziose lavorate, rubini, ecc.
879 *b*) 3	Pietre preziose lavorate, altre
943	Lampade elettriche
944	Fili, cordoncini, e cordoni elettrici isolati, ecc.
945	Cordoni e cavi elettrici isolati, ecc.
948 *a*)	Pellicole per cinematografia non impressionate.

Il Ministro per le finanze:

DI REVEL

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo. non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 24

16 Giugno 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligr. ... Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 567. — *Approvazione dell'Accordo firmato in Roma il 19 novembre 1937-XVI tra l'Italia e l'Ungheria per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria, il 19 novembre 1937, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Ungheria il 19 novembre 1937, per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entra in vigore nei termini di cui all'articolo 10 dell'Accordo anzidetto.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 25 maggio 1938-XVI.

Accord réglant les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement hongrois*, désireux de faciliter les échanges commerciaux entre les deux Pays, sont tombés d accord sur ce qui suit:

Art. 1er.

Les débiteurs pour marchandises italiennes, importées en Hongrie, même avant la date de l'entrée en viguer du présent Accord, verseront à l'échéance auprès des Banques hongroises autorisées par la Banque Nationaie de Hongrie, en faveur des créanciers respectifs, le montant ou la contrevaleur en pengoe de leur dette.

La Banque Nationale de Hongrie appellera sans délai les versements ainsi exécutés auprès des Banques hongroises, au fur et à mesure de se disponibilités en lires italiennes dans le « Compte Global » visé à l'art. 2 du present Accord.

Il est entendu que le procédure, à suivre en Hongrie pour l'examen des demandes de transfert des montants en pengoe versés auprès des Banques hongroises autorisées, sera accélerée autant que possible.

Art. 2.

Les débiteurs pour marchandises hongroises, importées en Italie, même avant la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, verseront auprès de la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, en faveur des créanciers respectifs, le montant ou la contrevaleur en lire italiennes de leur dette.

Les sommes ainsi versées seront créditées au « Compte Global » en lires italiennes, sans intérêts, ouvert aupres de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque Nationale de Hongrie. Il reste toutefois entendu que les deux Gouvernements pourront destiner, de commun accord, une partie des disponibilités du Compte Global pour des paiements hongrois en Italie, autres que ceux susvisés.

Art. 3.

Pour la conversion en pengoe, respectivement en lires, des montants à verser par les débiteurs des deux Pays, pour le transfert desdits montants et le paiement aux créanciers respectifs, on procédera de la manière suivante:

a) Versements en Hongrie:

1. pour les factures libellées en pengoe, le débiteur versera le montant en pengoe indiqués sur la facture;

2. pour les factures libellées en lires italiennes, le débiteur versera la contrevaleur en pengoe calculée au cours officiel de vente de la lire italienne côté à Budapest le jour précédant le versement et établi sur la base ue la parité legale entre le pengoe et la lire italienne;

3. pour les factures libellées en devise autre que le pengoe et la lire italienne, la conversion en pengoe aura lieu sur la base du cours officiel de vente de la devise en cause, côté à Budapest le jour précédant le versement.

Pour les versements relatifs aux factures libellées en devise autre que le pengoe, visés au point 2 et 3 ci-dessus, le débiteur sera tenu à verser en plus la prime de change en vigueur pour la vente de lire en paiement d'importations en Hongrie de marchandises italiennes.

b) Tranfert des montants versés en Hongrie - Paiements en Italie:

Après déduction de la prime de change, les montants en pengoe versés en Hongrie selon ce qui est prévu au point *a*) seront convertis en lires italiennes sur la base du change officiel de vente de la lire italienne, côté à Budapest le jour précédant le versement. Les montants en lires italiennes résultant de cette conversion seront communiqués par la Banque Nationale de Hongrie à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, dans l'ordre de paiement prévu à l'art. 4, à la charge pour l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero de payer les créanciers respectifs en conformité de ce qui est prévu au deuxième alinéa dudit art. 4.

c) Versements en Italie:

1. pour les factures libellées en lires italiennes, le débiteur versera le montant en lires italiennes indiqué sur la facture;

2. pour les factures libellées en pengoe, le débiteur versera la contrevaleur en lires italiennes calculée sur la base du change entre la lire et le pengoe visé au point *a*) alinéa 2 du présent article (cours d'achat) déduction faite de la prime de change (d'achat) en vigueur;

3. pour les factures libellées en devise autre que le pengoe et la lire italienne, la conversion en lires italiennes aura lieu sur la base du change de la devise en cause, côté à la Bourse de Rome le jour précédant celui du versement;

d) Transfert des montants versés en Italie - Paiements en Hongrie:

Les montants en lires italiennes versés en Italie selon ce qui est prévu au point *c*) seront comuniqués par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero à la Banque Nationale de Hongrie dans l'ordre de paiement prévu à l'art. 4, à la charge pour la Banque Nationale de Hongrie de payer aux créanciers respectifs la contrevaleur en pengoe calculée sur la base du change officiel d'achat de la lire italienne, côté à Budapest le jour précédant le paiement, plus la prime de change en vigueur pour l'achat de lires en paiement d'exportations en Italie de marchandises hongroises.

Art. 4.

Il est entendu que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero exécutera les ordres de paiement émanant de la Banque Nationale de Hongrie seulement dans la limite des disponibilités en lires existant dans le « Compte Global » prévu à l'art. 2.

La Banque Nationale de Hongrie ne s'engage à exécuter les ordres de paiement émanant de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero que dans la limite des disponibilités en pengoe résultant des versements effectués en Hongrie en paiement de marchandises italiennes.

Art. 5.

Les versements effectués par les débiteurs des deux Pays ne seront libératoires que lorsque les créanciers respectifs auront reçu tout le montant de leur créance, en conformité du présent Accord et dans la mesure correspondante aux conditions du contrat d'achat.

Les versements supplémentaires que les débiteurs seront éventuellement tenus à faire seront également transférés suivant les dispositions du présent Accord.

Art. 6.

Les transferts effectués à titre d'anticipation en contrevaleur de marchandises d'origine italienne, respectivement hongroise, et destinées à être importées en Hongrie, respectivement en Italie, seront réglés selon les dispositions du présent Accord.

Il reste toutefois entendu que les transferts susvisés ne seront admis qu'en tant qu'ils se réfèrent à une licence d'importation déja délivrée par les autorités compétentes, qu'ils soient prévus par le contrat d'achat de la marchandise et qu'ils correspondent aux usages commerciaux.

Art. 7.

Le présent Accord ne s'applique pas aux marchandises en transit. Il ne peut être appliqué qu'aux marchandises qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays.

Art. 8.

Si à l'échéance du présent Accord les paiements afférents aux échanges commerciaux effectués entre les deux Pays ne résultent pas balancés, les importateurs du Pays, en faveur duquel des disponibilités non utilisées existent dans l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations, selon les dispositions du présent Accord, jusqu'à l'utilisation totale desdites disponibilités.

Art 9.

Chacun des deux Gouvernements prendra, en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions prévues par le présent Accord.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque Nationale de Honghie s'entendront sur les modalités techniques nécessaires à assurer le fonctionnement régulier de l'Accord même.

Art. 10.

Le présent Accord entrera en vigueur trois jours après la date de sa signature et aura effet jusqu'au 30 juin 1938.

Il s'entendra renouvelé par tacite réconduction de semestre en semestre s'il n'nest pas dénoncé au moins deux mois avant la fin de chaque semestre.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 19 novembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Hongrie: VILLANI

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 572. — *Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, il 27 dicembre 1937-XVI, diretto a facilitare i trasferimenti dei pagamenti fra i due Stati regolati col precedente Accordo del 3 dicembre* 1935-XIV (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, per facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma il 27 dicembre 1937, mediante scambio di Note, tra l'Italia e la Svizzera, inteso a facilitare trasferimenti di pagamenti di cui all'Accordo italo-svizzero del 3 dicembre 1935.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 27 maggio 1938-XVI.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie
au Ministre de Suisse à Rome.

Rome, le 27 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Dans le but de faciliter le transfert des paiements entre la Suisse et l'Italie, réglé par l'Accord du 3 décembre 1935, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

1. Le compte global libellé en lires italiennes, ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera clôturé dès que le solde accusé au momento de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note sera balancé. Par contre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte global non productif d'intérêts libellé en francs suisses.

2. Le solde existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note au compte global ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque Nationale Suisse ou au compte global ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément à l'article 1er de l'Accord du 3 décembre 1935, sera liquidé, au moyen des sommes versées à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément aux dispositions dudis Accord. Tout versement ultérieur, c. à d. ne tombant pas sous les clauses de liquidation ci-dessus, effectué à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, sera réglé conformément aux dispositions ci-après.

3. Le compte global libellé en francs suisses visé à l'article 1er ci-devant, sera crédité du montant en francs suisses résultant de la conversion au cours fixé selon les dispositions de l'art. 4 ci-après, de tout versement en lires italiennes effectué à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, prévu à l'art. 3 de l'Accord du 3 décembre 1935. Il sera débité du montant des ordres de paiement libellés en francs suisses remis à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero par le Banque Nationale Suisse.

4. Le premier alinéa de l'art. 6 de l'Accord du 3 décembre 1935 est modifié comme suit:

Les versements des débiteurs suisses et italiens et les paiements aux créanciers italiens et suisses auront lieu sur la base de cours de change établis d'un commun accord entre la Banque Nationale Suisse et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et en vigueur le jour du versement à l'un de ces instituts. Les débiteurs italiens sont libérés du risque de change pour les montants versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et les débiteurs suisses pour ceux versés à la Banque Nationale Suisse, lorsque leurs versements sont effectués à l'échéance de la dette.

5. Les avis de versement visés à l'art. 4 de l'Accord du 3 décembre 1935 seront établis pour le montant en francs suisses résultant de la conversion effectuée conformément à l'art. 4 ci-devant.

6. Les dispositions de l'Accord du 3 décembre 1935 qui ne sont pas modifiées par les dispositions de la présente Note restent en vigueur.

7. Les dispositions de la présente Note entrent en vigueur le 1er janvier 1938.

Si le Gouvernement Suisse est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme un Accord passé en la matière entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

CIANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,

Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Le Ministre de Suisse à Rome
au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 27 décembre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour Votre Excellence a bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Dans le but de faciliter le transfert des paiements entre la Suisse et l'Italie, réglé par l'Accord du 3 décembre 1935, j'ai l'honneur de Vous proposer ce qui suit:

1. Le compte global libellé en lires italiennes, ouvert auprés de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse, conformément à l'article 1[er] de l'Accord du 3 décembre 1935, sera clôturé dès que le solde accusé au moment de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note sera balancé. Par contre l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ouvrira à la Banque Nationale Suisse un compte global non productif d'intérêts libellé en francs suisses.

2. Le solde existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions de la présente Note au compte global ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, au nom de la Banque Nationale Suisse ou au compte global ouvert auprès de la Banque Nationale Suisse au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément à l'article 1[er] de l'Accord du 3 décembre 1935, sera liquidé, au moyen des sommes versées à la Banque Nationale Suisse au à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, conformément aux dispositions dudit Accord. Tout versement ultérieur, c. à. d. ne tombant pas sous les clauses de liquidation ci-dessus, effectué à la Banque Nationale Suisse ou à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, sera réglé conformément aux dispositions ci-après.

3. Le compte global libellé en francs suisses visé à l'article 1[er] ci-devant, sera crédité du montant en francs suisses résultant de la conversion au cours fixé selon les dispositions de l'art. 4 ci-après, de tout versement en lires italiennes effectué à la Banca d'Italia, en sa qualité de caissier de

l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, prévu à l'art. 3 de l'Accord du 3 décembre 1935. Il sera débité du montant des ordres de paiement libellés en francs suisses remis à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero par la Banque Nationale Suisse.

4. Le premier alinéa de l'art. 6 de l'Accord du 3 décembre 1935 est modifié comme suit:

Les versements des débiteurs suisses et italiens et les paiements aux créanciers italiens et suisses auront lieu sur la base des cours de change établis d'un commun accord entre la Banque Nationale Suisse et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et en vigueur le jour du versement à l'un de ces instituts. Les débiteurs italiens sont libérés du risque de change pour les montants versés à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et les débiteurs suisses pour ceux versés à la Banque Nationale Suisse, lorsque leurs versements sont effectués à l'échéance de la dette.

5. Les avis de versement visés à l'art. 4 de l'Accord du 3 décembre 1935 seront établis pour le montant en francs suisses résultant de la conversion effectuée conformément à l'art. 4 ci-devant.

6. Les dispositions de l'Accord du 3 décembre 1935 qui ne sont pas modifiées par les dispositions de la présente Note restent en vigueur.

7. Les dispositions de la présente Note entrent en vigueur le 1er janvier 1938.

Si le Gouvernement Suisse est d'accord sur ce qui précède la présente Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet seront considérées comme un Accord passé en la matière entre les deux Gouvernements ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement suisse est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

PAUL RUEGGER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 573. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il* 9 *ottobre* 1937, *inteso a completare l'articolo* 6 *della Convenzione dei pagamenti del* 30 *giugno* 1937 (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Unione Belgo-Lussemburghese, il 9 ottobre 1937, inteso a completare l'art. 6 della Convenzione dei pagamenti del 30 giugno 1937.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la conversione in legge, ha effetto dal 9 ottobre 1937.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 119 del 27 maggio 1938-XVI.

L'Incaricato d'affari del Belgio in Roma
al Ministro italiano per gli affari esteri.

Rome, le 9 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin dernier entre l'Italie et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois, en vertu d'accords existants, est disposé à compléter l'article 6 de ladite Convention en ajoutant à la fin du deuxième alinéa la stipulation suivante:

— Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois agissant de commun accord pourront procéder à la détermination du solde en question à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et pourront l'affecter en partie ou en totalité au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1[er] septembre 1936. —

Cette ajoute fait partie intégrante de l'Accord des paiements signé à Rome le 30 juin dernier et ses dispositions entreront en vigueur immédiatement.

Je prie Votre Exellence de me faire connaître si le Gouvernement italien est l'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront la modification apportée à l'Accord des paiements italo-belgo-luxembourgeois du 30 juin dernier.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

F. DU CHASTEL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

Il Ministro italiano per gli affari estri
all'Incaricato d'affari del Belgio in Roma.

Rome, le 9 octobre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Votre note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« En me référant à la Convention des paiements signée à Rome le 30 juin dernier entre l'Italie et l'Union Economique belgo-luxsembourgeoise, j'ai l'hon-

neur d'informer Votre Excellence de ce que le Gouvernement belge, agissant tant en son nom qu'au nom du Gouvernement luxembourgeois en vertu d'accords existants, est disposé à compléter l'article 6 de ladite Convention en ajoutant à la fin du deuxième alinéa la stipulation suivante:

— Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et l'Office de Compensation belgo-luxembourgeois agissant de commun accord pourront procéder à la détermination du solde en question à tout autre moment qu'ils jugeront opportun et pourront l'affecter en partie ou en totalité au remboursement des créances belgo-luxembourgeoises afférentes à des importations en Italie effectuées antérieurement au 1^er^ septembre 1936. —

Cette ajoute fait partie intégrante de l'Accord des paiements signé à Rome le 30 juin dernier et ses dispositions entreront en vigueur immédiatement.

Je prie Votre Exellence de me faire connaître si le Gouvernement italien est l'accord sur ce qui précède. Dans l'affirmative, la présente lettre et la réponse de Votre Excellence consacreront la modification apportée à l'Accord des paiements italo-belgo-luxembougeois du 30 juin dernier ».

J'ai l'honneur de porter à Votre connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires les assurances de ma considération la plus distingué.

CIANO.

Visto d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 587. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 ottobre 1937-XV, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Svizzera, il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Svizzera il 22 ottobre 1937, concernente la priorità di alcuni pagamenti fra i due Paesi.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 22 ottobre 1937.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 30 maggio 1938-XVI.

Il Ministro di Svizzera in Roma
al Ministro Italiano per gli affari esteri.

Rome, le 22 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

Me référant à l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques signé à Rome le 3 décembre 1935, et dans le but de faciliter le trafic entre nos deux Pays, j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que les remises faites aux titres suivants soient payées, réciproquement et dans les limites ds disponibilités, immédiatement et sans tenir compte de l'ordre chronologique:

1. paiements de frais accessoires résultant du trafic de marchandises, tels que:
   a) frais de transport sur terre et sur mer, frais de manutention, douanes, frais d'entrepôts;
   b) provisions et frais revenant aux représentants de commerce;
   c) frais de voyages d'affaires;
2. frais de brevets, impôts, frais judiciaires, honoraires d'avocats;
3. avances pour paiements de marchandises, à acheter par les importateurs des deux Pays personnellement en Italie et en Suisse, particulièrement pour achats de fruits et de légumes effectuée par les importateurs suisses dans les marchés en gros en Italie;
4. paiements de frais d'entretien et de pensions;
5. salaires, traitements;
6. paiements en faveur de créanciers des deux Pays, qui sont à même de prouver leur situation précaire, pourvu qu'il s'agisse du montant ne dépassant pas frs. sv. 1000 en chaque cas.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

P. RUEGGER.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Il Ministro italiano per gli affari esteri
al Ministro di Svizzera in Roma.

Rome, le 22 octobre 1937.

Monsieur le Ministre,

Par Note en date de ce jour, Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« Me référent à l'Accord entre le Royaume d'Italie et la Confédération Suisse concernant le règlement des paiements réciproques signé à Rome le 3 décembre 1935, et dans le but de faciliter le trafic entre nos deux Pays,

j'ai l'honneur de proposer à Votre Excellence que les remises faites aux titres suivants soient payées, réciproquement et dans les limites des disponibilités, immédiatement et sans tenir compte de l'ordre chronologique:

1. paiements de frais accessoires résultant du trafic de marchandises, tels que:

a) frais de transport sur terre et sur mer, frais de manutention, douanes, frais d'entrepôts;

b) provisions et frais revenant aux représentants de commerce;

c) frais de voyages d'affaires;

2. frais de brevets, impôts, frais judiciaires, honoraires d'avocats;

3. avances pour paiements de marchandises, à acheter par les importateurs des deux Pays personnellement en Italie et en Suisse, particulièrement pour achats de fruits et de légumes effectuée par les importateurs suisses dans les marchés en gros en Italie;

4. paiements de frais d'entretien et de pensions;

5. salaires, traitements;

6. paiements en faveur de créanciers des deux Pays, qui sont à même de prouver leur situation précaire, pourvu qu'il s'agisse du montant ne dépassant pas frs. sv. 1000 en chaque cas ».

J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma très haute considération.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 588. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n.* 102 (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 3 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Ankara, mediante scambi di Note, fra l'Italia e la Turchia, il 20 settembre, 12 e 13 novembre 1937, per l'abolizione delle ripartizioni dei contingenti previsti alla lista I annessa all'Accordo commerciale italo-turco del 29 dicembre 1936, e per l'attribuzione del contingente totale in essa fissato all'intera posizione della tariffa n. 102.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 30 maggio 1938-XVI.

L'Ambassade d'Italie à Ankara
au Ministère turque des Affaires Etrangères.

N. 1678 B 3.

L'Ambassade Royale d'Italie a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Etrangères de la République turque le faits suivants:

L'Accord commercial italo-turc du 29 décembre 1936 prévoit à la Liste I, pour les filés de laine pour l'industrie, les contingents suivants:

N. du tarif	Tonnes
102 *a*) 1	8
a) 2	48
b) 1, *b*) 2	90
c) 1	1
c) 2	1

La demande des filés de laine de la part de l'industrie turque s'éloigne de beaucoup de la répartition susindiquées des contingents relatifs à la position du tarif n. 102. Afin que les contingents prévus au n. 102 du tarif douanier puissent mieux correspondre à la demande de l'industrie lanière turque, l'Ambassade Royale d'Italie propose d'abolir la répartition des contingents prévus à la Liste I de l'Accord et d'attribuer le contingent total de 148 tonnes à l'entière position du tarif n. 102.

L'Ambassade Royale d'Italie saurait vivement gré au Ministère des Affaires Etrangères s'il voulait bien lui faire connaître la suite que les Autorités compétentes jugeraient opportun de donner à la proposition ci-dessus formulée,

Ankara, le 20 septembre 1937.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:

CIANO.

Le Ministère turque des Affaires Etrangères
à l'Ambassade d'Italie à Ankara.

N. 24248/115.

En réponse à la Note en date du 20 septembre 1937 sub. n. 1678 de l'Ambassade Royale d'Italie, le Ministère des Aaffaires Etrangères a l'honneur de porter à Sa connaissance que la proposition faisant l'objet de la Note précitée vient d'obtenir l'approbation du Gouvernement de la République et ce Ministère est autorisée à apporter par une échange de notes les modifications prévues, dans la Note de l'Honorable Ambassade à la Liste n. 1 annexée à l'Accord commercial entre la Turquie et l'Italie du 29 décembre 1936 à savoir:

L'abolition de la répartition des contingents entre les différentes subdi-

visions de la position tarifaire n. 102, et l'octroi d'une manière globale du total de ces contingents qui fait 148 tonnes à l'entière position n. 102.

En conséquence le Ministère des Affaires Etrangères saura gré à l'Honorable Ambassade de vouloir bien lui accuser réception de sa Note et de considérer cette échange de notes comme une confirmation de l'Accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Ankara, le 12 novembre 1937.

L'Ambassade d'Italie à Ankara
au Ministère turque des Affaires Etrangères.

N. 2007.

L'Ambassade Royale d'Italie a l'honneur d'accuser réception au Ministère des Affaires Etrangères de la Note suivante sub. 24248-115 du 12 novembre:

« En réponse à la Note en date du 20 septembre 1937 sub. n. 1678 de l'Ambassade Royale d'Italie, le Ministère des Affaires Etrangères a l'honneur de porter à Sa connaissance que la proposition faisant l'objet de la Note précitée vient d'obtenir l'approbation du Gouvernement de la République et ce Ministère est autorisée à apporter par une échange de notes les modifications prévues, dans la Note de l'Honorable Ambassade à la Liste n. 1 annexée à l'Accord commercial entre la Turquie et l'Italie du 29 décembre 1936 à savoir:

L'abolition de la répartition des contingents entre les différentes subdivisions de la position tarifaire n. 102, et l'octroi d'une manière globale du total de ces contingents qui fait 148 tonnes à l'entière position n. 102.

En conséquence le Ministère des Affaires Etrangères saura gré à l'Honorable Ambassade de vouloir bien lui accuser réception de sa Note et de considérer cette échange de notes comme une confirmation de l'Accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet ».

En réponse l'Ambassade Royale a l'honneur de porter à la connaissance du Ministère des Affaires Etrangères qu'elle considère cet échange de notes comme une confirmation de l'accord intervenu entre les deux Gouvernements à ce sujet.

Ankara, le 13 novembre 1937.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

REGIO DECRETO LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 589. — *Approvazione dell'Accordo concluso in Roma, mediante scambio di Note, il 24 dicembre 1937, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 3 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione nel Regno all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di Note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo concluso in Roma il 24 dicembre 1937-XVI, mediante scambio di note, fra l'Italia e la Gran Bretagna, concernente trasferimento di conti di cui all'art. 7, paragrafo 5, comma *a*), *b*) e *c*), dell'Accordo stipulato in Roma tra i due Stati il 6 novembre 1936, per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti ad essi relativi, approvato con R. decreto-legge 15 dicembre 1936, n. 2275.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 30 maggio 1938-XVI.

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Ambasciatore di S. M. Britannica in Roma.

Roma, 24 dicembre 1937.

Signor Ambasciatore,

Riferendomi alle disposizioni dell'art. 7 paragrafo 5° comma *a*), *b*) e *c*) dell'Accordo fra l'Italia e la Gran Bretagna per regolare gli scambi commerciali ed i pagamenti relativi, firmato a Roma il 6 novembre 1936, ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza che il Governo italiano è disposto a trasferire al Conto Nuovo Sterline ed ai Conti Arretrati Sterline « *B* » e « *C* » parte degli importi in sterline esistenti a credito dei Conti Arretrati Sterline « *A* » e « *B* », così come appresso indicato:

Lst. 50.000 dal Conto Arretrato Sterline «*A*» al Conto Arretrato Sterline «*B*».
Lst. 75.000 dal Conto Arretrato Sterline «*B*» al Conto Arretrato Sterline «*C*».
Lst. 50.000 dal Conto Arretrato Sterline «*B*» al Conto Nuovo Sterline.

Fino a che l'Accordo su menzionato resterà in vigore, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano restano autorizzati ad effettuare di comune accordo ulteriori trasferimenti dai Conti Arretrati Sterline «*A*» e «*B*» o al Conto Nuovo Sterline o al Conto Arretrato Sterline «*C*» in modo da provvedere a colmare, ogni qualvolta i due Istituti lo ritenessero necessario e nella misura da concordarsi di volta in volta fra essi Istituti, le deficienze di importi in sterline che risultassero sul Conto Nuovo Sterline o sul Conto Arretrato Sterline «*C*».

Prego Vostra Eccellenza di farmi conoscere se il Governo di S. M. Britannica è d'accordo su quanto precede.

Nell'affermativa, la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza costituiranno un Accordo concluso in materia, le cui modalità pratiche di esecuzione saranno concordate fra l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e l'Ufficio Clearing Anglo-Italiano.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

L'Ambasciatore di S. M. Britannica in Roma
al Ministro per gli affari esteri d'Italia

24th decemoer, 1937.

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your Excellency's Note of to-day's date reading, in translation, as follows:

« With reference to the provisions of Article 7 (5) (*a*) (*b*) (*c*)of the Agreement between Italy ad Great Britain for the regulation of the commercial exchanges and the relative payments, signed at Rome on the 6th Novem-

ber, 1936. I have the honour to inform Your Excellency that the Italian Government are prepared to transfer to the Sterling New Account and to Sterling Arrears Accounts *B.* and *C.* part of the sterling sums standing to the credit of the Sterling Arrears Accounts *A.* and *B.* in the manner indicated below.

$ 50.000 from the Sterling Arrears Account *A* to the Sterling Arrears Account *B.*

$ 75.000 from the Sterling Arrears Account *B.* to the Sterling Arrears Account *C.*

$ 50.000 from the Sterling Arrears Account *B.* to the Sterling New Account.

« So long as the above-mentioned Agreement remains in force, the National Foreign Exchange Institute and the Anglo-Italian Clearing Office are authorised to effect, by mutual agreement, further tranfers from the Sterling Arrears Accounts *A.* and *B.* either to the Sterling New Account or to the Sterling Arrears Account *C.* in order to make up, whenever the two Institutes consider it necessary, and to the extent agreed upon by them on each occasion, any lack of sterling amounts ascertained in the Sterling New Account or in the Sterling Arrears Account *C.*

« I shall be grateful if Your Excellency will inform me whether His Britannic Majesty's Government are in agreement with the foregoing.

« In the affirmative, the present Note and Your Excellency's reply will constitute an Agrement of principle, the steps for its practical execution being taken in common accord between the National Foreign Exchange Institute and the Anglo-Italian Clearing Office ».

I have the honour to inform Your Excellency that my Government concur in the procedure outlined in this Note.

I avail myself of this opportunity to renew to Your Excellency the expression of my highest consideration.

PERTH.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:

CIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 604. — *Approvazione dell'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937-XVI, per fissare i contingenti di importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937-XV* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo stipulato in Roma, mediante scambio di Note, fra l'Italia e l'Argentina, il 24 dicembre 1937, per fissare i contingenti d'importazione per l'anno 1938, in conformità dell'Accordo del 4 marzo 1937.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 31 maggio 1938-XVI.

L'Ambasciatore della Repubblica Argentina
al Ministro per gli affari esteri d'Italia

Roma, 24 diciembre de 1937.

Excelencia,

Con referencia a la Note Verbal de ese Real Ministerio N. 238216 de fecha 5 de Noviembre de 1937 y a la de esta Embajada N. 143 N. E. de fecha 22 del corriente y, de acuerdo con los articulos I y V de la Convención sobre intercambio y pagos entre la Republica Argentina y el Reino de Italia, firmada en Buenos Aires el 4 Marzo de 1937, tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia, cumpliendo instrucciones de mi Gobierno, para comunicarle quel el Gobierno Argentino está conforme en que para la importación de mercancias argentinas en el Reino durante el año 1938 rijan los contingentes en valor que se detallan en la lista anexa a la presente comunicación.
Aprovecho la oportuidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades de mi mas alta y distinguida consideración.

JOSE' MARIA CANIILO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

PLANILLA ANEXA A LA NOTA.

Lista de los contingentes para la importacion en Italia de productos argentinos durante el año 1938 (*valores F.O.B.*).

PRODUCTOS	Valores en millones de liras italianas
Trigo	50
Lanas naturales	125
Carnes congeladas y refrigeradas:	
bovinas	60 (1)
porcinas	5
Maiz	30
Cueros	40
Mezcla de maiz con otros productos . . .	5
Algodón en rama	30
Extracto de carne	10
Semillas de lino	20
Otras semillas oleaginosas	10

(1) Quedam comprendilos en estos 60 millones hasta 2 millones para « menudencias ».

PRODUCTOS	Valoros en millones de liras italianas
Cereales menores	2
Legumbres secas	1
Avena	10
Materias curtientes:	
extracto	4
rollizos	8
Cebada	3 (1)
Semillas no oleaginosas	3 (2)
Manteca	3
Sebo para uso industrial	5
Caseina (si es textil)	5
Cerda	2,5
Tripas saladas	2
Uvas	1 (3)
Otras frutas frescas	1 (4)
Abonos orgánicos	2,5
Astas, huesos y materias afines	2
Carnes preparadas	0,5
Huevos	0,5
Grasas alimenticias	1
Minerales metálicos y no metálicos	12 (5)
Cueros para peleteria	0,5
Fibras vegetales	2
Partes de animales muertos (para productos opoterapicos)	0,5
Otros productos	3 (6)
TOTAL	460

(1) De los cuales 50 % para cebada de cerveza.

(2) Para la alfalfa y el trébol, se estableceran disposiciones para su importación.

(3) La uva deberá llegar sin sarmientos y hojas y será acompañada por los certificados de origen y fitosanitarios. En el acto de su introducción en el Reino será sometida a la normal inspección fitopatologica.

(4) Para la fruta fresca distinta de la uva serán respetadas integralmente las disposiciones italianas en vigor en materia fitosanitaria.

(5) Debe haberse la especificación.

(6) En estos 3 millones quedan comprendidos (en millones de liras): yerba mate (0,1), vinos en botellas (0,1), gluten y cola de gluten (0,250), pescado congelado (0,1), aves congelado (0,250), anchoas saladas (0,1).

Il Ministro per gli affari esteri d'Italia
all'Ambasciatore della Repubblica Argentina.

Roma, 24 dicembre 1937.

Signor Ambasciatore,

Con nota in data odierna, l'E. V. mi ha fatto la comunicazione che, nella traduzione italiana, è del seguente tenore:

« Con riferimento alla nota verbale di codesto R. Ministero N. 238216 del 5 novembre 1937, ed alla Nota di questa Ambasciata N. 143 N.E. in data 22 corr. ed in conformità con gli articoli 1 e 5 della convenzione sull'intercambio e pagamenti fra la Repubblica Argentina ed il Regno d'Italia, firmata a Buenos Ayres il 4 marzo del 1937, ho l'onore di dirigermi all'E. V. per comunicare, su istruzioni del mio Governo, che il Governo Argentino è d'accordo che per le importazioni di merci argentine nel Regno durante l'anno 1938 valgono i contingenti in valore che sono indicati nella lista acclusa alla presente comunicazione.

Ho l'onore di portare a conoscenza dell'E. V. che il Governo Italiano è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, l'assicurazione della mia più alta considerazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

TABELLA ANNESSA ALLA NOTA.

Lista dei contingenti per l'importazione in Italia di prodotti argentini durante il 1938 (*valori F. O. B.*).

PRODOTTI	in milione di lire
Frumento	50
Lane naturali	125
Carni congelate e refrigerate:	
bovine	60 (1)
suine	5
Granturco	30
Pelli crude	40
Miscela granturco	5
Cotone greggio	30
Estratti di carne	10
Semi di lino	20
Altri semi oleosi	10

(1) Ivi comprese fino a due milioni di lire di « frattaglie ».

PRODOTTI	in milioni di lire
Cereali minori	2
Legumi secchi	1
Avena	10
Materie concianti:	
estratti	4
in tronchi	8
Orzo	3 (2)
Semi non oleosi	3 (3)
Burro	3
Sevo industriale	5
Caseina (se tessile)	5
Crine animale	2,5
Budella salate	2
Uva	1 (4)
Altra frutta fresca	1 (5)
Concimi organici	2,5
Corna, ossa e materie affini	2
Carne preparata	0,5
Uova	0,5
Grassi alimentari	1
Minerali metallici e non metallici	12 (6)
Pelli da pellicceria	0,5
Fibre vegetali	2
Parti di animali morti (per prodotti opoterapici)	0,5
Altri prodotti	3 (7)
TOTALE	460

(2) Di cui il 50% orzo da birra.

(3) Per l'erba medica ed il trifoglio saranno emanate norme speciali per l'importazione.

(4) L'uva deve essere senza tralci e foglie, e sarà accompagnata dai certificati di origine e fitosanitario. All'atto della introduzione nel Regno sarà sottoposta alle normali visite fitopatologiche.

(5) Per la frutta fresca diversa dall'uva saranno rispettate integralmente le vigenti disposizioni italiane in materia fitosanitaria.

(6) Da specificare.

(7) Ivi compresi i seguenti (in milioni di lire): mate 0,1; vino in bottiglia 0,1; glutine e colla di glutine 0,250; pesci congelati 0,1; pollame congelato 0,250; acciughe salate 0,1.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 615. — *Approvazione degli Accordi commerciali stipulati in Roma fra l'Italia e la Finlandia il 23 novembre* 1937-XVI (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1932, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi, stipulati in Roma, fra l'Italia e la Finlandia, il 23 novembre 1937:
a) Accordo commerciale;
b) Protocollo addizionale all'Accordo provvisorio italo-finlandese del 28 settembre 1936;
c) Scambio di note relativo al Protocollo addizionale precedente.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 1. giugno 1938-XVI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande.

Le *Gouvernement du Royaume d'Italie* et le *Gouvernement de la République de Finlande*, désireux de faciliter et de développer les échanges commerciaux entre leurs pays, ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

L'importation en Finlande de marchandises originaires et en provenance de l'Italie sera admise librement à l'exception des articles dont l'importation est assujettie à un règlement spécial généralement appliqué envers tous les pays.

Art. 2.

L'importation en Italie de marchandises originaires et en provenance de la Finlande sera admise dans la limite des contingents annuels indiqués à la liste ci-annexée.

Il est entendu que ces contingents seront octroyés à raison de 50 % pour chaque semestre.

Art. 3.

Le présent Accord aura effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas dénoncé trois mois avant cette date, il sera considéré renouvelé par tacite réconduction pour des périodes d'une année sauf préavis de trois mois avant l'expiration de la période en cours.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 novembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour la Finlande: KNORRING.

Contingents pour l'importation des produits finlandais en Italie

N°. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires italiennes
24	Oeufs de volaille (à importer pendant la période 1 janvier-30 juin) . . .	150.000
34 *a*) 2	Baccala (morue verte destinée à être ultérieurement travaillée)	500.000
152 *a*)	Fils de lin (qualité N. 35-52) . . .	75.000
280	Fonte de fusion et d'affinage à l'état brut	1.250.000
ex 281	Alliages ferro-métalliques: ferro-chrome, ferro-tungstène, ferro-molybdène	1,250.000
422 *a*)	Ecrémeuses	60.000
ex 466 *b*)	Parties détachées pour écrémeuses .	3.000
ex 565	Feldspath (orthose)	75.000
ex 577	Faïences sanitaires	60.000
ex 604 *a*) 1 *beta*	Bois ordinaire, autre: destiné à la fabrications de la cellulose	500.000
ex 604 *a*) 2	Planches et planchettes de pin . . .	200.000
ex 604 *a*) 3 *beta*	Plancettes de pin (16-19 mm. per 51-102 mm.)	1.300.000
ex 604 *c*)	Bois à compensation (en bouleau) .	500.000
ex 604 *c*)	Bois à compensation pour avion, constitué par des plaques, chacune d'une épaisseur pas supérieure à 1 mm. et collées au tegofil) . . .	1.000.000
ex 623 *a*)	Bobines	500.000
ex 623 *b*)	Ski	25.000
ex 645	Huile de pin	300.000
653	Goudron de bois	150.000
ex 846	Cellulose pour rayon	12.000.000
ex 846	Cellulose pour papier	3.000.000
847 *h*) 2 *beta*	Papier *kraft* d'emballage	450.000
848 *a*) 1	Cartons	300.000
ex 848 *a*) 1	Conglomerés de bois (insulite) . . .	200.000
ex 848 *e*)	Papier « Kromersatz-Karton » . . .	20.000
911 *b*)	Articles de sport	15.000
805	Peaux brutes pas bonnes pour fourrures	100.000
	Autres marchandises non dénommées sur la présente liste	150.000

Protocole additionnel à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936.

Les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, déclarent qu'ils sont convenus d'apporter à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande, en date du 28 septembre 1936, les modifications et additions ci-après:

Ad ART. 2. — Il est entendu que l'autorisation donné à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et au Suomen Pankki pour régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux entre les deux Pays est dorénavant étendue auxdits paiements sans exception, donc même dans le cas où ils se réfèrent aux échanges commerciaux qui ont eu lieu avant le 1[er] octobre 1936.

Ad ART. 3 et 4. — A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole le compte global en lires italiennes ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, aux termes de l'art. 3 de l'Accord Provisoires du 28 septembre 1936, sera clôturé et les montants résultant éventuellement au crédit dudit compte seront transférés par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, après conversion en markkas finlandais moyennant un ordre de versement émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero sur le Suomen Pankki.

Ladite conversion sera faite sur la base du cours de change en vigueur le jour du transfert.

Le paiement en Finlande des ordres, émis par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero en conformité avec ce qui précède, aura lieu par le débit du compte en markkas ouvert au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero, dénommé « Compte Général ».

Le Suomen Pankki portera au debit du compte susdit les montants des ordres de paiement que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero émettra en relation avec les versements effectués par les importateurs italiens de marchandises finlandaises.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero aura la faculté d'émettre lesdits ordres de paiement soit en lires italiennes, soit, après entente préalable avec le Suomen Pankki, en markkas finlandais pour les factures libellées dans cette dernière devise.

Ad ART. 8. — Toutefois les dispositions de l'Accord Provisoire du 28 septembre 1936 ainsi que celles du présent Protocole Additionnel s'appliquent aux sels importés en Finlande et provenant de Libye.

Ad ART. 10 al. 1 et 2. — Etant donné que les créances finlandaises arriérées en Italie sont à présent pratiquement liquidées le Gouvernement Royal d'Italie et le Gouvernement de la République de Finlande sont d'accord pour utiliser dorénavant le solde de clearing qui résultera éventuellement en faveur de l'Italie de la manière suivante:

a) Afin de parvenir à une liquidation aussi uniforme et équitable que possible des paiements afférents aux exportations finlandaises en Italie dans le cadre des contingents annuels établis en vertu de l'Accord commercial entre les deux Pays, signé ce jour même, il reste entendu que les contingents annuels pour la cellulose (cellulose pour rayon et cellulose pour papier) que l'Italie a octroyés à la Finlande en vertu dudit Accord seront divisés en six souscontingents bimensuels globaux, d'une contenance de 2.500.000 lires chacun. Il reste entendu que cette somme constitue la limite supérieure jusqu'à laquelle les exportateurs finlandais de cellulose sont obligés de recevoir des paiements pour leurs exportations en Italie par la voie du « Compte Général » dans n'importe quelle période bimensuelle à partir du 1[er] janvier 1938. Il reste d'autre part entendu que si un de ces contingents bimensuels n'est pas

rempli, le contingent bimensuel successif sera augmenté d'autant, de manière à permettre de remplir, dans l'année d'importation, les contingents globaux fixés pour les deux catégories de cellulose.

b) Le Suomen Pankki et l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero établiront d'un commun accord le 1[er] janvier 1938 et ensuite tous les deux mois, le premier jour du mois, le solde du « Compte Général ».

c) S'il ressort, à n'importe quel jour d'une telle évaluation que le solde susdit dépasse 3.500.000 markkas, l'excédent sera, à la date du même jour, viré à un « Compte Spécial », que le Suomen Pankki ouvrira, le 1[er] janvier 1938 (ou à la date ultérieure à laquelle ladite évaluation aura lieu), au nom de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Il reste entendu que dans l'évaluation des soldes relatifs aux cinq premiers bimestres de l'année, on tiendra compte aussi de la quote part du sous-contingent de cellulose visée à l'alinéa *a*) ci-dessus, non transférée au cours du bimestre précédent.

d) Si, après les virements prévus à la lettre *c*) ci-dessus, le solde du « Compte Général » est à n'importe quelle période bimensuelle, à partir du 1[er] janvier 1938, réduit à un montant inférieur à 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero s'engage à virer à nouveau du « Compte Spécial » au « Compte Général » les montants nécessaires à reconstituer le solde de ce dernier compte jusqu'à markkas 3.500.000.

Toutefois, si les disponibilités du « Compte Spécial » ont été entretemps utilisées, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero reconstituera le solde du « Compte Général » jusqu'à la limite des montants susmentionnés, moyennant transfert en devise libre.

Il reste cependant entendu que lesdits transferts en devise libre ne pourront en aucun cas dépasser la contrevaleur du montant global en markkas utilisé du « Compte Spécial » pour paiement de celulose, selon les dispositions sous lettre *e*) ci-après.

e) L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero utilisera le solde du « Compte Spécial » pour payer les importations de cellulose finlandaise en Italie qui dépasseront les quantités bimensuelles visées à la lettre *a*) ci-devant.

Si pendant n'importe quelle période bimensuelle à partir du 1[er] janvier 1938, le solde du « Compte Spécial » ne suffit pas à couvrir les paiements pour les importations italiennes de cellulose finlandaise *extra-contingent*, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero effectuera, dans le cadre des dispositions en vigueur en cette matière en Italie, le paiement déficitaire en devises libres.

f) A la fin de chaque période semestrielle, et pour la première fois le 30 juin 1938, on établira si les contingents pour marchandises autres que la cellulose, octroyés par l'Italie à la Finlande aux termes dudit Accord ont été entièrement utilisés.

Dans le cas où une partie des contingents susmentionnés n'aurait pas été utilisées, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero virera du « Compte Spécial » au « Compte Général » un montant correspondant à la partie des contingents pour les marchandises autres que la cellulose, non encore utilisée.

En défaut de disponibilité du « Compte Spécial », ce même montant sera crédité par l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au « Compte Général », moyennant transfert en devise libre.

Il reste entendu que les opérations ci-dessus, ne pourront en tout cas être effectuées que dans les limites prévues au troisième alinéa de la lettre *d*) ci-devant.

Si à la fin de la durée de l'Accord Commercial, signé en date de ce jour, un solde resulte en faveur de l'Italie, les exportateurs finlandais continueront à accepter les paiements de leurs exportations en Italie par la voie du « Compte Général » jusqu'à l'amortissement complet dudit solde.

Le présent Protocole Additionnel aura effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur aussi longtemps que l'Accord Commercial entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande signé aujourd'hui.

Il remplace le Protocole Additionnel à l'Accord Provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande, signé le 28 septembre 1936.

En foi de quoi on a signé le présent Protocole Additionnel.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 novembre 1937.

Pour l'Italie: CIANO.

Pour la Finlande: KNORRING.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Chargé d'affaires a. i. de Finlande à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 23 novembre 1937.

Monsieur le Ministre,

A l'occasion de la signature du Protocole Additionnel à l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le contingent de cellulose, dont le règlement doit avoir lieu à travers le compte global, se monte pour les trois mois d'octobre, novembre et décembre 1937 à Lit. 2.899.500, et que mon Gouvernement est d'accord à ce que à travers ledit compte soit réglée de même, jusqu'au montant maximum de 5.000.000 markkas, la contrevaleur des quantités de cellulose importées en Italie, au cours de la période susindiquée, en sus du montant susmentionné.

Il reste d'autre part entendu que pour assurer l'exécution des dispositions sous lettre *e*) *ad* art. 10 al. 1 et 2) dudit Protocole Additionnel, si le compte global ne présente pas à la date du 31 décembre 1937 un solde d'au moins 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero se constituera un tel solde moyennant transfert en devise libre.

Si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède j'ai l'honneur de Vous proposer que cette Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet constitueront un Accord conclu en la matière.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

KNORRING.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre des affaires étrangères d'Italie au Chargé d'affaires a. i. de Finlande à Rome

Rome, le 23 novembre 1937.

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Par Note en date de ce jour Vous avez bien voulu me communiquer ce qui suit:

« A l'occasion de la signature du Protocole Additionnel à l'Accord provisoire entre le Royaume d'Italie et la République de Finlande du 28 septembre 1936, signé en date de ce jour, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le contingent de cellulose, dont le règlement doit avoir lieu à travers le compte global, se monte pour les trois mois d'octobre, novembre et décembre 1937 à Lit. 2.899.500, et que mon Gouvernement est d'accord à ce que à travers ledit compte soit reglée de même, jusqu'au montant maximum de 5.000.000 markkas, la contrevaleur des quantités de cellulose importées en Italie, au cours de la période susindiquée, en sus du montant susmentionné.

Il reste d'autre part entendu que pour assurer l'exécution des dispositions sous lettre *e*) ad art. 10 al. 1 et 2) dudit Protocole Additionnel, si le compte global ne présente pas à la date du 31 décembre 1937 un solde d'au moins 3.500.000 markkas, l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero se constituera un tel solde moyennant transfert en devise libre.

Si Votre Gouvernement est d'accord sur ce qui précède j'ai l'honneur de Vous proposer que cette Note et la réponse que Votre Excellence voudra bien me faire parvenir à ce sujet constitueront un Accord conclu en la matière ».

J'ai l'honneur de porter à Votre Excellence connaissance que le Gouvernement italien est d'accord sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, les assurances de ma considération la plus distiguée.

CIANO.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1938-XVI, n. 2094. — *Modificazioni al Capo XIV delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311/15 in data 28 gennaio 1938-XVI;

Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio degli abbonamenti settimanali e festivi di cui al Capo XIV delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone è ammesso anche dal luogo di residenza della famiglia del titolare quando questi per ragioni di lavoro abbia preso temporanea dimora in luogo diverso da quello di residenza della famiglia.

Art. 2.

Per effetto delle disposizioni del precedente articolo debbono essere apportati agli articoli 48 e 49 delle Condizioni e Tariffe approvate con R. D. L. 11 ottobre 1934-XII,n. 1948, le seguenti variazioni:

Il comma *a*) del primo capoverso dell'art. 48 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *a*) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di residenza o di residenza della famiglia a quello di lavoro e ritornarne ».

Il comma *a*) del terzo capoverso dell'art. 48 è soppresso e sostituito dal seguente:

« *a*) degli impiegati, artigiani, operai e braccianti per recarsi dal luogo di lavoro a quello di residenza o di residenza della famiglia e ritornarne ».

Il primo periodo del primo capoverso del § 1 dell'art. 49 è soppresso e sostituito dal seguente:

« § 1 – Biglietti. — I biglietti di abbonamento settimanali sono messi in vendita la domenica nelle stazioni che servono le località di residenza dei richiedenti o delle loro famiglie ».

Il primo periodo del quinto capoverso del § 2 dell'art. 49 è soppresso e sostituito dai seguenti:

« Nella prima casella esistente a tergo della tessera, dopo la fotografia, per gli impiegati, artigiani, operai e braccianti, il Podestà della località di residenza del richiedente o della famiglia di lui certifica la residenza abituale dell'uno o dell'altra e il luogo di lavoro ove deve recarsi il richiedente ».

« Per gli studenti il Podestà certifica la residenza abituale del richiedente e il luogo di studio ove deve recarsi ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, il 1° febbraio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le Comunicazioni:
BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1938-XVI. — *Ordinanza di polizia veterinaria relativa all'obbligo della prova della tubercolina al confine ed ai porti per i bovini in importazione.* (1).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduta l'ordinanza di polizia veterinaria in data del 14 dicembre 1931, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 17 dicembre 1931, n. 293, riguardante l'obbligo della prova della tubercolina al confine, ed ai porti per i bovini in importazione;

Riconosciuta la necessità di apportarvi alcune modificazioni per semplificarne il servizio;

Ordina:

Art. 1.

Gli articoli 3 e 4 dell'ordinanza anzidetta sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1° aprile 1938:

« Art. 3. — La tubercolina è provveduta a cura degli uffici dei veterinari di confine o di porto ed il relativo onere è a carico degli interessati.

Il costo della tubercolina da impiegarsi per ogni partita di animali è versato dagli interessati stessi all'ufficio doganale con i diritti di visita sanitaria e con il compenso e con l'indennità di fuori orario di cui al successivo art. 4.

Gli uffici dei veterinari di confine e di porto sul certificato di nulla osta sanitario devono indicare separatamente i diritti di visita sanitaria e l'importo delle dosi di tubercolina da impiegarsi per la prova diagnostica, nonchè il compenso e l'indennità di fuori orario, se eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 4 anzidetto.

Gli uffici doganali alla fine di ogni mese verseranno alla Sezione di tesoreria provinciale, nella contabilità speciale delle rispettive prefetture, l'importo introitato nel mese per la tubercolina ceduta per l'uso predetto ».

« Art. 4. — Le operazioni inerenti alla tubercolinizzazione sono eseguite gratuitamente quando vengono compiute dai veterinari di confine o di porto durante le ore d'ufficio.

Nei casi, invece, su richiesta degli interessati, le dette operazioni debbono essere eseguite al di fuori dell'orario d'ufficio, spetterà ai veterinari per la speciale prestazione di opera, a carico degli interessati stessi, oltre la indennità di fuori orario, un compenso di lire due a capo per i primi dieci capi, e di lire una per ciascuno dei successivi. Detto compenso sarà versato agli uffici doganali, insieme con le indennità di fuori orario e verrà corrisposto insieme a questa al veterinario di confine o di porto dagli ufzci doganali medesimi ».

Art. 2.

I prefetti delle Provincie marittime e di confine sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza che andrà in vigore dal 1° aprile 1938 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 marzo 1938 - Anno XVI.

p. *Il Ministro*: BUFFARINI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 13 aprile 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1938-XVI. — *Estensione della concessione ferroviaria « speciale F » ai viaggi da effettuare in 3ª classe con treni od automotrici offrenti soltanto posti di 3ª classe* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) N. C. 311/9060/6 del 7 aprile 1938-XVI;
Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;
Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dalla Concessione speciale *F* per gli ufficiali in congedo e le persone di famiglia a loro carico devono ritenersi applicabili anche ai viaggi effettuati con treni od automotrici offrenti soltanto posti di terza classe.

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato provvederà a mettere le norme della Concessione speciale *F* in relazione con le disposizioni del precedente articolo.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 10 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1938-XVI. — *Facilitazioni ferroviarie per i viaggi degli Amministratori dell'Opera Nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Visto il decreto Ministeriale 23 febbraio 1924;
Visto il decreto Ministeriale 29 settembre 1924;
Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1932;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, n. 2267;
Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) N. C. [illegible] del 6 aprile 1938-XVI;
Viste le Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1934-XII, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 1911;
Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le facilitazioni ferroviarie di cui l'art. 1 del decreto Ministeriale 19 gennaio 1932 concernente i mutilati, invalidi e parenti dei caduti in guerra già modificate col decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 devono essere modificate come segue:

« *b*) applicazione della tariffa 7 senza limitazione nel numero dei viaggi inerenti al disimpegno della rispettiva carica, a favore degli amministratori centrali e del personale ispettivo centrale dei sottoelencati Enti pro reduci e famiglie dei caduti in guerra, nella misura a fianco di ciascun Ente indicata:

1) Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, n. 7 libretti;

2) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra, n. 31 libretti;

3) Associazione nazionale famiglie dei caduti in guerra, n. 10 libretti;

4) Associazione nazionale dei combattenti, n. 19 libretti;

5) Direttorio dell'Istituto del nastro azzurro, n. 3 libretti;

« La suddetta tariffa si applica, sempre per il medesimo scopo, anche a favore di sette membri del Direttorio ed ispettori centrali dell'Associazione nazionale volontari di guerra, limitatamente a 30 viaggi annui di corsa semplice ed a favore di 25 membri del Comitato nazionale dell'Associazione stessa, limitatamente a 10 viaggi annui di corsa semplice ».

Art. 2.

La Direzione generale delle ferrovie dello Stato stabilirà le norme per l'applicazione delle modificazioni sopradette e la data della loro attivazione.

Il presente decreto verrà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 12 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 10 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI, n. 3234. — *Istruzioni per l'applicazione a favore del personale delle Ferrovie dello Stato dei Regi decreti-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, che estendono le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918 a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale od all'estero in servizio militare non isolato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. D. L. 2 giugno 1936, n. 1172 che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli agenti ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. D. L. 21 ottobre 1937, n. 2179 che estende le provvidenze anzidette a coloro che in servizio militare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari;

Visto il T. U. di R. D. L. 19 agosto 1927, n. 1711 che stabilisce provvedimenti a favore degli agenti ex combattenti delle Ferrovie dello Stato, e le norme ed istruzioni per la relativa applicazione, approvate con D. M. 19 ottobre 1937, n. 930;

Udita la relazione della Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) in data 21 maggio 1938-XVI, n. PAG. 4/CC/94951;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione

Decreta:

Sono approvate le unite istruzioni relative all'applicazione dei Regi Decreti Legge 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, e si autorizza la pubblicazione di esse sul «Bollettino Ufficiale»

Roma, li 7 giugno 1938-Anno XVI.

Il Ministro: BENNI.

ISTRUZIONI

In relazione all'art. 14 del T. U. di R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, si stabilisce quanto segue per l'applicazione dei Regi Decreti Legge 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179:

1) I benefici stabiliti dal R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 a favore degli agenti delle Ferrovie dello Stato che hanno prestato servizio militare in reparti combattenti durante la guerra 1915-1918, sono estesi agli agenti di ruolo di qualunque grado, siano stabili che in prova, richiamati o trattenuti alle armi od arruolatisi volontariamente, con il consenso dell'Amministrazione, nelle Forze Armate o nella M. V. S. N., che hanno fatto parte organicamente del corpo di operazione in Africa Orientale e sopportato fatiche di guerra dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

I benefici stessi sono estesi agli anzidetti agenti che in servizio mi-

litare non isolato all'estero hanno partecipato a relative operazioni militari dopo il 5 maggio 1936.

Valgono a tal fine, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 6, 7, 9 e 13 del citato R. D. 1711 e quelle contenute nelle presenti istruzioni.

2) Per la valutazione del servizio prestato nelle condizioni previste al precedente n. 1 è considerata zona di operazione tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana, per gli agenti che siano stati con truppe nazionali od indigene, con battaglioni di Camicie Nere o con Squadriglie di aviazione, e tutto il territorio in cui si sono svolte operazioni militari per gli agenti che abbiano comunque prestato servizio non isolato all'estero come militari o come Camicie Nere.

La Libia e le Isole Italiane dell'Egeo non sono da considerarsi zona di operazione.

3) L'applicazione dei benefici previsti al precedente n. 1 può essere concessa anche a coloro i quali militari o assimilati, civili, militarizzati o in altra posizione si siano trovati in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati imbarcati su Regie Navi dipendenti dal Comando della Divisione Navale in Africa Orientale o su Navi noleggiate, dislocate permanentemente in Africa Orientale o abbiano comunque prestato servizio mobilitato alla dipendenza del Comando Superiore di Marina per l'Africa Orientale durante il periodo dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) siano stati imbarcati su Regie Navi o su Navi noleggiate destinate nel Mediterraneo Occidentale dopo il 5 maggio 1936;

c) abbiano prestato servizio di Stato in Africa Orientale anche in qualità di prestatori d'opera a seguito di reparti operanti dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) siano stati addetti in Africa Orientale a seguito di reparti operanti per lavori imposti da esigenze militari, anche se eseguiti da imprese private dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936.

4) Agli agenti di qualunque grado nominati stabili od in prova con decorrenza 5 maggio 1936 od anteriore, i quali si trovino nelle condizioni previste al primo comma del precedente n. 1 ed ai comma a), c) e d) del n. 3, è concesso a partire dal 1° luglio 1936 un compenso di L. 75 annue per ogni semestre o frazione di semestre superiore a tre mesi, trascorso in zona di operazione, serbando buona condotta.

Invece agli agenti sopraindicati nominati stabili od in prova con decorrenza posteriore al 5 maggio 1936, ma anteriore al 28 giugno 1936 il compenso suddetto è limitato a L. 50 annue per ogni semestre come sopra specificato.

Agli agenti nominati stabili od in prova con decorrenza 22 gennaio 1938 od anteriore i quali si trovino nelle condizioni previste dal secondo comma del precedente n. 1 ed al comma b) del n. 3, è concesso a partire dal 1° febbraio stesso anno un compenso di L. 75 annue per ogni semestre come dianzi specificato.

Per l'assegnazione di tale compenso il servizio prestato in Africa Orientale od all'estero viene cumulato a quello prestato per la guerra 1915-1918, s'intende limitatamente al periodo per il quale non sia stato assegnato altro compenso.

5) I benefici stabiliti dalle presenti istruzioni sono concessi in seguito a domanda degli interessati.

Gli agenti che si trovino nelle volute condizioni devono compilare come domanda l'apposito prospetto individuale fornito dall'Amministrazione ferroviaria, come quello che è già servito per l'applicazione del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711.

Le dichiarazioni riflettenti il servizio di guerra e le benemerenze militari devono essere comprovate dai seguenti documenti:

a) copia del foglio matricolare o dello stato di servizio da cui risulti che l'agente è stato richiamato o trattenuto alle armi per esigenze dell'A. O. o per essere inviato all'estero, e che durante il servizio prestato dal 3 ottobre 1935 non sia incorso in provvedimenti penali od in uno dei provvedimenti contemplati dalla legge sullo stato giuridico degli Ufficiali e dei Sottufficiali, come è previsto dall'art. 13 del R. D. L. 19 agosto 1927, n. 1711;

b) dichiarazione da richiedersi dagli interessati alle competenti Autorià Militari secondo l'ordine n. 957 emanato dal Ministero della Guerra in data 16 dicembre 1936 per l'applicazione del R. D. 2 giugno 1936, n. 1172 e dalla quale deve risultare il reparto a cui l'agente era assegnato, la località in cui fu impiegato ed il periodo di appartenenza.

Analoga dichiarazione deve essere prodotta anche dagli agenti inviati in servizio militare all'estero.

La detta dichiarazione deve essere precisamente rilasciata:

— per i militari del R. Esercito, dai rispettivi Distretti:

— per la R. Marina, dal Ministero, se Ufficiali, e dal Comando Superiore del C. R. E. M., se militari;

— per i militari della R. Aeronautica. dai rispettivi centri di reclutamento e mobilitazione;

— per gli appartenenti alla M. V. S. N. dai rispettivi Comandi di Legione;

c) brevetto originale della medaglia commemorativa delle operazioni militari in A. O. istituita con il R. D. L. 27 aprile 1936, n. 1150, da cui risulti l'autorizzazione ad apporre sul nastro il gladio romano.

Non potrà darsi corso alla liquidazione qualora a corredo del prospetto individuale non siano stati uniti tutti i documenti dianzi indicati per coloro che sono stati in A. O. ed i primi due per quelli che sono stati inviati all'estero.

Gl'interessati, qualora ne siano provvisti, dovranno allegare al prospetto del servizio di guerra tutti gli altri brevetti relativi a benemerenze acquisite in A. O. od all'estero (brevetti di medaglie al V. M., di croci di guerra, di volontario, distintivo d'onore per ferita, ecc.), e l'estratto della pensione (modello 69) in atto o più prossima al 1° luglio 1936 od al 1° febbraio 1938, a seconda se trattasi di mutilazione od invalidità riportata o contratta in A. O. od all'estero.

6) I premi stabiliti dall'art. 6 del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, e da attribuirsi per decorazioni acquisite nella guerra etiopica od all'estero, vengono assegnati indipendentemente da quelli riconosciuti per decorazioni della guerra 1915-1918.

Resta peraltro fermo il disposto dell'ultimo comma di detto articolo, relativo alla concessione del premio che risulti più favorevole all'agente fra più benemerenze acquisite nella guerra etiopica od all'estero, o nel caso in cui una invalidità delle ultime quattro categorie di pensione riportata nella guerra 1915-1918 sia stata elevata ad una delle prime sei categorie per aggravamento o per cumulo d'infermità contratte nella guerra etiopica od all'estero.

I premi d'invalidità vengono attribuiti anche se la pensione è stata concessa dopo il 1° luglio 1936 od il 1° febbraio 1938, tanto se a seguito di ferite quanto di malattie, semprechè queste siano state riportate o contratte in zona da considerarsi di operazioni e sia stata concessa pensione privilegiata di guerra.

7) Per l'applicazione delle disposizioni dell'art. 58 del Regolamento del Personale approvato con R. D. L. 7 aprile 1925, n. 405, modificato dall'art. 6 del R. D. L. 11 ottobre 1934, n. 1716, è assegnata, a seconda delle singole benemerenze, la puntazione di merito che risulta dalla tabella già stabilita al riguardo per l'applicazione del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711.

Sono a tal fine da considerarsi come truppe da trincea quelle appartenenti alle Divisioni del R. Esercito o di Camicie Nere mobilitate in A. O., quelle costituenti le colonne ed i gruppi che hanno avuto impiego in speciali operazioni di guerra, ed il personale di aviazione che ha preso effettiva parte a voli.

A coloro che hanno prestato servizio come Ufficiali della M. V. S. N. spetta la puntazione stabilita per gli Ufficiali delle varie armi per le promozioni conseguite durante il periodo bellico.

8) La puntazione che verrà a risultare dall'applicazione dei RR. DD. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, va sommata per gli scrutini e le graduatorie di cui al citato art. 58 a quella eventualmente già assegnata in base al disposto dell'art. 1 del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711 e dell'art. 6 del R. D. 11 ottobre 1934, n. 1716.

9) I provvedimenti di applicazione dei RR. DD. 2 giugno 1936, n. 1172 e 21 ottobre 1937, n. 2179, dopo l'approvazione dovranno essere comunicati agli Uffici da cui dipendono gli agenti ed alla Matricola Generale, i quali ne cureranno la registrazione sullo stato matricolare dell'interessato, indicando la misura del compenso separatamente da quelli eventualmente già liquidati per la guerra 1915-18 e per benemerenze fasciste.

10) In tutti gli altri casi non previsti dalle presenti istruzioni sono estese tutte le altre disposizioni contenute nelle norme di applicazione del R. D. 19 agosto 1927, n. 1711, approvate con D. M. n. 930 del 19 ottobre 1927, sempre quando siano applicabili e non siano in contrasto con le istruzioni stesse.

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1938-XVI, n. 3302. — *Costituzione della Sezione Speciale Lavori di Genova.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge organica sull'esercizio delle Ferrovie dello Stato;
Vista la deliberazione 27 giugno 1923, n. 1273, del Commissario Straordinario per le Ferrovie dello Stato riguardante il nuovo ordinamento degli organi periferici del Servizio Lavori e Costruzioni;
Vista la proposta avanzata dalla Direzione Generale (Servizio Personale ed Affari Generali) con la relazione n. PAG. 11/98305 del 4 giugno 1938-XVI circa la costituzione della Sezione Speciale Lavori di Genova;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

Decreta:

E' costituita la Sezione Speciale Lavori di Genova, per lo studio e per l'esecuzione dei lavori occorrenti per la sistemazione ferroviaria di Genova e della Liguria.

La Sezione stessa avrà anche giurisdizione sulle linee e stazioni sottoindicate:

— Bivio Polcevera-Genova Sampierdarena-Genova P. P.-Genova P. Brignole (i);
— Quadrivio Coscia-Genova Sampierdarena (linea a servizio dei raccordi industriali);
— Bivio Cornigliano-Genova Sampierdarena-Scalo;
— Genova Sampierdarena-Bivio S. Lazzaro (i) che costituiranno un Riparto di esercizio.

Il Direttore Generale è incaricato di emanare le istruzioni di dettaglio per il suo funzionamento.

Roma, 8 giugno 1938-XVI.

Il Ministro
BENNI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indic[illegible] Si prega pertanto di comunicare a[illegible] e Affari Generali ogni cambiamen[illegible] assumendosi l'Amministrazione alc[illegible] per gli eventuali disguidi causati [illegible]ale comunicazione.

Anno XXXI - N. 25

23 Giugno 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti: Pag.

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata:*

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata:*

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 663. — *Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 15 gennaio 1938-XVI tra l'Italia e la Grecia* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 15 gennaio 1938;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Grecia il 15 gennaio 1938:
a) Accordo commerciale;
b) Accordo per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi con Protocollo di firma;
c) Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 6 giugno 1938-XVI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement hellénique*, animés du désir de développer les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

L'importation en Italie de marchandises originaires et en provenance de la Grèce s'effectuera dans la limite maximum des contingents indiqués dans la liste suivante:

N. du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires italiennes
33, 35 *a*)	Poissons frais	1.450.000
83	Olives sèches	100.000
84 *b*)	Raisins secs	600.000
98 *a*) 1	Olives en saumure	300.000
115 *a*) 1	Tabac en feuilles	15.000.000
118	Olives fraîches destinées au pressurage	1.450.000
125 *c*)	Huile d'olive	20.000.000
248 *a*) 1-2 248 *b*)	Déchets de soie	450.000
274, 275, 276, 277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite)	5.800.000
278, 279, 349	Débris, et vieux objets en fer, fonte, acier, cuivre	4.000.000
549 *a*), *b*)	Emeri	600.000
565	Pierres et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite)	800.000
604 *b*) 1-2	Troncs de noyer	p. m.
645	Essence de térébenthine	8.500.000
655 *a*)	Colophane	11.500.000
805	Peaux brutes	8.700.000
951	Chiffons	2.000.000
924 *a*), *b*)	Graines non oléagineuses	100.000
	Autres marchandises	50 % de l'importation correspondante en 1934

Les contingents susindiqués seront octroyés à raison de 50 % pour chaque semestre.

Il est entendu toutefois, que pour les marchandises ayant un caractère saisonnier les permis d'importation pourront être octroyés, dans la période de validité de l'Accord, sans répartition semestrielle pour une période à déterminer d'accord entre les Autorités compétentes italiennes et helléniques.

Il est aussi entendu que les contingents qui n'ont pas été épuisés dans un semestre seront automatiquement transférés au semestre suivant, dans le cas de tacite réconduction de l'Accord.

Art. 2.

L'importation en Grèce de marchandises originaires et en provenance de l'Italie s'effectuera dans toute la mesure nécessaire à assurer l'équilibre requis pour le fonctionnement régulier du compte global de compensation visé à l'article 4 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre le deux Pays, signé en date d'aujourd'hui.

Pour ce qui concerne les marchandises italiennes ci-dessous indiquées le Gouvernement hellénique s'engage à octroyer annuellement les contingents spéciaux suivants pour leur importation en Grèce:

N. du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingent annuel	
266 *c*)	Voitures automobiles ordinaires .	drachmes	3.000.000
266 *d*) 1	Châssis pour camions	tonnes	40
135 *a*)	Machines à écrire	pièces	30

Les contingents susindiqués seront répartis en quotes semestrielles aux importateurs helléniques ayant droit d'après les dispositions en vigueur en Grèce.

Art. 3.

Dans le cas où, pendant la durée de l'Accord signé en date de ce jour, il venait à se présenter pour le compte d'une des deux Parties un solde actif appréciable, qui ne puisse trouver le moyen de transfert dans le cadre des dispositions qui précèdent, sur la demande de la Partie intéressée seront entamés des pourparlers en vue de déterminer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du compte de compensation susdit, soit par l'octroi de contingents spéciaux d'importation, soit par le moyen d'un contrôle à exercer à l'exportation, soit par n'importe quel autre moyen qui vrendrait à être convenable.

Le cas échéant, des conversations devront être entamées dans un délai maximum de 15 jours, après le demande d'ouverture des conversations de la part d'une des Parties Contractantes.

Ces conversations devront prendre fin dans un délai d'un mois, à partir de la date de leur ouverture.

Si au bout de ce mois on ne se mettait pas d'accord, la Partie interessée aura la faculté de dénoncer immédiatement l'Accord, avec toutefois, un préavis de 15 jours.

Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'une des Parties Contractantes apportait, dans une manière contrastante aux conceptions qui régissent le présent Accord, un changement considérable à l'application des régimes d'importation ou d'exportation actuellement en vigueur.

Art. 4.

Le présent Accord a effet à partir du 1[er] janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas denoncé deux mois avant cette date, il sera considéré renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles toujours avec faculté de dénonciation deux mois avant l'expiration de chaque année.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Grèce:
P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement hellénique* en vue d'adapter aux circonstances actuelles certaines dispositions du Traité de Commerce et de Navigation du 24 novembre 1936 en vigueur entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux effectués, même avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, entre la Gréce, d'une part, et l'Italie, les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Meditérranée, d'autre part.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 3.

En exécution de ce qui est prévu à l'art. 2 les versements de débiteurs italiens et hellènes pour marchandises importées, originaires et en provenance

de la Grèce, respectivement de l'Italie, des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée, seront effectués, en Italie et dans les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée, en lires italiennes, auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Grèce, en drachmes, auprès de la Banque de Grèce.

Art. 4.

Le compte en lires italiennes, non productif d'intérêts, ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque de Grèce d'après les dispositions de l'art. 4 del l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 7 novembre 1936, restera en vigueur et sera denommé dorénavant « compte global ».

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au crédit dudit compte les montants qui seront versés par les importateurs italiens et des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée de marchandises helléniques comme prix de ces mêmes marchandises, selon ce qui et prévu à l'art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au débit dudit compte le montant des ordres de paiement en lires italiennes que la Banque de Grèce émettra en relation avec les versements effectués, d'après les dispositions de l'art. 3, par les importateurs hellènes de marchandises italiennes et des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou hellénique, destinées à être importées en Grèce respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement, ces avances doivent être prévues dans le contrat d'achat de la marchandise, correspondre aux usages commerciaux et se référer à una licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, pour autant que celle-ci soit nécessaire en vertu des réglements en vigueur dans le Pays respectif.

Art. 6.

En ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en drachmes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne et la drachme; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires de dettes libellées en drachmes, respectivement pour la conversion en drachmes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées dans une devise autre que la lire et la drachme seront converties en drachmes en Grèce et en lires italiennes en Italie, respectivement aux cours officiels d'Athènes et de Rome du jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués suivant les dispositions des lettres *a*) et *b*) de l'alinéa précédent ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que les débiteurs seraient éventuellement tenus à faire seront également transférés par la voie du compte global prévu à l'art. 4.

Il est entendu qu'en ce qui concerne la responsabilité du débiteur envers le créancier, visée par cet article, aucune obligation ne pourrait être mise à la charge des deux Etats ni des deux Institutions chargées de l'exécution du présent Accord dans les deux Payx.

Art. 7.

Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et dans les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée, respectivement en drachmes en Grèce, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en lires des montants en drachmes versés par les débiteurs hellènes aura lieu auprès de la Banque de Grèce qui, en conséquence, transmettra à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des ordres de paiement en lires italiennes.

Pour la conversion en lires indiquée ci-dessus la Banque de Grèce appliquera le change entre la lire et la drachme fixé d'un commun accord d'après les dispositions visées à la lettre *a*) de l'art. 6.

Art. 8.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays.

Le présent Accord ne s'applique pas au trafic des marchandises en transit.

Art. 9.

Les frais et commissions dûs par les exportateurs hellènes à leurs représentants en Italie, ainsi que les frais et commissions dûs par les exportateurs italiens à leurs représentants en Grèce, résultant des échanges commerciaux effectués entre les deux Pays, seront réglés par la voie du compte global prévu à l'art. 4.

Le règlement des frais et commissions pourra également se faire en déduisant leur montant des sommes à transférer par la voie du compte global.

Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce se réservent le droit de vérifier la nature et l'emploi de ces sommes et de contrôler si elles représentent réellement la contrevaleur des frais et des commissions susmentionnés.

Art. 10.

À la fin de la durée du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la controvaleur de leurs importantions au compte prévu à l'art. 4 jusqu'à l'amortissement complet dudit solde.

Art. 11.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce s'entendront sur les modalités techniques nécessaires, à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 12.

Le présent Accord a effet à partir du 1[er] janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

Il s'entendra renouvelé par tacite réconduction annuelle s'il n'est pas dénoncé au moins deux mois avant la fin de l'année en cours.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Grèce:
P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents.

Se référant à l'Accord susmentionné, signé en date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont tombés d'accord sur ce qui suit:

I. — Les dispositions du Protocole additionnel à l'Accord des paiements signé à Rome le 7 novembre 1936 cessent d'avoir vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord des paiements signé en date de ce jour.

II. — À travers le « compte global » prévu à l'art. 4 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, pourra être effectué le règlement des dettes grecques provenant d'anciennes fournitures faites à des organismes publics helléniques, y compris le residu de la dette de l'organisme du Port du Pirée envers l'Industrie italienne.

III. — Dans le but de permettre à l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato de continuer ses achats de tabacs en Grèce, la Banque de Grèce avancera à l'« Agenzia di Oriente del Monopolio Italiano » Salonique, sans intérêts et sous perception d'une commission de 2 ½ ‰ au maximum, les montants en drachmes nécessaires pour l'achat de tabacs en Grèce, leur manipulation et tout autre besoin de son organisation d'achat dans cet Etat, y compris les frais de transport et les primes d'assurance.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, à son tour, versera à titre de gage, la contrevaleur en lires italiennes, calculée au cours du jour du versement, dans un compte « Spécial » en lires italiennes, sans intérêts, ouvert au nom de la Banque de Grèce auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Les lires de ce compte « Spécial » seront transférées dans le compte « Global » toutes les fois qu'il sera nécessaire pour le payement des importations italiennes en Grèce. Les transferts auront lieu au cours du change entre la lire et la drachme fixé d'après les dispositions de l'art. 6 de l'Accord des paiements signé en date de ce jour.

Les sommes en drachmes restées non remboursées à la date du 31 décembre 1938 seront définitivement converties par le transfert au compte « Global » des montants en lires correspondants.

Naturellement la somme en lires qui resterait éventuellement non utilisée dans le compte « Spécial » sera remise par la Banque de Grèce à la libre disposition de l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Au contraire, si le compte « Spécial » n'à pas des lires suffisantes, elles seront versées par l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato à la première demande de la Banque de Grèce.

IV. — À la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole le compte « Monopole » prévu au point II comma *a*) du Protocole additionnel à l'Accord du 7 novembre 1936, sera clôturé, et le solde éventuel sera viré au compte « Spécial ».

À la date de l'entrée en vigueur du présent Accord on pourvoira, aussi à établir le solde du compte provisoire prévu au point II, comma *b*) dudit Protocole du 7 novembre 1936 et le montant correspondant au solde en question sera porté au crédit du compte « Spécial », pour être utilisé selon ce qui est prévu au point III du présent Protocole.

V. — Le présent Protocole a la même durée de l'Accord auquel il se réfère.

En foi de quoi, on a signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Grèce:
P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents il a été dressé, d'un commun accord, le protocole suivant:

Ad Art. 2. — 1. L'huile d'olive hellénique qui entrera dans le territoire du Royaume d'Italie sous n'importe quel régime douanier sera considerée, aux termes de cet Accord, comme importée en Italie.

L'huile d'olive étant soumise, à son exportation, à l'autorisation du Ministère de l'Economie Nationale, le Gouvernement hellénique s'engage à accorder des autorisations d'exportation d'huile d'olive vers l'Italie dans la mesure où les circonstances le permettront et, en tout cas, à des conditions qui ne soient pas différentes ou plus onéreuses de celles dont l'exportation a été autorisée vers n'importe quel autre Pays, indépendamment des modalites de paiement.

2. Il reste entendu que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero procédera au transfert du change libre pour le paiement de vieux navires qui seraient achetés en Grèce pour être démolis en Italie.

En foi de quoi, on a signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie:
CIANO

Pour la Grèce:
P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

Le Ministre de Grèce à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie.

Rome, le 15 janvier 1938.

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'Accord additionnel signé en date d'aujourd'hui et en considération du fait que les services de l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato auprès de l'Agenzia d'Oriente del Monopolio italiano sont dirigés par des fonctionnaires délégués de l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique prendra les dispositions nécessaires à fin que leur qualité de fonctionnaires délégués de l'Etat italien soit prise en considération par les autorités helléniques pour tout ce qui concerne leur séjour en Grèce et leur depart de la Grèce.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

P. METAXAS.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri:
CIANO.

LEGGE 7 aprile 1938-XVI, n. 671. — *Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria* (1).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 25 novembre 1937-XVI, n. 2404, sulla costituzione, sul funzionamento e sull'ordinamento della Milizia ferroviaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 7 giugno 1938-XVI.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 626. — *Nuove concessioni di temporanee importazioni e di esportazioni* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvato con R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni ed aggiunte, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1922, n. 547, successivamente modificato;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di nuovi provvedimenti di temporanee importazioni ed esportazioni;
Sentito il Comitato consultivo per le importazioni e esportazioni temporanee, istituito con l'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle merci ammesse alla temporanea importazione per essere lavorate, giusta la tabella 1ª, annessa al R. decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la temporanea importazione	Quantità minima ammessa alla T. I.	Termine massimo per la riesportaz.
Rame in lastre, verghe e nastri	per la fabbricazione di munizioni (concessione valevole fino al 31-12-1938)	kg. 100	un anno
Lino greggio . .	per la fabbricazione di manufatti da esportare (concessione valevole fino al 31-12-1939)	kg. 100	un anno
Gomma lacca naturale	per essere sbianchita (concessione valevole fino al 30-6-1939)	kg. 100	sei mesi

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 2 giugno 1938-XVI.

Art. 2.

Sono ripristinate, per il periodo di tempo per ciascuna di esse indicato, le concessioni d'importazione temporanea, già accordate in via provvisoria per i seguenti prodotti:

a) *Olio minerale lubrificante raffinato anidro e privo di acidi, con viscosità a 50° C. non superiore a 3 Engler oppure con viscosità a 50° C. non inferiore a 25 Egler*: per la fabbricazione di cavi elettrici.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036).

b) *Semi di zucca*: per essere tostati.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 6 febbraio 1936, n. 247, convertito nella legge 25 maggio 1936, n. 1036).

c) *Candele di accensione*: destinate al completamento ed alla rifinitura delle vetture automobili e degli autocarri.

La concessione è valevole fino al 30 giugno 1939.

(R. decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 668).

d) *Penne e piume gregge*: per essere selezionate, lavorate e ridotte in ornamenti.

La concessione è valevole fino al 31 dicembre 1939.

(R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 58, convertito nella legge 15 aprile 1937, n. 706).

Art. 3.

La concessione della temporanea importazione di scatole pieghevoli di cartone: destinate all'imballaggio esterno di conserve alimentari e di formaggi, è prorogata, alle stesse condizioni in atto vigenti, fino al 30 giugno 1940.

Il termine massimo per la riesportazione è elevato ad un anno.

(R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1223, convertito nella legge 11 gennaio 1934, n. 74, e successivamente prorogato).

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *Il Guardasigilli*: SOLMI.

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1938-XVI. — *Estensione dell'aliquota ridotta di tassa scambio (L. 0,75 %) ad alcuni prodotti antiparassitari* (1).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, concernente l'applicazione della tassa di scambio nella misura ridotta di L. 0,50 per cento per le materie fertilizzanti ed antiparassitarie direttamente utilizzabili, senza ulteriore lavorazione, in agricoltura;

Visto l'art. 10 dell'allegato *A*) al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, con il quale l'aliquota di tassa di scambio di cui sopra è stata portata da L. 0,50 a L. 0,75 per cento;

Ritenuto che i prodotti posti in commercio con le denominazioni: "Nosprasen", "Gralit", "Uspulun", "Uspulun-Universale", "Grani Zelio", "Colla Botalia", "Pasta Zelio", "Grodil Nuovo" rispondono al requisito della diretta utilizzazione come antiparassitari in agricoltura senza ulteriore manipolazione e che, pertanto, è il caso di avvalersi della facoltà di cui all'ultimo comma del citato art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799;

DECRETA:

L'applicazione della tassa di scambio di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 giugno 1931, n. 799, nella misura stabilita dall'art. 10 dell'allegato *A*) al Regio decreto-legge 15 novembre 1937, n. 1924, di L. 0,75 per cento, è estesa a decorrere dal 15 maggio 1938-XVI, agli scambi degli antiparassitari posti in commercio con le seguenti denominazioni:

1) Nosprasen;
2) Gralit;
3) Uspulun;
4) Uspulun Universale;
5) Grani Zelio;
6) Colla Botalia;
7) Pasta Zelio;
8) Grodil Nuovo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 19 maggio 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1938-XVI, n. 2930. — *Facilitazioni di viaggio sulle Ferrovie dello Stato, per i pellegrini diretti al Santuario di Loreto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato";

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato — Servizio Commerciale e del Traffico — n. C. 311/10783/4 in data 27 aprile 1938-XVI;

Visto l'art. 3 del R. D. L. in data 11 ottobre 1934-XII, n. 1948;

Visto il decreto interministeriale n. 2380 del 14 aprile 1936-XIV;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

Si autorizza il rilascio di biglietti festivi, di cui al comma *d*) del § 1 dell'art. 22 delle "Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", da Milano e da Firenze per Loreto.

Art. 2.

Il Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato stabilirà la decorrenza e la durata del provvedimento di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 3 maggio 1938-XVI.

Il Ministro delle Comunicazioni:
BENNI.

Il Ministro delle Finanze:
DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1938-XVI, n. 3056. — *Prezzi speciali di concorrenza sulla linea ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la proposta della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) di cui la relazione n. C. 311/36283/4 del 27 gennaio 1938-XVI;

Visto l'art. 3, comma *e*) del R. D. L. n. 1948 dell'11 ottobre 1934-XII;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

La Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato è autorizzata ad applicare per i biglietti dalle stazioni di Conegliano, S. Vendemiano, Colle Umberto, Soffratta per Vittorio Veneto e viceversa prezzi speciali adeguati ma non inferiori a quelli che l'autolinea in servizio tra Conegliano e Vittorio Veneto pratica per lo stesso percorso concorrente.

Art. 2.

Il provvedimento di cui al precedente articolo sarà attuato in via di esperimento per la durata di un anno a partire dalla data che sarà fissata dalla Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, li 17 maggio 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1938-XVI. — Norme tecniche per l'esportazione delle pesche (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;
Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche;
Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione delle pesche.
Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria la osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, di forma e di aspetto normali in rapporto alla varietà, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da ammaccature, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.
Quali requisiti minimi di giusta maturazione commerciale devono considerarsi il diffuso cambiamento del colorito verde esterno (sbiancatura, voltatura, sfioritura), la perdita di peluria (fatta eccezione per la varietà « Trionfo ») e la perdita di opacità.
I frutti debbono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.
E' vietata l'esportazione di pesche conservate in frigorifero che abbiano subìto alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza (avvizzimento o alterazione di colore della buccia, deficiente consistenza, scarsa succosità o imbrunimento della polpa, perdita od alterazione di sapore, perdita dell'aroma tipico della pesca).
Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 2 giugno 1938-XVI.

Art. 3.

Qualifiche di selezione.

Debbono essere distinti con la qualifica «extra» i frutti che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà e della zona di produzione ed immuni da difetti che ne pregiudichino l'aspetto.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che, pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati «extra».

Art. 4.

Categorie di calibrazione.

Salvo quanto previsto al successivo terzo comma, è vietata la esportazione dei frutti di circonferenza inferiore ai 16 centimetri, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti cartegorie di grossezza:

con circonferenza superiore a 25 cm.: distinguibile con le lettere *AAA*;
con circonferenza da 23 a 25 cm.: distinguibile con le lettere *AA*;
con circonferenza da 21 a 23 cm.: distinguibile con la lettera *A*;
con circonferenza da 19 a 21 cm.: distinguibile con la lettera *B*;
con circonferenza da 17,5 a 19 cm.: distinguibile con la lettera *C*;
con circonferenza da 16 a 17,5 cm.: distinguibile con la lettera D.

E' ammessa una categoria supplementare, da 15 a 16 cm. di circonferenza, per i frutti esportati entro il 31 luglio, distinguibile con la lettera *E*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

Tolleranze.

Sono ammesse le seguenti tolleranze, riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per prodotto di qualità «extra», 6%, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica, 6%, in numero, di frutti con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume o dal «mal della scatola» esternamente rilevabile;

10%, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di un centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite minimo di circonferenza di cui il 1° e 3° comma dell'art. 4.

Art. 6.

Imballaggi.

Per l'esportazione delle pesche possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. - *Cassettina*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8,10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo e

coperchio di più pezzi longitudinali, larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 5, intervallati al massimo di cm. 3, con listelli trasversali di rinforzo.

E' ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con due lati uguali di cm. 3, sporgenti cm. 3 dai bordi delle fiancate e testate.

2. – *Cassetta aperta accatastabile*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 5-12 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 5; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 5, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta, mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5 rispetto al bordo inferiore delle testate e fiancate.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure esse devono essere ridotte del 20%.

La tara per imballaggio e materiali di impacco non deve superare il 20% del peso lordo nel caso di impacco a un solo strato ed il 15% nel caso di impacco a due o a tre strati.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di impallaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

IMPACCO.

Nei vari imballaggi i frutti devono essere impaccati in strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

Non è ammesso l'impacco a più di uno strato delle pesche di categoria *AAA* e *AA*; a più di due strati delle pesche di categoria *A*, *B* e *C*, e a più di tre strati delle pesche di categoria *D* ed *E*. Nelle cassette accatastabili è vietato l'impacco ad uno strato dei frutti delle categorie *C*, *D* ed *E*.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Fatta eccezione per le pesche impaccate nelle cassette accatastabili, è obbligatorio il completo avvolgimento dei frutti in carta velina bianca, tranne i frutti dello strato superiore che possono essere incartati solo per metà. Negli imballaggi ad un solo strato è ammesso di impaccare alternativamente frutti non incartati.

In sostituzione dell'avvolgimento in carta velina è ammesso l'uso di « pirottini » o « bicchierini » di carta, preferibilmente bianchi non traslucidi.

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione alle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto, varietà e facoltativamente l'indicazione di « polpa bianca » o « polpa gialla »;

d) qualità « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di pesche dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo

le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Le ditte che intendono esportare pesche devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione inte-

stato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di pesche rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

Le spedizioni per il Belgio e per l'Olanda devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni belghe ed olandesi.

E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizioni in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di pesche devono essere dichiarate all'atto della loro spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di pesche che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle pesche è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Il Ministro per le Corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle pesche.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Piemonte	Alba
Liguria	Albenga Andora Ventimiglia
Lombardia	Milano
Veneto	Verona Mogliano Noale Venezia-Mestre Padova Monselice
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna Modena Massalombarda Lugo Imola Cesena
Toscana	Pisa
Campania	Napoli
Puglie	Bari

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1938-XVI. — *Norme tecniche per l'esportazione delle susine.* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
Il MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XVI; portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione delle susine.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

I frutti destinati all'esportazione devono essere sani, puliti, asciutti, turgidi, commercialmente maturi, esenti da lesioni e screpolature non cicatrizzate, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo grave l'aspetto.

I frutti debbono essere sufficientemente consistenti per giungere in buono stato sul mercato di destinazione.

E' vietata l'esportazione di susine conservate in frigorifero che abbiano subito alterazioni nelle loro caratteristiche organolettiche e di resistenza.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Debbono essere distinti con la qualifica « extra » i frutti che oltre a possedere i requisiti di cui all'art. precedente, si presentino ben coloriti in rapporto alle caratteristiche della varietà, con sufficiente pruina per le varietà che la comportino ed immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 2 giugno 1938-XVI.

Debbono essere esportati senza alcuna qualifica i frutti che pure possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possono essere qualificati «extra».

Art. 4.

CATEGORIE DI CALIBRAZIONE.

E' vietata l'esportazione dei frutti di circonferenza inferiore a cm. 8, intendendosi per circonferenza quella della sezione massima normale all'asse del frutto.

Dalla qualifica «extra» sono esclusi i frutti di circonferenza inferiore a centimetri 12.

I frutti devono essere calibrati secondo le seguenti categorie di grossezza:

con circonferenza superiore a 16 cm.: distinguibile con le lettere *AAA*;
con circonferenza da 14 a 16 cm.: distinguibile con le lettere *AA*;
con circonferenza da 12 a 14 cm.: distinguibile con la lettera *A*;
con circonferenza da 10 a 12 cm.: distinguibile con la lettera *B*;
con circonferenza da 8 a 10 cm.: distinguibile con la lettera *C*.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da frutti di una sola delle indicate categorie.

Art. 5.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili al contenuto di ogni imballaggio:

per prodotto di qualifica «extra», 10%, in numero, di frutti con requisiti qualitativi inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione, ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2;

per prodotto senza qualifica, 10%, in numero, di frutti con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo però il divieto di spedire frutti affetti da marciume;

10%, in numero, di frutti di circonferenza inferiore o superiore di non più di mezzo centimetro ai limiti fissati per ogni categoria di grossezza all'art. 4, fermo però il divieto di spedire frutti al disotto del limite massimo di circonferenza di cui al primo e secondo comma dell'art. 4.

Art. 6.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione delle susine possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. – *Cassettina*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 5-10 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo e coperchio di più pezzi longitudinali, larghi non meno di cm. 3, spessi mm. 5, intervallati al massimo di cm. 3, con tre listelli trasversali di rinforzo; tara massima 20 % del peso lordo nel caso di impacco ad un solo strato e 15 % nel caso di impacco a più strati.

E' ammesso l'uso dello stesso imballaggio di tipo accatastabile, senza coperchio, con cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3, sporgenti cm. 3 dai bordi delle fiancate e testate.

L'uso della cassettina è vietato per l'esportazione di susine non di qualifica «extra».

2. – *Cassetta aperta accatastabile*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 53, larghezza cm. 39-40, altezza cm. 10-11 e le seguenti carat-

teristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 5; fiancate di uno o due pezzi uguali ben combacianti spessi mm. 8; fondo di più pezzi trasversali accostati, spessi mm. 5, inchiodati sulle fiancate ed un listello longitudinale esterno di rinforzo aggraffato alle testate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 4 e sporgenti cm. 3 dal bordo superiore delle fiancate e delle testate; quattro listelli larghi cm. 2 e spessi mm. 8, inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure smussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5 rispettto al bordo inferiore delle testate e fiancate; tara massima 15 %, del peso lordo.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi a due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi millimetri 10.

3. — *Gabbietta parallelepipeda chiusa*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 10-12 e le seguenti caratteristiche: quattro cantonali interni a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3; fiancate e testate di due listelli orizzontali larghi cm. 3 e spessi mm. 8 e di listelli verticali interni larghi cm. 3, spessi mm. 5 e intervallati al massimo di cm. 2; in entrambe le testate i listelli verticali possono essere sostituiti da una tavoletta di uguale spessore, intervallata al massimo di cm. 2 da ciascuno dei cantonali; fondo e coperchio di listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 5 ed intervallati al massimo di cm. 2, rinforzati da tre listelli longitudinali esterni larghi cm. 3 e spessi mm. 5, uno per ogni bordo ed uno al centro; tara massima 15% del peso lordo.

4. — *Paniere con manico*, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti caratteristiche: fondo e pareti di lamine intrecciate di legno tranciato, inchiodati o cuciti a listelli esterni orizzontali larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, inchiodati a quattro cantonali interno a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5; tara massima 10% del peso lordo.

5. — *Cestello con manico*, di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 3,6 e massimo di kg. 4; tara massima 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei contonali valgono per imballaggi custruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure esse devono essere ridotte del 20%.

Nella tara massima indicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che rappresentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 7.

Impacco.

Le susine con qualifica « extra » devono essere impaccate a strati ordinati e preferibilmente con disposizione « diagonale ».

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare

la completa capacità degli imballaggi. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dall'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

E' vietato l'incartamento dei frutti non di qualifica « extra ».

Art. 8.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione alle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti;

e) categoria di calibrazione secondo quanto previsto con l'art. 4.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1 e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Qando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni sulla testata, le indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 9.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 10.

Controllo.

Tutte le spedizioni di susine dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della R. dogana.

Le ditte che intendono esportare susine devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richieste di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità, in colli e in peso, suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi, le qualifiche di selezione e le categorie di calibrazione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 9.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo 24 ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato d'ispezione.

Per le partite di susine rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Le spedizioni per l'Inghilterra devono essere presentate con lettera di vettura internazionale o con lettera di vettura del servizio diretto italo-inglese. Nel primo caso le spedizioni devono essere destinate ad una delle seguenti stazioni: Calais, Boulogne, Dunkerque, Dieppe, Ostende tr., Anvers tr., Zeebrugge tr., Gand tr., Vlissingen tr. e Hoek van Holland tr., da cui deve aver luogo la rispedizione per l'Inghilterra. Nel secondo caso le spedizioni devono essere destinate direttamente a Londra.

Le spedizioni per il Belgio e per l'Olanda devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni belghe ed olandesi.

E' fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione.

Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di susine devono essere dichiarate all'atto della spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno la spedizione e la rispedizione per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di susine che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle susine è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle susine.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Liguria	Albenga
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Gorizia
Emilia	Bologna Modena Bazzano Vignola Lugo Imola Faenza Cesena
Toscana	Pisa Cascina
Marche e Abruzzi	Porto d'Ascoli
Campania	Napoli
Sicilia	Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1938-XVI. — *Norme tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola* (1).

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV, portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale istituito con la legge 23 giugno 1927, n. 1272, si applica all'esportazione dell'uva da tavola.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.

REQUISITI QUALITATIVI.

L'uva destinata all'esportazione deve essere costituita da grappoli interi, di peso non inferiore a gr. 100 e con acini maturi, bene attaccati al graspo, sani, puliti, asciutti, turgidi, esenti da screpolature, da lesioni, da sostanze estranee e da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza o la commestibilità e di circonferenza non inferiore a cm. 3,5.

Per circonferenza va intesa quella della sezione massima normale all'asse dell'acino.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere della stessa varietà e di grado di maturazione commercialmente uniforme.

Art. 3.

QUALIFICHE DI SELEZIONE.

Deve essere distinta con la qualifica « extra » l'uva che, oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo precedente, si presenti a grappoli bene sviluppati, del peso minimo di gr. 150, naturalmente spargoli o diradati, con acini di buona colorazione in rapporto alla varietà, di sviluppo commercialmente uniforme, immuni da difetti che ne pregiudichino sensibilmente l'aspetto e di circonferenza non inferiore a cm. 4,5.

Deve essere esportata senza alcuna qualifica l'uva che pur possedendo i requisiti minimi di cui all'art. 2, non possa essere qualificata « extra ».

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 2 giugno 1938-XVI.

Art. 4.

TOLLERANZE.

Sono ammesse le seguenti tolleranze riferibili ad ogni grappolo:

per prodotto di qualifica « extra », 10 % di acini con requisiti inferiori a quelli stabiliti all'art. 3 per tale qualifica di selezione ma non inferiori a quelli stabiliti all'art. 2.

per prodotto senza qualifica, 10 % di acini con requisiti anche inferiori a quelli stabiliti all'art. 2, fermo il divieto di spedire grappoli con acini lesionati o affetti da marciume;

10 % di acini di circonferenza inferiore ai limiti minimi prescritti negli articoli 2 e 3.

Per prodotto senza qualifica è inoltre ammessa una tolleranza del 20 %, riferita al contenuto di ogni imballaggio, di grappoli interi di peso inferiore a gr. 100 ma non inferiore a gr. 70.

Art. 5.

IMBALLAGGI.

Per l'esportazione dell'uva possono essere usati soltanto i seguenti imballaggi:

1. — *Cassetta aperta accatastabile,* con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 30, altezza cm. 7-10 e le seguenti caratteristiche: testate di un sol pezzo spesso mm. 8-10; fiancate di un sol pezzo spesso mm. 5; fondo di più pezzi intervallati al massimo di cm. 1, inchiodati alle testate, spessi mm. 5, con tre listelli trasversali di rinforzo aggraffati alle fiancate; quattro cantonali a sezione triangolare con i due lati uguali di cm. 3 sporgenti cm. 3-4 dai bordi delle fiancate e testate; quattro listelli inchiodati agli angoli del fondo parallelamente al lato maggiore della sezione triangolare dei cantonali, per rendere stabile l'accatastamento, oppure sinussatura delle tavolette estreme in coincidenza della sezione dei cantonali, lasciando almeno mm. 5 di gioco tra il cantonale e il bordo tagliato della tavoletta, mentre i cantonali devono essere inchiodati in modo da risultare sfalsati in dentro di mm. 5 rispetto al bordo inferiore delle testate e fiancate; tara massima 15 % del peso lordo per impacco a due strati e 17 % per impacco ad uno strato, dei grappoli.

La cassetta può essere costruita con testate e fiancate in lamine di legno tranciato, fissate ai bordi e due listelli orizzontali esterni larghi cm. 2 e spessi mm. 10. Quando l'altezza non superi cm. 7 anche il fondo può essere in lamine di legno tranciato, con tre listelli di rinforzo.

2. — *Gabbietta troncopiramidale chiusa*, con le seguenti dimensioni interne: superiori cm. 46 × 28, inferiori cm. 34 × 16, altezza cm. 17 e le seguenti caratteristiche: fiancate e testate formate di due listelli orizzontali spessi mm. 8 e di listelli verticali spessi mm. 5 che in entrambe le testate possono essere sostituiti da una tavoletta dello stesso spessore; fondo di tavolette combacianti spesse mm. 5; coperchio di cinque listelli longitudinali e di tre listelli trasversali larghi cm. 3 e spessi mm. 5; tara massima 15 % del peso lordo.

L'uso della gabbietta troncopiramidale chiusa è vietato per l'esportazione dell'uva di qualifica « extra ».

3. — Paniere con manico, con le seguenti dimensioni interne: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 20, altezza cm. 16 e le seguenti caratteristiche: fondo e pareti di lamine intrecciate di legno tranciato inchiodati o cuciti a listelli esterni orizzontali larghi cm. 2 e spessi mm. 10, costituenti il bordo superiore e inferiore dell'imballaggio, inchiodati a quattro cantonali interni a sezione triangolare con lati uguali di cm. 2,5; tara massima 10 % del peso lordo.

4. — *Cestello con manico*, di legno tranciato o di vimini, del contenuto netto minimo di kg. 4 e massimo di kg. 4,5; tara massima 15 % del peso lordo.

Le misure stabilite nel presente articolo per gli spessori dei vari elementi e per i lati uguali della sezione dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in pioppo, in abete od in altre essenze dolci; per imballaggi costruiti in faggio od altre essenze dure, esse devono essere ridotte del 20 %.

Nella tara massima indicata per ogni imballaggio vanno compresi i materiali d'impacco.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi che rispondano a particolari esigenze di determinati mercati o che presentino, a suo giudizio, un sensibile miglioramento sui tipi prescritti.

Art. 6.

Impacco.

L'impacco deve essere effettuato a regola d'arte ed in modo da occupare completamente con i grappoli la capacità dell'imballaggio. I vari strati devono risultare fra loro uniformi per composizione e qualità. Non sono ammesse spezzettature di grappoli ed acini staccati.

E' obbligatorio l'uso di materiale d'impacco atto a proteggere il contenuto dell'imballaggio. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

Art. 7.

Indicazioni esterne.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione secondo le prescrizioni di legge, del diametro di cm. 3 o 5 o 7 in relazione delle dimensioni dell'elemento dell'imballaggio su cui deve essere apposto;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio della ditta esportatrice; potrà essere usato anche il solo marchio quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) prodotto e varietà;

d) qualifica « extra » per il prodotto che ne abbia i requisiti.

Tali indicazioni devono figurare tutte raggruppate su di una sola testata, eventualmente in etichetta ben applicata alla testata stessa.

Il marchio nazionale deve figurare a sinistra. Le indicazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) devono essere in caratteri alti almeno cm. 1, e quella di cui alla lettera *d*) in caratteri alti almeno cm. 1,5.

Quando particolari circostanze rendano impossibile l'apposizione delle indicazioni stesse possono figurare su di un cartellino resistente, di colore chiaro, delle dimensioni di cm. 13 × 5, saldamente assicurato all'imballaggio.

E' vietato l'uso di colori di anilina all'acqua.

Art. 8.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione del prodotto nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti ed i materiali atti ad evitare danneggiamenti ai frutti ed agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 9.

Controllo.

Tutte le spedizioni di uva da tavola dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dagli ispettori dell'Istituto stesso e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana.

Le ditte che intendono esportare uva da tavola devono notificare al centro di controllo più vicino tra quelli specificati nella tabella annessa al presente decreto l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione.

Richiesta di controllo. — Non meno di 48 ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da provincie non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali, a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce o, nel caso che questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede di esso ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la data e la firma del richiedente.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve esservi unita la delega dell'esportatore e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697.

La delega di cui al comma precedente e quella rilasciata alla persona incaricata di assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

All'atto della presentazione della merce al controllo, l'esportatore deve

consegnare all'addetto al controllo una distinta di carico, in duplice originale e sul modulo predisposto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dalla quale risulti la ditta esportatrice ed il prodotto, indicando per esso la quantità in colli e in peso suddivisa secondo le varietà, gli imballaggi e le qualifiche di selezione. La distinta sarà sottoscritta dall'esportatore. Uno degli originali di tale distinta, nel caso di spedizioni per ferrovia, sarà posto nell'interno del carro; per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 8.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, l'addetto al controllo emette un certificato di ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato, a seconda dei casi, alle autorità ferroviarie o doganali.

L'addetto al controllo provvede, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subito modificazioni. la rispedizione in questi casi non può avvenire che dopo un nuovo controllo e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Per le partite di uva da tavola rispedite all'estero da una stazione che non sia centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Le partite di uva da tavola devono essere dichiarate all'atto della loro spedizione secondo la loro precisa composizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti tale dichiarazione deve contenere anche l'indicazione della specie e della quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto dell'art. 10 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, rifiuteranno le spedizioni per l'estero e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno di qualunque partita di uva da tavola che non sia accompagnata dal certificato di ispezione o per la quale manchi la dichiarazione di cui al comma precedente.

Art. 10.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213.

Art. 11.

Il decreto Ministeriale 31 maggio 1937-XV portante norme speciali tecniche per l'esportazione dell'uva da tavola è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI.

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione dell'uva da tavola.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Lombardia	Milano
Venezia Tridentina	Bolzano Trento
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Gorizia
Emilia	Bologna Castel S. Giovanni Modena Bazzano Vignola Imola Faenza
Toscana	Pisa Cascina Pontedera
Marche	Fano Porto d'Ascoli
Abruzzo e Molise	Ortona Isernia
Campania	Napoli
Puglie	Bari Bisceglie
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Messina Catania

Il Ministro per gli scambi e per le valute:
GUARNERI.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

CONDIZIONI D'ABBONAMENTO

Per gli impiegati dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio od in pensione . . . . L. 16,00

Per i privati, le Amministrazioni ferroviarie corrispondenti ed altri enti . . . . . » 32,00

Gli abbonamenti sono da pagarsi, sia dagli agenti, che dai privati, agenzie, ecc., anticipatamente ad una stazione della rete o ad una cassa compartimentale.

Gli abbonati debbono rimettere subito la ricevuta dell'effettuato pagamento a questa Direzione Generale - Servizio Personale ed Affari Generali dal 1° *gennaio di ciascun anno, non essendo ammessi abbonamenti per durata minore. Chi si abbona nel corso dell'anno, riceve i numeri dell'annata.*

La spedizione del Bollettino viene fatta, per gli agenti ferroviari, direttamente all'abbonato pel tramite dell'Ufficio dal quale dipende, e per i privati e Amministrazioni ferroviarie in corrispondenza, ecc., all'indirizzo, che sarà da essi indicato, a mezzo posta. Si prega pertanto di comunicare al Servizio Personale e Affari Generali ogni cambiamento di indirizzo, non assumendosi l'Amministrazione alcuna responsabilità per gli eventuali disguidi causati dalla mancanza di tale comunicazione.

Anno XXXI - N. 26

30 Giugno 1938
Anno XVI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

BOLLETTINO UFFICIALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

SI PUBBLICA IL GIOVEDÌ

INDICE

PARTE PRIMA - Leggi e decreti:

PARTE SECONDA - Ordini generali, Ordini di servizio Circolari ed Istruzioni *di durata indeterminata*:

PARTE TERZA - Ordini di servizio e Circolari *di durata determinata*:

Comunicazioni:

Roma, 1938-XVI — Soc. An. Poligrafica Italiana — Via della Guardiola, 22

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI, n. 803. — *Riconferma nella carica di Consigliere d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1244;
Visto il R. decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1321;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1049;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Comunicazioni:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' riconfermato nella carica di Consigliere di Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in base all'art. 2, punto *C* del citato R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 868, modificato dal citato R. decreto-legge n. 1049 dell'11 giugno 1925 a datare dal 1° maggio 1938-XVI, l'on. cav. di Gr. Cr. Giovanni CATTANEO, generale di Corpo d'Armata, senatore del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 23 giugno 1938-XVI.

LEGGE 12 maggio 1938-XVI, n. 620. — *Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal* 1° *luglio* 1938-XVI *al* 30 *giugno* 1939-XVII (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hannó approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle comunicazioni, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

L'Amministrazione dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, in conformità dello stato di previsione allegato alle presente legge (appendice n. 1, tabelle *B* e *C*).

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 2, tabelle *D* ed *E*).

---

(1) Pubblicato nel « Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* » n. 123 del 1° giugno 1938-XVI.

Art. 4.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a far pagare le spese concernenti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939, ai termini della legge 7 luglio 1937, n. 429, in conformità dello stato di previsione allegato alla presente legge (appendice n. 3, tabelle *F* e *G*).

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1938-39 l'assegnazione a carico delle spese complementari delle Ferrovie dello Stato per il « Rinnovamento del materiale rotabile e delle navi traghetto » è stabilita nella misura del cinque per cento dei prodotti del traffico.

E' inoltre approvata l'iscrizione fra le spese complementari anzidette della somma di lire quarantacinque milioni per « Migliorie ed aumenti patrimoniali alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio ».

Art. 6.

L'ammontare del Fondo di dotazione delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito, per l'esercizio finanziario 1938-39, in L. 900.000.000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

(*Omissis*).

APPENDICE N. 3 - TABELLA F.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	ENTRATA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.* (Art. 18, prima parte, della legge 7 luglio 1907, n. 429)		
	§ 1. — *Prodotti del traffico.*		
1	Prodotti della rete principale e dello stretto di Messina		3.825.500.000 —
	A) Viaggiatori	1.315.000.000	
	B) Bagagli e cani	34.500.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	340.000.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	2.136.000.000	
2	Prodotti delle ferrovie secondarie Sicule		4.500.000 —
	A) Viaggiatori	2.050.000	
	B) Bagagli e cani	25.000	
	C) Merci a grande velocità . . .	245.000	
	D) Merci a piccola velocità . . .	2.180.000	
	Totale del § 1 . . .		3.830.000.000 —
	§ 2. — *Introiti indiretti dell'esercizio.*		
3	Redditi patrimoniali		26.000.000 —
	A) Pigioni di locali	15.100.000	
	B) Affitto di terreni, di aree di deposito e vendita di prodotti del suolo	2.000.000	
	C) Concessioni di caffè, spacci e affitti relativi	6.500.000	
	D) Canoni per pedaggi, attraversamenti e accessi speciali	2.000.000	
	E) Diversi	400.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
4	Telegrammi privati		1.000.000 —
5	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		3.000.000 —
6	Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e nolo di materiali diversi dell'Amministrazione ferroviaria		19.000.000 —
	A) Corrispettivi per l'esercizio dei binari di raccordo e per carico e scarico in punti determinati	13.000.000	
	B) Nolo di materiali diversi . .	6.000.000	
7	Prodotti per servizi accessori		14.500.000 —
8	Introiti indiretti delle ferrovie secondarie Sicule . .		100.000 —
9	Utili di magazzino		18.000.000 —
	Totale del § 2 . . .		81.600.000 —
	§ 3. — *Introiti per rimborsi di spesa.*		
10	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa . . .		18.000.000 —
	A) Trasporti per il servizio postale	13.000.000	
	B) Trasporti per lavori e forniture in conto patrimoniale e in conto di terzi	4.500.000	
	C) Ammagliature, imballaggi ed altre prestazioni delle agenzie doganali	400.000	
	D) Diverse	100.000	
11	Ricuperi di carattere generale		50.000.000 —
	A) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste di carattere patrimoniale	24.000.000	
	B) Studi, dirigenza e sorveglianza di lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni dello Stato e di terzi	4.500.000	
	C) Prestazioni per altre ferrovie .	300.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	D) Ricuperi di spese giudiziali e contenziose	60.000	
	E) Ricuperi di spese per il servizio sanitario	2.000.000	
	F) Ritenute in conto entrate al personale proveniente da altre Amministrazioni dello Stato	20.000	
	G) Ricuperi di spese per le assicurazioni del personale inscritto all'Istituto Nazionale Fascista della previdenza sociale	1.500.000	
	H) Ritenute per massa vestiario agli agenti appartenenti alla milizia ferroviaria	2.000.000	
	I) Ricuperi per il servizio degli autoveicoli	220.000	
	L) Ricuperi diversi	15.400.000	
12	Ricuperi dei Servizi		25.000.000 —
13	Introiti a rimborso di spesa delle ferrovie secondarie Sicule		100.000 —
14	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei Servizi, di materiali fuori uso od esuberanti		13.000.000 —
15	Contributo di altre Amministrazioni nelle spese per le stazioni di uso comune		10.600.000 —
16	Compensi dovuti da Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio di tronchi di confine		5.100.000 —
17	Interessi a carico della gestione delle case economiche per i capitali forniti dall'Amministrazione (articolo 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)		16.000.000 —
18	Canone a carico del "Dopolavoro ferroviario" per la sede di Roma		380.000 —
19	Interessi ed ammortamento a carico della gestione delle centrali elettriche		26.500.000 —
	Totale del § 3 . . .		164.680.000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	§ 4. — *Entrate eventuali.*		
20	Proventi eventuali		16.500.000 —
	A) Interessi sulle somme versate in conto corrente alla Tesoreria centrale	5.500.000	
	B) Interessi a debito di Ditte, Imprese, Agenzie, ecc.	1.500.000	
	C) Multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (capitolo n. 62 della spesa)	5.500.000	
	D) Differenze di cambio . . .	*per memoria*	
	E) Diversi	4.000.000	
21	Contributo dell'Erario negli oneri dipendenti dalla previste, destinati alla parte ordinaria (art. 2 della legge 4 maggio 1936, n. 844)		70.000.000 —
22	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, destinanti alla parte ordinaria (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e articolo 13 del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1059, convertito nella legge 28 marzo 1935, n. 379)		*per memoria*
23	Ricuperi di crediti verso funzionari ed agenti dell'Amministrazione per ammanchi di materie, perdite, sottrazioni, erronee consegne o pagamenti e simili di somme e valori		*per memoria*
24	Economie verificatesi nella gestione dei residui passivi ad integrazione del prodotto netto		*per memoria*
25	Sovvenzione del Tesoro per colmare il disavanzo della gestione		*per memoria*
	Totale del § 4 . . .		86.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .		4.162.780.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	
26	Concorso di enti pubblici o privati nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. n. 48 della spesa)	*per memoria*
27	Versamento a magazzino di materiali provenienti da lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (capitolo n. 48 della spesa)	*per memoria*
28	Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento (cap. n. 49 della spesa)	*per memoria*
29	Introiti a reintegro del capitolo di spesa pel rinnovamento del materiale rotabile e delle navi-traghetto (cap. n. 50 della spesa)	*per memoria*
30	Concorsi e ricavi inerenti a lavori in conto migliorie alle linee ed agli impianti (cap. n. 51 della spesa)	*per memoria*
31	Introiti a reintegro di capitoli di spesa delle ferrovie secondarie Sicule (cap. n. 52 della spesa) . .	*per memoria*
	A) Concorso di terzi nei lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	
	B) Versamento a magazzino di materiali provenienti dai lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore . . . . *per memoria*	
	C) Versamento a magazzino di materiali provenienti dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento . . . . *per memoria*	
	D) Ricavo dalla demolizione od alienazione del materiale rotabile . . *per memoria*	
	Totale della Sezione II . . .	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE ORDINARIE	
	ENTRATE D'ESERCIZIO	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Prodotti del traffico e proventi diversi.*	
	§ 1. — Prodotti del traffico	3.830.000.000 —
	§ 2. — Introiti indiretti dell'esercizio	81.600.000 —
	§ 3. — Introiti per rimborsi di spesa	164.680.000 —
	§ 4. — Entrate eventuali	86.500.000 —
	Totale della Sezione I . . .	4.162.780.000 —
	SEZIONE II. — *Introiti con speciale destinazione a reintegro dei corrispondenti capitoli di spesa.*	—
	Totale del Titolo I — Parte ordinaria . . .	4.162.780.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA. (Art. 18, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
32	Sovvenzioni del Tesoro per lavori e provviste di carattere patrimoniale e per lavori di elettrificazione delle linee ferroviarie	*per memoria*
33	Somma da provvedersi con operazioni di credito per far fronte alle spese per nuove elettrificazioni di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888	*per memoria*
34	Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 160 (2ª rata)	200.000.000 —
35	Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari, in dipendenza dell'esposizione universale ed internazionale del 1941 (Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749)	60.000.000 —
36	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro	236.300.000 —
	A) Lavori patrimoniali 45.000.000	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui (capitolo n. 71 della spesa) . . . . *per memoria*	
	2. Ricavo dalla vendita di beni (capitolo n. 71 della spesa) . . *per memoria*	
	3. Materiali di disfacimento pertinenti al patrimonio immobiliare e ricavi diversi (capitolo n. 71 della spesa) *per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	4. Contributo della parte ordinaria per le spese di migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti (capitoli nn. 51, 71 e 73 della spesa)	45.000.000		
	B) Lavori di elettrificazione delle linee (capitolo n. 72 della spesa) . . .		*per memoria*	
	1. Rimborsi, concorsi e mutui	*per memoria*		
	2. Ricavi	*per memoria*		
	C) Materiale d'esercizio (capitolo n. 70 della spesa)		*per memoria*	
	1. Versamento a magazzino di materiale di esercizio in genere . .	*per memoria*		
	2. Versamento a magazzino di materiali provenienti dalla elettrificazione delle linee .	*per memoria*		
	D) Materiale rotabile e navi-traghetto .		191.300.000	
	1. Contributo della parte ordinaria per spese di rinnovamento (capitoli nn. 50 e 68 della spesa)	191.300.000		
37	Assegnazione straordinaria corrispondente all'utile netto del monopolio per gli acquisti all'estero dei carboni e metalli, destinato ai miglioramenti del materiale rotabile (art. 13 del Regio decreto-legge 4 giugno 1936, n. 1078, convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 112) (cap. n. 69 della spesa) .			*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .			496.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO III. — Magazzini, Officine e Scorte.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	
38	Fondi forniti dal Tesoro per aumento della dotazione di magazzino (capitoli nn. 74 e 75 della spesa) .	*per memoria*
39	Prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste per aumento temporaneo delle scorte (art. 2, comma 1° del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
40	Forniture ai Servizi (capitolo n. 75 della spesa) .	1.040.000.000 —
41	Ricavi per vendite e accrediti diversi (capitolo n. 75 della spesa)	100.000.000 —
42	Ricupero di somme pagate in acconto di forniture in corso (capitolo n. 76 della spesa)	*per memoria*
43	Ritenute per garanzia, effettuate ai fornitori (capitolo n. 77 della spesa)	*per memoria*
44	Prelevamenti dal Fondo di assicurazione contro i rischi di mare per i trasporti riguardanti la gestione di magazzino (capitolo n. 78 della spesa) . .	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1 140.000.000 —
	§ 2. — *Gestione speciale viveri* « La Provvida ». (Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926 n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
45	Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 80 della spesa)	*per memoria*
46	Ricavi della gestione per vendite ed accrediti vari (capitolo n. 81 della spesa)	280.000.000 —
	A) Ricavi per vendite e rimanenze 280.000.000	
	B) Introiti e ricuperi diversi . . *per memoria*	
	C) Deficienze e simili . . . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	280.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	§ 3. — *Officine e scorte.*			
47	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 82 della spesa) . . .			567.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione		264.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo		206.000.000	
	C) Stabilimenti dell'industria privata		97.000.000	
48	Corrispettivo dei lavori fatti in cantieri e officine diverse e dell'energia prodotta nelle centrali elettriche (capitolo n. 83 della spesa)			67.300.000 —
	A) Officine lavori		21.200.000	
	B) Cantieri dell'elettrificazione . .		8.100.000	
	C) Centrali elettriche		36.300.000	
	D) Tipolitografia		1.700.000	
49	Materiali di scorta, materie impiegate o scaricate (cap. n. 84 della spesa)			257.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione .		256.500.000	
	1. Scorte per le Officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo . .	210.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina . .	1.500.000		
	3. Parco sale monta e carrelli completi .	45.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3 . . .			891.300.000 —
	Totale del Titolo III . . .			2.311.300.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO IV. — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).		
50	Sfruttamento boschi in Albania		*per memoria*
	A) Ricuperi di spese d'impianto (cap. n. 85-A della spesa) . . .	*per memoria*	
	B) Ricavi dell'esercizio (capitolo n. 85-B della spesa)	*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .		—
	TITOLO V. — Gestione del fondo pensioni e sussidi. (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).		
51	Ritenute al personale		70.700.000 —
	A) Ordinarie (lettera *a* dell'articolo 3 e parte prima dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418, e Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2373, convertito in legge con l'articolo 9 della legge 7 aprile 1921, n. 369)	69.200.000	
	B) Straordinarie (lettera *b* dell'articolo 3 e capoversi primo e secondo dell'art. 4 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	1.000.000	
	C) Riscatti (art. 9 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	500.000	
52	Ricupero somme anticipate per conto del Tesoro per pagamenti di pensioni provvisorie ad agenti ex gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 89 della spesa) . .		9.200.000 —
53	Interessi sulle somme costituenti il patrimonio del Fondo pensioni e sussidi		54.800.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
54	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 90 della spesa)	7.000 —
55	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione dei valori in sua consegna, costituenti il Fondo pensioni e sussidi	500.000 —
56	Entrate diverse	500.000 —
57	Contributo delle cessate Amministrazioni ferroviarie e di altre Amministrazioni in rapporto agli assegni del personale	300.000 —
58	Contributo straordinario dell'Erario a parziale copertura del disavanzo di gestione per effetto della insufficienza delle riserve e dell'eccesso nel numero dei pensionati dovuto ad eventi straordinari (art. 6 della legge 4 maggio 1936, n. 844) . . .	250.000.000 —
59	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria (cap. n. 21 della spesa)	199.500.000 —
	Totale del Titolo V . . .	585.507.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
60	Ritenute ordinarie	70.000 —
61	Interessi sul patrimonio della gestione	230.000 —
62	Entrate diverse	*per memoria*
63	Contributo dell'Amministrazione (cap. n. 22 della spesa).	3.000.000 —
	Totale del Titolo VI	3.300.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
64	Somme mutuate per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432; 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (capitoli 95 e 96 della spesa)	*per memoria*
65	Ricavi patrimoniali (capitoli nn. 95 e 96 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
66	Affitti delle case	18.000.000 —
67	Proventi e ricuperi diversi	3.650.000 —
68	Prelevamenti dal Fondo di riserva (secondo capoverso dell'art. 4 del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1907, n. 553, approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412) . . .	2.970.000 —
	Totale del Titolo VII . . .	24.620.000 —
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE. (Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937, n. 759).	
	Patrimonio.	
69	Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali per investimenti in beni immobili e mobili (capitolo n. 105 della spesa)	2.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per gli orfani del personale	1.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F. . .	1.000.000	
	c) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III	*per memoria*	
	Gestione.		
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:		
70	Contributo del personale		19.200.000 —
71	Multe al personale		1.000.000 —
72	Quote sull'importo delle tasse di bollo sulle quietanze o rircevute del personale per competenze superiori a lire cento		100.000 —
73	Ritenute al personale per assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202) . .		1.900.000 —
74	Interessi sul Fondo dell'Opera		6.600.000 —
75	Canone a carico della gestione rivendita libri e giornali		50.000 —
76	Utile netto della gestione pubblicità nelle stazioni e nei treni		700.000 —
77	Entrate diverse ed eventuali		6.100.000 —
	a) Ricuperi e proventi vari . . .	400.000	
	b) Ricuperi e proventi degli Istituti di educazione di proprietà dell'Opera di previdenza	600.000	
	c) Per eccedenza passiva della gestione	5.000.000	
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A.F.F.:		
78	Contributo del personale inscritto all'A. F. F. . .		960.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
79	Rette per l'ammissione alle colonie		480.000 —
80	Entrate diverse ed eventuali		1.910.000 —
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:		
81	Interessi sul patrimonio		36.800 —
82	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria e dell'Opera di previdenza		200.000 —
83	Rette per l'ammissione alle colonie		25.000 —
84	Entrate diverse ed eventuali		188.200 —
	Totale del Titolo VIII . . .		41.450.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI. (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).		
85	Introiti della gestione (cap. n. 118 della spesa) . . .		16.100.000 —
	A) Riscossioni per ritenute percentuali sulle cessioni	2.500.000	
	B) Riscossioni per ritenute mensili sugli stipendi	1.300.000	
	C) Interessi sui capitali investiti nella gestione dei mutui al personale	2.100.000	
	D) Interessi sui capitali depositati alla Cassa depositi e prestiti ed investimenti vari	1.700.000	
	E) Reintegri al Fondo	6.500.000	
	F) Avanzo della gestione dei mutui al personale (cap. n. 120 *E* della spesa)	2.000.000	
	Totale del Titolo IX . . .		16.100.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO X. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE. (Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).	
	Patrimonio.	
86	Quote in conto capitale da reimpiegare in mutui (cap. n. 119 della spesa)	67.000.000 —
	Gestione.	
87	Introiti della gestione (cap. 120 della spesa) . . .	75.000.000 —
	Totale del Titolo X . . .	142.000.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE. (Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).	
	Patrimonio.	
88	Sovvenzioni da parte degli enti mutuanti per erogazioni alle cooperative (cap. n. 121 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
89	Società cooperativa fra il personale per la costruzione di case economiche e popolari. — Rimborso di interessi e quote di ammortamento ad estinzione di mutui (cap. nn. 122 e 123 della spesa) . .	15.500.000 —
90	Ritenute a soci di cooperative in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 124 della spesa)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	15.500.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania. (Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, conevrtito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).	
	Patrimonio.	
91	Somme fornite dal Ministero delle finanze per l'impianto della gestione (cap. nn. 125 e 126 della spesa)	*per memoria*
92	Ricuperi diversi (cap. nn. 125 e 126 della spesa) .	*per memoria*
93	Ricuperi diversi in conto spese per impianti per sfruttamento dei bacini (capitoli nn. 125 e 126 della spesa)	*per memoria*
94	Prelevamenti dal Fondo di rinnovamento pozzi e macchinari (cap. nn. 125 e 126 della spesa) . .	*per memoria*
95	Prelevamenti dal Fondo di riserva (capitoli 125 e 126 della spesa)	*per memoria*
	Gestione.	
96	Ricavo vendite prodotti (cap. n. 127 della spesa) .	20.000.000 —
97	Proventi diversi (cap. n. 127 della spesa) . . .	*per memoria*
	Magazzini e Officine.	
98	Magazzino: Somministrazioni agli impianti ed accrediti diversi (cap. n. 128 della spesa)	22.000.000 —
99	Officina, Centrale elettrica e servizi diversi: corrispettivo dei lavori e delle prestazioni (cap. n. 129 della spesa)	6.500.000 —
	Totale del Titolo XII . . .	48.500.000 —
	TITOLO XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212).	
100	Ricavo vendite e accreditamenti vari (cap. n. 130 della spesa) . . . . *A*) Carboni . . . . 2.000.000.000 *B*) Metalli 637.000.000	2.637.000.000 —
	Totale del Titolo XIII . . .	2.637.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1968 al 30 Giugno 1969
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
101	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 131 della spesa)		1.500.000.000 —
102	Operazioni attinenti al personale (cap. n. 132 della spesa)		70.000.000 —
103	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (capitolo n. 133 della spesa)		3.500.000.000 —
104	Mandati a disposizione e di anticipazione estinti (cap. n. 134 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		5.070.000.000 —
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
105	Tasse erariali e di bollo sui trasporti (cap. n. 135 della spesa)		78.500.000 —
	A) Tasse erariali	59.000.000	
	B) Tassa di bollo	19.500.000	
106	Imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 136 della spesa)		188.300.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	131.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	47.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni	9.200.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni ai sensi del Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145	100.000	
107	Imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 137 della spesa)		8.800.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile . .	2.000.000	
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* . . .	*per memoria*	
	C) Imposta complementare . . .	50.000	
	D) Tassa di bollo	6.750.000	
108	Ritenute sulle competenze degli avventizi ordinari e corrispondente contributo dell'Amministrazione per l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni (capitolo n. 138 della spesa)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV . . .		275.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	RIASSUNTO DELL' ENTRATA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4.162.780.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	496.300.000 —
	Totale delle entrate ordinarie e straordinarie . .	4.659.080.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini . . .	1.140.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida » .	280.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	891.300.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi .	585.507.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.300.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	24.620.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	41.450.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale . . .	142.000.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie costruttrici di case economiche, ecc.	15.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania . .	48.500.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.637.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc.	5.070.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	10.895.277.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	275.600.000 —
	Totale generale dell'Entrata . . .	15.829.957.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

State di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1938 al 30 giugno 1939.

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	SPESA		
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria e dello stretto di Messina.* (Art. 19, primo capoverso e art. 20 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Servizi della Direzione generale.*		
1	Personale		77.200.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	61.500.000	
	B) Magazzini ed agenzie	15.700.000	
2	Forniture, spese ed acquisti		4.800.000 —
	A) Uffici centrali ed Uffici distaccati	3.000.000	
	B) Magazzini ed agenzie	1.800.000	
	Totale del § 1 . . .		82.000.000 —
	§ 2. — *Servizio movimento.*		
3	Personale		731.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	37.000.000	
	B) Stazioni	512.000.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	182.000.000	
4	Forniture, spese ed acquisti		58.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	700.000	
	B) Stazioni	48.200.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	1.600.000	
	D) Convogli	7.500.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
5	Noli passivi di materiale rotabile in servizio cumulativo		4.500.000 —
	Totale del § 2 . . .		793.500.000 —
	§ 3. — *Servizio commerciale e del traffico.*		
6	Personale		34.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	16.000.000	
	B) Controlli prodotti	18.000.000	
7	Forniture, spese ed acquisti		1.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	300.000	
	B) Controlli prodotti	700.000	
8	Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto rimaste totalmente o parzialmente scoperte		3.500.000 —
	Totale del § 3 . . .		38.500.000 —
	§ 4. — *Servizio materiale e trazione.*		
9	Personale		336.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti	38.000.000	
	B) Locomozione a vapore (dirigenza e servizio interno dei depositi locomotive e depositi combustibili, personale di condotta e personale addetto alla ventilazione delle gallerie) . .	162.000.000	
	C) Locomozione elettrica (dirigenza e servizio interno dei depositi e personale di condotta)	87.000.000	
	D) Locomozione con motori a combustione interna (dirigenza, servizio interno dei depositi e guidatori) . .	16.000.000	
	E) Pulizia, verifica e untura veicoli	33.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
10	Forniture, spese ed acquisti			489.700.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni e reparti		5.000.000	
	B) Locomozione a vapore . . .		301.000.000	
	1. Combustibile . .	272.000.000		
	2. Spese diverse .	29.000.000		
	C) Locomozione elettrica . . .		152.000.000	
	1. Energia elettrica per la trazione dei treni	142.000.000		
	2. Spese diverse .	10.000.000		
	D) Locomozione con motori a combustione interna		11.700.000	
	1. Carburanti . .	8.700.000		
	2. Spese diverse .	3.000.000		
	E) Veicoli		20.000.000	
	1. Pulizia e untura veicoli	13.000.000		
	2. Spese diverse .	7.000.000		
11	Manutenzione del materiale rotabile			385.000.000 —
	Totale del § 4 . . .			1.210.700.000 —
	§ 5. — *Servizio lavori e costruzioni.*			
12	Personale			330.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni, Uffici I.E.S. e reparti		77.500.000	
	B) Sorveglianza della linea . . .		22.500.000	
	C) Manutenzione della linea . .		130.000.000	
	D) Manutenzione impianti di elettrificazione		41.000.000	
	E) Operai		59.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
13	Forniture, spese ed acquisti		90.000.000 —
	A) Servizio centrale, Sezioni Uffici I.E.S. e reparti	5.000.000	
	B) Linea	45.600.000	
	C) Impianti di elettrificazione . .	1.400.000	
	D) Stazioni — Illuminazione . .	20.000.000	
	E) Convogli — Illuminazione elettrica	18.000.000	
14	Manutenzione della linea		260.000.000 —
	Totale del § 5 . . .		680.000.000 —
	§ 6. — *Linee secondarie a scartamento ridotto.* (Gruppo Sicilia).		
15	Personale		8.300.000 —
	A) Servizio movimento	2.100.000	
	B) Servizio commerciale del traffico	100.000	
	C) Servizio materiale e trazione .	3.600.000	
	D) Servizio lavori e costruzioni .	2.500.000	
16	Forniture, spese ed acquisti		5.100.000 —
	A) Sezioni e reparti	100.000	
	B) Stazioni	600.000	
	C) Depositi del personale viaggiante	*per memoria*	
	D) Convogli	*per memoria*	
	E) Locomozione	4.000.000	
	1. Combustibile. . 3.300.000		
	2. Spese diverse . 700.000		
	F) Linea	400.000	
	G) Indennizzi	*per memoria*	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 a 30 Giugno 1939
17	Manutenzione del materiale rotabile		4.000.000 —
18	Manutenzione della linea		3.600.000 —
	Totale del § 6 . . .		21.000.000 —
	§ 7. — *Navigazione dello stretto di Messina.*		
19	Personale		3.500.000 —
20	Forniture, spese ed acquisti		7.000.000 —
	A) Combustibile	3.500.000	
	B) Spese diverse	3.500.000	
	Totale del § 7 . . .		10.500.000 —
	§ 8. — *Spese generali attinenti al personale.*		
21	Contributo al Fondo pensioni e sussidi (Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 59 dell'entrata)		199.500.000 —
22	Contributo al Fondo speciale per le pensioni agli agenti aventi diritto al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529, e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473) (cap. n. 63 dell'entrata)		3.000.000 —
23	Contributo per l'assicurazione degli avventizi ordinari presso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni		2.000.000 —
24	Spese per assegni e indennità diverse al personale .		28.800.000 —
25	Gratificazioni al personale (art. 62 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate col Regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		7.600.000 —
26	Oblazioni e sussidi al personale		2.600.000 —
27	Spese per il servizio sanitario (Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e Regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597)		6.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
28	Contributo per il "Dopolavoro ferroviario" (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1908, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562)		2.150.000 —
29	Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli		1.800.000 —
	A) Per trasporto di persone . . .	700.000	
	B) Pel trasporto di materiali . .	1.100.000	
	Totale delle "Spese generali di personale" . . .		253.450.000 —
	Spese generali diverse.		
30	Avvisi, orari e pubblicazioni diverse		4.500.000 —
	A) Pubblicazioni statistiche e stampati per lavori statistici	100.000	
	B) Avvisi, orari e pubblicazioni non inerenti ai lavori statistici . . .	4.400.000	
31	Imposte e tasse		7.000.000 —
32	Spese giudiziali e contenziose		800.000 —
33	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino		650.000 —
34	Indennizzi per danni alle persone ed alle proprietà		4.500.000 —
35	Provvigioni e compensi alle agenzie italiane ed estere		5.000.000 —
36	Spese per la sorveglianza dei trasporti		6.000.000 —
37	Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune		13.000.000 —
38	Compensi ad altre Amministrazioni per i servizi coi loro treni e per i servizi su tronchi in esercizio speciale		1.500.000 —
39	Compensi corrisposti ad Amministrazioni ferroviarie estere per l'esercizio dei tronchi di confine . .		9.400.000 —
40	Forniture e spese diverse per l'esercizio e la manutenzione degli autoveicoli		3.000.000 —
	A) Pel trasporto di persone . .	1.350.000	
	B) Pel trasporto di materiali . .	1.650.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
41	Contributo dell'Amministrazione ferroviaria per interessi sui capitali impiegati nell'acquisto e la costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 12 del Regio decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432)	1.200.000 —
42	Spese casuali (articolo 141 del Regolamento approvato col Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827) .	250.000 —
43	Addebiti per cali, deprezzamenti e perdite giustificate nelle scorte di magazzino e danni per ammanchi di materie e perdite di somme e valori . . .	12.000.000 —
44	Spese diverse	13.000.000 —
	Totale delle « Spese generali diverse » . . .	81.800.000 —
	Totale del § 8 . . .	335.250.000 —
	§ 9. — *Servizi secondari.*	
45	Servizi accessori ad impresa od in economia . . .	4.000.000 —
46	Annualità per la ricostituzione dei capitali mutuati per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (articolo 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553, e Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	18.300.000 —
47	Annualità per la ricostituzione in 50 anni del capitale mutuato dal Fondo pensioni e sussidi per la costruzione della sede del "Dopolavoro ferroviario" in Roma (articolo 1 della legge 22 marzo 1928, n. 527)	410.000 —
	Totale del § 9 . . .	22.710.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.194.160.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari.* (Art. 20, primo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372 e penultimo capoverso dell'articolo 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898).	
48	Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore (cap. nn. 26 e 27 dell'entrata)	40.000.000 —

Num	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
49	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitolo n. 28 dell'entrata)		52.000.000 —
50	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. nn. 29 e 36-D-1 dell'entrata)		191.300.000 —
51	Migliorie ed aumenti di carattere patrimoniale alle linee ed agli impianti a carico dell'esercizio (capitoli nn. 30 e 36-A-4 dell'entrata)		45.00.000 —
52	Spese complementari delle ferrovie secondarie a scartamento ridotto (gruppo Sicilia) (cap. n. 31 dell'entrata)		500.000 —
	A) Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore	250.000	
	B) Rinnovamento della parte metallica dell'armamento	100.000	
	C) Rinnovamento del materiale rotabile	150.000	
	Totale della Sezione II . . .		328.800.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie.*		
	(Art. 20, secondo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372).		
	§ 1. — *Spese accessorie attinenti all'azienda ferroviaria.*		
53	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamenti		514.200.000 —
	A) del valore del materiale rotabile e d'esercizio consegnato alle Ferrovie dello Stato e del valore della dotazione iniziale di magazzino e rimborsi anticipati di certificati 3,65 % (art. 1 della legge 25 giugno 1905, n. 261)	23.021.776,10	
	B) delle somme fornite per aumento della dotazione iniziale di magazzino (art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	30.590.577,17	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	C) delle somme fornite per spese patrimoniali, per lavori di elettrificazione e rimborsi anticipati di certificati 3,50 % (art. 1 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)	458.033.472,45	
	D) delle somme fornite per spese straordinarie dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908	1.194.180,78	
	E) delle somme fornite per acquisto di 4000 carri e per costruzione dei relativi parchi e mezzi di riparazione	1.359.993,50	
51	Interessi sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di Tesoreria (art. 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638)		1.548.375 —
	A) Per aumenti della dotazione di magazzino	*per memoria*	
	B) Per spese patrimoniali e di elettrificazione	1.548.375	
55	Annualità dovuta al Consorzio di credito per le opere pubbliche per i fondi da esso mutuati per le spese di nuove elettrificazioni (articolo 2 dei Regi decreti 21 maggio 1933, n. 450 e 2 luglio 1933, n. 755)		91.071.625 —
	A) Interessi	45.473.625	
	B) Capitale	44.794.000	
	C) Spesa annua per il servizio del prestito	804.000	
56	Annualità sul capitale di L. 120.000.000 previsto a completamento del fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio decreto-legge 27 ottobre 1932, n. 1472, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1888		*per memoria*
57	Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1620, convertito nella legge 21 gennaio 1937, n. 16		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
58	Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio decreto-legge 8 aprile 1937, n. 749	3.600.000 —
59	Assegno al Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 2 e 3 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898, e art. 6, comma 3°, del Regio decreto-legge 26 maggio 1932, n. 563, convertito nella legge 15 dicembre 1932, n. 1737)	20.000.000 —
60	Noleggio di materiale rotabile per insufficienza di dotazione	*per memoria*
61	Contributo per le spese della Corte dei conti (art. 2 della legge 9 luglio 1905, n. 361)	120.000 —
62	Restituzione di multe inflitte per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori o per inadempimento di patti contrattuali (cap. numero 20 dell'entrata)	4.000.000 —
63	Perdite verificatesi nella gestione dei residui attivi a diminuzione del prodotto netto	*per memoria*
64	Annualità dovute a terzi per interessi ed ammortamenti a rimborso di spese sostenute	4.780.000 —
	A) Per l'elettrificazione delle linee . 4.460.000	
	B) Per impianti e lavori di carattere patrimoniale 320.000	
	Totale del § 1 . . .	639.320.000 —
	§ 2. — *Spese accessorie estranee all'azienda ferroviaria.*	
65	Contributo per riduzioni di tariffa dipendenti da motivi d'interesse generale	500.000 —
	Totale del § 2 . . .	500.000 —
	§ 3. — *Avanzo di gestione.*	
66	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (articolo 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	*per memoria*
	Totale della Sezione III . . .	639.820.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	RIASSUNTO DELLE SPESE ORDINARIE	
	SPESE D'ESERCIZIO.	
	TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.	
	SEZIONE I. — *Spese d'esercizio della Rete ferroviaria dello Stretto di Messina.*	
	§ 1. — Direzione generale (Servizi centrali) . . .	82.000.000 —
	§ 2. — Servizio movimento	793.500.000 —
	§ 3. — Servizio commerciale e del traffico . . .	38.500.000 —
	§ 4. — Servizio materiale e trazione	1.210.700.000 —
	§ 5. — Servizio lavori e costruzioni	680.000.000 —
	§ 6. — Ferrovie secondarie Sicule	21.000.000 —
	§ 7. — Navigazione dello stretto di Messina . .	10.500.000 —
	§ 8. — Spese generali dell'Amministrazione . . .	335.250.000 —
	§ 9. — Servizi secondari	22.710.000 —
	Totale della Sezione I . . .	3.194.160.000 —
	SEZIONE II. — *Spese complementari*	328.800.000 —
	SEZIONE III. — *Spese accessorie*:	
	§ 1. — Spese accessorie attinenti all'Azienda ferroviaria	639.320.000 —
	§ 2. — Spese accessorie estranee all'Azienda ferroviaria	500.000 —
	§ 3. — Avanzo di gestione	*per memoria*
	Titolo I. — Parte ordinaria . . .	4.162.780.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO II. — Parte straordinaria. (Art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
67	Spese per reintegrare l'Amministrazione della deficienza di manutenzione delle linee assunte in esercizio	*per memoria*
68	Acquisto di materiale rotabile e di navi-traghetto (cap. n. 36-D-1 dell'entrata)	191.300.000 —
69	Miglioramenti al materiale rotabile ed alle navi traghetto (cap. n. 37 dell'entrata)	*per memoria*
70	Materiale di esercizio in aumento patrimoniale (cap. n. 36-C dell'entrata)	50.000.000 —
71	Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili .	60.000.000 —
72	Lavori di elettrificazione delle linee (cap. n. 36-B dell'entrata)	180.000.000 —
73	Miglioramenti alle line ed agli impianti	15.000.000 —
74	Aumento della dotazione di magazzino (cap. n. 38 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo II . . .	496.300.000 —
	TITOLO III. — Magazzini, officine e scorte.	
	§ 1. — *Gestione autonoma dei Magazzini.* (Art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429).	
75	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al Magazzino (cap. n. 38, 40 e 41 dell'entrata) .	1.140.000.000 —
76	Acconti sulle forniture in corso (cap. n. 42 dell'entrata)	*per memoria*
77	Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia (cap. n. 43 dell'entrata)	*per memoria*
78	Spese per infortuni marittimi relativi ai trasporti per conto della gestione di magazzino (cap. n. 44 dell'entrata)	*per memoria*
79	Reintegro dei prelevamenti dal Fondo di riserva delle spese impreviste, per aumento temporaneo delle scorte (art. 2 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2439, convertito nella legge 2 maggio 1926, n. 898)	*per memoria*
	Totale del § 1 . . .	1.140.000.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	§ 2. — *Gestione speciale viveri "La Provvida".*	
	(Regio decreto-legge 5 marzo 1925, n. 342, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e Regio decreto 4 febbraio 1932, n. 125).	
80	Spese d'impianto (cap. n. 45 dell'entrata) . . .	*per memoria*
	A) Adattamento locali . . . . *per memoria*	
	B) Materiali d'esercizio . . . . *per memoria*	
	C) Diverse . . . . *per memoria*	
81	Spese di acquisto viveri e addebiti diversi (cap. n. 46 dell'entrata)	280.000.000 —
	A) Acquisti e spese accessorie . . 280.000.000	
	B) Reintegri e rinnovamenti patrimoniali . . . . *per memoria*	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . . *per memoria*	
	Totale del § 2 . . .	280.000.000 —
	§ 3. — *Officine e scorte.*	
82	Spese per lavori fatti dalle Officine dipendenti dal Servizio materiale e trazione e dall'industria privata (cap. n. 47 dell'entrata)	567.000.000 —
	A) Officine di grande riparazione . 264.000.000	
	1. Personale 112.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 152.000.000	
	B) Officine dei depositi e squadre di rialzo 206.000.000	
	1. Personale 106.000.000	
	2. Forniture, spese ed acquisti 100.000.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	C) Stabilimenti dell'industria privata		97.000.000	
	1. Pagamenti per lavorazioni al materiale rotabile	79.000.000		
	2. Forniture e spese diverse	18.000.000		
83	Spese dei cantieri e officine diverse, e delle centrali elettriche (cap. n. 48 dell'entrata)			67.300.000 —
	A) Officine lavori		21.200.000	
	1. Personale	2.900.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	18.300.000		
	B) Cantieri dell'elettrificazione .		8.100.000	
	1. Personale	1.600.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	6.500.000		
	C) Centrali elettriche		36.300.000	
	1. Personale	1.800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	1.800.000		
	3. Rinnovamento degli impianti e macchinari	6.200.000		
	4. Quote d'interesse e di ammortamento dei capitali investiti .	26.500.000		
	D) Tipolitografia		1.700.000	
	1. Personale	800.000		
	2. Forniture, spese ed acquisti	900.000		

Num.	CAPITOLI — Denominazione			Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
84	Materiali di scorta, materie ricevute (cap. n. 49 dell'entrata)			257.000.000 —
	A) Servizio materiale e trazione . .		256.500.000	
	1. Scorte per le officine di grande riparazione e private e per le officine dei depositi e squadre di rialzo	210.000.000		
	2. Scorte fisse per le navi-traghetto dello stretto di Messina .	1.500.000		
	3. Parco sale montate e carrelli completi .	45.000.000		
	B) Servizio lavori e costruzioni — Cantieri per i lavori di elettrificazione		500.000	
	Totale del § 3 . . .			891.300.000 —
	Totale del Titolo III . . .			2.311.300.000 —
	TITOLO IV. — Industrie speciali. (Regio decreto-legge 25 ottobre 1925, n. 1915, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562).			
85	Sfruttamento boschi in Albania			*per memoria*
	A) Spese impianto (cap. n. 50-A dell'entrata)		*per memoria*	
	B) Spese d'esercizio (cap. 50-B dell'entrata)		*per memoria*	
	Totale del Titolo IV . . .			—
	TITOLO V. Gestione del fondo pensioni e sussidi (Legge 9 luglio 1908, n. 418 e Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 498, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).			
86	Pensioni			488.000.000 —
87	Indennità per caro-viveri			83.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
88	Sussidi	300.000 —
89	Pensioni provvisorie ad agenti ex-gestioni austriache ed agenti provenienti da altre Amministrazioni dello Stato (Regio decreto-legge 23 ottobre 1925 n. 1972, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562) (cap. n. 52 dell'entrata)	14.200.000 —
	A) Pensioni 11.800.000	
	B) Caro-viveri 2.400.000	
90	Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. n. 54 dell'entrata) . .	7.000 —
91	Investimento del contributo dell'Amministrazione per l'accantonamento in conto capitale	*per memoria*
	Totale del Titolo V . . .	585.507.000 —
	TITOLO VI. — GESTIONE DEL FONDO SPECIALE PER LE PENSIONI AGLI AGENTI AVENTI DIRITTO AL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI. (Regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2529 e Regio decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 171; convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).	
92	Pensioni	3.300.000 —
93	Sussidi	*per memoria*
94	Avanzo della gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VI . . .	3.300.000 —
	TITOLO VII. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PER I FERROVIERI. (Legge 14 luglio 1907, n. 553).	
	Patrimonio.	
95	Spese per acquisto e costruzione di case (leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641; Regi decreti-legge: 27 novembre 1919, n. 2350, convertito nella legge 5 ottobre 1920, n. 1432 - 3 settembre 1925, n. 1647, convertito nella legge 18 marzo	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	1926, n. 562; 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688, e 6 novembre 1930, n. 1954, convertito nella legge 1° giugno 1931, n. 748; legge 18 giugno 1931, n. 920 e Regio decreto-legge 31 marzo 1932, n. 419, convertito nella legge 8 dicembre 1932, n. 1743) (cap. nn. 64 e 65 dell'entrata)		*per memoria*
96	Interessi sulle spese fatte durante il periodo di costruzione (cap. nn. 64 e 65 dell'entrata)		*per memoria*
	Gestione.		
97	Interessi dei capitali investiti nella costruzione e nell'acquisto di case già abitabili		15.700.000 —
98	Imposte e sovrimposte		900.000 —
99	Spese di amministrazione, custodia e diverse . . .		1.350.000 —
100	Illuminazione, riscaldamento e acqua potabile . . .		1.800.000 —
101	Manutenzione ordinaria		3.500.000 —
102	Manutenzione straordinaria		300.000 —
103	Premi per la buona conservazione dei fabbricati (art. 50 del regolamento approvato col Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)		*per memoria*
104	Versamenti al Fondo di riserva della gestione . .		1.070.000 —
	A) Per accantonamento del contributo statale per l'attenuazione dei fitti delle nuove costruzioni (Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 2269, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2688)	370.000	
	B) Per temporanee esenzioni di imposte e sovrimposte (art. 4 del regolamento di cui il Regio decreto 25 febbraio 1915, n. 412)	700.000	
	C) Per eccedenze attive dei bilanci	*per memoria*	
	Totale del Titolo VII . . .		24.620.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO VIII. — OPERA DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE	
	(Leggi 19 giugno 1913, n. 641 e 7 aprile 1921, n. 370; Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 187, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1190; leggi 22 dicembre 1927, n. 2685; 2 giugno 1930, n. 713; art. 1 del Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251; Regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2277, convertito nella legge 24 aprile 1935, n. 978 e Regio decreto 11 marzo 1937, n. 759).	
	Patrimonio.	
105	Spese per acquisti e costruzioni di immobili ed arredamenti (cap. n. 69 dell'entrata)	2.000.000 —
	a) Istituti di educazione dell'Opera di previdenza per orfani del personale 1.000.000	
	b) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F. . . 1.000.000	
	c) Colonie della Fondazione Vittorio Emanuele III . . . . . . *per memoria*	
	Gestione.	
	A) Opera di previdenza per buonuscita ed assegni diversi a favore delle famiglie ed orfani del personale:	
106	Spese per raccogliere ed istruire orfani e figli di agenti ed ex agenti	15.300.000 —
107	Sussidi straordinari	1.000.000 —
108	Indennità di buonuscita	16.000.000 —
109	Assegni alimentari	1.450.000 —
110	Assegni giornalieri di malattia (Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202)	1.900.000 —
111	Rimborsi di ritenute	*per memoria*
112	Avanzo della gestione	*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	B) Colonie marine e climatiche per i figli degli inscritti all'A. F. F.:	
113	Spese diverse per il funzionamento delle colonie . .	3.200.000 —
114	Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	150.000 —
115	Avanzo di gestione	*per memoria*
	C) Fondazione Vittorio Emanuele III:	
116	Spese diverse per il funzionamento delle colonie .	450.000 —
117	Avanzo di gestione	*per memoria*
	Totale del Titolo VIII . . .	41.450.000 —
	TITOLO IX. — GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI (Leggi 30 giugno 1908, n. 335; 25 giugno 1909, n. 372; 13 luglio 1910, n. 444 e Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251).	
118	Spese della gestione (cap. n. 85 dell'entrata) . .	16.100.000 —
	A) Pagamenti per riscatti di cessioni 3.500.000	
	B) Pagamenti di quote mensili . . 2.600.000	
	C) Rimborsi di ritenute fatte ad agenti collocati a riposo 110.000	
	D) Contributo alle spese di amministrazione 145.000	
	E) Avanzo della gestione destinato a reintegrare il Fondo pensioni e sussidi dei capitali investiti in mutui al personale 9.745.000	
	Totale del Titolo IX . . .	16.100.000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	TITOLO I. — GESTIONE DEI MUTUI AL PERSONALE.		
	(Art. 10 della legge 19 giugno 1913, n. 641; Regio decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1314, convertito nella legge 2 marzo 1931, n. 251, e art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1109).		
	Patrimonio.		
119	Somme mutuate al personale (cap. n. 86 dell'entrata)		67.000.000 —
	Gestione.		
120	Spese della gestione (cap. n. 87 dell'entrata)		75.000.000 —
	A) Quote riversate in conto capitale	65.000.000	
	B) Interessi sui capitali del Fondo di garanzia per le cessioni . . .	2.100.000	
	C) Interessi sui capitali del Fondo pensioni e sussidi	5.900.000	
	D) Spese eventuali	*per memoria*	
	E) Avanzo della gestione versato al Fondo di garanzia per le cessioni (cap. n. 85 *F* dell'entrata) . . .	2.000.000	
	Totale del Titolo X . . .		142.000.000 —
	TITOLO XI. — MUTUI A COOPERATIVE FERROVIARIE COSTRUTTRICI DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI PER IL PERSONALE		
	(Legge 5 ottobre 1920, n. 1432; Regi decreti 10 maggio 1923, n. 1224; 12 luglio 1923, n. 1932; 10 settembre 1923, n. 2118; Regio decreto-legge 27 gennaio 1924, n. 203, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; decreto ministeriale 13 maggio 1929, n. 2624 e Regio decreto-legge 9 dicembre 1935, n. 2473, convertito nella legge 30 aprile 1936, n. 876).		
	Patrimonio.		
121	Società cooperative fra il personale per la costruzione di case (cap. n. 88 dell'entrata)		*per memoria*

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	A) Somme fornite in conto mutui concessi per acquisto e costruzione di case . . . . *per memoria*	
	B) Addebito per interessi e quota di spese generali durante il periodo di costruzione . . . . *per memoria*	
	Gestione.	
122	Erogazione di interessi e quote di ammortamento ad estinzione mutui (cap. n. 89 dell'entrata) . . .	15.000.000 —
123	Quota spese generali durante il periodo di ammortamento (cap. n. 89 dell'entrata)	500.000 —
124	Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci in conto manutenzione degli stabili e per altri titoli diversi (Regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2412, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 985) (cap. n. 90 dell'entrata)	*per memoria*
	Totale del Titolo XI . . .	15.500.000 —
	TITOLO XII. — GESTIONE PER RICERCHE MINERARIE E SFRUTTAMENTO DI TERRENI PETROLIFERI IN ALBANIA (Regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1301, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562; leggi 31 dicembre 1928, n. 3150 e 8 maggio 1933, n. 524).	
	Patrimonio.	
125	Ricerche di nuovi bacini petroliferi (cap. nn. 91, 92, 93, 94 e 95 dell'entrata)	*per memoria*
126	Impianti per lo sfruttamento dei bacini (capitoli nn. 91, 92, 93, 94 e 95 dell'entrata)	*per memoria*
	Gestione.	
127	Spese della gestione e diverse (cap. nn. 96 e 97 dell'entrata)	20.000.000 —
	A) Esercizio e manutenzione dei pozzi, impianti di pompaggio, oleodotto ed altri impianti complementari | 10.000.000	

Num.	CAPITOLI — Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	B) Quote di rinnovamento ed ammortamento	10.000.000	
	C) Versamenti al Fondo di riserva	*per memoria*	
	Magazzini e Officine.		
128	Magazzino: Spese di acquisto scorte, versamenti di materie e materiali, e addebiti diversi (capitolo n. 98 dell'entrata)		22.000.000 —
129	Officina, Centrale elettrica e servizi diversi (capitolo n. 99 dell'entrata)		6.500.000 —
	A) Personale	2.000.000	
	B) Forniture e spese diverse . . .	4.500.000	
	Totale del Titolo XII . . .		48.500.000 —
	TITOLO XIII. — MONOPOLIO PER GLI ACQUISTI ALL'ESTERO DI CARBONI E METALLI. (Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1375, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 212).		
130	Spese per acquisti e diverse (cap. n. 100 dell'entrata)		2.637.000.000 —
	A) Carboni	2.000.000.000	
	B) Metalli	637.000.000	
	C) Eccedenze e maggiori ricavi . .	*per memoria*	
	Totale del Titolo XIII . . .		2.637.000.000 —
	TITOLO XIV. — OPERAZIONI PER CONTO DEI TERZI E GESTIONE DEI MANDATI A DISPOSIZIONE E DI ANTICIPAZIONE.		
131	Operazioni attinenti ai trasporti (cap. n. 101 dell'entrata)		1.500.000.000 —
132	Operazioni attinenti al personale (cap. 102 dell'entrata)		70.000.000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
133	Lavori, forniture e prestazioni da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati (cap. n. 103 dell'entrata)		3.500.000.000 —
134	Mandati a disposizione e di anticipazione emessi (cap. n. 104 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XIV . . .		5.070.000.000 —
	TITOLO XV. — PARTITE DI GIRO.		
135	Versamento delle tasse erariali e di bollo sui trasporti (capitolo n. 105 dell'entrata)		78.000.000 —
	A) Tasse erariali	59.000.000	
	B) Tassa di bollo	19.500.000	
136	Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale e rispettive famiglie (cap. n. 106 dell'entrata)		188.300.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, paghe e competenze accessorie	131.000.000	
	B) Imposta di ricchezza mobile sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di previdenza	47.000.000	
	C) Tassa di bollo	1.000.000	
	D) Imposta complementare sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio: sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni .	9.200.000	
	E) Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio, sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni ai sensi del Regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145	100.000	
137	Versamento delle imposte e tasse ritenute a terzi (cap. n. 107 dell'entrata)		8.800.000 —
	A) Imposta di ricchezza mobile	2.200.000	

Num.	CAPITOLI Denominazione		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	B) Addizionale all'imposta di ricchezza mobile di categoria *A* . .	*per memoria*	
	C) Imposta complementare . . .	50.000	
	D) Tassa di bollo	6.750.000	
138	Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione degli avventizi ordinari (cap. n. 108 dell'entrata)		*per memoria*
	Totale del Titolo XV . . .		275.600.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° Luglio 1938 al 30 Giugno 1939
	RIASSUNTO DELLA SPESA	
	Titolo I. — Parte ordinaria	4.162.780.000 —
	Titolo II. — Parte straordinaria	496.300.000 —
	Totale delle spese ord. e straord. . . .	4.659.080.000 —
	Gestioni speciali ed autonome.	
	Titolo III. — Magazzini, officine e scorte:	
	§ 1. — Gestione autonoma dei magazzini . . .	1.140.000.000 —
	§ 2. — Gestione speciale viveri « La Provvida » .	280.000.000 —
	§ 3. — Officine e scorte	891.300.000 —
	Titolo IV. — Industrie speciali	*per memoria*
	Titolo V. — Gestione del Fondo pensioni e sussidi .	585.507.000 —
	Titolo VI. — Gestione del Fondo speciale per le pensioni, ecc.	3.300.000 —
	Titolo VII. — Gestione delle case economiche per i ferrovieri	24.620.000 —
	Titolo VIII. — Opera di previdenza a favore del personale	41.450.000 —
	Titolo IX. — Gestione del Fondo di garanzia per le cessioni	16.100.000 —
	Titolo X. — Gestione dei mutui al personale . .	142.000.000 —
	Titolo XI. — Mutui a cooperative ferroviarie, costruzioni, ecc.	15.500.000 —
	Titolo XII. — Gestione per ricerche minerarie e sfruttamento di terreni petroliferi in Albania . .	48.500.000 —
	Titolo XIII. — Monopolio per gli acquisti all'estero di carboni e metalli	2.637.000.000 —
	Titolo XIV. — Operazioni per conto dei terzi, ecc. .	5.070.000.000 —
	Totale delle gestioni speciali ed autonome . . .	10.895.277.000 —
	Titolo XV. — Partite di giro	275.600.000 —
	Totale generale della spesa . . .	15.829.957.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

REGIO DECRETO 3 giugno 1938-XVI, n. 819. — *Corresponsione dei premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato* (1).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033;

Visto l'art. 1, n. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva il regolamento e le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, nonchè le successive aggiunte e modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo annuo del premio di operosità da corrispondersi a' sensi dell'art. 6 del R. decreto-legge 1033 del 27 giugno 1937-XV, al personale delle Ferrovie dello Stato non può superare per ogni agente quello risultante per ciascun grado dalla tabella allegata al presente decreto.

Detto premio si intende già al netto delle riduzioni percentuali, di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, rispettivamente convertiti nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 14 giugno 1934, n. 1038. Il premio stesso deve liquidarsi a semestri maturati alle date del 31 marzo e 30 settembre di ciascun anno in misura non superiore alla metà di quella indicata per ciascun grado nella tabella allegata.

L'importo annuo complessivo dei premi non può oltrepassare la cifra di L. 8.000.000, anch'essa non soggetta alle riduzioni percentuali di cui sopra.

Art. 2.

Il premio in parola per il personale di cui all'allegata tabella sta a compenso delle prestazioni che il personale medesimo è tenuto a dare in eccedenza agli obblighi normali di orario e di servizio non altrimenti compensate.

Per il personale non contemplato dalla tabella medesima le prestazioni suddette vengono compensate in base ai capi VI e X delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 3.

Non hanno titolo al premio:

a) gli agenti nella posizione di « in prova »;

b) gli agenti le cui prestazioni straordinarie vengono compensate in base all'art. 39 delle citate disposizioni sulle competenze accessorie o che lavorano col sistema del premio di maggior produzione in base all'art. 58 delle disposizioni medesime;

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 143 del 25 giugno 1938-XVI.

c) gli agenti che percepiscono le competenze speciali del personale di macchina e di scorta ai treni;

d) gli agenti delle navi traghetto.

Art. 4.

Il premio di operosità è corrisposto in base al grado rivestito. Peraltro nel caso di disimpegno in via continuativa per almeno sei mesi di mansioni di grado superiore in base a deliberazione scritta dall'autorità competente, il premio spetta nella misura stabilita per il grado di cui sono esercitate le mansioni.

Art. 5.

Il presente decreto ha vigore dal 1° luglio 1937-XV, data di applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

ALLEGATO.

Importo massimo annuo del premio di operosità per il personale delle Ferrovie dello Stato, già al netto da riduzioni.

Gradi	Premio Lire
1° Capi servizio principali e Capi compartimento di 1ª classe	L. 2.000
1° Capi servizio e Capi compartimento di 2ª classe	» 1.500
2°	» 900
3°	» 700
4°	» 550
5°	» 450
6°	» 350
7°	» 300
8°	» 270
9°	» 240
10°	» 210
11°	» 180
12° (1)	» 150
13° (1)	» 130
14° (1)	» 120
15° (1)	» 110

(1) Per il solo personale subalterno degli Uffici.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI, n. 3233. — *Istruzioni per l'applicazione del R. D. 3 giugno 1938-XVI, n. 819, riguardante la corresponsione dei premi di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato.*

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto n. 819 in data 3 giugno 1938-XVI, concernente la corresponsione del premio di operosità al personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione N. PAG. 03728/112291 in data 2 giugno 1938-XVI della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato - Servizio Personale e Affari Generali;

Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

Art. 1.

Il premio di operosità viene corrisposto agli agenti che hanno dato prestazioni oltre l'orario di servizio o che durante l'orario normale hanno intensificato il lavoro, senza ricevere per tali titoli alcun altro compenso.

Le prestazioni compensate come lavoro straordinario, o col premio di maggior produzione o col cottimo, fanno perdere titolo al premio di operosità per il periodo di tempo cui esse si riferiscono.

Art. 2.

Il premio di operosità non compete agli agenti:

a) avventizi straordinari;

b) distaccati ad altre Amministrazioni;

c) che nelle ultime note informative abbiano riportato una qualificazione inferiore a « distinto »;

d) che nel semestre abbiano una presenza effettiva inferiore a 30 giorni;

e) che si siano resi responsabili di inosservanza dell'orario di servizio.

Art. 3.

Gli agenti ai quali è stata assegnata la qualificazione di « distinto » hanno titolo ad un premio non superire a 2/3 dell'importo massimo fissato per il grado rivestito.

Art. 4.

Il premio viene ridotto per assenze dovute a malattie e congedi straordinari di durata complessiva superiore a un mese. La riduzione è proporzionale alla durata della assenza.

Art. 5.

Gli Ufficiali del Regio Esercito addetti agli Uffici Compartimentali di mobilitazione hanno titolo al premio in base al grado equiparato a quello militare rivestito.

Art. 6.

Salvo quanto stabilito dal presente decreto valgono, per l'assegnazione del premio da liquidare a ciascun agente, le Istruzioni del Direttore Generale delle Ferrovie dello Stato riguardanti l'applicazione degli articoli 59 e 60 delle Disposizioni sulle competenze accessorie di cui il R. D. L. 405/1925-III.

Roma, li 7 giugno 1938-XVI.

Il Ministro: BENNI.

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1938-XVI, n. 3235. — *Graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Decreto Ministeriale 9 novembre 1937-XVI, n. 1193;
Udita la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Personale e Affari Generali) n. PAG. 040/24/100172 in data 4 giugno 1938-XVI;
Sentito il Consiglio d'Amministrazione;

DECRETA:

E' approvata l'annessa graduatoria degli idonei del concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova.

Roma, lì 7 giugno 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI.

Graduatoria degli idonei del Concorso a 25 posti di Sorvegliante lavori in prova indetto con R. D. 9 novembre 1937-XVI n. 1193.

1 — MELILLO Domenico
2 — CAMPANA Alberto
3 — COPPARONI Tancredi
4 — ZANDRINO Giuseppe
5 — VENCIA Giuseppe
6 — PANCERA Giovanni
7 — TRAVERSA Pierino
8 — BAIATA Vincenzo
9 — PACENTI Francesco
10 — MAIURI Vincenzo
11 — SORECA Luigi
12 — ARENA Alberto
13 — MANCO Giuseppe
14 — QUERCIA Antonino
15 — COSTAGLIOLA DI POLIDORO Salvatore
16 — FIORAVANTI Filippo
17 — DEL GIUDICE Vincenzo
18 — D'ANIELLO Mario
19 — BARBAGALLO Giuseppe
20 — SORDI Bruno
21 — GHELLI Sabatino
22 — PATRUCCO Fernando
23 — BRUNO Vincenzo
24 — FIANDRI Cesarino
25 — GIANNETTO Rosario
26 — MAESTOSO Francesco
27 — DE MITRI Mario
28 — TODESCHINI Giorgio
29 — MAO Clito
30 — MURABITO Paolo
31 — MASSAGLI Renzo
32 — PREZIOSI Giacomo
33 — ROMANO Pietro
34 — CIARAMELLA Mario
35 — PATTARINI Tullio
36 — SCORDINO Domenico
37 — MARCHESE Vittorio
38 — BERNACCHIA Manlio
39 — GORLA Luigi
40 — PIAZZA Nello
41 — BENATI Aurelio
42 — COSTARELLA Renato
43 — FAGNANI Mario
44 — MARZOCCHI Giulio
45 — INCITTI Giulio
46 — BARBARO Diego
47 — CASTIELLO Giuseppe
48 — DE LUCA Giuseppe
49 — BOZZI Enzo
50 — DISCENZA Nicola
51 — LIBERTI Dario
52 — DI STEFANO Franc. Paolo
53 — FALCIONE Ennio

---

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 24 giugno 1938-XVI.

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1938-XVI, n. 3294 — *Istituzione di speciali biglietti ferroviari al prezzo di L. 3 per il percorso Roma-Fiumicino e ritorno* (1).

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la relazione della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato (Servizio Commerciale e del Traffico) n. C. 311.14193.4 del 29 maggio 1938 A. XVI;

Viste le « Condizioni e Tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato »;

Visto l'art. 3 comma *b*) del R. D. L. 11 ottobre 1934-XIII, n. 1948;

Visti i D. M. n. 3507 del 20 giugno 1935, n. 103 del 9 luglio 1935, n. 608 del 10 settembre 1935, n. 73 del 2 luglio 1936, n. 490 del 4 agosto 1936, n. 2639 del 21 maggio 1937;

Udito il Consiglio d'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato;

DECRETA:

Art. 1.

E' autorizzata l'istituzione di biglietti di andata-ritorno dalle stazioni di Roma Termini, Roma Tuscolana, Roma Ostiense, Roma Trastevere, Magliana e Ponte Galeria per Fiumicino, al prezzo speciale di lire tre.

Art. 2.

Il provvedimento avrà la durata di tre mesi a decorrere dal 15 giugno 1938-XVI.

Il presente Decreto sarà registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 giugno 1938-XVI.

Il Ministro:
BENNI

(1) Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 24 giugno 1938-XVI.

Ordine di servizio n. 1.

Abilitazione al servizio viaggiatori e bagagli delle stazioni della linea Alcamo Diramazione - Trapani.

A partire dal 15 gennaio 1938-XVI, le stazioni di Calatafimi, Bruca, Ummari, Fulgatore, Erice Napola e Milo, della linea Alcamo Diramazione-Trapani aperta all'esercizio con l'O. S. N. 100/1937, vengono abilitate al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Tali stazioni eseguiranno il versamento dei propri introiti alla Cassa compartimentale di Palermo con la periodicità di cui alla lettera B dell'O. S. 184/1913 osservando le prescrizioni previste dall'art. 25 delle « Disposizioni e norme per il servizio dei valori » pubblicate con l'O. S. 126/1930.

In conseguenza di quanto sopra, nelle pubblicazioni di servizio interessate, si dovranno praticare le modificazioni previste dall'allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 15.

ALLEGATO ALL'O. S. n. 1. - 1938 XVI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli di contro ai nomi delle sotto indicate stazioni, dei quali fu già disposta la inserzione nei prontuari stessi con O. S. N. 100/1937, si dovranno esporre le relative distanze che saranno formate aggiungendo alla distanza di Alcamo Diramazione le altre di cui al prospetto seguente:

		Alcamo Diramazione			Alcamo Diramazione
Calatafimi . . .	Km.	9	Fulgatore . . .	Km.	30
Bruca	»	18	Erice Napola . .	»	34
Ummari	»	22	Milo	»	41

L'istradamento da esporre sarà quello di Alcamo Diramazione, seguito dal N. 281.

Nell'indice alfabetico dei prontuari suddetti si dovranno trascrivere, di contro ai nomi delle dette stazioni, il numero della pagina e il numero progressivo.

Per le modificazioni da apportare ai prontuari manoscritti delle distanze delle stazioni del tronco di linea Castelvetrano-Trapani, verranno date istruzioni dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze alle stazioni interessate.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » (Parte I) edizione febbraio 1936-XIV, si dovranno apportare le seguenti modificazioni:

Bruca	L B	P/154	Fulgatore	L B	P/154
Calatafimi	L B	P/154	Milo	L B	P/154
Erice Napola	L B	P/154	Ummari	L B	P/154

Ordine di servizio n. 2.

Soppressione del magazzino di approvvigionamenti di Taranto.

A datare del 1° gennaio 1938-XVI il Magazzino Approvvigionamenti di Taranto cesserà di funzionare.

Il Servizio Approvvigionamenti, d'intesa con i Servizi interessati, provvederà per le opportune variazioni alle circoscrizioni dei Magazzini.

Il Direttore Generale
VELANI

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione 1-12-1936-XV)

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi ai quali sono abilitate le stazioni, le fermate, ecc. — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Bruca	131-bis	Alcamo dir-Trapani	Palermo	Trapani	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Calatafimi	131-bis	»	»	»	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Erice Napola	131-bis	»	»	»	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fulgatore	131-bis	»	»	»	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Miio	131-bis	»	»	»	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ummari	131-bis	»	»	»	V	B	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																									
Bruca	VII	1549	1669	1665	1660	1658	1598	1546	1575	1571	1577	1457	1470	1408	1384	947	1051	1056	1017	746	740	783	329
Calatafimi . . .	»	1540	1660	1656	1651	1649	1589	1537	1566	1562	1568	1448	1461	1399	1375	938	1042	1047	1008	737	731	774	320
Erice Napola . .	»	1565	1685	1681	1676	1674	1614	1562	1591	1587	1593	1473	1486	1424	1400	963	1067	1072	1033	762	756	799	345
Fulgatore . . .	»	1561	1681	1677	1672	1670	1610	1558	1587	1583	1589	1469	1482	1420	1396	959	1063	1068	1029	758	752	795	341
Milo	»	1572	1692	1688	1683	1681	1621	1569	1598	1594	1600	1480	1493	1431	1407	970	1074	1079	1040	769	763	806	352
Ummari	»	1553	1673	1669	1664	1662	1602	1550	1579	1575	1581	1461	1474	1412	1388	951	1055	1060	1021	750	744	787	333
PARTE IV																									
Bruca	»	1513	1633	1629	1624	1622	1562	1524	1553	1539	1555	1425	1448	1372	1348	925	1012	1034	995	724	718	761	329
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	207.198 241.162	207.198 241.162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256.275 241.162	110.126 33 162	275.241 101.162	126.163 143.162	198 241 162	198.260 184.162	19 18 184.162	261.101 184.162	80.59 184.162	143 162	184.162	218.184 162	154.217 162	162
Calatafimi . . .	»	1504	1624	1620	1615	1613	1553	1515	1544	1530	1546	1416	1439	1363	1339	916	1003	1025	986	715	709	752	320
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	207.198 241.162	207.198 241.162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256.275 241.162	110.126 33 162	275.241 101.162	126.163 143.162	193.241 162	198.260 184.162	19.18 184.162	261 101 184.162	80.59 184.162	143 162	184.162	218.184 162	154.217 162	162
Erice Napola . .	»	1529	1649	1645	1640	1638	1578	1540	1569	1555	1571	1441	1464	1388	1364	941	1028	1050	1011	740	734	777	345
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	207.198 241.162	207.198 241.162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256 275 241.162	110 126 33.162	275 241 101.162	126.163 143.162	198.241 162	198.260 184.162	19.18 184.162	261.101 184.162	80.59 184.162	143.162	184.162	218.184 162	154.217 162	162
Fulgatore . . .	»	1525	1645	1641	1636	1634	1574	1536	1565	1551	1567	1437	1460	1384	1360	937	1024	1046	1007	736	730	773	341
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	267.198 241.162	207.198 241 162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256.275 241.162	110.126 33.162	245.241 101.162	126.163 143.162	198.241 162	198.260 184.162	19.18 184.162	261.101 184.162	80 59 184.162	143.162	184.162	218.184 162	154.217 162	162
Milo	»	1536	1656	1652	1647	1645	1585	1547	1576	1562	1578	1448	1471	1395	1371	948	1035	1057	1018	747	741	784	352
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	207.198 241.162	207.198 241.162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256 275 241.162	110.126 33.162	275.241 101 162	126.163 143.162	198.241 162	198.260 184.162	19.18 184.162	261 101 184.162	80 59 184.162	143.162	184.162	218.184 162	154.217 162	162
Ummari	»	1517	1637	1633	1628	1626	1566	1528	1557	1543	1559	1429	1452	1376	1352	929	1016	1038	999	728	722	765	333
	»	198.101 184.162	207.241 162	207.241 101.162	207.198 241.162	207.198 241.162	207.241 162	126.163 143.162	126.33 162	256 275 241.162	110.126 33.162	275.241 101.162	126.163 143.162	198.241 162	198.260 184.262	19.18 184.162	261.101 184.162	80.59 184.162	143.162	184.162	218.184 162	154.217 162	162

Segue ALLEGATO ALL'O. S. n. 1 - 1938-XVI.

PARTE II

(131 Bis) Alcamo Diramazione - Trapani

Alcamo Diramazione								
9	Calatafimi							
15	7	Segesta Tempio						
18	10	4	Bruca					
22	14	8	5	Ummari				
30	21	15	12	8	Fulgatore			
34	26	20	17	12	5	Erice Napola		
41	33	27	24	19	12	8	Milo	
47*	39	33	30	25	18	14	6	Trapani

* Distanza valevole soltanto per i trasporti viaggiatori e bagagli.

Ordine di servizio n. 3.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

§ 1. — *Dotazione.*

La *"Società dei Ferry-boats Riuniti"* con sede a *Milano, via Manzoni* 5, dispone dei seguenti 1237 carri chiusi a due sale, a sagoma inglese, marcati F. S., atti a circolare con qualsiasi treno merci rapido, tanto sulle Ferrovie continentali europee, quanto su quelle inglesi:

Gruppo A:

N. 600 ordinari serie Eb;
N. 553 refrigeranti serie Hgb;
N. 34 isotermici serie Hisb;
N. 30 ordinari con porta di testa serie Fb;

aventi i numeri di servizio e le caratteristiche indicati nell'Allegato I.

Gruppo B:

N. 10 isotermici Hisb 926.647 a 926.656;
N. 10 ordinari con porta di testa Fb 926.667 a 926.676.

§ 2. — *Scritte.*

1. — I carri del *Gruppo A* portano sulle pareti le seguenti indicazioni, oltre quelle previste per gli altri carri F. S.:

a) *"Società dei Ferry-boats Riuniti - Milano"*;

b) il segno [P] a seguito del numero di servizio;

c) la stazione di residenza (Allegato II);

d) la merce ammessa al trasporto, e cioè:

« *Prodotti agricoli* » per i carri delle serie Eb ed Fb;
« *Derrate alimentari* » per i carri delle serie Hgb ed Hisb;

e) le scritte particolari — applicate su targhe — richieste dalle Ferrovie Inglesi per il libero passaggio dei carri sulle loro linee.

2. — I carri del *Gruppo B* portano la scritta *"Société Belgo-Anglaise des Ferry-boats - Milano"* e tutte le altre indicazioni stabilite per i carri di proprietà privata inscritti nel parco F. S.

§ 3. — *Utilizzazione.*

1. — Con l'osservanza delle speciali norme e condizioni appresso indicate, i 1237 carri in parola sono adibiti ai trasporti di merci a carro completo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa, attraverso le linee dei Ferry-boats che fanno servizio fra Zeebrugge ed Harwich e fra Dunkerque e Dover.

Ogni diversa utilizzazione dei carri del *Gruppo A* dev'essere preventivamente autorizzata dalle F. S.

2. — Le stazioni consentiranno che i carri delle serie Eb ed Fb — quantunque portino la scritta "Prodotti agricoli" — siano utilizzati per qualsiasi merce che non li possa deteriorare. Sono però escluse, in ogni caso, salvo speciale autorizzazione delle F. S., le merci comprese nell'allegato 7 alle Tariffe interne italiane e quelle indicate nell'allegato 1 alla C. I. M.

§ 4. — *Riparazione*

1. — La manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti che si producono ai carri del *Gruppo A* e che non fossero imputabili alla Società dei Ferry-boats o a terzi, vengono eseguite dalle F. S., le quali provvedono anche alla fornitura dei pezzi di ricambio. Per gli avvisi alla Società dei Ferry-boats vedasi il § 10, punto 3.

Per le avarie avvenute sulle linee continentali europee valgono le comuni norme del R. I. V. previste per i carri di proprietà privata.

Sono invece a carico della Società dei Ferry-boats le avarie e le mancanze che si producono ai carri, come pure la perdita totale di essi durante la traversata marittima e durante la permanenza sul territorio inglese.

2. — Per la manutenzione ordinaria e la riparazione dei carri del *Gruppo B* valgono le comuni norme del "Regolamento per i carri privati" (edizione 1923).

§ 5. — *Attribuzioni.*

1. — Alla ripartizione dei carri a sagoma inglese in oggetto, provvede la Società dei Ferry-boats Riuniti (Ufficio Ripartizione) che ha modo di ben coordinare l'impiego di tale speciale mezzo di trasporto, secondo le particolari esigenze dei vari rami del commercio di esportazione.

All'uopo la Società stessa fornisce a chiunque ne abbia interesse tutte le informazioni utili relative al percorso marittimo, a quello ferroviario inglese ed alle modalità che regolano i trasporti senza trasbordo dall'Italia all'Inghilterra e viceversa.

2. — Per rendere più sollecita la ripartizione dei carri a sagoma inglese, i Circoli di Ripartizione di determinati Compartimenti potranno all'occorrenza essere delegati dalla Società dei Ferry-boats a provvedere alla fornitura dei carri medesimi alle stazioni da essi dipendenti.

A tale scopo il Servizio Movimento, previ accordi con la Società dei Ferry-boats, emanerà disposizioni di volta in volta.

3. — Alla sorveglianza sulla ripartizione dei carri e sull'andamento dei trasporti medesimi è designata la Sezione Movimento di Milano, alla quale le altre Sezioni Movimento — ed in casi d'urgenza anche le Stazioni — possono rivolgersi per avere chiarimenti o notizie che potessero loro necessitare su quanto si riferisce al presente Ordine di Servizio.

Spetta inoltre alla Sezione Movimento di Milano provvedere per la ricerca dei carri disguidati, d'accordo con le altre Sezioni interessate, e di controllare che vengano osservate dalle stazioni le norme di cui al seguente § 7, punto 4, circa la fornitura dei carri col freno completo, nei casi ivi indicati.

4. — Dell'arrivo della corrispondenza telegrafica ed epistolare, di cui è cenno ai seguenti §§ 7 e 10, la stazione di Milano C. deve dare avviso telefonico alla Società dei Ferry-boats (Telefono 87.223), la quale provvede a sua cura al ritiro della corrispondenza medesima rilasciandone ricevuta.

Del pari la stazione di Milano C. ha l'obbligo di ricevere per telefono i telegrammi emessi dalla Società dei Ferry-boats (§ 7), i quali vengono confermati ogni sera per iscritto nel numero di copie necessario.

§ 6. — *Deposito per richiesta di carico.*

1. — La fornitura dei carri a sagoma inglese è ***in ogni caso*** subordinata al preventivo versamento di un deposito per richiesta di carico nella misura di L. 40 (quaranta) per carro — aumento percentuale compreso — indistintamente qualunque sia il tipo del carro richiesto.

2. — Anche ai carri in parola debbono applicarsi, in quanto non modificate dal presente Ordine di Servizio, le norme di dettaglio che disciplinano la richiesta per fornitura di carri F. S. contenute nella Parte VI delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (edizione 1935).

§ 7 — *Fornitura dei carri.*

1. — Le domande per fornitura dei carri a sagoma inglese devono essere rivolte dagli interessati alla rispettiva stazione di carico — tempestivamente, ma non prima di 10 giorni — e di ciò la stazione stessa avverte subito la Società dei Ferry-boats con telegramma di servizio così compilato:

"*C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Riuniti.
" Ditta . . . . di . . . .
" chiede . . . . (quantità in lettere)
" carri sagoma inglese chiusi ordinari (oppure: ordinari con porta di testa;
" isotermici; refrigeranti) per spedizione . . . . (merce)
" da . . . . a . . . .
" giorno . . . .
C. S. . . . . ".

Ricevuto il telegramma, la Società dei Ferry-boats dispone per la fornitura dei carri chiesti, facendoli all'occorrenza dislocare dalla più vicina stazione di residenza.

2. — La Società stessa può, inoltre, autorizzare le stazioni a fornire di iniziativa i carri eventualmente disponibili sul posto, agli speditori che ne facciano regolare domanda nei modi d'uso. In questo caso la stazione che provvede alla fornitura emette il seguente avviso telegrafico:

"*C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Riuniti.
" Forniti oggi Ditta . . . . (quantità)
" carri sagoma inglese . . . . (numeri)
" di servizio per spedizione . . . . (merce)
" diretta . . . . "
C. S. . . . . ".

3. — Il dislocamento dei carri viene disposto dalla Società dei Ferry-boats a mezzo di telegrammi di servizio diretti alle stazioni interessate e firmati dal Capo stazione di Milano C., d'ordine della Società.

Quando però fra la richiesta e la data fissata per il carico vi sia il tempo necessario per il tempestivo dislocamento dei carri, le disposizioni da parte della Società dei Ferry-boats sono date per posta.

4. — Nell'assegnazione dei carri della serie Eb si dovrà curare che quelli destinati a trasportare *derrate* dirette in Inghilterra, siano provvisti del *freno automatico completo* e non soltanto della condotta del freno stesso, riservando ai trasporti di qualsiasi altra merce, i carri provvisti della sola condotta del freno automatico.

Ugualmente i carri della serie Hgb, muniti della sola condotta, si dovranno assegnare per ultimi.

§ 8. — "*Modulo di istruzioni*".

1. — Per le spedizioni dirette in Inghilterra, la Società dei Ferry-boats ha distribuito alle stazioni maggiormente interessate, una scorta del suo speciale "Modulo di Istruzioni", che le stazioni stesse devono consegnare agli speditori in ragione di tre copie per ogni carro fornito.

2. — Oltre agli ordinari documenti di trasporto, lo speditore deve compilare le tre copie del modulo per inviarle direttamente:

— all'Ufficio Ferry-boats di Zeebrugge o di Dunkerque a seconda della via che dovrà seguire la spedizione;

— al destinatario della merce;

— alla Società dei Ferry-boats Riuniti di Milano.

3. — Le stazioni non hanno alcuna ingerenza nella compilazione del modulo e nell'invio di esso ai citati indirizzi.

Esaurendosi la scorta di detto modulo, le stazioni chiederanno tempestivamente alla Società dei Ferry-boats il necessario rifornimento e Milano C. accetterà le spedizioni in servizio dei relativi plichi.

§ 9. — *Trattamento dei carri vuoti.*

1. — I carri inviati vuoti ad una stazione per prendere carico, oppure per concentramento in attesa che ne sia fatta richiesta dagli speditori, nei modi d'uso, debbono rimanere sul posto — anche se non caricati entro gli otto giorni — fino a nuove disposizioni della Società dei Ferry-boats.

2. — La spedizione dei carri vuoti fra stazioni F. S. si effettua unicamente col Mod. M.-130, mentre per l'invio in Inghilterra dei carri destinati a prendere carico, si emette la lettera di vettura internazionale della C. I. M. fino a Zeebrugge o Dunkerque.

L'invio a vuoto in Inghilterra dei carri del *Gruppo A* dev'essere preventivamente autorizzato dalle F. S.

3. — I carri vuoti giunti dall'estero devono dalle stazioni di confine essere inoltrati col primo mezzo utile alla località di residenza, che è indicata sulla lettera di vettura (ed anche sul carro), a meno che la Società

dei Ferry-boats non abbia fatto pervenire in tempo una diversa disposizione, nel qual caso le stazioni suddette emettono il mod. M.-130 per il successivo percorso F. S. e, in pari tempo, trasmettono la lettera di vettura alla località di residenza, indicandovi che il carro ha proseguito per la nuova destinazione su richiesta della Società dei Ferry-boats.

4. — Per i carri giunti vuoti dall'estero, la cui lettera di vettura porti erroneamente una destinazione diversa da quella di residenza del carro — e qualora la Società dei Ferry-boats non abbia dato una contraria disposizione — il transito di confine deve inoltrare il carro con Mod. M 130 alla rispettiva residenza e ritirare la lettera di vettura per inviarla alla stazione indicatavi come destinataria, informandola che il carro ha proseguito per la sua stazione di residenza.

5. — I carri ricevuti carichi dall'estero devono essere restituiti alla rispettiva stazione di residenza subito dopo lo scarico, scortati dal Mod. M.-130

6. — Lo svincolo dei carri vuoti di ritorno nelle stazioni di Milano P. R., Milano P. V. e Milano Farini sarà fatto direttamente dalla Società dei Ferry-boats, mentre nelle altre stazioni verrà eseguito d'ufficio da quest'ultime, le quali passeranno gli importi relativi fra i titoli da liquidare e, a fine di ogni mese, emetteranno sulla stazione di Milano C. apposita rivalsa scortata da una distinta delle tasse a carico dei trasporti, allegandovi le relative lettere di vettura. La Società dei Ferry-boats curerà il sollecito svincolo delle rivalse.

7. — I carri vuoti rinvenuti in disguido in qualsiasi località della Rete devono inviarsi subito alla rispettiva stazione di residenza, informandone anche la Sezione Movimento di Milano, con riferimento al presente Ordine di Servizio.

§ 10. — *Segnalazioni.*

1. — Le Stazioni di Ventimiglia, Modane, Domodossola, Luino, Chiasso e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck sono tenuti:

a) a segnalare in giornata alla Società dei Ferry-boats il passaggio dei carri (*Gruppi A* e *B*) carichi e vuoti.

A tal uopo la Società stessa fornisce alle Stazioni di Ventimiglia, Domodossola, Luino e Chiasso una scorta di apposite cartoline stampate e affrancate per essere riempite coi numeri di servizio dei carri transitati nelle 24 ore e quindi subito spedite per posta, mentre la stazione di Modane e l'Ufficio transito contabile di Innsbruck vengono forniti di una scorta di stampati Mod. M.-106, già tracciati, da inviarsi in busta al C. S. di Milano C. per la consegna alla Società dei Ferry-boats.

Le cartoline ed i Mod. M.-106 hanno la numerazione progressiva dall'1 in poi, il modo che, verificandosi lo smarrimento di qualcuno, la Società dei Ferry-boats possa chiederne il duplicato alla stazione rispettiva. Le comunicazione negative sono quindi da omettersi.

b) a segnalare in giornata alla Sezione Movimento di Milano il passaggio dei carri (*Gruppi A* e B), carichi e vuoti, a mezzo di apposito elenco nel quale devono figurare i dati di cui al seguente punto *c*) ed anche i depositi riscossi a garanzia dei diritti speciali e dei percorsi a vuoto per i trasporti deviati di cui al punto 1 del § 10;

c) ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in doppia copia dei carri del *Gruppo A*, transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in uscita ed in entrata:

— la data e il numero di transito;
— il numero del carro;
— la data di accettazione della spedizione;
— la stazione di partenza e quella di destinazione;
— la natura e il peso della merce.

Una copia dell'elenco viene rimessa dalla Sezione Movimento a quella del Commerciale e del Traffico di Milano, per le verifiche di sua competenza;

d) ad inviare alla Sezione Movimento di Milano, nei primi cinque giorni di ciascun mese, un elenco in semplice copia dei carri del *Gruppo B* transitati carichi nel mese precedente e dal quale risulti, distintamente in entrata ed in uscita:

— la data ed il numero di transito;
— il numero del carro.

2. — Gli elenchi di cui ai sub *b*), *c*) e *d*) s'inviano per corrispondenza di servizio.

3. — Per i carri del *Gruppo A* le stazioni debbono inoltre comunicare alla citata Società dei Ferry-boats, affinchè ne abbia norma, l'avvenuto etichettamento dei guasti e la riconsegna all'esercizio dei riparati, compilando come segue il relativo telegramma epistolare:

" *C. S. Milano C.* per Società Ferry-boats Riuniti.
" *p. n. Sezione Movimento Milano.*
" Carri F. S. a sagoma inglese etichettati oggi per guasto (numeri di " servizio) . . . . "

oppure:

" Carri F. S. a sagoma inglese riconsegnati oggi riparati (numeri di " servizio) . . . . " . . . . "

C. S. . . . . ".

§ 11. — *Tassazione dei trasporti.*

1. — Le tasse di trasporto da applicarsi alle spedizioni eseguite coi carri a sagoma inglese (*Gruppi A* e *B*) sono quelle dovute in caso di utilizzazione di un carro ordinario delle Ferrovie.

2. — Per l'uso dei carri in oggetto vengono inoltre applicati e riscossi direttamente dalla Società dei Ferry-boats, i seguenti *diritti speciali* sulle normali tasse di porto, compreso l'eventuale aumento percentuale, ed escluse le sopratasse per acceleramento, le tasse accessorie, ecc.:

Carri ordinari (Eb-Fb):

a) 5 % (cinque per cento) del prezzo di trasporto della Tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione;

b) 7 % (sette per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge e da o fino a Dunkerque, per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge od a Dunkerque.

Carri isotermici e refrigeranti (Hisb-Hgb):

c) 7 % (sette per cento) del prezzo di trasporto della Tariffa diretta Italia-Londra, quando questa trovi applicazione, e del prezzo di trasporto da Londra alla definitiva destinazione inglese in caso di rispedizione:

d) 10 % (dieci per cento) del prezzo continentale da o fino a Zeebrugge e da o fino a Dunkerque, per i trasporti eseguiti con rispedizione rispettivamente a Zeebrugge od a Dunkerque.

3. — I diritti speciali di cui alle lettere *b*) e *d*) si applicano anche a qualsiasi altro trasporto che, in seguito ad autorizzazione delle F. S., o per qualunque altra causa — comprese le indebite utilizzazioni — venisse eseguito su un percorso diverso da quello Italia-Inghilterra, o viceversa.

4. — I trasporti in partenza da stazioni non ammesse alla Tariffa diretta Italia-Londra ed appoggiati ad una stazione ammessa, oppure al transito di confine, per proseguire su Londra sotto il regime di detta Tariffa, sono soggetti, sul percorso dalla stazione di partenza a quella di appoggio, al pagamento del diritto speciale previsto ai sub *a*) e *c*).

5. — Le facilitazioni sui diritti speciali che venissero accordate in via temporanea a determinati traffici, formeranno oggetto di pubblicazioni a parte

§ 12. — *Deviazione dei trasporti.*

1. — Quando un trasporto appoggiato al transito di confine italiano per la rispedizione sull'Inghilterra, venga invece destinato a località del continente o fatto proseguire sull'Inghilterra per via diversa da quella dei Ferry-boats (Zeebrugge o Dunkerque), la stazione di transito deve far depositare al transitario una somma sufficiente a garantire sia il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, sia le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

2. — Analogamente, se in corso di trasporto il mittente di una spedizione destinata in Inghilterra dispone per la consegna in località del continente, comprese quelle italiane, la stazione di origine del trasporto, all'atto di ricevere le disposizioni, deve far depositare al mittente stesso una somma sufficiente a garantire il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro, oltre le tasse che le Ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

3. — Quando si tratti di trasporti dichiarati diretti in Inghilterra e pei quali il mittente, dopo caricato il carro a sagoma inglese, modifichi la destinazione per altra località estera od italiana, e non sia stata consegnato al mittente stesso il duplicato della lettera di vettura, la stazione deve ordinare il trasbordo della merce in un carro a sagoma normale, con la conseguente perdita della caparra di L. 40, a meno che il mittente non si assoggetti al versamento della somma sufficiente a garantire tanto il diritto speciale per tutto il percorso di utilizzazione del carro a sagoma inglese, quanto le tasse che le ferrovie estere applicheranno per il ritorno a vuoto del carro in Italia.

4. — Nei casi di cui ai precedenti punti 1, 2, e 3 le F. S. si riservano il diritto di ordinare senz'altro, a mezzo del transito di confine o della stazione di partenza il trasbordo della merce in un carro a sagoma normale; le spese occorse per tale operazione saranno gravate sulla rispedizione.

5. — Le somme riscosse a tale titolo — contro rilascio alla parte della ricevuta mod. Ci-304 — devono essere portate a debito e versate unitamente agli altri introiti. L'addebitamento deve aver luogo sul conto corrente, previa inserizione in un apposito mod. Ci-463 (depositi incassati) da intestare: *"Per diritti speciali (carri a sagoma inglese)"*.

Le stazioni che incassano somme per depositi del genere devono informarne il Controllo merci di Torino per la liquidazione di sua competenza.

§ 13. — *Termine utile per il carico e lo scarico.*

1. — Il termine utile per il carico e per lo scarico dei carri in oggetto è quello fissato dalla tariffa interna per i trasporti eseguiti in carri ordinari delle Ferrovie.

2. — Quando il mittente, o il destinatario, non provvede in tempo utile al completo carico o scarico dei carri, si percepiscono le tasse di sosta di cui al n. 11 dell'allegato 1 alla Tariffa interna.

Dette tasse debbono essere pagate dallo speditore o dal destinatario italiano. Eccezionalmente, per le spedizioni eseguite in porto assegnato è consentito al mittente di gravare sul trasporto le tasse di sosta maturate a partenza.

§ 14. — *Disposizioni generali.*

1. — Per quanto non è esplicitamente previsto nel presente Ordine di Servizio valgono, tanto per i carri a sagoma inglese, quanto per i trasporti con essi eseguiti le norme e condizioni previste dai vigenti Regolamenti e Tariffe.

2. — Si rivolgono particolari raccomandazioni ai Capi Stazione ed ai Capi Gestione di voler prendere esatta conoscenza di quanto stabilisce il presente Ordine di Servizio e di curarne la precisa applicazione.

L'Ordine di Servizio n. 190/1935 (riportato anche nell'Allegato 2 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose". — Edizione 1935), è abrogato e sostituito dal presente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

ALLEGATO I ALL'O. S. n. 3 - 1938-XVI

Caratteristiche dei 1217 Carri del Gruppo A.

(Vedasi § 1)

Serie	Numeri di servizio		Quantità	CASSA			Volume mc.	Portata tonn.	Tara tonn.	Categoria di velocità	Freni	Riscaldamento a vapore
	dal	al		lunghezza interna	larghezza interna	altezza interna						
Hb (1)	973 400	973.499	100	7.92	2.18	2.10	37	15	12	1ª	(6)	—
»	973 500	973.599	100	»	»	»	»	»	11.4	»	(8)	—
»	973.600	973.649	50	»	»	»	»	»	12	»	(6)	—
»	973.700	973.749	50	»	»	»	»	»	11.4	»	(8)	—
»	991.200	991.299	100	»	»	»	»	»	12	»	(6)	(9)
»	991.400	991.499	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	991.600	991.699	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
Hgb (2)	932 000	932 099	53	6.37	2.10	1.88	27	18	16.5	»	(6)	(9)
»	932.400	932.499	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	932.600	932.699	100	»	»	»	»	»	»	»	(6)	—
»	936.350	936.399	50	»	»	»	»	»	16	»	(8)	—
»	936.400	936.499	100	»	»	»	»	»	16.5	»	(6)	—
»	936.500	936.599	100	»	»	»	»	»	16	»	(8)	—
»	936 600	936.649	50	»	»	»	»	»	16.5	»	(6)	—
Hsb (3)	915.802	915 815	14	7.99	2.26	2.05	36	16.5	12.5	»	(7)	(9)
» (4)	915.816	915.835	20	8.70	2.34	2.12	39	16.5	12.5	»	(7)	(9)
Hb (5)	989.001	989.030	30	8.17	2.35	2.35	45	17.5	12.2	»	(7)	(9)

(1) N. 600 *carri ordinari.* — Pareti a doppia fodera con intercapedine d'aria; imperiale con isolante di sughero; porte laterali; 12 persianine di ventilazione a filo del pavimento e 2 finestre per lato in alto; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in rosso; fascia orizzontale bianca a metà dell'altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi; fascia bianca sulle porte in basso, indicante che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico.

(2) N. 553 *carri refrigeranti.* — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante di sughero; due casse per ghiaccio; installazione per introdurre e far azionare due gruppi elettro-ventilatori per eseguire il raffreddamento del carro e della merce prima della spedizione; dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà dell'altezza delle pareti, indicante che il carro può viaggiare

sulle linee delle Ferrovie Inglesi; fascia rossa sulle porte, in basso, indicante che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico.

(3) N. 14 *carri isotermici.* — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante. Dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(4) N. 20 *carri isotermici.* — Pareti, imperiale e pavimento a doppia fodera con strato isolante. Persiane ai fianchi e alle testate con sportelli interni per sottoporre, se necessario, il carico ad intensa ventilazione. Dispositivi atti a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in bianco; fascia orizzontale rossa a metà altezza delle pareti indicante che il carro può viaggiare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(5) N. 30 *carri ordinari con porta di testa* a due battenti e porte laterali, pure a due battenti. Pareti a semplice fodera; 12 persianine di ventilazione a filo del pavimento e 2 finestre per lato in alto; dispositivo atto a ricevere una speciale attrezzatura interna per formare due piani di carico; cassa colorita in rosso; fascia bianca a metà altezza delle pareti indicante che il carro può circolare sulle linee delle Ferrovie Inglesi.

(6) a mano; a stanga manovrabile da terra; Westinghouse moderabile e automatico rapido; a vuoto con accoppiamento tipo inglese.

(7) a mano; a stanga manovrabile da terra; Westinghouse automatico rapido; a vuoto con accoppiamento tipo inglese.

(8) a stanga manovrabile da terra; sole condotte dei freni Westinghouse moderabile e automatico e del freno a vuoto.

(9) Condotta e accoppiamenti metallici fissi R. V.

ALLEGATO II ALL'O. S. n. 3 - 1938-XVI

Residenze assegnate ai 1217 Carri del Gruppo A.

(Vedasi § 2 pnnto 1)

STAZIONI PER ORDINE ALFABETICO	QUANTITÀ DEI CARRI				TOTALE
	Eb	Hgb	Hisb	Fb	
Albenga	—	5	—	—	5
Ancona	10	—	—	—	10
Aversa	—	8	—	10	18
Bologna Smistamento	100	158	—	—	258
Bolzano	10	—	—	—	10
Bussoleno	5	—	—	—	5
Cancello	50	—	—	—	50
Castel Bolognese	—	15	5	—	20
Catania	25	—	—	—	25
Faenza	—	15	5	—	20
Firenze C. Marte	20	—	—	—	20
Genova Sampierdarena	4	—	—	—	4
Messina C.	40	—	—	—	40
Milano Farini	60	33	—	10	103
Milano P. Romana	25	41	—	—	66
Milano P. Vittoria	20	16	—	—	36
Modena	20	40	14	—	74
Napoli C.	—	5	—	—	5
Novara	—	5	10	—	15
Padova C. Marte	—	15	—	10	25
Palermo	25	—	—	—	25
Pisa C.	5	—	—	—	5
Pontedera	15	—	—	—	15
Roma Tuscolana	20	—	—	—	20
Sacile	5	4	—	—	9

STAZIONI PER ORDINE ALFABETICO	QUANTITÀ DEI CARRI				TOTALE
	Eb	Hgb	Hisb	Fb	
Torre Annunziata C. . . .	30	—	—	—	30
Trento C.	15	8	—	—	23
Treviso C.	5	8	—	—	13
Trieste C. Marzio.	6	—	—	—	6
Vado Ligure	—	5	—	—	5
Verona P. Nuova	45	99	—	—	144
Verona P. Vescovo	40	73	—	—	113
Totali . . .	600	553	34	30	1217

Ordine di servizio n. 4.

Estensione del servizio merci nella stazione di Capo Spartivento.

Dal giorno 20 gennaio 1938-XVI la stazione di Capo Spartivento, della linea Metaponto-Reggio Calabria Centrale, verrà abilitata al servizio merci a Grande e Piccola Velocità senza limitazioni, esclusi i trasporti di veicoli e bestiame.

Di conseguenza si dovrà:

— Nella parte 1ª del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" (edizione 1° dicembre 1936) a pagina 21, di contro al nome della stazione di Capo Spartivento, nelle colonne 8 e 9, depennare il richiamo (9) esistente di fianco alle lettere "G" e "P".

— Nella 1ª parte della "Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio" — edizione febbraio 1936 — di contro al nome di Capo Spartivento modificare l'indicazione LP. in "P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 5.

Modificazione alla giurisdizione del Dirigente Centrale del tratto di linea Trieste C.le - Portogruaro (Vedi Ordine servizio n. 151 - 1935-XIII).

Dalle ore 12 del 15 gennaio 1938-XVI la giurisdizione del Dirigente Centrale del tratto di linea Trieste-C.le Portogruaro verrà estesa anche al tratto Portogruaro-Venezia Mestre, restando definitivamente soppresso l'Ufficio del Dirigente Centrale di Venezia Mestre che aveva giurisdizione su quest'ultimo tratto.

Pertanto, dalla data stessa, l'Ufficio del Dirigente Centrale di Trieste C.le corrisponderà, a mezzo del telefono selettivo, coi seguenti posti:

Trieste C. – Dirigente Movimento
» – Deposito Personale Viaggiante
» – Deposito Locomotive
» – Dirigente Movimento scalo
» – Sottostazione elettrica

Grignano
Bivio Galleria – Posto di blocco n. 34
Bivio Viadotto e Posto di blocco
Aurisina
Bivio Aurisina
Duino Timavo
Monfalcone
Ronchi dei Legionari Sud
Pierris Turriaco
Villa Vicentina
Scodovacca
Cervignano del Friuli - Grado
Palmanova (Antenna)
Torre di Zuino
S. Giorgio di Nogaro
Muzzana del Turgiano
Palazzolo dello Stella
Latisana
Fossalta di Portogruaro
Portogruaro
Lison
S. Stino di Livenza
Goggia
Segnale di blocco automatico P. N. 9
S. Donà di Piave
Fossalta di Piave
Meolo
Segnale di blocco automatico P. N. 5
S. Michele del Quarto
Segnale di blocco automatico P. N. 3
» » » P. N. 2
Quadrivio Gazzera

Venezia Mestre – Primo posto movimento
» » – Secondo » (eventuale)
» » – Cabina E
» » – Cabina B
» » – Dirigenti movimento
» » – Cabina A
» » – Deposito Locomotive
» » – Personale Viaggiante

La Sezione Movimento di Trieste eserciterà direttamente la sorveglianza tecnica sul servizio del D. C. per tutto quanto si riferisce al tratto Trieste-Portogruaro, ferma restando la sorveglianza del tratto Portogruaro-Venezia Mestre alla Sezione Movimento di Venezia. La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio rimane affidata al Capo Riparto Movimento di Trieste Centrale.

In relazione a quanto sopra si dispone che il grafico reale sia costituito di due parti distinte, comprendenti rispettivamente il tratto di giurisdizione della Sezione Movimento di Trieste e quello della Sezione Movimento di Venezia: ciascuna parte sarà inviata direttamente dal D. C. alla Sezione Movimento competente.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Trieste e di Venezia.*

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 6.

Attivazione posto di movimento di Egnazia.

Alle ore 12 del giorno 1° febbraio 1938-XVI sarà attivato il posto di movimento di Egnazia, situato al Km. 695 + 235 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Monopoli e Fasano.

Il nuovo posto di movimento è dotato dei seguenti impianti: un fabbricato uffici ubicato alla destra della linea nel senso di marcia dei treni dispari; un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.; un marciapiedi fronteggiante il fabbricato uffici; segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori F. S. a piantana diritta con un'ala di 2ª categoria ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo posto di movimento è inserito sul circuito telegrafico omnibus n. 5424 e sul circuito speciale n. 5425 con la chiamata ZG.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, alla pagina 14 fra i nomi di Egna-Termeno ed Ellera-Corciano, si dovrà aggiungere in carattere maiuscoletto: "EGNAZIA"/Br/132.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 6, 7 *e* 31, *e, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 7.

Attivazione posto di movimento di Cozze.

Alle ore 12 del giorno 1° febbraio 1938-XVI sarà attivato il posto di movimento di Cozze, situato al Km. 675 + 441 della linea Bologna-Lecce, fra le stazioni di Nola di Bari e Polignano a Mare.

Il nuovo posto di movimento è dotato dei seguenti impianti: un fabbricato uffici ubicato alla destra della linea nel senso della marcia dei treni dispari; un binario di raddoppio per incroci e precedenze i cui scambi sono assicurati con fermadeviatoi F. S.; un marciapiedi fronteggiante il fabbricato uffici; segnalamento di protezione da ambo i lati con semafori F. S. a piantana diritta con un'ala di 2ª categoria ubicati alla sinistra rispetto ai treni cui comandano.

Il nuovo posto di movimento è inserito sul circuito telegrafico omnibus n. 5424 e sul circuito speciale n. 5308 con la chiamata CZ.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio, parte I, edizione febbraio 1936-XIV, alla pagina 14 fra i nomi di Covelano Scalo e Cozze, si dovrà inserire in carattere maiuscoletto: "COZZE"/Br/132.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 6, 7 *e* 31, *e, limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 8.

Soppressione del servizio di corrispondenza delle merci con la tramvia Modena-Maranello.

Dal giorno 11 novembre 1937, come da indirizzo VI della Sezione Commerciale e del Traffico di Bologna, è stato soppresso il servizio di corrispondenza delle merci con la tramvia Modena-Maranello.

In conseguenza devono essere apportate le seguenti modificazioni alle pubblicazioni di servizio:

I) — "Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose" (edizione 1° dicembre 1933-XII).

Parte I – Testo.

— a pagina 6 (parte V) depennare le indicazioni relative alla Società Emiliana di F.T.A. e alla tramvia Modena-Maranello;

— a pagina 22 (elenco alfabetico) cancellare il nome della stazione di Maranello e relative indicazioni;

— a pagina 434 annullare tutte le indicazioni relative alla detta tramvia.

Parte II – Carte.

Nelle tavole I e VI cancellare il tracciato della tramvia col nome della stazione di Maranello e il cerchietto azzurro posto alla stazione di Modena.

II) — "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato" (edizione 1° dicembre 1936-XV).

— nella nota (i) in calce alla pagina 49 depennare il secondo periodo riguardante la tramvia suddetta.

III) — "Prefazione generale all'orario generale di servizio" (edizione febbraio 1936-XIV).

Parte I.

— a pagina 25 cancellare al n. 615 l'indicazione della tramvia Modena-Maranello e a pagina 32 il nome della stazione di Maranello e relative indicazioni.

IV) — "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" (edizione 1° settembre 1937-XV).

— a pagina 433 nell'elenco delle ferrovie, tramvie, ecc. sopprimere l'indicazione "Modena-Maranello".

Ordine di servizio n. 9.

Riapertura all'esercizio della linea Golfo Aranci-Terranova Pausania.

Come da Decreto Ministeriale n. 1789 del 4 gennaio 1938-XVI, dal giorno 1° gennaio 1938-XVI è stata riaperta all'esercizio la linea Golfo Aranci-Terranova Pausania sulla quale il servizio era stato sospeso con Decreto Ministeriale n. 2230 dell'11 febbraio 1935 (O. S. n. 31 — B. U. n. 9 del 28 febbraio 1935).

Dalla data stessa sono stati riattivati il semaforo di protezione della stazione di Terranova Pausania, lato Golfo Aranci, ed il Circuito telefonico n. 5682 comprendente le stazioni di Golfo Aranci e di Terranova Pausania e la fermata di Marinella.

La stazione di Golfo Aranci e la fermata di Marinella, che restano impresenziate, sono abilitate al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme indicate nell'O. S. n. 105 del 1932-X e nel punto C) dell'O. S. n. 158 del 1935-XIII.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno praticare nelle pubblicazioni di servizio interessate, le modificazioni riprodotte nell'allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16 *nonchè limitatamente alla Delegazione di Cagliari, a quelli delle classi* 10, 11, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 50, 51, 52, 53 *e* 54.

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione Gennaio 1937)

PARTE I.

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
					Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
							G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Golfo Aranci ●	132	Cagliari-Golfo Aranci	Cagliari	Sassari	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Marinella ●	132	Cagliari-Golfo Aranci	Cagliari	Sassari	V[4]	B[4]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Segue: ALLEGATO ALL' O. S. n. 9. - 1938 XVI

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 132 (linea Cagliari - Chilivani - Golfo Aranci)

Distanze da Golfo Aranci e Marinella alle sottoindicate:

	Golfo Aranci	Marinella
Cagliari Marittima	307	298
Cagliari	306	297
Elmas	297	289
Assemini	292	284
Decimomannu	289	280
Villasor	280	271
Serramanna Nuraminis	274	266
Samassi Serrenti	268	259
Sanluri Stato	261	252
San Gavino	255	247
Pabillonis	247	238
Uras Mogoro	237	228
Terralba Mussolinia	229	220
Oristano	211	203
Simaxis	205	196
Solarussa	202	193
Milis	193	184
Paulilatino	182	173
Albasanta	175	167
Borore	165	156
Birori	161	153
Macomer	152	143
Campeda	143	134
Bonorva	126	117
Giave	119	110
Torralba	113	105
Mores	100	91
Chilivani	92	84
Fraigas	87	78
Oschiri	70	62
Berchidda	60	52
Monti	44	35
Enas	32	23
Terranova Pausania	22	13
Terranova P. M. Banchina porto	24	15
Terranova P. M. B. Isola Bianca	25	16
Ardara	103	94
Ploaghe	112	103
Campomela	121	112
Scala di Giocca	125	116
Tissi Usinì	131	123
Sassari	139	130
Sant'Orsola	142	133
San Giorgio	144	135
San Giovanni	145	136
Porto Torres	158	149
Porto Torres P. Cristoforo Colombo	158	149
Porto Torres Marittima	159	150
Uta	291	282
Siliqua	302	294
Musei	314	306
Villamassargia Domusnovas	318	309
Iglesias	327	318

Prefazione Generale all'orario generale di servizio (parte prima)
Edizione febbraio 1936-XIV.

" Golfo Aranci	LB/C/182/ "
" Marinella	LB/C/182/ "

Ordine di servizio n. 10.

Distanze tassabili da e per la stazione di Roma Prenestina.

A partire dal 1° gennaio 1938-XVI i trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, diretti a Ditte aventi binario di raccordo con la stazione di Roma Prenestina o spediti dalle Ditte medesime non devono essere più tassati con le norme stabilite dall'avvertenza C) al " Prontuario generale delle distanze chilometriche ", ma in base alla distanza effettiva.

Di conseguenza, le note g) e h) in calce alla pagina 67 del " Prontuario generale delle distanze chilometriche " devono essere modificate come segue:

g) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della Società Generale Italiana della Viscosa concessionaria di binario raccordato.

E' inoltre ammessa, per conto della Società medesima ai trasporti in piccole partite pagando però, per questi, le tasse di porto in base alla distanza stabilita per Roma Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e per Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee.

h) Limitatamente ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, per conto della Società Generale Italiana della Viscosa, dell'Azienda Elettrica delle Tranvie del Governatorato di Roma, e della Società Anonima Italiana Ferrobeton aventi concessione di binario raccordato.

E' inoltre ammessa, per conto della Società Generale Italiana della Viscosa, ai trasporti in piccole partite pagando però, per questi, le tasse in base alla distanza stabilita per Roma Tuscolana per i trasporti da e per la linea di Sulmona, e per Tor Sapienza per quelli da e per tutte le altre linee.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Circolare n. 1.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di un carro di proprietà privata.

E' stato radiato dal nostro parco veicoli il carro Mv. 949503 immatricolato a nome della Ditta Romano Salvatore di Napoli.

Detto carro dovrà essere quindi cancellato a pag. 561 dell'Elenco dei carri privati inseritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Circolare n. 2.

Cessazione del corso legale e cambio delle monete d'argento da L. 20 e da L. 10.

Con riferimento alla Circolare n. 7, inserita nel Bollettino Ufficiale n. 7, del 18 febbraio 1937, si comunica che la Direzione Generale del Tesoro, nel confermare che alla data del 31 dicembre 1937 hanno cessato di avere corso legale le monete d'argento da L. 20 e da L. 10 e che alla data del 31 dicembre 1938 scadrà il termine utile per il loro cambio, avverte che le citate disposizioni non sono, però, applicabili nei confronti delle nuove monete di argento da L. 20 e da L. 10 di conio imperiale, istituite col R. Decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1674 e aventi le caratteristiche stabilite nel R. Decreto 3 settembre 1936, n. 2511. Tali monete continueranno ad avere corso legale e quindi saranno liberamente circolabili conservando il loro pieno valore ed il potere liberatorio.

Di conseguenza gli impianti ferroviari, mentre potranno far uso di questi ultimi spezzati d'argento di conio imperiale nei loro pagamenti, si atterranno, per quanto riguarda gli altri spezzati di precedente conio, a quanto disposto con la indicata Circolare n. 7, 1937.

Comunicato:

Concorso Nazionale per l'abbellimento delle stazioni e di altri impianti ferroviari 1937 - XV.

RELAZIONE DEL COMITATO

Il Comitato centrale è lieto di constatare come in ogni impianto il personale si sia prodigato con grande entusiasmo per ben figurare in questa nobile gara nazionale, nonostante le difficoltà opposte dal clima, dal terreno e in molte località, dalla mancanza d'acqua.

Ha poi constatato con compiacimento, un sensibile aumento nel numero dei concorrenti ed un continuo miglioramento nelle varie opere di abbellimento, specialmente stabili.

Di particolare menzione sono gli abbellimenti eseguiti agli impianti della linea Chivasso-Aosta, gestita dal personale militare, come pure sono degne di lode le opere di abbellimento eseguite da alcuni Comandi di stazione della Milizia ferroviaria, specie dal Comando della VI Legione.

L'impianto della stazione di Bivio Aurisina merita di essere segnalato in modo particolare per la perseveranza e la tenacia di quel titolare nel conservare un'oasi di serenità e di gentilezza in mezzo ad una zona aspra ed isolata.

Anche il nuovo impianto della stazione di confine di Tarvisio merita di essere ricordato.

E' da rilevare lo sforzo compiuto dai titolari degli impianti della linea Tirrena, che hanno ben figurato nella gara, malgrado i lavori di ampliamento e di elettrificazione di quella linea che hanno quasi distrutto gli impianti precedenti.

Un particolare elogio va tributato al Dopolavoro ferroviario di Sibari.

Nella Delegazione di Cagliari gli sforzi dei titolari di quegli impianti hanno raggiunto risultati molto lusinghieri, malgrado le sfavorevoli condizioni climatiche della Sardegna.

Gli ambitissimi premi nazionali sono stati assegnati alla stazione di Belgirate ed al Deposito locomotive di Milano Smistamento.

L'impianto di Belgirate, sia per l'estensione delle decorazioni floreali, sia per il criterio tecnico con cui esse sono state disposte, per la ricercata armonia dei colori e la disposizione delle piante, si presenta nel suo complesso superiore a tutti gli altri impianti. La Giuria ha tenuto poi particolarmente conto che tale risultato è stato ottenuto con diligenza e tenacia di quel capo stazione.

Per quanto si riferisce al Deposito Locomotive di Milano Smistamento l'impressione d'insieme che la Giuria ha riportato nel percorrere questo vasto appezzamento di terreno è stata quella di entrare in un parco accuratamente e diligentemente tenuto, in cui l'estetica disposizione degli alberi e delle piante fiorite, dei viali e delle aiuole dà una suggestiva cornice all'imponente Deposito.

Degne di ogni elogio sono le Giurie compartimentali che hanno dato prova di interessamento e diligenza impareggiabili e questo concorso nazionale , iniziatosi nel 1931, ha ormai portato tangibili risultati che ognuno può controllare viaggiando, attraverso la rete ferroviaria, l'Italia: in ogni regione, anche la meno adatta, i ferrovieri, con spirito di sacrificio e gentilezza d'animo, sanno dare al viaggiatore, mediante tutto quel complesso di decorazioni floreali, molte volte assai faticosamente ottenute, l'impressione di per correre un paese non solo ordinato, ma abbellito dal sorriso dei fiori.

I premiati hanno raggiunto il rilevante numero di 1654 e la spesa per premi in denaro ammonta a complessive L. 167.350.

Graduatoria generale di premiazione

STAZIONI

Premio Nazionale - Gran Targa di bronzo e L. 2000.

Stazione di Belgirate - Compartimento di Milano: Titolare Pollini cav. Antonio.

Targa di bronzo compartimentale e L. 1000.

Compartimento di Torino - Trofarello: Cerrato Silvio.
» » Venezia - Peri: Carozzi Gaetano.
» » Trieste - Bivio Aurisina: Faccini G. B.
» » Genova - Borgio Verezzi: Sibona Alfredo
» » Bologna - Pellegrina: Gaggioli Dino.
» » Firenze - Poggibonsi: Carrara cav. Pilade.
» » Ancona - Portocivitanova: Suinc cav. Luigi.
» » Roma - Formia: De Cristofaro cav. Giuseppe.
» » Napoli - Napoli Centrale: Rispoli cav. dott. Egidio.
» » Bari - Trani: Conte cav. Alfredo.
» » Reggio Calabria - Tropea: Schiariti Vincenzo.
» » Palermo - Casteldaccia: Arioti Arturo.
Delegazione di Cagliari - Macomer: Laconi cav. Francesco.

Diplomi di gran premio e L. 500

Compartimento di Torino - S. Ambrogio: Goria Giovanni.
» » Milano - Baveno: Scioli cav. Francesco.
» » Venezia - Egna Termeno: Ruozzo Erminio.
» » Trieste - Aurisina: Curci Carlo.

N. B. — Negli elenchi di premiazione gli impianti che hanno ottenuto eguali premi sono posti per ordine regionale di Compartimento.

Compartimento di Genova – Nervi: Santorelli Silcio.
» » Bologna – Faenza: Pazienza cav. Oreste.
» » Firenze – S. Stefano Magra: Di Sacco Giuseppe.
» » Ancona – Riccione: Stanzani cav. Nerio.
» » Roma – Isernia: Bartiromo Ernesto.
» » Napoli – Cava dei Tirreni: De Nicola Eugenio.
» » Bari – Acquaviva delle Fonti: Marino Antonio.
» » Reggio Calabria – Scalea: Apicella Francesco.
» » Palermo – Ragusa: Farulla rag. Calogero.
Delegazione di Cagliari – Chilivani: Morelli Mario.

IMPIANTI FUORI CONCORSO

Diploma di benemerenza speciale.

R. Istituto Sperimentale – Sezione ferroviaria: Forte gr. uff. ing. Giacomo.
Stazione di S. Flavia Solunto: Vizzini rag. Francesco Paolo.

Premio di primo grado e L. 250

Compartimento di Torino – Ivrea: Motta Luigi.
» » Milano – Bergamo: Springolo cav. Pietro.
» » Venezia – Colle Isarco: Ceccon Marcello.
» » Trieste – Tarvisio C.: Caìoli cav. Vittorio.
» » Genova – Genova Pegli: Rivaro cav. dott. Giuseppe.
» » Bologna – Ostiglia: Francisci Luigi.
» » Firenze – S. Vincenzo: Angioletti Carmelo.
» » Ancona – Fabriano: Diamante cav. Luigi.
» » Roma – Gaeta: Silvestri Antonio.
» » Napoli – Aversa: Tatò Gaetano.
» » Bari – Grumo Appula: D'Onofrio Carlo.
» » Reggio Calabria – Gioia Tauro: Stalla Giovanni.
» » Palermo – Piazza Armerina: Malannino Salvatore.

Premio di primo grado e L. 200.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Borgomanero: Campagnoli Carlo.
Magenta: Pasero Carlo.
Cuneo: Comando Stazione Milizia Ferroviaria.
Aosta: Gabrielli Gabriello.
Preé S. Didier: Buzio Carlo.
Asti: Moschini cav. Giovanni.
Alba: Ugo Giovanni Battista.
Bricherasio: Magliola Pietro.
Nizza Monferrato: Cassardo Giovanni.
Torino Dora: Bergonzoni cav. uff. Bellino.
Piena: Casoli Emilio.
Romagnano Sesia: Gianna cav. geom. Cesare.
Quarona: Forlino Luigi.
Bistagno: Volante Carlo.
Fossano: Garizio Giannotto.
Orta Miasino: Bottazzini Giuseppe.
Verres: Piumato Bartolomeo
Trino Vercellese: Boeri Pietro.

Acqui: Tacca Pietro.
Gaggiano: De Paoli Vittorio.
Bolzano Novarese: Bonaudi Carlo.
Corconio: Barbaglia Giuseppe.
Bagnolo Piemonte: Calova Cesare.
Torino Smistamento: Sartorelli cav. Alfredo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Meina: Luciani Ercole.
Stresa Borromeo: Fontana Carlo.
Spinetta: Tanzariello Antonio.
Pallanza: Tizzano Costanzo.
Broni: Brindani Giovanni.
Milano S. Cristoforo: Ossani cav. Nello.
Oleggio: Pirinoli Dante.
Leggiuno Monvalle: Piacentini Umberto.
Varese: Santacroce cav. geom. Giuseppe.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

S. Vito al Tagliamento: Gabrielli Guglielmo.
Conegliano: De Cicco cav. rag. Giuseppe.
Merano: Carota cav. Agostino.
Vicenza: Lazzarini cav. uff. Italo.
Treviso C.: Marzari cav. Giuseppe.
Alano Fener V.: La Lampa Guglielmo.
Chiusa V. G.: Ghilardi Luigi.
S. Giustina Cesio: Dall'Acqua Cristoforo.
Sedico Bribano: Sacchetto Silvio.
Fontaniva: Bellotti Alessandro.
Belluno: Gatto cav. Vincenzo.
Castelfranco: Bufarale cav. Beltramino.
Schio: Guarneri cav. Carlo.
Pordenone: Valli cav. Ulisse.
Dobbiaco: De Felice Paolo.
Cornuda: Melchiorri Alfredo.
Montebelluna: Favero cav. Silvio.
Casarsa: Fuselli Ugo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Bozzol Montebello: Bertino Massimiliano.
Fiume: Budriesi cav. Aldo.
Trieste Servola: Di Vito Sabatino.
Monfalcone: Tuzet cav. Amedeo.
Miramare: Tonolini Lorenzo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Alassio: Balducci Alessandro.
Zoagli: Grani cav. Oreste.
Ospedaletti Ligure: Mariani Mario.
Genova Quinto al Mare: Castagnoli Cesare.

Sestri Levante: Buranelli cav. rag. Alberto.
S. Margherita Ligure: Paolucci cav. Terenzio.
Rapallo: Celentano cav. Giuseppe.
Taggia: Delodi cav. Giacomo.
Bordighera: Zaccone cav. Gerolamo.
San Remo: Massari cav. Francesco.
Imperia Oneglia: Ardizzone cav. Alfredo.
Arenzano: Masini rag. Giuseppe.
Framura: Zaffignani Emilio.
Lavagna: Righi Luigi.
Pieve Ligure: Bottero cav. Oreste.
Moneglia: Goria Angelo.
Arquata Scrivia: Rocchi Giovanni.
Rossiglione: Soncini Guido.
Genova Sampierdarena: Imberti cav. geom. Attilio.
Imperia Porto Maurizio: Boniscontro geom. Vincenzo.
Mignanego: Pisciottano Domenico.
Roccagrimalda: Cavallini Alduino.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Mozzecane: Palmia Giulio.
Nogara: Grani Domenico.
Forlì: Mattioni Alfredo.
Abano Terme: Artibani Nicola.
Cervia: Ravagli Manlio.
Cesenatico: Massari Livio.
Sasso: Bargellini Alfonso.
Parma: Signorini cav. Nello.
Castelbolognese: Pacchini cav. Ridolfo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Pisa P. N.: Olivieri cav. Silvio.
Incisa: Guerrieri Aldo.
Filattiera: Scrivere Clemente.
Castiglioncello: Davini Alfredo.
Piombino: Lenzerini Carlo.
Sarzana: Fagioli Ciro.
Aulla: De Angelis Biagio
Montepescali: Procelli Eugenio.
Grosseto: Chiarotti Gaetano.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Perugia: Stella cav. Antonio.
Grottammare: Crognaletti cav. Onorato.
Chieti: Marini rag. Umberto.
Senigallia: Porretti Girolamo.
Porto San Giorgio: Tabarrini Persio.
Cattolica S. G.: Coppola Pasquale.
Baiano di Spoleto: Andaloro Sebastiano.
Assisi: Liberati Alfredo.
San Benedetto del Tronto: Mattone cav. Umberto.
Atri Pineto: Di Tecco Raffaele.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Albano: Persico cav. Eduardo.
Roma Tiburtina: Crocetti cav. Ermenegildo.
Ceprano: Bruti Armando.
Cisterna di Littoria: Morosini Giuseppe.
Avezzano: Bordoni cav. Zaccaria.
Roma Tuscolana: Izzo cav. Gerardo.
Montefiascone: Giorgetti Giuseppe.
Valmontone: Bevilacqua Antonio.
Tivoli: Leporatti cav. Gino.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Villa Literno: Martino Antonio.
Pellezzano: Ricciardi Francesco.
Montecalvo B.: Gaddi Antonio.
Savignano Greci: Del Principe Giovanni.
Santa Maria C. V.: La Manna Francesco.

COMPARTIMENTO DI BARI

Apricena: De Vincentis Nicola.
Spinazzola: Rosati cav. Alberto.
Ostuni: Loffredo Attilic.
Barletta Marittima: Serrano cav. rag. Romano.

COMPARTIMENTO REGGIO CALABRIA

Villa S. Giovanni: Latella Filippo.
Reggio Calabria Succursale: Rossi Giovanni.
Roccella Jonica: Laganà Vincenzo.
Praia A. T.: Alberano Domenico.
Spezzano Albanese: Timpone Pasquale.
Rende: Profazio Enea.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Agrigento C.: Santino cav. Pietro.
Caltanissetta C.: Pandolfo cav. Antonio.
Caronia: Longo Antonio.
Roccapalumba: Sunseri Giuseppe.
Acireale: Sacchiero Giovanni.
Milazzo: Spampinato Salvatore.

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Bonorva: Bargone Attilio.
Terranova P.: Pitzalis Eraldo.

Premio di secondo grado e L. 150.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Mondovì: Baldini cav. Aleardo.
Varallo: Stefanetti Giuseppe.
Torre Pellice:: Lagostena Giuseppe.
Alessandria C.: Bianco cav. Modestino.
Fara: De Marchi Ottavio.
Airasca: Danaschi Mario.
S. Damiano Asti: Manzoli Oriente.
Dronero: Duffaut Vittorio.
Mombaruzzo: **Ponzo Enrico.**
Chivasso: Bolinella rag. Adolfo.
Bardonecchia: Olivero Edgardo.
Torino P. N.: Schiara comm. Stefano.
Limone: Avico Carlo.
Savona L.: De Angelis cav. geom. Delfo.
Torreberetti: Galasco Giuseppe.
Casale Monferrato: Manzetti cav. Adalberto.
Ponte S. Martino: Giovannetti Giuseppe.
Borgofranco: Giuliano Giovanni.
Mortara: Rossetti cav. Luigi.
Ormea: Giaretto Adriano.
Pinerolo: Maggioni cav. geom. Guglielmo.
S. Antonino: Billia Oreste.
Moncalieri: Malinverni Enrico.
Racconigi: Camisassa Alessandro.
Ceva: Gallina Pietro.
S. Dalmazzo Tenda: Fornasari Aldo.
Cherasco: Sandiano Carlo.
Bra: Berti cav. Arnaldo.
Trecate: Busnelli Lorenzo.
Bussoleno: Lazzaro cav. Antonio.
Borgo S. Dalmazzo: Gilardi Pietro.
Castell'Alfero: Santi Cesare.
Vignale: Musso Pietro.
Meana: Favro Delfino.
Sarre: Frigerio Pietro.
Condove: Perotta Francesco.
Caluso: Scavino Giuseppe.
Chambave: Talamo Matteo.
Donnaz: Varello Luigi.
Montanaro: Pivetta Ilario.
Valenza: Biano Giovanni.
Chiomonte: Godino Guido.
Ozzano Monferrato: Sacchi Giuseppe.
Settimo Tavagnasco: Valcauda Antonio.
Villafranca Asti: Brunazzi Emilio.
Moncalvo: Scaglione Clelio.
Salabertano: Albuge Giuseppe.
Settimo Torinese: Fagiano Giacomo.
Cavallermaggiore: Bosio Leandro.
Vaprio d'Agogna: Giustetto Michele.

COMPARTIMENTO DI MILANO.

Lierna: Bernardini Amilcare.
Manerbio: Gay Gaio.
Portovaltravaglia: Pedroletti Giuseppe.
Gazzada Schianno: Bonatelli Raffaele.
Varenna: Gay Michele.
Lecco: Romeo Arturo.
Desio: Gandolfi Donnino.
Castelnuovo di Verona: Fogliardi Italo.
Rovato: Cornara cav. Luigi.
Melegnano: Camarri Giacomo.
Tavazzano: Bonetti Giuseppe.
Mergozzo: Spinazzi Attilio.
Carimate: Castellazzi Tullio.
Calvisano: Doveri Francesco.
Bellano: Calvetti Carlo.
Arena Po: Camisani Gabriele.
S. Giulietta: Borasio Pietro.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Verona P. N.: Marè cav. Giulio.
S. Donà di Piave: Palermo Valentino.
Busche L. M.: D'Elia Mario.
Sambonifacio: Bedogni Rosolino.
Bressanone: Pecci Oreste.
Cittadella: Redolfi Ferruccio.
Lèrino: Galvan Tullo.
Primolano: Boscolo Alfredo.
Campo Tures: Archmüller Giuseppe.
Ponte di Brenta: Balboni Leonardo.
Oderzo: Indri cav. Pietro.
Aviano: Checchin Alessandro.
Vipiteno: Milanesi Luigi.
Pescantina: Faccioli Angelo.
Fanzolo: Moro Francesco.
Carmignano di Brenta: Fazzara Luigi.
Ponte d'Adige: Taddei Giovanni.
Bassano del Grappa: Biondi Salvatore.
Lisiera: Da Rios Agostino.
Postioma: Masocco Giovanni.
Caldonazzo: Fabris Umberto.
Grigno: Balduzzo Chiliano.
Valdaora: Gozzi Silvino.
Budoia Polcenigo: Pirri Antonino.
Trevignano Signoressa: Manuelli Luigi.
Salorno: Peruffo Alberto.
Ceraino: Golia Carlo.
Rovereto: Fontana cav. Saverio.
Maia Bassa: Furlan Francesco.
Avio: Palaoro Vittorio.
Rio di Pusteria: Morgante Eugenio.

Vandoies: Mercatali Gabriele.
S. Candido: Roberto Antonio.
Verona Parona: Bevilacqua Larise Giuseppe.
Calalzo P. C.: Puccetti Cesare.
Campodarsego: Ranza Gaetano.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Abbazia Mattuglie: Tiribilli Giulio.
Grignano: Torlontano Italo.
Erpelle-Cosina: Desanti Antonio.
Fossalta di Portogruaro: Langero Enrico.
Buttrio: Astolfi Gino Dante.
Torre di Zuino: Bianchi Alberto.
Gemona del Friuli: Morandi Tomaso.
Gorizia M. S.: Bortoluzzi cav. Ugo.
Prosecco: Grassotti Luigi.
Trieste C. Scalo: Defauti Oreste.
Pola: Loria cav. Luigi.
Gorizia S. Marco: Botto Amilcare.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Diano Marina: Clementi Armando.
Genova Pontedecimo: Tardioli Severino.
Ventimiglia: Viotti cav. Pietro.
Camogli: Cristiani Fausto.
Recco: Maestrelli Umberto.
Deiva: Lapi Ruggiero.
Busalla: Matteoli Mitridate.
Ovada: Calzinari Anapo.
Spotorno: Barisone Eugenio.
Chiavari: Brunacci cav. Romeo.
Novi Ligure: Lupetti cav. Giuseppe.
Campo Ligure-Masone: Criscuoli Gildo.
Finale Ligure (Varigotti): Panerai Tullio.
Andora: Sartini Paolino.
Loano: Cerruti Giovanni.
Priaro: Malaspina Paolo.
Genova Brignole: Ciarloni cav. Alfredo.
Genova Acquasanta: Priano Giuseppe.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Imola: Montevecchi Pier Luigi.
Montegrotto: Segala Mario.
Isola della Scala: Codognola Giuseppe.
Bagnacavallo: Pecorari Luigi.
Villafranca Veronese: Musti Giuseppe.
Cesena: Cantori cav. Ugo.
Vaiano: Marchioni Amedeo.
Castiglione Pepoli: Morelli Giovanni.
Reggio Emilia: Rust cav. Mario.
Bologna C.: De Stefano cav. uff. Carlo.

Rimini: Brinci cav. Rodolfo.
Valdibrana: Baldini Antonio.
Corbezzi: Bombardi Maurilio.
Molino del Pallone: Zaulari Mario.
Fiorenzuola: Censi Aniceto.
Pianoro: Grazia Giuseppe.
Stanghella: Stagni Sergio.
Russi: Foschini Antonio.
Monselice: Bisetti Benedetto.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Carrara Avenza: Pons cav. Umberto.
Navacchio: Pellegrini Umberto.
Pontedera: Marietti Alfredo.
San Giuliano Terme: Grimaldi cav. Girolamo.
Pontevecchio di Piombino: Dell'Omodarme Ovidio.
Vezzano: Gori Giovanni.
Cecina: Mazzoni Ruffo.
Pontremoli: Di Prete Ranieri.
Cascina: Casarosa Armando.
Follonica: Iannandrea Luigi.
San Miniato Fucecchio: Taccetti Carlo.
Ponte a Moriano: Capperucci Giovanni.
Massa: Borghesi cav. Lionello.
Castagneto Carducci: Marcocci Alfredo.
Arezzo: Negroni cav. uff. Carlo.
S. Romano M.: Ceccherelli Buonafede.
Pietrasanta: Coscia cav. Carlo.
Vaglia: Carrara Giovanni.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Fano: Giordano Lanza Francesco.
Montesilvano: Graziosi cav. Adolfo.
Macerata: Raimondi rag. Catterino.
Giulianova: Togni cav. Pietro.
Vasto: Florio Antonio.
Fossacesia: Alessandrelli Almo.
Fossato di Vico: De Sisto cav. Duilio.
Roseto degli Abruzzi: Di Giannoario Guido.
Porto Recanati: De Angelis Pasquale.
Cupramarittima: Francinelli Attilio.
San Valentino C.: Giancola Ilario Alfredo.
Fermignano: Ionna Ernesto.
Urbino: Marsala Giuseppe.
Torre de' Passeri: Vigoriti Artema.
Montecarotto: Marinelli Aurelio.
Genga: Naticchioni Renato.
Falconara Marittima: Estremola cav. Ferdinando.
Castelplanio: Bartolucci Augusto.
Francavilla a Mare: Loy Raffaele.
Varano: Vitti Francesco.
Ortona: Bentivogli Pietro.
Radd. Galleria Fossato: Lesti Francesco.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Terracina: Lancetti Ferrino.
Sezze Romano: Tozzuoli Secondo.
Fondi Sperlonga: Marra Vincenzo.
Poggio Mirteto: Taglioni Giuseppe.
Priverno Fossanova: Grimaldi Giuseppe.
Monte S. Biagio: Trillò Pietro.
Orvieto: Pesci Scipione.
Sette Bagni: Desiderio Raffaele.
Viterbo P. R.: Spadini Giovanni.
Ciampino: Engst Umberto.
Roma Trastevere: Toussan cav. Tito.
Maccarese: Clementi Giuseppe.
Capranica di Sutri: Cavalli Angelo.
Roviano: Lannini Edmondo.
Palo Cerveteri: Candidi Angelo.
Bagni Albule: Bassani Romeo.
Viterbo P. F.: Gradini Attilio.
Castel Madama: Schiavetti Giuseppe.
Itri: Zannini Onorio.
Roccasecca: Paterni Pio.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Avellino: Troisi cav. Gennaro.
Cancello: Greco cav. Alfredo.
Corsano: Follo Giuseppe.
Bovino: Del Giudice Guido.
Capua: Nicolella Alfredo.
Amorosi: Campanella Luigi.
Portici: Gennaro Giovanni.
Frasso Dugenta: Pacilo Raffaele.
Castellammare di Stabia: Fierli Eugenio.
Montoro Forino: De Vita Carmine.
Nusco: De Rosa Michele.
Benevento: Dino Guida cav. Eugenio.

COMPARTIMENTO DI BARI

Potenza Inferiore: Trapassi cav. Antonio.
Fasano: Dell'Anna Giuseppe.
Polignano a Mare: Carrata Domenico.
Monopoli: Valzani Giuseppe.
Trinitapoli: Corvasce Francesco.
Ginosa: Tucci Emilio.
Palazzo S. Gervasio: Ruffo Riccardo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Pisciotta: Granillo Mario.
Gallico: Simonetta Ernesto.
Castelnuovo V.: Contursi Augusto.

S. Eufemia L.: Tetro Francesco.
Belvedere: Capano Antonio.
Sapri: Castellano Sebastiano.
Rutino: Tirelli Carlo.
Paola: Mosca Arturo.
Badolato: Tortiroglio Giuseppe.
Melito P. S.: Cogliandro Antonino.
Belmonte Calabro: Tiezzi Giuseppe.
Mirto Cr.: Mantovani Umberto.
S. Andrea I.: Zuccalli Pietro.
Siderno: Alampi Rocco.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

S. Agata Milit.: Di Vincenzo Andrea.
Rometta Mess.: Villari Domenico.
Palermo Lolli: Lattuca Domenico.
Pozzallo: Petracca Salvatore.
Cefalù: Calderazzo Berardino.
S. Stefano Cam.: Scalabroni Livio.
Marsala: Firetto dott. Raimondo.
Villafranca Tir.: Ficarra Letterio.
Ispica: Tornabene Giovanni.
Patti: Piaraino Michelangelo
Partinico: Moscati Vincenzo.
Trabia: De Leo Francesco.
Giampilieri: Tommasini Raffaele.
Galati: Smilari Pietro.

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Sassari: Bosio Leandro.
Oristano: Mura Sebastiano.
Cagliari: Valentino cav. Aristide.
Decimomannu: Porrà Claudio.
Siliqua: Porta Salvatore.

Premio di terzo grado e L. 100.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Torino P. Susa: Monaci cav. Pilade.
Montalto Dora: Balocco Giovanni
Rocchetta Tanaro C.: Sartirana Pio.
Sartirana: De Prati Giovanni.
Parona Lomellina: Brunazzi Mario.
Strambino Romano: Borgnino Mario.
Airole: Bardella Edoardo.
Sale Langhe: Ponchione Felice.
Vigevano: Ravizza Alberto.
Borgo S. Martino: Pagella Luigi.
Carmagnola: Rattalino cav. Giovanni.
Cava Carbonara: Bosio Cesare.
Piscina: Calova Lorenzo.
Hone Bard: Giordano Bruno.
Valmadonna: Pirrello Carmelo.
Vicoforte S. Michele: Guerrina Rodolfo.
Gamalero: Barlocco Emilio.
S. Bernardino: Carosso Alfonso.
Tromello: Accastello Giuseppe.
Vernante: Isolatto Giovanni.
Casale Popolo: Viarenghi Gaetano.
Torrazza Verolengo: Cerrato Angelo.
Vercelli: Ronza cav. rag. Silvio.
Barbaresco: Cimino Giovanni.
Caranzano S. Andrea: Canepa Giovanni.
Groppello Cairoli: Milani Francesco.
Bagnasco: Ferino Pietro.
Lesegno: Mambrini Paolo.
Quincinetto: Gasbarro Antonio.
Alpignano: Bellagarda Giovanni.
Cambiano Santena: Triveri Oscarre.
Canelli: Gaffuri Bonfiglio.
Corsico: Bobbio Domenico.
Garlasco: Zara Anteo.
Mussotto: Zanelli Aurelio.
None: Quagliotti Manlio.
Pertengo: Intelisano Giuseppe.
S. Germano Verc.: Rosso Mario.
Saluzzo: Sacchetti Zeno.
Santuario: Rosso Gio. Battista.
Savigliano: Marchisio cav. Lorenzo
Sommariva B.: Manzetti Renato.
Avigliana: Bertolino Marco.
Mede: Arrigoni Carlo.
Pessione: Pavesio Matteo.
Ghemme: Tassone Giuseppe.
Barge: Doglioli Giovanni.
Borgoratto: Morì Giovanni.
Ornavasso: Zanetti Luigi.

Cairo Montenotte: Stabile Carmine.
Montachiaro Denice: Morando Dario.
Villanova Asti: Roletto Domenico.
Gattinara: Jaquemet Arturo.
Villafranca Sabauda: Sabatini Giuseppe.
Riva di Pinerolo: Losano Carlo.
S. Vincent: Demichelis Pietro.
Moretta: Peirolo Giorgio.
Gravellona Toce: Ferrero Antonio.
Cassine: Grandi Achille.
Lauriano: Anselmino Angelo.
Neive: Bruni Giovanni.
Olevano: Formaggio Celestino.
Piedimulera: Sacco Romano.
Abbiategrasso: Coccia cav. Umberto.
Agliano C. C.: Abate Giulio.
Centallo: Cerri Luca.
Momo: Vasnino Carlo.
Pettenasco: Scattareggia Giuseppe.
Cantalupo: Peretti Torquato.
Nucetto: Soave Michelangelo.
Priola: Reviglio Giuseppe.
Rosta: Motta Giovanni.
S. Giorgio Casale: Fissore Innocenzo.
Tenda: Sibille Giovanni.
Villastellone: Gallero Giuseppe.
Palestro: Tiberti Giovanni.
Tronzano Vercellese: Rigolone Carlo.
Bianzè: Rossi Celeste.
Isola d'Asti: Bolla Ottorino.
Rovasenda: Bodo Giovanni.
Villanova Solaro: Turri Urbano.
Quarto Praetoria: Costa Francesco.
Arnaz: Sottile Salvatore.
Carisio: Bello Ferdinando.
Felizzano: Puel Cesare.
Giarole: Zorzoli Giuseppe.
Pallanzeno: Santi Edmondo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Taino Angera: Berrini Francesco.
Calusco: Berrini Mario.
Besozzo: Lucchini Luciano.
Oggiono: Abbate Francesco.
Lesa: Serafini Florindo.
Somma Lombardo: Meacci Quinto.
Treviglio Ovest: Lumini Vittoria.
Ternate V. B.: Merotti Emilio.
Cuzzago: Piselli Camillo.
Crema: Nebbia cav. Defendente.
Busto Arsizio: Balliano Cav. Giuliano.
Besnate: Bertini Orfeo.
Usmate Carnate: Berrini Carlo.
Desenzano del Garda: Minelli Giuseppe

Varzo: Mozzati Carlo.
Maccagno: Ambrosoli Pietro.
Ospitaletto Bresciano: Cerruti Alberto.
Premosello: Bielli Giuseppe.
Pino Tronzano: Toninelli Angelo.
Rho: Omodeo Salè Cav. Francesco.
Albizzate: Fasoli Lino.
Cavaria Oggiona: Giovanella Carlo.
Preglia: Portesi Gio. Battista.
Mandello del Lario: Porrati Secondo.
Pombia: Trezzi Enrico.
Monza: Vallini Cav. Agostino.
Varese Induno: Baggiani Ivo.
S. Stefano Lodigiano: Azzaroni Alfredo.
Treviglio C.le: Bertarelli Aleardo.
Arcore: Manardi Sigismondo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Spilimbergo: Baldi Ezio.
Spresiano: Supino Manlio.
S. Martino B. A.: Manani Luigi.
Gorgo: Topan Giuseppe.
Levico: Donadi Giovanni.
Domegliara S. A.: Villa Angelo.
Pianzano: Dorio Andrea.
Borgo Valsugana: D'Errico Cav. Pietro.
Roncegno B. M.: Pasdera Edoardo.
Spondigna P. V.: Magli Enrico.
Volpago: Redaelli Carlo.
Meduno: Bentivoglio Rodolfo.
Mezzocorona: Fazzini Attilio.
Castelnuovo del Friuli: Liut Sergio.
S. Pietro in Gu: Mazzi Benvenuto.
Ora: Pedrotti Virgilio.
Mestrino: Zenari Angelo.
Pinzano: Ferrarin Enrico.
Borghetto sull'Adige: Pompucci Spartaco.
Preganziol: Liverani Marcello.
Ortisei: Fabris Emilio.
Longarone Zoldo: Capulli Mario.
Istrana: Bravetti Pietro.
Monguelfo B. M.: Bagni Omero.
Terlano Andriano: Ottolini Gabriele.
Lana Postal: Magnelli Enzo.
Vigonza Pianiga: Palianti Stefano.
Piombino Dese: Nardin Antonio.
Prato Tires: Cronisti Giovanni.
Villabassa: Zanetti Vittorio.
Campodazzo: De Biasi Guglielmo.
Thiene: Mina Faustinelli Fortunato.
Lonigo: Marchetti Marcello.
Brunico: Arrighi Ferruccio.
Bronzolo: Ferrara Severino.
Campo di Trens: Carloni Renato.

Fortezza: Masiero Giulio.
Lancenigo: Zambon Amedeo.
Ponte all'Isarco: Moroni Ernesto.
S. Sigismondo: Falugiani Gina.
Codroipo: Zanoni Giuseppe.
Mogliano Veneto: Paolini Cav. Duilio.
Pove Campese: Maggiori Rodolfo.
Moncucco: Candioli Ottolino.
Fanna Cavasso: Rossi Carlo.
Pergine: Beccherle Massimiliano.
Senales: Bertossi Riccardo.
Mira Mirano: Coletti Ugo.
Marlengo: Caminiti Giovanni.
Mattarello: Dante Giovanni.
Beseno: Tramini Bruto.
Le Cave: Rizzi Rodolfo.
Caldiero: Nalidi Guido.
Quero Vas: Bratti Bonifacio.
Paese: Giulianelli Giacomo.
Motta di Livenza: De Lutti cav. nob. Ildebrando.
Nevesa della Battaglia: Stefani Angelo.
S. Pietro V. G.: Rocco Luigi.
Villazzano: Bertuol Angelo.
Camposampiero: Mormile Carlo.
Ponte nelle Alpi: De Simoni Giovanni.
Povo: Roda Eugenio.
Serravalle all'Adige: Bondioli Giovanni.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Reana del Roiale: Bambace Giuseppe.
Villa del Nevoso: Guerri Lorenzo.
Giordani: Costa Rodolfo.
S. Daniele del Carso: Toccafondi Giuseppe.
S. Pietro di Gorizia: Del Vecchio Cesarina.
Portogruaro: Santarcangelo Giuseppe.
Opicina Campagna: Semeraro Francesco.
Cormons: Broccardi Broccardo.
Postumia G.: Albanese cav. Francesco.
Palmanova: Caratti Giovanni.
Strassoldo: Zeni Giuseppe.
Moggio: Di Fonso Antonio.
Rubbia S. Michele: Novea Amedeo.
Valbruna: Marega Luigi.
Manzano: Pagnutti Ettore.
Trieste C.: Del Grande cav. L.
Primano: Croce Francesco.
Sappiane: Bonetti Aldo.
Muzzana: Matteucci Luigi.
Gorizia C.le: Fiorini Giuseppe.
Venzone: Pezza Bassano.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Genova Pra: Bollorino Gio. Batta.
Mele: Nesciobelli Aurelio.
Pietra Ligure: Opizzo Giacomo.
Novi S. Bovo: Silvano cav. Michelangelo.
Genova Quarto dei Mille: Ricci dott. Renato.
Genova Granara: Pavan Azzolino.
Genova Campasso: Bianchi Silvio.
Bogliasco: Bertini Vincenzo.
Finale Ligure (Marina): Cassina cav. Guglielmo.
Celle: Benini Publio.
Pontetto: Basiglio Massimino.
Genova Rivarolo Ligure: Prete cav. Michelangelo.
Genova Bolzaneto: Garibaldi cav. Carlo.
Vallecrosia: Groppi Giuseppe.
Genova S. Quirico: Bindi Luigi.
S. Giacomo: Berca Vittoria.
Serravalle Scrivia: Torriero Giuseppe.
Genova Cornigliano: Mugnai Augusto.
Molare: Verrina Nicolò
Genova Borzoli: Secondo Vincenzo.
Vado Ligure: Pirolo Luigi.
Genova Via Cattaneo: Lazzeri Antonio.
Sori: Piana Agostino.
Cervo S. Bartolomeo: Romani Ezio.
Riomaggiore: Ruttighone Marcello.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Pontelagoscuro: Poletti Casadio Settimio.
Piacenza: Bonino cav. Rodolfo.
Porretta: Giovannelli Adolfo.
Este: Pasqualini Terenzio.
Montagnana: Badalini Nicola.
Cadeo: Dalla Vittoria Pietro.
Legnago: Rolla Luigi.
Revere Scalo: Farnè Egisto.
Polesella: Patrizi Canzio.
Mirandola Ozzano: Carboni Oreste.
Cotignola: Pighi Pietro.
Modena: De Cola cav. Massimiliano.
Crevalcore: Trevisan Giuseppe.
Riola: Valdisserri Ferruccio.
Marzabotto: Felicani Gastone.
Voltana: Drudi Arnaldo.
Soliera Modenese: Ferrari Adelmo.
Romanore: Cantini Arturo.
Monzuno: Corsi Corso.
Arquà: Agostinelli Umberto.
Villa Cadè: Varotti Roberto.
Castelguelfo: Belforti Ario.
Lavezzola: Contarini Pietro.

Lavino: Vignoli Adelmo.
Grizzana: Cantini Luigi.
S. Arcangelo Romagna: Moroni Antonio.
Buttapietra: Stegagno Giuseppe.
S. Felice sul Panaro: Diani Galliano.
Chioggia: Zacconi Giuseppe.
Vernio: Bollina Giuseppe.
Paviole: Gobbi Isidoro.
Rovigo: Cavazza cav. Gio. Batta.
Rubiera: Sabatinelli Cosimo.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

Populonia: Badalassi Sandro.
Terontola: Fazzini Antonio.
Borgo a Mozzano: Persiani Tullio.
Pontassieve: Camilli Ezio.
Chiusi: Chiostri Federico.
Montorsoli: Grassi Giuseppe.
Castiglion Fiorentino: Romoli Remo.
Bagni di Lucca: Taddei Giuseppe.
Equi Terme: Carletti Giuseppe.
Monteamiata: Trongone Luigi.
Pescia: Mancini Giuseppe.
Castelfiorentino: Catalucci Manlio.
Montale Agliana: Franceschi Giorgio.
Pistoia: Tacconi cav. Giacomo.
S. Ellero Vallombrosa: Michi Giovanni.
Torre del Lago: Fontanelli Rino.
Lucca: Raimondi cav. Pietro.
Nozzano: Buggiani Lino.
Borgotaro: Sbrana Adolfo.
La Rotta: Cioli Gualtiero.
Certaldo: Malossi Giovanni.
Villafranca Bagnone: Logli Cesare.
Bibbona Casale: Marcheselli Gino.
Sinalunga: Rossi Umberto.
Laterina: Ducci Italo.
Indicatore: Luconi Luigi.
Monzone: Giannerini Luigi.
Sesto Fiorentino: Righi Arrigo.
Berceto: Bini Bino.
Borgo a Buggiano: Nerucci Nevio.
Cortona: Pompili Sante.
S. Frediano a Settimo: Giannecchini Giuseppe.
Borgo S. Lorenzo: Picotti Natale.
Antignano: Carloni Pietro.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Perugia Ponte S. G.: Calvieri Amedeo.
S. Elpidio a Mare: De Guglielmo Pietro.
Nocera Umbra: Taffoni Guglielmo.
Foligno: Sannino cav. Guglielmo.

Loreto: Barontini Cesare.
Pesaro: Rosini cav. Giuseppe.
Potenza Picena: Rinaldi Virgilio.
Aquila: Polastrelli cav. Prometeo.
Cagli: Larici Mario.
Nera Montoro: Casini Dante.
Montenero Petacciato: Gianfrancesco Luigi.
Pedaso: Fini Alfredo.
Osimo Castelfidardo: Stien Giovanni.
Pescara P. N.: D'Angelo Costantino.
Antrodoco B. V.: Beducci Emerico.
Manoppello: Pagliaro Attilio.
Pieve Fanonica: De Dominicis Luigi.
Gualdo Tadino: Faina Aldo.
Alanno: Baldinucci Antonio.
Rieti: Galleni Pietro.
Gaifana: Pierini Riccardo.
Pergola: Maurillo Ignazio.
Scanzano Belfiore: Tucci Teodoberto.
Porto d'Ascoli: Rossi Remo.
Spello: Spaziani Gaetano.
Paganica: Piccinini Romolo.
Chiaravalle: Piglia Tommaso.
Castel S. Angelo: Ridolfi Pietro.
Popoli: Ciancarelli Giuseppe.
Teramo: De Luca Angelo.
Pratola P.: Previdi Giuseppe.
Tolentino: Ceccarelli Ezio.
Bellisio Solfare: Candiracci Alfredo.
Trevi: De Dominicis Ettore.
Sassoferrato: Scapparone Francesco.
Morgnano S. A.: Filippucci Amedeo.
Rocca di Fondi: Speca Natale.
Rocca di Corno: Cianca Albano.
Vigliano: Eusepi Giuseppe.
Spoleto: Paderni N. H. cav. Amedeo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Frosinone: Averzano cav. Antonio.
Alviano: Panicucci Alfredo.
Torricola: D'Aureli Luigi.
Frascati: Graziani Antonio.
Monterotondo: Ruscitti Vincenzo.
Sulmona: Garnerone cav. Michele.
S. Marinella: Ancillotti Germano.
Mandela Sambuci: Baliva Domenico.
Carsoli: Rampini cav. Pietro.
Tagliacozzo: Marino Francesco.
Tarquinia: Abbate Daniele.
Cecchina: Scalzi Guido.
Anagni: Arcari Ernesto.
Campoleone: Funari Rinaldo.
Sante Marie: Di Marco Tommaso.
Cori: Pachetti Gino.

Sora: Alfonsi Quirino.
S. Ilario Sangro: Bernardo Alessandro.
Paterno S. Pelino: Capriata Enrico.
Gallese Teverina: Viganò Vittorio.
Città della Pieve: Cominato Gian Domenico.
Fara Sabina: Stella Sante.
Aielli: Angeletti Giuseppe.
Zagarolo: Calvieri Romolo.
Cerchio: Capotosti Arduino.
Scurcola Marsicana: Casanova Cesare.
Colli di M. Bove: Lucangeli Luigi.
Celano Ovindoli: Zoppoli Mario.
Ferentino Supino: Meddi Filippo.
Vicovaro: Gigli Gaetano.
Baschi: Travaglini Ugo.
Stimigliano: Minniti Silvio.
Ficulle Fabbro: Attioli Giordano Bruno.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Pompei: Sica Vincenzo.
Caserta: Saltelli cav. Guido.
Sparanise: Greco cav. Ernesto.
Castelsangiorgio: Rescigno Luigi.
Ottaviano: Maselli Angelo
S. Marcellino Frignano: Ausiello Enrico.
Vinchiaturo: De Martino Enrico.
Montesano: Errichelli Gaetano.
Albanova: Freda Giovanni
Bagnoli Irpino: Varallo Cesare.
Vitulano: Montalto Gennaro.
Teano: Iacobelli Pietro.
Telese Cerreto: D'Alessandro Giuseppe.
Pianerottolo: Bello Emilio.
Acerra: Gallotta Vincenzo.
Campobasso: Bosano cav. Nicola.
Codola: Traiano Angelo.
Napoli Smistam.: Di Cindo Alfredo.
Riardo Pietramelara: Naddeo Giuseppe.
Torre A. Centrale: Garbutti Edmondo.
Vietri sul Mare: Pellegrino Antonino.
Pignataro: Gerardis dott. Ettore.
S. Giuseppe Vesuviano: Profeta Giovanni.

COMPARTIMENTO DI BARI

S. Pietro Vernotico: Nezi cav. Alberto.
Mola di Bari: Ridolfi Umberto.
Tuturano: Gargiulo Giovanni.
Molfetta: Liddi cav. Francesco.
Ofantino: Paolillo Ettore.
Termitosa: Buttiglione Michele.
Altamura: Barnaba Domenico.
Canosa di Puglia: Belsito Domenico.

Termoli: Novelli G. Pietro.
Manfredonia: Caroli Giovanni.
Latiano: Ruffo Pasquale.
Trepuzzi: Marzo Oreste.
Vaglio Lucano: Pennesi Gino.
Bisceglie: Alterini Luigi.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Grisolia C.: Ambroso Luigi.
Montauro: Ammiragli Antonio.
Maratea: Policicchio Francesco.
Policastro: Rocco Enrico.
Reggio Mar.: Giusto Paolo.
Torre Cer.: Torretta Ferruccio.
Trebisacce: Tassitano Leonardo.
Scilla: Vuono Giuseppe.
Palmi: De Franco Pietro.
Cetraro: Acri Giovanni.
Acquafredda: Filato Giovanni.
Vibonati: Spinelli Ernesto.
Catanzaro Mar.: Rossi Tito Vezio.
Capo Bonifati: Papasergio Salvatore.
Celle Bulgheria: Marotta Giovanni.
Vibo Valentia: Spinella Pasquale.
Casalvelino: Perenze Cesare.
S. Filì: Caputi Francesco.
Pizzo: Tucci Guerino.
Amantea: Morelli Nicola.
Marina Maratea: Pastorino Luigi.
Castiglione C.: Ruoti Bonaventura.
Sambiase: Marino Federico.
Nicastro: Pollara Calogero.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Tusa: Ticali Salvatore.
Castelvetrano: Ferranti Salvatore.
Gesso: Ferreri Ippolito.
Sciara: Falconieri Giuseppe.
Cerda: Sunseri Salvatore.
Vittoria: Paraninfo Gaspare.
Scaletta: Di Blasi Giovanni.
Caltanissetta X.: Giordano Giuseppe.
Acicastello: Puglia Stefano.
Ribera: Montalbano Michele.
Venetico Spad.: Buttitta Girolamo.
S. Filippo S. L.: Mania Francesco.
Priolo Melilli: D'Angelo Ernesto.
Avola: Macaluso Enrico.
Agrigento Bassa: Conti Francesco.
Mazzara del V.: Novacco Vincenzo.
Dittaino: Catanese Salvatore.
Calatabiano: Quagliata Angelo.

Cannizzaro: Rinella Giuseppe.
Valledolmo: Oddo Giuseppe.
Mimiani S. C.: Napoli Vincenzo.
Camaro: Pesciatini Benedetto.
Campobello Rav.: Lombardo Calogero.
Brucoli: Arcidiacono Pietro.
Militello: Zagami Antonino.

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Portotorres: De Matteis Ottavio.
Monti: Dimporzano Vittorio.
Abbasanta: Micheli Narciso.
Iglesias: Carta Gio. Maria.
Elmas: Deiana Emanuele.
Oschiri: Carta Luigi.
Assemini: Merlini Vincenzo.
Torralba: Intelisano Pietro.

Diploma di benemerenza.

COMPARTIMENTO DI TORINO

Novara: Munari cav. Delfo.
Busca: Colombo Federico.
Borgosesia: Vietti Angelo.
Borgone: Zampolli Achille.
Robilante: Grossa Michele.
Boves: Rubino Giuseppe.
Castagnole Lanze: Rizzardini Giovanni.
Strevi: Gazzaniga Pietro.
Chatillon: Barbieri Giovanni.
Alessandria Sm.: Mornese cav. Giovanni.
Briga Marittima: Guareschi Mario.
Olcenengo: Orso Pietro.
Oviglio: Zoccola Enrico.
Borgovercelli: Botta Claudio.
Sezzadio: Laiolo Giuseppe.
Altare: Borgna Giuseppe.
Chieri: Nuccio Vincenzo.
Castelnuovo Belbo: Caretta Giacomo.
Penango: Polì Alberto.
Terranova Monferrato: Vittone Giovanni.
Vespolate: Scarpellini Silvio.
Villanova d'Ardenghi: Bordiga Mario.
Verolengo: Bassanino Carlo.
Mongiove: Collimedaglia Enrico.
Sizzano: Maffei Guido.
Suno: Vitale Fernando.
Luserna S. G.: Guglielminotti Giovanni.
Tonco Alfiano: Nebiolo Renzo.
Bevera: Righi Mario.
Castellino: Ruffino Riccardo.
Grignasco: Nai Carlo.
Omegna: Salvioli Luigi.
Solero: Amerio Pietro.
Borgolavezzaro: Gagliani Giovanni.
Caltignaga: Chiesa Mario.
Candiolo: Vietti Pietro.
Cressa Fontaneto: Ingarano Angelo.
Zinasco: Panzarasà Ercole.
Saliceto: Barbero Lorenzo.
Garessio: Sillano dott. Valentino.
Bra Sanfrè: Ramella Oreste.
Susa: Biorci Ugo.
Torino Stura: Marietti Dante.
Portacomaro: Sartori Giovanni.
Briona: Paglietti Giovanni.
Ponzana: Milanesi Guido.
Beinette: Clemente Francesco.
Villafalletto: Marengo Secondo.
Comignago: Rastellotti Carlo.

Valle: Baldino Carlo.
Castelrosso: Bardone Renato.
Nichelino: Digiacomantonio Vincenzo.
Buronzo: Bognetti Fermo.
Crescentino: Tenti Silvio.
Niella: Frasso Domenico.
Pieve Albignola: Gatti Ernesto.
Sangone: Foglia Arturo.
Vievola: Ascenso Mario.
Cocconato: Ghibaudi Carlo.
Garbagna: Rossetti Luigi.
Pievetta: Pagano Carlo.
Roccaciglié: Rocca Andrea.
Trappa: Volpi Giuseppe.
Mombaldone: Canonica Ettore.
Sairano: Odoli Luigi.
Bandito: Gattino Vittorio.
Brozolo: Pavese Edmondo.
Cava Ticino: Fiammenghi Pietro.
Dego: Guazzotti Sebastiano.
Gavonata: Bue Andrea Giuseppe.
Ponti: Barbero Domenico.
Roccapietra: Piana Leonardo.
Sella: Francieri Vincenzo.
Terzo Montabone: Gibelli Natale.
Candia Canavese: Lecchi Giuseppe.
Cavagnolo Brusasco: Prette Ferdinando.
Lomello: Barbieri Ernesto.
Olivetta S. Michele: Griffero Luigi.
Pogliola: Malatesta Giuseppe.
Santhià: Pittaluga cav. Giovanni.
Monticello Alba: Napolitano Attilio.
Eca Nasagò: Basso Natale.
Montegrosso: Macario Nemesio.
Scalenghe: Reviglio Giovanni.
S. Stefano Belbo: Taricco Francesco.
Castellaro: Boiero Giuseppe.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Seriate: Isola Andrea.
Palazzolo sull'Oglio: Poggesi Corradino.
Coccaglio: Martinelli Camillo.
Chiavenna: Bersani Cesare.
Castel S. Giovanni: Dalla Valle Alfonso.
Valmadrera: Barbieri Pietro.
Arona: Moschini cav. Giovanni.
Domodossola: Bonino cav. Rodolfo.
Olgiate Calco: D'Ortona Igino.
Calolziocorte O.: Bondavalli Ferruccio.
S. Martino della B.: Haysen Augusto.
S. Giano: Malpassi Luigi.
Certosa di Pavia: Montaperto Salvatore.
Castelletto Ticino: Terra Olimpio.
Lonato: Giuliani Ferruccio.

Milano Rogoredo: Neba cav. Achille.
Abbadia: Adani Reno.
Lecco Maggianico: Bernasso Filippo.
Dormelletto: Cerutti Luigi.
Cisano Caprino B.: Brandone Achille.
Ghedi: Fadabini Giuseppe.
Casteggio: Bolognini Rinaldo.
Rottofreno: Razzini Valentino.
Rezzato: Valeri Martino.
Sarmato: Bersani Giuseppe.
S. Nicolò: Zilio Giuseppe.
Verdello: De Toni Giovanni.
Ospedaletto Lodigiano: Pandiani Ambrogio.
Casletto Rogeno: Valentini Cataldo.
S. Cristina e Bissone: Fraidi Rocantonio.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Rustignè: Bacchilega Angelo.
Venezia Zelarino: Padoan Giulio.
Fiè: Santoni Paolo.
Padova C. M.: Corsato cav. Oscar.
Basiliano: Romanelli Ugo.
Dueville: Partesotti Vittorio.
Sottocastello Tai: Illuminati Vittorio.
Albaredo: Brugnolo Roberto.
Tezze: Gozzi Cirillo.
Ponte di Piave: Uzzielli Angelo.
Maniago: Sajeva Vincenzo.
Malles Venosta: Sillamoni Guido.
S. Biagio di Callalta: Pasdera Arminio.
Feltre: Fiorenzato Romeo.
Marocco: Delfini Baldassare.
Coldrano: D'Amico Mario.
Valvasone: Cortesia Gentile.
Varna: Zerbi Francesco.
Carpanè Valstagna: Endrizzi Francesco.
Cismon del Grappa: Curotti Carlo.
Giavera: Fabretto Olivo.
Silandro: Melchiori Giuseppe.
Novaledo: Libardoni Achille.
Pederobba Molinetto: Bernardi Giuseppe.
Altavilla Tavernelle: Gozzi Giovanni.
Padova C.: Gallo cav. Francesco.
Mori: Mendel Enrico.
Grisignano di Zocco: Cozza Antonio.
Castello di Godego: Bettoschi Giovanni.
Lasa: Redaelli Angelo.
Campocroce: Zambon Luigi.
Laives: Bordignon Alfredo.
Strigno: Proietti Ezio.
S. Stino di Livenza: Sturz Giovanni.
Lavis: Fianco Italo.
Marco: Battisti Ida.
Paese di Castagnole: Pavanetto Antonio.

Magrè Cortaccia: Rafanelli Ilo.
S. Marino: Ceccon Giuseppe.
Montereale Valcellina: Carlini Carlo.
Aica: Valbusa Roberto.
Laces: Bertoldo Primo.
Teglio Veneto: Belcarri Giulio.
Vagarè: Malvotti Antonio.
Rossano Veneto: CantoniLughi Luigi.
Orsago: Gava Sante.
Osoppo: Righetti Renato.
Venezia Mestre: Sarti cav. Giuseppe.
Meolo: Zaccarin Pietro.
Verona P. V.: Maiorano cav. Settimio.
S. Michele del Quarto: Malvezzi Alessandro.
Susegana: Lucin Luigi.
Cornino: Mazzolin Pompilio.
Castelbello: Gazzola Camillo.
Gargazzone: Ceroni Bassani Eugenio.
Bolzano: Rossi cav. Ettore.
Vilpiano Nalles: Varisco Attilio.
Casteldarne: Scotton Andrea.
Novale di Laion: Nocher Cristiano.
S. Martino al T.: Trovò Eugenio.
S. Giorgio della R.: Pauletto Fortunato.
Dolo: Salviato Ugo.
Lagundo: Rodegher Carlo.
Cavazzale: Musolla Luigi.
Fontanafredda: Tangerini Vincenzo.
Faè Fortogna: Mezzogori Nello.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Resiutta: Collimedaglia Carlo.
Canale d'Isonzo: Montovani Alessandro.
S. Anna di Trieste: Manupelli Orazio.
Camporosso: Biasutti Domenico.
Ugovizza: Bertocchi Garibaldi.
Fusine Laghi: Ferlesi Giovanni.
Duttogliano: Trojani Angelo.
Prevacina: Tutti Angelo.
Prestrane-Mattegna: Trombetta Antonio.
Piedicolle: De Poltieri Guglielmo.
Chiusaforte: Not Alberto.
Divaccia S. C.: Di Rocco Celso.
Pieris Turriaco: Poletto Antonio.
Villa Vicentina: Manzini G. B.
Piedimelze: Corsentino Sante.
S. Elia: Grani Alfredo.
Piedimonte del T.: D'Agostino Enzo.
Villa Opicina: David Ernesto.
S. Giorgio di Nogaro: Campanella Mario.
Sagrado: Amorosi Giuseppe.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Isola del Cantone: Mora Vittorio.
Prasco Cremolino: Barresi Pietro.
Cogoleto: Bologna Romolo.
Genova S. Ilario: Indelicato Concetto.
Varazze: Negri Ettore.
Piano Orizzontale dei Giovi: Comucci Eugenio.
Albissola Capo: Ceolin Evaristo.
Laigueglia: Dereviziis Michele.
Riva S. Stefano: Spagnoli Edmondo.
S. Lorenzo al Mare: Notario Giuseppe.
Levanto: Albano cav. Umberto.
S. Michele di Pagana: Battezzati Primo.
Monterosso: Garibaldi Ettore.
Genova Sestri Ponente: Camino Enrico.
Noli: Spinolo Luigi.
Rigoroso: Cornero Silvia.
Predosa: Pircher Ottone.
Ovada Nord: Barisione Pietro.
Villalvernia: Podestà Mario.
Cassano Spinola: Chincarini Antonio.
Stazzano-Serravalle: Ghiò Luigi.
Castellazzo C.: Bermani Luigi.
Castelferro: Anselmi Elvira.
Castelspina P.: Fantauzzi Ferruccio.
Finale Ligure (Pia): Gandolfo Ernani.
Genova Sturla: Massa cav. uff. Alfredo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

S. Giorgio di Piano: Caldi Giuseppe.
Castelmaggiore: Mattioni Cesare.
Roverbella: Coletti Mario.
Bonferraro: Tondini cav. Fortunato.
S. Ilario: Sartorelli Lino.
Cerea: Bolognese Paolo.
Argenta: Monti Bruno.
Rolo Novi: Pasquetto Emilio.
Samoggia: Tolomelli Giuseppe.
Savio: Baldini Aldo.
Panigale Scala: Meluzzi Luigi.
Pian di Casale: Gianni Renato.
Mantova: Olas cav. Vito.
Castel S. Pietro: Francesconi Augusto.
Saletto: Garbin G. Batta.
Castagnaro: Di Concetto Angelo.
Varignana: Biondi Adolfo.
Gazzo di Bigarello: Vicariotto Guido.
Ferrara: Del Bono cav. Osvaldo.
Poggio Rusco: Mattioli rag. Pietro.
S. Pietro in Casale: Di Crescenzo Taddeo.
Vigasio: Gelosi Federico.

Conselice: Fabbri Aldorado.
S. Biagio: Ortolani Giulio.
Mezzano: Varisco Antonio.
Castel d'Ario: Baglioni Garibaldino.
Pontecchio: Elisa Sanmarchi ved. Palmieri.
Ponte Taro: Cattani Giuseppe.
Aselogna: Ottani Gaetano.
Costa: Amoruso Ciro.
Villaganzerla: Antinori Pasquale.
Gatteo a Mare: Corrain Ezio.
Massalombarda: Caltabiano Salvatore.
Battaglia: Bagni Ferruccio.

COMPARTIMENTO DI FIRENZE

S. Giovanni Valdarno: Meucci Romolo.
Montevarchi: Conti Ugo.
Terrarossa Tresana: Bacci Antonio.
Tassignano: Gavorretti Gino.
Fornovo: Carella Giovanni.
Serravalle Pistoiese: Nicolai Alfonso.
Carmignano: Faraoni Ferdinando.
Fivizzano R. S.: Rafanelli Riccardo.
Panicaglia: Rosini Dante.
S. Piero a Sieve: Cappelletti Beniamino.
Signa: Orsi Romeo.
Rosignano: Trambusti Alberto.
Colle di Compito: Pacini Natale.
Collesalvetti: Monaci Oreste.
Montecarlo S. S.: Bottari Ignazio.
Ponticino: Boldi Attilio.
San Piero a Vico: Pazienza Ugo.
Serriciolo: Fierli Ubaldo.
Vicofertile: Frulli Giulio.
Buti Cascine: Doveri Pier Giuseppe.
Calavorno: Radici Mario.
Calenzano: Romagnani Amerigo.
Fiesole Caldine: Tronci Augusto.
Montepulciano: De Dominicis Angelo.
Rignano sull'Arno: Bramati Salvatore.
Riparbella: Fagnani Niccolino.
S. Donnino Badia: Lagi Corrado.
Toringo Parezzana: Balestri Tullio.
Castello: Luzi Cirino.
Figline Valdarno: Alpi dott. Ettore.
Gragnola: Grossi Ilio.
Olmo: Nucera Giuseppe.
Fauglia: Lofrese Pasquale.
San Giovanni d'Asso: Tanganelli Arturo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Valtopina: Cottoni Vincenzo.
Terni: Lucidi cav. Giuseppe.

Magione: Bacci Giovanni.
Mondolfo M.: Bonaldi Iacopo.
Montemarciano: Belletti Angelo.
S. Demetrio ne' Vestini: Trivelloni Gennaro.
Serra San Quirico: Santini Giunio.
Iesi: Ciccarelli Giuseppe.
Corridonia: Tartaglia Leonardo.
Acqualagna: Calandra Alessandro.
Cittaducale: Vignini Alberico.
San Salvo: Stante Filippo.
Fontecchio: De Bernardinis Augusto.
San Vito Lanciano: Torrieri Arnaldo.
Tortoreto N. C.: Maiorano Luigi.
Bussi: Impaciatore Emilio.
Urbisaglia Bonservizi: Tucci Evandro.
Torino di Sangro: Carlini Manfredo.
Albacina: Onofri Cesare.
Giuncano: Lucarelli Attilio.
Tollo Canosa Sannita: Lombardi Giulio.
Casalbordino: Della Fazia Geremia.
Sella di Corno: Del Re Giulio.
Contigliano: Ianni Gino.
Narni-Amelia: Musti Giuseppe.
Bastia: De Michele Luigi.
Mosciano Sant'Angelo: Gregori Luigi.
Passignano: Paccara cav. Renato.
Tocco Castiglione: Cancelmo Pietro.
Fagnano Campana: Trivellone Vincenzo.
Marmore: Modestino Mario.
Corfinio: Baglione Serafino.
Acciano: Vitillo Romolo.
Roccacasale: Giovannucci Luigi.
San Donato Coccore: Montesi Gino.
Terria: Petrucci Adone.
Pole Piobbico: Grossi Francesco.
Pratola Peligna S.: Alessandrini Arnaldo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Arpino: D'Amino Loris.
Cansano: Tacchi Achille.
Barbarano: Silvestri Giuseppe.
Roma S. Pietro: Da Ponte cav. Emidio.
Sessano: Gattella Italo.
Lariano: Paoluzzi Gino.
Alberese: Campana Arnaldo.
Arsoli: Jacobacci Renato.
Carovilli R.: Cristofari Guido.
Alfedena: Mosca Adriano.
Castiglion Teverina: Mori Fernando.
Priverno: Bernaudo Francesco.
Pettorano sul Gizio: Indiveri Amedeo.
Palestrina: Annunziata Giuseppe.
Goriano Sicoli: Paolucci Emilio.
Oricola Pereto: Nardoni Umberto.

Rivisondoli: Rosato Giovanni.
Bracciano: Vitale Umberto.
Castel di Sangro: Palma Camillo.
Pontegalera: Lanari cav. Alberto.
Collarmele: Silvestri Elvidio.
Civitavecchia: Giuffrè cav. Salvatore.
Cassino: Ferrari cav. Natale.
Norma Ninfa: Ingravalle Francesco.
Attigliano: Gradoli Cesare.
Marino Laziale: Fabrizi Giuseppe.
Santa Palomba: Pistolesi Giuseppe.
Civita Castellana: Giambastiani Angelo.
Velletri: Marchetti Germano.
Ottavia: Panchetti Vittorio.
Sermoneta: Pistella Ruggero.
Aprilia: Laurenti Giuseppe.
Allerona: Giacomini Giovanni.

COMPARTIMENTO DI NAPOLI

Picerno: Galderisi Enrico.
Baragiano: Rutigliano Francesco.
Ponte Casalduni: Corrieri Vincenzo.
Taurasi: Ricca Anselmo.
Rocca d'Evandro: Pitocchi Nicola.
Cassano Irpino: Maglione Giovanni.
Gricignano-Teverola: Altomare Giacinto.
Marcianise: Bernardi Augusto.
Montella: Mastroianni Mario.
S. Martino in Pensilis: Falcone Umberto.
Valle di Maddaloni: La Scala Ludovico.
Pontecagnano: Greco Ernesto.
Nocera Inferiore: Siano cav. Salvatore.
Torre del Greco: Russo Vincenzo.
Solofra: De Vita Raffaele.
Serino: Arcuri Ciriaco.
Prata-Pratola: Pesa cav. Michele.
Giugliano Qualiano: Scognamiglio Giovanni.
Lagonegro: De Pasquale Arazio.
Atena: Mazzarino Aniello.
Apice S. Arcangelo: Cardone Domenico.
Casoria: Savino Domenico.
Falciano: Borghetti Tommaso.
Paduli sul Calore: Panzone Renato.

COMPARTIMENTO DI BARI

Serranova: Gentile Pietro.
Ascoli Satriano: Borioli Attanasio.
Potenza Superiore: Ciuffi Filippo.
Cerignola Città: Buttiglione Carmine.
Francavilla F.na: Di Nunzio notar Giovanni.
Trivigno: Morfini Michele.
Palagiano Mottola: Berardi Alfredo.
S. Vito dei Normanni: Politi Emilio.

Bernalda: Conte Gaetano.
Sannicandro: Rinaldi Ernesto.
Cisternino: Macrini Loreto.
S. Basilio Mott.: Ariodante Arturo.
Bitetto Palo del Colle: Perricci rag. Francesco.
Palagianello: De Chiara Luigi.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Gioiosa I.: Guarnieri Salvatore.
Ardore: Serafino Vincenzo.
Cariati: Fiordalisi Antonio.
Reggio Archi: Oliva Vincenzo.
Calopezzati: Milano Albino.
S. Lucido M.: Palumbo Cosimo.
Nocera T.: Pozzi Renato.
Diamante: Cipriani Giuseppe.
Capaccio: Scanavino Lorenzo.
Cirella M.: Natale Antonio.
Crucoli: Lavitola Alfredo.
Amendolara: Pileggi Nicola.
S. Lorenzo T.: Spinella Giuseppe.
Isola C. R.: Maritini Antonio.
Condofuri: Lavitola Antonio.
Cosenza: Natoli Giovanni.
Acri Bisignano: Fiordalisi Nicola.
S. Basilio P.: Ricciuti Salvatore.
Aiello Cal.: Maddalena Alfredo.
Acquappesa: Aldieri Ferdinando.
Montalto Rose: Celle Roberto.
Reggio Calabria S. Cat.: Borrello Francesco.
Campana: Pavoni Giovanni.
Falerna: Ranieri Armido.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Leonforte: Rinella Pietro.
Sferracavallo: Nascia Vincenzo.
Comiso: Aquilina Agostino.
Caltagirone: Insolera Gaetano.
S. Ninfa Città: Spatafora Remo.
Catagna Ognina: Garro Salvatore.
Lentini: Tripoli Alfio.
Campofelice: Arcidiacono Giuseppe.
S. Teresa Riva: Caminiti Martino.
S. Nicola Tonn.: Blanda Cesare.
Termini Imerese: Fiorentino Stefano.
Ponte Schiavo: Magnano Francesco.
Vizzini Licodia: Rodriguez Francesco.
Racalmuto: Battiati cav. Pietro.
Mascali: Burzotta Francesco.
Oliveri Tindari: Mastrogiovanni Antonino.
Corleone: Mafera Gaspare.
Cassibile: Varagona Emanuele.

Agnone di Siracusa: Grasso Michele.
Isola Femmine: Messina Bartolo.,
Lercara: Bruno Vincenzo.
Menfi: Lombardo Leonardo.
Biscari: Scafidi Agostino.
Trappeto: Scuderi Salvatore.
Nizza Sicilia: Caravaglios Antonio.
Taormina Giardini: Vacca cav. Pietro.
Letojanni: Marano Vincenzo.
Pace del Mela: D'Urso Giuseppe.

DELEGAZIONE DI CAGLIARI

Simaxis: Cellesi Carlo.
Berchidda: Alba Luigi.
Ploaghe: Vespaziani Luigi.
Samassi: Biagi Renato.
Sanluri: Scarpa Giuseppe.
Solarussa: Biggio Aurelio.
Enas: Fenu Efisio.
Scala di Giocca: Mura Luigi.
Tissi Usini: Frangia Mario.

IMPIANTI DIVERSI.

Premio Nazionale - Grande targa di bronzo e L. 2000.

Deposito locomotive Milano Smistam. - Titolare: Marcelli cav. uff. Guerrino.

Targa di categoria e L. 1000.

Vaioni - Sottostazione elettrica: La Mura Ottavio.
Bologna - Comando VI Legione Milizia Ferroviaria: Bonfigli com. Silvio.

Diploma di gran premio e L. 500.

Livorno - Deposito Locomotive: Gulli cav. Domenico.
Avezzano - Sottostazione elettrica: Pizzicaria Gino.
Sibari - Dopolavoro ferroviario: Bello Vincenzo.

DEPOSITI DI LOCOMOTIVE.

Premio di primo grado e L. 250.

Ventimiglia: Bottazzi cav. Primo.
Firenze: Defilippis cav. uff. Giovanni.
Cassino: Sgalari cav. Samuele.
Foggia: Corneliani Cesare.
Catania: Lavia cav. Francesco.

Premio di primo grado e L. 200.

Voghera: Calzolari Giulio.
Fiume: Sommavilla Giuseppe.
Bologna: La Rosa cav. Arduino.
Pescara: Di Maio cav. Vincenzo.
Napoli Campi Flegrei: De Paolis Vincenzo.
Cosenza: Caporossi Pericle.
Cagliari: Scrivante Giuseppe.

SQUADRE DI RIALZO.

Premio di primo grado e L. 250.

Udine: Ferrari Adolfo.
Torre Annunziata: Maiotti Alfredo.

Premio di primo grado e L. 200.

Torino P. N.: Caretta Domenico.
Voghera: Barbieri Giuseppe.
Lecce: Cangiano Serafino.

OFFICINE.

Premio di primo grado e L. 250.

Torino: Del Monte comm. ing. Mario.
Verona: Venegone comm. ing. Oreste.
Foligno: Bertolo cav. uff. ing. Duilio.

Premio di primo grado e L. 200.

Vicenza: Merlo comm. ing. Michele.
Bologna: Grumelli comm. ing. Fermo.

DIVERSI.

Premio di primo grado e L. 200.

Servizio Materiale e Trazione – Firenze P. al Prato: Steccanella gr. uff. ing. Attilio e Ribetti comm. Alfredo.

IMPIANTI I.E.S., SPECIALI E DELL'ELETTRIFICAZIONE.

Premio di primo grado e L. 250.

Bardonecchia – Centrale idroelettrica: Bricca Franco.
Usmate Carnate – Sottostazione elettrica: Tomaini Albionte.
Sestri Levante – Sottostazione elettrica: Prosa cav. Augusto.
Bologna – Cantiere elettrificazione: Ciampolini comm. ing. Nelson.

Premio di primo grado e L. 200.

Carmagnola – Sottostazione elettrica: Gatti Carlo.
Morbegno – Centrale idroelettrica: Rota Pietro.
Ronco – Sottostazione elettrica: Gandolfo Angelo.
Bologna S. Viola – Sottostazione elettrica: Bernardi cav. uff. ing. Giuseppe.
Carrara Avenza – Sottostazione elettrica: Quercia Mariano.

IMPIANTI DIVERSI

Premio di primo grado e L. 250.

Torre Annunziata C. e Marittima – Comando Milizia Ferroviaria: Mazzella cav. Orfeo.
Palermo – Comando XIII Legione M. F.: Gagliano comm. rag. Romualdo.

Premio di primo grado e L. 200.

Novara – Comando Milizia Ferroviaria: Impersonale.
Vicenza – Comando Milizia Ferroviaria: Impersonale.
Gorizia M. S. – Comando Milizia Ferroviaria: Monti cav. Giuseppe.
Parma – Comando Milizia Ferroviaria: Gaggioli cav. Lorenzo.
Pontassieve – Officina materiale fisso: Livi cav. uff. ing. Dino.

Premio di secondo grado e L. 150.

DEPOSITI LOCOMOTIVE

Torino: Finocchio cav. uff. Nicola.
Bussoleno: Gamaiero Ettore.
Novara: Tenca cav. Anselmo.
Gallarate: Alberi Francesco.
Genova Br.: Spilotros cav. Cosmo.
Treviso: Amori cav. Renato.
Foligno: Baldasserini cav. Carlo.
Ancona: Marghegiani cav. Attilio.
Sulmona: Gambarotta Giovanni.
Napoli Smistamento: Leone cav. Attilio.
Paola: Susini Silvestro.
Sassari: De Angelis Pietro.

SQUADRE DI RIALZO

Alessandria: Sempio cav. Gaudenzio.
Genova P. P.: Gaddini cav. uff. Romolo.
Treviso: Padovan Gaetano.
Bologna: Piccini Ettore.

OFFICINE

Voghera: Varady ing. Ervino.
Rimini: Ferrua comm. ing. Alessio.
Firenze P. P.: De Giorgi comm. ing. Giuseppe.
Roma Trastevere: Cerofolini comm. ing. Domenico.
Taranto: De Longis comm. ing. Domenico.
Messina: Florena comm. ing. Arcangelo.
Catania Acq.: Maugeri comm. ing. Luciano.

IMPIANTI I.E.S., SPECIALI E DELL'ELETTRIFICAZIONE

Bricherasio – Sottostazione elettrica: Bosotti Ettore.
Bardonecchia – Diga Rochemolles: Giacoma Ghello cav. Giuseppe.
Avise – Sottostazione elettrica: Brunelli Pietro.
Savona – Cabina elettrica: Sola Gaetano.
Arquata Scrivia – Sottostazione elettrica: Marchetti Sergio.
Genova Pontedecimo – Cabina elettrica: Galli Giuseppe.

Taggia – Sottostazione elettrica: Ferrero Filippo.
Diano Marina – Sottostazione elettrica: Bortoni Natale.
Sasso – Sottostazione elettrica: Parenti Carlo.
Pracchia – Sottostazione elettrica: Aldrovandi Giovanni.
Porretta – Sottostazione elettrica: Bertona Antonio.
Montevarchi – Officina appar. centrali: Gozzi Remo.
Carsoli – Sottostazione elettrica: Longhi Fernando.
Anversa – Centrale idroelettrica: Spinetta Filiberto.
Cava dei Tirreni – Sottostazione elettrica: Piccolini Carlo.

IMPIANTI DIVERSI

Alessandria – Comando Stazione Milizia Ferroviaria: Impersonale.
Genova Riv. – Magazzino approvvigionamenti: Vigna Gioacchino.
Merano – Comando Milizia Ferroviaria.
Castel S. Pietro – Sorvegliante lavori: Tabanelli Luigi.
Rimini – Reparto lavori: (Impersonale).
Foligno – Magazzino approvvigionamenti: Testai Rizzardo.
Ancona – Sede compartimentale: Domizi Enrico.
Cancello – Comando Milizia Ferroviaria: Maietta Giuseppe.
Barletta – Dopolavoro ferroviario: Minervini Sergio.
Pisciotta – Sorvegliante linea: Orlando Giovanni.
Chilivani – Officina reparto speciale lavori: Cubeddu Giovanni.
Chilivani – Comando Stazione Milizia Ferroviaria: Puggioni Francesco.

Premio di terzo grado e L. 100.

DEPOSITI E RIMESSE LOCOMOTIVE

Savona: Del Rio cav. Umberto.
Alessandria: Raffone cav. Pietro.
Arona: Rossi Enrico.
Genova Rivarolo: Lops Domenico.
Cremona: Bruschi Aurelio.
Lecco: Orsini Armando.
Padova: Pozzo Alberto.
Bolzano: Bruno Raffaele.
Mantova: Ghislanzoni Gino.
La Spezia Migliar.: Bordone Giuseppe.
Terni: Minarelli Roberto.
Avezzano: Colasanti Pietro.
Benevento: Montella Giuseppe.
Taranto: D'Antonio Salvatore.
Messina: Crispo Vincenzo.
Licata: Parisi Salvatore.
Palermo: Testaverde Paolo.
Orestano: Allievi Giuseppe.

SQUADRE DI RIALZO

Savona: Giuliani Antonio.
Novi S. B.: Nosenzo Michele.
Cremona: Lozza Luigi.
Milano P. Romana: Barberis cav. Francesco.
Piacenza: Paoli Giuseppe.

Faenza: Palumbo Sisto.
Falconara Marittima: Colarieti Vincenzo.
Roma Termini: Farinelli comm. Eusebio.
Caserta: Labriola Achille.
Napoli Smistamento: Cerrito Nicola.
Messina: Casapollo Nicolò.

Officine

Genova Rivarolo: Zanelli comm. ing. Aurelio.
Granili: Falcomatà comm. ing. Vincenzo.

Impianti I.E.S., speciali e dell'elettrificazione

Villafranca Asti – Sottostazione elettrica: Vallori Alessandro.
Bussoleno – Sottostazione elettrica: Brugiafredo Antonio.
Bardonecchia – Bacini compressori e vivaio: Giacoma Ghello cav. Giuseppe.
Ulzio C. S. – Sottostazione elettrica: Borello Baldassare.
Avigliana – Sottostazione elettrica: Tola Giuseppe.
Alessandria – Sottostazione elettrica: Onorato Alfredo.
Asti – Sottostazione elettrica: Peirani Giusto.
Robilante – Sottostazione elettrica: Bazzano Luigi.
Albizzate – Sottostazione elettrica: Premazzi Angelo.
Bellano – Sottostazione elettrica: Signorelli Antonio.
Ventimiglia – Sottostazione elettrica: Ferrero Filippo.
Finale Ligure (Varigotti) – Sottostazione elettrica: Saettone Giuseppe.
Genova Sampierdarena – Sottostazione elettrica: Pintucci Mario.
Ovada – Sottostazione elettrica: Barbero Secondo.
Levanto – Sottostazione elettrica: Sola Carlo.
Albenga – Sottostazione elettrica: Saccani Guido.
Genova Chiappella – Centrale elettrica: Cassulo Pietro.
Varazze – Cabina elettrica: Bodupe Emilio.
Chiusa – Sottostazione elettrica: Bellani Marco.
Vipiteno – Sottostazione elettrica: Corti Emilio.
Redipuglia – Sottostazione elettrica: Costantini Baldassare.
Posto di blocco n. 9 (fra Castelfranco e Modena): (Impersonale).
Reggio Emilia – Cabina apparati centrali B: (Impersonale).
Nogara – Cabine apparati centrali A e B: (Impersonale).
Vergato – Sottostazione elettrica: Borghi Ruggero.
Fidenza – Cabine apparati centrali A e B: (Impersonale).
Bologna – Ufficio Elettrificazione: Gaggiotti cav. Enrico.
Cortona – Sottostazione elettrica: Valentini Leo.
Castelmadama – Sottostazione elettrica: Colapaoli Leone.
Arsoli – Cabina eletttrica: Bergamini Carlo.
Caserta – Sottostazione elettrica: Sammella Vincenzo.

Impianti diversi

Savona – Deposito personale viaggiante: Zavattaro Luigi.
Chivasso – Comando Milizia Ferroviaria: Impersonale.
Cervignano – Comando Milizia Ferroviaria: Righetti Ernesto.
Legnago – Comando Milizia Ferroviaria: Guatteri Luigi.
Bologna – Palazzo Pizzardi.
Castelfiorentino – Tronco n. 21: Bottacci Armando.
Grosseto – Comando Milizia Ferroviaria: Calamini cav. Guido.

S. Giovanni Valdarno – Comando Milizia Ferroviaria: Franchini Vittorio.
Caserta – Comando Milizia Ferroviaria: Zaio Giovanni.
Cosenza – Comando Milizia Ferroviaria: Giubilaro Francesco.
Chilivani – Ambulatorio sanitario: Caddia dott. cav. Angelo.

Diploma di benemerenza.

DEPOSITI E RIMESSE LOCOMOTIVE

Cuneo: Cocchini Giacomo.
Casale Monferrato: Rossi Dante.
Asti: Clinanti Paolo.
Pavia: Dalla Rovere cav. Giuseppe.
Novi S. B.: Pettazzi Pietro.
Verona P. V.: Caccamo cav. Pasquale.
Venezia Mestre: Poli Umberto.
Fortezza: Claudi Balilla.
Trento: Puletti Dante.
Rimini: Perinati cav. Attilio.
Piacenza: Arborini Dario.
Ferrara: (Impersonale).
Fabriano: Bonzi Aldo.
Civitavecchia: Marino Ugo Vincenzo.
Salerno: Di Marino cav. Fiore.
Avellino: Lepore Angelo.
Campobasso: Cinque Umberto.
Piazza Armerina: Ricciolino Carmine.
Castelvetrano: Geraci Ernesto.
Caltanissetta C.: Moretti Luigi.

SQUADRE DI RIALZO

Novara: Cerutti Emilio.
Torino S. M.: Guarraci Calogero.
Genova Sampierdarena: Chiodi Domenico.
Genova Sampierdarena (Forni): Barisonzi Alfredo.
Firenze Campo di Marte: Monguzzi Carlo.
Livorno S. Marco: Barchiesi Luigi.
Foligno: Rebuffi Alfredo.
Napoli C.: Stigliano cav. Vincenzo.
Catania Acqu.: Cannavò Domenico.

OFFICINE

Pietrarsa: Calenzuoli comm. ing. Carlo.

IMPIANTI I.E.S., SPECIALI E DELL'ELETTRIFICAZIONE

Chiomonte – Sottostazione elettrica: Costa Luigi Onorato.
Cuneo – Sottostazione elettrica: Nannini Cesare.
Sangone – Sottostazione elettrica: Scala Giacomo.
Alpignano – Sottostazione elettrica: Tola Giuseppe.
Bardonecchia – Diga del Melezet: Giacoma Ghello cav. Giuseppe.
Bardonecchia – Bacino del Melezet: Giacoma Ghello cav. Giuseppe.

S. Ambrogio – Magazzinetto: Tola Giuseppe.
Airasca – Cabina elettrica: Galimberti Gaetano.
Olgiate Calco – Sottostazione elettrica: Fiorino Livio.
Bisuschio V. – Sottostazione elettrica: Romito Vittorio.
Gazzada – Sottostazione elettrica: Bossi Ambrogio.
Busto Arsizio – Sottostazione elettrica: Borra Pietro.
Calolziocorte – Sottostazione elettrica: Valsecchi Camillo.
Colico – Sottostazione elettrica: Scotti Carlo.
Mandello del Lario: – Sottostazione elettrica: Gatti Enrico.
Parabiago – Sottostazione elettrica: Battaglia Gino.
Gallarate – Sottostazione elettrica: Lamo Antonio.
Rho – Sottostazione elettrica: Bosotti Carlo.
Milano Bovisa – Sottostazione elettrica: De Zorzi Pietro.
Genova Acquasanta – Sottostazione elettrica: Franchi Alessandro.
Arenzano – P. G. elettr.: Traverso Aurelio.
Novi C. – Cabina elettrica: Semeraro Umberto.
Campo Ligure-Masone – Sottostazione elettrica: Pisano Raffaele.
Rapallo – Cabina elettrica: Parodi Giuseppe.
Recco – Cabina elettrica: Parodi Giuseppe.
Genova Campasso – Cabina elettrica: Trotti Bartolomeo.
Albissola Capo – P. G. elettr.: Capello Matteo.
Cogoleto – P. G. elettr.: Canepa Luigi.
Varna – Sottostazione elettrica: Giannobile Ottavio.
Verona P. N. – Dirigenza VI Zona: Tagliente Eligio.
Trento – Sottostazione elettrica: Stiaffini Adriano.
Le Cave – Sottostazione elettrica: Giannobile Ottavio.
Campodazzo – Sottostazione elettrica: Bellani Marco.
Lana Postal – Sottostazione elettrica: Materassi Sergio.
Salorno – Sottostazione elettrica: Maffei Guido.
Isola della Scala – Cabine apparati centrali A e B: (Impersonale).
Rovigo – Capo zona I.E.S.: Pernisa Luigi.
Pavana – Centrale elettrica: Cordara Edoardo.
Piteccio – Cabina elettrificazione: Bondi Giuseppe.
Tagliacozzo – Cabina elettrica: Berardinelli Gaetano.
Fondi – Sottostazione elettrica: La Rocca Emilio.
Bagni Tivoli – Cabina elettrica: Lamarra Carlo.
Ciampino – Ufficio elettrico segnalamento: Casavecchia Giuseppe.
Villa Literno – Sottostazione elettrica: Migliavacca Carlo.
Telese – Sottostazione elettrica: Toppani Vittorio.
Minturno – Sottostazione elettrica: Paparello Giuseppe.
Foggia – Sottostazione elettrica: Bruni Francesco.
Gallico – Sottostazione elettrica: Errigo Demetrio.
Amantea – Sottostazione elettrica: Maffei Filomeno.
Vibo Valentia – Raimo Pasquale.
Nicotera – Sottostazione elettrica: Medici Domenico.
Palmi – Sottostazione elettrica: De Marte Raffaele.
Sambiase – Sottostazione elettrica: Di Dio Luigi.
Scalea – Sottostazione elettrica: De Chiara Armando.
Policastro – Sottostazione elettrica: Laganà Antonino.
Omignano – Sottostazione elettrica: Pisani Rocco.
Cetraro – Sottostazione elettrica: Frascadore Cesare.

IMPIANTI DIVERSI

Casale Monferrato – Comando Milizia Ferroviaria: Comando Stazione.
Torino Smistamento – Magazzino Approvvigionamenti: Perron cav. Ernesto.
Torino Via Nizza – Magazzino Approvvigionamenti: Cancellieri cav. Giovanni.
Casarsa – Dormitorio personale: Ràvazzoli Maria.
Belluno – Sorvegliante della linea: Perozzo Ettore.
Verona P. V. – Sorvegliante della linea: Peretti Luigi.
Trento – Casermetta Gen. Gandolfo: Comando Milizia Ferroviaria.
Prestrane M. – Comando Milizia Ferroviaria: Tamburro cav. Giovanni.
Ferrara – Comando Milizia Ferroviaria: Franchi C.
Bologna – Squadra ponti in ferro: Senigalliesi Silvio.
S. Prospero Parmense – Posto di blocco N. 20: Impersonale.
Casa Cantoniera Km. 93 Bologna-Piacenza: Niccolai.
Firenze Porta al Prato – Comando Milizia Ferroviaria: Stella Mario.
Pistoia – Comando Milizia Ferroviaria: Mugnai Sergio.
Rieti – Provvida: Deli Giulio.
Assisi– Comando Milizia Ferroviaria: Maurillo Angelo.
Ancona – Reparto Lavori: Gionchetti cav. Rosilio.
Torre A. Centrale – Magazzino Approvvigionamenti: Rossi cav. Ario.
Benevento – Comando Milizia Ferroviaria: Saccordi cav. Luigi.
Casalbuono – Magazzino sorvegliante lavori: Compagnone Luigi.
Paola – Sorvegliante di linea: Riga Francesco.
Locri – Cantoniere: Delfino Lorenzo.
Cagliari – Officina riparto speciale lavori: Impersonale.

Casa Cantoniera Km. 12 – cantoniere Murtas Cesare.
» Km. 29.246 Sappiane: Giordani.
» Km. 32.716 Sappiane: Giordani.
» Km. 40.111 stazione: Giordani.
» Km. 45.664 Stazione Abbazia Mattuglie.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 11.

Disposizioni per la marcia delle locomotive elettriche a corrente continua in semplice o doppia trazione.

Le locomotive elettriche a corrente continua normalmente dovranno tenere alzato un solo archetto.

Eccezionalmente, quando determinate condizioni atmosferiche (formazione di ghiaccio sui fili di contatto o simili) rendano difficile ed intermittente la derivazione di corrente, dette locomotive potranno tenere tutte e due gli archetti alzati qualora viaggino in semplice trazione e, nel caso della doppia trazione, una in testa ed una in coda al treno. Nel caso di doppia trazione in posizione contigua le due locomotive potranno invece tenere complessivamente alzati tre soli archetti e cioè il primo, il secondo ed il quarto nel senso della marcia.

Detta facoltà però è in ogni caso consentita solamente alle locomotive in marcia sui binari con conduttura a doppio filo di contatto, senza ulteriori limitazioni per i tratti di conduttura a semplice filo corrispondenti ai posti di regolazione automatica di piena linea.

Ordine di servizio n. 12.

Ristampa edizione 1937 del Regolamento sui segnali - Istruzioni sul doppio segnalamento - Modificazioni al Regolamento per la circolazione dei treni - Modificazioni alle istruzioni per il servizio del personale di linea - Modificazioni all'Istruzione per il servizio dei deviatori.

Regolamento sui segnali.

Quanto prima sarà messa in distribuzione la ristampa edizione 1937 del Regolamento sui segnali che sostituisce l'edizione 1922 del Regolamento stesso e le successive ristampe 1928 e 1935.

La ristampa edizione 1937 contiene le disposizioni del R. S. edizione 1922 aggiornata con le appendici N. 1 (O. S. 58-1922); N. 2 (O. S. 103-1925); N. 3 (O. S. 103-1925); N. 4 (O. S. 90-1929); N. 5 (O. S. 87-1931); gli Ordini di Servizio 165-1929; 26-1932; 58-1932; 160-1932; 118-1935; 123-1935; 169-1935; 48-1936; 134-1936; 81-1937 e 113-1937.

Nella ristampa stessa sono state inoltre introdotte le modificazioni ai seguenti articoli, approvate da S. E. il Ministro con Decreto N. 1407 del 24 novembre 1937-XVI.

Art. 1 —: Perfezionata la dizione del comma 1 e soppresso il comma 2. Il comma 3 attuale, invariato, ha assunto così il numero 2.

Art. 2 —: Modificato il comma 1 per introdurvi il principio che al passaggio dei treni devono essere accesi tutti i fanali di segnalazione notturna, anche se la stazione è disabilitata.

Art. 12 —: Modificato per togliere la facoltà di applicare il fanale sinistro di coda dei treni al penultimo veicolo.

Art. 23 — Comma 1: Modificato per stabilire che quando occorre far rallentare un treno il personale di scorta deve esporre segnale d'arresto e dopo la fermata ordinare il proseguimento con la limitazione di velocità necessaria.

Comma 2, 3, 4 e 5 aggiornati in relazione alle modificazioni apportate all'art. 22 R.C.T. con l'O.S. 58-1932.

Art. 26, 27, 28, 28-bis, 29, 29-bis e 29-ter —: Completamente ricompilati per introdurvi il nuovo *segnale di attenzione* e per modificare le disposizioni relative alle segnalazioni di fermata e di rallentamento (abolizione del colore verde).

Art. 30 — Comma 1-6 e 8: Modificati in relazione all'abolizione del colore verde per segnalare il rallentamento.

Art. 32 — Intestazione e comma dall'1 al 4: Modificati per stabilire i nuovi segnali di presenziamento nelle stazioni, nelle assuntorie e nelle fermate in relazione all'abolizione del colore verde per segnalare il rallentamento.

Art. 33 —: Soppresso essendosi comprese le relative disposizioni nel precedente Art. 32.

Art. 34 —: Mantenuto un solo comma opportunamente modificato e soppressi i comma 2, 3 e 4 in relazione all'abolizione del colore verde per segnalare il rallentamento.

Art. 40 — Comma 1: Modificata la segnalazione per domandare locomotiva di soccorso.

Art. 43, 44, 45, 46, 48 e 49 —: Completamente rifatti per:

a) introdurre il principio che il segnale di avviso ad ala unica si può disporre a via libera solamente quando il corrispondente segnale di 1ª categoria è a via libera per un istradamento che non richieda speciali riduzioni di velocità, oppure quando la riduzione di velocità è stabilita nell'orario;

b) introdurre il nuovo segnale « tabella di velocità » da applicarsi a determinati segnali di avviso;

c) riunire le disposizioni relative ai segnali semaforici con quelle riguardanti i segnali luminosi;

d) abolire il segnale di percorso su linea deviata.

Art. 52 — Comma 6: Sostituito il segnale di rallentamento col segnale di attenzione in precedenza ai dischi.

Art. 53 —: Mantenuto il solo comma 1 opportunamente modificato; soppressi i rimanenti.

Art. 55 —: Modificato nei vari comma e nell'intestazione essendosi soppressi i segnali sussidiari di arrivo.

Art. 58 — Comma 2: Modificato per precisare che se il segnale di 1ª Categoria che protegge il bivio è a candeliere esso può essere preceduto da segnale di avviso pure a candeliere.

Art. 67 — Punto *c*): E' stata modificata la segnalazione per ordinare il rallentamento alla manovra.

Art. 71 — Comma 1 punti *a*) e *c*); comma 2, 6 e 7: modificati in relazione ai nuovi articoli dal 26 al 29-ter.

Art 72 —: Soppresso.

Art. 75 — Comma 2, 4 e 6: Modificati in relazione alla abolizione del verde per segnalare il rallentamento.

Art. 78 —: Modificato in arancione la colorazione verde dei dischetti fissi per segnalare l'entrata e l'uscita dai tratti a dentiera.

Disposizioni complementari per le linee della Venezia Giulia e Venezia Tridentina.

Art. 92 delle ristampe 1928 e 1935 (Paragrafo B della appendice N. 1) soppresso; essendosi le relative disposizioni comprese nell'Art. 27.

Art. 93 delle ristampe 1928 e 1935 (Paragrafo C dell'appendice N. 1) comma 7: sostituito il segnale di attenzione al segnale di rallentamento in precedenza ai semafori non preceduti da segnali di avviso.

Art. 95 delle ristampe 1928 e 1935 (Paragrafo E dell'appendice N. 1) comma 2 e 4: modificati in relazione all'abolizione del verde per segnalare il rallentamento.

Disposizioni complementari per i segnali luminosi.

Art. 98, 99, 100, 101, 102, 103 e 104 delle ristampe 1928 e 1935; Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dell'Appendice N. 2

Soppresso l'intero Capitolo, essendosi comprese le disposizioni relative ai segnali luminosi in quelle riguardanti i segnali semaforici (Art. 44, 45, 46, 48, 49).

Istruzioni sul doppio segnalamento

Con lo stesso decreto Ministeriale N. 1407 del 24 novembre 1937-XVI sono state anche approvate le Istruzioni sul doppio segnalamento, le quali verranno pure distribuite quanto prima come la ristampa del Regolamento Segnali.

Le sopraindicate modificazioni al Regolamento Segnali introducono concetti nuovi e sostanzialmente diversi da quelli finora seguiti, tanto per la progettazione dei nuovi impianti di doppio segnalamento, quanto per la graduale revisione di quelli esistenti, quanto infine per la compilazione delle fiancate dei quadri orario.

Tale lavoro dovrà essere eseguito in base alle norme contenute nelle citate «Istruzioni sul doppio segnalamento» delle quali si illustrano qui di seguito i concetti informativi:

Nel Capitolo 1° delle «Premesse» viene disciplinato l'indicazione sugli orari di servizio delle velocità massime sui vari tratti di linea e l'uso dei segni convenzionali per indicare le riduzioni di velocità rispetto alla massima, da rispettarsi da tutti i treni in corrispondenza a determinate stazioni, bivi, ecc.

Nel Capitolo 2° delle «Premesse» sono poi riassunti i principii fondamentali del doppio segnalamento, definendo i quattro tipi di doppio segnalamento in uso sulla nostra Rete.

Tali tipi vengono poi rispettivamente studiati nelle Parti I, II, III e IV delle Istruzioni, analizzando le varie indicazioni «di velocità» e «di direzione» realizzate per ognuno di essi, e la interpretazione di tali indicazioni da parte del personale dei treni.

La Parte V, riassumendo le Parti precedenti, mostra come le conclusioni di queste si possono conglobare in norme uniche e generali valide per tutti i quattro tipi di doppio segnalamento.

Sulla base di tali norme riassuntive, nel Capitolo 1° della Parte VI, vengono trattati in modo teorico e generale tutti i casi possibili di diramazioni di punta e di calcio, indicando per ognuno di essi il doppio segnalamento relativo, le eventuali indicazioni sugli orari di servizio, le corrispondenti applicazioni di Tabelle di velocità agli avvisi, nonchè i collegamenti fra segnali ed istradamenti da questi comandati. In tal modo, per qualunque caso che si presenti in pratica, basta riportarlo ad uno di quelli trattati teoricamente, per trovare indicata la soluzione da adottarsi.

Nei Capitoli 2°, 3°, 4°, 5° e 6° della stessa Parte VI sono trattate norme varie relative agli impianti di doppio segnalamento, ed infine nel Capitolo 7° sono riportati esempi pratici di progetti di tali impianti, completati delle corrispondenti compilazioni delle fiancate dei quadri orario.

Sul contenuto del suddetto Capitolo 2° della parte VI, si richiama la particolare attenzione delle Sezioni Lavori e Movimento e degli Uffici I.E.S. e Speciali.

Regolamento per la circolazione dei treni

Con lo stesso decreto Ministeriale N. 1407 del 24 novembre 1937-XVI sono stati inoltre modificati come segue, i comma 13, 14, 18 dell'Art. 41 del Regolamento Circolazione treni:

Comma 13 — Nelle assuntorie, tanto per i treni che non fermano, quanto per quelli che hanno fermata, si dovrà esporre, davanti al fabbricato viaggiatori, una bandiera arrotolata di giorno ed un fanale a luce bianca di notte.

Comma 14 — . . . . Omissis . . . .
e non lo aprirà se non dopo che il treno vi si sia fermato, esponendo inoltre il segnale rosso davanti al fabbricato viaggiatori . . . . . .

Omissis.

Comma 18 — . . . . Omissis . . . .
di ritorno poi con la seconda parte, darà a detta stazione con le stesse formalità l'avviso che la linea è liberata.

Quando la prima parte non sia scortata dal capotreno, questi dovrà inviare all'Assuntore, per la trasmissione alla stazione precedente, un Modulo M. 40 a, con l'annuncio dell'ingombro della linea.

Istruzioni per il servizio del personale di linea.

In conseguenza delle modificazioni introdotte nel Regolamento Segnali, l'Art. 47 delle **Istruzioni per** il servizio del personale di linea viene modificato come segue:

Art. 47.

Omissis

se in tale ubicazione potessero risultare più facilmente visibili dal personale dei treni.

Su una linea a due o più binari dei quali uno solo presenti un tratto ingombro od interrotto, al passaggio di un treno su binario non ingombro, devono essere tolti i segnali di arresto a mano che potessero provocare una indebita fermata.

Istruzioni per il servizio dei deviatori

In conseguenza delle modificazioni introdotte nel Regolamento Segnali, il comma 2 dell'Art. 12 dell'Istruzione per il servizio dei deviatori, viene sostituito dal seguente:

Art. 12.

Comma 2 — Il deviatore che presenzi un deviatoio al passaggio di un treno, che ne incontra gli aghi di punta, deve tener ferma, ove possibile, la leva che comanda questi aghi per tutto il tempo del passaggio del treno, e presentare a questo di giorno la bandiera ravvolta, e di notte la lanterna a luce bianca.

La ristampa del Regolamento Segnali dovrà essere distribuita a tutto il personale che è tenuto a conoscere il Regolamento stesso.

Le Istruzioni sul doppio segnalamento dovranno essere distribuite solo ai Funzionari dell'esercizio ed agli agenti del Servizio Lavori degli U.I.E.S. e delle Sezioni Lavori aventi funzione di dirigenza.

Chi riceve le dette pubblicazioni, nonchè l'estratto del presente Ordine di Servizio, deve rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato che la invierà alla Sezione Compartimentale da cui dipendono gli agenti, per essere conservate nella posizione personale dei medesimi.

Con successivo Ordine di Servizio verrà fissata la data di entrata in vigore delle « Istruzioni sul doppio segnalamento » nonchè delle modificazioni apportate al Regolamento Segnali con la ristampa 1937, al Regolamento per la Circolazione dei Treni, alle Istruzioni per il servizio del personale di linea ed alla Istruzione per il servizio dei deviatori.

Nel frattempo, tutti i progetti dei nuovi impianti di doppio segnalamento e quelli di sistemazione di impianti esistenti, dovranno essere studiati in relazione agli Art. 44, 45, 46, 48, 49 del Regolamento Segnali ed alle relative Istruzioni sul doppio segnalamento.

Il Servizio Lavori è autorizzato, sempre sulla base delle Istruzioni stesse, ad introdurre fino da ora quelle modifiche agli impianti di doppio segnalamento compatibili con le disposizioni del Regolamento Segnali in vigore, per esempio:

a) Modificazione della ripartizione degli istradamenti comandati da segnali multipli di 1ª categoria, per modo da ottenere che là dove un'ala comanda tanto l'istradamento che non richiede riduzioni di velocità (rispetto

alla minore delle velocità massime indicate nelle apposite colonne dell'orario di servizio), quanto altri istradamenti che richiedono invece riduzioni della velocità massima suddetta, l'ala stessa venga riservata solo al primo istradamento.

b) Possibilità di disporre a via libera le ali di avviso uniche (isolate od accoppiate) solo quando il rispettivo segnale di 1ª categoria è a via libera per l'istradamento che può essere percorso senza riduzioni di velocità, oppure quando la riduzione di velocità è indicata dagli appositi segni convenzionali applicati sugli orari di servizio in corrispondenza ai nomi delle varie località secondo le norme delle Istruzioni sul doppio segnalamento.

c) Immobilizzazione a via impedita di determinate ali di avviso relative a segnali di 1ª categoria di protezione di stazioni dove tutti i treni hanno fermata.

d) Accoppiamento di ali di avviso fisse alle ali di 1ª categoria che comandano ad istradamenti sui quali tutti i treni fermano.

e) Soppressione dei segnali sussidiari di arrivo, ecc.

Analogamente dicasi per i segnali luminosi.

Le Sezioni Compartimentali e gli Uffici I.E.S. cureranno la distribuzione ai dipendenti agenti interessati, del presente Ordine di Servizio, della ristampa 1937 del Regolamento Segnali e delle Istruzioni sul doppio segnalamento, e si assicureranno che tutti abbiano presa piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni in essi contenute.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 13.

Utilizzazione dei carri serbatoio.

Si presenta sovente la necessità di dover impiegare carri-serbatoio F.S. per il trasporto di liquidi diversi da quelli per i quali i carri medesimi sono stati costruiti.

In tali casi la scelta del carro deve essere fatta tenendo presente le seguenti norme:

a) *Acqua potabile.* Si deve far uso dei carri della serie M e Mt.

b) *Acqua non potabile.* Oltre ai carri delle serie M e Mt si possono usare anche i carri delle serie Mp e Mpr purchè la portata massima del carro espressa in tonn. sia uguale o maggiore alla sua capacità espressa in m³.

c) *Benzina, gazolina, benzolo, toluolo.* Si deve far uso dei carri serie Mbe. Per il benzolo e il toluolo però devono usarsi soltanto i carri della serie Mbe bottino di guerra.

d) *Petrolio, alcol etilico, metilico, amilico, butilico, essenza di trementina, olio di resina.* Si deve fare uso di quei carri delle serie Mp, Mpr, Mo, Mor che, tra i prodotti al cui trasporto sono adibiti, portino indicato almeno il petrolio.

e) *Nafta, nafta semidensa, oli minerali leggeri e pesanti, olio minerale scuro, olio per trasformatori, olio semidenso, olii lubrificanti, olio di lino cotto e crudo, olio di catrame, olio al solfuro.* Si deve far uso di quei carri delle serie Mp, Mpr, Mo e Mor che, tra i prodotti al cui trasporto sono adibiti, portino indicati almeno gli olii minerali o la nafta.

f) *Olii vegetali commestibili.* Si deve far uso soltanto dei carri della serie Mo specializzati per trasporto di olii commestibili.

g) *Bitume liquido, catrame liquido, olio di catrame.* Si deve far uso dei carri delle serie Mb e Mbr.

h) *Soluzione acquosa di soda fino al 15% e acqua di lavaggio della seta artificiale.* Si deve far uso di carri delle serie Mb e Mbr.

i) *Melasso.* Si deve far uso dei carri M 500134 - 135 - 520106 - 107 - 108 - 117 - 118 - 119 e 199 e di tutti quei carri delle serie Mo, Mor, Mp e Mpr che abbiano una portata massima non inferiore a 17 tonn. e una capacità non superiore a 13 m³.

Per qualsiasi liquido diverso da quelli sopra enunciati non devono essere concessi carri-serbatoio F. S. senza il preventivo benestare del Servizio Materiale e Trazione.

I carri serbatoio specializzati per il servizio dell'Amministrazione non possono essere utilizzati per trasporto di liquidi diversi da quelli indicati sui carri stessi, se non in seguito a disposizione della Sede Centrale del Servizio al quale sono stati assegnati e che figura indicato sui carri stessi.

Occorrendo far lavare dei serbatoi, la Sezione Movimento e Traffico prenderà preventivi accordi con la Sezione Materiale e Trazione e farà poscia consegnare i serbatoi all'Officina o alla Squadra designata per la lavatura.

Quando trattasi di trasporti da effetuarsi per conto di privati, la lavatura può essere eseguita sia dall'utente che dalle nostre Officine o Squadre Rialzo In quest'ultimo caso essa va addebitata al richiedente in ragione di L. 200 per carro, da versarsi anticipatamente, qualunque sia il processo di lavatura occorrente.

L'ordine di servizio N. 52 del 1924 resta abrogato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Appendice n. 2 all'Istruzione n. 1-1935-XIII

Vestiario uniforme della milizia ferroviaria

Il 1° alinea dell'art. 3 dell'Istruzione n. 1-1935 è modificato come appresso:

« Il debito massimo individuale consentito per la fornitura del completo corredo degli appartenenti alla Milizia ferroviaria deve essere contenuto entro i seguenti limiti:

Ufficiali: in servizio L. 3180 – in congedo L. 2330;
Sottufficiali: in servizio L. 1740 – in congedo L. 1295;
Graduati e Camicie Nere: in servizio L. 1490 – in congedo L. 1155.

Il Direttore Generale delle FF. SS. provvederà alla revisione periodica dei detti limiti massimi in dipendenza delle variazioni che si verificheranno nei costi degli oggetti di corredo ».

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 14.

Trasporti di cose di pertinenza dell'Amministrazione della Guerra eseguiti in conto corrente.

In seguito a nuovi accordi convenuti col Ministero della Guerra sono state concordate le seguenti norme per l'eseguimento in conto corrente dei trasporti di cose di pertinenza dell'Amministrazione della Guerra.

I. — NATURA DEL SERVIZIO.

1. — Il Ministero della Guerra affida all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato l'eseguimento dei trasporti di cose di sua pertinenza sotto indicate.

a) i materiali, le merci, i veicoli, le derrate alimentari (compreso il pane), l'acqua in carri serbatoi, la carne congelata anche se in carri frigoriferi, il bestiame (cavalli, muli, asini e bovini), le munizioni, nonchè ogni altro materiale infiammabile ed esplosivo ammesso al trasporto, gas di guerra e liquidi speciali di proprietà dell'Amministrazione della guerra;

b) i materiali della Croce Rossa e del Sovrano Militare Ordine di Malta destinati alla mobilitazione per i servizi di guerra eseguiti per conto e a spese del Ministero della Guerra;

c) i materiali d'armamento relativi alla difesa controaerea e costiera spediti dagli enti militari alla Milizia DICAT e alla Milizia da COS e viceversa, nonchè i materiali spediti fra enti della Milizia DICAT, fra enti della Milizia da COS, fra enti della Milizia DICAT e Milizia da COS e viceversa.

Tali materiali sono:

— artiglierie controaerei e da costa (bocche da fuoco, affusti, painoli, ecc.);

— congegni e materiali vari facenti parte delle artiglierie suddette e richiesti per completamento delle batterie; materiali vari contenenti i caricamenti delle batterie controaeree e da costa dei Comandi DICAT e da COS e delle reti di avvistamento, mitragliatrici controaeree e relativi accessori.;

— armi portatili;

— munizioni per artiglieria, fucili e armi portatili;

— materiali vari di ricupero;

d) i viveri di riserva (gallette e scatolette di carne), i materiali di artiglieria, mitragliatrici e loro parti e di esplosivi spediti dagli enti militari alla R. Guardia di Finanza od alla Milizia confinaria e viceversa;

e) i materiali del genio (apparecchi radio, stazioni ottiche, materiali da zappatore) ed i materiali di equipaggiamento generale, paletti, teli da tenda, ecc. spediti dagli enti del R. Esercito agli enti della R. guardia di Finanza per l'addestramento militare, e viceversa;

f) i materiali spediti dagli enti del R. Esercito o dalla M.V.S.N. ai Comandi di CC. NN. mobilitati, e viceversa, purchè non diretti ai porti di imbarco per l'ulteriore destinazione in A. O. I.

2. — I trasporti in conto corrente sono ammessi:

a) su tutte le linee in servizio interno delle Ferrovie dello Stato e su quelle da esse esercitate;

b) in servizio cumulativo da e per tutte le linee delle ferrovie concesse e delle società di navigazione lacuale che ammettono i trasporti militari indicate nel prospetto allegato n. 1 al presente O. S., con le limitazioni per qualcuna ivi accennate.

3. — I trasporti in conto corrente non sono ammessi in servizio cumulativo ferroviario-marittimo.

4. — Fino a che vige il sistema del conto corrente gli enti o gli uffici dipendenti dal Ministero della Guerra non possono eseguire a pagamento diretto trasporti che hanno titolo a fruire del conto corrente. Fanno eccezione quelli composti di biciclette ed accessori eseguiti dai Comandi di CC. RR. per conto ed a spese del Ministero dell'Interno: sui documenti di questi trasporti dev'essere apposta la dicitura: « A carico del Ministero dell'Interno ».

L'accettazione e l'eseguimento dei trasporti in conto corrente sono regolati dalle seguenti norme.

II. — LETTERA DI VETTURA.

1. — Per ogni spedizione deve essere presentata la *speciale lettera di vettura*, mod. 2237 (ex 446-*A*) o 2238 (ex 446-*B*), intestata: « *Trasporti militari in conto corrente* », stampata su carta di color verde per i trasporti a grande velocità, modello 2237 (ex 446-*A*) e su carta color camoscio per la piccola velocità, modello 2238 (ex 446-*B*).

2. — Mittenti e destinatari dei trasporti militari in conto corrente devono essere di regola enti od uffici dipendenti dal Ministero della Guerra (R. Esercito, CC. RR.).

3. — Possono tuttavia figurare come mittenti e destinatari dei trasporti militari gli enti indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) del comma 1 del precedente punto I nei casi ivi previsti.

4. — Gli uffici dipendenti dal Ministero della Guerra possono inoltre effettuare in conto corrente i trasporti di materiali da consegnare temporaneamente a ditte od enti privati per essere trasformati, perfezionati o riparati.

5. — Possono altresì spedire in conto corrente all'indirizzo di cui sopra materiali destinati a formare oggetto di studi, indagini o ricerche, la cui esecuzione sia disposta nell'esclusivo interesse militare.

6. — Similmente possono munire le ditte od enti di cui è cenno ai comma 4 e 5 dei documenti necessari per la spedizione in conto corrente dei materiali da restituire ad enti militari dopo trasformati, perfezionati o riparati o di quelli che, a titolo di saggio, vengono spediti agli enti militari medesimi per conoscenza delle prove o dei risultati conseguiti in occasione di studi, indagini o ricerche.

7. — Nei casi indicati nei comma 4, 5 e 6 sulle lettere di vettura devono risultare mediante apposite annotazioni debitamente firmate dall'Autorità che rilascia le lettere di vettura stesse: *la dichiarazione che trattasi di materiali di proprietà dell'Amministrazione della Guerra;* il preciso motivo del trasporto, gli estremi del contratto per l'esecuzione del lavoro di trasformazione, perfezionamento o riparazione o l'attestazione che l'invio, nei casi motivati da studi, indagini o ricerche, è unicamente determinato da finalità d'interesse militare.

8. — Quando in occasione di manovre ed altre esigenze speciali l'Autorità militare avesse necessità di spedire dei ponticelli caricatori per il carico o lo scarico di artiglierie o veicoli pesanti e nella località di spedizione o d'arrivo non esistessero comandi militari, sulle lettere di vettura relative ai detti trasporti potranno figurare come mittenti o destinatari anche le stazioni ferroviarie.

9. — Le lettere di vettura devono essere presentate in unico esemplare pei trasporti in servizio interno della rete dello Stato e per quelli in servizio

cumulativo con le ferrovie concesse e laghi indicati al gruppo A del prospetto allegato n. 1 al presente O. S. Per le altre spedizioni in servizio cumulativo, le lettere di vettura devono essere invece presentate in due o più esemplari, secondo le particolari norme del punto XIV-*B*.

10. — Le lettere di vettura debbono essere sempre accompagnate dalla *richiesta di spedizione,* mod. 2235 (ex 444), in conformità alle disposizioni di cui al seguente punto III.

11. — I materiali e le altre cose trasportate devono essere indicate sulla lettera di vettura secondo la loro precisa natura e qualità, eccezione fatta per alcune merci non nominate nell'allegato n. 7 alle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose » e ad esse assimilabili il cui trasporto venga disposto dal Servizio Movimento (Ufficio trasporti militari). Per dette merci basterà venga indicata la categoria ed il gruppo cui devono essere considerate ascritte.

III. — RICHIESTA DI SPEDIZIONE MOD. 444.

1. — Ad ogni lettera di vettura deve essere allegata l'apposita *richiesta di spedizione,* mod. 2235 (ex 444), debitamente completata in ogni sua parte.

2. — La richiesta mod. 2235 (ex 444), per essere valevole, deve portare il bollo a secco delle Ferrovie dello Stato.

3. — Le richieste di spedizione mod. 2235 (ex 444) devono indicare quali sono gli uffici militari mittenti e destinatari, come deve essere effettuato il trasporto (se a grande od a piccola velocità), la precisa natura, la qualità ed il peso della merce da trasportare, e, quando del caso, la quantità dei colli. Quando i colli da spedire fossero in numero tale da non potersi descrivere nella lettera di vettura e nella richiesta mod. 2235 (ex 444), verrà indicato in esse soltanto il numero totale dei colli ed il peso complessivo e per la specificazione verranno presentate apposite note descrittive in triplice copia. In questo caso la stazione mittente dopo gli accertamenti di cui al seguente punto IV, dovrà bollare le note descrittive ed attaccarne un esemplare al bollettino di consegna, l'altro alla richiesta di spedizione mod. 2235 (ex 444) ed il terzo al duplicato della lettera di vettura da restituire all'ufficio militare mittente.

4. — Devono essere presentate separate richieste di spedizione secondo che i trasporti debbano aver luogo a G. V. oppure a P. V.

5. — Devono pure essere presentate separate richieste:

a) per gli esplosivi della cat. 11ª e per i materiali spediti con essi in quanto l'allegato 7 alle «Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose » consenta la comunanza di carico;

b) per gli esplosivi di ciascuna delle categorie, 12ª, 13ª e 14ª spediti sotto l'osservanza delle norme del precitato allegato 7;

c) per i veicoli, autoveicoli, locomotive stradali e locomobili;

d) per il bestiame (cavalli, muli, asini e bovini);

e) per i gas ed i liquidi speciali di guerra.

6. — Per gli esplosivi deve essere sempre indicata la precisa categoria ed il gruppo cui appartengono.

7. — Per i veicoli e gli autoveicoli occorre sia indicato:

a) se sono a 2 o 4 ruote;
b) se costituiti di avantreno o retrotreno;
c) se con timone o stanghe;
d) se vuoti senza parti di ricambio ed accessori;
e) se vuoti ma con parti di ricambio ed accessori;
f) se carichi della dotazione regolamentare;

g) se hanno un carico eventuale, specificandone anche la natura ed il peso.

Per le locomotive stradali o locomobili occorre sia indicato se sono senza carico o con carico eventuale, specificandone in quest'ultimo caso la natura ed il peso.

8. — Per la spedizione delle parti di ricambio e di quelle accessorie di veicoli, quando tali parti ed accessori non siano rinchiusi nei cofani e cassoni regolarmente piombati dei veicoli stessi, devono pure essere presentate separate richieste.

9. — Le diverse specie dei materiali fuori servizio o di rottami di metalli sono da consegnare in colli separati.

10. — Se si tratta di rottami da spedire alla rinfusa, devono essere fatte tante spedizioni quante sono le specie di rottami, ciascuna corredata da separata richiesta.

11. — Se i materiali fuori servizio sono destinati alla fusione, sulle richieste di spedizione deve essere apposta una dichiarazione dell'autorità militare comprovante che sono inservibili o da rifondere.

12. — Per i trasporti di bestiame deve essere specificato la qualità del medesimo ed il quantitativo dei capi presentati per la spedizione.

13. — Le richieste mod. 2235 (ex 444) devono essere firmate dall'ufficiale più elevato in grado dell'ente che chiede la spedizione o dall'ufficiale regolarmente designato e devono essere munite del bollo d'ufficio; se l'ufficio è sprovvisto del bollo deve essere praticata dal mittente apposita annotazione.

14. — Le diciture e le firme devono essere leggibili e tutte le correzioni e abrasioni devono essere sempre vidimate dall'autorità militare.

15. — E' assolutamente vietato agli agenti ferroviari di apportare correzioni od aggiunte alle indicazioni apposte dall'autorità militare sulle richieste di spedizione, dovendosi, a tale proposito, ogni qual volta sia necessario, seguire il procedimento sopra indicato, cioè farle correggere e vidimare dall'autorità militare.

16. — Le richieste di spedizione mod. 2235 (ex 444) riflettenti trasporti in arrivo a stazioni delle Ferrovie dello Stato devono sempre rimanere allegate alle lettere di vettura ed essere spedite con queste ai competenti Uffici di controllo.

17. — Le richieste di spedizione mod. 2235 (ex 444) scortanti spedizioni destinate a stazioni appartenenti alle ferrovie concesse ed alle società di navigazione lacuale comprese nel gruppo *B* dell'allegato n. 1 al presente O. S. devono essere sempre trattenute dalle stazioni di transito a contatto con le ferrovie e società stesse ed allegate alle lettere di vettura da spedire, quindicinalmente, al Controllo merci cumulativo di Firenze, insieme con i riassunti degli arrivi.

IV. — ESEGUIMENTO DEI TRASPORTI

1. — All'atto del ricevimento delle spedizioni le stazioni devono assicurarsi che le cose da trasportare corrispondano esattamente alle indicazioni dei relativi documenti di trasporto, che questi concordino fra loro e portino tutti i dati necessari per l'esatta applicazione delle tasse in sede di Controllo.

2. — Le stazioni hanno l'obbligo di esporre sui detti documenti, ove occorra, la quantità dei carri utilizzati, l'eventuale dichiarazione attestante la completa occupazione del carro, il numero dei copertoni adoperati e le tasse

accessorie escluse dal conto corrente (vedi punto VIII), mentre le tasse accessorie comprese nel conto corrente e quelle di porto non vanno indicate (vedi punti XIV-*A*).

3. — I trasporti militari in conto corrente non devono mai essere posposti a quelli del pubblico nell'ordine d'inoltro.

4. — Per quanto poi lo permetteranno le esigenze del servizio, si dovrà dare la precedenza ai trasporti stessi ogni qualvolta si tratti di derrate alimentari (specialmente carne congelata, pasta, riso, lardo, zucchero e caffè) o di altri trasporti dichiarati urgenti.

5. — La dichiarazione d'urgenza deve essere apposta dal Comandante del presidio nello spazio della richiesta di spedizione a ciò riservato.

6. — I trasporti delle derrate alimentari e quelli dichiarati urgenti dovranno essere accettati anche quando venisse temporaneamente sospesa, per causa d'ingombri o di traffico straordinario, l'accettazione dei trasporti del pubblico.

7. — Per i trasporti urgenti dei quali venisse chiesto l'inoltro coi treni diretti od accelerati le stazioni mittenti dovranno riscuotere a partenza la sopratassa di acceleramento (70 %, o 40 % sui prezzi della tariffa militare) indicandola sulla lettera di vettura per norma dei Controlli (vedi punto XIII).

8. — La domanda di inoltro coi treni diretti od accelerati deve essere apposta sulla richiesta di spedizione mod. 2235 (ex 444) e sulla lettera di vettura.

9. — I trasporti di esplosivi delle categorie 12ª, 13ª e 14ª devono di regola essere effettuati con treni merci. E' ammesso anche l'inoltro, limitatamente ad un carro, con i treni viaggiatori (esclusi però gli accelerati leggieri, i diretti e i direttissimi) che verranno indicati di volta in volta con ordine di movimento o con altra analoga disposizione purchè siano scortati da militari.

10. — I trasporti militari comunicati alle stazioni con ordini di movimento (mod. M 76) o con altra analoga disposizione epistolare o telegrafica devono aver luogo inderogabilmente con i treni prescritti. Anche per detti trasporti però devono essere presentati i documenti stabiliti dalle norme in vigore e le stazioni devono curare l'osservanza di questa disposizione.

V. — PESATURA DEI TRASPORTI

1. — Al momento dell'accettazione dei colli la stazione deve procedere alla ricognizione del peso dichiarato e, se riscontra differenze in meno (semprechè il numero dei colli sia identico a quello indicato sui documenti di trasporto e le condizioni dei colli stessi e lo stato dei piombi e dei suggelli siano ineccepibili) deve rettificare in *tutte lettere* sulla lettera di vettura il peso espostovi e rilasciare il duplicato con la chiara e precisa indicazione del peso riconosciuto.

2. — Il risultato della ricognizione e le eventuali rettifiche devono essere controfirmati dall'agente che ha proceduto alla ricognizione ed alle rettifiche medesime.

3. — Le stazioni di partenza, di transito o di arrivo qualora riscontrino un peso maggiore di quello dichiarato devono praticare analoga dichiarazione tenendo presente che, se le differenze eccedono la tolleranza d'uso, devono redigere anche *il verbale di accertamento abusi* (ordine di servizio n. 67-1924).

4. — Nella richiesta di spedizione mod. 2235 (ex 444), nelle eventuali

note descrittive (1) e nelle lettere di vettura, il peso deve essere espresso in chilogrammi o frazioni di chilogramma, ed analogo procedimento dovrà essere seguito nel caso occorresse di rettificare il peso.

VI. — CARICO E SCARICO

1. — Per le operazioni di carico e scarico delle cose spedite in conto corrente a carro, o considerato come tale, (vedi Bollettino Commerciale n. 2-1921, punto 19), valgono le disposizioni dell'art. 31 delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose » vigenti per i trasporti del pubblico.

2. — Qualora le operazioni suddette di spettanza dell'Amministrazione militare fossero invece eseguite dalla ferrovia, si dovrà praticare opportuna annotazione sui documenti di trasporto per norma dei Controlli.

VII. — SPESE ANTICIPATE ED ASSEGNI

I trasporti militari non possono essere gravati nè di spese anticipate, nè di assegni.

VIII. — TASSE ACCESSORIE

1. — Le tasse di sosta; di pesatura; di verifica della tara dei carri e della quantità dei colli; per l'acceleramento dei trasporti; le tasse di transito di confine e quelle per carico e scarico nel caso previsto dal punto VI, non sono comprese nel conto corrente e quindi le stazioni devono applicarle e riscuoterle nei modi regolamentari come per tutti gli altri trasporti ordinari.

2. — Nei casi in cui le autorità militari non intendessero di pagare all'atto del trasporto le tasse di cui al precedente comma 1, i materiali dovranno essere consegnati ugualmente al destinatario. La stazione interessata dovrà informarne la propria Sezione commerciale e del traffico per le pratiche del caso col Ministero della Guerra (Direzione generale servizi logistici — Ufficio amministrativo trasporti).

3. — Le altre tasse accessorie previste dall'allegato 1 alle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose » vigenti per il pubblico, fanno parte del conto corrente e quindi non devono essere riscosse, nè indicate sulle lettere di vettura.

IX. — CONSEGNA E RICONSEGNA DEI TRASPORTI

1. — Salvo le eccezioni ammesse nei precedenti punti I e II, l'Amministrazione della Guerra è mittente e destinataria dei trasporti a tutti gli effetti della consegna e riconsegna e le rispettive operazioni devono essere effettuate seguendo le norme stabilite per i trasporti ordinari.

2. — Nei casi previsti dai comma 4, 5 e 6 del punto II le ditte che figurano sui documenti di trasporto come mittenti o destinatarie devono considerarsi a tutti gli effetti del contratto di trasporto come rappresentanti dell'Amministrazione della Guerra, la quale in tali casi assume di conseguenza tutti gli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.

3. — Qualora l'Amministrazione militare si valesse dell'opera di spedizionieri per lo svincolo dei trasporti, le stazioni potranno farne a questi la consegna, *sempre quando la ditta incaricata sia stata fatta conoscere precedentemente a presenti apposita delega del Comando del presidio.*

---

(1) In queste note il peso riconosciuto è da indicare globalmente e non per ciascuna merce o per ciascun collo.

4. — La stazione destinataria, servendosi della lettera d'avviso, darà immediatamente notizia dell'arrivo della merce al destinatario.

5. — Le lettere d'avviso dell'arrivo dei trasporti devono sempre essere recapitate gratuitamente dagli agenti della stazione, ritirandone ricevuta nell'apposito libro; si spediranno invece per mezzo della posta, in franchigia, allorquando l'autorità militare ricevente non abbia sede nella località servita dalla stazione destinataria.

6. — All'atto dello svincolo delle merci, il quale deve effettuarsi con le modalità e le cautele prescritte dalle speciali disposizioni vigenti al riguardo, i trasporti vanno scritturati sul registro di uscita mod. CI-407.

X. — RESPONSABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE FERROVIARIA

1. — Per quanto riguarda le perdite, le mancanze, le avarie verificatesi nelle cose oggetto dei trasporti militari in conto corrente, la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria è quella stabilita dal « Regolamento per i trasporti militari sulle ferrovie dello Stato — Capo V della Parte Seconda — Trasporti di cose » (edizione 15 maggio 1934-XII).

XI. — ACCERTAMENTO DELLE ANORMALITA'

1. — Per le constatazioni di eventuali mancanze o di qualsiasi altra anormalità, tanto in partenza quanto in transito od in arrivo, le stazioni devono osservare le disposizioni in vigore per i trasporti ordinari e perciò, in applicazione dell'art. 49 delle « Condizioni e tariffe per il trasporto delle cose » devono redigere il bollettino di accertamento mod. Ch 111, od il processo verbale mod. Ch. 100 allo scopo di stabilire la causa del danno ed a chi fa carico la responsabilità. A tal uopo sarà loro principale cura di far risultare, negli appositi spazi del processo verbale, tutte le circostanze di fatto che valgono ad eliminare od a diminuire la responsabilità dell'Amministrazione ferroviaria, attenendosi alle disposizioni di cui all'O. S. 31-1926.

2. — Il destinatario può chiedere di fare cenno a tergo della richiesta mod. 2235 (ex 444) delle anormalità rilevate e le stazioni devono curare, in tal caso, che le annotazioni ivi esposte concordino con le risultanze del processo verbale di accertamento.

3. — Per le avarie che eventualmente si verificassero ai copertoni posti a protezione dei trasporti in conto corrente, dovranno essere osservate le disposizioni in vigore per i trasporti del pubblico, con le seguenti modalità.

4. — La stazione mittente o destinataria del trasporto (a seconda che l'avaria viene accertata in partenza od in arrivo) dovrà provvedere alla compilazione di apposito processo verbale valendosi del mod. Ch. 100, come prescritto dall'art. 39 delle « Norme per l'uso e la circolazione dei copertoni da carri e degli attrezzi di carico » (edizione 1930).

5. — Le somme percepite dalle parti a titolo di indennizzo per le avarie devono essere versate a cassa con mod. R. 110. Qualora le autorità militari non si prestassero al pagamento, la stazione dovrà inviare copia del mod. Ch. 100 (dal quale dovrà risultare chiaramente, nell'apposita sede — art. 14 — la motivazione del rifiuto al pagamento) per il tramite della Sezione commerciale e del traffico competente, al Servizio commerciale e del traffico in Roma per le ulteriori pratiche con l'Amministrazione della Guerra atte al ricupero della somma dovuta.

6. — Nel caso di rinvenimento e conseguente riconsegna di merci ritenute perdute, e per le quali, a domanda delle amministrazioni militari destinatarie,

fosse stato redatto il verbale di mancanza, si dovrà chiedere al momento di detta riconsegna, e le amministrazioni stesse la rilascieranno, duplice analoga dichiarazione di ricevuta, da inviare, una alla Sezione commerciale e del traffico che tratta la vertenza, l'altra al competente Controllo perchè la unisca alla richiesta di spedizione relativa, a modificazione delle annotazioni che a norma di quanto sopra, fossero state poste a tergo, all'atto dello svincolo del trasporto.

XII. — TRASPORTI ESCLUSI DAL CONTO CORRENTE ED EVENTUALI IRREGOLARITA'

1. — Come è detto al comma 2 del punto II, di regola i trasporti di cose di pertinenza dell'Amministrazione della Guerra per essere eseguiti in conto corrente, devono avere come mittenti e destinatari uffici od enti dipendenti dal Ministero della Guerra (R. Esercito, CC. RR.), salvo le eccezioni previste dal punto I, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), ed *f*) e dal punto II, comma 4, 5 e 6.

Sono pertanto esclusi dal conto corrente col Ministero della Guerra e quindi non devono essere accettati nè effettuati in conto corrente — anche se accompagnati dalla richiesta mod. 2235 (ex 444) — i trasporti militari che, pur avendo come mittenti e destinatari enti od uffici dipendenti dal Ministero della Guerra, abbiano rispettivamente come destinatari o mittenti uffici od enti della R. Aeronautica, della R. Marina, della R. Guardia di Finanza, della M.V.S.N., nonchè ditte private o privati, salvo sempre le eccezioni sopra citate.

2. — In conseguenza di ciò:

a) se il trasporto ha diritto alla tariffa militare si dovrà richiedere, per accettarlo, la sostituzione della richiesta mod. 2235 (ex 444), con altra mod. *C* parte 3ª, e la sostituzione anche della lettera di vettura speciale con altra ordinaria o, quanto meno, la cancellazione in modo ben marcato, nella intestazione della lettera di vettura speciale, delle parole: *in conto corrente*, cancellazione che dovrà essere convalidata dalla firma del mittente e riportata anche sul duplicato della lettera di vettura (1);

b) se il trasporto non ha diritto alla tariffa militare, si dovrà richiedere, per accettarlo, la sostituzione della lettera di vettura speciale, con altra ordinaria, senza presentazione di alcun altro documento.

3. — Tanto in un caso come nell'altro è sempre dovuto il pagamento diretto delle tasse, in affrancato od in assegnato, a norma di tariffa.

4. — Sono inoltre esclusi dal conto corrente i trasporti di bestiame ad eccezione dei cavalli, dei muli, degli asini e dei bovini.

5. — Sono esclusi dal conto corrente anche i trasporti che i militari (ufficiali e truppa) effettuano per proprio conto e perciò non si dovranno mai accettare richieste mod. 2235 (ex 444) per spedizioni indirizzate alle persone anzichè agli uffici od enti militari.

6. — Sono pure esclusi dal conto corrente i trasporti di colli aventi un peso di Kg. 20 od inferiore che possano essere spediti a mezzo pacco postale.

---

(1) In via eccezionale è ammesso l'uso dei documenti di trasporto validi per il conto corrente in occasione di trasporti di materiali destinati alla costituzione di battaglioni CC. NN. quando nella località di spedizione non esistano enti della M.V.S.N.; in tal casi però nella richiesta mod. 2235 (ex 444) dev'essere apposta in inchiostro rosso l'annotazione seguente: « Trasporto a carico della M.V.S.N. ».

7. — Sono esclusi infine dal conto corrente i trasporti che si effettuano in servizio interno sulle ferrovie concesse all'industria privata e sulle linee di navigazione.

8. — I trasporti effettuati nell'interno e per i porti d'imbarco per il successivo inoltro in A.O.I. ed in Libia sono da considerare esclusi dal conto corrente oggetto del presente O. S. perchè, sebbene eseguiti con le stesse modalità, sono regolati diversamente in sede amministrativa. Detti trasporti devono portare sulla richiesta mod. 2235 (ex 444) la stampigliatura in rosso « Conto corrente Ministero Africa Italiana - Libia » o « Conto corrente Ministero Africa Italiana - A.O.I. » secondo la destinazione. Anche i trasporti destinati agli enti delle CC. NN. mobilitate in A.O.I., alle basi lovoratori A.O.I. e quelli diretti al Deposito delle truppe coloniali di Napoli dovranno portare analoga annotazione.

9. — I trasporti diretti ai porti d'imbarco per il successivo inoltro in Libia vengono effettuati nel modo indicato nel comma precedente *se destinati alle truppe indigene ed al Governo della Colonia* e senza l'accennata stampigliatura se destinati alle truppe e servizi del XX e XXI Corpo d'Armata (che sono da considerare metropolitani) e ad altri enti metropolitani che successivamente potessero essere destinati in detta Colonia.

10. — I trasporti di ritorno dall'A.O.I. e dalla Libia e diretti ad enti nell'interno del Regno saranno eseguiti con le richieste mod. 2235 (ex 444) stampigliate in rosso « Conto corrente Ministero Africa Italiana - A.O.I. » oppure « Conto corrente Ministero Africa Italiana - Libia » secondo la provenienza.

11. — Verificandosi abusi od irregolarità nei trasporti di cose in conto corrente le stazioni provvederanno alla compilazione dei verbali nei modi d'uso (O. S. 67-1924) astenendosi però dal computare le tasse e sopratasse, le quali saranno stabilite dai Controlli e riscosse mediante rilievi a debito degli Uffici militari responsabili.

XIII. — RISCOSSIONE ED ADDEBITAMENTO DELLE TASSE ACCESSORIE

A) *Trasporti in servizio interno.*

1. — Qualora venisse richiesto l'inoltro di spedizioni in conto corrente con treni diretti o accelerati, le stazioni mittenti dovranno stabilire le sopratasse dovute per tale prestazione in base alla tariffa militare e riscuoterle a partenza, all'atto della presentazione del trasporto. Le sopratasse medesime sono da esporre, sulla lettera di vettura e da addebitare nel quadro *B* del mod. Ci 445 sul quale le stazioni devono riportare tutti gli estremi del trasporto.

2. — Le tasse di sosta eventualmente maturatesi sui trasporti in conto corrente devono essere riscosse dalle stazioni mittenti o destinatarie secondo che la sosta siasi maturata a partenza od in arrivo e sono da addebitare nel quadro *A* del citato mod. Ci 445, esponendole egualmente sulla lettera di vettura per norma del Controllo.

3. — Lo stesso dicasi per le altre tasse accessorie da riscuotere all'atto del trasporto a termini del punto VIII.

4. — Nei quadri *A* e *B* del mod. Ci 445 le scritturazioni di tali trasporti dovranno essere precedute dall'intestazione « Trasporti militari in conto corrente ».

B) *Trasporti in servizio cumulativo da e per stazioni delle Ferrovie dello Stato.*

1. — Le sopratasse per l'inoltro coi treni diretti od accelerati devono essere riscosse, secondo il caso, dalle stazioni mittenti o destinatarie e addebitate:

a) dalle stazioni F. S., nel citato quadro *B* del mod. Ci 445, come per i trasporti in servizio interno;

b) dalle stazioni appartenenti ad amministrazioni concesse con le modalità proprie delle singole amministrazioni interessate, esponendole ugualmente sulle lettere di vettura.

2. — La sopratassa riscossa dalla ferrovia mittente per conto di quella destinataria verrà corrisposta con le norme contabili ordinarie in vigore e a seconda che trattisi di amministrazioni aderenti o non al Controllo stesso.

C) *Trasporti in servizio cumulativo in transito sulle Ferrovie dello Stato.*

1. — Per i trasporti da una ad altra ferrovia concessa, in transito sulla rete dello Stato, le sopratasse di acceleramento tanto per il percorso sulle F. S., quanto eventualmente su quello della ferrovia concessa destinataria devono essere sempre riscosse a partenza e corrisposte alle F. S., secondo il caso, o a mezzo del Controllo comune o con le contabilità di transito, ed analogamente provvederanno le Ferrovie dello Stato per la corresponsione della quota spettante all'amministrazione destinataria.

D) *Disposizioni comuni.*

1. — Le tasse di sosta e le altre tasse accessorie da riscuotere ai sensi del punto VIII maturatesi tanto in partenza quanto in transito od in arrivo per i trasporti di cui alle lettere *B*) e *C*) del presente punto devono essere incassate dalle stazioni mittenti o destinatarie per conto delle rispettive amministrazioni.

2. — Le stazioni F S. ne assumeranno debito nel quadro *A* del mod. Ci 445 e quelle delle amministrazioni concesse secondo la modalità stabilita dalla propria amministrazione.

3. — Nei casi in cui la pesatura dei trasporti venga eseguita in una stazione intermedia, questa deve praticare sulla lettera di vettura, in modo chiaro, la seguente annotazione:

« Pesatura eseguita nella stazione di...».

« La tassa relativa è da riscuotere in arrivo ».

4. — Lo stesso procedimento deve essere seguito anche per le tasse di sosta eventualmente maturate in stazioni intermedie. In tali casi le stazioni medesime devono praticare sulle lettere di vettura la seguente annotazione:

« Sosta maturatasi nella stazione di . . . . giorni . . . L. . . . da riscuotere in arrivo ».

5. — Per l'addebitamento di tali tasse e per la corresponsione delle medesime alle amministrazioni interessate valgono le norme previste nella lettera *B* del presente punto.

XIV. — SCRITTURAZIONE E TASSAZIONE DEI TRASPORTI

A) *In servizio interno.*

1. — I trasporti militari in servizio interno in conto corrente devono avere una numerazione progressiva annuale promiscuamente con gli altri trasporti in conto corrente citati nella circolare n. 57-1931 e devono essere

scritturati nei registri mod. Ci 402 e Ci 405 come è detto nella circolare stessa.

2. — A fine mese le stazioni devono compilare separati riassunti arrivi mod. Ci 429, ai quali devono essere sempre unite le lettere di vettura e le richieste mod. 2235 (ex 444) da trasmettere al Controllo merci di Torino nelle date stabilite.

Nei riassunti arrivi separati per i trasporti militari le stazioni dovranno inscrivere prima quelli in conto corrente ordinario e poi in gruppo a parte quelli stampigliati « Conto corrente Ministero Africa Italiana » di cui ai comma 8, 9 e 10 del punto XII.

3. — Sulle lettere di vettura delle spedizioni in conto corrente le stazioni non devono esporre le tasse di porto e per conseguenza non devono riscuoterle, nè assumerle a debito.

4. — Com'è già stato detto al punto VI i trasporti di cui trattasi non possono essere gravati nè di spese anticipate, nè di assegni.

5. — Le tasse accessorie non comprese nel conto corrente (vedi punto VIII), debitamente riscosse, devono essere indicate sulle lettere di vettura.

6. — Per l'addebito delle tasse accessorie riscosse vedasi il punto XIII.

B) *Servizio cumulativo con le ferrovie concesse e con i laghi.*

1. — I trasporti eseguiti in conto corrente da e per stazioni delle linee di ferrovie concesse e società di navigazione lacuale aderenti al Controllo Comune (attualmente sono quelle indicate nel gruppo *A* dell'allegato n. 1) devono essere considerati contabilmente *in affrancato* se diretti a stazioni delle ferrovie concesse od a scali lacuali, ed in *assegnato*, se in provenienza dalle stazioni o scali medesimi, senza esporre sulle lettere di vettura le tasse di porto. Per detti trasporti è sufficiente la presentazione di un solo esemplare di lettera di vettura, alla quale va unita la relativa richiesta mod. 2235 (ex 444).

2. — I trasporti eseguiti in conto corrente da e per le ferrovie concesse non aderenti al Controllo Comune (attualmente sono quelle indicate nel gruppo *B* dell'allegato n. 1) sono ugualmente da considerare in *affrancato* se diretti a stazioni delle ferrovie concesse ed in *assegnato*, se in provenienza dalle stazioni medesime, ma devono essere scortati da tante lettere di vettura quante sono le amministrazioni interessate al trasporto, considerando come componenti una sola amministrazione le Ferrovie dello Stato e quelle indicate nel gruppo *A* dell'allegato n: 1 al presente O. S. eventualmente interessate.

3. — Per i trasporti destinati a stazioni delle ferrovie concesse non aderenti al Controllo suddetto (gruppo *B*) le stazioni di transito devono trasmettere al Controllo merci cumulativo di Firenze la lettera di vettura che porta allegata la richiesta mod. 2235 (ex 444) come indicato nel comma 17 del punto III.

4. — Quantunque i trasporti siano eseguiti in conto corrente, tuttavia, le stazioni di transito in contatto con le amministrazioni concesse indicate al gruppo *B*, devono stabilire ed esporre sulle lettere di vettura il credito spettante alle amministrazioni medesime in base alle tariffe militari, tenendo presente le disposizioni del relativo regolamento nonchè le norme delle convenzioni per il servizio cumulativo con le singole ferrovie interessate.

5. — Per la scritturazione dei trasporti le stazioni di transito anzidette, tanto per le spedizioni quanto per gli arrivi, devono regolarsi conformemente alle disposizioni in vigore.

6. — I trasporti in partenza da stazioni delle amministrazioni tanto del gruppo *A* quanto del gruppo *B* dell'allegato n. 1 al presente O. S. devono essere scritturati dalle stazioni destinatarie promiscuamente con i trasporti ordinari nei registri arrivi del servizio cumulativo italiano ed in gruppo a parte nei rispettivi riassunti.

7. — I trasporti in partenza dalle stazioni F. S. devono essere scritturati negli ordinari registri e riassunti del servizio cumulativo italiano promiscuamente con i trasporti ordinari e nella colonna delle tasse dovrà risultare che il trasporto fu eseguito in conto corrente militare.

8. — In quanto non sia diversamente disposto dal presente ordine di servizio valgono le norme e condizioni del « Regolamento per i trasporti militari sulle Ferrovie dello Stato - Parte seconda - Trasporti di cose » (edizione 15 maggio 1934-XII), nonchè quelle in vigore per i trasporti del pubblico.

Restano annullati gli ordini di servizio nn. 157-1934 e 131-1937.

Distribuito agli agenti delle classi 3 e 5.

ALLEGATO 1 ALL'O. DI S. N. 14-1938-XVI.

GRUPPO A.

(Amministrazioni aderenti al Controllo Comune)

Ferrovia di Valle Brembana
» » » Seriana
» Brescia-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo con diramazione Bornato-Passirano-Paderno
» Soresina-Rovato
» Orbetello-Porto S. Stefano
» Rezzato-Vobarno
» Voghera-Varzi
» Verona-Caprino-Garda
Tramvie Verona-Grezzana, Verona S. Michele Extra-Caldiero-Tregnago e Sambonifacio-S. Giovanni Ilarione
Società Veneta
Ferrovia Padova-Piazzola e Piazzola-Carmignano di Brenta
» Adria-Ariano Polesine
Ferrovie Reggiane
» Sassuolo-Modena-Mirandola, Cavezzo Villafranca-Finale, Modena-Vignola e Spilamberto-Bazzano
Ferrovia Imola-Fontanelice e Imola-Massalombarda

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa (1)
» Siena-Buonconvento-Monte Antico
» Arezzo-Sinalunga
» Terni-Perugia Ponte S. Giovanni-Umbertide e diramazione Perugia Ponte S. Giovanni - Perugia S. Anna
» Roma-Lido di Roma
» Roma-Civita Castellana-Viterbo
» S. Severo-Rodi-Peschici
» Cancello-Benevento
» S. Spirito-Bitonto
Ferrovie Complementari della Sardegna (2)
» Meridionali Sarde (3)
Impresa Sebina di Navigazione sul Lago d'Iseo
Ferrovia Massa Marittima-Follonica Porto
» Monza-Molteno
» Bribano-Agordo
» Mantova-Peschiera
Tramvia Torino-Rivoli

---

(1) Gestita provvisoriamente dalle F. S.
(2) I trasporti sono ammessi soltanto in servizio cumulativo isolano. Non sono ammessi in servizio cumulativo i trasporti costituiti di colli indivisibili di peso superiore alle 2 Tonn.; i trasporti di esplosivi ascritti alle categ. 12ª, 13ª, 14ª dell'alleg. 7 alle C. T.; i trasporti di merci che possono essere facilmente danneggiate nelle operazioni di trasbordo e di merci caricate alla rinfusa, nonchè i trasporti di bestiame.
(3) Ammessi soltanto i trasporti in piccole partite computando a favore della secondaria le tasse di porto a tariffa ordinaria.

GRUPPO B.

(Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune)

Ferrovia Santhià-Biella
» Grignasco-Coggiola (1)
Ferrovie Nord-Milano
Ferrovia Sondrio-Tirano
» Suzzara-Ferrara
» Ferrara-Codigoro
» Mandela-Subiaco (2)
» del Sud Est

---

(1) Ammessi soltanto i trasporti in piccole partite computando a favore della secondaria le tasse di porto a tariffa ordinaria.
(2) Servizio sospeso dal 16 giugno 1935.

Ordine di servizio n. 15.

Cambiamento di nome della stazione di Crugnola Cimbro.

La stazione di Crugnola Cimbro, della linea Laveno-Gallarate, ha assunto la nuova denominazione di Mornago Cimbro.

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche "edizione 1/12/36-XV e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate

Prontuario generale delle distanze chilometriche:

Parte prima: pag. 51, dopo "Mori" aggiungere Mornago Cimbro /9/ Gallarate Laveno-Mombello Milano/Varese/V B/G/P/V/B/S/P/T/F.—S

pag. 30, cancellare il nome di Crugnola Cimbro e le relative indicazioni.

Parte seconda: nella tabella 9 modificare il nome di Crugnola Cimbro in "Mornago Cimbro".

Parti III e IV: inserire fra i nomi di Mori e Morolo quello di Mornago Cimbro con le indicazioni riferentisi alla stazione di Crugnola Cimbro, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione e le relative indicazioni.

Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio (edizione febbraio 1936/XIV)

Parte prima: fra i nomi di Mori e Morolo inserire "Mornago Cimbro" con le indicazioni esistenti per Crugnola Cimbro, cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà:

— nell'indice alfabetico cancellare il nome di Crugnola Cimbro e, fra i nomi di Mori e Morolo, inserire Mornago Cimbro con le indicazioni esistenti per Crugnola Cimbro.

Nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di Crugnola Cimbro in Mornago Cimbro.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di febbraio 1938-XVI, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di Mornago Cimbro.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 16.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Foggia-Lucera Città.

Dalle ore 12 del 15 febbraio 1938-XVI sarà attivato sulla linea Foggia-Lucera Città il sistema di esercizio con Dirigente Unico.

Il servizio di Dirigente Unico sarà disimpegnato dal Dirigente locale di Foggia, il cui Ufficio, nei rispetti della linea Foggia-Lucera Città, deve considerarsi a tutti gli effetti come posto distaccato alla diretta dipendenza dal Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente locale di Foggia è collegato a mezzo telefono selettivo Hasler con i seguenti impianti:

Lucera stazione — Assuntore
Lucera Città —

Casa	Cantoniera	Km.	1+755
»	»	»	3+503
»	»	»	5+882
»	»	»	7+219
»	»	»	12+900
»	»	»	15+424
»	»	»	17+078

Conseguentemente la stazione di Lucera sarà normalmente retta da assuntore o da Agente di ruolo non autorizzato al movimento.

L'esercizio della linea predetta è regolato dalle « Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico » edizione 1935-XIII di cui l'Ordine di Servizio n. 22 del 5 marzo 1936-XIV, e dalle Norme particolari di cui la circolare gialla NM. 11/1/38 G. del 10 luglio 1935-XIII nonchè dall'Ordine di Servizio n. 102/1936-XIV e n. 4. 1937-XV.

Conservano però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette « Disposizioni per l'esercizio con Dirigente Unico » ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34 *e* 37 *del Compartimento di Bari.*

Ordine di servizio n. 17.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo viaggiatori, bagagli e merci con la "Società Fiumana di Navigazione" e con l'"Adriatica Società Anonima di Navigazione".

Le seguenti linee di navigazione:

a) Ancona Marittima-Zara;
b) Ancona Marittima-Fiume;
c) Trieste-Zara;
d) Brindisi Marittima-Rodi;
e) Bari-Rodi;
f) Bari-Durazzo;

già esercite dalla « Compagnia Adriatica di Navigazione » sono state assunte dal 1° gennaio 1937 in esercizio: quelle di cui ai comma *a)* e *b)* dalla Società Fiumana di Navigazione » con sede in Fiume, e quelle di cui ai comma *d) e) f)* dalla « Adriatica Società Anonima di Navigazione » con sede in Venezia, mentre il servizio della linea Trieste-Zara (comma *c)* è stato soppresso, come dal Punto 987 del B.C. N. 45/1937.

Inoltre in conformità ad apposita convenzione stipulata con la Società Fiumana di Navigazione, a partire dal 16 febbraio 1938 viene attivato

il servizio cumulativo viaggiatori, bagagli e merci fra le Ferrovie dello Stato e lo scalo marittimo di Lussinpiccolo attraverso il transito di Ancona Marittima (Scalo molo sud) per i trasporti viaggiatori e bagagli, ed a mezzo del transito di Ancona M.ma (Scalo molo Nord) per i trasporti di merci.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene inoltre opportuno riassumere qui appresso tutte le disposizioni che regolano l'effettuazione dei servizi cumulativi viaggiatori e bagagli con le linee di navigazione di cui trattasi, avvertendo che dette disposizioni annullano e sostituiscono dal 16 febbraio 1938 tutte quelle precedenti emanate in materia.

I. — Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la "Società Fiumana di Navigazione" per i trasporti di viaggiatori e bagagli, fra le Ferrovie dello Stato e gli scali di Lussinpiccolo, Fiume e Zara (Via Ancona Marittima) ed estensione del servizio cumulativo ferroviario-marittimo merci allo scalo di Lussinpiccolo.

TRASPORTI DEI VIAGGIATORI

1) — *Stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Il servizio cumulativo ferroviario-marittimo è ammesso per i viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria e per quelli di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa ridotta (Concessioni speciali e R.T.M.) fra tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato (comprese quelle appartenenti a linee in particolari condizioni di esercizio: Capo XVIII delle Condizioni e Tariffe) e gli scali suddetti e viceversa.

Le quote da applicarsi per le traversate marittime risultano dall'allegato *A* al presente Ordine di Servizio.

2) — *Tariffe e tassazione dei trasporti.*

Per la tassazione dei trasporti di viaggiatori in servizio cumulativo, le Ferrovie dello Stato e la Società Fiumana di Navigazione applicano per il proprio percorso le rispettive tariffe.

3) — *Biglietti.*

I biglietti in servizio cumulativo sono di due specie:

a) a libretto per le relazioni ammesse con biglietto a destinazione fissa;

b) a foglietto per le relazioni ammesse a destinazione facoltativa.

Tutti i biglietti in uso per il servizio ferroviario-marittimo hanno un tagliando speciale per la traversata marittima.

I biglietti di cui al comma *a*) possono essere di 1ª, 2ª e 3ª classe ed hanno il formato e i colori adottati dalle F. S. per gli altri biglietti in uso per il servizio interno.

I biglietti di cui al comma *b*) sono i mod. Ci. 205 A di tipo unico per le tre classi e per ogni specie di viaggio, di color bianco distinti con una striscia rosa che li attraversa orizzontalmente, e vengono distribuiti dalle stazioni e agenzie sprovviste di biglietti a serie fissa.

Tutti i biglietti distribuiti dalle Ferrovie dello Stato, nonchè quelli

forniti dalle stesse alla Società di Navigazione, sono autenticati con il bollo a secco delle F. S.

4) — *Validità dei biglietti.*

Sui biglietti distribuiti dalle Ferrovie dello Stato viene indicata (a stampa su quelli a destinazione fissa e a penna, a cura della stazione o agenzia distributrice, sui mod. Ci. 205 A) la durata della validità relativa al percorso ferroviario, computata in base alle disposizioni in vigore sulle F. S., e una clausola che faccia obbligo al viaggiatore di proseguire col primo piroscafo utile coincidente dopo il suo arrivo al transito di Ancona Marittima (Molo Sud).

Sui biglietti distribuiti dall'Agenzia di Navigazione deve essere indicata, oltre alla durata di validità relativa al percorso ferroviario, la data d'inizio di tale validità, la quale dovrà coincidere con quella dell'arrivo del piroscafo allo scalo di Ancona, comprovata da apposito timbro della Società di Navigazione.

5) *Ragazzi.*

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni sono trasportati gratuitamente anche sul percorso marittimo, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta.

Per i ragazzi di età compresa fra i quattro e i dieci anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

6) — *Esazioni suppletive.*

Le esazioni suppletive per i trasporti dei viaggiatori sono fatte dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo e non per il percorso dell'altra Amministrazione.

7) — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e Regolamento per i trasporti militari (Persone) » — edizione 1° gennaio 1935-XIII — sono applicabili, per il servizio viaggiatori, anche in servizio cumulativo in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferma restando l'applicazione delle tasse di trasporto per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

TRASPORTI DEI BAGAGLI

8) — *Stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Anche per i trasporti a bagaglio il servizio cumulativo ferroviario-marittimo è ammesso fra tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle appartenenti a linee in particolari condizioni d'esercizio, e gli scali di Lussinpiccolo, Fiume e Zara e viceversa.

9) — *Bagagli da trasportarsi.*

Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio sono quelli specificati negli art. 6 punto *a*) e 13 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

10) — *Registrazione e tassazione dei bagagli.*

La registrazione dei bagagli in servizio cumulativo, sia a tariffa ordinaria sia a tariffa ridotta, viene fatta tassando per il percorso ferroviario il peso totale dei bagagli, mentre per il percorso marittimo, la tassazione è fatta soltanto sull'eccedenza dei Kg. 100 per la 1ª classe e dei Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe, essendo la Società di Navigazione tenuta al trasporto gratuito dei bagagli entro i limiti suddetti.

Per l'accettazione delle spedizioni a bagaglio è obbligatoria la presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione od agenzia deve apporre il timbro « Bagaglio », ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni.

Per l'eseguimento del servizio cumulativo bagagli sono adottati i bollettari in uso presso le F. S. Anche per la tassazione dei trasporti di bagagli in servizio cumulativo, ciascuna Amministrazione applica, per il proprio percorso, le rispettive tariffe.

Il foglio di via dei bagagli, compilato dalla stazione o scalo di partenza, seguirà il trasporto fino allo scalo o alla stazione destinataria.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dal prospetto Allegato B al presente O. S.

11) — *Esazioni suppletive.*

Valgono, anche per i trasporti di bagagli, le disposizioni di cui al punto 6.

12) — *Luogo di consegna dei bagagli. - Operazioni doganali.*

La consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la Società di Navigazione avviene al magazzino dello Scalo Marittimo di Ancona. Al momento dello scambio dei colli l'incaricato dell'Amministrazione ricevente deve fare sull'apposito registro le riserve per le eventuali anormalità riscontrate sul peso e sullo stato esterno dei bagagli.

La Società di Navigazione provvede direttamente alle necessarie operazioni doganali.

Per i bagagli non ritirati dagli scali ferroviari entro 24 ore dall'arrivo, la Società di Navigazione corrisponderà all'Amministrazione F. S. presso cui i bagagli rimanessero giacenti le normali tasse di sosta previste dalle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

Tali tasse non potranno in alcun modo essere gravate sui trasporti e rimarranno a totale carico della Società di Navigazione che non curò in tempo utile il ritiro dei colli.

13) — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali risultanti dalla parte II del volume « Concessioni speciali per determinati trasporti, ecc. », nonchè il « Regolamento per i trasporti militari » (parte seconda - trasporti di cose, Edizione 15 maggio 1934) sono applicabili per il trasporto dei bagagli in servizio cumulativo.

14) — *Tassa di trasporto dei bagagli.*

Per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al magaz-

zino dello scalo marittimo di Fiume o di Lussinpiccolo o di Zara, o viceversa, è dovuta per ogni collo di qualsiasi peso la tassa di L. 10. Detta tassa è di L. 15 per collo per i trasporti in partenza dalla stazione di Fiume FF. SS. o destinati alla stazione stessa. Dette tasse di L. 10 e di L. 15 per trasbordo, imbarco e sbarco devono essere applicate per ciascun collo senza tener conto della franchigia di cui al punto 10), e sono da iscrivere sullo scontrino del bagaglio separatamente con l'indicazione « Tassa di trasbordo ».

15) — *Trasporto dei giornali.*

In servizio cumulativo con la Società Fiumana di Navigazione sono ammesse anche le spedizioni dei giornali limitatamente però ai trasporti da e per Zara, con l'applicazione, per conto della Società medesima, dei prezzi indicati nell'allegato C al presente ordine di servizio.

Per la contabilizzazione dei biglietti e delle spedizioni a bagaglio valgono le norme vigenti per i corrispondenti trasporti in servizio diretto ferroviario-marittimo con la Sicilia e la Sardegna.

TRASPORTI A GRANDE E A PICCOLA VELOCITA'

16) — *Estensione del servizio cumulativo.*

Lo scalo di Lussinpiccolo è ammesso al servizio cumulativo per i trasporti delle merci a G. V. e a P. V. (escluse quelle indicate nell'Allegato D al presente Ordine di Servizio), con tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, continentali e sicule, comprese quelle della linea in esercizio speciale Cerignola Campagna-Cerignola.

Lo scalo di Lussinpiccolo è inoltre ammesso al servizio cumulativo per i trasporti merci di cui sopra con le stazioni e scali delle Amministrazioni aventi rapporti di servizio cumulativo con le Ferrovie dello Stato, escluse, beninteso, le Ferrovie concesse della Sardegna.

Da e per tutte le stazioni della Sardegna, comprese quelle delle Ferrovie concesse, sono però ammessi i soli trasporti a tariffa N. 6 G. V.

17) — *Tariffe.*

Le tariffe ordinarie ed eccezionali da applicarsi ai trasporti in servizio cumulativo, sul percorso separato di ciascuna Amministrazione, nonchè le tasse accessorie, sono quelle previste dalle Condizioni e Tariffe vigenti sulle F. S., dal « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » e dal succitato Allegato D per il percorso Ancona-Lussinpiccolo e viceversa.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alla distanza di Ancona Marittima (Molo Nord), tanto per le spedizioni in collettame quanto per quelle a carro.

18) — *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

19) — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Valgono, anche per i trasporti delle merci, le disposizioni di cui al punto 7) con le limitazioni stabilite dall'Allegato D al presente O. S.

20) — *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle F. S. per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare, se i trasporti sono destinati o provenienti da stazioni delle F. S. o di altre Amministrazioni aderenti al Controllo Comune e in tre esemplari se trattasi di trasporti destinati o provenienti da stazioni di altre Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune.

21) — *Tasse minime.*

Le tasse minime per spedizione si applicano per intero, tanto per il percorso F. S. quanto per quello marittimo.

22) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità o di abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura ed etichettatura dei carri, ecc. valgono, anche nei rapporti della Società di Navigazione, le norme vigenti sulle Ferrovie dello Stato.

23) — *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza e gli annessi documenti che gli uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli uffici e alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra le F. S. e la Società di Navigazione, saranno trasportati gratuitamente sulle linee delle due Amministrazioni.

Per tutto quanto non è previsto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi Allegati, valgono i patti contenuti nella convenzione stipulata con la Società Fiumana di Navigazione per regolare il servizio cumulativo dei trasporti da e per Lussinpiccolo e le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In conseguenza di quanto risulta dal presente Ordine di Servizio e dai relativi allegati, dovranno essere apportate le modificazioni di cui appresso alle seguenti pubblicazioni:

1) — « *Prontuario dei servizi cumulativi con le ferrovie concesse — Trasporto dei viaggiatori* » (Edizione 1° gennaio 1930).

— a pagina 8, nella Parte II di contro al progressivo 35-ter, introdotto col punto 301 del B. C. 9-1934, sostituire l'indicazione « *Compagnia Adriatica di Navigazione* » con « *Società Fiumana di Navigazione* », lasciando in-

variato nella colonna della tariffa ordinaria, il numero 150-ter, indicante la pagina. Aggiungere nella colonna della tariffa ridotta, riservata al *servizio esteso* il numero della pagina 150-ter;

— alla pagina 18 (elenco alfabetico delle stazioni) lasciare invariato di contro allo scalo di Fiume il numero della pagina 150-ter;

— alle pagine 21 e 33 inserire nelle sedi opportune i nomi degli scali marittimi di Lussinpiccolo e Zara con l'indicazione della pagina 150-ter da riportarsi nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta riservate al *servizio esteso;*

— alla pagina 150-ter annullare tutti i prospetti riguardanti la «Compagnia Adriatica di Navigazione» e inserire il prospetto di cui l'allegato A al presente ordine di servizio.

II) — *Fascicolo «Trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo italiano – Istruzioni e tariffe applicabili»* (Edizione 1929-VII).

— nell'allegato A, a pagina 16, al numero progressivo 60 (aggiunto col Punto 301 del B. C. 9-1934) modificare la dicitura «*Compagnia Adriatica di navigazione*» in «*Società Fiumana di navigazione*» e sostituire nelle colonne 3 e 4 le attuali indicazioni con quelle seguenti:

«Tariffe e tasse accessorie risultanti dall'Allegato B all'ordine di servizio N. 17 del 10-2-1938-XVI.

— nell'Allegato B – Trasporto dei giornali, a pagina 22, progressivo 48 (aggiunto col Punto 896 del B. C. 19-1935) sostituire l'attuale indicazione «*Compagnia Adriatica di Navigazione*» con quella «*Società Fiumana di Navigazione*», lasciando invariate le relative indicazioni dei prezzi. In calce alla pagina suddetta riportare la seguente nota (*):

(*) Limitatamente però ai trasporti da e per Zara.

III) — «*Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose*» – Parte I (Edizione 1° dicembre 1933-XII).

— a pagina 5, dopo l'indicazione della Società Anonima Navigazione Toscana, inserire:

Società Fiumana di Navigazione – Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con lo scalo di Lussinpiccolo.... pag. 372-bis;

— a pagina 21 (elenco alfabetico delle stazioni e degli scali) aggiungere dopo «Lurate-Caccivio» il nome dello scalo di Lussinpiccolo con l'indicazione della pagina 372-bis e del gruppo 2;

— a pagina 367 nelle «Avvertenze», dopo le parole «Isole Italiane dell'Egeo», aggiungere le parole «con Lussinpiccolo»;

— dopo la pagina 372 riportare come pagina 372-bis tutte le indicazioni risultanti dall'Allegato D al presente Ordine di Servizio.

IV) — «*Prontuario generale delle distanze chilometriche tra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato*» – Parte I (Edizione 1° dicembre 1936-XV).

— nella nota (c) in calce alla pagina 11 aggiungere dopo «da e per Fiume» l'indicazione «*da e per Lussinpiccolo*» e modificare come segue la nota (d) in calce alla pagina stessa:

Stazione transito di mare per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo dei trasporti di viaggiatori e bagagli da e per Fiume, Zara, Lussinpiccolo.

— a pagina 84 cancellare il richiamo e) di contro ai nomi di Trieste Campo Marzio loco e Trieste Centrale;

— a pag. 85 cancellare la nota e).

V.) — « *Prefazione generale all'orario generale di servizio* » – Parte I (Edizione febbraio 1936-XIV).

— a pag. 27 aggiungere le seguenti indicazioni dopo il N. 890 « Società Anonima Trasporti Pubblici, ecc. »:

SOCIETA' FIUMANA DI NAVIGAZIONE

/891/ Ancona – Lussinpiccolo (1) /
/892/Ancona – Zara (1) /
/893/ Ancona – Fiume (4) /

e a pagina 31, fra Lurate-Caccivio e Luzzara:
/ Lussinpiccolo /V/B/M/891/

— a pagina 30 di contro a « Fiume » sostituire il numero della linea «883» in «893».

— a pagina 36 di contro a «Zara» sostituire i numeri delle linee «882-884» in «892».

VI) — « *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato* » (Edizione 1° gennaio 1937-XV).

— nell'Appendice, a pagina 431, aggiungere all'elenco delle località con le quali esiste servizio cumulativo ferroviario-marittimo lo scalo di Lussinpiccolo.

ALLEGATO A ALL' O. S. N. 17 - 1938 XVI

SOCIETA' FIUMANA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN FIUME

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con soli biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per tutti gli scali sottoindicati e viceversa.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km. (1)	Corsa semplice – Prezzi per adulti – 1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe
Fiume . . .	Ancona M.ma	204	75. —	50. —	25 —
Lussinpiccolo .	»	182	52. —	35. —	17. —
Zara	»	157	60. —	40. —	20. —

N. B. — Prezzi di solo passaggio, esclusi vitto e letto.
(1) Distanze computate da Ancona Marittima (Scalo Molo Sud).

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri	CLASSE I — Cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore											TARIFFA RIDOTTA	
			Prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo (2) — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata, divisibile di 10 in 10 Kg., comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo. Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg. (2) (3)	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg., comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo	
		(1)	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Concessioni speciali (2) (3)	Regolamento trasporti militari (2) (3)
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Fiume	Ancona M^ma	204	2.10	4.10	6.10	8.10	10.10	12.10	14.10	16.10	18.10	20.10	201	141 —	141 —
			1.30	2.60	3.90	5.20	6.50	7.80	9.10	10.40	11.70	12.90	129	90 —	90 —
			0.80	1.50	2.20	2.90	3.60	4.40	5.10	5.80	6.50	7.20	72	50 —	50 —
Lussinpiccolo	id	132	1.70	3.40	5.10	6 80	8.40	10.10	11.80	13.50	15.20	16.80	168	117.60	117.60
			1.20	2.30	3.40	4.50	5.60	6.70	7.80	8.90	10 —	11.10	111	77.70	77.70
			0.60	1.20	1.80	2.40	2.90	3.50	4.10	4.60	5.20	5.70	57	39.90	39.90
Zara	id	157	1.70	3.40	5.10	6.80	8.40	10.10	11.80	13.50	15.20	16.80	168	117.60	117.60
			1.20	2.30	3.40	4.50	5.60	6.70	7.80	8.90	10 —	11.10	111	77.70	77.70
			0.60	1.20	1.80	2.40	2.90	3.50	4.10	4.60	5.20	5.70	57	39.90	39.90

(1) Distanze computate da Ancona Marittima (Scalo molo Sud).
(2) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivamente di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
(3) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi suindicate deve essere arrotondato ai 10 centesimi superiori.

Tassa di trasbordo — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Ancona Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Fiume o di Lussinpiccolo o di Zara, o viceversa, per ogni collo di qualsiasi peso Lire 10. Detta tassa è di Lire 15 per collo per i trasporti in partenza dalla stazione di Fiume FF. SS. o destinati alla stazione stessa. Dette tasse di L. 10 e di Lire 15 per trasbordo, imbarco e sbarco devono essere applicate per ciascun collo senza tener conto della franchigia di cui appresso.

Franchigia — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto, sul quale la stazione od agenzia dovrà applicare il timbro « Bagaglio », ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (cose di uso personale e campionari) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di Kg. 70 per la 2ª e 3ª classe, e pertanto la tassazione dei bagagli per il percorso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia.

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sottoindicati e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 4 ed i 10 anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km. (1)	Tariffa ridotta del 30 % (2)			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI (3)
			1ª Classe	2ª Classe	3ª Classe	
Fiume . . .	Ancona M.ma	204	52.50	35.—	17.50	17.50
Lussinpiccolo .	»	132	36.40	24.50	11.90	11.90
Zara	»	157	42.—	28.—	14.—	14.—

N. B. — Prezzi di solo passaggio, esclusi vitto e letto.

(1) Distanze computate da Ancona Marittima (Scalo Molo Sud).

(2) Da applicarsi indistintamente per qualsiasi trasporto in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari.

(3) Prezzi validi per la III classe.

ALLEGATO C ALL' O. S. N. 17 - 1938-XVI

TRASPORTO DEI GIORNALI

Amministrazione con la quale è ammesso il servizio cumulativo	Base per Kg.	Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle tasse di trasporto	Soprattasse di transito: Base per tonn. divisib. di 10 in 10 Kg.	Soprattasse di transito: Tassa minima senza aumenti	Aumento sulle soprattasse di transito	Minima della sopratt. di transito compresi gli aum.	Tassa minima compresi tutti gli aumenti	ANNOTAZIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Società Fiumana di navigazione . .	0.02	2.—	—	0.20	2.—	—	2.—	4.—	Limitatamente però ai trasporti da e per Zara.

Allegato D all'Ordine di Servizio N. 17 - 1938-XVI

SOCIETÀ FIUMANA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN FIUME
DIREZIONE COMPARTIMENTALE — A N C O N A.

Servizio merci cumulativo ferroviario-marittimo con Lussinpiccolo.

STAZIONI ammesse al servizio cumulativo	Transito di mare per il quale vengono istradati i trasporti	Scali marittimi ammessi al servizio cumulativo	*OSSERVAZIONI*
Tutte le stazioni della rete dello Stato, *continentali e sicule,* abilitate, *senza limitazioni,* ai trasporti a *grande* ed a *piccola velocità,* esclusa la stazione di Ancona Marittima. Sono inoltre ammesse le stazioni e gli scali delle Amministrazioni aventi rapporti di servizio cumulativo con le F.S. escluse le Ferrovie concesse della Sardegna.	ANCONA MARITTIMA (Scalo Molo Nord)	LUSSINPICCOLO	*Documenti di trasporto* Le lettere di vettura da usare per le spedizioni in servizio cumulativo debbono essere in tutto conformi a quelle in uso sulle Ferrovie dello Stato per il proprio servizio interno ed essere presentate dai mittenti in doppio esemplare se i trasporti sono destinati o provenienti da stazioni delle F. S. o di altre Amministrazioni aderenti al Controllo Comune e in tre esemplari se trattasi di trasporti destinati o provenienti da stazioni di altre Amministrazioni non aderenti al Controllo Comune. I detti documenti devono scortare i trasporti dalla stazione di origine a Lussinpiccolo o viceversa. *Accettazione dei trasporti* Vedasi al punto « Disposizioni particolari ».

MERCI ESCLUSE DAL SERVIZIO CUMULATIVO

Sono esclusi dal servizio cumulativo:

a) il numerario le carte-valori, gli oggetti preziosi, di antichità, da collezione ed artistici (medaglieri, quadri e statue);

b) il bestiame, compreso quello minuto in gabbie, il pesce fresco, le api in alveari;

c) i bozzoli vivi;

d) i feretri e le urne funerarie;

e) la paglia ed i foraggi non compressi;

f) i liquidi in recipienti di vetro non incassati o in damigiane non completamente rivestite, e i liquidi in carri serbatoi;

g) i veicoli (compresi gli automobili ma esclusi quelli citati nella tariffa speciale appresso riportata);

h) i legnami, le ferramenta, e le altre merci aventi una o più dimensioni superiori ai metri 6;

i) i colli indivisibili superanti il peso di una tonnellata;

k) le pellicole cinematografiche e le merci di vietata esportazione, perchè le spedizioni per Lussinpiccolo sono considerate, agli effetti doganali, come indirizzate all'estero, e quelle vietate per qualsiasi motivo da altre autorità competenti;

l) le merci alla rinfusa;

m) le merci pericolose e nocive di cui all'allegato 7 alle tariffe delle Ferrovie dello Stato ed al Regolamento 27 novembre 1934. E' fatta eccezione per i gas compressi in bombole (categoria VII, gruppo 3) e per le pelli di grossi animali fresche salate (categoria I), sia a collettame che a carro completo. I trasporti di pelli devono essere scortati da certificato sanitario.

Tuttavia, i trasporti sopra elencati, esclusi quelli nominati ai punti *b*), *c*), *f*, *k*), potranno essere diretti ad Ancona per il proseguimento a Lussinpiccolo, ma i mittenti dovranno prendere preventivi accordi con l'Agenzia della Società di Navigazione per la determinazione delle relative spese.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI. — Le tariffe da applicare ai trasporti effettuati in servizio cumulativo sono:

a) *per il percorso ferroviario*:

Le tariffe e condizioni in vigore sulla rete dello Stato, comprese le tariffe eccezionali applicabili ai trasporti da e per Ancona.

La tassazione dei trasporti deve essere fatta in base alle distanze di Ancona Marittima (scalo Molo Nord).

Agli effetti del servizio cumulativo, in via eccezionale, anche i trasporti a grande velocità debbono essere diretti o spediti da Ancona Marittima (scalo Molo Nord).

Per le spedizioni a piccola velocità dirette a Lussinpiccolo, eccettuate quelle eseguite in base alle tariffe eccezionali, sono accordate le seguenti riduzioni:

ZONE DI PERCORRENZA	Serie A Merci in genere	Serie B Merci indicate nell'elenco allegato alla tariffa N. 85 P. V.
Se percorrenti fino a 50 Km. . . .	25 %	30 %
da 51 a 100 Km. .	25 %	30 %
da 101 a 150 Km. .	30 %	35 %
da 151 a 200 Km. .	35 %	45 %
oltre 200 Km. . .	45 %	50 %

Le riduzioni non si estendono alle tasse e ai diritti accessori.

Per effetto delle riduzioni medesime il prezzo di trasporto, compreso l'aumento percentuale in vigore, non deve scendere al disotto di L. 0,09 per tonnellata e per chilometro.

Avvertenza. — I trasporti fruenti delle riduzioni di cui al suindicato prospetto non sono soggetti per il percorso ferroviario alle sopratasse di cui al R. Decreto-Legge 9 dicembre 1935, n. 2110, entrato in vigore il 1° gennaio 1936.

b) *per il percorso marittimo*:

1°) Tariffa normale. — Merci ascritte alle classi senza vincolo di peso (escluse quelle di cui alla tariffa speciale appresso riportata)

	Dalla 41 alla 48 inclusive	Dalla 49 alla 57 inclusive	Dalla 58 alla 61 inclusive	Dalla 62 alla 76 inclusive
Nolo (2)	6 —	5 —	4 —	3 —
Tassa di trasbordo (1) (2)	4 —	4 —	4 —	4 —

N. B. — Le merci spedite a grande velocità si classificano, per il percorso marittimo, in base alla nomenclatura e classificazione della piccola velocità. — Le merci escluse dal trasporto ferroviario a piccola velocità, epperò non iscritte nella nomenclatura e classificazione, si considerano, agli effetti del percorso marittimo, ascritte alla classe 43.

	Nolo (2)	Tasse di trasbordo (1) (2)
	Lire	Lire
2°) *Tariffa speciale applicabile sul peso*		
Bottiglioni vuoti, impagliati, damigiane, fiaschi vuoti, in casse, ceste e legacci, per quintale	8 —	6 —
Macchine e macchinette non nominate, motori e simili in colli, fino a 10 quintali	6 —	5 —
Masserizie per sgombero, mobili e parti di mobili in legno, ferro, vimini, giunco e canna d'India, effetti teatrali, sedie, specchi, cucine economiche, vasche da bagno, serramenta di legno o di ferro (porte, finestre, persiane, serrande, ecc.) e simili	7 —	5 —
Pellicole fotografiche	12 —	4 —
Recipienti di qualunque genere non di ferro, vuoti (bauli, valigie, carcasse o fusti per oggetti di moda, casse, ceste, corbelli, gabbie, botti, barili, tini e simili, scatole vuote di ogni qualità e specie)	7 —	5 —
Vagonetti Decauville	10 —	5 —

(1) La tassa di trasbordo per i trasporti a carro completo che, per il percorso marittimo, fruiscono dei noli di cui al punto 1°) e 2°) è ridotta di L. 1 al quintale.
(2) I noli e le tasse di trasbordo per ogni 100 kg. indicati ai punti 1°) e 2°) stabiliti in relazione al peso delle merci, sono da computare, salvo il primo quintale indivisibile, per quintale divisibile di 50 in 50 kg.

	Nolo	Tassa di trasbordo
	per ogni collo	
	Lire	Lire
3° *Tariffa speciale applicabile per collo*		
Armonium, pianoforti	70 —	50 —
Bicicli a pedale (spedizioni costituite da un solo biciclo)	10 —	5 —
Bicicli a pedale (spedizioni di due o più bicicli riuniti in gabbia), per ogni biciclo . . .	6 —	4 —
Carriole a mano ad una ruota	7 —	7 —
Carriole a mano a due ruote	20 —	15 —
Carrozzini e tricicli per bambini	15 —	8 —

	Nolo	Tassa di trasbordo
	per ogni collo	
	Lire	Lire
Casseforti fino a 3 quintali	30 —	40 —
Casseforti oltre 3 fino a 10 quintali	50 —	50 —
Furgoncini su tricicli	30 —	20 —
Furgoncini su motocicli e moto carrozzette	40 —	25 —
Macchine da cucire, da scrivere e simili	15 —	10 —
Motocicli	25 —	20 —

TASSE MINIME. — Si applicano per intero.

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI. — Sui prezzi relativi al percorso marittimo, ivi compresa la tassa di trasbordo, non deve essere applicato alcun aumento percentuale.

TASSA DI TRASBORDO. — Per le operazioni di trasbordo sono dovute le tasse indicate al comma *b*) sub 1°, 2°, 3° del precedente punto « Tariffe applicabili ».

TASSA DI ASSICURAZIONE PER IL PERCORSO MARITTIMO. — E' obbligatoria l'assicurazione contro i rischi marittimi, ed a tal uopo il mittente deve dichiarare il valore della merce sul documento di trasporto, scrivendolo in tutte lettere, con la formula « valore della merce L. . . . agli effetti dell'assicurazione marittima ».

L'assicurazione ha luogo in base alle condizioni della polizza italiana di assicurazione.

Il premio di assicurazione da computarsi in L. 0,30 per ogni cento lire indivisibili del valore dichiarato della merce, comprende la quota di imposta erariale e vale per il solo rischio di navigazione in base alle condizioni della polizza italiana di assicurazione.

ISTRADAMENTO DEI TRASPORTI. — Il servizio cumulativo si effettua soltanto per la via di Ancona.

PRESA E CONSEGNA DELLE MERCI A LUSSINPICCOLO. — A Lussinpiccolo la merce viene consegnata o presa sotto paranco, a cura rispettivamente del ricevitore o del caricatore, a carico dei quali restano le spese d'imbarco e stivaggio nonchè di disistivaggio e sbarco. In difetto provvederà la sede d'esercizio di Lussinpiccolo della Società di Navigazione che agirà per conto delle parti, regolando i conti direttamente con le parti stesse.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI — *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

Le spedizioni si accettano, compreso il percorso marittimo, tanto in porto affrancato quanto in porto assegnato. Però le spedizioni composte di merci di facile deperimento (frutta fresca, agrumi, fiori, latticini freschi, piante e

piantine vive, ecc.) e quelle di scarso valore si accettano soltanto in porto affrancato.

L'imballaggio delle merci, indipendentemente dalle disposizioni particolari valevoli per alcune tariffe, deve essere adatto al trasporto marittimo. Ciascun collo deve portare in modo inalterabile i numeri e le marche di riconoscimento in caratteri e cifre di almeno cinque centimetri di altezza, oltre l'indirizzo del destinatario.

Termini per la consegna delle merci. — La consegna delle merci dalle Ferrovie dello Stato alla Società di Navigazione avrà luogo tutti i giorni nelle ore di apertura dello Scalo di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord).

La consegna delle merci da parte della Società di Navigazione alle Ferrovie dello Stato avrà luogo entro le 24 ore successive all'approdo del piroscafo.

Consegna delle merci al transito e ricognizione dei trasporti. — Lo scambio dei trasporti fra le Ferrovie dello Stato e la Società di Navigazione avrà luogo nella Stazione di Ancona Marittima (Scalo Molo Nord) per le spedizioni a carro e a collettame.

Lo scambio dei trasporti al transito si effettuerà mediante il riconoscimento in contradittorio, fra gli agenti dell'Amministrazione ferroviaria e quelli della Società di Navigazione, del numero, specie, condizione e peso di ciascun collo di merce, in confronto delle indicazioni portate dai documenti di trasporto.

Responsabilità in generale per le spedizioni in servizio cumulativo. — Per le spedizioni in servizio cumulativo valgono, quanto alle responsabilità e per tutto ciò che non è specialmente previsto dalle presenti norme, le disposizioni rispettivamente in vigore per le Ferrovie e per la Navigazione (polizza di carico).

Tuttavia, non essendo possibile assicurare le corrispondenze dei mezzi di trasporto in guisa da garantire in ogni caso il sollecito proseguimento delle spedizioni, le Amministrazioni non assumono nessuna responsabilità per i danni di qualunque specie derivanti da ritardi per mancata corrispondenza dei piroscafi e dei treni. Ciò specialmente nei riguardi delle merci di facile deperimento, le quali sono sempre accettate a rischio dei mittenti.

Per il calo naturale delle merci valgono, per la Navigazione, le stesse disposizioni delle Ferrovie dello Stato.

Trasporti soggetti a formalità doganali. —

I) — Ai trasporti scortati da bollette di cauzione o da bollette di esportazione con restituzione di diritti (mod. A. 51 delle Dogane) emesse da Uffici Tecnici di Finanza con diritti da liquidare dalla Dogana di Ancona è da applicare un diritto fisso di L. 8 per il primo quintale e di L. 1 per ogni quintale successivo indivisibile, oltre L. 4 per ogni altro documento dello stesso genere.

II) — Ai trasporti in *riesportazione* a scarico di precedenti *temporanee* importazioni ed a quelli in *esportazione con restituzione di diritti*, se le operazioni debbono eseguirsi ex novo in Ancona, è da applicare un diritto fisso di L. 12 per il primo quintale e di L. 5 per ogni successivo quintale indivisibile, per merce compresa in una medesima bolletta.

III) — Fatta eccezione dei trasporti *in semplice esportazione*, *scortati* o non dalle relative bollette, *e per quelli in esportazione con restituzione di diritti*, scortati da bollette emesse dalle *dogane dell'interno, per i quali nessun diritto fisso è dovuto*, per ogni altra operazione non prevista ai punti precedenti (*cauzione, importazione, temporanea importazione ed esportazione, ecc.*)

oltre i diritti risultanti dalle rispettive bollette doganali sono da applicare i corrispettivi dovuti alla carovana dei facchini doganali e quegli altri in vigore sulle F. S.

IV) — Salva ed impregiudicata la responsabilità dei vettori per la mancanza, insufficienza o inesattezza dei documenti che, a norma dell'articolo 27 delle « Condizzioni e Tariffe », i mittenti hanno l'obbligo di unire alla lettera di vettura per l'eseguimento delle operazioni doganali, le stazioni di partenza potranno far presente ai mittenti l'opportunità di allegare alla lettera di vettura una copia della fattura, munita di busta affrancata, affinchè il detto documento possa, nel loro interesse, essere restituito col visto doganale, agli effetti di ottenere l'esenzione dal pagamento della tassa di scambio e nel contempo la Società di Navigazione possa essere in grado di procedere alla esatta dichiarazione doganale delle merci.

CONCESSIONI SPECIALI (1). — Applicabili in servizio cumulativo le sole concessioni speciali sottoindicate:

Concessione A (Trasporti per conto della Real Casa);

Concessione B (Trasporti per conto dello Stato) limitatamente ai trasporti a pagamento diretto;

Concessione V (Croce Rossa Italiana);

Concessione IX (Compagnie teatrali ed assimilate).

Ai trasporti effettuati sotto il regime delle dette concessioni devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso con la riduzione del 30 %.

Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI (1). — Applicabile in servizio cumulativo, limitatamente ai trasporti a pagamento diretto.

Ai detti trasporti devono essere applicati — per il percorso marittimo — i prezzi delle tariffe ordinarie in vigore sul percorso stesso, con la riduzione del 30 %.

Tale riduzione non è applicabile alla tassa di trasbordo.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER I TRASPORTI DELLE MERCI PER FERROVIA (C.I.M.). — Non ammessa.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO-MARITTIMO CON LA SARDEGNA. — Ammesso per i trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G. V.

NORME PER LE STAZIONI DELLA RETE DELLO STATO.

Registrazione dei trasporti. — I trasporti debbono essere scritturati, secondo le norme in vigore, nei registri e riassunti delle spedizioni e degli arrivi del servizio cumulativo italiano.

Corrispondenza d'ufficio. — Le riserve per anormalità di qualunque genere saranno date alle stazioni interessate nei modi e nei termini prescritti dai regolamenti in vigore per gli ordinari trasporti in servizio interno.

Per le giacenze, per il rifiuto delle merci ed in genere per tutto quanto ha attinenza con i trasporti effettuati in base al servizio cumulativo, la corrispondenza sarà scambiata esclusivamente fra le stazioni ammesse al servizio e quella di Ancona, la quale servirà da intermediaria verso l'Agenzia della Società di Navigazione.

---

(1) Tanto per i trasporti eseguiti in base alle concessioni speciali quanto per quelli militari valgono le esclusioni previste per i trasporti ordinari.

II. — Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con l' "Adriatica Società Anonima di Navigazione,, per i trasporti viaggiatori e bagagli fra le ferrovie dello stato e gli scali marittimi di Durazzo (Via Bari C.le) e Rodi Egeo (Via Bari C.le e Brindisi M.a).

TRASPORTO DEI VIAGGIATORI

1. — *Stazioni ammesse al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Il servizio cumulativo ferroviario-marittimo è ammesso per i viaggi di corsa semplice a tariffa ordinaria e per quelli di corsa semplice e di doppia corsa a tariffa ridotta (Concessioni speciali e Regolamento trasporti militari) fra tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato (comprese quelle appartenenti a linee in particolari condizioni di esercizio — Capo XVIII delle Condizioni e tariffe), e gli scali suddetti e viceversa.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dall'Allegato E al presente Ordine di Servizio.

2. — *Tariffe e tassazione dei trasporti.*

Per la tassazione dei trasporti viaggiatori in servizio cumulativo le Ferrovie dello Stato e la Società di Navigazione applicano per il proprio percorso le rispettive tariffe.

3. — *Biglietti.*

I biglietti in servizio cumulativo sono di due specie:

a) a libretto per le relazioni ammesse con biglietto a destinazione fissa;

b) a foglietto per le relazioni ammesse a destinazione facoltativa.

Tutti i biglietti in uso per il servizio ferroviario-marittimo hanno un tagliando speciale per la traversata marittima.

I biglietti di cui al comma *a*) possono essere di 1ª, 2ª e 3ª classe ed hanno il formato ed i colori adottati dalle F. S. per gli altri biglietti in uso per il servizio interno.

I biglietti di cui al comma *b*) sono i mod. Ci 205-A di tipo unico per le tre classi e per ogni specie di viaggio, di color bianco, distinti con una striscia rossa che li attraversa orizzontalmente, e vengono distribuiti dalle stazioni ed agenzie sprovviste di biglietti a serie fissa.

Tutti i biglietti distribuiti dalle F. S., nonchè quelli forniti dalle stesse alla Società di Navigazione, sono autenticati con il bollo a secco delle F. S.

4. — *Validità dei biglietti.*

Sui biglietti distribuiti dalle F. S. viene indicata (a stampa su quelli a destinazione fissa ed in penna, a cura della stazione od agenzia distributrice, sui mod. Ci. 205-A) la durata della validità relativa al percorso ferroviario, computata in base alle disposizioni in vigore sulle F. S. e una clausola che faccia obbligo al viaggiatore di proseguire col primo piroscafo utile coincidente dopo il suo arrivo al transito di Bari Centrale o di Brindisi Marittima.

Sui biglietti distribuiti dall'Agenzia di Navigazione deve essere indicata, oltre la durata di validità relativa al percorso ferroviario, la data d'inizio di tale validità, la quale dovrà coincidere con quella dell'arrivo del piroscafo agli scali di Bari o di Brindisi, comprovata da apposito timbro della Società di Navigazione.

5 — *Ragazzi.*

I ragazzi di età inferiore ai quattro anni sono trasportati gratuitamente,

anche sul percorso marittimo, purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta.

Per i ragazzi di età compresa fra i 4 e i 10 anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

6. — *Esazioni suppletive.*

Le esazioni suppletive per i trasporti dei viaggiatori sono fatte dagli agenti di ciascuna Amministrazione soltanto per il percorso rispettivo e non per il percorso dell'altra Amministrazione.

7. — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni speciali contenute nel fascicolo « Concessioni speciali e Regolamento per i trasporti militari (Persone) sulle Ferrovie dello Stato », edizione 1° gennaio 1935-XIII, sono applicabili per il servizio viaggiatori, anche in servizio cumulativo, in tutte le loro prescrizioni e modalità, ferma restando l'applicazione delle tasse di trasporto per la percorrenza separata di ciascuna Amministrazione.

TRASPORTI DEI BAGAGLI

8. — *Stazioni al servizio cumulativo ferroviario-marittimo.*

Anche per i trasporti a bagaglio il servizio cumulativo ferroviario-marittimo è ammesso da tutte le stazioni continentali e sicule delle Ferrovie dello Stato per gli scali di Rodi Egeo, Durazzo e viceversa.

9. — *Bagagli da trasportarsi.*

Gli oggetti e le cose da trasportarsi come bagaglio sono quelli specificati negli art. 6 punto *a*) e 13 delle Condizioni e Tariffe in vigore sulle Ferrovie dello Stato.

10. — *Registrazione e tassazione dei bagagli.*

La registrazione dei bagagli in servizio cumulativo, sia a tariffa ordinaria, sia a tariffa ridotta, è fatta tassando per il percorso ferroviario il peso totale dei bagagli, mentre per il percorso marittimo la tassazione viene fatta soltanto sull'eccedenza dei kg. 100 per la 1ª classe e dei kg. 70 per la 2ª e la 3ª classe, essendo la Società di Navigazione tenuta al trasporto gratuito dei bagagli entro i limiti suddetti.

Per l'accettazione delle spedizioni a bagaglio è obbligatoria la presentazione del biglietto di viaggio, sul quale la stazione od agenzia deve apporre il timbro « Bagaglio », ciò per evitare di concedere il trasporto con franchigia sul mare a spedizioni non accompagnate dal viaggiatore e non aventi perciò diritto alla franchigia stessa e per evitare altresì che con uno stesso biglietto si possano eseguire successivamente più spedizioni.

Per l'eseguimento del servizio cumulativo bagagli sono adottati i bollettari in uso presso le F. S. Anche per la tassazione dei trasporti di bagagli in servizio cumulativo, ciascuna amministrazione applica, per il proprio percorso, le rispettive tariffe.

Il foglio di via dei bagagli, compilato dalla stazione o scalo di partenza, seguirà il trasporto fino allo scalo o alla stazione destinataria.

Le quote da applicarsi per la traversata marittima risultano dai prospetti Allegato F.

11. — *Esazioni suppletive.*

Valgono, anche per i trasporti di bagagli, le disposizioni di cui al punto 6.

12. — *Luogo di consegna dei bagagli. — Operazioni doganali.*

La consegna dei bagagli fra le Ferrovie dello Stato e la Società di Navigazione avviene ai Magazzini delle stazioni di Bari Centrale o di Brindisi Marittima. Al momento dello scambio dei colli l'incaricato dell'Amministrazione ricevente deve fare, sull'apposito registro, le riserve per le eventuali anormalità riscontrate sul peso o sullo stato esterno dei bagagli.

La Società di Navigazione provvede direttamente alle necessarie operazioni doganali.

Per i bagagli non ritirati dagli scali ferroviari entro 24 ore dall'arrivo, la Società di Navigazione corrisponderà alla Amministrazione F. S., presso cui i bagagli rimanessero giacenti, le normali tasse di sosta previste dalle Condizioni e Tariffe in vigore sulle F. S.

Tali tasse non potranno in alcun modo essere gravate sui trasporti e rimarranno a totale carico della Società di Navigazione, che non curò in tempo utile il ritiro dei colli.

13. — *Concessioni speciali e trasporti militari.*

Tutte le concessioni risultanti dalla Parte II del Volume « Concessioni speciali per determinati trasporti ecc. », nonchè il « Regolamento pei trasporti militari » (Parte seconda – Trasporti di cose – edizione 15 maggio 1934) sono applicabili per il trasporto dei bagagli in servizio cumulativo.

14. — *Tassa di trasbordo dei bagagli.*

Per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Bari Centrale o di Brindisi Marittima a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al Magazzino dello scalo marittimo di Rodi Egeo e di Durazzo, o viceversa, è dovuta alla Società di Navigazione complessivamente la tassa di L. 15 per ogni collo, tassa da iscrivere sullo scontrino del bagaglio separatamente, con l'indicazione « Tassa di trasbordo ».

Detta tassa di L. 15 per trasbordo, imbarco e sbarco deve essere applicata per ciascun collo senza tener conto della franchigia di cui il punto 10).

Per la contabilizzazione dei biglietti e delle spedizioni a bagaglio valgono le norme vigenti per i corrispondenti trasporti in servizio diretto ferroviario-marittimo con la Sicilia e la Sardegna.

* * *

Per quanto non è previsto nel presente Ordine di Servizio e nei relativi allegati valgono i patti contenuti nelle Convenzioni stipulate con la «Adriatica» Società Anonima di Navigazione per regolare il servizio di cui trattasi e le norme e condizioni generali che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata.

In conseguenza di quanto risulta dal presente Ordine di Servizio e dai relativi allegati, dovranno essere apportate le modificazioni di cui appresso alle seguenti pubblicazioni:

I. — *Prontuario dei servizi cumulativi con le Ferrovie concesse – Trasporto dei viaggiatori.* (Ed. 1° gennaio 1930).

— a pagina 8 nella Parte II aggiungere il progressivo 35 quinquies con l'indicazione « *Adriatica Società Anonima di Navigazione* » e di contro nelle colonne della « tariffa ordinaria » e della « tariffa ridotta » riservate al « *servizio esteso* » riportare l'indicazione della pagina 150 quinquies;

— alle pagine 18 e 27 (elenco alfabetico delle stazioni) sostituire di contro ai nomi degli scali di Durazzo e Rodi Egeo, nelle colonne della tariffa ordinaria e ridotta riservate al *Servizio esteso*, l'attuale numero della pagina 150 ter in quello 150 quinquies; istituire la pagina 150 quinquies con l'allegato E al presente O. S.

II. — *Fascicolo « Trasporto dei bagagli e dei giornali in servizio cumulativo. Istruzioni e tariffe applicabili »* (Ed. 1929-VII).

— nell'allegato A, a pagina 16, istituire il nuovo numero progressivo 62 con l'indicazione « *Adriatica* » *Società Anonima di Navigazione* esponendo a fianco nelle colonne 3 e 4 l'annotazione seguente: « Tariffe e tasse accessorie risultanti dall'allegato F all'Ordine di Servizio N. 17 del 10-2-1938-XVI.

III. — « *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato* ». (Ed. 1° dicembre 1936-XV). Parte I.

— a pagina 13 nella nota *d*) modificare come segue il secondo periodo: « E' pure stazione di transito per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci da e per Rodi e Durazzo »;

— a pagina 17 nella nota *c*) modificare come segue il primo periodo: « Stazione di transito per il servizio cumulativo ferroviario-marittimo per i trasporti di viaggiatori, bagagli e merci da e per Rodi e . . . . . ».

IV. — « *Prefazione generale all'Orario Generale di Servizio* » (Ed. febbraio 1936-XIV):

— a pagina 27, nella colonna « Amministrazioni e linee » sostituire « Compagnia Adriatica di Navigazione » con « Adriatica » Società Anonima di Navigazione », e le indicazioni di contro ai N. 881, 882, 883 e 884, come appresso:

881 — Bari C.le - Durazzo (4)
882 — Bari C.le - Rodi Egeo (1)
883 — Brindisi - Rodi Egeo (1)
884 ——————

— a pagina 34 di contro al nome di « Rodi » aggiungere Egeo e depennare il numero della linea 881 e riportare i N. 882 e 883.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13 *e* 14.

" ADRIATICA " SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

TRASPORTO DEI BAGAGLI

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato, escluse quelle della Sardegna, per lo scalo sottoindicato e viceversa.

SCALO	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Chilometri (1)	CLASSE I — Cose di uso personale e domestico e campionari spediti a seguito del viaggiatore											TARIFFA RIDOTTA	
			Prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo (2) — Spedizioni di chilogrammi										Prezzi per tonnellata, divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo. — (Da servire per la tassazione di spedizioni superiori ai 100 Kg.) (2) (3)	Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo	
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Concessioni speciali (2) (3)	Regolamento trasporti militari (2) (3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Durazzo	Bari Centrale	219	3.40 2.30 1.10	6.70 4.50 2.30	10 — 6.70 3.40	13.40 8.90 4.50	16.70 11.10 5.60	20 — 13.40 6.70	23.40 15.60 7.80	26.70 18 — 8.90	30 — 20 — 10 —	33.30 22.20 11.10	333 — 222 — 111 —	233 — 155 — 78 —	233 — 155 — 78 —

(1) Distanza computata da Bari Marittima.
(2) Prezzi da applicarsi ai bagagli dei viaggiatori muniti rispettivamente di biglietti di 1ª, 2ª e 3ª classe.
(3) Il prezzo risultante dall'applicazione delle basi suindicate deve essere arrotondato ai 10 centesimi superiori.

Tassa di trasbordo — Tariffa di trasbordo del bagaglio registrato dalla stazione di Bari C. a bordo del piroscafo o viceversa, e da bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Durazzo o viceversa, per ogni collo di qualsiasi peso Lire 15. Detta tassa deve essere applicata per ciascun collo senza tener conto della franchigia di cui appresso.

Franchigia — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto di viaggio, nel quale la stazione od agenzia dovrà applicare il timbro « Bagaglio », ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (cose d'uso personale) nella misura di Kg. 100 per la 1ª classe e di Kg. 70 per la 2ª e la 3ª, eppertanto la tassazione dei bagagli per il percorso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia.

a per lo

nesse alla
bagaglio

ndenti tu
assa di r
—
di chilog

0 60

4 25

—30—

—30—

bordo
senza

ogni
r il per
la II cl

Segue « ADRIATICA » SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE

TRASPORTO DEI BAGAGLI

Estensione del servizio — Il servizio cumulativo è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato escluse quelle della Sardegna per lo scalo sottoindicato e viceversa.

SCALO	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	Chilometri (1)	CLASSE I cose d'uso personale e domestico e campionari spediti a seguito dei viaggiatori) — Prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti (esclusa la tassa di trasbordo) — Spedizioni di chilogrammi										CLASSE I — Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo — (Da usare per la tassazione di spedizioni di peso superiore ai 100 Kg.)	CLASSE II — Prezzi per macchina e per capo comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo				CLASSE II — Carrozzelle per bambini e persone impedite — Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo
			10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Biciclette usate (bicicli, tricicli ecc.) cani gatti e scimmie (2)	Biciclette (bicicli, tricicli ecc.) imballate o in casse (2)	Motociclette usate — senza carrozzino (2)	Motociclette usate — con carrozzino (2)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
RODI EGEO	Bari C.	1215	5 —	10 —	15 —	20 —	25 —	30 —	35 —	40 —	45 —	50 —	500 —	44 —	70 —	175 —	250 —	1500 —
RODI EGEO	Brindisi Mar.ma	1098	5 —	10 —	15 —	20 —	25 —	30 —	35 —	40 —	45 —	50 —	500 —	44 —	70 —	175 —	250 —	1500 —

SCALO	Transito di allacciamento con la Rete dello Stato	CLASSE II — Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi fatti comprendenti tutti gli aumenti (esclusa la tassa di trasbordo) — Spedizioni di chilogrammi										CLASSE II — Altre cose ammesse alla spedizione a bagaglio — Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10 Kg. comprendenti tutti gli aumenti esclusa la tassa di trasbordo — (Da usare per la tassazione delle spedizioni di peso superiore a 100 Kg.)	TARIFFA RIDOTTA — Prezzi per tonnellata divisibile di 10 in 10Kg. comprendenti tutti gli aumenti, esclusa la tassa di trasbordo	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100		Concessioni speciali	Regolamento trasporti militari
1	2	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
RODI EGEO	Bari C.	5 —	10 —	15 —	20 —	25 —	30 —	35 —	40 —	45 —	50 —	500 —	350 —	350 —
RODI EGEO	Brindisi Mar.ma	5 —	10 —	15 —	20 —	25 —	30 —	35 —	40 —	45 —	50 —	500 —	350 —	350 —

(1) Distanza computata da Bari Mar.ma e da Brindisi Mar.ma.

(2) Per le spedizioni di più macchine o capi moltiplicare il prezzo suddetto per il numero delle macchine o dei capi.

Tassa di trasbordo — Tariffa per il trasporto del bagaglio registrato dalla stazione di Bari C. o di Brindisi Mar.ma a bordo del piroscafo o viceversa e da bordo del piroscafo al magazzino dello scalo marittimo di Rodi o viceversa: per ogni collo, o macchina o capo di qualsiasi peso L. 15 — Detta tassa deve essere applicata per ciascun collo, o macchina o capo, senza tener conto della franchigia.

Franchigia — Per il percorso marittimo, dietro presentazione del biglietto di viaggio, nel quale la stazione od agenzia dovrà apporre il timbro « Bagaglio », ogni passeggero ha diritto al trasporto gratuito del proprio bagaglio (cose d'uso personale) nella misura di 100 Kg. per la I classe e di Kg. 70 per la II e III classe, eppertanto la tassazione dei bagagli per il percorso marittimo deve essere fatta sul peso eccedente tale franchigia. I campionari sono da intendere compresi nel bagaglio dei viaggiatori di commercio fino al limite di Kg. 100 tanto per la I che per la II classe e di Kg. 70 per la III classe.

ALLEGATO E ALL' O. S. N 17 - 1938 XVI

« ADRIATICA » SOCIETÀ ANONIMA DI NAVIGAZIONE
SEDE IN VENEZIA

TRASPORTI A TARIFFA ORDINARIA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con soli biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sottoindicati e viceversa.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km. (1)	Corsa semplice — Prezzi per adulti		
			1ª classe	2ª classe	3ª classe
Durazzo . . .	Bari C.le	219	111.00 (*)	74.00 (*)	37.00 (*)
Rodi Egeo . .	Bari C.le	1215	461.00 (**)	324.00 (**)	150.00 (**)
	Brindisi M.ma	1098	426.00 (**)	298.00 (**)	139.00 (**)

(1) Distanze computate da Bari Marittima e Brindisi Marittima.
(*) Prezzi di solo passaggio, esclusi vitto e letto.
(**) Prezzi comprensivi di letto e vitto, valevoli per la linea quattordicinale 51.
N. B. — I viaggiatori in transito a Bari devono provvedere a loro cura e spese a portarsi dalla stazione di Bari C.le a Bari Marittima o viceversa.

TRASPORTI A TARIFFA RIDOTTA

Estensione del servizio. — Il servizio cumulativo con biglietti a tariffa ridotta in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari è ammesso da tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (escluse quelle della Sardegna) per gli scali sotto indicati e viceversa.

Ragazzi. — Per i viaggi dei ragazzi fra i 4 e i 10 anni non si rilasciano biglietti in servizio cumulativo.

SCALI	Transito di allacciamento con la rete dello Stato	Km. (1)	Tariffa ridotta del 30 % (2)			Operai e braccianti in comitiva Conc. XI (3)
			1ª classe	2ª classe	3ª classe	
Durazzo . . .	Bari C.le	219	77.70 (*)	51.80 (*)	25.90 (*)	25.90 (*)
Rodi Egeo . .	Bari C.le	1215	367.60 (**)	262.40 (**)	118.70 (**)	118.70 (**)
	Brindisi M.ma	1098	334.10 (**)	237.10 (**)	108.05 (**)	108.05 (**)

(*) Prezzi di sol passaggio, esclusi vitto e letto.
(**) Prezzi comprensivi di letto e vitto, valevoli per le linee quattordicinali 51 e 52.
(1) Distanze computate da Bari Marittima e Brindisi Marittima.
(2) Da applicarsi indistintamente per qualsiasi trasporto in base alle Concessioni speciali ed al Regolamento per i trasporti militari.
(3) Prezzi validi per la III classe.
N. B. — I viaggiatori in transito a Bari devono provvedere a loro cura e spese a portarsi dalla stazione di Bari C.le a Bari Marittima o viceversa.

Circolare n. 3.

Versamenti per fornitura carbone

In seguito ad accordi presi col Ministero delle Finanze e ad evitare contestazioni alle Ditte da parte della polizia tributaria, in relazione alle vigenti disposizioni sulle tasse di bollo, si dispone che sulle quietanze Mod. R. 169 o Ci 304 rilasciate con l'applicazione della prescritta marca da bollo, dalle Casse o dalle Stazioni in seguito all'estinzione di ordini d'introito emessi dal Servizio Approvvigionamenti Ufficio Monopolio Carboni, sia sempre fatto richiamo agli estremi del Mod. R. 109 e della lettera con la quale il predetto Monopolio invita le ditte ad effettuare il versamento (i cui estremi sono riportati sull'R. 109 stesso), mediante l'apposizione della seguente dicitura:

Riferimento R. 109 Serie . . . . N° . . . .

(data)

del . . . . e lettera (N° e data) . . . . del

Monopolio Carboni al . . . .

(nome della Ditta).

Circolare n. 4.

Addizionale all'imposta di ricchezza mobile (R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145) - Modificazione alla ratizzazione di alcuni assegni e sussidi a carico dell'Opera di Previdenza.

In relazione all'art. 1 del R. D. L. 30 novembre 1937, n. 2145 che istituisce una addizionale di 2 centesimi per ogni lira di varie imposte, tra cui quella di ricchezza mobile, vengono ad essere modificate alcune rate nette di sussidi e di assegni a carico dell'Opera di Previdenza.

Conseguentemente le Casse Compartimentali e le Stazioni che hanno in carico i corrispondenti ruoli continuativi (mod. P. 334 bis e P. 335 bis), dovranno provvedere alla modificazione delle rate bimestrali nette da pagarsi a cominciare dal 1° gennaio 1938, servendosi del prospetto di cui in appresso.

Tanto la data di decorrenza, quanto l'importo netto della nuova rata bimestrale, dovranno essere trascritti, sui corrispondenti ruoli, sotto la ratizzazione precedente in vigore a tutto Dicembre 1937, depennando quest'ultima, man mano che risulterà effettuato il pagamento della rata di dicembre 1937.

Per quei sussidi od assegni, il cui importo lordo annuo non risulta nel prospetto, la quota netta bimestrale già indicata sul ruolo rimane invariata, in quanto la differenza fra la vecchia e la nuova ritenuta fiscale viene assorbita dall'arrotondamento già effettuato sulla rata stessa.

Nessuna modificazione dovrà essere, beninteso, apportata a quei sussidi che godono tuttora dell'esenzione tributaria.

I ruoli nuovi e quelli di variazione che d'ora innanzi perverranno agli Uffici Pagatori, saranno già aggiornati a cura della Sezione Speciale Pensioni del Servizio Ragioneria e quindi nessuna variazione sarà da apportarsi ai medesimi.

Importo di assegni o sussidi a carico dell'Opera di Previdenza le cui quote nette bimestrali sono variate, in seguito all'istituzione dell'addizionale di 2 centesimi per ogni lira di imposta di ricchezza mobile, dal 1° gennaio **1938.**

Importo lordo annuo	Rata netta bimestrale dal 1-1-1938	Importo lordo annuo	Rata netta bimestrale dal 1-1-1938
Lire	Lire	Lire	Lire
315.45	48.—	1224.—	187.—
364.80	55.50	1296.—	198.—
368.—	56.—	1368.—	209.—
456.—	69.50	1428.—	218.—
528.—	80.50	1440.—	220.—
544.—	83.—	1500.—	229.—
547.20	83.50	1512.—	231.—
600.—	91.50	1584.—	242.—
690.—	105.—	1590.—	243.—
840.—	128.—	1650.—	252.—
872.—	133.—	1656.—	253.—
912.—	139.—	1950.—	298.—
924.—	141.—	1962.—	300.—
1056.—	161.—	2142.—	328.—
1206.—	184.—	2250.—	344.—
		2550.—	390.—

C

Radiazione dal parco veicoli F. S. di sedici carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Mv. 992541, 992543, 992721, 992740, 992745, 992750, 992809, 992812, 992813, 992814, 992815, 992816, 992820, 992821, 992823, 992825 immatricolati a nome della Ditta Carlo Genta di Genova.

Detti carri dovranno essere quindi cancellati alle pagine da 946 a 954 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930).

Distribuita agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicati:

Opera di previdenza a favore del personale.

(Legge 19 giugno 1913, n. 641).

Dopo la comunicazione fattasi nel bollettino N. 47 del 25 novembre 1937-XVI, la Giunta dell'Opera di Previdenza ha approvato a tutto il 31 dicembre 1937-XVI le seguenti liquidazioni:

Liquidazioni	Indennità di buonuscita Art. 1 n. 1 della legge				Sussidi temporanei ad orfani (Art. 1 n. 2 della legge)		Assegni alimentari vitalizi Art. 1 n. 3 della legge)		Assegni finali		Sussidi in caso da morte dopo l'esonero	
	ad agenti		a famiglie									
	N.°	Importo	N.°	Imdorto	N.°	Importo	N.°	Imporro	N.°	Importo	N.°	Importo
Approvate dal 1° luglio 1937 a tutto il 30 sett. 1937	709	3.178.901.46	191	799.018.87	246	165.744 —	25	32.250 —	283	141.500 —	161	111.734,54
Aggiungendo quelle approvate dal 30 sett. 1937 al 31 dicem. 1937	677	3.320.963.08	156	658.960,86	197	138.360 —	24	31.800 —	731	365.500 —	100	72.423.06
Si ha un totale nell'esercizio 1937-1938	1386	6.499.864.54	347	1.457.979,73	443	304.104 —	49	64.050 —	1014	507 000 —	261	184.157,60

Sulla disponibilità dell'opera di previdenza furono approvate dal Comitato dopo il 30 settembre 1937-XV le seguenti concessioni:

Sussidi temporanei ai figli di ex agenti		Assegni alimentari				Ricovero di orfani e figli di agenti in attività di servizio	
		A congiunti di ex agenti		ad ex agenti			
N.°	Importo	N.°	Importo	N.°	Importo	Istituti di educazione	In luoghi di cura
5	5040	18	23.700	1	1500	22	2

SUSSIDI STRAORDINARI

Giusta l'art. 5 del R. D. L. 7 febbraio 1926 N. 187 il Comitato dell'Opera di Previdenza, prese in esame le istanze pervenute da ex agenti e da congiunti di agenti morti in attività di servizio o dopo l'esonero, ha accordato in casi riconosciuti di grave ed eccezionale bisogno N. 217 sussidi straordinari per complessive L. 21.700.

DONAZIONI PERVENUTE ALL'OPERA DI PREVIDENZA

Da Funzionari dell'Amministrazione ferroviaria e da vari Enti sono pervenute all'Opera N. 35 donazioni da destinarsi al fondo per la gestione delle colonie per i figli e gli orfani di ferrovieri iscritti all'A.F.F. per un importo complessivo di L. 13.336,65.

Concorsi presso il Ministero dell'Africa Italiana

Il Ministero dell'Africa Italiana ha indetto i seguenti concorsi:

Concorso per esami a 20 posti di ingegnere in prova del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio Civile coloniale (Grado 10° gruppo A).

Varianti al concorso per esami a 20 posti di Ingegnere architetto nel ruolo degli Ingegneri architetti del Corpo del Genio civile coloniale.

Concorso per titoli ed esami a 20 posti di ingegnere di 1ª classe nel ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio civile coloniale (grado 8° gruppo A).

Varianti al concorso per titoli ed esami a 20 posti di ingegnere di 1ª classe del ruolo degli ingegneri del Corpo del Genio Civile coloniale.

Le modalità e le norme che regolano detti Concorsi trovansi inserite nell'estratto della *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1938-XVI.

Concorsi presso la Corte dei Conti

La *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 12 gennaio 1938-XVI, n. 8 ha pubblicato i seguenti bandi di concorso:

1°) per titoli ed esami, per l'ammissione di 46 aiuti referendari (gruppo A. - grado 9°);

A tale concorso possono prendere parte, oltre ai procuratori ed avvocati regolarmente iscritti nei rispettivi albi professionali (i primi dei quali da non meno di 4 anni) ed agli impiegati di gruppo B della Corte dei Conti, anche gli impiegati di gruppo A delle Amministrazioni statali che abbiano determinati requisiti;

2°) per esami, per l'ammissione di 8 vice revisori in prova (gruppo B);

3°) per esami, per l'ammissione di 10 Alunni d'ordine in prova (gruppo C);

4°) per titoli, per l'ammissione di 9 inservienti in prova: di cui tre riservati agli invalidi di guerra o per la Causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale.

Le domande di ammissione al concorso, coi relativi documenti dovranno essere presentate al Segretariato generale della Corte dei Conti non oltre il 26 febbraio 1938-XVI.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 18.

Modificazioni delle giurisdizioni di Dirigente Centrale della linea Firenze-Roma

Dalle ore 12 del 22 febbraio 1938-XVI le giurisdizioni delle Sezioni di D. C. della linea Firenze-Roma saranno modificate come appresso:

Sezione Firenze-Terontola con sede del D. C. a Firenze S. M. N.
Sezione Terontola-Orte con sede del D. C. ad Orvieto.
Sezione Orte-Roma con sede del D. C. a Roma.

SEZIONE FIRENZE - TERONTOLA.

L'ufficio del D. C., situato nella stazione di Firenze S. M. N., sarà collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Firenze S.M.N — Dirigente F. V.
Firenze S.M.N — Capo Rep. Movimento (ascolto)
Firenze S.M.N. — Dirigente Cabina A.C.E.
» » — Deposito Locomotive
» » — Deposito Pers. Viaggiante
» C.M. — Dirigenti
» » — Cabina B.
Compiobbi
Sieci
Pontassieve
S. Ellero
Rignano sull'Arno Reggello
Incisa
Figline
S. Giovanni Valdarno
Montevarchi
Bucine
Laterina
Ponticino
Indicatore
Arezzo — Dirig. Mov.
Arezzo — Capo Pers. Viagg.
Arezzo — Capo Rip. Movimento (ascolto)
Olmo
Frassineto
Castiglion Fiorentino
Cortona
Terontola
D. C. Orvieto

Posti telefonici eventuali in comunicazione col D. C. di Firenze ma che non possono essere chiamati dal D. C.

Km. 306+198
» 282+542
» 270+610
» 257+332
» 238+891
» 204+260
» 187+731
» 170+022

SEZIONE TERONTOLA - ORTE

L'ufficio del D C. sarà situato nella stazione di Orvieto e collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:
Terontola
Castiglion del Lago
Panicale
Chiusi — Dirigente Mov.
» — Dep. Locom.
» — Pers. Viagg.
Città della Pieve
Ficulle Fabro
Allerona
Orvieto
Baschi
Castiglione in Teverina
Alviano
Attigliano
Bassano Teverina
Orte — Dirig. Mov.
» — Pers. Viagg.
» — Dep. Locom.
D. C. — Firenze
» — Roma

SEZIONE ORTE - ROMA

L'ufficio del D. C., ubicato a Roma nel fabbricato in via Marsala 9, sarà collegato, mediante il telefono selettivo con i seguenti posti:
Orvieto — Dirig. Centrale
Orte — Dirig. Mov.
» — Dep. Locom.
» — Pers. Viagg.
Posto intermedio di blocco N. 16 (Km. 77+455)
Gallese
Civita Castellana
Posto intermedio di blocco N. 13 (Km. 63+725)
Stimigliano
Poggio Mirteto
Posto intermedio di blocco N. 10 (Km 42+335)
Fara Sabina
Posto intermedio di blocco N. 8 (Km. 31.000)
Monterotondo
Posto intermedio di blocco N. 6 (Km. 20+700)
Settebagni
Posto intermedio di blocco N. 4 (Km. 10+525)
Roma Tiburtina
Roma S. Lorenzo — Deposito Locomotive
Roma Termini — Cabina C.
» » — Cabina B
» » — Dirig. Mov.
» » — Capo Pers. Viaggiante

La Sezione Movimento di Roma eserciterà direttamente ed a mezzo del Capo del II Riparto Movimento la sorveglianza tecnica sul servizio del D. C.

della Sezione di Orvieto per tutto quanto si riferisce al tratto Chiusi-Orte, ferma restando tale sorveglianza per il tratto Terontola-Chiusi alla Sezione Movimento di Firenze ed al Capo del II Riparto Movimento di Arezzo. L'Ufficio del D. C. di Orvieto dipenderà amministrativamente dalla Sezione Movimento di Roma.

In relazione a quanto sopra il grafico reale del D. C. di Orvieto sarà costituito di due parti distinte, comprendenti rispettivamenute il tratto di giurisdizione della Sezione Movimento di Firenze e quello della Sezione Movimento di Roma; ciascuna parte sarà inviata direttamente dal D. C. alla Sezione Movimento competente.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 *e* 14 *dei Compartimenti di Roma e Firenze.*

Ordine di servizio n. 19.

Norme sanitarie da applicarsi ad alcuni trasporti di bestiame circolante nell'interno del Regno.

Nella I[a] parte del Bollettino Ufficiale n. 3 del 20 gennaio 1938 è stata pubblicata l'Ordinanza Ministeriale 26 dicembre 1937-XVI, che ripristina l'obbligo di sottoporre a visita sanitaria in arrivo a destino il bestiame bovino, ovino, caprino e suino, che non sia direttamente inviato ai pubblici macelli.

Pertanto rimane abrogato l'O. S. n. 132 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 1° ottobre 1936-XIV e ripristinato integralmente quello n. 178 inserito nel Bollettino Ufficiale n. 40 del 3 ottobre 1935-XIII, che qui di seguito si riassume:

« Al fine di impedire la diffusione del contagio aftoso a mezzo di anima-
« li trasportati per ferrovia, l'art. 1 della sopraindicata Ordinanza fa obbligo
« a chi esegue il trasporto, e quindi anche alla Ferrovia, di non consentire
« lo scarico del detto bestiame se non in presenza del competente veterinario.

« In conseguenza di quanto sopra, si dispone che le stazioni di arrivo
« dei trasporti di cui trattasi non ne consentano lo scarico se non sia inter-
« venuto il detto veterinario, chiamato a cura ed eventualmente a spese delle
« parti interessate.

« Con l'occasione si richiamano le disposizioni già impartite con gli Or-
« dini di Servizio n. 97/1929, 98/1931 e 163/1931, pubblicati rispettivamente
« nei bollettini ufficiali n. 25 del 20 giugno 1929, n. 24 dell'11 giugno 1931
« e n. 43 del 22 ottobre 1931 relativi ai decreti ministeriali 29 maggio 1929,
« 6 maggio e 11 ottobre 1931, le quali stabiliscono:

« *a*) che i trasporti di ruminanti e suini provenienti dall'estero e desti-
« nati ai pubblici macelli e a locali di osservazione dovranno tassativamente
« raggiungere i luoghi di destinazione. Le stazioni, qualora ricevessero dispo-
« sizioni dai mittenti per cambi di destinazione dei detti trasporti, dovranno,
« in applicazione del disposto del paragrafo 5 dell'art. 39 C. T. astenersi da
« darvi corso e respingere il relativo piego per essere le disposizioni in esso
« contenute contrarie alle misure di polizia veterinaria di cui il decreto mini-
« steriale 29 maggio 1929;

« b) che il bestiame bovino in importazione nel Regno deve subire ai « transiti o porti di entrata apposita marcatura a fuoco, subito dopo eseguito il controllo veterinario.

« In arrivo poi a destino le stazioni dovranno consentirne lo scarico e « la riconsegna solo in presenza del veterinario del comune in cui trovasi la « stazione di destinazione ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13.

Ordine di servizio n. 20.

Servizio cumulativo ferroviario-marittimo con la Società Fiumana di Navigazione per i trasporti di merci da e per Fiume, da e per Zara.

In relazione al punto 469 del « Bollettino Commerciale » N. 21 del 1937, il secondo periodo del capoverso che segue il prospetto delle riduzioni di tariffa per il percorso ferroviario (comma a), alle pagine 374 e 377 sexies del « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione 1° dicembre 1933-XII), è modificato come appresso:

« Per effetto delle riduzioni medesime il prezzo di trasporto, compreso l'aumento percentuale in vigore, non deve scendere al disotto di L. 0,09 per tonnellata e per chilometro ».

Ordine di servizio n. 21.

Istruzioni per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive. - Imballaggio del carburo di calcio.

Date le difficoltà incontrate dal commercio per approvvigionarsi del lamierino di ferro per la costruzione dei fusti di imballaggio da usare per i trasporti di carburo di calcio, sentito il parere dell'Istituto Sperimentale, si consente che le spedizioni anzidette siano accettate anche se condizionate in fusti il cui corpo cilindrico sia costituito da robusto cartone incatramato esteriormente ed i cui fondi, di normale lamierino, siano uniti al corpo cilindrico mediante aggraffature. La chiusura della bocca è quella normale con coperchi a vite.

In dipendenza di quanto sopra si dispone che il secondo comma del punto 3 dell'art. 7, pagina 72, delle « Istruzioni per l'applicazione del Regolamento pel trasporto delle merci pericolose e nocive » sia sostituito con quanto appresso:

« Per il *carburo di calcio* non occorre l'ulteriore imballaggio in casse « quando il peso di ciascun collo sia superiore a 25 chilogrammi. Le spedi- « zioni di tale merce possono accettarsi anche se condizionate in fusti, il cui « corpo cilindrico sia costituito da robusto cartone incatramato esteriormente, « con i fondi, di normale lamierino di ferro, uniti al corpo cilindrico median- « te aggraffature, e con la bocca chiusa con coperchi a vite ».

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 51, 52, 53, 54, 55 *e* 58.

Ordine di servizio n. 22.

Servizio doganale - Sdoganamento a Claviere e Sestriere dei bagagli provenienti dall'estero e diretti alle predette località servite dalla stazione di Ulzio-Claviere-Sestriere.

In seguito ad accordi intervenuti col Servizio Automobilistico Perosa Alte Valli. (S.A.P.A.V.) i bagagli provenienti dall'estero e diretti alle località di Claviere e Sestriere servite dalla stazione ferroviaria di Ulzio-Claviere-Sestriere, saranno sdoganati a destinazione.

Il servizio in questione funzionerà soltanto durante il periodo 20 dicembre 31 marzo di ogni anno e pertanto non dovranno essere inoltrati in cauzione alla stazione di Ulzio-Claviere-Sestriere trasporti che dovessero giungere a Claviere in giorni non compresi in detto periodo di tempo.

Pertanto, *limitatamente al periodo indicato*, si dispone:

1) tutti i bagagli spediti dall'estero in servizio diretto per Ulzio-Claviere-Sestriere e quelli rispediti dai turisti nelle stazioni di confine con destinazione alla predetta stazione, qualora dagli indirizzi apposti sui colli, dalle dichiarazioni delle parti o da altri sicuri indizi, risultassero definitivamente destinati a Claviere o Sestriere, e non sia possibile, per l'assenza del turista od altro, sottoporli alle prescritte operazioni di sdoganamento presso la dogana di frontiera, dovranno essere fatte proseguire a destino sotto vincolo di bolletta di cauzione in esenzione di visita emessa per la Dogana di Claviere o per la Sezione doganale di Sestriere.

I fogli speciali di carico Mod. Ch 14 dovranno essere compilati per la stazione destinataria di Ulzio-Claviere-Sestriere, allegandovi la bolletta di cauzione ed il foglio di via.

2) La stazione di Ulzio-Claviere-Sestriere, per quanto riguarda i rapporti con la S.A.P.A.V. si atterrà a quanto stabilito con l'apposito atto d'obbligo curando soprattutto che, all'atto della consegna dei bagagli e relativi documenti (fogli di via, e cauzione) al personale della Ditta stessa sia fatto constatare l'incolumità dei piombi e contrassegni doganali e ritirata specifica ricevuta dei colli e dei documenti.

La stazione stessa avrà cura inoltre di farsi consegnare giornalmente dalla Ditta suddetta i certificati di scarico delle cauzioni rilasciati dalla Dogana, conservandoli con la diligenza di cui al penultimo capoverso dell'art. 84 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie ».

Si richiamano infine le disposizioni contenute nell'art. 28 delle Istruzioni stesse.

Circolare n. 6.

Radiazione dal parco veicoli F. S. di due carri di proprietà privata.

Sono stati radiati dal nostro parco veicoli i carri Gp 945800, 945801 della Ditta Maso, Ceppi, Redaelli e C. di Milano.

Detti carri dovranno essere quindi cancellati a pag. 530 dell'Elenco dei carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930).

Distribuito agli agenti delle classi 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Comunicato:

Diaria delle prove scritte di alcuni concorsi.

In relazione al punto 6° degli avvisi-programmi approvati coi DD. MM. n. 1182, 1184, 1201, 1202, 1203, 1183, 1180, 1185, 1188, 1192, 1193, 1189, 1190 e 1194 in data 9 novembre 1937-XVI, pubblicati sul supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » del Regno in data 4 dicembre 1937-XVI, si comunica che le prove scritte per i sottoindicati concorsi avranno luogo nei giorni appresso segnati:

Allievo Ispettore Ingegnere Navale	—	giorno 1°	Marzo	1938
Allievo Ispettore Chimico	—	giorni 5, 6, 7, 8 e 9	»	»
Ufficiale Macchinista di 3ª classe	—	» 5 e 6	»	»
Elettricista navi traghetto	—	» 5 e 6	»	»
Fuochista Motorista navi traghetto	—	» 7 e 8	»	»
Allievo Ispettore Medico-Chirurgo	—	» 9, 10 e 11	»	»
» » Ingegnere	—	» 12 e 13	»	»
» » Amministrativo	—	» 14 e 15	»	»
Disegnatore	—	» 6, 7 e 8	»	»
Aiutante Disegnatore	—	» 6, 7 e 8	»	»
Assistente lavori edile	—	» 9, 10 e 11	»	»
Sorvegliante lavori	—	» 9, 10 e 11	»	»
Assistente elettromeccanico	—	» 12, 13 e 14	»	»
Sottocapotecnico	—	» 1, 2 e 3	Aprile	1938

Le prove scritte per i concorsi a posti di Elettricista e Fuochista motorista avranno luogo a Messina, tutti gli altri a Roma.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 13 gennaio 1938-XVI - pagg. 13 e 14.

Allegato I all'Ordine di servizio n. 3/1938-XVI « Utilizzazione dei carri a sagoma inglese ».

— Cancellare il richiamo (9) all'ultima colonna: « Riscaldamento a vapore », in corrispondenza dei carri Hgb 932.000 a 932.099;

— Cancellare l'ultima parte della nota (1): « fascia bianca sulle porte in basso, indicante che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico »;

— Cancellare l'ultima parte della nota (2): « fascia rossa sulle porte in basso, indicante che il carro è provvisto dei suddetti dispositivi atti a formare i due piani di carico ».

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36, 37.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 23.

Ristampa del regolamento sui segnali.

Con riferimento all' O. S. n. 12, 1938 - XVI, e in attesa che venga provveduto alla ristampa del Regolamento sui segnali (Ed. 1937) nel numero di esemplari necessario per la distribuzione a tutto il personale interessato, si riportano in allegato al presente O. S. gli articoli modificati del Regolamento stesso.

Chi riceve copia di detto allegato deve rilasciare ricevuta al proprio superiore immediato che la invierà alla Sezione Compartimentale da cui dipendono gli agenti, per essere conservate nella posizione personale dei medesimi.

Le Sezioni dell'Esercizio dovranno assicurarsi che tutti gli agenti cui deve essere distribuito l'allegato in questione ne siano provvisti ed abbiano preso piena ed esatta conoscenza delle nuove disposizioni in esso contenute.

Con successivo ordine di servizio sarà stabilita la data di entrata in vigore delle modificazioni di cui trattasi.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.

Allegato all'Ordine di servizio N. 23 - 1938-XVI

Modificazioni al Regolamento sui segnali approvate da S. E. il Ministro con Decreto n. 1407, del 24 dicembre 1937-XVI.

I. - Avvertenze generali

Art. 1.

OBBEDIENZA AI SEGNALI.

1. Il personale che ha l'obbligo dell'osservanza dei segnali deve prestarvi attenzione e rispettare *passivamente* quelli di fermata e di rallentamento.

2. E' rigorosamente proibito variare in qualsiasi modo i prescritti segnali, e sostituirli od aggiungervi grida, schiamazzi, ecc. salvo il caso di imminente pericolo quando mancassero i mezzi per eseguire i segnali regolamentari.

Art. 2.

ACCENSIONE DEI FANALI.

1. La segnalazione notturna si effettua nel periodo dal tramonto al sorgere del sole.

Al passaggio dei treni nelle diverse località di servizio, anche se disabilitate, debbono essere accesi tutti i fanali di segnalazione notturna.

Con disposizioni compartimentali si potrà ordinare lo spegnimento dei fanali soltanto nelle ore in cui non circolano treni.

Comma 2 e 3 invariati.

Art. 12.

IDENTIFICAZIONE DELLA CODA DEI TRENI.

1. Quando per il segnalamento alla coda dei treni, da effettuarsi in conformità ai seguenti articoli 14, 18, 19 e 20, si impiegano fanali portatili, questi devono essere applicati sempre, sia di giorno che di notte, alla parete posteriore dell'ultimo veicolo.

Il fanale destro (1) serve unicamente per identificare la «coda» del treno e quindi non è mai utilizzato per segnalazioni speciali.

2. Occorrendo eccezionalmente collocare in coda ad un treno un veicolo sprovvisto di porta-fanali, i fanali portatili devono essere applicati, con adeguato mezzo, alla parete posteriore dell'ultimo veicolo in modo che di notte le luci si mantengano nella direzione del tratto di binario che il treno lascia dietro di sè.

Art. 23.

SEGNALI A MANO PRESENTATI DAL PERSONALE DEL TRENO.

1. L'agente *che si accorge di qualche fatto pel quale si richieda o si ritenga prudente di arrestare o di far rallentare il treno* sul quale egli presta servizio deve senz'altro *azionare il freno* continuo od a mano e quindi esporre, agitandolo dalla parte ove più facilmente possa esser veduto dal macchinista o dal personale di vigilanza, il segnale d'arresto previsto nell'art. 27. Il capotreno, senza interrompere l'esposizione del segnale, deve procurare di accostarsi quanto più sia possibile al macchinista cercando di richiamarne l'attenzione con ripetuti suoni di cornetta.

Dopo la fermata, se il treno può proseguire, il capotreno ordinerà la ripresa della marcia con la eventuale limitazione di velocità necessaria.

2. Sulle linee ad un solo binario, nel caso di locomotiva che lascia tutto o parte del treno sulla via ed avanza fino alla prossima stazione, deve essere esposto dalla cabina della locomotiva stessa un segnale d'arresto ai posti di bivio ed alla stazione, affinchè nessun treno sia lasciato proseguire o partire in quella direzione fino a quando la linea non sia sgombra.

3. Il segnale d'arresto di cui al precedente comma 2 deve essere esposto anche sulle linee a doppio binario nel caso che entrambi i binari fossero ingombri; in questo caso, e come pure in quello di linee attigue ingombre, il segnale d'arresto dovrà essere esposto anche ai posti di blocco e verso i treni viaggianti sull'altro binario.

4. Sulle linee esercitate col sistema del blocco la prima parte del treno dimezzato, deve fermarsi al primo posto di blocco che incontra per avvertire il guardablocco che la seconda parte del treno è rimasta ferma in linea.

5. Sulle linee a semplice binario quando un treno segnala il supplementare, il capotreno deve esporre nelle stazioni d'incrocio o da considerarsi tali, ed in quelle che non abbiano confermata l'effettuazione del supplementare, il segnale d'arresto ai deviatori, ai dirigenti ed ai treni in direzione opposta. Il segnale sarà esposto anche nell'entrare nelle stazioni che avessero fermato il treno al segnale di protezione.

III. - Segnali della linea e delle stazioni

A) *Disposizioni generali.*

Art. 24.

Invariati i comma 1, 2, 3.

4. *La mancanza o la imperfetta indicazione dei segnali fissi ed a mano prescritti dal regolamento od eventualmente ordinati con disposizioni spe-*

(1) S'indica con destro o sinistro il fanale che si trova a destra od a sinistra del treno nel senso della corsa.

ciali, impongono l'arresto, ma il capotreno ordinerà di riprendere la corsa, appena siasi assicurato che nulla si opponga al proseguimento; l'arresto può essere evitato nei soli casi specificati nel presente regolamento (1).

Art. 25.

MEZZI DI SEGNALAMENTO.

I mezzi in uso per le segnalazioni a mano sulla linea e nelle stazioni sono: la bandiera, la lanterna, la cornetta, la tromba ed i petardi. Sono assimilate ai segnali a mano anche le vele applicate a paletti o ad altri sostegni.

Art. 26.

SEGNALE DI ATTENZIONE.

1. E' costituito da *una vela a forma di rombo dipinta in arancione, con contorno nero*: di notte *proietta una luce arancione.*

La vela è applicata ad un paletto o ad altro sostegno.

Dalla parte opposta a quella cui comanda, la vela è dipinta in bianco.

2. Il segnale di attenzione si usa in precedenza ad un segnale a mano di arresto o di rallentamento oppure ad un disco girevole o ad un semaforo di 2ª categoria (Art. 52.6) ed impone al macchinista di mettersi in condizione di rispettarli.

Art. 27.

SEGNALE DI FERMATA.

Il segnale di fermata è costituito:

di giorno: da una bandiera rossa;

di notte: dalla luce rossa di un fanale.

Questo segnale può essere esposto da un agente oppure applicato su di un paletto od altro sostegno.

In questo caso, in sostituzione della bandiera si può impiegare *una vela fissa* o *un dischetto portatile.* La faccia rivolta verso i treni ai quali questi segnali comandano deve essere dipinta in rosso e quella opposta in bianco.

Art. 28.

SEGNALAZIONE DI FERMATA IMPROVVISA.

1. Per ordinare ad un treno una fermata in linea che non gli sia stata notificata, si espone il segnale di cui al precedente articolo, andando incontro al treno fino a portare il segnale, possibilmente, alla distanza di almeno 1000 metri dall'ostacolo o dal punto che il treno non deve oltrepassare ed in posizione ben visibile.

2. Il segnale dovrà, tutte le volte che sia possibile, essere sussidiato da petardi qualunque siano le condizioni atmosferiche.

---

(1) Veggansi in proposito:
Art. 29 ter Comma 2 - circa segnale di rallentamento notificato.
Art. 30 Comma 2 - circa segnale di presenziamento del personale di vigilanza.

3. Per meglio indicare l'imminenza di un pericolo, chi presenta il segnale di fermata deve agitarlo, correndo, se necessario, verso il treno.

4. In mancanza di bandiera rossa o di fanale a luce rossa, ogni oggetto di giorno od anche le sole braccia e qualunque lume di notte, agitati violentemente, impongono la fermata immediata.

5. *I macchinisti scorgendo un segnale di fermata improvvisa devono sempre mettere in opera tutti i mezzi per fermare il treno nel più breve spazio possibile.*

6. Tanto nel caso di linea a semplice binario, come nel caso di linea a doppio binario, i segnali di fermata si collocano per entrambi i sensi di corsa dei treni come indicato nella figura seguente e saranno possibilmente ripetuti in vicinanza dell'ostacolo o del punto che non deve essere oltrepassato dal treno.

Art. 28 bis.

SEGNALAZIONE DI FERMATA NOTIFICATA

Per fermare in linea un treno preavvisato della fermata si espone il *relativo segnale* soltanto *nel posto dove la fermata deve eseguirsi.* In precedenza a detto punto si collocherà il segnale di attenzione di cui all'art. 26, alla distanza stabilita dal precedente art. 28, comma 1.

Art. 29.

SEGNALI DI RALLENTAMENTO.

1. I segnali di rallentamento si distinguono in:
   a) segnale di inizio di rallentamento;
   b) segnale di fine di rallentamento.

Il segnale di inizio di rallentamento è costituito da una *vela di forma rettangolare dipinta in arancione con contorno nero* e di notte *proietta due luci arancione abbinate, alla stessa altezza.*

Il segnale di fine di rallentamento è pure costituito da una *vela rettangolare, ma dipinta in verde con contorno bianco,* e di notte *proietta una luce verde.*

Dalla parte opposta a quella cui comandano, le vele sono dipinte in bianco e di notte non proiettano luce.

2. Il segnale d'inizio di rallentamento impone al macchinista di ridurre la velocità a non più di 10 km. ora per tutto il tratto di linea fino al successivo segnale di fine di rallentamento, salvo che sia stata notificata al macchinista diversa prescrizione.

Quando è ammessa una velocità superiore, al segnale di inizio di rallentamento deve aggiungersi anche la indicazione della velocità consentita.

3. In via transitoria, sulle linee non principali che saranno stabilite dall'Amministrazione, può essere omesso il segnale di fine rallentamento, e può essere consentito che i due segnali di attenzione e di inizio di rallentamento siano costituiti da comuni tabelle dipinte in arancione e di notte proiettino una sola luce arancione.

Art. 29 bis.

SEGNALAZIONE DI RALLENTAMENTO IMPROVVISO.

1. Per ordinare un rallentamento in linea non notificato si espone il segnale di fermata di cui all'art. 28. Fermato il treno, il macchinista potrà proseguire attenendosi alle disposizioni che gli saranno date dall'agente che espone il segnale di fermata.

2. Un rallentamento si deve considerare improvviso fino al momento in cui l'agente, che ha segnalato la necessità del rallentamento stesso, riceve conferma scritta dalle due stazioni attigue che i treni ne saranno preavvisati.

Art. 29 ter.

SEGNALAZIONE PER RALLENTAMENTO NOTIFICATO.

1. Per segnalare un rallentamento in linea notificato ai treni, si debbono esporre tre segnali per ciascun senso di corsa:

— uno di attenzione descritto all'art. 26, alla distanza di 1000 metri dal principio del tratto che i treni devono percorrere a velocità ridotta;

— uno di inizio di rallentamento;

— uno di fine di rallentamento.

2. La imperfezione del segnale di rallentamento o la mancanza di quelli che comandano rallentamenti comunque notificati al personale non impongono al macchinista l'obbligo di fermare; però il macchinista userà la maggiore attenzione per eseguire regolarmente il rallentamento.

3. Sulle linee non principali di cui all'art. 29, per i rallentamenti prescritti nell'orario generale di servizio, si può omettere il segnale di rallentamento a distanza del tratto difettoso e talora anche quelli d'inizio e di fine rallentamento, quando a ben individuare il tratto medesimo siano sufficienti le indicazioni esposte nell'orario di servizio ed il riferimento a punti singolari della linea.

Art. 30.

SEGNALAZIONI DI PRESENZIAMENTO.

1. Il personale di vigilanza, quando non debba fare speciali segnalazioni, presenta al passaggio dei treni:

di giorno: la bandiera ravvolta entro il fodero;

di notte: la luce bianca di un fanale.

2. Questo segnale ha soltanto lo scopo di indicare la presenza dell'agente di vigilanza e pertanto la sua omissione non ha significato per i treni.

3. Appena passato il treno, il personale di vigilanza deve, di notte, rivolgere la luce bianca del suo fanale verso il posto successivo nel senso della corsa del treno.

4. *L'agente di vigilanza* che presenzia in un posto *prossimo in precedenza ed in vista ad un semaforo a via impedita di* 1ª *o di* 2ª *categoria* (vedi art. 45 e 47) o *ad un disco a via impedita* (vedi art. 52) di giorno non espone la bandiera raccolta nel fodero, e di notte rivolge la luce bianca del fanale dalla parte opposta a quella dalla quale il treno proviene; *deve però esporre il segnale di arresto quando si accorga che il treno non rispetti il segnale fisso.*

5. La ripetizione delle segnalazioni a via impedita in questo ultimo caso è obbligatoria *anche per l'agente* che presenzia il treno, *oltre il semaforo di* 1ª o *di* 2ª *categoria* od *oltre il disco* verso il punto protetto, quando il segnale è da lui visto a via impedita.

6. L'agente di vigilanza che presenzia il treno da un posto situato lungo un tratto da percorrersi con rallentamento od in immediata vicinanza al rallentamento, deve presentare il *segnale d'arresto quando si accorga che il rallentamento non è rispettato.*

7. L'agente che presenzia il passaggio di un treno, *sia in linea che nelle stazioni, deve prestare attenzione ai seguenti annessi ai treni* per attenersi alle loro indicazioni ed ottemperare, nel caso di imperfezioni o mancanza di quei segnali, alle prescrizioni dell'art. 22.

8. Così pure detto agente deve ripetere possibilmente dinanzi al treno e verso il macchinista *i segnali di arresto che fossero fatti dal treno stesso e deve fare poi di sua iniziativa il segnale di arresto quando si accorga di qualche fatto che possa rendere pericolosa la corsa.*

Art. 32.

SEGNALAZIONI NELLE STAZIONI, ASSUNTORIE E FERMATE.

1. In tutte le stazioni, assuntorie e fermate sprovviste di segnale fisso di partenza, siano esse abilitate o no al movimento, si deve esporre ai treni che *non* fermano la bandiera ravvolta, di giorno, e, di notte, un fanale a luce bianca.

2. Nelle stazioni di passaggio e nelle assuntorie, quando sia le une che le altre sono abilitate al movimento, si deve esporre ai treni in arrivo che vi hanno fermata, un segnale d'arresto a mano davanti al fabbricato viaggiatori. Quando, però, si voglia garantire l'arresto del treno avente fermata in un punto determinato, si userà il segnale di manovra di cui all'art. 67 punto d).

Il segnale di arresto di cui sopra può essere omesso nel caso di stazioni e assuntorie che siano dotate di segnali fissi di partenza, quando col rispetto di questi si possa ottenere l'arresto tempestivo dei treni.

3. Nelle stazioni di passaggio e nelle assuntorie, quando sia le une che le altre sono disabilitate dal movimento, nonchè in tutte le fermate se manca il segnale fisso di partenza, si deve esporre ai treni che vi debbono fermare, di giorno la bandiera ravvolta e di notte il fanale a luce bianca.

4. Nelle stazioni di testa, nonchè in quelle di passaggio e nelle assuntorie, aventi binari di ricevimento tronchi (e cioè senza comunicazione di uscita), si deve collocare un segnale permanente di arresto alla estremità di ogni binario tronco di ricevimento.

5. Quando in una stazione o fermata non provvista di segnale di partenza preceduto da altro di avviso, occorre *fermare un treno al quale non sia stato prescritto l'arresto,* il dirigente deve mantenere a via impedita il segnale di protezione sino a che il treno non si sia fermato e qualora non sia in grado di accertarsi dell'arresto del treno al segnale, deve far esporre anche *un segnale a mano d'arresto al deviatoio d'ingresso*, o, mancando questo, a 500 metri dal segnale esposto davanti al fabbricato viaggiatori. Il predetto segnale a mano d'arresto viene tolto solamente dopo che il macchinista abbia dato segno di averlo veduto.

5-bis. In deroga al comma precedente, la preventiva fermata al segnale di protezione non occorre per fermare i treni costituiti da automotrici nelle località dove essi hanno indicata in orario fermata facoltativa per servizio viaggiatori; in tal caso basta esporre un segnale d'arresto a mano davanti al fabbricato viaggiatori.

6. Quando esiste un ingombro su di un binario di ricevimento dei treni, il punto d'ingombro dovrà essere protetto mediante un segnale d'arresto da collocarsi a 100 metri in precedenza all'ingombro, oltre che mediante il segnale di protezione della stazione disposto a via impedita. Nel caso che l'ingombro si trovi in precedenza al punto di normale fermata del treno, questo, dopo la fermata al segnale di protezione, sarà fatto avanzare in stazione mantenendo il segnale a via impedita con le norme di cui all'art. 46 comma 7.

Art. 33.

SEGNALI NELLE FERMATE NON MUNITE DI TELEGRAFO O DI TELEFONO

Soppresso.

Art. 34.

SEGNALI AI DEVIATOI.

Quando un agente debba presenziare un deviatoio, deve presentare di giorno la bandiera ravvolta e di notte un fanale a luce bianca al treno che incontra di punta il deviatoio.

Comma 2, 3 e 4, soppressi.

Art. 35.

DURATA DI ESPOSIZIONE DEI SEGNALI.

I segnali di fermata o di rallentamento debbono tenersi esposti senza interruzione finchè sussistono le cause che li hanno resi necessari.

Art. 40.

SEGNALI PER DOMANDARE LA LOCOMOTIVA DI SOCCORSO

1. Per domandare la locomotiva di soccorso si emettono *suoni di tromba lunghi e ripetuti* camminando verso la stazione od il posto di blocco o telefonico più vicino ed agitando:

di giorno: la bandiera avvoltolata;
di notte: il fanale a luce bianca.

Comma 2 invariato.

C) *Segnali fissi.*

Art. 43.

INDICAZIONE DEI PRINCIPALI SEGNALI FISSI.

I principali segnali fissi che si trovano lungo la linea o nelle stazioni in determinate posizioni note al personale si distinguono in:

Semafori;
Segnali luminosi;
Dischi girevoli;
Segnali fissi sussidiari di partenza;
Segnali bassi (marmotte).

Art. 44.

SEGNALI E LORO CATEGORIE.

A) *Semafori.*

1. I semafori ad un'ala sono costituiti da un albero verticale che porta alla sinistra, rispetto alla direzione dei treni ai quali il segnale comanda, un'ala che può di massima assumere due posizioni: una orizzontale e l'altra inclinata in basso di circa 45 gradi; sull'albero è situato pure un fanale che di notte manda verso il treno luce diversa a seconda della posizione assunta dall'ala.

2. Le ali dei semafori possono essere di 1ª categoria, di 2ª categoria o di avviso

3. *L'ala semaforica di 1ª categoria* è rettangolare; la sua faccia rivolta ai treni è dipinta in rosso con una striscia verticale bianca e non porta alcun numero; il fanale corrispondente dà luce rossa o verde secondo che l'ala è disposta orizzontalmente od è inclinata in basso.

B) *Segnali luminosi.*

1. I segnali luminosi hanno la caratteristica di dare le segnalazioni soltanto a mezzo di luci, sia di giorno che di notte. Essi sono costituiti da fanali speciali provvisti di opportuno schermo dipinto in nero; possono essere portati da appositi sostegni come i comuni semafori ad ali oppure possono essere applicati a mensole o a ponti.

Essi proiettano verso i treni luci di colore rosso, verde o arancione a seconda delle segnalazioni che devono dare. Queste sono identiche alle segnalazioni notturne dei semafori e possono ottenersi o con un solo fanale sempre acceso variandone il colore, o con più fanali di diverso colore, mantenendo acceso quello corrispondente alla segnalazione da dare.

2. I segnali luminosi corrispondenti ai semafori ad un'ala possono essere di 1ª categoria o di avviso.

3. Il segnale luminoso ad una luce di 1ª categoria proietta luce rossa o verde.

4. Sulle linee esercitate col *sistema di blocco automatico il segnale di 1ª categoria, se azionato automaticamente*, è contraddistinto da *apposita tabella* applicata allo stante. Detta tabella è a *fondo bianco* e porta segnata in nero, sulla parte centrale, la lettera maiuscola P. Tale segnale dicesi permissivo.

5. *L'ala semaforica di 2ª categoria* è conformata come quella di 1ª categoria salvo che sulla striscia verticale bianca è indicato il numero 2.

6. *L'ala semaforica di avviso* ha l'estremità foggiata a coda di pesce; la sua faccia rivolta ai treni è dipinta in arancione con una striscia verticale bianca. Il fanale dà luce arancione o verde secondo che l'ala è disposta orizzontalmente od è inclinata in basso.

5. Non esistono segnali luminosi di 2ª categoria.

6. Il segnale luminoso di avviso proietta luce arancione o verde. Lo stante di tale segnale è dipinto a strisce orizzontali bianche e nere per distinguere il segnale stesso dagli altri tipi di segnali luminosi in caso di spegnimento.

7. Allo stante del segnale di avviso (semplice od accoppiato: art. 48) può essere applicata in determinati casi una tabella di forma triangolare avente la faccia rivolta ai treni dipinta in bianco con bordo nero. Essa è denominata « *Tabella di velocità* ».

A) 8. Dalla parte opposta a quella a cui comandano, i segnali semaforici di 1ª categoria, di 2ª categoria e di avviso mostrano di giorno l'ala dipinta in bianco con una striscia verticale nera. Di notte mostrano di norma luce violetta o luce bianca secondo che l'ala è disposta orizzontalmente od inclinata in basso.

B) 8. Dalla parte opposta a quella rivolta ai treni i segnali luminosi non proiettano luce; da tale lato lo schermo è dipinto in color grigio.

9. Sulle linee elettrificate con filo aereo, ogni volta che torni possibile, si provvede a colorare a strisce alternate bianche e nere alcuni pali in precedenza ai segnali per meglio richiamare l'attenzione dei macchinisti sulla presenza dei segnali stessi. Tale colorazione è fatta con strisce inclinate se il segnale è di 1ª categoria (con o senza ali o luci di avviso accoppiate) e con strisce orizzontali se il segnale è soltanto di avviso.

Art. 45.

SIGNIFICATO DEI SEGNALI SEMPLICI DI 1ª CATEGORIA E DI AVVISO

A) *Semafori*.

1. Il semaforo di 1ª categoria dà le seguenti indicazioni:

— *Via impedita* se presenta al treno:

di giorno: l'ala dipinta in rosso orizzontale;

di notte: la luce rossa del fanale.

— *Via libera* se presenta al treno:

di giorno: l'ala dipinta in rosso inclinata in basso;

di notte: la luce verde del fanale.

2. Il semaforo d'avviso dà le seguenti indicazioni:

— *Preavviso di via impedita* se presenta al treno:

di giorno: l'ala a coda di pesce, dipinta in arancione, orizzontale;

di notte: la luce arancione del fanale.

— *Preavviso di via libera* se presenta al treno:

di giorno: l'ala a coda di pesce, dipinta in arancione, inclinata in basso;

di notte: la luce verde del fanale.

B) *Segnali luminosi*

1. Il segnale di 1ª categoria dà le seguenti indicazioni:

— *Via impedita*: se presenta al treno luce rossa;

— *Via libera*: se presenta al treno luce verde.

2. Il segnale di avviso dà le seguenti indicazioni:

— *Preavviso di via impedita*: se presenta al treno luce arancione;

— *Preavviso di via libera*: se presenta al treno luce verde.

3. Il segnale d'avviso precede un segnale di 1ª categoria. Però può anche precedere un segnale fisso d'arresto all'estremità di un binario tronco. (Art. 32. 4).

4. La tabella di velocità applicata allo stante del segnale di avviso (articolo 44.7) indica, quando questo è disposto a via libera, che la zona protetta dal successivo segnale di 1ª categoria deve essere percorsa a velocità non superiore a quella risultante da apposita indicazione in orario.

Art. 46.

RISPETTO DEL SEGNALE DI 1ª CATEGORIA E DI QUELLO DI AVVISO

1. Il personale del treno, approssimandosi alle località ove sono collocati i segnali, deve intensificare la sua attenzione per poter in tempo vedere i segnali e rilevarne il significato.

2. Quando al treno si presenta un segnale di 1ª categoria indicante *via impedita,* il macchinista deve *fermare il treno senza oltrepassare il segnale* e non deve avanzare se non quando il segnale avrà cambiato l'indicazione di via impedita in quella di via libera e dopo aver ricevuto il prescritto ordine dal capotreno, salvo le eccezioni di cui ai seguenti comma 6. 7 ed 8.

Sulle linee esercitate col *sistema di blocco automatico, se il segnale di 1ª categoria è contraddistinto con la lettera P.* il macchinista, dopo trascorsi 10 minuti dall'arresto ed in seguito al prescritto segnale di partenza del capotreno, deve tuttavia riprendere la corsa anche se il segnale suddetto permane nella posizione di via impedita, non superando però la velocità di 25 Km. all'ora e regolando la corsa in modo da potere prontamente fermare il treno ad un eventuale ostacolo od ingombro della sezione di blocco, e ciò fino alla successiva stazione abilitata dove dovrà fermare. La velocità dovrà essere tanto più moderata quanto più la visuale libera è limitata. sia per le condizioni locali, sia per le condizioni atmosferiche.

3. Se un segnale di avviso, sia esso munito o no di tabella di velocità, ha l'ala isolata od accoppiata (art. 48) disposta orizzontalmente oppure presenta la luce arancione, il macchinista deve rallentare la corsa e regolarla in modo da essere in grado di arrestarsi al successivo segnale di 1ª categoria. Se questo viene trovato a via libera il macchinista potrà proseguire, ma dovrà limitare la velocità a 30 Km. l'ora nel percorrere la zona protetta dal detto segnale di 1ª categoria, se vi sono scambi.

Quando il segnale di avviso ha l'ala inclinata in basso ovvero presenta luce verde, esso indica:

— se il segnale di avviso è privo di tabella di velocità, che il successivo segnale di 1ª categoria è disposto a via libera per un istradamento che non impone speciali limitazioni di velocità;

— se il segnale di avviso è munito di tabella di velocità, che il successivo segnale di 1ª categoria è disposto a via libera per un istradamento che deve essere percorso con la limitazione di velocità risultante da apposita indicazione di orario.

4. L'ordine di arresto ad un segnale di 1ª categoria è, di regola, preannunziato mediante un segnale di avviso: i treni devono rispettare i segnali di 1ª categoria anche se non fossero preceduti da segnali di avviso, come può avvenire per certi segnali di partenza. o in casi speciali di linee provenienti da scali, porti, cave, ecc., ed in altri casi indicati nell'orario o mediante disposizioni speciali.

5. I segnali di 1ª categoria e quelli di avviso non hanno significato per

i treni che si allontanano dalla località da loro protetta, a meno che vengano ripetutamente manovrati come è detto all'art. 38 comma 2.

I segnali stessi sulle linee a doppio binario non hanno significato neanche per i treni che giungessero alla stazione percorrendo il binario illegale, salvo prescrizioni in contrario.

6. Un treno eviterà la fermata al segnale fisso di 1ª categoria disposto a via impedita nel solo caso in cui abbia ricevuto da una precedente stazione speciali comunicazioni e prescrizioni che glielo consentano.

7. Un treno che si è fermato ad un segnale di 1ª categoria disposto a via impedita può, senza attendere che il segnale assuma la indicazione di via libera, riprendere la corsa, però con la massima cautela ed accertandosi che la via sia sgombra, nei seguenti casi:

a) quando al posto del segnale si trovi un agente che dia il permesso di proseguimento consegnando al capo treno regolare ordine scritto;

b) quando un agente con apposite istruzioni anche verbali accompagni il treno stesso prendendo posto sulla locomotiva;

c) quando il capotreno possa procurarsi l'ordine di proseguimento con regolare fonogramma;

d) quando trattandosi di un segnale di protezione di una stazione, il treno possa essere fatto avanzare mediante il segnale di manovra di cui al punto *a*) dell'art. 67.

8. Non verificandosi le condizioni indicate nel precedente comma e prolungandosi la fermata del treno al segnale di 1ª categoria senza ragioni apparenti, malgrado il fischio della locomotiva di cui all'art. 7, il capotreno deve mandare un agente alla stazione vicina o al posto dal quale viene manovrato il segnale per avere istruzioni.

Se da tali istruzioni risultasse che la segnalazione a via impedita è dovuta a guasto del segnale od a speciali ragioni che pur permettano di proseguire, il macchinista può, sempre con la massima cautela ed assicurandosi che la via sia sgombra, avanzare quando ne riceva dal capotreno formale ordine scritto.

9. Se il segnale di 1ª categoria davanti al quale la fermata del treno viene prolungata senza ragione apparente protegge un passaggio a livello, il personale del treno si regola come è prescritto all'art. 60 comma 5.

Art. 48.

SEGNALI MULTIPLI

A) *Semafori*

1. Sullo stesso albero semaforico si può avere alla medesima altezza *una ala di avviso accoppiata ad un'ala di di 1ª categoria*, con un fanale che può dare luce rossa, verde od arancione. In tal caso potranno presentarsi al treno:

di giorno: entrambe le ali in posizione orizzontale, quella di avviso restando coperta dall'ala di 1ª categoria;

di notte: fanale a luce rossa.

B) *Segnali luminosi*

1. Il segnale luminoso corrispondente al semaforo avente un'ala di avviso accoppiata ad un'ala di 1ª categoria, può proiettare verso il treno una delle tre luci seguenti:

— luce rossa,

Oppure:

di giorno: entrambe le ali in posizione inclinata in basso;

di notte: fanale a luce verde.

— luce verde,

Oppure:

di giorno: l'ala di 1ª categoria inclinata in basso e quella di avviso orizzontale;

di notte: fanale a luce arancione.

— luce arancione.

Dalla parte opposta a quella verso la quale comandano, questi segnali accoppiati mostrano di giorno le ali od un'ala dipinta in bianco con striscia verticale nera e di notte mostrano, di norma, luce violetta quando entrambe le ali sono disposte orizzontalmente e luce bianca quando una o entrambe le ali sono inclinate in basso.

Dalla parte opposta a quella rivolta ai treni i segnali luminosi non proiettano luce; lo schermo è dipinto in color grigio.

2. Sullo stesso albero semaforico portante su uno dei lati un'ala che comanda ai treni di una direzione, può essere applicata dall'altro lato un'ala col relativo fanale che comanda ai treni della direzione in senso opposto.

2. Sullo stesso stante possono essere applicati due segnali luminosi che comandino a direzioni opposte.

3. Sullo stesso albero possono essere applicate più ali o più luci in ordine verticale.

In tale caso l'ala o la luce più alta comanda ai treni che si dirigono verso il primo binario o gruppo di binari a sinistra rispetto alla direzione dalla quale provengono i treni; la seconda immediatamente al disotto comanda ai treni che si dirigono verso il secondo binario o gruppo di binari e così di seguito, contando le ali o le luci dall'alto in basso e le linee da sinistra verso destra.

In segnali a più ali od a più luci in ordine verticale sono preceduti da segnali di avviso ad un'ala isolata od accoppiata ad un'ala di 1ª categoria di un precedente semaforo (a due o tre indicazioni se trattasi di segnale luminoso).

Se il segnale di avviso, sia esso munito o non di tabella di velocità, ha l'ala disposta orizzontalmente o la luce arancione, il macchinista deve rallentare la corsa e regolarla in modo da essere in grado di arrestarsi al successivo segnale di 1ª categoria a più ali o a più luci in ordine verticale. Se però una di dette ali o luci indica via libera, egli potrà, con l'osservanza del comma 3 dell'art. 49, proseguire la corsa, ma dovrà limitare la velocità a 30 Km. l'ora nel percorrere il successivo gruppo di scambi.

L'ala di avviso inclinata in basso o la luce verde indica:

— se il segnale di avviso è *privo di tabella di velocità* che il successivo segnale ha a via libera un'ala od una luce che comanda ad un istradamento che non impone speciali limitazioni di velocità;

— se il segnale di avviso è *munito di tabella di velocità*, che il successivo segnale di 1ª categoria ha a via libera un'ala o una luce che comanda ad un istradamento che deve essere percorso con la limitazione di velocità risultante da apposita indicazione in orario.

4. Le ali o le luci possono anche essere disposte in ordine orizzontale su di un segnale a candeliere.

Esse comandano a partire da sinistra e procedendo verso destra: la prima ai treni che si dirigono verso il primo binario o gruppo di binari e così di seguito contando i binari anch'essi da sinistra a destra.

Le ali o le luci possono essere tutte alla stessa altezza oppure una può essere più alta delle altre.

L'ala o la luce alta si riferisce sempre ad un solo binario e quando è a via libera autorizza la corsa senza speciale limitazione di velocità.

Ognuna delle altre ali o luci (basse) a via libera impone al macchinista di rallentare subito la corsa in modo da non superare la velocità di 30 Km. all'ora sui deviatoi, salvo le maggiori velocità che risultassero da apposita indicazione in orario. In tal caso al corrispondente segnale di avviso sarà applicata la tabella di cui all'art. 44.7.

Le ali o luci di un segnale, se sono alla stessa altezza, debbono considerarsi tutte « basse ».

I treni, ricevuti in stazione con un'ala bassa di 1ª categoria di un segnale a candeliere disposta a via libera e con l'ala d'avviso ad essa accoppiata in posizione orizzontale (oppure se trattasi di segnale luminoso, con luce bassa arancione), devono sempre considerarsi immessi sul binario con uscita ingombra da manovra o da materiale o su binario tronco all'uscita.

5. I segnali a candeliere con ali o luci di 1ª categoria sono preceduti da segnali di avviso che di regola sono pure a candeliere con uguale disposizione e numero di ali o di luci. Se il segnale d'avviso a candeliere è luminoso lo stante relativo è dipinto a strisce orizzontali bianche e nere per distinguere detto segnale dagli altri tipi di segnali luminosi, in caso di spegnimento.

Quando il treno trova tutte le ali o luci di un segnale di avviso a candeliere a via impedita deve subito rallentare la corsa per essere in grado di fermarsi al successivo segnale a candeliere di 1ª categoria, se tutte le ali o luci di questo sono a via impedita; altrimenti proseguirà la marcia rispettando la indicazione dell'ala o della luce a via libera.

Quando il treno trova a via libera l'ala o la luce alta di un segnale di avviso a candeliere vuol dire che la corrispondente ala alta o luce alta del segnale di 1ª categoria è a via libera e quindi può proseguire la corsa senza speciale limitazione di velocità.

Se invece trova a via libera un'ala o luce bassa di un segnale a candeliere di avviso deve mettersi in grado di rispettare la limitazione di velocità a 30 Km. all'ora imposta dalla corrispondente ala o luce bassa di 1ª categoria.

Se però sullo stante dell'ala o della luce bassa di avviso è applicata la tabella di velocità di cui all'art. 44.7, la suddetta ala o luce bassa a via libera significa che l'istradamento predisposto a valle del successivo segnale di 1ª categoria può essere percorso a velocità maggiore di 30 Km.-ora, ma non superiore a quella risultante da apposita indicazione in orario.

6. Il segnale d'avviso che precede un segnale a candeliere può anche essere costituito da una sola ala isolata od accoppiata ad un'ala di 1ª categoria di un precedente semaforo (a due o tre indicazioni se trattasi di segnale luminoso).

In tal caso, quando l'ala o la luce di avviso è a via impedita, il macchinista deve rallentare la corsa per essere in grado di fermarsi al successivo segnale a candeliere di 1ª categoria se tutte le ali o luci di questo sono disposte a via impedita, altrimenti proseguirà la corsa rispettando la indicazione dell'ala o luce a via libera.

Quando invece l'ala o la luce di avviso è a via libera significa:

— se il segnale di avviso è *privo di tabella di velocità,* che il successivo segnale di 1ª categoria a candeliere ha a via libera l'ala o la luce alta e quindi il macchinista può proseguire la corsa senza speciali limitazioni di velocità;

— se il segnale di avviso è *munito di tabella di velocità,* che il successivo segnale di 1ª categoria a candeliere ha a via libera un'ala o luce bassa che si riferisce ad un istradamento che deve essere percorso a velocità non superiore a quella risultante da apposita indicazione in orario, e quindi il macchinista può proseguire la corsa regolandola però in modo da essere in grado di osservare la suddetta velocità.

7. Le ali o luci o taluna delle ali o luci raggruppate sull'albero unico o sul segnale a candeliere possono servire a regolare l'ingresso da un'unica linea a fasci di binari anzichè a binari singoli, come pure un segnale può comandare a treni provenienti non da una linea, ma da un fascio di binari, purchè convergenti ad un unico punto di partenza.

8. Gli alberi semaforici ed i semafori a candeliere come pure i corrispondenti segnali luminosi possono essere infissi direttamente nel terreno o portati da un sostegno a sbalzo o da un un ponte segnali. I segnali luminosi, in particolare, possono essere applicati anche al di sotto di una mensola o di un ponte.

9. I segnali di un ponte segnali, ed eccezionalmente quelli di un sostegno a sbalzo, possono essere disposti in gruppi, ciascuno dei quali è costituito da una o più ali o luci che comandano ai treni provenienti da un determinato binario o fascio.

Art. 49.

RISPETTO DEI SEGNALI A PIU' ALI O LUCI E DEI SEGNALI RIUNITI SUL PONTE SEGNALI

1. Le indicazioni date dalle ali, o luci, riunite su di un segnale a più ali o luci, o su di un ponte segnali sono da rispettarsi com'è prescritto dall'art. 46.

2. Quando il macchinista scorge un'ala di 1ª *categoria inclinata in basso* accoppiata ad un'ala di *avviso disposta orizzontalmente o una luce arancione,* deve rispettare il *segnale d'avviso* come da art. 46 comma 3.

Comma 3 e 4 invariati.

Art. 52.

RISPETTO AI SEGNALI A DISCO GIREVOLE

Comma dall'1 al 5 invariati.

6. Il segnale a disco non è preceduto da segnale di avviso. *E' però preceduto da un segnale di attenzione indicato in orario* . . . . .

Omissis.

Comma 7 e 8 invariati.

Art. 53.

SEGNALI DA GALLERIA

Per le segnalazioni in galleria vengono impiegati segnali che danno le stesse indicazioni dei segnali luminosi, hanno lo stesso loro significato e devono essere rispettati allo stesso modo.

Art. 55.

SEGNALI SUSSIDIARI DI PARTENZA

Significato e rispetto.

1. I segnali fissi sussidiari sono simili a quelli ad un'ala o ad una luce di 1ª categoria, ma di dimensioni ridotte.

2. Detti segnali servono nelle grandi stazioni a completare le indicazioni di via libera o di via impedita dei segnali di partenza precisando a quale binario le indicazioni stesse si riferiscono.

Essi possono a loro volta essere integrati da indicatori luminosi di direzione, i quali ripetono l'indicazione di direzione data dai semafori di partenza.

3. Il segnale sussidiario di partenza non basta da sè per dare la via libera ad un treno in partenza o in transito dalla stazione. La partenza od il transito in questo caso non può avvenire se non è disposto a via libera anche il semaforo di partenza e, bene inteso, se, nel caso di treno in partenza, questo non ha ricevuto l'ordine di cui agli art. 4 e 5.

4. Quando i segnali sussidiari presentano l'ala orizzontale oppure la luce rossa impongono l'arresto ai treni, che però possono oltrepassarli sino a raggiungere il limite di stazionamento. In tale posizione essi non hanno significato per le manovre eccetto che in alcune stazioni dove mancano, in via transitoria, i segnali bassi per regolare le manovre e si utilizzano a questo scopo, in conformità a speciali istruzioni locali, i segnali sussidiari di partenza.

Art. 56.

Comma dall'1 al 3 invariati.

4. Alcune stazioni possono inoltre essere dotate di segnali sussidiari di partenza di cui... **omissis...**

Art. 58.

PROTEZIONE DELLE DIRAMAZIONI

Comma 1 invariato.

2. Pei treni provenienti dal tratto comune l'ingresso alle diverse linee divergenti è regolato di norma da un segnale avente tante ali o luci di 1ª categoria disposte in ordine verticale od orizzontale, quante sono le linee divergenti.

Detto segnale di 1ª categoria è di regola preceduto da segnale di avviso che, per i segnali ad ali o luci di 1ª categoria in ordine verticale è unico e per quelli a candeliere è generalmente pure a candeliere con lo stesso numero e disposizione di ali o di luci.

Comma 3 invariato.

Art. 67.

SEGNALI DEI MANOVRATORI

. . . . . omissis . . . . .

c) *il rallentamento, coll'esporre la bandiera rossa spiegata* di giorno e il *fanale a luce rossa* di notte e mantenendolo esposto fino a che la manovra non abbia ridotto sufficientemente la velocità.

. . . . . omissis . . . . .

Art. 71.

PETARDI E LORO USO

1. In caso di nebbia, di neve fitta o di altra perturbazione atmosferica che riduca la visibilità dei segnali si deve far uso dei petardi davanti ed in sussidio dei seguenti segnali quando questi non sono chiaramente visibili alle distanze rispettivamente prescritte nei successivi comma 2, 3, 4 per la posa del primo petardo:

a) segnali di avviso semplici od a candeliere, anche se accoppiati a segnali di 1ª categoria, e *tanto se disposti a via impedita quanto se disposti a via libera;*

b) segnali di 1ª categoria non preceduti da segnale di avviso e situati fuori stazione; dischi girevoli e semafori di 2ª categoria; dischi piccolo modello per la protezione di alcune fermate, di cui al comma 3 dell'art. 57, o per la protezione di alcuni passaggi a livello, di cui al comma 6 dell'art. 60, *tutti tanto se disposti a via impedita quanto se disposti a via libera;*

c) segnali di attenzione (art. 26) esposti in precedenza a segnali a mano di fermata notificata (art. 28 bis) o di rallentamento notificato (art. 29 ter) esclusi quelli che precedono alcuni dischi girevoli (art. 52 comma 6).

2. I petardi da collocare sul binario davanti a ciascuno dei suddetti segnali sono tre e devonsi porre, salvo le eccezioni indicate ai comma seguenti: il primo alla distanza di m. 100 dal segnale, il secondo a 25 metri di distanza dal primo ed il terzo a 25 metri di distanza dal secondo, allontanandosi dal segnale dalla parte opposta a quella del punto protetto. Per i segnali fissi questi punti di posa dei petardi sono indicati da appositi picchetti infissi nel terreno.

Comma 3, 4 e 5 invariati.

6. Dei petardi si dovrà anche far uso tutte le volte che sia possibile e qualunque siano le condizioni atmosferiche davanti ed a sussidio dei segnali a mano di fermata non notificata al personale (art. 28 comma 2, art. 32 comma 5 e art. 79 comma 3) e, in mancanza di altri mezzi di segnalamento, in caso di pericolo.

7. L'uso dei petardi è sempre prescritto in condizioni sfavorevoli di visibilità, davanti ed a sussidio dei segnali a mano di fermata esposti a protezione dei treni fermi in linea od ai segnali fissi (art. 31 comma 2). Se però il segnale d'arresto a mano deve essere lasciato incustodito, il sussidio con petardi occorre qualunque siano le condizioni di visibilità.

Comma 8, 9, e 10 invariati.

Art. 72.

POSA MECCANICA DEI PETARDI E SPARALLARMI

(*Soppresso*)

Art. 75.

DISCHETTI PER DEVIATOI

Comma 1 invariato.

2. I dischetti indicativi per deviatoi semplici o doppi hanno le due facce dipinte in modo identico, con una punta di freccia nera in campo bianco.

Per i deviatoi inglesi il dischetto è dipinto in bianco con fascia nera circolare, e si usa solo se il deviatoio è manovrato con unica leva.

Comma 3 invariato.

Comma 4 . . . . . . omissis . . . . .

In questo caso la direzione della punta della freccia indica da quale parte si trova il binario deviato . . . . . omissis . . . . .

Comma 5 invariato.

6. Di notte i dischetti devono presentare ai treni, se disposti normalmente al binario, la loro faccia illuminata da luce riflessa e se sono disposti parallelamente al binario, luce bianca.

Comma 7, 8 e 9 invariati.

Art. 78.

DISCHETTI AGLI ESTREMI DEI TRATTI A DENTIERA

Comma 1 invariato.

2. Tali dischetti sono dipinti in arancione e portano le lettere *E* ed *U* rispettivamente dalla parte dell'entrata e dell'uscita dalla dentiera: di notte sono illuminati da ambo le parti.

Art. 92.

SEGNALI A MANO ED ASSIMILATI

(§ B - Appendice n. 1 dell'edizione 1922)

Soppresso.

Art. 93.

SEGNALI FISSI

(§ C - Appendice N. 1 dell'edizione 1922)

Comma dall'1 al 6 invariati.

Comma 7 — Omissis . . . . .

Analogamente a quanto è prescritto per i dischi girevoli i segnali in parola dovranno essere preceduti da segnali di attenzione a norme dell'art. 52 comma 6, qualora si trovino nelle condizioni in detto comma indicate.

Comma 8 e 9 invariati.

Art. 95.

DISCHETTI PER DEVIATOI

(§ E - Appendice N. 1 dell'edizione 1922)

Comma 1 invariato.

2. *Deviatoio semplice disposto per il tracciato diretto.*

Un rettangolo bianco col lato maggiore verticale verso entrambe le direzioni.

Comma 3 invariato.

4. *Deviatoio inglese, con apparecchio di manovra unico, disposto per i tracciati rettilinei.*

Un rettangolo verticale bianco col lato maggiore verticale.

Comma dal 5 al 12 invariati.

§ VII. - *Disposizioni complementari per i segnali permanentemente luminosi.*

(Art. 98 ... 106) (Articoli dall'1 al 9 Appendice N. 2 dell'edizione 1922) soppressi.

Ordine di servizio n. 24.

Esercizio del tronco di linea Mezzocorona-Mezzolombardo. - Servizio di corrispondenza delle merci con la Società Trasporti Pubblici esercente la Tramvia Trento Torre Verde-Malè. (Vedi O. S. n. 66 - 1936).

L'esercizio del tronco di linea a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo, ceduto provvisoriamente alla Società Trasporti Pubblici esercente la tramvia a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malè, come da Ordine di Servizio N. 66 del 1936, dal 1° marzo 1938 viene nuovamente assunto dall'Amministrazione delle F. S.

Di conseguenza i trasporti delle cose (esclusi i bagagli) da e per Mezzolombardo dovranno considerarsi in servizio interno delle F. S. e lo scambio delle merci in servizio di corrispondenza con la tramvia Trento Torre Verde-Malè si effettuerà dalla data suindicata a mezzo della stazione di *Mezzolombardo* anzichè di Mezzocorona.

Pertanto sulle lettere di vettura dei trasporti in servizio di corrispondenza con la tramvia deve risultare come stazione di partenza o di arrivo quella di Mezzolombardo e i trasporti stessi devono quindi essere tassati per il percorso delle Ferrovie dello Stato sulla distanza dalla detta stazione.

In relazione a quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte alle pubblicazioni di servizio:

a) « Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza per i trasporti delle cose » (edizione dicembre 1933-XII).

PARTE I — *Testo*

— nell'elenco alfabetico delle stazioni depennare il nome della stazione di Mezzolombardo e le relative indicazioni;

— nell'elenco alfabetico dei punti di scambio a pagina 396 sostituire il nome della stazione di Mezzocorona e le relative indicazioni a fianco con le seguenti:

Mezzolombardo.... / Linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde- Malé.

— nella nota (1) in calce alla detta pagina 396 sostituire l'indicazione di Mezzocorona con quella di *Mezzolombardo;*

— nel prospetto a pagina 417 sopprimere nell'intestazione le parole « e del tronco a scartamento normale Mezzocorona-Mezzolombardo »; nella terza colonna sostituire il nome della stazione di scambio di Mezzocorona con quello di Mezzolombardo diminuendo di 3 chilometri le distanze attualmente indicate nella colonna medesima; sopprimere dall'elenco delle stazioni il nome della stazione di Mezzolombardo e le indicazioni relative; in calce al prospetto sopprimere il nota bene (N. B.) e modificare come segue le due prime righe del punto I relativo all'esclusione delle merci:

« Sono esclusi dal servizio di corrispondenza i seguenti trasporti »:

— a pagina 421 nel prospetto della ferrovia Dermulo-Fondo Mendola sostituire l'indicazione della stazione di scambio di Mezzocorona con Mezzolombardo nella nota contrassegnata con asterisco (*).

PARTE II - *Carte*

Nella tavola I tracciare con tinta nera il tronco Mezzocorona-Mezzolombardo sopprimendo il dischetto azzurro della stazione di Mezzocorona e contrassegnare invece con tale dischetto la stazione di Mezzolombardo.

b) « Prefazione all'orario generale di servizio ».

Parte prima (edizione febbraio 1936-XIV)

— a pagina 3, nella carta della circoscrizione dei Compartimenti, tracciare il tronco Mezzocorona-Mezzolombardo;

— nell'elenco delle ferrovie secondarie a pagina 27 (N. 890) depennare l'indicazione « Mezzocorona-Mezzolombardo »;

— a pagina 8 di contro al N. 45 trascrivere « Mezzocorona-Mezzolombardo »;

— a pagina 16 inserire nella sede opportuna « Mezzolombardo Be- v. b/V/45 ».

— a pagina 32 (elenco delle località delle ferrovie secondarie) depennare il nome della stazione di Mezzolombardo e le relative indicazioni.

Parte seconda (edizione 15 settembre 1935-XIII)

— a pagina 55, nel gruppo D, indicare il tratto di linea Mezzocorona-Mezzolombardo col richiamo (* *) riportando in calce al prospetto la corrispondente nota:

(* *) Sulla Mezzocorona-Mezzolombardo sono ammessi a circolare carri normali con massimo peso per asse di tonnellate 15 purchè si tratti di veicoli a due assi e la distanza fra gli assi stessi sia superiore a metri 3.

Potranno pure essere ammessi su detta linea i carri a carrelli della serie Poz a condizione che non venga superato il peso complessivo di 54 tonnellate pari a 13,5 tonnellate per asse e che la distanza fra gli assi di ogni singolo carrello non sia inferiore a metri 1,70.

— nel prospetto a pagina 56 sopprimere l'indicazione

Mezzocorona-Mezzolombardo /15/

— a pagina 57, nel prospetto B delle restrizioni alla circolazione dei veicoli sulle linee esercitate dall'industria privata, nel gruppo « per i veicoli di cui al punto 1) » e in quello « per i veicoli di cui al punto 4) » sopprimere le indicazioni relative alla linea Mezzocorona-Mezzolombardo.

c) « Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato » (edizione gennaio 1938-XVI).

PARTE I.

— a pagina 4, fra le linee del Compartimento di Venezia inserire il tronco Mezzocorona-Mezzolombardo;

— a pagina 47, fra Mezzojuso e Migliarino Pisano inserire:

/ *Mezzolombardo* (i) / III / 60 bis / Mezzocorona-Mezzolombardo / Venezia-Trento /—/—/G/P/V/B/—/—/F/—/20/—/

— di contro al nome di Mezzocorona depennare il richiamo (i) e l'indicazione della tabella 45;

— modificare come appresso la nota (i):

(i) Stazione di scambio con la linea a scartamento ridotto Trento Torre Verde-Malé esercitata dalla Società Anonima Trasporti Pubblici. Per il tramite della stazione di Dermulo della menzionata linea Trento Torre Verde-Malè si effettua il servizio di corrispondenza con la linea Dermulo-Fondo-Mendola.

PARTE II.

— nell'indice grafico delle tavole polimetriche tracciare il tronco di linea Mezzocorona-Mezzolombardo contrassegnandolo col N. 60 bis;

— a pagina 38 riportare la sottoindicata tabella 60 bis:

60 bis Mezzocorona-Mezzolombardo

(Linea ammessa ai soli trasporti delle cose, esclusi i bagagli)

Mezzocorona	
3	Mezzolombardo

— a pagina 42 inserire:

Mezzolombardo /III/390/260/256/262/286/243/165/168/112/156/223/239/368/391/753/672/644/663/937/980/991/1354/

d) « Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti di merci ».

Nell'indice alfabetico inserire nella sede opportuna il nome di Mezzolombardo con le indicazioni relative alla pagina ed al numero progressivo;

— nell'interno dei prontuari stessi a pagina 63 progressivo 6 (edizione 1922) oppure a pagina 73 progressivo 28 (edizione 1933) di contro al nome di Mezzolombardo indicare la distanza che sarà formata aggiungendo Km. 3 a quella risultante per la stazione di Mezzocorona; l'istradamento da indicare sarà uguale a quello indicato per Mezzocorona.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 25.

Limitazione di servizio nella stazione di Roma Termini.

In dipendenza dei lavori di trasformazione della stazione di Roma Termini, a partire dal giorno 1° marzo 1938-XVI e fino nuovo avviso, la stazione stessa resta disabilitata dal ricevimento e dalle spedizioni dei trasporti in servizio, ad eccezione dei seguenti:

a) trasporti riguardanti la stamperia dei biglietti;

b) materiali interessanti gl'impianti di Roma Termini comprese le contabilità e documenti da e per i Controlli;

c) materiali per conto della Compagnia carrozze con letti, previsti dall'O.S. n. 10, 1929;

d) gruppi versamento diretti alla Cassa Compartimentale e sovvenzioni che da questa vengono inviate ai diversi Impianti;

e) carte di valore destinate ad Uffici diversi;

f) versamenti per conto della Provvida diretti alla Cassa di stazione di Roma Termini;

g) sacchetti vuoti di ritorno per versamenti;

h) oggetti rinvenuti e numerario destinati al Deposito Compartimentale.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 26.

Estensione di servizio nella stazione di Pavona

Dal 1° marzo 1937-XVI la stazione di Pavona, della linea Ciampino-Velletri, viene abilitata anche al servizio merci P. V. a collettame, limitatamente ai trasporti di peso fino a Kg. 1000, composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno.

Di conseguenza, a pagina 57 della parte 1ª del «Prontuario Generale delle distanze chilometriche» — Edizione Gennaio 1938-XVI — di fronte al nome di «Pavona» nella colonna 10, la indicazione P. (15) dovrà essere modificata in «P» (i) ed in calce alla pagina stessa dovrà trascriversi la seguente nota:

«(i) Limitatamente ai trasporti in piccole partite di peso fino a Kg. 1000 composti di colli non superanti il peso di Kg. 100 ciascuno».

E' inoltre abilitata ai trasporti a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, con le norme indicate nell'avvertenza C) a pagina 2, ma senza bisogno di preventiva autorizzazione.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 e 15.

Ordine di servizio n. 27.

Istituzione della fermata impresenziata di Canetra.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14-XI-933-XII, sarà attivata, dal giorno 1° marzo 1938-XVI, la fermata di CANETRA, sita al Km. 171+162 della linea Terni-Sulmona, fra le stazioni di Castel S. Angelo ed Antrodoco B. V. dalle quali dista rispettivamente Km. 1,701 e Km. 4,087.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che sarà svolto secondo le norme contenute nell'O. S. 105/1932 e nel punto C) dell'O. S. 158/1935-XIII.

La Fermata di che trattasi dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato e le altre pubblicazioni *di servizio interessate.*

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.

ALLEGATO ALL'O. DI S. N. 27 1938 XVI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze, chilometriche, valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci, in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo, si dovrà:

— Nell'interno, linea « Pescara C.le -Rieti-Terni », fra i nomi di Antrodoco Borgo Velino e Castel S. Angelo, inserire il nome di Canetra e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea suddetta la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente O. di S. Per tutti gli altri prontuari la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Castel S. Angelo, Km. 13 a quella indicata per Rocca di Fondi e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— Nell'indice alfabetico dei prontuari manoscritti sudetti si dovrà inserire nella sede opportuna, il nome di Canetra con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella « Prefazione generale all'orario generale di servizio » Parte I (edizione febbraio 1936-XIV, a pagina 13, nella sede opportuna inserire in carattere corsivo « Canetra LB/A/107 ».

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Canetra ● . . .	IV	537	650	646	640	638	578	520	549	545	551	431	444	379	372	345	173	104	259	414	572	583	831
PARTE IV																							
Canetra ● . . .	IV	537	636	632	626	624	564	520	549	531	551	417	444	379	372	345	173	104	259	414	572	583	809
		117.54 164	23.275 74	40.275 74.164	23.275 74.164	40.275 74	275.74 164	71.126 70.164	126.70 164	256.275 74 164	110.126 70.164	275.72 74.164	126.70 164	264.10 108.164	67.54 108.164	114	108.164	—	114 160	103.59 80	124.73 114	15.114	103.59 80

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Canetra ●.	IV	99	Sulmona-Terni	Ancona	Rieti	V[4]	B[4]	-	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 99 (linea Pescara C.le-Rieti-Terni

Stazione		Km.
Pescara Centrale	Km.	172
Pescara Porta Nuova	»	170
Sambuceto S. Giovanni	»	166
Chieti	»	157
Casalincontrada - Brecciarola	»	152
Manoppello	»	148
Rosciano	»	146
Alanno	»	144
S. Valentino Caramanico	»	141
Torre dei Passeri	»	134
Tocco Castiglione	»	129
Bussi	»	123
Popoli	»	119
Corfinio	»	114
Roccacasale	»	111
Pratola Peligna	»	110
Sulmona	»	104
Pratola Peligna Superiore	»	100
Raiano	»	93
Molina	»	85
Acciano	»	80
Beffi	»	75
Tione degli Abruzzi	»	74
Fontecchio	»	70
Fagnano Campana	Km.	65
Villa S. Angelo	»	61
S. Demetrio de' Vestini	»	59
Fossa	»	57
Paganica	»	51
Aquila degli Abruzzi	»	44
Sassa Tornimparte	»	36
Vigliano d'Abruzzo	»	29
Sella di Corno	»	25
Rocca di Corno	»	19
Rocca di Fondi	»	13
Antrodoco Borgo Velino	»	5
Castel S. Angelo	»	2
Cittaducale	»	11
Rieti	»	20
Poggio Fidoni	»	26
Contigliano	»	28
Terria	»	31
Greccio	»	34
Labro Moggio	»	40
Piediluco	»	43
Marmore	»	45
Stroncone	»	52
Terni	»	61

Ordine di servizio n. 28.

Servizio doganale - Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri per la rifusione.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, con provvedimento numero 29536 in data 20 novembre 1937-XVI, lo stabilimento in Ponte S. Martino (Aosta) della Società Anonima Industrie Lamiere Speciali è stato ammesso a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la rifusione, sotto la sorveglianza doganale.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla dogana di Torino.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio n. 14/1937, all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali siderurgici esteri, a pag. 56 e seguenti delle «Istruzioni per il Servizio doganale sulle Ferrovie», dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Circolare n. 7.

27ª Appendice all'Elenco Alfabetico delle Ditte proprietarie di carri privati, inscritti nel parco veicoli F. S. (edizione 1930-VIII).

In relazione alla circolare N. 37/1930, si avvertono le stazioni della Rete e gli Uffici che ebbero in distribuzione l'«Elenco alfabetico delle ditte proprietarie di carri privati inscritti nel parco veicoli F. S. al 31 dicembre 1929», che detto elenco dovrà essere aggiornato, come segue, alla data dell'11 gennaio 1938-XVI:

I— Al Quadro A:

a) *aggiungere le seguenti Ditte ed i numeri di servizio rispettivamente assegnati ai loro carri*:

Pellegrini Emanuele e Figli — Bergamo — dal n. 900800 al n. 900999;

Scardina Giovanni di Vincenzo — Partinico, Piazza della Stazione — dal n. 906500 al n. 906649;

Soc. Anon. Idrobitume — Bologna, Via Arcadia 16 — dal n. 904050 al n. 904199;

Suter Giovanni — Genova, Via Corsica 19 int. 5 — dal n. 908600 al n. 908799;

Trementina e Derivati (Soc. Anon.) — Trieste, Via dei Navali 25 — dal n. 911800 al n. 911999;

Versetti Rinaldo — Magenta — dal n. 906350 al n. 906499.

b) *modificare l'indirizzo alle seguenti ditte*:

Casinghini Giovanni — *da* Milano, Via Paolo Sarpi 61 presso il Signor Giuseppe Casinghini *in* Palazzolo Sull'Oglio, presso il Sig. Giuseppe Casinghini;

Cassin Carlo — *da* Genova, Via Caffaro 6 *in* Venezia (Sestriere Castello) Parrocchia dei SS. Giovanni e Paolo n. 6472;

Cav. Nagel Nino di Ludovico — *da* Milano, Via G. B. Sammartini 15 *a* Stradella;

«Nafta» Soc. Ital. Petrolio e Affini — *da* Genova, Via Martin piaggio 1, *a* Genova (102) Piazza della Vittoria;

Quaglia Battista — Milano — *da* Viale Monza 4 *in* Viale Molise 55.

II — Ai Quadri A e B:

c) *cancellare le seguenti ditte che non hanno più carri inscritti nel parco veicoli F. S.*:

Angarano Mauro — Bergamo, Via G. Batt. Moroni, 2;

Maso, Ceppi, Redaelli & C. — Milano, Via C. Lombroso 32, Mercato Pollame;

Moretti Tommaso — Genova, Piazza S. Bernardo, 73-75;

Raffineria Triestina di Oli Minerali — Trieste, S. Sabba;

Scardina Mariano fu Giovanni — Palermo, Via Vetreria, 72;

Villa Emilio — Brivio (Cisano Caprino Bergamasco).

III — Al Quadro B:

d) *di fianco ai numeri di servizio dei carri sottoindicati aggiungere la scritta della ragione sociale*:

dal 900800 al 900999: Emanuele Pellegrini e Figli — Bergamo;
dal 904050 al 904199: Soc. An. Idrobitume — Bologna;
dal 906350 al 906499: Rinaldo Versetti — Magenta;
dal 906500 al 906649: Scardina Giovanni di Vincenzo — Partinico;
dal 908600 al 908799: Giovanni Suter — Genova;
dal 911800 al 911999: Soc. An. Trementina e Derivati — Trieste.

e) *modificare la ragione sociale delle seguenti Ditte*:

da Casinghini Giovanni — Broni *in* Casinghini Giovanni — Palazzolo Sull'Oglio;

da Cassin Carlo — Genova — *in* Cassin Carlo — Venezia;

da Cav. Nino Nagel — Milano, Via G. B. Sammartini 15 — *in* Cav. Nino Nagel — Stradella.

IV — A Pag. 7:

aggiungere le nuove serie «Mc» e «Mdc», assegnate ai carri serbatoio che trasportano rispettivamente «sale di colofonia» e «decalina».

Distribuita agli agenti delle classi: 2, 3, 5, 8, 15, 30, 32, 36 e 37.

Circolare n. 8.

Prezzo degli abiti impermeabili da lavoro per il personale di linea e delle stazioni.

Con riferimento alla circolare N. 41, pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* N. 49 del 6 dicembre 1934-XIII, si porta a conoscenza di tutti gli Impianti interessati che il prezzo di ogni abito impermeabile da lavoro per il personale di linea e delle stazioni, per tutte le ordinazioni che verranno rilasciate alla Soc. Anon. Consorzio Industriale Canapieri di Milano dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI, resta fissato in L. 115,04 (lire centoquindici e cent. quattro) e partitamente L. 64,44 (lire sessantaquattro e cent. quarantaquattro) per la giacca; L. 39,10 (lire trentanove e cent. dieci) per i pantaloni; e L. 11,50 (lire undici e cent. cinquanta) per il cappello.

Comunicati:

Concorsi presso il Ministero dell'Africa Italiana

Il Ministero dell'Africa Italiana ha indetto tre Concorsi per posti dei gradi 6 – 7 – 8 – 9 e 11 del ruolo degli interpreti redattori (gruppo A) del Corpo degli interpreti coloniali.

Le modalità e le norme che regolano detti Concorsi trovansi inserite nell'estratto della «Gazzetta Ufficiale» n. 13 del 18 gennaio 1938-XVI.

Concorso per due posti di referendario al Consiglio di Stato.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 corrente n. 23 è stato pubblicato il concorso per titoli e per esame a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. D. L. 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 30 aprile 1938-XVI, e debbono essere corredate del certificato attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 29.

Modificazione al Regolamento per la circolazione dei treni, all'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, all'Istruzione per il servizio dei manovratori, e all'Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 R. C. T. o con regime speciale.

S. E. il Ministro con i Decreti N. 1275 in data 9 novembre 1937-XVI e N. 1934 in data 18 gennaio 1938-XVI ha approvato le seguenti modificazioni agli articoli 9 (comma 9), 12 (comma 4), 14 (comma 6 e 9), 25 (comma 3), 26 (comma 2) e 33 (comma 11) del Regolamento per la circolazione dei treni.

REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI

Art. 9.

Comma 9 — La precauzione di impedire alla stazione attigua di inviare treni dovrà essere usata in qualsiasi stazione ed in qualsiasi momento, quando una manovra dovesse oltrepassare il punto protetto dal segnale di protezione di cui al precedente comma 8.

Anche in tal caso verrà adottato il telegramma formula 10 e la manovra dovrà essere protetta con segnale a mano a distanza.

Art. 12.

Comma 4 — Il dirigente per arrestare un treno che non abbia nella stazione fermata d'orario o prescritta, oltre all'esporre il segnale d'arresto dinanzi al fabbricato viaggiatori, deve mantenere il segnale di protezione a via impedita e non disporlo a via libera se non quando il treno si sia fermato al segnale stesso. Però nelle stazioni provviste di segnali di 1ª categoria di protezione e di partenza, preceduti entrambi da segnali di avviso, basta far trovare disposti a via impedita il segnale di partenza, il relativo avviso, nonchè il segnale di avviso del segnale di protezione, disponendo a via libera soltanto quest'ultimo.

Quando per le condizioni locali . . . . *Omissis.*

Art. 14.

Comma 6. — . . . . *Omissis*

Il Capo treno ha però l'obbligo di prestare attenzione ai segnali fissi a protezione dei bivi in piena linea, delle stazioni d'incrocio, capo tronco, di diramazione, di comunicazione fra i doppio ed il semplice binario, termine di corsa, nonchè ai segnali per rallentamenti prescritti.

Comma 9 — . . . . *Omissis.*

Nelle stazioni in cui esiste un binario tronco che si dirama da quello di più corretto tracciato il relativo deviatoio, se incontrato di punta dai treni senza fermata, deve essere sempre munito di collegamento di sicurezza.

Tale collegamento deve esistere anche nelle località nelle quali tutti i treni fermano quando il predetto scambio, per la sua distanza dal punto di normale fermata, possa essere impegnato a velocità superiore a 30 Km. l'ora.

Venendo a mancare eccezionalmente il collegamento, dovrà essere prescritta al treno precauzione e limitazione di velocità a 30 Km. l'ora . . . . . . *Omissis* . . . .

Art. 25.

Comma 3 — . . . . *Omissis.*

Quando occorra invece che la precedenza si effettui con fermata, basterà che le dette stazioni facciano trovare disposto a via impedita il segnale di partenza, il relativo avviso, nonchè il segnale di avviso del segnale di protezione, disponendo a via libera soltanto quest'ultimo.

Art. 26.

Comma 2 — . . . . *Omissis.*

Quando occorra invece che l'incrocio si effettui con fermata basterà che le dette stazioni facciano trovare disposto a via impedita il segnale di partenza, il relativo avviso, nonchè il segnale di avviso del segnale di protezione, disponendo a via libera soltanto quest'ultimo.

Art. 33.

Comma 11 — . . . . *Omissis.*

La circolazione dovrà inoltre essere regolata da stazione a stazione col consenso telegrafico.

Può essere però stabilito che durante l'interruzione di uno dei due binari la circolazione sul binario che rimane in esercizio sia mantenuta nel solo senso legale considerando sospesa la circolazione dei treni nell'altro senso.

In tal caso la circolazione, che ha luogo nel solo senso legale, continuerà ad essere regolata nel modo normale. Nessun treno in senso illegale potrà circolare durante l'intervallo d'interruzione. Se per imprescindibili necessità di invio di soccorso fosse necessario far circolare treni nel senso illegale sul binario rimasto in esercizio, dovrà attivarsi il servizio a binario unico nei due sensi applicando le disposizioni previste dall'art. 34 per le interruzioni accidentali.

. . . .

Vengono poi modificati come segue gli articoli 39 (comma 9) e 40 (comma 2) dell'Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive, l'art. 15 (comma 7) dell'Istruzione per il servizio dei manovratori, l'art. 1 (comma 1), l'art. 5 (comma 2) e l'art. 12 (comma 1) dell'Istruzione per l'effettuazione dei treni circolanti con le norme dell'art. 38 del Regolamento per la circolazione dei treni o con Regime speciale.

ISTRUZIONE PER IL SERVIZIO DEL PERSONALE DI CONDOTTA DELLE LOCOMOTIVE

Art. 39.

Comma 9 — . . . . *Omissis.*

Nelle stazioni provviste di segnale di 1ª categoria di protezione e di partenza, preceduti entrambi da segnali di avviso, basta, per fermare un treno che non vi abbia fermata d'orario o prescritta, far trovare disposti a via impedita il segnale di partenza, il relativo avviso, nonchè il segnale di avviso del segnale di protezione, disponendo a via libera soltanto quest'ultimo.

Nelle località sprovviste di segnale di partenza preceduto da quello di avviso . . . . *Omissis.*

Art. 40.

Comma 2. — . . . . *Omissis.*

Quando occorra invece che la precedenza si effettui con fermata, basterà che le dette stazioni facciano trovare disposto a via impedita il segnale di partenza, il relativo avviso, nonchè il segnale di avviso del segnale di protezione, disponendo a via libera soltanto quest'ultimo.

ISTRUZIONI PER IL SERVIZIO DEI MANOVRATORI.

Art. 15.

Comma 7. — Un manovratore deve accompagnare ogni locomotiva o gruppo di locomotive che debba muoversi nei binari di stazione. E' fatta eccezione in alcune stazioni per determinati tratti di binario sui quali sia stato convenuto che il passaggio delle locomotive può essere regolato con segnali fissi od a mano.

La suddetta eccezione è ammessa anche per le automotrici e per le locomotive elettriche guidate da un solo agente, subordinatamente al parere favorevole dato caso per caso dalle Sezioni dell'Esercizio.

ISTRUZIONI PER L'EFFETTUAZIONE DEI TRENI CIRCOLANTI CON LE NORME DELL'ART. 38 DEL REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE DEI TRENI O COL REGIME SPECIALE.

Art. 1.

Comma 1. – I treni che, a richiesta delle rispettive Reali Case o del Governo od in seguito ad ordine superiore, si effettuano in esclusivo servizio delle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice, delle LL.AA.RR. il Principe Ereditario . . . . . . *Orissis.*

Art. 5.

Comma 2. — . . . . *Omissis.*

ed anche i Capi delle Case dei Principi Reali aventi sede nella stessa città quando si tratti di viaggi delle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice, e delle LL. AA. RR. il Principe Ereditario e la Principessa Consorte, indicando l'alta Personalità che effettua il viaggio.

Art. 12.

Comma 1. – Quando il viaggio delle LL. MM. il Re Imperatore e la Regina Imperatrice, il Principe Ereditario e la Principessa Consorte . . . . *Omissis.*

. . . .

Le modificazioni di cui al presente ordine di servizio entreranno in vigore dalle ore 0 del 25 aprile 1938-XVI.

Chi riceve il presente O. S. deve rilasciare ricevuta scritta al proprio superiore immediato. Le ricevute dovranno essere inviate alle Sezioni Compartimentali da cui dipendono i singoli agenti per essere conservate nelle pratiche personali dei medesimi.

Distribuito agli agenti delle classi 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54.

Ordine di servizio n. 30.

Soppressione dal Bivio Naviglio Grande della linea Milano-Mortara-Alessandria e Cintura di Milano.

In conseguenza della demolizione degli impianti di Milano P. Sempione, dalle ore 10 del giorno 10 marzo 1938/XVI verrà soppresso il Bivio Naviglio Grande, situato alla progressiva Km. 7+350 fra Milano P. Romana e Milano S. Cristoforo, e quindi cesserà di funzionare la Cabina Saxby — Posto di Blocco n. 5 — situata alla progressiva Km. 7+410.

Verrà pertanto istituita una sola sezione di blocco fra la cabina A di Milano P. Romana, Posto di Blocco n. 4, situata alla progressiva Km. 3+989 e la cabina A di Milano S. Cristoforo, Posto di Blocco n. 6, situata alla progressiva Km. 9+259,74.

La lunghezza della sezione di blocco risulterà di m. 5276,15 nel senso dei treni dispari e di m. 5272,80 nel senso dei treni pari.

Di conseguenza verranno soppressi tutti i semafori di protezione del Bivio Naviglio Grande.

Nulla verrà cambiato per quanto si riferisce al segnalamento delle singole stazioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 35, 50, 51, 52, 53, 54, 55 *dei Compartimenti di Milano e Torino.*

Ordine di servizio n. 31.

Servizio bagagli stazione di Napoli Marittima.

In attesa della sistemazione definitiva dei servizi portuali di Napoli e delle conseguenti modificazioni da apportare all'Allegato 6 alle Condizioni e Tariffe, nell'intento di agevolare i viaggiatori provenienti dal mare e diretti all'imbarco, vengono istituiti in via di esperimento presso la stazione di Napoli Marittima (Molo Luigi Razza) i seguenti servizi ferroviari che funzionano con le stesse modalità e norme stabilite per gli analoghi servizi attualmente disimpegnati al Molo « Carlo Pisacane »: *a*) Gestione biglietti; *b*) Gestione bagagli; *c*) Agenzia Doganale.

I bagagli a pagamento dei predetti viaggiatori vengono inoltrati dal 1° Marzo 1938-XVI da Napoli Marittima e Napoli Centrale e viceversa con automezzi celeri e per questo speciale servizio le relative spedizioni devono essere gravate a cura delle stazioni mittenti della spesa di una lira per collo in aggiunta alle normali tasse computate in base alle distanze vigenti per la stazione di Napoli Marittima.

Nulla è modificato pei trasporti dei bagagli in servizio cumulativo ferroviario-marittimo da e per la Sicilia via Napoli-Palermo.

Distribuito agli agenti delle classi: 3, 5, 8, 9 e 15.

Circolare n. 9.

Istituzione di una Agenzia Commerciale a Belgrado.

Col giorno 15 febbraio 1938-XVI è stata istituita a Belgrado una nuova Agenzia Commerciale delle Ferrovie italiane dello Stato avente compiti analoghi a quelli affidati alle altre Agenzie Commerciali di Vienna, Budapest, Berna, Parigi e Praga.

L'indirizzo della predetta Agenzia è il seguente: « Agenzia Commerciale delle Ferrovie Italiane dello Stato - Beograd - Kneza Mihajlova ul 5 ».

Indirizzo telegrafico: « Ferragitalia - Beograd ».

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 32.

Attivazione del doppio binario fra Cerignola Campagna e Margherita di Savoia-Ofantino.

A partire dalle ore 12 del giorno 21 marzo 1938 (XVI) verrà attivato il doppio binario fra le stazioni di Cerignola Campagna e Margherita di Savoia-Ofantino.

Il nuovo binario è ubicato a monte dell'attuale e di questo ha tutte le caratteristiche essendo ad esso parallelo, e alla distanza di metri 2,12 fra le due rotaie interne.

In conseguenza l'attuale binario di corsa tra le stazioni suddette verrà adibito al transito dei treni dispari ed il nuovo binario verrà invece adibito al transito dei treni pari.

Impianti di segnalamento.

Nessuna variazione viene apportata per ora agli attuali impianti di segnalamento.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, *nonchè limitatamente al Compartimento di Bari, agli agenti delle classi* 9, 11. 12, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54.

Istruzione n. 1.

Pagamento delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale (R. D. 25-1-1937 n. 200 che approva il regolamento per l'esecuzione dei RR. DD. 17-8-1935 n. 1765 e 15-12-1936 n. 2276 sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali).

1° – Al pagamento delle rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale provvedono le Casse Compartimentali direttamente, se il pagamento sia da effettuarsi nella sede della Cassa stessa, o le stazioni della rispettiva circoscrizione, quando il pagamento sia da effettuarsi fuori della sede anzidetta.

Nelle località non servite da Stazioni delle Ferrovie dello Stato il pagamento si effettua mediante vaglia postale a cura della Cassa Compartimentale di Roma.

2° – Per tali pagamenti il Servizio Personale e Affari Generali emette ed invia al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) i ruoli continuativi individuali:

a) Mod. P. 269, e relativa copia mod. P. 269 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata a favore degli ascendenti dell'agente infortunato.

b) Mod. P 270, e relativa copia mod. P. 270 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata a favore della famiglia superstite dell'agente infortunato.

c) Mod. P. 271, e relativa copia mod. 271 bis ad uso degli uffici pagatori, per rendita annua liquidata all'agente per inabilità permanente.

3° – I ruoli mod. P. 269 bis, P. 270 bis e P. 271 bis vengono spediti dal Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) alle Casse Compartimentali ed alle Stazioni interessate, accompagnati da un elenco da restituire, senza indugio, con la dichiarazione di ricevuta.

4° – Le Casse Compartimentali e le Stazioni debbono custodire accuratamente i detti ruoli per tutta la loro durata di validità, o fino a quando ne venga richiesta la restituzione dal Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni), od il trasferimento ad altra sede da parte dei percipienti o di chi per essi.

5° – I titolari dei ruoli sono provvisti dal Servizio Personale e Affari Generali di un certificato di iscrizione con copertina color cenerino (libretto mod. P. 259, P. 260 e P. 261 rispettivamente a favore degli ascendenti dell'agente infortunato, della di lui famiglia superstite o dell'agente stesso) portante lo stesso numero del ruolo continuativo individuale.

6° – I pagamenti si effettuano, di regola, a rate mensili posticipate (e solo nei casi espressamente indicati a rate trimestrali o semestrali) a cominciare dal giorno 25, o dal 26, se il 25 sia festivo.

7° – Alle prescritte scadenze i titolari o i loro legali rappresentanti debbono presentarsi alle Casse Compartimentali od alle Stazioni che hanno in carico il relativo ruolo continuativo individuale, esibendo:

a) il certificato di iscrizione (libretto),

b) il certificato di esistenza in vita degli assegnatari, che a norma dell'art. 92 del R. D. 200 del 25-1-1937 i Comuni rilasciano gratuitamente agli interessati.

8° – Gli incaricati di eseguire il pagamento, prima di stenderne l'ordine sul certificato di vita debbono accertarsi:

a) che il certificato d'iscrizione sia effettivamente quello utile al pagamento da eseguire, confrontandone il numero, l'importo dell'assegno, le generalità dell'assegnatario e del legale rappresentante, con le indicazioni corrispondenti del ruolo continuativo individuale mod. P. 269 bis, P. 270 bis e P. 271 bis;

b) che il certificato di esistenza in vita sia rilasciato in data non anteriore al giorno 16 del mese nel quale scade il pagamento, quando il pagamento si effettua personalmente al titolare, e in data non anteriore al giorno feriale che precede quello del pagamento, quando il pagamento si fa, nel Comune di residenza degli assegnatari, al loro legale rappresentante.

Se invece il certificato di esistenza in vita è rilasciato da un Comune diverso da quello dove si effettua il pagamento, sarà ritenuto sempre valido purchè rilasciato in data non anteriore al 24, o 23 se il 24 sia festivo, del mese di scadenza del pagamento stesso.

Con un solo certificato di esistenza in vita si possono corrispondere tutte le rate maturate alla data della riscossione.

Sul certificato di esistenza in vita deve sempre esplicitamente risultare la conservazione dello stato vedovile, per le vedove assegnatarie, e quella dello stato nubile, per le orfane che abbiano raggiunto il 12° anno di età. La conservazione dello stato vedovile deve risultare per la madre, nella sua qualità di legale rappresentante dei figli minorenni.

Eseguiti gli accertamenti di cui sopra, gli incaricati del pagamento debbono completare sul certificato di vita la parte riservata all'ordine di pagamento, indicandovi: il numero esatto del certificato d'iscrizione, la somma netta da pagarsi in cifre e lettere, e il periodo a cui si riferisce, farvi apporre quietanza.

dal percipiente senza applicare marca da bollo (R. D. 1480/19296), e convalidare il tutto con la propria firma, la data dell'eseguito pagamento e il timbro d'ufficio. I pagatori debbon inoltre apporre il timbro d'ufficio e la loro firma tanto sui ruoli quanto sui libretti, nelle caselle corrispondenti alle rate pagate, indicandovi pure la somma corrisposta.

Sul margine superiore del certificato di vita, gli incaricati dei pagamenti devono apporre sempre, in modo evidente, la dicitura "Rendita per infortunio", e ciò perchè i Reparti Controllo Cassa possano procedere più speditamente a riepilogare nell'apposito mod. R. 178 ter i moduli stessi, allorchè vengono loro trasmessi dalle Casse, dopo il pagamento.

9° - Per tutti i pagamenti che si effettuano con vaglia, gli interessati, alle prescritte scadenze, devono inviare i loro certificati di esistenza in vita al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni), che provvede a completarli nella parte riservata all'ordine di pagamento e a trasmetterli alla Cassa Compartimentale di Roma che ha in carico i relativi ruoli.

10° - La rendita spettante ai figli si corrisponde fino al compimento del 15° anno di età. Le variazioni dell'importo della rendita conseguenti a tale limite, sono approvate colla prima liquidazione della stessa rendita e di esse è fatta precisa e particolare menzione sui ruoli individuali, di guisa che, gli uffici pagatori sono in grado di effettuare in ogni epoca, senza altro avviso e sotto la loro piena responsabilità, il pagamento delle rendite ridotte. Solo nel caso di modificazioni nella composizione della famiglia o nello stato civile della vedova, (morte di qualche figlio, morte o nuovo patrimonio della vedova, revisione della precedente liquidazione della rendita), il Servizio P. A. G. provvederà alla compilazione e trasmissione al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) dei necessari ruoli di variazione, che saranno da questa rimessi agli uffici pagatori per sostituirli ai ruoli precedenti, i quali dovranno essere restituiti alla Sezione stessa per l'annullamento.

Pertanto, quando gli uffici pagatori vengano a conoscenza di qualcuna delle modificazioni sopraindicate, dovranno sospendere il pagamento della rendita e inviare al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) il relativo ruolo aggiornato nei pagamenti, insieme al corrispondente certificato di morte o di matrimonio, legalizzati.

11° - A mettere i certificati di iscrizione in relazione ai ruoli di variazione provvede l'ufficio pagatore con opportuna variante, certificata da annotazione firmata dal titolare dell'ufficio e da timbro.

Ciò vale anche per le variazioni di tutela.

12° - Nei casi di trasferimento, dei titolari o di chi per essi, ad altra residenza servita da Cassa Compartimentale o da Stazione Ferroviaria, l'impianto che ha in carico il corrispondente ruolo, deve trasmetterlo direttamente al nuovo ufficio pagatore, dandone immediato avviso al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni).

Qualora la nuova residenza del titolare non sia servita da impianto ferroviario e il pagamento debba essere eseguito a mezzo vaglia postale, il ruolo dovrà essere restituito al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) per gli opportuni provvedimenti.

Il ruolo deve sempre essere aggiornato nella situazione dei pagamenti eseguiti dall'Ufficio che perde il beneficiario della rendita.

Per ogni e qualsiasi schiarimento riguardante i pagamenti di cui alla presente istruzione gli uffici pagatori dovranno sempre rivolgersi al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni), Roma.

13° - Non appena effettuati i pagamenti, le Stazioni debbono versare alle Casse Compartimentali, come denaro, i relativi ordini di pagamento. Queste, a loro volta, li comprenderanno nella contabilità che giornalmente

inviano al rispettivo Reparto Controllo Cassa, il quale, alla fine di ogni mese, li elencherà in apposito mod. R. 178 ter, in testa al quale verrà apposta la dicitura "Rendita d'infortunio". Nelle colonne 2, 3 e 4 di detto elenco verrà indicato il numero del ruolo continuativo individuale, in ordine progressivo, il cognome dei titolari e la somma pagata. L'elenco stesso, insieme ai relativi ordini di pagamento, verrà trasmesso entro la prima decade del mese successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti, al Reparto Controllo Cassa di Roma, il quale li inoltrerà entro il giorno 15 seguente al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni).

Il Reparto Controllo Cassa di Roma, provvederà poi a riepilogare in apposito mandato d'ordine della contabilità riassuntiva, le somme comprese nei mod. R. 178 ter del bimestre, già trasmessi al Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni), imputando la spesa a credito del conto f. b. 137 partitario 1367 — (Pagamenti diversi da regolare) —. Il Servizio Ragioneria (Sezione Speciale Pensioni) a cui sarà da rimettere tale mandato non oltre il giorno 20 del mese successivo a quello della scadenza del bimestre, provvederà alla definitiva regolarizzazione contabile a pareggio del succitato conto, contro debito del conto di spesa 34, sottoconto D. bis — partitario 571 bis — "Rendite corrisposte al Personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in seguito a infortunio sul lavoro o malattia professionale".

La presente istruzione ha vigore dal 1° aprile 1938.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 33.

Apertura all'esercizio della fermata "La Fiora".

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 20 marzo 1938-XVI sarà aperta all'esercizio la fermata di "La Fiora" in corrispondenza del P. L. Km. 115+252 della linea Roma-Terracina, fra la stazione di Terracina e la fermata di Frasso, dalle quali dista, rispettivamente Km. 6+528 e Km. 3+932.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O. S. N. 105-1932-X e nel punto C) dell'O. S. N. 158-1935-XIII.

La fermata stessa dipenderà dal IV Riparto Movimento e dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 33 - 1938-XVI

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— Nell'interno, linea Velletri-Terracina, inserire il nome di "La Fiora" e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Frasso; l'istradamento da esporre sarà quello stesso della stazione di Frasso.

— Nel prontuario della stazione di Terracina la distanza per "La Fiora" dovrà essere indicata in Km. 7.

— Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di "La Fiora" con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di servizio" Parte I (edizione Febbraio 1936-XIV) a pagina 12, fra i nomi di Ladispoli e Laglesie S. Leopoldo, inserire in carattere corsivo

"/ La Fiora L. B./R/117/"

PARTE II

Tavola polimetrica n. 102

Velletri	Km.	75 70
Giulianello Roccamassima	»	65 60
Cori	»	58 54
Torretta Corana ●	»	56 51
Norma-Ninfa	»	47 42
Sermoneta-Bassiano	»	44 39
Sezze Romano (1)	»	33 28
Priverno	»	20
Sonnino (2)	»	14
Priverno Fossanova (2)	»	12
Frasso (2)	»	4
La Fiora ● (2)	»	—
Terracina (2)	»	7

PARTE I

Prontuarie Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc,							IMPIANTI FISSI				
					Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
							G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
La Fiora ●	99	Velletri - Terracina	Roma	Littoria	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
La Fiora ● . . .	V	596	716	712	707	705	645	651	680	658	682	544	575	455	431	297	98	270	319	215	414	457	632
PARTE IV																							
La Fiora ● . . .	V	599	719	715	710	708	648	634	663	625	665	511	558	458	434	297	98	270	319	215	414	457	610
		198-135 241	207.241 258	207.198 135.241	207 198 135.258	40.207 198.258	207.241 258	275.8 241.258	275.135 258	256.275 135.177	110-275 84.275	275.72 135.241	275 8 135.258	198.135 258	198.135 241	42 157 258	241.250 258	135.241 250.258	33 80 249	101.258	101.260 261.258	18.258	101.258

Ordine di servizio n. 34.

Estensione del servizio merci nelle stazioni della linea Alcamo Diramazione-Trapani.

A partire dal 20 marzo 1938-XVI le stazioni di Alcamo Diramazione, Calatafimi, Bruca, Ummari, Fulgatore, Erice Napola e Milo, della linea Alcamo Diramazione-Trapani, aperta all'esercizio con l'Ordine di Servizio n. 100/1937, verranno abilitate al completo servizio merci a Grande e Piccola Velocità, ai veicoli ed al bestiame.

A modificazione delle disposizioni impartite con l'Ordine di Servizio sopra indicato la linea Alcamo Diramazione-Trapani concorre a determinare la via più breve anche agli effètti della tassazione dei trasporti merci.

In conseguenza di quanto sopra, nelle pubblicazioni di servizio si dovranno praticare le modificazioni previste dall'allegato al presente O. S.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 34 - 1938-XVI

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti delle cose (esclusi i bagagli) si dovrà:

— Nell'"Elenco numerico" e nell'"Elenco alfabetico delle stazioni che servono a determinare la via sulla quale è stabilita la distanza" trascrivere, nella sede opportuna, i nomi di Alcamo Diramazione e di Trapani rispettivamente coi numeri 281, 282:

— nell'interno intestare la nuova linea "Alcamo Diramazione-Trapani e trascrivere i nomi delle nuove stazioni secondo l'ordine del sottoindicato prospetto e di contro esporre le relative distanze che dovranno essere formate nel seguente modo:

Tutte le stazioni della rete dello Stato (escluse quelle della linea Palermo-Marsala-Trapani) dovranno aggiungere alla distanza di Palermo le altre di cui al prospetto seguente:

	Palermo			*Palermo*
Alcamo Diramazione .	Km. 79		Fulgatore	Km. 109
Calatafimi	» 88		Erice Napola . . .	» 113
Bruca	» 97		Milo	» 120
Ummari	» 101			

L'istradamento da esporre sarà quello di Palermo seguìto dal 281.

Inoltre tutte le stazioni della Rete dello Stato (escluse quelle della linea Palermo-Marsala-Trapani) sostituiranno le attuali distanze esposte per le stazioni di Trapani, Paceco, Marausa, Ragattisi, Spagnola e Marsala con

quelle formate aggiungendo alla distanza di Palermo, risultante dal proprio prontuario. le altre di cui al seguente prospetto:

	Palermo
Trapani	Km. 126
Paceco	» 131
Marausa	» 140
Ragattisi	» 145
Spagnola	» 151
Marsala	» 157 .

L'istradamento per Trapani sarà quello di Palermo seguito dal 281; per le altre stazioni sarà quello di Palermo seguito dai Ni. 281, 282.

Nell'indice alfabetico dei protuari suddetti si dovranno trascrivere, nella sede opportuna, i nomi delle nuove stazioni con il numero della pagina e il numero progressivo.

Per le modificazioni da apportare ai prontuari manoscritti delle distanze delle stazioni della linea Palermo-Marsala-Trapani, verranno date istruzioni dal Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze alle stazioni interessate.

Nella "Prefazione generale all'Orario Generale di servizio" (Parte I) edizione febbraio 1936-XIV, di contro aï nomi di Alcamo Diramazione, Bruca, Calatafimi, Erice Napola, Fulgatore Milo e Ummari cancellare l'indicazione "L B".

PARTE II

Dalla tavola polimetrica N. 135 cancellare il richiamo (*) alla distanza per la relazione Alcamo Diramazione-Trapani e la relativa nota in calce alla tavola stessa.

Dalla nota (*) riguardante la tavola polimetrica N. 136, cancellare le parole "e valgono soltanto per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli".

Dalla tavola delle "Distanze fra le stazioni di diramazione della Zona VII" a pagina 96, cancellare il richiamo (1) e le lineette di contro ai nomi di Alcamo Diramazione e Trapani.

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

Nuove abilitazioni riguardanti le stazioni sottoindicate

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI					
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
															Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alcamo Diramazione .	VII	135-136	Alcamo Dir. - Trapani	Palermo	Trapani	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	5
Bruca	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	5
Calatafimi.	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	5
Erice Napola	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	5
Fulgatore	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P	V	B	—	—	F	—	40	5
Milo	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P	V		—	—	F	—	40	5
Ummari	VII	135	» »	»	»	V	B	G	P.	V		—	—	F	—	40	5

PARTE III

Distanze relative alle Stazioni delle linee Alcamo Diramazione-Trapani e Trapani-Marsala

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																							
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
Alcamo Diramazione	VII	1531	1651	1647	1642	1640	1580	1528	1557	1553	1559	1439	1452	1390	1366	929	1033	1038	999	728	722	765	311
Bruca	»	1549	1669	1665	1660	1658	1598	1546	1575	1571	1577	1457	1470	1408	1384	947	1051	1056	1017	746	740	783	329
Calatafimi . . .	»	1540	1660	1656	1651	1649	1589	1537	1566	1562	1568	1448	1461	1399	1375	938	1042	1047	1008	737	731	774	320
Erice Napola . .	»	1565	1685	1681	1676	1674	1614	1562	1591	1587	1593	1473	1486	1424	1400	963	1067	1072	1033	762	756	799	345
Fulgatore . . .	»	1561	1681	1677	1672	1670	1610	1558	1587	1583	1589	1469	1482	1420	1396	959	1063	1068	1029	758	752	795	341
Marausa	»	1592	1712	1708	1703	1701	1641	1589	1618	1614	1620	1500	1513	1451	1427	990	1094	1099	1060	789	783	826	372
Marsala	»	1609	1729	1725	1720	1718	1658	1606	1635	1631	1637	1517	1530	1468	1444	1007	1111	1116	1077	806	800	843	389
Milo	»	1572	1692	1688	1683	1681	1621	1569	1598	1594	1600	1480	1493	1431	1407	970	1074	1079	1040	769	763	806	352
Paceco	»	1583	1703	1699	1694	1692	1632	1580	1609	1605	1611	1491	1504	1442	1418	981	1085	1090	1051	780	774	817	363
Ragattisi	»	1597	1717	1713	1708	1706	1646	1594	1623	1619	1625	1505	1518	1456	1452	995	1099	1104	1065	794	788	831	377
Segesta Tempio. .	»	1546	1666	1662	1657	1655	1595	1543	1572	1568	1574	1454	1467	1405	1381	944	1048	1053	1014	743	737	780	326
Spagnuola . . .	»	1603	1723	1719	1714	1712	1652	1600	1629	1625	1631	1511	1524	1462	1438	1001	1105	1110	1071	800	794	837	383
Trapani	»	1578	1698	1694	1689	1687	1627	1575	1604	1600	1606	1486	1499	1437	1413	976	1080	1085	1046	775	769	812	358
Ummari	»	1553	1673	1669	1664	1662	1602	1550	1579	1575	1581	1461	1474	1412	1388	951	1055	1060	1021	750	744	787	333

Ordine di servizio n. 35.

Trasformazione in fermata presenziata della fermata impresenziata di Poggio Fidoni.

Dal giorno 1° aprile 1938 (XVI) la fermata impresenziata di Poggio Fidoni, della linea Terni-Aquila-Sulmona, verrà trasformata in fermata presenziata da assuntore ed abilitata al servizio viaggiatori e bagagli con le modalità di cui all'art. 31 delle Norme per il Servizio della Gestione Viaggiatori, ed all'art. 24 delle Norme per il Servizio della Gestione Bagagli.

Della registrazione e della contabilità relative a tali servizi, nonchè del versamento degli introiti, viene incaricata la stazione di Rieti.

In conseguenza di quanto sopra nel "Prontuario Generale delle Distanze Chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato" Edizione gennaio 1938 si dovrà: nella parte 1ª a pagina 60, di contro al nome di Poggio Fidoni, cambiare l'indicazione ● in quella [segno], e nelle colonne 7 e 8, sostituire, di fianco alle lettere V. e B., il richiamo (4) con quello (19).

Nella Parte II, tabella polimetrica 99, nella Parte III e nella Parte IV, di contro al nome di Poggio Fidoni, cambiare il segno ● in quello [segno].

Nella Prefazione generale all'orario generale di servizio — parte 1ª — edizione febbraio 1936-XIV, a pag. 18, accanto al nome di Poggio Fidoni dovrà esser posta l'indicazione ◆

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7 *e* 9.

Comunicato:

Concorso presso il Ministero della Marina.

Il Ministero della Marina ha indetto un Concorso per esame a due posti di Contabile (grado 11° - gruppo B) nel personale dei Contabili della Regia Marina.

Le modalità e le norme che regolano detto Concorso sono inserite nell'estratto della *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1938-XVI.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 36.

Circoscrizione dei magazzini per gli impianti dipendenti dal Servizio Movimento

A cura del Servizio Approvvigionamenti viene distribuita, in fascicolo separato la 1ª *Appendice* alla *Circoscrizione dei magazzini per gli impianti dipendenti dal Servizio Movimento* (O. d. S. N. 110 del 1° giugno 1933-XI) da valere dal 1° marzo 1938 per le somministrazioni ed i versamenti di materiali di ordinario impiego e di uso comune interessanti i detti impianti.

Ordine di servizio n. 37.

Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose - Carico di mattoni forati (tavelle e tavelloni).

Allo scopo di agevolare, quanto possibile, i trasporti di mattoni forati (tavelle e tavelloni), *destinati a stazioni dell'interno del Regno*, d'accordo con il Servizio Materiale e Trazione, si dispone che, in deroga al punto 3 del paragrafo 30 dell'allegato 7 alle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" (Prescrizioni Tecniche per il carico dei carri), per le spedizioni in servizio interno, sia consentito di utilizzare gli stessi mattoni forati per formare una corona sporgente oltre le sponde del carro, in modo da permettere il carico di una quantità maggiore di mattoni.

Pertanto a pagina 528 delle "Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose" dopo il punto 3 del paragrafo 30, dovrà essere inserita la seguente nota:

"Nota n. 1. — Per i trasporti di mattoni forati (tavelle e tavelloni), *destinati a stazioni dell'interno del Regno*, è consentito di utilizzare gli stessi mattoni forati per formare una corona sporgente oltre le sponde del carro, in modo da permettere il carico di una quantità maggiore di mattoni".

"Per tale sistema di carico, devono però essere osservate scrupolosamente le seguenti condizioni:

"1) il carico deve essere costituito tutto di mattoni delle stesse dimensioni in modo che il cumulo possa risultare ben costipato;

"2) i mattoni usati per la formazione della corona, non devono sporgere oltre le sponde del carro più della metà della propria lunghezza, *ed in ogni caso*, non più di 30 centimetri;

"3) i mattoni formanti la corona devono risultare colle nervature interne disposte verticalmente; devono poggiare completamente sopra ai mattoni sottostanti ed essere tenuti ben aderenti alle sponde del carro con uno o più strati di mattoni ben stivati;

"4) i mattoni che formano la colmata del carico, devono essere incastrati nello strato inferiore e non semplicemente appoggiati".

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 *e* 15.

Ordine di servizio n. 38.

Limitazione di servizio nella stazione di Trieste San Sabba.

Dal 1° aprile 1938-XVI, la stazione di Trieste San Sabba viene disabilitata dal servizio dei trasporti delle sottoelencate merci di facile accensione comprese nella categoria 4ª, gruppo 1°, dell'allegato n. 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose:

Fibre vegetali tessili o da intreccio, greggie e loro cascami, come canapa, cotone, lino, stoppa, sparto, biodo ecc., steli paglia, fieno, canne per graticci; canne, steli e scope di saggina; foglie secche e simili. Trucioli di legno, ramoscelli, fascine di minuta legna; scorze d'albero secche ecc. Midollo di saggina o di sorgo o di altre piante. Ritagli di carta. Materie a rapida combustione in genere, la cui accensione può essere determinata dalle faville della locomotiva. Carbone vegetale o di legna in pezzi o formelle.

Di conseguenza, nella parte 1ª del Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione gennaio 1938) a pag. 84, di contro al nome della stazione di Trieste San Sabba, nelle colonne 9 e 10, le indicazioni G. e P. dovranno essere modificate in "G (p) e P (p)".

In calce alla pagina 85 aggiungere poi la seguente nota: "(p) Escluse, tanto in arrivo che in partenza, le merci di facile accensione elencate nell'allegato n. 7 alle Condizioni e Tariffe, categoria 4ª, gruppo 1° fino alla voce "carbone vegetale o di legna in pezzi od in formelle" compresa".

Conforme modificazione dovrà essere inoltre apportata in tutte le altre pubblicazioni di servizio nelle quali risultano indicate le abilitazioni della stazione suddetta.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 39.

Abilitazione al servizio merci della fermata di Serricciolo.

Dal 1° aprile 1938-XVI la fermata di SERRICCIOLO, della linea Lucca-Aulla, verrà abilitata ai trasporti di merci a G. V. ed a P. V. in piccole partite di peso fino a Kg. 500 composti di colli non superiori al peso di Kg. 50 ciascuno.

Di conseguenza a pag. 77 della Parte I del Prontuario generale distanze chilometriche (Ed. gennaio 1938), di contro al nome della fermata di Serricciolo, nelle colonne 9 e 10, si dovrà esporre — rispettivamente — l'indicazione "G (S)" e "P (S)".

A pagina 21 della Parte I della "Prefazione all'orario generale di servizio, edizione febbraio 1936, di contro al nome di Serricciolo, l'indicazione "B" dovrà essere sostituita con l'indicazione "L P".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 40.

Abilitazione al servizio merci a carro ed estensione del servizio viaggiatori e bagagli nella fermata di Castelnuovo in Valsugana.

Dal giorno 1° aprile 1938-XVI, la fermata di Castelnuovo in Valsugana cesserà di essere impresenziata e sarà retta da Assuntore; essa sarà abilitata al servizio merci a G. e P. V., limitatamente ai trasporti a carro o come tali considerati dall'Amministrazione e al completo servizio viaggiatori e bagagli.

Per il servizio merci anzidetto sarà attivato un binario tronco servito da piano caricatore ed innestato al binario di corsa con deviatoio preso di punta dai treni pari.

La detta fermata eseguirà il versamento dei propri introiti alla Cassa Compartimentale di Trieste osservando le disposizioni e norme relative al servizio dei valori e la periodicità di cui alla lettera A dell'O. S. 184/1913.

In conseguenza di quanto sopra dovranno essere apportate le seguenti modificazioni al "Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione 1938-XVI)" e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate:

— a pag. 24 della parte I depennare il segno "⁕" esistente di contro al nome di Castelnuovo in Valsugana ed esporre nelle colonne 7, 8, 9 e 10 rispettivamente le indicazioni V — B — G (15) — P (15), in sostituzione di quelle esistenti:

— alle pagine 40, 20 e 48 rispettivamente delle parti II, III e IV, depennare, di contro al nome di Castelnuovo di Valsugana, il segno "●".

Inoltre, nella Prefazione Generale all'orario generale di servizio, di contro al nome di Castelnuovo in Valsugana, a pagina 13, modificare *l'indicazione* LVe in quella di "LP.".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare n. 10.

Titoli ammessi per la costituzione di depositi cauzionali.

Con riferimento alla Circolare n. 47 pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 34 del 1931 si comunica che ai titoli che possono essere accettati per la costituzione di depositi cauzionali provvisori o definitivi sono da aggiungere, in conformità del D. M. 21 febbraio 1938-XVI, n. 159290, le azioni dell'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili A.N.I.C. Società Anonima con sede in Roma.

Il valore di dette azioni dovrà essere ragguagliato, ai fini delle cauzioni, ai nove decimi del prezzo medio di borsa del semestre precedente al tempo in cui viene costituito il deposito.

Circolare n. 11.

Prezzo degli impermeabili gommati neri, con cappuccio, per ferrovieri.

Con riferimento alla circolare N. 20, pubblicata sul Bollettino Ufficiale N. 29, del 19 luglio 1934-XII, si porta a conoscenza del personale interessato che il prezzo di ogni impermeabile gommato nero con cappuccio, di fornitura della "Società Anonima Fabbriche Riunite Industria Gomma di Torino" resta fissato in L. 196 (lire centonovantasei) per tutte le richieste che risulteranno rilasciate alla Società predetta dal 1° gennaio al 30 giugno 1938-XVI inclusi.

Comunicato:

Concorso presso il Ministero dell'Interno Direzione Generale della Sanità Pubblica.

Il Ministero dell'Interno (Direzione Generale della Sanità Pubblica) ha bandito un concorso a 22 posti di Medico Provinciale aggiunto di 2ª classe in prova nell'Amministrazione della Sanità Pubblica.

Le modalità e le norme che regolano detto Concorso sono inserite nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1938-XVI.

Il Direttore Generale:

VELANI

Ordine di servizio n. 41.

Cambiamento di nome della stazione di Ortanova.

La stazione di Ortanova ha assunto la nuova denominazione di Orta Nova.

Di conseguenza, si dovrà apportare, conforme modificazione in tutte le pubblicazioni di servizio nelle quali risulta indicato il nome di Ortanova.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli provvederà alla sostituzione dei biglietti a serie fissa alle stazioni ed Agenzie interessate le quali dovranno, per altro, farne richiesta qualora entro il mese di aprile 1938 non ricevano le nuove scorte con la denominazione della stazione di Orta Nova.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5 7, 8, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale:
VELANI

Ordine di servizio n. 42.

Variazioni al testo della nomenclatura dei conti (Vedi Ordini di servizio 32 e 67-1937).

Nella Nomenclatura dei conti vengono apportate le seguenti modificazioni:

ENTRATA

Pag. 12. — All'attuale annotazione del partitario 28 viene aggiunto " Comprende anche il corrispettivo pagato dalla Società — De Ba — per l'appalto deposito dei bagagli a mano ".

Pag. 17. — Vengono istituiti i conti seguenti:
49-bis " Somma da provvedersi per far fronte alle spese per l'elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio Decreto-Legge 7 agosto 1936, n. 1620 " col n. 111-bis di partitario e con l'annotazione " Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria ".
49-ter " Somma da provvedersi dall'Amministrazione ferroviaria mediante operazioni di credito per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari ", col n. 111 ter di partitario e con l'annotazione " Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria ". Regio Decreto-Legge 8 aprile 1937, n. 749.

Pag. 25. — La dizione del conto 102 viene così modificata: " Somme prelevate dalle disponibilità patrimoniali ed introiti straordinari, da investire in beni immobili e mobili" con l'annotazione "Comprende anche i ricavi provenienti da lavori patrimoniali ed il valore dei materiali di esercizio versati in diminuzione d'inventario" — Bilancia col conto 154 della spesa.

Pag. 28. — E' soppresso il conto 145 col relativo partitario ed annotazione.

Pag. 29. — E' soppresso il subsottoconto A) 3-a- partitario 300 del conto 155 —.

Pag. 34. — La dizione del sottoconto E) del conto 203 viene così modificata: " Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio; sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo Pensioni e dell'Opera di Previdenza;

quella del sottoconto B) del conto 204 in " Addizionale alla imposta di ricchezza mobile e complementare ".

SPESA

Pag. 48. — All'attuale conto 34 viene aggiunto il sottoconto D-bis) Rendite corrisposte al personale operaio ed alle rispettive famiglie per inabilità permanente o per morte in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale — col numero 571 bis di partitario e con l'annotazione " D bis). Comprende le rendite corrisposte in base alle disposizioni di legge per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali".

Pag. 54. — Vengono istituiti i conti seguenti:

78 bis " Annualità sul capitale di lire 120 milioni previsto a completamento del Fondo per nuove elettrificazioni autorizzate col Regio Decreto Legge 27 ottobre 1932, n. 1472 ", col numero 662 bis di partitario e con l'annotazione " Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria ".

78 ter " Annualità per il debito contratto per far fronte alle spese di elettrificazione del gruppo di linee ferroviarie di cui al Regio Decreto Legge 7 agosto 1936, n. 1620 " col n. 662 ter di partitario e con l'annotazione " Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria ".

78 quater "Interessi sul debito contratto per le spese relative alla sistemazione in Roma degli impianti ferroviari di cui al Regio Decreto Legge 8 aprile 1937, n. 749" col numero 662 quater di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria".

Pag. 55. — E' istituito il conto 87 "Accantonamenti annuali per l'impianto idroelettrico di Bressanone" col numero 672 di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

Pag. 57. — L'attuale dizione del subsottoconto 115-A-3- partitario 721, viene così modificata "Spese di personale, premi e compensi vari".

E' istituito il subsottoconto 115A-3 bis "Quota da accantonarsi per indennità di licenziamento avventizi", col numero 721 bis di partitario.

Pag. 62. — I sottoconti A e B del conto 154 perdono rispettivamente i numeri 807 e 808 di partitario e vengono sdoppiati nei subsottoconti:

A { 1 — Immobili — part. 807
   2 — Mobili — " 807 bis

B { 1 — Immobili — part. 808
   2 — Mobili — " 808 bis

Pag. 66. — All'annotazione apposta al partitario 860 devesi aggiungere "Usato esclusivamente dal Servizio Ragioneria".

E' soppresso il conto 192 col relativo partitario ed annotazione.

Pag. 67 — E' soppresso il subsottoconto A. 5 partitario 908 del conto 205.

Pag. 72. — La dizione del sottoconto E) del conto 253 viene così modificata "Addizionale alle imposte sugli stipendi ed altri assegni del personale in servizio: sulle pensioni e sugli assegni a carico del Fondo pensioni e dell'Opera di Previdenza"; quella del sottoconto B) del conto 254 in "Addizionale all'imposta di ricchezza mobile e complementare".

FUORI BILANCIO

Pag. 75. — Al conto 12 viene aggiunto il sottoconto C) Fondo accantonamento indennità di licenziamento avventizi - col numero 1175 bis di partitario.

E' istituito il conto 13 bis "Fondo della gestione delle Cooperative edili ferroviarie provenienti dall'accantonamento delle annualità di ammortamento versate anticipatamente dalle Cooperative" col numero 1176 bis di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria".

Pag. 77. — Al conto 33 viene aggiunto il sottoconto D) "Fondo di pertinenza della gestione delle Cooperative edili ferroviarie" col numero 1219 bis di partitario.

E' istituito il conto 35 "Istituto di Previdenza e Credito delle Comunicazioni — Deposito in conto corrente di parte del Fondo della gestione delle Cooperative edili ferroviarie" col numero 1221 di partitario e con l'annotazione "Usato esclusivamente dal Servizio ragioneria".

Pag. 79. — L'attuale conto 44, che perde il numero 1240 di partitario, viene sdoppiato nei seguenti sottoconti:

A) Immobili . . . . part. 1240
b) Materiale di esercizio . " 1240 bis

Pag. 82. — E' soppresso il conto 83 bis con i relativi sottoconti e partitari.

Pag. 83. — E' istituito il conto 99 " Rimborsi concessionali in corso di liquidazione " col numero 1316 di partitario.

Pag. 85. — La dizione del conto 142 viene così modificata " Ritenute al personale per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e relative addizionali ".

Ordine di servizio n. 43.

Trasporti di citrato di calcio e di acido citrico.

Per effetto della legge 5 luglio 1908, n. 404, che disciplina il commercio degli agrumi e loro derivati, del R. Decreto 22 settembre 1908, che approva il regolamento della Camera Agrumaria di Messina istituita con la detta legge, della legge 17 luglio 1910, n. 492, che affida alla Camera Agrumaria la vigilanza sulle fabbriche di acido citrico, le spedizioni di citrato di calcio e di acido citrico sotto qualsiasi forma o denominazione, effettuata dalle fabbriche e locali annessi e dirette a magazzini di deposito, oppure effettuate da magazzini di deposito situati nella circoscrizione della Camera Agrumaria, ovvero destinate a fabbriche di acido citrico o all'imbarco e in località fuori della circoscrizione della Camera Agrumaria, debbono essere accompagnate da apposite licenze di circolazione o nulla osta, conformi ai modelli che si riproducono. (Vedi allegati).

Dette licenze constano, per il citrato di calcio, della matrice e di un tagliando, e per l'acido citrico della matrice e di due tagliandi.

Tanto il tagliando della prima, come i due della seconda, vengono dalla Camera Agrumaria suddetta rilasciati alla ditta speditrice, che deve presentarli, in uno coi documenti di trasporto alla stazione di partenza, al momento dell'accettazione della spedizione.

Per *i* soli trasporti di acido citrico detta stazione deve provvedere a completare i relativi due tagliandi nel " visto " che essi portano in calce, con tutte le indicazioni (peso, data di carico, data di spedizione, destinazione), richieste dallo stampato e convalidare il tutto col proprio bollo a data e con la firma e la qualifica dell'agente che accetta il trasporto. Dopo di ciò restituirà al mittente, che lo trasmetterà a sua cura alla Camera Agrumaria per i riscontri di competenza, uno dei detti due tagliandi e unirà l'altro, come quello per il citrato di calcio, solidamente alla lettera di vettura perchè sia riconsegnato al destinatario insieme al bollettino di svincolo.

Atteso poi che non si fa più luogo alla fabbricazione di agrocotto, le norme già impartite circa i trasporti in argomento possono essere unificate, al fine di semplificare la materia, come segue.

Giusto l'art. 14 del menzionato Decreto Ministeriale 9 marzo 1924, oltre al personale ferroviario, anche gli agenti di Finanza e quelli della Forza pubblica hanno l'obbligo di vigilare che tutti i trasporti di acido citrico e di citrato di calcio siano scortati dalla prescritta licenza di circolazione, la quale deve contenere la denominazione e ubicazione della fabbrica o del magazzino da cui la merce proviene, la destinazione e il nome del destinatario, la quantità, la qualità della merce e il termine durante il quale deve avvenire il trasporto.

Gli agenti di Finanza hanno pure la facoltà di prelevare di propria iniziativa o su richiesta della Camera Agrumaria campioni di altri prodotti delle Fabbriche di acido citrico allo scopo di accertare eventuali infrazioni alle norme previste dal citato Decreto.

Il prelevamento dei campioni deve farsi in duplo nella stazione di partenza o di arrivo, o anche in una di transito, compatibilmente con le esigenze del servizio, sempre alla presenza del Capo Stazione, che ritira il secondo campione e la copia dell'apposito processo verbale redatto dagli agenti di Finanza e fa apposita annotazione sulla lettera di vettura, riferendone alla propria Sezione Commerciale e del Traffico.

L'esistenza della licenza di circolazione deve essere fatta risultare per tutti i trasporti di cui trattasi nello spazio all'uopo destinato dalle lettere di vettura.

Quanto alla custodia dei documenti che ci occupano sono da applicarsi le tasse di cui alla Tariffa N. 7 del Fascicolo "Corrispettivi e condizioni per l'eseguimento delle operazioni e formalità doganali sulle Ferrovie".

Il presente Ordine di servizio annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia.

Comunicato:

Concorsi presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Il Ministero dell'Africa Italiana ha indetto i seguenti concorsi:

Concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ingegneri del Corso del genio civile coloniale (gruppo A):

a) per otto posti di ingegnere capo di 1ª classe (grado 6°)
b) per quindici posti di ingegnere capo di 2ª classe (grado 7°)
c) per trenta posti di ingegnere di 2ª classe (grado 9°).

Varianti ai concorsi a posti di ingegnere architetto nel Corpo del genio civile coloniale.

Le modalità e le norme che regolano detti concorsi trovansi inserite nell'estratto della *Gazzetta Ufficiale* n. 55 dell'8 marzo 1938-XVI.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 44.

Apertura all'Esercizio della fermata di Scordia Alta.

In applicaazione delle disposizioni contenute nel Decreto N. 1355 del 14 novembre 1933-XII, di S. E. il Ministro delle Comunicazioni, viene istituita la fermata di Scordia Alta, della linea Valsavoia-Caltagirone. fra le stazioni di Scordia e Fildidonna, dalle quali dista rispettivamente m. 4.499 e m. 3.560.

Detta fermata rimane aperta all'esercizio soltanto nel periodo dal 1° maggio al 31 ottobre. Non sarà presenziata da personale e sarà ammessa al solo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità e norme indicate nell'Ordine di Servizio N. 105-1932-X e nel punto C) dell.O. S. 158-1935-XIII.

La fermata in parola dipende dal 5° Riparto Movimento e dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico, entrambi con sede a Catania.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio i prontuari delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 15 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 44 - 1938-XIV.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, nella linea Valsavoia-Caltagirone, fra i nomi di Scordia e Fildidonna si dovrà inserire il nome di Scordia Alta, e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento, procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Valsavoia-Caltagirone le distanze saranno quelle risultanti dal prospetto allegato; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Scordia. L'istradamento sarà quello stesso di Scordia.

All'indice alfabetico nella sede opportuna inserire il nome di Scordia Alta con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella parte I della « Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio » (edizione febbraio 1936-XIV) nella sede opportuna si dovrà inserire:

« Scordia Alta (1) /LB/P/152/ ».

e a pagina 23 nella nota (1) aggiungere « Scordia Alta ».

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 180 (linea; Valsavoja Caltagirone)

Valsavoja	Km.	19
Palagonia	»	10
Scordia	»	5
Scordia Alta	»	—
Fildidonna	»	4
Militello	»	11
Mineo	»	15
Vizzini-Licodia	»	24
Grammichele	»	36
Caltagirone	»	49

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni dela rete dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G.V.	P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Scordia Alta (m) ● . . .	VII	130	Valsavoja - Caltagirone	Palermo	Catania	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(m) Aperta all'esercizio dal 1° maggio al 31 ottobre.

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																			
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Scordia Alta. . .	VII	1357	1477	1473	1468	1466	1406	1354	1383	1379	1385	1265	1278	1216	1192	755	859	864	825	554	548	591	137
PARTE IV																							
Scordia Alta. . .	VII	1321	1441	1437	1432	1430	1370	1332	1361	1347	1363	1233	1256	1180	1156	733	820	842	803	532	526	569	137
		198·241 101.176	207.241 184.176	207.241 101.176	207.198 241.176	207.198 241.176	207.241 184.176	126.163 143.176	126.33 184.176	256.275 241.176	110.126 33.176	275.241 101.176	126 163 143.176	198.241 184.176	198.260 101.176	19.18 184.176	261.260 101.176	80.59 184.176	143.184 176	184.176	218.184 176	154.217 176	176

Ordine di servizio n. 45.

Apertura all'esercizio della fermata di Fontana Liri Inferiore.

In applicazione alle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14/11/1933, XII, dal giorno 21 aprile 1938, XVI, sarà aperta all'esercizio una fermata impresenziata sulla linea Roccasecca-Avezzano, servita da corse di automotrici, denominata "Fontana Liri Inferiore" e che è ubicata tra le Assuntorie di Fontana Liri e di Arce, in corrispondenza della C. C. Km. 12.733. Tale fermata dista da Fontana Liri Km. 1+090 e da Arce Km. 3+424; essa sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O.S. N. 105-1932-X e nel punto *c*) dell'O. S. N. 158-1935-XIII.

La fermata dipenderà dal III Riparto movimento e dal III Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare le pubblicazioni di Servizio secondo l'allegato al presente O. S.

ALLEGATO ALL'O. S. N. 45 - 1938-XVI.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

— Nell'interno, linea Roccasecca-Avezzano, fra i nomi di Arce e Fontana Liri inserire il nome di "Fontana Liri Inferiore" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso: Per i prontuari delle stazioni situate sulle linee: Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di Servizio. Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo km. 13 a quella indicata per Roccasecca, e km. 7 a quella indicata per Arpino, scegliendo poi la più breve. L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— Nell'indice alfabetico, inserire, nella sede opportuna, il nome di "Fontana Liri Inferiore", col numero della pagina e il numero progressivo.

Nella "Prefazione Generale all'Orario di servizio" — Parte I. Ed. febbraio 1936-XVI, nella sede opportuna, inserire in carattere corsivo:

Fontana Liri Inferiore LB/R/116

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 100 (linea: Roma - Sulmona e Avezzano - Roccasecca)

Stazione		Km.	
Roma Termini	Km.	134	*
Roma Prenestina	»	138	*
Tor Sapienza	»	143	*
Salone	»	146	*
Lunghezza	»	149	*
Bagni di Tivoli	»	154	
Guidonia Montecelio S. Angelo	»	149	
Guidonia Montecchio Cantieri	»	147	
Palombara Marcellina	»	141	
Tivoli	»	135	
S. Polo dei Cavalieri (casa cant.)	»	131	
Castel Madama	»	127	
Vicovaro	»	124	
Mandela Sambuci	»	121	
Cineto Romano	»	118	
Roviano	»	113	
Arsoli	»	109	
Riofreddo	»	107	
Oricola Pereto	»	105	
Carsoli	»	100	
Colle di Monte Bove	»	94	
Sante Marie	»	88	
Tagliacozzo	»	83	
Villa S. Sebastiano	»	78	
Scurcola Marsicana	»	75	
Cappelle Magliano	»	73	
Avezzano	»	67	
Capistrello	»	59	
Pescocanale	Km.	54	
Canistro (casa cant.)	»	51	
Civitella Roveto	»	48	
Civita d'Antimo Morino	»	42	
Morrea Castronovo Rendinara (c. c.)	»	38	
S. Vincenzo Valle Roveto	»	34	
Balsorano	»	30	
Compre S. Vincenzo	»	23	
Sora	»	17	
Isola Liri	»	12	
Arpino	»	7	
Fontana Liri	»	2	
Fontana Liri Inferiore	»	—	
Arce	»	4	
Coldragone Villa Felice	»	8	
Roccasecca	»	13	
Paterno S. Pelino	»	72	
Celano Ovindoli	»	78	
Aielli	»	82	
Cerchio	»	84	
Collarmele	»	87	
Pescina	»	92	
Carrito Ortona	»	97	
Cocullo	»	103	
Goriano Sicoli	»	109	
Prezza	»	116	
Anversa Scanno	»	122	
Bugnara	»	126	
Sulmona	»	132	

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Fontana Liri Inferiore ●	V	100	Roccasecca - Avezzano	Roma	Frosinone	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Fontana Liri Inferiore ●	V	632	752	748	743	741	681	639	668	664	670	550	563	491	467	272	134	132	255	197	397	440	614
PARTE IV																							
Fontana Liri Inferiore ●	V	635	755	751	746	744	684	639	668	661	670	547	563	494	470	272	134	132	255	197	397	440	592
		198-135 132	207.198 135.132	207.198 135 132	200.198 135.132	40.207 135 132	207.198 135.132	71.126 45.14	126.45 14	256.275 8.132	110.126 45.14	275.72 135.132	126 45 14	198.135 132	198.135 132	42 132	132	14	33.80 132	103.59 34 132	18.59 34 132	103.59 30.132	103.59 34.132

Ordine di servizio n. 46.

Limitazione nel servizio merci nella stazione di Torre Annunziata Città.

Dal giorno 10 aprile 1938-XVI la stazione di Torre Annunziata Città è stata disabilitata dal ricevimento in arrivo dei trasporti a carro a P. V. di legname e materiali da costruzione.

Di conseguenza la nota (q) riportata in calce alla pagina 83 del « Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della Rete dello Stato » Edizione gennaio 1938-XVI » dovrà essere modificata come appresso:

(q) — « Esclusa dal ricevimento in arrivo delle spedizioni a G. V. e P. V. di recipienti vuoti sia in piccole partite che a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione, e di quelle a P. V. di carbone, di legname e materiali da costruzione, a carro, o come tali considerati dall'Amministrazione ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 47.

Deviazione della linea Palermo - Castelvetrano - Trapani fra i Km. 71 + 971,31 74 + 277,30 e fra i Km. 186 + 814,1 e 188 + 951,00

Il giorno 21 aprile 1938-XVI verrà attivato l'allacciamento Sud fra la linea Alcamo Diramazione-Bruca-Trapani e la linea Palermo-Castelvetrano-Trapani.

Tale allacciamento ha inizio all'uscita della stazione di Alcamo Diramazione (rispetto alle provenienze da Palermo), a metri 465,93 dal F. V., con scambio inglese doppio che costituirà il bivio fra le due linee, e termina alla progressiva km. 74+ 277,30 della linea Palermo-Castelvetrano-Trapani.

Dalla data suddetta l'allacciamento Sud insieme con la stazione di Alcamo Diramazione e con l'allacciamento Nord tra tale stazione e la progressiva km. 71+971,31 (Bivio Ponte Bagni) della stessa linea Palermo-Castelvetrano-Trapani costituiranno il percorso definitivo di essa.

Contemporaneamente verranno chiusi all'esercizio il Bivio Ponte Bagni e il tratto attuale della medesima linea compreso fra le suddette progressive km. 71+971,31 e km. 74+277,30.

Lo sviluppo del nuovo percorso fra tali progressive sarà di metri 2087,41, minore quindi di metri 218,58 rispetto all'attuale.

Per ottenere che la nuova linea Alcamo Diramazione-Bruca-Trapani si allacciasse alla stazione di Trapani con ingresso indipendente dalla linea Palermo-Castelvetrano-Trapani, questa è stata spostata verso mare tra le progressive km. 186+814,14 e km.188+951,00 (punta dello scambio di ingresso nella stazione di Trapani); tale variante ha la lunghezza di metri 2120.60 e quindi ha uno sviluppo minore di metri 16,26 rispetto al percorso abbandonato.

Distanze chilometriche

In conseguenza delle suddette varianti la distanza fra le stazioni di Castellamare del Golfo ed Alcamo, prima di m. 10942,50, diviene m. 10723,92 e quella fra le stazioni di Paceco e di Trapani, prima di m. 4643,00, diviene m. 4626,74.

Tali varianti non hanno però alcuna ripercussione sulle attuali distanze tassabili che pertanto restano invariate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 48.

Stazione di Reggio Calabria centrale. Attivazione del nuovo F.V. e della sistemazione degli impianti di piazzale.

A partire dalle ore 10 del giorno 21 aprile 1938-XVI nella stazione di Reggio Calabria Centrale, della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale e Metaponto-Reggio Calabria Centrale, verrà attivato il nuovo F. V. con asse alla stessa progressiva di quello demolito e cioè al km. 399+698 della linea Battipaglia-Reggio Calabria Centrale e al km. 472+272 della linea Metaponto-Reggio Calabria Centrale.

E' stato inoltre provveduto alla sistemazione del piazzale e dalla data suindicata gli impianti della stazione saranno i seguenti:

— un fabbricato servizi accessori e per alloggi;

— un marciapiedi adiacente al F V., a servizio della prima linea, della lunghezza di m. 303,60, con pensilina lunga m. 202,50;

— un marciapiedi intermedio, fra secondo e terzo binario, della lunghezza di m. 210 e con pensilina lunga m. 164;

— un marciapiedi intermedio, fra terzo e quarto binario, della lunghezza di m. 210 e con pensilina lunga m. 164;

— un sottopassaggio lungo m. 31 e largo m. 3,70;

— due rifornitori, di cui uno della capacità di m^3 200 e l'altro di m^3 100;

— due colonne idrauliche;

— due colonnine per fornitura d'acqua ai locomotori elettrici ed ai carri riscaldatori;

Restano invariati gli attuali impianti dello scalo merci.

Restano invariati gli attuali impianti di sicurezza e di segnalamento.

Nessuna modificazione si dovrà apportare alle distanze tassabili ed alle attuali abilitazioni di servizio.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Circolare n. 12.

Indirizzi telegrafici convenuti.

Per la corrispondenza telegrafica diretta agli Uffici Elettrificazione di Roma e di Bologna dovranno essere usati i seguenti indirizzi telegrafici convenzionali:

Elettrificazione . . . . Roma
Elettrificazione . . . . Bologna

Comunicati:

Concorsi presso il Ministero dell'Interno.

Il Ministero dell'Interno — Istituto di Sanità Pubblica — ha indetto i seguenti concorsi per titoli ed esami: a due posti di Assistente Chimico nel Laboratorio di Chimica; ad un posto di Assistente Chimico nel Laboratorio di Fisica; ad un posto di Assistente Fisico nello stesso Laboratorio di Fisica dell'Istituto di Sanità Pubblica.
Le modalità e le norme che regolano detti concorsi trovansi inserite nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 marzo 1938-XVI n. 59.

Esclusione dalle gare.

Il Ministero della Marina — Direzione Generale Armi e Armamenti Navali — con provvedimento in data 25 febbraio 1938-XVI, n. 11455, ha escluso dal fare offerte per i contratti con lo Stato la Ditta Domenico Vitalone, esercente l'industria del legname con sede in Marina Palizzi.

Errata-corrige.

Trasporti di citrato di calcio e di acido citrico.

Nell'ultima linea, primo capoverso, dell'O. S. 43, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 14 del 7/4 c. a., le parole " conformi ai modelli che si riproducono (vedi allegati) ", debbono ritenersi annullate e sostituite dalle seguenti: " conformi ai modelli che saranno forniti dalla Camera stessa ".

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 49.

Servizio cumulativo per i trasporti merci con le Tramvie Bologna - Pieve di Cento e Bologna - Malalbergo.

A datare dal 1° maggio 1938 cessa l'esistente servizio di corrispondenza merci con le Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo e, di conformità ad apposita convenzione stipulata con la Società esercente le tramvie stesse, viene attivato a partire dalla stessa data il servizio cumulativo fra tutte le stazioni delle Ferrovie dello Stato (comprese quelle delle linee complementari della Sicilia) e le stazioni delle tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo per i trasporti di merci e veicoli tanto a grande quanto a piccola velocità, di bestiame, feretri, numerario, carte valori ed oggetti preziosi sotto l'osservanza delle norme e disposizioni di cui appresso.

Con le stazioni F. S. della Sardegna il servizio cumulativo è ammesso soltanto per i trasporti eseguiti sotto il regime della tariffa ordinaria N° 6 G. V.

La Società esercente le tramvie suddette partecipa al Controllo Comune e, pertanto, le disposizioni contenute nell'ordine di Servizio N. 1/1920 circa il carteggio, la tassazione e la registrazione dei trasporti devono essere applicate alle spedizioni in provenienza o in destinazione di stazioni delle tramvie in parola.

1) *Allacciamento delle tramvie a Bologna C.le.*

Le linee della Concessionaria sono allacciate alla stazione di Bologna C. delle F. S. a mezzo degli esistenti impianti descritti nella ricordata convenzione e pel cui esercizio nulla è variato in seguito alla sostituzione del servizio di corrispondenza in servizio cumulativo.

Lo scambio dei trasporti merci in servizio cumulativo ha luogo a mezzo delle stazioni di Bologna Smistamento o di Bologna C. a secondo se trattasi di trasporti a P.V. o a G. V.

La consegna e riconsegna dei carri si effettua a mezzo degli accennati impianti di allacciamento.

2) *Accettazione dei trasporti.*

I trasporti ammessi al servizio cumulativo vengono accettati a partenza in base ai regolamenti interni di ciascuna Amministrazione.

3) *Tassazione dei trasporti.*

Per la tassazione dei trasporti in servizio cumulativo ciascuna Amministrazione applica, separatamente per il suo percorso, le proprie tariffe.

4) *Tasse minime*

Le tasse minime si applicano per ciascuna Amministrazione nella misura stabilita dalle rispettive tariffe.

5) *Stazioni della concessionaria, relative distanze dal transito di Bologna C., servizi cui sono abilitate e impianti fissi di cui sono fornite.*

Le stazioni della Concessionaria ammesse al servizio cumulativo e le indicazioni relative ai servizi cui sono abilitate nonchè gli impianti fissi di cui sono dotate risultano dall'allegato al presente Ordine di servizio.

6) *Documenti di trasporto.*

Le lettere di vettura per le spedizioni in servizio cumulativo saranno conformi, anche per i colori, ai modelli in vigori sulle F. S. e dovranno essere presentate in tanti esemplari quante sono le Amministrazioni interessate al trasporto. A questo effetto le Ferrovie dello Stato, la Concessionaria e le altre Amministrazioni aderenti al Controllo Comune si considerano come un'unica Amministrazione.

Per le spedizioni di numerario, carte-valori ed oggetti preziosi e per quelle eseguite sotto il regime delle tariffe di esportazione (via mare) deve essere presentata una lettera di vettura in più.

7) *Spese anticipate, assegni, riserve, ecc.*

Per quanto riguarda le spese anticipate, gli assegni, le riserve in caso di mancanze od avarie, gli accertamenti di anormalità od abusi, i documenti e le formalità doganali, le modificazioni al contratto di trasporto, le prescrizioni sanitarie, le giacenze, la piombatura dei carri, ecc., valgono, anche nei rapporti con la Concessionaria, le norme vigenti sulle F. S.

8) *Passaggio sulle linee della concessionaria del materiale rotabile e degli attrezzi di carico.*

I carri delle F. S. e delle Amministrazioni corrispondenti sono ammessi al passaggio sulle linee della Concessionaria alle condizioni e con le limitazioni risultanti dalle pubblicazioni ufficiali di servizio.

I carri della Concessionaria non sono ammessi a circolare sulle F. S.

9) *Condizioni di carico per i carri ammessi al passaggio sulle linee della Concessionaria.*

—I carri ammessi al passaggio sulle linee della Concessionaria in servizio cumulativo e quelli di ritorno dalle linee stesse devono essere completi o tassati a tariffa di carro completo.

Si fa eccezione pei carri misti di collettame a G. V. e a P. V. i quali sono ammessi a passare sulle linee tramviarie quando soddisfino alle condizioni di carico in vigore sulle F. S. e per i misti, diretti alle linee di quest'ultime, quando soddisfino inoltre alle prescrizioni di itinerario in vigore sulle medesime, tenuto conto delle eventuali restrizioni o facilitazioni.

10) *Pulitura e disinfezione dei carri; penalità relative.*

Ciascuna delle due Amministrazioni è tenuta a provvedere a norma delle disposizioni di legge, alla pulitura e disinfezione dei carri che hanno servito al trasporto di merci infettanti e del bestiame.

Per i carri restituiti vuoti alla stazione di Bologna C. deve essere accertato, in contraddittorio fra gli agenti delle due Amministrazioni, lo stato di pulizia ed ove siano state trascurate od insufficientemente eseguite le operazioni di pulizia e di disinfezione, deve a queste provvedere la stazione stessa.

Nel caso di carri vuoti non puliti e non disinfettati dalla Tramvia la stazione di Bologna C. deve redigere, in duplice esemplare, il modello A annesso all'Istruzione allegato all'O. S. N. 200-1929, da inviarsi alla sezione Movimento di Bologna (Riparto circolazione veicoli).

Per i carri restituiti carichi gli accertamenti dell'effettuata pulizia e disinfezione devono essere fatti a cura della stazione in cui si effettua il con-

pleto scarico mediante compilazione del verbale di accertamento da trasmettersi, se del caso, come sopra è detto.

La stazione di Bologna C.le deve inoltre accertare e segnalare, nei modi suesposti, i casi in cui dall'Amministrazione corrispondente siano utilizzati, per il trasporto di merci infettanti, carri F. S. od assimilati che non ammettono tale qualità di carico.

11) *Pesatura delle merci al transito.*

Quando per i trasporti in servizio cumulativo provenienti dalle linee della Concessionaria, il mittente dichiarasse il peso e la stazione accettante ne delegasse la ricognizione a quella di transito questa prenderà di ciò particolare nota per la compilazione di un elenco delle spedizioni pesate, da inviarsi mensilmente al Controllo Merci Cumulativo di Firenze, il quale deve provvedere all'addebito della relativa tassa di pesatura alla Concessionaria cui la tassa medesima deve fare esclusivamente carico.

In detto elenco sono da comprendersi anche le spedizioni pesate in transito sia per omessa dichiarazione del peso da parte del mittente del trasporto, sia per espressa domanda della ricognizione del peso fatta dal mittente stesso.

12) *Trasporti in servizio.*

La corrispondenza che gli Uffici e le stazioni di una Amministrazione avessero a mandare agli Uffici ed alle stazioni dell'altra per cose attinenti al servizio cumulativo fra la rete dello Stato e le linee della Concessionaria saranno trasportati gratuitamente, con gli annessi documenti, sulle linee delle due Amministrazioni.

Con le medesime restrizioni saranno pure trasmessi gratuitamente i dispacci telegrafici.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Ordine di Servizio valgono le norme e condizioni che regolano i servizi cumulativi con le ferrovie concesse all'industria privata e le disposizioni contenute nella sopra citata convenzione.

N. B. — La citata convenzione stipulata con la Società esercente le tramvie in parola prevede altresì il servizio cumulativo viaggiatori e bagagli il quale peraltro non viene per ora attivato.

In relazione a quanto è detto nel presente Ordine di Servizio si dovranno apportare nelle sottonotate pubblicazioni di servizio le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1°) *Prontuario dei servizi cumulativi e di corrispondenza* (*Edizione* 1-12-1933).

A) - PARTE I — TESTO.

— a pag. 5 nell'elenco delle Amministrazioni in servizio cumulativo che hanno tariffe proprie inserire dopo le indicazioni relative alla Società Verbano le seguenti: « Società An. Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo...... pag. 336 bis ».

— a pag. 6 nell'elenco delle Amministrazioni ammesse al servizio di corrispondenza depennare tutte le indicazioni relative alle tramvie in parola.

— a pag. 11 e seguenti, nell'elenco alfabetico delle stazioni e degli scali, di fronte ai nomi delle stazioni della Concessionaria indicate nell'Allegato depennare gli esistenti riferimenti alla pagina e al gruppo sostituendoli con i seguenti: « 336 bis » e « 2 »; a pag. 13 aggiungere alla sede opportuna il nome della stazione della Concessionaria di Bologna (Scalo Salesiani) seguito dai riferimenti: « 336 bis » e « 2 ».

— a pag. 61 nell'elenco alfabetico delle stazioni di transito aggiungere dopo l'esistente indicazione della stazione di Bologna, le seguenti: « Bologna / — / A / Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo ».

— istituire la nuova pagina 336 bis iscrivendovi tutte le indicazioni risultanti dall'Allegato.

— a pag. 395 nell'elenco dei punti di scambio depennare il nome della stazione di Bologna e le indicazioni relative alle tramvie in parola.

— annullare la pagina 436.

B) - PARTE II — CARTE.

— Nelle tavole I e VI delle carte annesse al Prontuario ripetere con tinta rossa il tracciato delle tramvie in parola contrassegnando pure con dischetto rosso la stazione di Bologna C.le. Nella tavola VI indicare, con cerchietto rosso tra il transito di Bologna e la stazione di Dozza, la stazione sociale di Bologna Scalo Salesiani.

2°) *Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato* (*Edizione gennaio* 1938).

— nella Parte I a pag. 15 nel primo periodo della nota d) in calce alla pagina stessa, sopprimere le parole « di scambio ».

3° *Prefazione generale all'Orario generale di servizio - Parte I* — (*Edizione febbraio* 1936).

— a pag. 25 di contro al nome della Società An. Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo modificare il richiamo (8) in (6).

— a pag. 28 nell'elenco delle località delle ferrovie secondarie, tramvie, ecc. inserire alla sede opportuna le seguenti indicazioni:

« Bologna-Scalo Salesiani / — / — / M/521 ».

4°) *Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle F. S.* (*Edizione* 1-9-1937.)

— nell'Appendice a pag. 431 inserire nell'elenco delle linee in servizio cumulativo le linee Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo contrassegnandole entrambe con *. A pag. 433 depennare le linee stesse dell'elenco di quelle ammesse al servizio di corrispondenza.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 12.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 49 - 1938 XVI

Società Anonima per le Tramvie BOLOGNA - PIEVE DI CENTO e BOLOGNA - MALALBERGO

Direzione dell'Esercizio: BOLOGNA - *Linea esercitata da amministrazione aderente al Controllo Comune*

STAZIONI	Linea alla quale appartengono	Distanze in chilometri dalla Stazione di transito di Bologna (allacciata)	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi						
			Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli	Bestiame	Trasporti a domicilio	Piani caricatori		Gru fisse		Bilance a ponte		Sagoma limite
								di testa	di fianco	Quantità	Portata in tonn.	Quantità	Portata in tonn.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Altedo	Bologna - Malalbergo	31	G	P	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Argelato	Bologna - Pieve di Cento	20	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Argile	Id.	26	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Baricella	Bologna - Malalbergo	26	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Bologna Scalo Sales.	Comune alle linee Bologna Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo	6 (1)	G	P	V	B	D	T	F	—	—	1	30	S
Boschi	Bologna - Malalbergo	34	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Cà de' Fabbri	Id.	19	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Casadio	Bologna - Pieve di Cento	16	G	P	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Corticella	Id.	7	G	P	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Dozza	Comune alle linee Bologna-Pieve di Cento e Bologna Malalbergo	6 (1)	G	P	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Granarolo	Bologna - Malalbergo	12	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Malalbergo	Id.	38	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Minerbio	Id.	21	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Pegola	Id.	35	G	P	—	B	—	—	—	—	—	—	—	—
Pieve di Cento	Bologna - Pieve di Cento	30	G	P	—	B	D	T	F	—	—	—	—	—
Quarto Inferiore	Bologna - Malalbergo	9	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
S. Donnino	Bologna - Pieve di Cento	24	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—
Trebbo	Id.	9	G	P	—	B	—	—	F	—	—	—	—	—

(1) Distanza virtuale valevole agli effetti della tassazione dei trasporti in servizio cumulativo.

Sono esclusi dal servizio cumulativo i trasporti di veicoli circolanti sulle proprie ruote, salvo preventivi accordi da prendere di volta in volta con le due Amministrazioni interessate.

TARIFFE

TARIFFE APPLICABILI

Per il trasporto delle merci tanto a G. V., quanto a P. V. valgono i prezzi delle classi 66 e 43 della P. V. in vigore sulle F. S., da applicare sul peso arrotondato di 10 in 10 Kg. e secondo è indicato in appresso:

Merci a carro o da considerare come tali:

Trasporti del peso minimo di tonn. 5 o paganti per tale peso: classe 66.

Merci in genere *a collettame*: classe 43.

Merci specificate nel seguente elenco, spedite a *collettame*: classe 43 con l'aumento del 40 %:

Bambù (canne); borra; bossoli vuoti; bozzoli; buratti; busti (mannequins).

Canne; cannicci; capelli e lavori di capelli; cappelli; carretti a mano; carriole, carrozzelle; cartaccia da macero; cascami di fibre vegetali, di lana, di pelle, di tessuti, di seta; casotti di legno; cerchi di ruote per automobili, per cicli; corone mortuarie; crini vegetali e animali; canapa non pressata.

Fieno sciolto; fiori; foglie di granturco.

Gabbie in genere.

Lampadari e lampade; lampade non elettriche; lana animale e vegetale.

Mobili in genere; masserizie, motocicli.

Paglia sciolta; panieri; piante vive.

Quadri.

Recipienti vuoti in genere.

Scatole in genere; sedie; setacci; specchi; stoie; stoppa non pressata.

Telai da infissi; tini; trucioli di legno e di carta.

Velocipedi; vetro (campane, globi, lambicchi, provette, storte, ecc.); vimini in lavori; veicoli smontati.

Bestiame sciolto a carro: Equini, bovini, suini, ovini:

Prezzi in vigore sulle F. S., rispettivamente per le serie A, B, C, D della tariffa ordinaria N. 4 G. V. Prezzo minimo per carro L. 50, comprensivo dell'aumento percentuale e della soprattassa gennaio 1936.

Animali minuti in ceste o gabbie:

Prezzi della classe 43 con l'aumento del 50 %.

Veicoli e macchine agrarie:

se occupanti oltre la metà del piano del carro:
classe 66 per il peso minimo di 5 tonn.;

diversamente:
classe 43 con l'aumento del 50 %.

Numerario - Feretri - Esplosivi:

Le tariffe in vigore sulle F. S.

TARIFFA ORDINARIA N° 6 G. V.

Fino a Kg. 10	L. 2,—
da oltre 10 a 20 Kg.	» 2,50
da oltre 20 a 30 Kg.	» 3,—
da oltre 30 a 40 Kg.	» 3,50

I suddetti prezzi sono comprensivi dell'aumento percentuale e della sopratassa gennaio 1936.

TASSA MINIMA

L. 1,50 per spedizione, oltre la sopratassa di transito, gli aumenti percentuali provvisori e la sopratassa gennaio 1936

AUMENTI PERCENTUALI PROVVISORI

Sui prezzi di tariffa devono essere applicati i seguenti aumenti:

Bestiame sciolto a carro	400 %
Merci in genere e tasse accessorie (escluse le sopratasse di transito)	200 %

SOPRATASSA GENNAIO 1936

Le tasse di porto, integrate degli aumenti percentuali, vanno soggette alle seguenti sopratasse, da computare con le stesse norme in vigore sulle F. S.:

Per i *trasporti a carro o da considerare come tali* .	10 %
Per i *trasporti a collettame*	25 %
Per i *trasporti di bestiame sciolto*	20 %

SOPRATASSE DI TRANSITO

Spedizioni a carro o da considerare come tali	L. 0,20 per quint. indiv.
Spedizioni a collettame	» 1,00 » » »
» di bestiame sciolto	» 25,00 a carro

I corrispettivi di cui sopra *non vanno soggetti* ad aumento percentuale.

ACCELERAMENTO TRASPORTI

Le Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna Malalbergo non sono servite nè da treni diretti nè da treni accelerati.

CONCESSIONI SPECIALI

Non applicabili al servizio cumulativo.

REGOLAMENTO TRASPORTI MILITARI

Non applicabile in servizio cumulativo.

SERVIZIO CUMULATIVO FERROVIARIO MARITTIMO CON LA SARDEGNA

Ammesso per i soli trasporti fruenti della tariffa ordinaria N. 6 G.V.

CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO DELLE MERCI IN FERROVIA (C.I.M.)

Non ammessa.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 50.

Apertura all'esercizio della fermata di Compre-S. Vincenzo.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 21 aprile 1938-XVI è stata aperta all'esercizio la fermata di Compre-S. Vincenzo in corrispondenza della Casa Cantoniera Km. 34.833, della linea Roccasecca-Avezzano, fra la stazione di Sora e la fermata di Balsorano dalle quali dista, rispettivamente, km. 5263 e km. 7567. Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenute nell'O. S. n. 105/1932 e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935.

La fermata stessa dipende dal III Riparto Movimento e dal III Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente ordine di servizio, il Prontuario generale delle distanze e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 50 - 1938-VXI

Nella Prefazione all'Orario Generale di servizio parte I (edizione Febbraio 1936-XIV), a pag. 14, fra i nomi di Compiobbi e Condofuri, inserire in carattere corsivo: Compre-S. Vincenzo L.B/R/116.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di controllo si dovrà:

— Nell'interno, linea Roccasecca-Avezzano, fra i nomi di Sora e di Balsorano inserire il nome di “Compre-S. Vincenzo” e di contro esporre la distanza che dovrà essere formata nel modo seguente: Per i prontuari delle stazioni delle linee: Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca, la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato al presente Ordine di servizio. Per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo km. 12 a quella indicata per S. Vincenzo Valle Roveto, km. 35 a quella indicata per Roccasecca, scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello della stazione che avrà servito per formare la distanza.

— Nell'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna il nome di “Compre-S. Vincenzo col numero della pagina e il numero progressivo.

ALLEGATO all'O. di S. n. 50 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica N. 100 (linea: Roma-Sulmona e Avezzano-Roccasecca).

Stazione		
Roma Termini	km.	153
Roma Prenestina	»	149
Tor Sapienza	»	144
Salone	»	141
Lunghezza	»	138
Bagni di Tivoli	»	132
Guidonia Montecelio S. Angelo	»	127
Guidonia Montecelio Cantieri	»	125
Palombara Marcellina	»	119
Tivoli	»	113
S. Polo dei Cavalieri (casa cantoniera)	»	109
Castel Madama	»	105
Vicovaro	»	102
Mandela Sambuci	»	99
Cineto Romano	»	96
Roviano	»	91
Arsoli	»	87
Riofreddo	»	85
Oricola Pereto	»	83
Carsoli	»	78
Colli di Monte Bove	»	72
Sante Marie	»	66
Tagliacozzo	»	61
Villa S. Sebastiano	»	56
Scurcola Marsicana	»	53
Cappelle Magliano	»	51
Avezzano	»	45
Capistrello	»	36
Pescocanale	km.	31
Canistro (casa cant.)	»	29
Civitella Roveto	»	25
Civita d'Antimo Morino	»	19
Morrea Castronovo Rendinara (casa cant.)	»	16
S. Vincenzo Valle Roveto	»	12
Balsorano	»	8
Compre-S. Vincenzo	»	—
Sora	»	6
Isola Liri	»	11
Arpino	»	16
Fontana Liri	»	22
Fontana Liri Inferiore	»	23
Arce	»	26
Coldragone Villa Felice	»	30
Roccasecca	»	35
Paterno S. Pelino	»	50
Celano Ovindoli	»	56
Aielli	»	60
Cerchio	»	62
Collarmele	»	65
Pescina	»	70
Carrito Ortona	»	75
Cocullo	»	81
Goriano Sicoli	»	87
Prezza	»	94
Anversa Scanno	»	100
Bugnara	»	104
Sulmona	»	110

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc. — Zone	tavole polimetriche	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	Servizi — Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Impianti fissi — Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Compre - S. Vincenzo ●	V	100	Roccasecca - Avezzano	Roma	Frosinone	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Compre-S. Vincenzo ●	V	651	747	743	737	735	675	617	646	642	648	528	541	510	486	294	153	110	266	219	419	462	636
PARTE IV																							
Compre-S. Vincenzo ●	V	654	747	743	737	735	675	617	646	642	648	528	541	513	489	294	153	110	266	219	419	462	614
		198-135 14	23.45 14	40.23 45 14	115.23 45.14	40.23 45.14	23.45 14	71 126 45.14	126.45 14	256.23 45.14	110.126 45.14	45 14	126 45 14	198.135 14	198.135 14	42.132	14	14	114.14	103.59 34 132	18.59 34.132	103.59 30.132	103. 59 34.132

Ordine di servizio n. 51.

Disposizioni concernenti il materiale da usarsi come lettiera per il trasporto di animali.

Nel "Bollettino Ufficiale" n. 15 del 14 aprile 1938-XVI, è stata pubblicata la ordinanza Ministeriale 25 marzo 1938-XVI, la quale prescrive che la lettiera per i veicoli destinati al trasporto del bestiame, deve essere costituita di paglie e di torba essiccata. Quindi, d'ora innanzi, dovrà essere assolutamente vietato l'uso di sabbia, terra, terriccio od altro materiale del genere.

Per conseguenza dovranno essere modificate come appresso, le seguenti pubblicazioni:

— Paragrafo V, punto 6°, ultimo capoverso delle Istruzioni per l'applicazione del Regolamento di polizia veterinaria:

« E' vietato di caricare bestiame unitamente a paglia, torba essiccata, « usate come lettiera etc. ».

— Capoverso 4° dell'Articolo 150 delle Norme per l'eseguimento dei trasporti delle cose:

« Lo speditore del bestiame prima di eseguire il carico deve a sua volta « accertarsi dello stato di pulizia del carro e poi ricoprirne il piano con paglia « o torba essiccata.

« E' da evitarsi l'uso della paglia nel caso di carico in carro scoperto, in « vista del pericolo d'incendio ».

— Capitolato per la lavatura e disinfezione dei carri nelle stazioni:

« Art. 12. — Salvo il caso previsto dall'ultimo capoverso del presente arti- « colo, nel contratto sarà stabilito se il letame, le immondizie, le paglie o torba « essiccata, ricavati dalla pulizia dei carri, dei piani caricatori ecc. ».

Da distribuirsi agli agenti delle classi 1, 2, 3 *e* 15.

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 52.

Riapertura all'Esercizio della fermata di Sevegliano.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 maggio 1938 verrà riaperta all'esercizio la fermata di Sevegliano al km. 2+253.27 della linea Udine Belvedere-Pontile per Grado, fra la stazione di Palmanova e l'assuntoria di Strassoldo.

Detta fermata, non presenziata sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le modalità e norme contenute nello O. S. 105/1932/X e nel punto C.) dell'O. S. 158/1935/XIII.

La fermata stessa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Udine e dal IV Riparto Movimento di Udine.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente Ordine di Servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 52 - 1938 XVI

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Udine-Palmanova-Cervignano del Friuli Grado, fra i nomi di Palmanova e Strassoldo, inserire il nome di "Sevegliano" e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni comprese nella tavola polimetrica n. 69 la distanza dovrà essere rilevata dal prospetto allegato. Per tutti gli altri prontuari la distanza per "Sevegliano" dovrà essere formata aggiungendo km. 3 a quella indicata per Palmanova, km. 9 a quella indicata per Cervignano del Friuli Grado e scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso esposto per la stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza seguito dal n. 244 se avrà servito di base Palmanova o dal n. 239 se avrà servito di base Cervignano del Friuli.

— All'indice alfabetico dei prontuari manoscritti suddetti si dovrà inserire, nella sede opportuna, il nome di Sevegliano con il numero della pagina ed il numero progressivo.

Nella "Prefazione generale all'orario generale di Servizio" - Parte I (edizione febbraio 1936-XIV) a pagina 21 fra i nomi di Settingiano e Sezzadio, inserire, in carattere corsivo, "Sevegliano" B/Te/163.

PARTE II

Tavola polimetrica n. 69

Portogruaro	Km.	47*	Pieris Turriaco	Km.	18
Fossalta di Portogruaro .	"	41*	Ronchi dei Legionari Sud .	"	22
Latisana	"	33*	Monfalcone	"	26
Palazzolo dello Stella . .	"	26*	Udine	"	21
Muzzana	"	22*	Risano.	"	12
S. Giorgio di Nogaro . .	"	15*	S. Maria La Longa . . .	"	6
Torre di Zuino. . . .	"	15a	Palmanova	"	3
Cervignano del Friuli Gr.	"	9	Bagnaria Arsa	"	6
Scodovacca	"	11	Strassoldo.	"	4
Villa Vicentina . . .	"	14			

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sevegliano . . . ●	III	69	Palmanova - Cervignano del Friuli Grado	Trieste	Udine	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Sevegliano ● . .	III	485	360	356	362	381	338	136	107	212	160	259	212	401	424	752	689	643	665	936	979	990	1353
PARTE IV																							
Sevegliano ● . .	III	485	360	356	362	381	338	136	107	212	160	259	212	401	424	752	672	643	665	936	979	990	1331
		105.273 96.244	57.205 244	57.205 244	253.57 205.244	89.96 244	273.96 244	92.244	243 244	57.205 244	57.205 244	110.123 244	110 123 244	274.123 244	23.123 244	6.71 123.244	72.275 123.244	45.126 123.244	126 123.244	33.126 244	124.73 71.244	15.126 244	33.126 244

Ordine di servizio n. 53.

Estensione di servizio nella fermata di Piano Orizzontale dei Giovi.

Dalgiorno 15 maggio 1938-XVI la fermata di Piano Orizzontale dei Giovi, della linea Alessandria-Genova, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere, verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli, con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata cesserà quindi di dipendere contabilmente dalla stazione di Busalla ed effettuerà, invece, direttamente alla Cassa Compartimentale di Milano il versamento dei propri introiti con le modalità prescritte dall'art 25 delle "Disposizioni e norme riguardanti il servizio valori" pubblicato con l'Ordine di Servizio N. 126/1930, osservando la periodicità indicata alla lettera F dell'Ordine di Servizio N. 184/1913 e cioè il 7, 15, 22 ed ultimo del mese.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno apportare le necessarie modificazioni alle seguenti pubblicazioni di servizio ed alle altre interessate:

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete dello Stato (edizione 1° gennaio 1938-XVI).

Parte I — "Piano Orizzontale dei Giovi / 1 / 18 / Alessandria-Genova / Genova/Genova / V / B / — / — / — / — / — / — / — / — / — / — /".

Parte II
Parte III
Parte IV } Di contro al nome di Piano Orizzontale dei Giovi non dovrà più figurare la caratteristica di casa cantoniera.

Prefazione Generale dell'Orario generale di servizio — Parte I (edizione febbraio 1936-XIV).

"Piano Orizzontale dei Giovi B. / G / 62 /".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli.

Di contro al nome di Piano Orizzontale dei Giovi cancellare la caratteristica di casa cantoniera.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 54.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Unico sulla linea Gorizia M. S. - Piedicolle.

Dalle ore 0 del giorno 15 maggio 1938-XVI sarà attivato l'esercizio con Dirigente Unico sulla linea Gorizia M. S.-Piedicolle.

L'Ufficio del D.U. è situato nel F.V. della stazione di Gorizia M.S.

Il Dirigente Unico è amministrativamente aggregato alla stazione di Gorizia M.S., ma esercita le sue funzioni con completa autonomia dalla stazione stessa; il suo Ufficio deve considerarsi, a tutti gli effetti, come un posto distaccato alle dirette dipendenze del Capo Riparto Movimento.

Il Dirigente Unico corrisponde a mezzo telefono selettivo coi seguenti impianti:

Aidussina — Dirigente Mov. (Antenna).
Gorizia C.le — Dirig. Mov. (Antenna).
Gorizia S.M. — Dirig. Mov. (Antenna).

Gorizia M.S. — Dirig. Mov.
Gorizia M.S. — Dep. Pers. Viaggiante.
Gorizia M.S. — Dep. Locomotive.
Gorizia M.S. — Capo Riparto Mov. (Posto di ascolto).
C. C. km. 57 + 408.
C. C. km. 58 + 870 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
C. C. km. 61 + 332.
S. Mauro.
C. C. km. 64 + 369.
C. C. km. 65 + 917.
C. C. km. 68 + 588 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
Plava Montecucco.
C. C. km. 69 + 009 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
C. C. km. 70 + 195.
Salona d'Isonzo.
C. C. km. 73 + 253.
C. C. km. 74 + 565 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
Canale d'Isonzo.
C. C. km. 79 + 866.
Auzza.
C. C. km. 80 + 891 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
C. C. km. 82 + 528.
S. Lucia d'Isonzo — Tolmino.
C. C. km. 89 + 275 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
C. C. km. 93 + 012.
Piedimelze.
C. C. km. 94 + 412 — Abitazione Capo Sq. Cantonieri.
C. C. km. 95 + 409.
Gracova Serravalle.
C. C. km. 99 + 490.
Impianto Ventilazione Galleria.
C. C. km. 102 + 595.
Oblocca Jusina.
Piedicolle — Dirig. Mov.
Piedicolle — Abitazione Sorvegliante.

Le stazioni di Gorizia M.S., S. Lucia d'Isonzo-Tolmino, Gracova Serravalle, Oblocca Jusina, Piedicolle continueranno ad essere rette da dirigenti il movimento; le altre stazioni e fermate saranno, invece, rette normalmente da assuntori o da agenti di ruolo non autorizzati al movimento.

L'esercizio della linea suddetta è regolato dalle "Disposizioni per il servizio con il Dirigente Unico", Edizione 1935/XIII, di cui l'O.S. N. 22 pubblicato nel Bollettino Ufficiale N. 10 del 5 marzo 1936/XIV, dalla circolare gialla N. M. 11-1-38 G del 10 luglio 1935/XIII nonchè dall'O. S. 102/1936-XIV e n. 4/1937-XV.

Conserveranno però pieno valore e debbono essere osservati i regolamenti, le istruzioni ed ogni altra prescrizione di esercizio in vigorre sulle linee a servizio normale, in quanto non siano modificati o sostituiti dalle suddette "Disposizioni per il servizio con Dirigente Unico" ed in quanto non venga a mancare la ragione della loro applicazione.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 31, 33, 34, 37 *del Compartimento di Trieste.*

Ordine di servizio n. 55.

Soppressione del servizio di I. Classe sulle autolinee Giulianova - Teramo e San Bededetto del Tronto - Ascoli Piceno.

Sulle linee automobilistiche GIULIANOVA-TERAMO e SAN BENEDETTO DEL TRONTO-ASCOLI PICENO gestite dall'Istituto Nazionale Trasporti, è stato soppresso il servizio di 1ª classe.

I biglietti del servizio cumulativo dovranno pertanto essere tassati esclusivamente con i prezzi della terza classe per i percorsi delle dette autolinee e sono quindi da ritenere annullati i prezzi di 1ª classe indicati nelle tabelle annesse all'O. S. N. 8 del 28 gennaio 1937.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 12.

Ordine di servizio n. 56.

Istituzione nella fermata impresenziata di " Terni - Cospea „ sulla linea Terni - Sulmona.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 15 maggio 1938-XVI, sarà aperta all'esercizio la fermata di "Terni-Cospea" in corrispondenza alla Casa cantoniera Km. 227 + 581 della linea Terni-Sulmona, fra la stazione di Terni e la fermata di Stroncone dalle quali dista rispettivamente Km. 3 + 586 Km. 4 + 715.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932 e nel punto C) dell'O. S. 158/1935/XIII.

La Fermata stessa, dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.

ALLEGATO all'O. S. n. 56, 1938-XVI.

Prefazione generale all'orario generale di servizio Parte I. Edizione Febbraio 1938-XVI.

TERNI-COSPEA . . . . L. B./A./107.

Prontuari manoscritti delle distanze e chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli merci.

Nell'interno, dopo il nome di Stroncone, trascrivere il nome di TERNI COSPEA e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento.

Le stazioni della linea Pescara Centrale-Sulmona-Terni rileveranno la

distanza dal prospetto di cui sopra relativo alla parte 2ª del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo Km. 4 a quella indicata per Terni, Km. 31 a quella indicata per Poggio Fidoni e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso che avrà servito di base per la formazione della distanza, seguito dal n. 164, se avrà servito di base la stazione di Terni.

All'indice alfabetico dei prontuari stessi inserire, nella sede opportuna, il nome della nuova fermata con il numero della pagina progressiva.

Segue ALLEGATO all'O. S. n. 56-1938-XVI.

PARTE II

Tavola polimetrica n. 99 (Linea Pescara C. - Sulmona - Terni)

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Pescara Centrale	Km. 228	Villa S. Angelo	Km. 118
Pescara P. N.	" 227	S. Demetrio dei V.	" 116
Sambuceto S. Giovanni	" 222	Fossa	" 113
Chieti	" 214	Paganica	" 108
Casalincontrada B.	" 208	Aquila degli A.	" 100
Manoppello	" 205	Sassa Tornimparte	" 92
Rosciano	" 202	Vigliano d'Ab.	" 85
Alanno	" 200	Sella di Corno	" 81
S Valentino C.	" 197	Rocca di Corno	" 76
Torre dei Passeri	" 190	Rocca di Fondi	" 70
Tocco Castiglione	" 185	Antrodoco B. V.	" 61
Bussi	" 179	Canetra	" 57
Popoli	" 176	Castel S. Angelo	" 55
Corfinio	" 170	Cittaducale	" 47
Roccacasale	" 168	Rieti	" 38
Pratola Peligna	" 166	Poggio Fidoni	" 31
SULMONA	" 160	Contigliano	" 29
Pratola Peligna S.	" 156	Torria	" 26
Raiano	" 150	Greccio	" 23
Molina	" 142	Labro-Moggio	" 18
Acciano	" 137	Piediluco	" 15
Beffi	" 132	Marmore	" 12
Tione degli A.	" 130	Stroncone	" 5
Fontecchio	" 126	Terni Cospea	" —
Fagnano Campana	" 121	TERNI	" 4

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
					Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
							G. V.	P. V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Terni - Cospea . . .	99	Sulmona - Terni	Ancona	Terni	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																						
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Terni-Cospea . .	IV	480	593	589	583	581	521	463	492	488	494	374	387	322	315	402	116	160	316	421	621	640	838
PARTE IV																							
Terni-Cospea . .	IV	480	579	575	569	567	507	463	492	474	494	360	387	322	315	402	116	160	316	404	603	640	799
		117.67 54.108 164	23 275 74.164	40.275 72 74 164	23.275 72.74 164	40.275 74 164	275.8 74 164	71.126 70.164	126.70 164	256.275 74.164	110.126 70.164	275.72 74.164	126.70 164	264.10 108.164	67.54 108 164	114 160	164		114 160	241.108 164	101.241 135.108 164	15 114 160	241.108 164

Ordine di servizio n. 57.

Attivazione del sistema di esercizio con Dirigente Centrale sul tratto Domodossola-Gallarate della linea Domodossola-Milano.

Dalle ore 12 del 20 maggio 1938-XVI sul tratto Domodossola-Gallarate della linea Domodossola-Milano, sarà attivato il sistema di esercizio con Dirigente Centrale, regolato dalle "Disposizioni per il servizio con Dirigente Centrale" di cui l'ordine di servizio N. 36/1931-IX e successive modificazioni (O. S. 118/1935-XIII e O. S. 4/1937-XV).

L'Ufficio del D.C. è situato nel F.V della stazione di Arona, ed a mezzo del telefono selettivo corrisponde con gli impianti seguenti:

Gallarate — Dirigenti.
» — Cabina A.
Casorate.
Somma Lombardo.
Vergiate.
Sesto Calende — Dirigenti.
Sesto Calende — Cabina A.C.
Dormelletto
Arona — Posto Manovra 1.
Arona — Dirigenti.
Arona — Posto Manovra 6.
Arona — Personale Viaggiante.
Meina.
Lesa.
Belgirate.
Stresa.
Baveno
Pallanza.
Mergozzo.
Cuzzago.
Premosello.
Vogogna.
Beura Cardezza.
Domodossola — Posto manovra 1.
» — Dirigenti.
» — P.V.
» — D.L.

Con il sistema di esercizio con D.C. conservano pieno vigore e devono essere osservati i Regolamenti e le Istruzioni di esercizio in vigore sulle linee a servizio normale in quanto non siano modificate o sostituite dalle apposite "Disposizioni per il servizio con D.C." e successive varianti.

La sorveglianza tecnica della suindicata sezione di D.C. sarà esercitata dalla Sezione Movimento direttamente ed a mezzo del Capo III Riparto Movimento.

La sorveglianza e dirigenza amministrativa dell'Ufficio sarà invece esercitata dal Capo del III Riparto Movimento di Gallarate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31, 33 *del Compartimento di Milano.*

Ordine di servizio n. 58.

Attivazione del raddoppio di "Maratta,,

Alle ore 0 del giorno 15 maggio 1938-XVI sarà attivato il Raddoppio di Maratta, situato al km. 105+980 della linea Orte-Falconara, fra le Stazioni di Narni-Amelia e Terni.

Il nuovo Raddoppio è dotato dei seguenti impianti: un fabbricato uffici, situato alla destra della linea nel senso dei treni dispari; — un binario di raddoppio per incroci e precedenze, i cui scambi sono assicurati con fermadeviatori F. S.; — segnali di 1ª categoria di protezione e di partenza preceduti entrambi da segnali di avviso, tutti di tipo ad ali mobili ed ubicati alla sinistra dei treni ai quali comandano.

Detto Raddoppio è inserito sui circuiti telegrafici omnibus 4822 (81678) e speciale 5025 bis (81697) con la chiamata P.M. e sui circuiti telefonici 88047 e 88048.

In conseguenza di quanto sopra nella Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio — parte 1ª — edizione febbraio 1936-XIV, alla pagina *16* fra i nomi Maratèa e Marausa si dovrà aggiungere in carattere maiuscoletto: "MARATTA" - / (Raddoppio) / A / 105.

Distribuito agli agenti delle classi 2, 4, 6, 7 *e* 31 *e, limitatamente al Compartimento di Ancona, agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14, 33, 34, 50, 51 *e* 52.

Ordine di servizio n. 59.

Utilizzazione dei carri a sagoma inglese.

Al paragrafo 11 dell'Ordine di Servizio N. 3/ 1938 vengono apportate le seguenti varianti, con decorrenza dal 1° maggio p. v.:

1° Il punto 2 è sostituito dal seguente:

« 2. — Per l'uso dei carri in oggetto vengono inoltre applicati e riscossi « direttamente dalla Società dei Ferry-boats i seguenti *diritti speciali fissi*, « qualunque sia la merce, il peso, la stazione di partenza e quella destinataria « inglese o italiana »:

« L. 170 — per ogni carro ordinario (Eb-Fb);

« L. 200 — per ogni carro refrigerante od isotermico (Hgb-His).

« Nel caso fossero utilizzati carri a sagoma inglese per trasporti da Zee« brugge o da Dunkerque all'Inghilterra, o viceversa, saranno applicati i se« guenti *diritti speciali fissi*:

« a) *se utilizzati per merci italiane*:

« L. 50 — per ogni carro ordinario (Eb-Fb);

« L. 60 — per ogni carro refrigerante od isotermico (Hgb-His);

« b) *se utilizzati per merci estere*:

« L. 70 — per ogni carro ordinario (Eb-Fb);

« L. 80 — per ogni carro refrigerante od isotermico (Hgb-His) ».

2° Il punto 4 è abrogato.

Con riferimento poi all'Ordine di Servizio N. 126/1937, avvertesi che la esenzione del diritto speciale a favore degli agrumi resta in vigore fino a contrario avviso, mentre la riduzione del 50 % a favore delle altre derrate (cavolfiori, patate, riso, formaggio, castagne) verrà mantenuta fino a scadenza della concessione ed applicata sui diritti speciali fissi di L. 170 e L. 200 sopra indicati.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 30, 32, 36 *e* 37.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 60.

Istituzione della fermata impresenziata di S. Gregorio sulla linea Sulmona-Terni.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni col decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII sarà attivata, dal giorno *15 maggio 1938-XVI* la fermata di S. Gregorio sita al Km. 117+620 della linea Sulmona-Terni fra le stazioni di Paganica e la fermata di Fossa dalle quali dista rispettivamente Km. 2+748,51 - Km. 2+461,55.

Detta fermata, non presenziata, sarà servita solo da corse di automotrici e verrà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'Ord. di Serv. n. 105/1932 e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935-XIII.

La fermata di che trattasi, dipenderà dal 2° Riparto Commerciale e del Traffico di Pescara e dal 3° Riparto Movimento di Foligno.

In conseguenza di quanto sopra, si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S. i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 60 – 1938-XVI

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio - Parte 1ª - (Edizione febbraio 1936-XIV)

"S. GREGORIO LB/A/107".

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori e bagagli e merci.

Le stazioni della linea Pescara Centrale-Rieti-Terni, rileveranno la distanza dal prospetto di cui sopra relativo alla parte II del Prontuario Generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo Km. 3 a quella indicata per Paganica, Km. 50 a quella indicata per Sulmona e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza seguito dal N. 160 se avrà servito di base Sulmona.

Segue: Allegato all'O. di S. n. 60 – 1938-XVI

PARTE II.

Tavola polimetrica N. 99 (Linea Pescara C. - Rieti - Terni).

Stazione		km.
PESCARA CENTRALE	km.	118
Pescara P. Nuova	»	117
Sambuceto S. Giovanni	»	112
Chieti	»	104
Casalincontrada B.	»	98
Manoppello	»	95
Rosciano	»	92
Alanno	»	90
S. Valentino Caramanic.	»	87
Torre dei Passeri	»	80
Tocco Castiglione	»	75
Bussi	»	69
Popoli	»	66
Corfinio	»	60
Roccacasale	»	58
Pratola Peligna	»	56
Sulmona	»	50
Pratola Peligna Sup.	»	46
Raiano	»	40
Molina	»	32
Acciano	»	27
Beffi	»	22
Tione degli Abruzzi	»	20
Fontecchio	»	16
Fagnano Campagna	»	11
Villa S. Angelo	»	8
S. Demetrio de' Vestini	km.	6
Fossa	»	3
S. Gregorio	»	—
Paganica	»	3
Aquila degli Abruzzi	»	11
Sassa Tornimparte	»	19
Vigliano d'Abruzzo	»	26
Sella di Corno	»	30
Rocca di Corno	»	35
Rocca di Fondi	»	41
Antrodoco B. V.	»	50
Canetra	»	54
Castel S. Angelo	»	56
Cittaducale	»	64
Rieti	»	73
Poggio Fidoni	»	80
Contigliano	»	82
Terria	»	85
Greccio	»	88
Labro Moggio	»	93
Piediluco	»	96
Marmore	»	99
Stroncone	»	106
Terni Cospea	»	110
TERNI	»	114

Ordine di servizio n. 61.

Servizio doganale – Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri per la rifusione.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, con provvedimento numero 25690 in data 21 marzo 1938-XVI, le Officine O. Rebughi già Fratelli Rebughi con sede in Casto (Brescia) sono state ammesse a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la rifusione, sotto la sorveglianza doganale.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla dogana di Brescia.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio N. 14/1937, all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali siderurgici esteri, a pag. 56 e seguenti delle "Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quelle suindicate.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 15.

Il Direttore Generale
VELANI

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.	LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
					Viaggiatori	Bagagli	Merci		Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	Sagoma limite
							G.V.	P.V.				di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
S. Gregorio	99	Sulmona - Terni	Ancona	Aquila	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO **A**						*GRUPPO* **B**				*GRUPPO* **C**				*GRUPPO* **D**				*GRUPPO* **E**			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Gregorio . . .	IV	590	687	683	677	675	615	557	586	582	588	468	481	432	425	292	222	50	206	360	519	530	777
PARTE IV																							
S. Gregorio	IV	590	687	683	677	675	615	557	586	582	588	468	481	432	425	292	222	50	206	360	519	530	755
		117-54 164	23 45	23 45	23 45	40.23 45	23.45	126.45	126 45	256.23 45	110.126 45	45	126 45	264.10 108.164	67.54 108.164	114	160	—	114.160	103.59 80	124.73 114	15.114	103.59 80

Ordine di servizio n. 62.

Servizio doganale - Aggiunta all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali metallici esteri per la rifusione.

Il Ministero delle Finanze ha comunicato che, con provvedimento N. 34655 in data 21 marzo 1938-XVI, la Società Umberto Bertoli, con sede in Pisogne (Brescia), è stata ammessa a ricevere materiali esteri di ferro e di acciaio per la rifusione, sotto la sorveglianza doganale.

Le operazioni relative saranno eseguite dalla dogana di Brescia.

In conseguenza di tale provvedimento e con richiamo all'Ordine di Servizio N. 14/1937 all'elenco degli stabilimenti metallurgici autorizzati a ricevere materiali siderurgici esteri, a pagina 56 e seguenti delle "Istruzioni per il Servizio doganale sulle Ferrovie" dovrà aggiungersi quello suindicato.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 63.

Estensione di servizio nella fermata di S. Cristoforo al Lago Ischia.

Dal giorno 1° giugno 1938-XVI la fermata di S. Cristoforo al Lago-Ischia, della linea Trento-Venezia, attualmente gestita con le norme in uso per le case cantoniere verrà abilitata al completo servizio viaggiatori e bagagli con le modalità vigenti per le fermate aventi gestione propria.

Detta fermata eseguirà quindi il versamento dei propri introiti direttamente alla Cassa Compartimentale di Trieste osservando le norme e prescrizioni in vigore e la periodicità di cui alla lettera F dell'O. S. 184/1913.

Di conseguenza, nella I Parte del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete — edizione gennaio 1938 —, a pag. 69, di contro al nome di S. Cristoforo al Lago-Ischia, nelle colonne 7 e 8 dovrà essere depennato il richiamo (19) e a fianco del nome stesso, nella colonna 1, concellato il segno ⌂ .

Nella parte II del detto prontuario, tabella 62, e nelle Parti III e IV di contro al nome di S. Cristoforo al Lago-Ischia, depennare il segno ⌂

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'Orario Generale di servizio" — edizione febbraio 1936 — di contro al nome di S. Cristoforo al Lago-Ischia depennare il segno ◆ e modificare l'indicazione LB in "B".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 64.

Modifica alle Norme per la gestione dei Depositi di traverse e legnami nelle stazioni per conto dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato (*Vedi Ordine di Servizio N. 94-1930-VIII*).

La norma relativa agli "SCARTI (traverse e legnami rifiutati al collaudo)" di cui l'Ordine di Servizio N. 94-1930/VIII è sostituita dalla seguente:

" Le traverse ed i legnami speciali non accettati al collaudo verranno dal collaudatore indicati al Capo Stazione sul Mod. L. 104 e personalmente a lui consegnati. Immediatamente il Capo Stazione ne assumerà carico in apposito registro, indicando la data del collaudo al quale ciascuna partita si riferisce, il nome della Ditta fornitrice, il numero delle traverse o legnami e l'essenza, e se ne scaricherà il giorno in cui avverrà il ritiro.

Ove il ritiro si effettui dopo trascorso il decimo giorno di giacenza, in corrispondenza della data di scarico si riporteranno sul registro gli estremi dell'ordine di introito per tasse di sosta riscosse. Trascorsi quaranta giorni senza che la ditta fornitrice abbia — previo pagamento delle tasse di sosta maturate — ritirato gli scarti, questi diverranno senz'altro proprietà dell'Amministrazione e saranno dal Capo Stazione messi a disposizione delle Gestioni traverse di Napoli o di Pisa, dalle quali attenderà disposizioni ".

Circolare n. 13.

Cure balneo-termali ed idropiniche.

Si porta a conoscenza del personale che i sottoindicati Stabilimenti Termali accordano i ribassi per la stazione balneo termale ed idropinica 1938 agli agenti e persone di loro famiglia *previa esibizione della tessera ferroviaria per riconoscimento.*

ABANO TERME (Padova) — Stabilimento termale "Nuove Sorgenti".
» » — Hôtel Stabilimento termale "Belvedere".
» » — Stabilimento termale "Al Massaggio".
» » — Stabilimento termale "Vena d'oro".
» » — Stabilimento termale "Al sole".
ACIREALE (Catania) — Terme S. Venera.
AGNANO (Napoli) — Terme).
ALI' MARINA (Messina) — Terme Granata e Cassibile.
ASPIO (Ancona) — Sorgenti minerali dell'Aspio.
BAGNO DI ROMAGNA (Forlì) — Terme S. Agnese.
BAGNOLI (Napoli) — Terme Tricarico.
CARAMANICO (Pescara) — Stabilimento termale-climatico "La Salute".
CASINO BOARIO (Brescia) — Terme — Fonti diuretiche purgative.
CASTEL S. PIETRO DELL'EMILIA — Soc. An. Terme.
CASTROREALE BAGNI (Messina) — Terme.
CHIANCIANO (Siena) — Terme S. Elena.
CIVITAVECCHIA — Grande Albergo delle Terme e Stab. Term. "Traiano".
CONTURSI (Salerno) — Terme Rosapepe.
EQUI TERME (Massa Carrara) — Stabilimento Termale.
FORLI' — Fonti Romane della Fratta.
GUARDIA PIEMONTESE (Cosenza) — Terme Luigiane.
MASSA — Società Anonima Terme S. Carlo.
MONSUMMANO (Pistoia) — Grotta Giusti.
» » — Terme e Grotte Parlanti.
MONTEGROTTO TERME (Padova) — Terme Neroniane.
» » » — Terme Preistoriche.
MONTICELLI TERME (Parma) — Terme Borrini.
PORTO D'ISCHIA (Napoli) — Antiche Terme Comunali.
PORTOROSE (Trieste) — Terme.
RAPOLANO (Siena) — Stabilimenti Marii.
RIVANAZZANO (Pavia) — Soc. An. Terme.
RONCEGNO — RR. Terme.
SAINT VINCENT (Aosta) — Fons Salutis.
S. CASCIANO DEI BAGNI (Siena) — Terme.
SPEZZANO ALBANESE (Cosenza) — Terme.
SUIO TERME (Littoria) — Terme Provinciali.
TELESE BENEVENTO — Terme.
TERMINI IMERESE — Grande Albergo delle Terme.
TRESCORE BALNEARIO ZANDOBBIO (Bergamo) — Soc. An. Terme.
VITERBO — Terme (riduzione ai dopolavoristi).

A favore dei soli Agenti.

ACQUI (Alessandria) — Terme.
BAGNI DI CASCIANA (Pisa) — Terme.
SANTA CESAREA (Lecce) — Terme.

Le RR. Terme di Montecatini e Salsomaggiore, le Terme di Acqui, Bagni di Tivoli (Albule), Castellammare di Stabia (Acqua ferrata del Molino), Chianciano, Levico-Vetriolo, Pozzuoli (Terme "La Salute"), S. Pellegrino, Tabiano e le Fonti di Fiuggi, hanno accordato un limitato numero di tessere per la cura gratuita.

Per poter graduare l'assegnazione di dette tessere occorre che le proposte di cura, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel punto 5° del Capitolo IV dell'O. S. N. 9-1926, pervengano all'Ufficio Sanitario Centrale non oltre il 15 giugno p. v.

Comunicato :

Abbellimento stazioni ed altri impianti ferroviari.

In relazione alle ultime decisioni del Comitato Centrale abbellimento stazioni, si rivolge invito alle Giurie Compartimentali di effettuare una visita di revisione degli abbellimenti floreali eseguiti nelle stazioni e negli altri impianti ferroviari e ciò allo scopo di stabilire, sino da ora, i meritevoli di partecipare al Concorso Nazionale del prossimo anno.

Le graduatorie che verranno stabilite in tali visite di revisione e che serviranno di base per il Concorso del 1939, dovranno essere raggruppate nel modo seguente:

a) — gli impianti che hanno apportato migliorie negli abbellimenti;
b) — gli impianti che hanno mantenuto gli abbellimenti del 1937;
c) — gli impianti che hanno trascurato gli abbellimenti.

E' ovvio che soltanto gli impianti dei primi due gruppi saranno ammessi al Concorso Nazionale del 1939.

Le classifiche di cui sopra, che dovranno anche far risultare, ai fini di un eventuale segno di riconoscimento, gli impianti del primo gruppo meritevoli di particolarissima segnalazione, dovranno pervenire alla Direzione Generale pel Turismo non più tardi del 30 settembre 1938-XVI.

Errata-corrige.

Boll. Uff. N. 19/1938-XVI, O. S. 61 a pag. 198, nella quarta riga, le parole *"per la rifusione"* debbono essere sostituite dalle altre *"per lo spezzamento"*

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 65.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Delegazione di Cagliari.

Vedi Ordini Generali N. 2/1927 e N. 2/1928.

A cominciare dal 15 giugno 1938-XVI la circoscrizione dei Riparti Lavori della Delegazione di Cagliari è costituita come segue:

Numero	Denominazione	Sede	Circoscrizione
1	Cagliari	Cagliari	Cagliari (i) — Pabillonis (i); Decimomannu (e) — Iglesias; Cagliari (e) — Cagliari Porto.
2	Macomer	Cagliari	Pabillonis (e) — Campeda (i)
3	Terranova	Cagliari	Chilivani (i) — Golfo Aranci; Terranova Pausania (e) — Terranova — Isola Bianca
4	Sassari	Sassari	Campeda (e) — Chilivani (e); Chilivani (e) — Porto Torres

Ordine di servizio n. 66.

Carri da fornire per i trasporti di scorie Thomas macinato.

Tenuto presente quanto disposto con il punto 15 dell'Allegato 2 alle Condizioni e Tariffe e considerato che le scorie Thomas macinate per effetto della umidità si alterano, si dispone che per i trasporti della detta merce siano forniti carri scoperti con copertone.

In conseguenza deve essere esposto il richiamo (+) nella parte IV delle Condizioni e Tariffe "Nomenclatura e Classificazione delle cose" (edizione 1° settembre 1937), all'ultima colonna, a pag. 381, in corrispondenza della voce: Scorie Thomas o scorie fosforiche ottenute nella produzione del ferro, anche macinate. In fondo alla pagina stessa deve inoltre riportarsi la seguente annotazione: (+) Le scorie macinate vanno caricate in carri scoperti con copertone — Allegato 2 —

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 67.

Cambiamento di nome della Stazione di Panigale Scala.

La Stazione di Panigale Scala, della linea « Bologna-Verona » ha assunto la nuova denominazione di « Bologna Panigale Scala ».

Modificazioni da apportare alle pubblicazioni di servizio

Prontuario Generale delle distanze chilometriche - edizione 1938.

Inserire nelle sedi opportune delle parti I, II, III e IV, il nome di « Bologna Panigale Scala » con le attuali indicazioni esistenti per Panigale Scala.

Cancellare poi questo nome con le relative indicazioni.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione Febbraio 1936-XIV)

PARTE I — A pagina 12, fra i nomi di Bologna Corticella e Bologna Smistamento, inserire « Bologna Panigale Scala » con le indicazioni esistenti per Panigale Scala (pagina 18), cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nell'indice alfabetico, cancellare il nome di Panigale Scala e, fra i nomi di Bologna Corticella e Bologna S. Ruffillo inserire: « Bologna Panigale Scala » con le indicazioni esistenti per Panigale Scala.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Panigale Scala in « Bologna Panigale Scala ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate.

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Bologna Panigale Scala ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 68.

Cambiamento di nome della Stazione di Borgo Panigale.

La stazione di Borgo Panigale, della linea « Bologna-Pistoia-Firenze », ha assunto la nuova denominazione di « Bologna Borgo Panigale ».

Modificazioni da apportare alle pubblicazioni di servizio

Prontuario Generale delle distanze chilometriche - edizione gennaio 1938 Anno XVI.

Inserire nelle sedi opportune delle parti I, II, III e IV, il nome di « Bologna Borgo Panigale » con le attuali indicazioni esistenti per Borgo Panigale.

Cancellare poi questo nome con le relative indicazioni.

Prefazione generale all'orario generale di servizio
(Edizione Febbraio 1936-XIV)

PARTE I — A pagina 12, fra i nomi di Bologna Arcoveggio e Bologna Cle, inserire « Bologna Borgo Panigale » con le indicazioni esistenti per Borgo Panigale (Pagina 12), cancellando poi il nome di quest'ultima stazione con le relative indicazioni.

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche

Nell'indice alfabetico, cancellare il nome di Borgo Panigale e, fra i nomi di Bologna Arcoveggio e Bologna Cle, inserire: « Bologna Borgo Panigale » con le indicazioni esistenti per Borgo Panigale.

Nell'interno dei prontuari stessi, modificare il nome di Borgo Panigale in « Bologna Borgo Panigale ».

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze, provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa, di corsa semplice e di andata e ritorno, a tariffa intera e ridotta, alle stazioni ed Agenzie interessate..

Qualora però, queste, non ricevessero le nuove scorte entro il mese di Giugno 1938, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di « Bologna Borgo Panigale ».

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo medesimo.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9 *e* 15.

Ordine di servizio. n. 69

Prestazioni sanitarie al personale.

Il primo comma del paragrafo 1° — Cap. 6° dell'O. S. n. 9 — 1926 è sostituito dal seguente:

L'Amministrazione concede la fornitura, la riparazione, la sostituzione degli apparecchi di protesi e dei presidi chirurgici agli agenti di cui al paragrafo 1° del Capitolo 3°, nonchè agli avventizi straordinari colpiti da infortunio sul lavoro, e ne assume intera la spesa.

Circolare n. 14.

Trasporto stampati e materiali occorrenti pel censimento industriale e commerciale.

Ai sensi dell'art. 44 del Regio Decreto Legge N. 1070 del 26 giugno 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* N. 162 del 15 luglio stesso anno, gli stampati e tutti gli altri materiali riguardanti il Censimento industriale e commerciale che l'Istituto Centrale di Statistica spedisce ai vari Uffici provinciali, comunali o comunque locali, quelli che verranno scambiati dai detti uffici fra loro o spediti all'Istituto medesimo, durante gli anni 1937-1938-1939-1940, devono essere trasportati gratuitamente sulle Ferrovie dello Stato.

Saranno pure da considerare in esenzione di tasse i trasporti in servizio cumulativo interessanti *le Società di Navigazione e le Ferrovie* concesse all'industria privata per i quali le eventuali tasse o spese verranno regolate fra le singole Amministrazioni e le Ferrovie dello Stato a trasporti ultimati.

Le spedizioni avranno luogo mediante presentazione delle lettere di vetture ordinarie sulle quali come mittenti e destinatari dovranno figurare rispettivamente l'Istituto Centrale di Statistica e gli Uffici sopra indicati. I trasporti dovranno essere eseguiti con la indicazione di « fermo in stazione », spettando agli uffici destinatari provvedere per il ritiro dei colli.

I trasporti stessi non potranno essere gravati di assegno o di spese anticipate.

Avranno titolo al regime in parola solamente le spedizioni costituite di « stampati e materiali per il censimento industriale e commerciale ». Nelle colonne delle tasse dei documenti di trasporto dovrà essere apposta a cura dello speditore la dicitura seguente: « Trasporto gratuito ai sensi dell'articolo 44 del R. D. L. 26 Giugno 1937-XV, N. 1070.

Per la scritturazione dei trasporti valgono le disposizioni della circolare N. 57 pubblicata nel Bollettino Ufficiale N. 51-1931.

Nella colonna riservata alle tasse dovranno essere indicate le iniziali C. I. (censimento industriale).

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 70.

Giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Genova

(Vedasi O. S. N. 170-1935 e N. 20-1936)

La giurisdizione dei Riparti della Sezione Lavori di Genova viene stabilita come segue:

Sezione Lavori	Riparti N.	Riparti Denominazione	Riparti Sede	Circoscrizione
Genova	1°	Novi	Genova	Omissis;
»	2°	Ronco	idem	Ronco (i) - Mignanego-Bivio Polcevera (e); Ronco-Busalla-Quadrivio Torbella (e); Bivio Succursale-Campasso; Bivio Rivarolo - Campasso - Imbocco galleria di Sampierdarena; Binario industriale sponda destra del Polcevera.
»	3°	Genova	idem	Aggregato in via provvisoria alla Sezione Speciale Lavori di Genova di nuova costituzione.
»	4°	Chiavari	Chiavari	Omissis.
»	5°	Sestri Ponente	Genova	Km. 1 della Sampierdarena-Ventimiglia-Ventimiglia-Savona (e); Savona-Fornaci (e); Albenga (i); Vado-Vado Porto.
»	6°	Ovada	idem	Omissis
»	7°	Ventimiglia	Ventimiglia	Albenga (e) - Ventimiglia; Ventimiglia-Km. 0 + 857 della Ventimiglia-Piena.
»	8°	Genova Porto	Genova	Bivio S. Lazzaro (e) Genova S. Limbania, Genova-Porto Caricatore-Genova Molo Vecchio - Bivio S. Lazzaro - Genova S. Benigno; Quadrivio Coscia (i)-Genova S. Benigno-Quadrivio Traversata (e)-Genova S. Limbania; Quadrivio Traversata-Genova Molo Vecchio; Galleria Romairone-Parco Forni (e); Imbocco Galleria Sampierdarena-Ponte B.gio Assereto; Bivio S. Limbania-S.Limbania; Bivio S. Limbania-Ponte Caracciolo; Scali marittimi.

Ordine di servizio n. 71.

Estensione di servizio nella stazione di Ferrania.

Dal giorno 20 giugno 1938-XVI, la stazione di Ferrania, della linea Torino-Bra-Savona, sarà ammessa al servizio dei trasporti merci in piccole partite senza alcuna limitazione. Inoltre tali trasporti e così pure quelli a carro da e per gli stabilimenti allacciati alla su indicata stazione, nonchè quelli interessanti la Ditta Rag. Zunino, dovranno essere tassati in base alle normali distanze chilometriche anzichè con quelle previste dall'avvertenza C) a pagina 5 del « Prontuario generale delle distanze ».

La nota C) in calce alla pagina 33 della Parte Iª del « Prontuario generale delle distanze chilometriche » dovrà essere modificata come appresso:

« C) — Il servizio a carro completo è limitato ai trasporti da e per gli « stabilimenti raccordati gestiti dalle seguenti Società: Italiana Cellulosa e « Derivati; Fabbrica Nazionale Estratti Tannici; Distillerie Italiane; Società « Anonima «Ferrania»; nonchè a quelli interessanti la Ditta Rag. Zunino che « gode della concessione di carico e scarico in punto determinato ».

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Ordine di servizio n. 72.

Cambiamento di nome della Fermata di S. Benigno al Grana.

La Fermata di S. BENIGNO al GRANA della linea Cuneo-Saluzzo, ha assunto la nuova denominazione di ROATA ROSSI.

Di conseguenza si dovranno apportare le seguenti modificazioni nel Prontuario Generale delle distanze chilometriche « edizione gennaio 1938-XVI » e nelle altre pubblicazioni di servizio interessate.

Prontuario generale delle distanze chilometriche — Parte Iª — a pag. 65, dopo « Rivisondoli — Pescocostanzo » aggiungere ROATA ROSSI / 1 / 32 / Cuneo — Saluzzo / Torino/Cuneo/V/B/G. (9) /P. (13 / — / — / S / —;

a pag. 69, cancellare il nome di S. Benigno al GRANA e relative indicazioni.

Parte IIª: nella tabella 32 modificare il nome di S. BENIGNO al GRANA in ROATA ROSSI.

Parte IIIª e IVª: inserire fra i nomi di Rivisondoli-Pescocostanzo e Robbio quello di ROATA ROSSI con le indicazioni riferentesi alla fermata di S. Benigno al Grana cancellando poi il nome di quest'ultima fermata e le relative indicazioni.

Prefazione Generale all'Orario Generale di Servizio « edizione febbraio 1936-XIV» — Parte Iª: fra i nomi di Rivisondoli-Pescocostanzo e Robbio inserire « ROATA ROSSI » con le indicazioni esistenti per S. Benigno al Grana, cancellando poi il nome di quest'ultima fermata con le relative indicazioni.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche si dovrà: Nell'indice alfabetico cancellare il nome di S. Benigno al Grana e, fra i nomi di

Rivisondoli-Pescocostanzo e Robbio, inserire ROATA ROSSI con le indicazioni esistenti per S. Benigno al Grana.

Nell'interno dei prontuari stessi modificare il nome di S. Benigno al Grana in ROATA ROSSI.

Il Controllo Viaggiatori e Bagagli di Firenze provvederà per la sostituzione dei biglietti a destinazione fissa di corsa semplice e di andata e ritorno a tariffa intera e ridotta, alle Stazioni ed alle Agenzie interessate.

Qualora però queste non ricevessero le nuove scorte entro il mese di giugno 1938-XVI, dovranno richiedere al detto Controllo la sostituzione dei biglietti da stamparsi col nome di ROATA ROSSI.

I biglietti tolti dalla distribuzione per effetto del cambiamento di nome, dovranno essere restituiti, nei modi d'uso, al Controllo su menzionato.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 73.

Modificazione della giurisdizione di Dirigente Centrale della linea Milano C. - Verona P. N.

Dalle ore 12 del 1-6-1938, XVI, la 3ª Sezione di D. C. della linea Milano C.le-Verona P. N. con sede del D. C. a Milano C.le, è stata divisa in due distinte Sezioni: Milano C.le-Brescia e Brescia-Verona P. N. entrambe con sede del D. C. a Brescia.

SEZIONE MILANO-BRESCIA

L'Ufficio del D. C., situato nella stazione di Brescia, è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Milano Centrale — Capo dei Dirigenti Centrali
» » — Dirigente Centrale della linea di Cintura
» » — Dirigente (interno)
» » — Personale Viaggiante
» » — Deposito Locomotive (Greco)
» » — Cabina C (Dirigenti)
Segnali blocco automatico T 2 = T 3
» » » T 4 = T 5 (Una sola chiave di appello)
» » » T 6 = T 7
Milano Smistamento — Regolatore
» » — Cabina A
» » — Cabina G
» » — Deposito Locomotive
» » — Personale Viaggiante
» » — Posto Movimento Centrale (Dirigenti)
Milano Lambrate
Pioltello Limito — (P. B. 5)
Melzo — (P. B. 7)
Cassano — (P. B. 9)
Bivio Bergamo — (P. B. 10)
Treviglio Ovest — (Dirigenti)
Treviglio — (P. B. 11)

Treviglio — (Dirigenti)
Treviglio — (P. B. 12)
Vidalengo — (P. B. 13)
Morengo Bariano — (P. B. 14)
Romano — (P. B. 15)
Calcio — (P. B. 17)
Chiari — (P. B. 19)
Rovato — (P. B. 21)
Rovato — (Dirigenti)
Rovato — (P. B. 22)
Ospitaletto Bresciano — (P. B. 23)
Bivio Mella — (P. B. 25)
Brescia Scalo — (Dirigenti)
Brescia Scalo — (Cabina D)
Brescia Centrale — (Dirigenti)
» » — (P. B. 26)
» » — (P. B. 27 - Cabina A)
» » — (Deposito Locomotive)
» » — (Personale Viaggiante)

SEZIONE BRESCIA-VERONA P. N.

L'Ufficio del D. C., situato nella Stazione di Brescia, è collegato, a mezzo del telefono selettivo, con i seguenti posti:

Brescia Centrale — (P. B. 27 - Cabina A)
» » — Deposito Locomotive
» » — Dirigenti
Rezzato
Ponte San Marco — (P. B. 32)
Lonato — (P. B. 34)
Desenzano del Garda
San Martino della Battaglia — (P. B. 38)
Peschiera — (P. B. 40)
Castelnuovo di Verona — (P. B. 41)
Sommacampagna Sona — (P. B. 43)
Bivio Fenilone — (P. B. 45)
Verona Porta Nuova — Cabina C (P. B. 46)
» » » — Parco merci - Dirigenti
» » » — Personale Viaggiante
» » » — Dirigenti
Verona Porta Nuova — Deposito Locomotive
Verona Porta Vescovo — Dirigente Centrale Venezia

La sorveglianza tecnica delle suindicate Sezioni è esercitata dalla Sezione Movimento di Milano, direttamente ed a mezzo del Capo 6° Riparto Movimento di Brescia.

La sorveglianza e la dirigenza amministrativa dell'Ufficio è invece esercitata dal Capo del 6° Riparto Movimento di Brescia.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 31 *e* 33 *del Compartimento di Milano ed agli agenti delle classi* 9, 12, 13, 14 *del Compartimento di Venezia.*

Ordine di servizio n. 74.

Servizio doganale - Istituzione Sezione doganale a Riva del Garda.

E' stata istituita, presso la stazione di Riva del Garda della Ferrovia Rovereto Riva, una Sezione Doganale per i trasporti di effetti d'uso, cicli, motocicli ed attrezzi sportivi effettuati, tanto a bagaglio in servizio cumulativo quanto a G. V. e P. V. in servizio di corrispondenza fra la nostra Amministrazione e la suddetta Ferrovia, da e per Riva del Garda, per il transito di Rovereto, che funzionerà limitatamente al periodo dal 15 marzo al 30 settembre di ogni anno.

Detta Sezione provvederà alla visita ed allo scarico delle bollette di cauzione dei trasporti suddetti spediti dall'estero in servizio diretto per Riva del Garda e di quelli rispediti dalle parti dai transiti di confine a detta stazione, che non siano stati sdoganati a detti transiti e che siano perciò proseguiti a destino sotto vincolo di bolletta di cauzione.

La nuova Sezione Doganale eseguirà — se richiesta — la visita preventiva a partenza dei colli da Riva del Garda per l'estero, emettendo le relative bollette di esportazione.

In conseguenza di quanto sopra:

1) Tutti i trasporti di effetti d'uso, cicli, motocicli ed attrezzi sportivi spediti dall'estero in servizio diretto per Riva del Garda e quelli rispediti dalle parti nelle stazioni di confine con destinazione alla predetta stazione, qualora non fosse possibile per l'assenza dell'avente diritto od altro, sottoporli alle prescritte operazioni di sdoganamento presso la dogana di frontiera, dovranno essere fatti proseguire a destino sotto vincolo di bolletta di cauzione, curando che tale bolletta venga allegata al relativo documento di trasporto e su questo citata.

2) I trasporti spediti da Riva del Garda per l'estero, che siano stati preventivamente visitati a partenza dalla R. Dogana, al fine di evitare la visita di uscita al confine, dovranno essere inoltrati con bolletta di esportazione che, a cura della Società Ferroviaria Rovereto-Riva, sarà allegata ai rispettivi documenti di trasporto sui quali sono parimenti da farsi risultare gli estremi della bolletta stessa;

3) Per i trasporti suddetti in provenienza dall'estero il foglio speciale Mod. Ch 14 dovrà essere staccato per la stazione di scambio di Rovereto con l'aggiunta della dicitura « per Riva del Garda » e la bolletta di cauzione dovrà essere intestata alla R. Dogana di Riva del Garda.

6) La stazione di Rovereto, per ciò che riguarda i rapporti con la Ferrovia Rovereto-Riva, si atterrà a quanto stabilito con l'apposito atto d'obbligo, curando sopratutto che all'atto della reciproca consegna dei trasporti e relativi documenti doganali, sia sempre fatta risultare l'incolumità dei piombi e dei contrassegni doganali e che venga ritirata specifica ricevuta, così dei colli come, dei documenti che li scortano.

La stazione stessa avrà cura inoltre di farsi consegnare giornalmente dalla predetta ferrovia i certificati di scarico delle cauzioni rilasciati dalla Dogana e di conservarli con la diligenza di cui al penultimo capoverso delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle ferrovie ».

Si richiamano poi, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 28, delle dette Istruzioni.

Distribuito agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 *e* 15.

Ordine di servizio n. 75.

Trasporti di esplosivi per uso di mine.

La mancanza di documenti finanziari in accompagnamento delle spedizioni di esplosivi, determinata dall'abolizione dell'imposta di fabbricazione sulle polveri piriche e sugli altri prodotti esplodenti (R. D. L. 6 gennaio 1936-XIV, n. 31) dà talora luogo ad incertezze nella distinzione, agli effetti del computo delle tasse, degli esplosivi da mina da quelli da caccia o da tiro.

Si è pertanto provveduto alla compilazione di un elenco, qui appresso riportato, di tutti gli esplosivi, delle categorie 12ª e 14ª dell'Allegato 7 alle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, che possono considerarsi utilizzabili esclusivamente per mine e che conseguentemente hanno senz'altro titolo a fruire della riduzione del 20 % di cui alla nota 4 alla tariffa ordinaria n. 33 P. V.

Con l'occasione si rammenta che, a sensi dell'art. 20 delle Condizioni e Tariffe per i trasporti delle cose, non devono essere accettati trasporti con la dichiarazione generica di « esplosivo da mine » ma che la stessa deve essere fatta precedere dalla denominazione precisa del prodotto che viene spedito.

Dell'uso specifico di tali esplosivi deve essere presa nota nell'elenco costituente l'allegato E all'« Istruzione per l'applicazione del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive » — Edizione 1935 — facendo precedere alle singole voci, che non portino già l'indicazione dell'uso, un asterisco con rimando alla seguente nota da apporre in calce a ciascuna pagina « Per mine ».

ELENCO DEGLI ESPLOSIVI DELLE CATEGORIE 12ª E 14ª UTILIZZABILI ESCLUSIVAMENTE PER MINE

Abel (polvere)
Ager
Albite al clorato
Ammonaftite n. 2
Ammonaftite n. 1
Ammonager
Ammonal
Ammonite n. 1 e n. 2
Ammonite A ed Ammonite B
Antigorite
Antigrisou Due
Antigrisou Uno
B. P. D. polvere da mina (Polverino B. P. D. detto anche Securite)
Battelli (polvere)
Blainite
Brugère (polvere)
Bruna (polvere)
Cannel Alvisi
Canopus
Capsule detonanti per dinamite ed affini
Cheddite I. S.
Cheddite O. S.
Cheddite super uno
Cheddite super zero
Cheddite tipo B
Cheddite tipo C
Cioccolata (polvere)
Cloramite
Cloronaftite (C. N.)
Cornaro (esplosivo)
Cremonite Alvisi
Dinamite A Due
Dinamite A uno
Dinamite e materie analoghe alla dinamite
Dinamite al binitrotoluolo
Dinamite Telsite, Telsite P e Telsite speciale
Dinamite F. O. B. e F. O. B. n. 1, F. O. B. - 0 (zero) e F. O. B. - 00 (due zeri)
Dinamite F. O. B. di sicurezza
Dinamite gelatina A
Dinamite S due
Dinamite S quattro
Dinamite S tre

Dinamite S uno
Dinamon
Dithorite
Donnar pronto all'uso
Esplosivo Cornaro
Esplosivo S
Esplosivo Boceda n. 1, 2 e 3
Esplosivo Nobel per mine
Esplosivo Negro
Esplosivo P
Esplosivo 86-14
Esplosivo 90-10
Esplosivo F. G. D. I. extra
Esplosivo F. O. B. n. 1 e 2
Esplosivo G. D. I. n. 2
Esplosivo B. P. D. da mina (vedi Securite)
Fulopite
Gelatina Dinamite A (G. D. A.)
Gelatina Dinamite 1 (G. D. 1)
Gelatina Dinamite 1 A (G. D. 1 A.)
Gelatina Dinamine 1 B (G. D. 1 B.)
Gelatina Dinamite 2 (G. D. 2)
Gelatina Dinamite 2 A (G. D. 2 A)
Gelatina Dinamite extra Agel
Gelatina Dinamite 1° Agel
Gelatina Dinamite 2° Agel
Gelatina esplosiva extra (G. E. extra)
Gelatina esplosiva I e O
Gelatina esplosiva zero Agel
Gelatina esplosiva zero Antigel
Gelatina esplosiva zero (G. E. O.)
Gelatina Vender
Gelatine esplosive
Geoclastite
G. A. Antigelo
G. B. Antigelo
G. D. I° Antigelo
G. D. II° Antigelo
G. D. Due Antigelo
G. D. Uno Antigelo
G. E. O. Antigelo
Gomma A. Agel
Gomma A. Antigelo (G. A. A.)
Gomma A. (G. A.)
Gomma B. Agel
Gomma B. Antigelo (G. B. A.)
Gomma B (G. B.)
Gomma I. A e I. B
Gomme esplosive
Grisoutine
Grisoutine Couche
Grisoutine n. 2 e n. 3
Grisoutine A. B. C. D.

Hermanite
Imperialite
Inneschi detonanti per dinamite ed affini
Lithofrattore
Malianite Alvisi
Miedziankit pronto all'uso
Milanol
Nitralite
Nitralite I
Nitramon
Nitropicrite
Nobelite cava B
Nobelite galleria Ammonia A. B. e tipo C.
Nobelite galleria B
Nobelite 1, 2, 3, 4, 5
Picrati non esplodenti all'urto come: Polvere di Abel, Polvere Brugère, ecc.
Polvere Battelli
Polvere F. O. B. nera
Polvere F. O. B. progressiva
Polvere bruna
Polvere cioccolata
Polvere Abel
Polvere F. G. D. I. Extra
Polvere G. D. I. n. 2
Polverino B. P. D. per mina detto anche Securite
Präposit
Promethée pronto all'uso
Pyros-polvere da mina
Rak-a-Rock pronto all'uso
Rascite da mina
Securite o polverino B. P. D. per mina
Sedulite tipo forte
Stibiovirite
Superdinamite (S. D.)
Telsite
Telsite P
Telsite speciale
Thunderholf
Toluolammonal
Tonite
Trebulite e T[illegible]bulite 0 (zero)
Tritolo-ammo[illegible]
Verbanite – B
Verbanite – T
Viesil
Vulcania A. B. C.
Vulcania D.
Vulcania E.
Vulcania L.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 76.

Circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Ancona.

(*Vedasi Ordini di Servizio N.* 161/1933 *e* N. 59/1937)

A decorrere dal 1° luglio 1938-XVI, la circoscrizione dei Riparti Lavori della Sezione di Ancona, è costituita come segue:

Sezione	Numero	Denominazione	Sede	Circoscrizione
		1° GRUPPO RIPARTI		
		Omissis.		
Ancona				
	2	Foligno	Foligno	Terni (e) - Nocera Umbra (i)
	2 bis	Terni	Foligno	Orte (e) - Terni (i)
		Omissis.		

Ordine di servizio n. 77.

Apertura all'esercizio della fermata di Monteroduni-S. Eusanio.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII, dal giorno 1° luglio 1938-XVI sarà aperta all'esercizio la fermata di Monteroduni - S. Eusanio in corrispondenza alla casa cantoniera Km. 30+760 della linea Vairano Caianello - Isernia - Sulmona fra le Assuntorie di Monteroduni - Macchia e di Rocca Ravindola dalle quali dista, rispettivamente, Km. 1+526 e Km. 3+032.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli, che si svolgerà con le modalità e le norme contenute nell'O. S. n. 105/1932/X e nel punto C) dell'O. S. n. 158 1935/XIII.

La fermata dipenderà dal VI Riparto Movimento con sede a Sulmona, e dal 3° Riparto Commerciale e del Traffico di Roma.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessante.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 15.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 77 - 1938-XVI

Nella Prefazione generale all'Orario Generale di servizio parte I (edizione febbraio 1936-XIV), a pag. 17 fra i nomi di Monteroduni - Macchia e di Monte Romano inserire, in carattere corsivo, Monteroduni - S. Eusanio L B /R/115.

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo si dovrà:

— nell'interno, linea Vairano Caianello - Isernia, fra i nomi di Rocca Ravindola e Monteroduni Macchia inserire il nome di « Monteroduni S. Eusanio » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento, procedendo come appresso. Per i prontuari delle stazioni della linea Vairano C. - Isernia le distanze saranno quelle del prospetto allegato; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 2 a quella indicata per Monteroduni Macchia, Km. 3 a quella indicata per Rocca Ravindola, scegliendo poi quella che dal confronto risulterà minore; l'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— All'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di « Monteroduni S. Eusanio » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Numeri delle tabelle polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni, le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE, ecc.							IMPIANTI FISSI				
								Merci					Piani caricatori		Grue fisse	Bilance a ponte	
	Zone	Tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	di testa	di fianco	Portata massima in tonnellate		Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Monteroduni-S. Eusanio ●	V	107	Vairano C. - Isernia	Roma	Campobasso	V(4)	B(4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoreto	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Monteroduni-S. Eusanio ●	V	699	781	777	771	769	709	651	680	676	682	562	575	558	534	235	201	144	162	166	366	409	583
PARTE IV																							
Monteroduni-S. Eusanio ●	V	702	781	777	771	769	709	651	680	676	682	562	575	561	537	235	201	144	162	166	366	409	561
		198.135 30	23 45 80	40.45 80	115.23 45.80	40.23 45.80	23 45 80	126.45 160.80	126.45 80	256.23 45.80	110.126 45.80	45.80	126.45 80	198.135 30	198.135 30	19.185 80	30	—	33.80	103.59 30	18.59 30	103 59 30	103.59 30

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 77 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica N. 107 Sulmona - Campobasso e Carpinone - Vairano Caianello.

Sulmona	Km.	144	Isernia	Km.	15
Sulmona Introdacqua . .	»	141	S. Agapito Longano . . .	»	8
Pettorano sul Gizio . . .	»	131	Monteroduni Macchia . .	»	2
Cansano	»	119	Monteroduni S. Eusanio .	»	—
Campo di Giove	»	113	Rocca Ravindola	»	4
Palena	»	101	Venafro	»	11
Rivisondoli Pescocostanzo .	»	95	Capriati a Volturno . .	»	16
Roccaraso	»	92	Sesto Campano	»	19
S. Ilario Sangro	»	83	Presenzano	»	25
Alfedena Scontrone . . .	»	75	Vairano Caianello . . .	»	31
Montenero Valcocchiara .	»	72	S. Angelo in Grotte . .	»	33
Castel di Sangro	»	67	Cantalupo del Sannio e Macchiagodena	»	36
S. Pietro Avellana Capracotta	»	58	S. Massimo	»	40
Vastogirardi	»	50	Boiano	»	44
Carovilli Roccasicura . .	»	45	S. Polo Matese	»	48
Pescolanciano Chiauci . .	»	39	Campochiaro	»	50
Sessano Civitanova . . .	»	34	Guardiaregia	»	52
Carpinone	»	26	Vinchiaturo	»	61
Pettoranello	»	21	Baranello	»	65
Pesche	»	19	Campobasso	»	74

Ordine di servizio n. 78.

Istituzione della fermata di S. Eufemia di Brisighella.

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle comunicazioni, con Decreto n. 1355 del 14 novembre 1933-XII dal giorno 26 giugno 1938-XVI sarà aperta all'esercizio la fermata di S. EUFEMIA DI BRISIGHELLA al Km. 79+074 della linea Firenze-Faenza, fra le stazioni di S. Cassiano e Fognano dalle quali dista, rispettivamente, Km. 3+128 e Km. 4+886—.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà con le modalità e norme contenue nell'O. S. n. 105/1932/X e nel punto C) dell'O. S. n. 158/1935/XIII.

La fermata stessa dipenderà dal 1° Riparto Commerciale e del Traffico di Firenze e dal 1° Riparto Movimento di Firenze.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente agli allegati al presente O. S., i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 8, 9, 12 e 16.

ALLEGATO ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 78 - 1938-XIV

Nei prontuari manoscritti delle distanze chilometriche, in uso nelle stazioni e negli Uffici di Controllo, si dovrà:

— nell'interno, linea Faenza-Firenze, fra i nomi di Fognano e S. Cassiano inserire il nome di « S. Eufemia di Brisighella » e di contro esporre la distanza e il relativo istradamento procedendo come appresso:

Per i prontuari delle stazioni della linea Faenza-Firenze e Borgo S. Lorenzo-Pontassieve, le distanze saranno quelle del prospetto allegato; per i prontuari di tutte le altre stazioni la distanza dovrà essere formata aggiungendo Km. 5 a quella indicata per Fognano Km. 7 a quella indicata per S. Martino in Gattara, scegliendo poi quella che dal computo disulterà minore.

L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base nella formazione della distanza.

— all'indice alfabetico inserire, nella sede opportuna, il nome di « S. Eufemia di Brisighella » con il numero della pagina e il numero progressivo.

Nella Prefazione generale dell'orario generale di servizio - parte 1- (edizione febbraio 1936-XIV), a pagina 20, fra i nomi di S. Elpidio al Mare e S. Eufemia Marina Gizzeria, inserire:

« S. Eufemia di Brisighella /LB/F/83/ ».

PARTE I

Prontuario Generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (edizione Gennaio 1938-XVI)

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Compartimento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI				
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G.V.	Merci P.V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse — Portata massima in tonnellate	Bilance a ponte — Portata massima in tonnellate	Sagoma limite
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
S. Eufemia di Brisighella ●	IV	82	Firenze - Faenza	Firenze	Ravenna	V (4)	B (4)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
S. Eufemia di Brisighella ●. . . .	IV	325	291	287	281	279	219	179	208	186	210	72	103	158	161	500	374	391	413	679	727	738	1096
PARTE IV																							
S. Eufemia di Brisighella ●. . . .	IV	325	291	287	281	279	219	179	208	186	210	72	103	158	161	500	374	391	413	662	727	738	1057
		181-118 72	23 69	40 69	40 69	40.69	69	71. 245 69	71. 245 69	256. 23 69	110. 245 69	69	82 245 69	72	72	6. 69	54. 204	45. 69	69	241. 108 204	124. 73 69	15. 69	241 108. 204

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 78 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica N. 82 — Faenza-Firenze e Borgo S.L.-Pontassieve.

Stazione			Stazione		
Faenza	Km.	22	Borgo S. Lorenzo	Km.	45
Brisighella	»	9	Vicchio	»	53
Fognano	»	5	Dicomano	»	60
S. Eufemia di Brisighella	»	—	Contea Londa	»	64
S. Cassiano	»	4	Rufina	»	71
S. Martino in Gattara	»	7	Pontassieve	»	78
Marradi	»	13	S. Piero a Sieve	»	50
Fantino	»	18	Vaglia	»	57
Crespino del Lamone	»	23	Montorsoli	»	65
Fornello	»	30	Fiesole Caldini	»	71
Ronta	»	36	Firenze S. Maria Novella	»	80
Panicaglia	»	41			

Ordine di servizio n. 79.

Servizio doganale - Istituzione di una sezione doganale bagagli a Salsomaggiore.

Dal 1° luglio 1938-XVI viene istituita, con sede presso la stazione di Salsomaggiore, una Sezione doganale, incaricata di provvedere alla visita e alla temporanea custodia dei bagagli da e per l'estero, conforme al disposto dell'art. 28 delle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie ».

Detta Sezione funzionerà limitatamente al normale periodo della cura e pertanto, con apposito avviso, ne sarà ogni anno tempestivamente comunicata la data di apertura e quella di chiusura, fissata quest'ultima, per la stagione in corso, al 30 settembre 1938-XVI.

In dipendenza di quanto precede devonsi apportare le seguenti modificazioni alle « Istruzioni per il servizio doganale sulle Ferrovie »:

— a pag. 13, art. 28, capoverso 2°, aggiungere nell'apposita sede il nome di « Salsomaggiore »;

— a pag. 170, sotto il nome di « Salerno » registrare quello « Salsomaggiore » riportando di seguito le seguenti indicazioni:

Salsomaggiore / — / — / Bologna / Parma / — / — / Sezione doganale bagagli che funziona durante la stagione della cura.

Comunicato:

Concorsi per titoli a posti di medico di riparto.

Sono indetti Concorsi per titoli ai seguenti posti di Medico di Riparto:

Fabriano II	Ispettorato	Sanitario	Ancona
Ortona a Mare	»	»	»
Portocivitanova II	»	»	»
San Valentino Caramanico . .	»	»	»
Bernalda	»	»	Bari
Mesagne	»	»	»
Mola di Bari	»	»	»
San Pietro Vernotico	»	»	»
Trivigno	»	»	»
Lavezzola	»	»	Bologna
Legnago I	»	»	»
Modena I	»	»	»
Ravenna I	»	»	»
Rovigo II	»	»	»
San Pietro in Casale	»	»	»
Abbasanta	»	»	Cagliari
Ardara	»	»	»
Terralba - Mussolinia	»	»	»

Catania I	Ispettorato	Sanitario	Catania
Catania II	»	»	»
Catania IV	»	»	»
Modica	»	»	»
Priolo	»	»	»
Asciano	»	»	Firenze
Castiglion del Lago	»	»	»
Montecatini Terme - Monsummano	»	»	»
Signa	»	»	»
Ascoli Satriano	»	»	Foggia
Calitri Pescopagano	»	»	»
Genova Nervi	»	»	Genova
Genova Sestri Ponente	»	»	»
Villalvernia	»	»	»
Zoagli	»	»	»
Castelvetro	»	»	Milano
Desenzano del Garda	»	»	»
Laveno Mombello	»	»	»
Mandello del Lario	»	»	»
Milano IV	»	»	»
Milano V	»	»	»
Milano VII	»	»	»
Milano VIII	»	»	»
Milano X	»	»	»
Milano XII	»	»	»
Milano XIV	»	»	»
Milano XV	»	»	»
Milano XVI	»	»	»
Milano XVII	»	»	»
Ospitaletto Bresciano	»	»	»
Porto Valtravaglia	»	»	»
Premosello	»	»	»
Voghera III	»	»	Ancona
Vogogna	»	»	»
Fragneto Monforte	»	»	Napoli
Nocera Inferiore I	»	»	»
Nocera Inferiore II	»	»	»
S. Giorgio a Cremano	»	»	»
Licata II	»	»	Palermo
Montallegro	»	»	»
Partinico	»	»	»
Ardenza	»	»	Pisa
Cecina II	»	»	»
Navacchio	»	»	»
Rigoli	»	»	»
Acquappesa	»	»	Reggio C.
Cariati II	»	»	»
Montegiordano	»	»	»
Arpino	»	»	Roma
Carpinone	»	»	»
Civitavecchia IV	»	»	»
Ponte Galeria	»	»	»
Priverno	»	»	»
Roccasecca II	»	»	»
Santa Marinella	»	»	»
Vicovaro	»	»	»

Avigliana	Ispettorato Sanitario Torino
Bastia Mondovì	» » »
Bistagno	» » »
Caluso	» » »
Canelli	» » »
Chieri	» » »
Felizzano	» » »
Livorno Ferraris	» » »
Magenta	» » »
Ponzana	» » »
Quarona	» » »
Susa	» » »
Trecate I	» » »
Brunico	» » Trento
Pergine	» » »
Malborghetto	» » Trieste
Moggio	» » »
Pontebba	» » »
Tarvisio	» » »
Belluno II	» » Venezia
Cismon del Grappa	» » »
Forgaria	» » »
Venezia 1	» » »
Volpago	» » »

Le domande di ammissione dovranno, a cura degli interessati, pervenire non oltre le ore 17 del 16 agosto 1938-XVI ai rispettivi Ispettorati Sanitari, ai quali gli interessati medesimi dovranno rivolgersi per la conoscenza del Regolamento, del Capitolato d'oneri e compensi e per ogni altra notizia relativa al Concorso.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 80.

Apertura all'esercizio della fermata di « Campo di Nusco ».

In applicazione delle disposizioni emanate da S. E. il Ministro delle Comunicazioni, con decreto N. 1355 del 14/11/1933-XI, dal giorno 1° luglio c. a. sarà aperta all'esercizio la fermata di "Campo di Nusco", al km. 57+590 della linea Avellino-Rocchetta S. A., fra le stazioni di Nusco e S. Angelo de' Lombardi, dalle quali dista rispettivamente km. 3,195 e km. 3,373.

Detta fermata, non presenziata, sarà abilitata al solo servizio viaggiatori e bagagli che si svolgerà secondo le norme contenute nell'O. S. N. 158/1935, Anno XIII.

La fermata stessa dipenderà dal II Riparto Commerciale e del Traffico di Benevento e dal IV Riparto Movimento di Benevento.

In conseguenza di quanto sopra si dovranno modificare, conformemente all'allegato al presente ordine di servizio, i prontuari delle distanze chilometriche e le altre pubblicazioni di servizio interessate.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 16.

ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 80 - 1938-XVI

Prefazione generale all'orario generale di servizio. – Parte I (edizione febbraio 1936-XIV).

"Campo di Nusco LB /N/124"

Prontuari manoscritti delle distanze chilometriche valevoli per la tassazione dei trasporti viaggiatori, bagagli e merci.

Le stazioni della linea Avellino,Rocchetta S. A. rileveranno la distanza dal prospetto allegato relativo alla Parte II del Prontuario generale.

Tutte le altre stazioni formeranno la distanza aggiungendo km. 9 a quella indicata per Bagnoli Irpino, km. 4 a quella indicata per S. Angelo dei Lombardi e scegliendo quella che dal confronto risulterà minore. L'istradamento sarà quello stesso della stazione che avrà servito di base per la formazione della distanza.

Segue: ALLEGATO ALL'O. DI S. n. 80 - 1938-XVI

PARTE II

Tavola polimetrica N. 114 (*Linea*: *Avellino-Rocchetta S. A. Lacedonia*)

Stazione	Km.	Stazione	Km.
Avellino	Km. 58	Nusco	Km. 4
Salza Irpina	» 51	Campo di Nusco	» —
Parolise Candida	» 49	S. Angelo dei Lombardi	» 4
Montefalcione	» 47	Lioni	» 7
Montemiletto	» 41	Morra De Sanctis	» 13
Lapio	» 37	Conza Andretta	» 20
Taurasi	» 36	Cairano	» 24
Luogosano-S. Mango Sul Calore	» 33	Calitri Pescopagano	» 30
Paternopoli	» 31	Rapone-Ruvo	» 34
Castelvetere (c.c.)	» 28	Monticchio	» 42
Castelfranci	» 25	Aquilonia	» 44
Montemarano	» 21	Monteverde	» 48
Cassano Irpino	» 17	Pisciolo (c.c.)	» 54
Montella	» 14	Rocchetta S. Antonio-Lacedonia	» 62
Bagnoli Irpino	» 9		

Prontuario generale delle distanze chilometriche fra le stazioni della rete ferroviaria dello Stato (Edizione Gennaio 1938-XVI)

PARTE I

STAZIONI FERMATE CASE CANTONIERE, ecc.	Zone e tavole polimetriche in cui trovansi comprese le stazioni le fermate ecc.		LINEA	Comparti-mento o Delegazione	PROVINCIA	SERVIZI AI QUALI SONO ABILITATE LE STAZIONI, LE FERMATE ecc.							IMPIANTI FISSI					
	Zone	tavole polimetriche				Viaggiatori	Bagagli	Merci G. V.	Merci P. V.	Veicoli	Bestiame	Telegrammi di servizio e privati	Piani caricatori di testa	Piani caricatori di fianco	Grue fisse (Portata massima in tonnellate)	Bilance a ponte (Portata massima in tonnellate)	Sagoma finale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Campo di Nusco ❡ . .	V	114	Avellino-Rocchetta S. Antonio-Lacedonia	Napoli	Avellino	V(*)	B(*)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Dalle stazioni qui di contro alle stazioni sottoindicate e viceversa	Zone	PUNTI DI ALLACCIAMENTO FRA LE ZONE — DISTANZE																					
		GRUPPO A						GRUPPO B				GRUPPO C				GRUPPO D				GRUPPO E			Gruppo F
		Genova P. P.	Milano Centrale	Milano Lambrate	Milano Rogoredo	Pavia	Piacenza	Padova	Venezia Mestre	Verona P. N.	Vicenza	Bologna Centrale	Ferrara	Lucca	Pisa Centrale	Foggia	Roma Termini	Sulmona	Termoli	Battipaglia	Metaponto	Taranto	Messina Centrale
PARTE III																							
Campo di Nusco ●.	V	858	858	854	848	846	786	728	757	753	759	639	652	717	693	112	360	314	199	127	240	264	544
PARTE IV																							
Campo di Nusco ●.	V	851	858	854	848	846	786	728	757	753	759	639	652	710	686	112	350	314	199	127	240	264	522
		198-241 157.59	23.73 133	40.23 73.133	115.23 73.133	40.6 73.133	23.73 133	71 126 73.133	126.73 133	256.23 73.133	110.126 73.133	73 133	126.73 133	198.241 157.90	198.135 241.34	133	258.157 59.13	185.19 13	73.133	90	124 133	177 133	90

Ordine di servizio n. 81.

Estensione di servizio nella stazione di S. Margherita di Savoia-Ofantino.

Dal giorno 3 luglio 1938-XVI la stazione di S. Margherita di Savoia-Ofantino, della linea Foggia-Lecce, viene abilitata al servizio merci a P. V. senza alcuna limitazione.

Di conseguenza, nella Parte I del "Prontuario Generale delle distanze chilometriche" — edizione gennaio 1938 — di contro al nome della suindicata stazione dovrà essere depennato il richiamo (e) nella colonna 10 e annullata la corrispondente nota in calce alla pagina 45.

Nella Parte I della "Prefazione Generale all'orario generale di servizio" — edizione febbraio 1936 — di contro al nome di Margherita di Savoia-Ofantino modificare l'indicazione L. P. in "P.".

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 8 *e* 15.

Errata-corrige.

Bollettino Ufficiale n. 25 del 23 giugno 1938-XVI - parte II.

Nel comunicato « Concorsi per titolo a posti di medico di riparto », a pag. 225, i posti di medico di riparto di Voghera III e Vogogna devono intendersi dipendenti dall'Ispettorato sanitario di Milano anzichè da quello di Ancona.

Il Direttore Generale
VELANI

Ordine di servizio n. 1

Carte di libera circolazione, marchette di convalidazione, biglietti di viaggio, ecc. per l'anno 1938.

Per l'anno 1938 rimangono invariati i tipi attualmente in vigore di carte di libera circolazione, di biglietti per l'uso di carrozze salone e di compartimento riservato, di biglietti a libretto, di tessere di pelle verde, di cuoio sa pa, di tela per concessioni alle famiglie e per il libero ingresso nelle stazioni, di permessi di libero transito pedonale, di biglietti per un solo viaggio gratuito e a prezzo ridotto e di buoni bagaglio.

Si rammenta che le tessere di cuoio salpa nero debbono portare il timbro a secco oltre quello ad umido dell'Ufficio emittente.

La copertina e gli annessi scontrini costituenti il fascicolo interno della tessera dei giornalisti hanno il fondo color verde e portano in alto, stampato in nero, l'indicazione del millesimo 1938 (A. XVI-XVII).

Si rammenta che, in dipendenza del Regolamento in applicazione della Legge 9 aprile 1931, n. 406, gli scontrini rilasciati ai giornalisti italiani e i biglietti per un solo viaggio serie D rilasciati ai giornalisti esteri con la riduzione del 70 %, nonchè i biglietti a metà prezzo serie C. rilasciati alle famiglie dei giornalisti, possono essere utilizzati sino alla data fissa improrogabile del 31 marzo dell'anno successivo a quello di emissione.

I biglietti di compartimento riservato per un solo viaggio (serie RI) hanno l'indicazione a stampa del millesimo 1938.

Anche per l'anno 1938 le carte di libera circolazione serie Al, quelle serie At con validità annuale (portanti due righe parallele trasversali celesti o due fasci di dette parallele incrociantisi nonchè i biglietti permanenti di compartimento riservato, debbono portare impresso il millesimo 1938 mediante foratura che viene praticata dal Servizio Personale e Affari Generali (Sezione Biglietti). In conseguenza le carte di circolazione serie Al e quelle At con validità annuale non possono essere rilasciate con scadenza posteriore al 31 dicembre dell'anno di emissione.

Le marchette di convalidazione per il 1938 delle carte di libera circolazione serie A, di quelle serie At con validità novennale e dei biglietti di libero ingresso nelle stazioni e di transito pedonale portano l'indicazione a stampa del millesimo ed hanno i seguenti colori:

— verde — per le carte serie A;
— giallo arancio — per le carte serie At;
— viola — per le tessere di libero ingresso nelle stazioni;
— rosso — per i biglietti di libero transito pedonale.

Si fa viva raccomandazione al personale di servizio all'ingresso delle stazioni e di controlleria ai treni di accertare che i suindicati tipi di documenti portino effettivamente applicata la marchetta di convalidazione per l'anno 1938.

Distribuito agli agenti delle classi 3, 5, 7, 9, 12 *e* 13.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 (una) pressa idraulica con pompa ed accessori, adatta per una pressione di funzionamento di 250/300 atmosfere, per la Squadra Rialzo di Genova Sampierdarena. Da utilizzarsi per la spremitura dell'olio dai guancialetti, otturatori di feltro, ecc.	T. P.	31.1.1938	—	Servizio Materiale e Trazione – Sez. 7ª Firenze
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 20.1.1938	139.500 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Reggio C.
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 18 del 20 genn. 1938-XVI	139.500 (triennio)	Sezione Materiale e Trazione Reggio Calabria
Fornitura e assistenza posa in opera marmo bianco sede compartimentale Firenze.	L. P.	Ore 18 del 12 genn. 1938-XVI	78.000	Ufficio Stralcio Sezione Lavori Firenze
Rettifica curve fra le staz. di Battipaglia e Balvano.	L. P.	Ore 12 dell'11 genn. 1938-XVI	36.000	Sezione Lavori Napoli
Fornitura 225 vasche da bagno nelle case economiche ferrovieri di Roma, via Benzoni.	A. C.	Ore 18 del 12 genn. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Sistemazione armamento e massicciata linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18 del 13 genn. 1938-XVI	342.000	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento e sistemazione massicciata binario corsa fra stazioni Montauro e Monasterace.	L. P.	Ore 12 del 14 genn. 1938-XVI	140.000	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione impianti di trasbordo merci presso la nuova stazione di smistamento di Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 17 genn. 1938-XVI	1.740.000	Ufficio Spec. Lav. di Roma
Rialzamento linea fra S. Teresa Longarini e Avola e ampliamento ponte Km. 323+325 linea Siracusa-Licata.	L. P.	Ore 12 del 20 genn. 1938-XVI	184.700	Sezione Lavori Palermo
Lavori difesa ponte sul fiume Tevere Km. 83+168 fra stazioni Orte e Nera Montoro.	L. P.	Ore 12 del 27 genn. 1938-XVI	67.980	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	**Rostri spartineve** . . .	L. P.	18.1.1938	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
m³.	6 000	Legname abete bianco . . .	L. P.	18.1.1938	Id. Sezione 6ª-A
—	600	Valvole per sciacquoni ritirate	L. P.	25.1.1938	Id. Sezione 7ª
—	—	Rubinetti di spurgo e coni per iniettori.	L. P.	25.1.1938	Id Sezione 7ª
N.	700	Borse di pelle per operai . .	L. P.	25.1.1938	Id. Sezione 5ª-A
Kg.	1000	Amianto in corda	T. P.	16.2.1938	Id. Sezione 8ª-A
Kg	4000	Amianto in fogli	T. P.	18.2 1938	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Tubi di gomma e tela . . .	L. P.	8.3.1938	Id Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 1[v]

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno *1° febbraio 1938*, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: «per scadenza del periodo di garanzia». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto nella prossima officina, scortato da Mod. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il *10 febbraio 1938* comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Bz	29.327 (1)	F	100.080 (4)	LL	448.100 (3)	P	648.762 (4)
Cz	36.125 (1)	»	» 083 (4)	»	» 110 (3)	»	» 763 (4)
»	37.124 (2)	»	» 084 (4)	»	» 128 (3)	»	» 775 (4)
»	» 126 (2)	»	» 087 (4)	»	» 135 (3)	»	» 776 (4)
»	» 175 (2)	»	» 088 (4)	»	» 140 (3)	»	650.293 (8)
»	» 178 (2)	»	» 089 (4)	»	» 144 (3)	»	» 298 (3)
DUz	95.000	»	» 092 (4)	»	» 324 (4)	»	» 750 (3)
CT	43.236 (3)	»	» 094 (4)	»	» 327 (4)	»	» 993 (3)
»	» 263 (3)	»	» 206 (4)	»	» 328 (4)	»	» 996 (3)
L	040.023 (3)	»	» 209 (4)	»	» 331 (4)	»	653.801 (3)
»	» 205 (3)	»	» 210 (4)	»	» 336 (4)	»	655.594 (3)
»	» 245 (3)	»	» 211 (4	»	» 340 (4)	»	» 792 (3)
»	» 404 (3)	»	» 212 (4)	»	» 706 (4)	»	» 976 (8)
»	» 682 (3)	»	» 213 (4)	»	» 708 (4)	»	656.319 (3)
»	» 687 (3)	»	» 219 (4)	L	470.896 (3)	Poz	692.032 (3)
»	» 688 (3)	»	» 222 (4)	P	621.774 (3)	»	» 413 (3)
»	041.021 (3)	»	» 226 (4)	»	» 993 (3)	»	» 427 (3)
»	» 182 (3)	»	» 230 (4)	»	622.151 (3)	E	1.006.723 (3)
»	» 251 (3)	»	» 235 (4)	»	» 335 (3)	»	1.011.499 (3)
»	» 756 (3)	»	» 238 (4)	»	» 934 (3)	»	1.024.845 (3)
»	042.026 (3)	»	» 244 (4)	»	623.188 (3)	L	7.401.067 (3)
»	» 050 (3)	»	» 423 (4)	»	626.502 (3)	»	» 096 (3)
»	» 204 (3)	»	» 426 (4)	»	644.102 (3)	»	» 663 (3)
»	» 235 (3)	»	» 428 (4)	»	» 108 (3)	»	» 855 (3)
»	» 265 (3)	»	» 434 (4)	»	648.732 (4)	»	7.402.680 (3)
»	» 285 (3)	»	» 436 (4)	»	» 735 (4)	»	» 690 (3)
»	» 449 (3)	»	» 441 (4)	»	» 742 (4)	»	» 824 (3)
»	» 472 (3)	»	» 444 (4)	»	» 748 (4)	»	7.403.612 (3)
»	» 603 (3)	»	» 648 (4)	»	» 752 (4)	»	» 661 (3)
»	» 612 (3)	»	» 698 (4)	P	648.754 (4)	»	» 805 (3)
»	» 614 (3)	»	» 699 (4)	»	» 757 (4)		
»	» 634 (3)	Hg	300.014 (3)	»	» 759 (4)		

(1) L'Officina che riceverà le carrozze 29327 e 36125 informerà immediatamente il Servizio Materiale e Trazione (Sezione 11ª) e le tratterà a disposizione.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Vicenza.

(3) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto riscaldamento cabine A.C. di Pisa C.	A. C.	Ore 18 del 18 genn. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Fornitura serramenti in ferro per le sottostazioni di Riccione e Civitavecchia.	L. P.	Ore 12 del 19 genn. 1938-XVI	200.000	Ufficio Elettrificaz. Bologna
Pulizia e lubrificazione deviatoi in stazione di Firenze SMN.	L. P.	Ore 12 del 21 genn. 1938-XVI	38.000	Ufficio I.E.S. Firenze
Sistemazione armamento linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 28 genn. 1938-XVI	705.000	Sezione Lavori Torino
Revisione generale armamento linea Piacenza Rogoredo	L. P.	Ore 18 del 1° febbr. 1938-XVI	160.000	Sezione Lavori Milano
N. 3 elettroventilatori centrifughi per le fucine delle Squadre Rialzo di Messina, Castelvetrano e posto di riparazione di Roma Prenestina.	T. P	31 gennaio 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª, Viale Principessa Margherita, 52 – Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	25 000	Pezzuole di tessuto a rete	T. P.	12-2-938	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 5ª - A
—	—	Carta per preparazione cianografica	L. P.	22-2-938	Sezione 5ª
Kg.	4.000	Cartone di pesto in fogli	T. P.	25-2-938	Sezione 8ª - A
ml.	145.000	Nastro di cotone gommato	T. P.	28-2-938	Sezione 8ª - A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 elettroventilatore centrifugo – potenza circa 8 HP – 220 volt – periodi 42 – per l'impianto aspirazione trucioli della Squadra Rialzo di Verona P.N.	T. P.	8 febbraio 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7a, Viale Principessa Margherita, 52 – Firenze.
Manutenzione armamento tratto linea Siracusa Licata.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1938-XVI	58.330	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento tratto linea Castelvetrano Porto Empedocle.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1938-XVI	77.290	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento linea Montepescali Asciano.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1938-XVI	288.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto Magazzino Approvvigionamenti Milano Greco. 1° lotto – 2° Gruppo.	L. P.	Ore 18 del 24 genn. 1938-XVI	9.200.000	Sezione Lavori Milano
Sostituzione pavimento in piastrelle litoceramica marciapiedi lato arrivi stazione Venezia S. Lucia con altro esfalto.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1938-XVI	70.400	Sezione Lavori Venezia
Impianto A.C.E. e blocco semiautomatico nelle stazioni e fermate fra Fabriano e Ancona.	L. P.	Ore 12 del 24 genn. 1938-XVI	2.760.000	Sezione Lavori Ancona
Id c. s. fra Orte e Fabriano . .	L. P.	Ore 12 del 2 febbr. 1938-XVI	3.345.000	Sezione Lavori Ancona
Fornitura in opera batterie accumulatori per centraline elettriche di riserva per impianti A.C. stazioni e fermate linea Orte Falconara.	A. C.	Ore 18 del 25 genn. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Costruzione serramenti ferro per cabine apparati centrali di Pisa Centrale.	L. P.	Ore 18 del 26 genn. 1938-XVI	90.000	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Rialzamento piano del ferro linea Milano Rho Gallarate.	L. P.	Ore 18 del 26 genn. 1938-XVI	268.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione stazione di Carimate in dipendenza elettrificazione linea.	L. P.	Ore 18 del 26 genn. 1938-XVI	120.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linea Albate Camerlata Lecco.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1938-XVI	255.000	Sezione Lavori Milano
Manutenzione armamento linee Monza Calolzio e Ponte San Piero Seregno.	L. P.	Ore 18 del 27 genn. 1938-XVI	182.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura accumulatori elettrici per A.C. stazione di Piacenza.	A. C.	Ore 12 del 27 genn. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Sistemazione a dormitorio di parte del F.V. della stazione di Viareggio.	L. P.	Ore 12 del 28 genn. 1938-XVI	55.900	Sezione Lavori Firenze
Rifacimento muro sostegno fra Km. 6 + 048 e 6 + 156 fra Trieste C.le e Miramare.	L. P.	Ore 18 del 7 febbr. 1938-XVI	67.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura apparecchi per attrezzatura di 3 cabine di trasformazione a Parma.	A. C.	Ore 12 del 7 febbr. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	10	Semafori a mensola	L. P.	1.2.1938	Servizio Approvvigionamenti Sezione 6ª
—	—	Lampadine per dischetti e segnali	L. P.	8.2.1938	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Amianto in corda speciale ricoperta di grafite	L. P.	1.3.1938	Id. Sezione 8ª-A
Kg.	25.000	Nerofumo	L. P.	1.3.1938	Id. Sezione 5ª-A
ml.	10.000	Velluti di lana per le carrozze di I e II classe	L. P.	29.3.1938	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 3 affilatrici piccole, con mole di smeriglio, per le Squadre Rialzo di Trieste C.M. – Alessandria e Paola.	T. P.	22.2.1938 XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª, Firenze.
N. 3 limatrici per metalli – corsa mm. 450 – per le Squadre Rialzo di Novi S.B. – Foligno e Palermo.	A. C.	28.2.1938 XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª, Firenze.
N. 4 magli, con mazza battente da 35 a 50 Kg., provvisti dei relativi motori elettrici, per le Squadre Rialzo di Gorizia M.S. – Trieste C.M. – Foligno e Roma Termini.	A. C.	15.2.1938 XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª Roma
1 Muta di cavalletti a vite ad azionamento elettrico per sollevamento elettrotreni.	A. C.	5.2.1938 XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. I – Sez. 8ª Firenze
Fornitura in opera tre torri portafari al parco Prenestino a Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 31 genn. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Lavori terra murari cemento armato armamento sistemazione piazzale interno stazione Messina.	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1938-XVI	1.760.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione stadere a ponte impianti ferroviari porto di Genova.	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1938-XVI	23.360.	Ufficio I.E.S. Genova
Consolidamento ponte sul torrente "Avviso".	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1938-XVI	261.000	Sezione Lavori Bolzano
Sistemazione piazzale e F. V. della stazione di Seravezza.	L. P.	Ore 12 del 1° febbr. 1938-XVI	61.585	Sezione Lavori Firenze
Impianto illuminazione fabbricati centrale termica e Compagnia Carrozze Letto a Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 3 febbr. 1938-XVI	90.000	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Impianto lavanderia Collegio "A. Mussolini" colonia di Bellaria.	L. P.	Ore 18 del 3 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera quadri e montaggio macchinario occorrente per centraline elettriche alimentazione per impianti apparati centrali stazioni linea Orte Falconara.	A. C.	Ore 18 del 3 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Revisione armamento ml. 30.000 binario tratti linea S. Benedetto T. e Pescara.	L. P.	Ore 12 del 7 febbr. 1938-XVI	234.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra e murari occorrenti per costruzione fabbricati stazione Roma Termini – 1° gruppo	L. P.	Ore 12 del 7 febbr. 1938-XVI	20.000.000	Servizio Lavori e Costruzioni
Impianto illuminazione nuova officina carica accumulatori Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 dell'8 febbr. 1938-XVI	55.000	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto pozzi tubolari nuovo magazzino, approvvigionamenti a Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 9 febbr. 1938-XVI	104.000	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 3.000 di pietrisco .	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Costruzione briglia torrente Ombrone linea Pistoia Pisa.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1938-XVI	89.500	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione scale androni quattro F. A. rione ferrovieri Mezzacapo di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1938-XVI	76.000	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Bobine per motori di trazione	L. P.	1.2.1938	Servizio approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Barre per graticole	L. P.	1.2.1938	Id. Sezione 7ª
	—	Motori di trazione e indotti .	L. P.	8.2.1938	Id. Sezione 7ª
—	—	Appendici e ganasce in ferro per A. C.	L. P.	8.2.1938	Id. Sezione 6ª
—	—	Proiettori	T. P.	14.2.1938	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Lampadine monowatt, semiwatt	L. P.	15.2.1938	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Lampadine per carrozze . .	L. P.	13.2.1938	Id. Sezione 8ª-A
N.	700	Canteri per ritirate carrozze .	L. P.	15.2.1938	Id. Sezione 7ª
ml.	8.000	Panno grigio verde comune .	L. P.	26.4.1938	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento tratto frana Km. 34+849 o 34+968 linea Torino-Genova.	L. P.	Ore 18 dell'8 febbr. 1938-XVI	158.000	Sezione Lavori Torino
Impianti, sicurezza segnalamento stazioni da Incoronata a Barletta.	L. P.	Ore 12 del 9 febbr. 1938-XVI	200.000	Sezione Lavori Bari
Rialzamento appoggi e rampe accesso nuovo attraversamento fiume Ancenale Km. 314+019 fra Soverato e S. Sostene.	L. P.	Ore 12 del 10 febbr. 1938-XVI	240.000	Sezione Lavori Reggio C.
Ampliamento 5 case cantoniere sulla linea Treviso Calalzo.	L. P.	Ore 18 del 14 febbr. 1938-XVI	113.868	Sezione Lavori Venezia
Revisione generale ml. 8.000 binario fra Nocera Umbra e Montecarotto.	L. P.	Ore 12 del 14 febbr. 1938-XVI	88.000	Sezione Lavori Ancona
Revisione generale armamento ml. 8200 e risanamento massicciata ml. 2000 linea Trieste-Postumia.	L. P.	Ore 18 del 14 febbr. 1938-XVI	70.000	Sezione Lavori Trieste
Revisione generale armamento ml. 10.500 binari corsa linea Trieste-Postumia e stazione di Fiume.	L. P.	Ore 18 del 14 febbr. 1938-XVI	72.000	Sezione Lavori Trieste
Impianto distribuzione vapore ad aria compressa parco deposito e pulizia vetture a Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 15 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Impianto riscaldamento acqua calda e gas fabbr. Compagnia Vett. Letto Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 15 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Revisione generale armamento ml. 22.600 tratti binario pari e dispari linea Trieste-Postumia Grotte.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1938-XVI	140.500	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori terra murari armamento per impianto piattaforma stazione Trapani dipendenza innesto nuova linea Segesta-Trapani.	L. P.	Ore 12 del 15 febbr. 1938-XVI	85.260	Sezione Lavori Palermo
Impianto bagni e scaldabagni case postelegrafonici di Ferrara.	L. P.	Ore 18 del 15 febbr. 1938-XVI	39.200	Sezione Lavori Bologna
Costruzione linea telefonica aerea sottostazione Parma e cabina Cisalpina S. Pancrazio Parmense.	L. P.	Ore 12 del 16 febbr. 1938-XVI	63.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Consolidamento rilevato fra Salemi e Castelvetrano.	L. P.	Ore 12 del 16 febbr. 1938-XVI	278.000	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento magazzino materiali servizio acqua per ricavo locale cloruro al magazzino Ravone a Bologna.	L. P.	Ore 18 del 16 febbr. 1938-XVI	121.800	Sezione Lavori Bologna
Fornitura in opera quadro generale comando nuova officina carica accumulatori di Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 17 febbr. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Revisione generale armamento ml. 14.000 linea Messina-Siracusa.	L. P.	Ore 12 del 17 febbr. 1938-XVI	82.000	Sezione Lavori Palermo
Prolungamento sistemazione fabbricato sgrassatura nel D. L. di Bologna.	L. P.	17 febbraio 1938-XVI	44.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione rimessa automotrici nel D. L. di Bologna.	L. P.	21 febbraio 1938-XVI	270.000	Sezione Lavori Bologna
Riparazione lesioni sottovia Km. 146+254 presso stazione Verona.	L. P.	Ore 18 del 21 febbr. 1938-XVI	55.000	Sezione Lavori Venezia
Sostituzione travate metalliche 3 ponticelli fra Campofranco e Comitini con impalcature cemento armato.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	73.500	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Prolungamento binario incrocio stazione di Brucoli.	L. P.	Ore 12 del 22 febbr. 1938-XVI	114.100	Sezione Lavori Palermo
Opere metalliche copertura e serramenti ferro nuova rimessa automotrici D. L. Bologna.	L. P.	Ore 12 del 22 febbr. 1938-XVI	273.300	Sezione Lavori Bologna
N. 2 mute. di quattro cavalletti a vite ciascuna, pel sollevamento delle carrozze a cassa metallica, azionate da motori elettrici, Portata 50 Tonn. ciascuna, destinate alle Squadre Rialzo di Torino P. N. e di Firenze S. M. N.	A. C.	7 marzo 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A - Sez. 7ª - Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	46.000	Filagne e N. 82.000 passoni di castagno per stecconato	L. P.	22-2-938	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 6ª - A
—	14.000	Vaschette sifone per tubi di scarico ghiacciaia carri Hg.	L. P.	22-2-938	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Estintori da incendio e cariche	T. P.	28-2-938	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 8ª
N.	10.000	Stracci di tessuto misto per pulizia apparati telegrafici	T. P.	27-2-938	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 5ª - A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 tornio parallelo per metalli per il Posto di riparazione di Roma Prenestina.	T. P.	21.2.1938	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A, Sez. 7ª — Firenze.
Revisione generale armamento ml. 16850 binario e risanamento massicciata fra Orte e Nocera Umbra.	L. P.	Ore 12 del 16 febbr. 1938-XVI	183.000	Sezione Lavori Ancona
Ampliamento sede dopolavoro ferroviario di Cagliari.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	33.700	Delegazione Lavori Cagliari
Costruzione F. A. personale Ufficio I.E.S. Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	813.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura mc. 60000 pietrisco calcareo.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Ampliamento caffè ristorante stazione Aosta.	L. P.	Ore 18 del 23 febbr. 1938-XVI	60.800	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 75000 pietrisco siliceo.	L. P.	Ore 17 del 23 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Consolidamento rilevato fra Colorno e Casalmaggiore.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1938-XVI	154.300	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 45000 pietrisco siliceo.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 60000 pietrico porfirico.	L. P.	Ore 18 del 24 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Fornitura mc. 75000 pietrisco siliceo.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Rinnovamento ml. 16360 binario tratti linea Verona P. N. Verona P. V. e Venezia Mestre Venezia S. L.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1938-XVI	230.000	Sezione Lavori Venezia

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P., Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura mc. 36000 pietrisco calcareo.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Ricostruzione muro sostegno presso stazione Ornavasso linea Novara Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 2 marzo 1938-XVI	81.500	Sezione Lavori Torino
Formazione sede stradale dal km. 10 + 091 al km. 13 + 100 nuova linea merci Tiburtina Settebagni e nuova stazione smistamento Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	32.800.000	Uff. Speciale Lavori Roma
Costruzione fabbricato deposito materiali e costruzione muro sottoscarpa a Roma Tuscolana.	L. P.	Ore 18 del 17 febbr. 1938-XVI	94.000	Sezione Lavori Roma

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
Kg.	200.000	Acciaio in lamiera	L. P.	15.2.1938	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 8ª
N.	10	Caldaie per locomotive . . .	L. P.	15.2.1938	Id. Sezione 7ª
—	80.000	Contatti spegni arco . . .	L. P.	15.2.1938	Id. Sezione 7ª
—	—	Stoffa in fiocco rayon per bandiere da segnali.	L. P.	26.4.1938	Id. Sezione 5ª-A
ml.	2.000	Velluto di lana tigrato per III classi.	L. P.	8.5.1938	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 2ᵛ

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *marzo* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato da Mod. 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *marzo* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Cz	37.186	(1)	F	101.704	(4)	P	648.782	(4)	Poz	693.212	(5)
»	» 190	(1)	Hg	300.014	(3)	»	» 796	(4)	»	» 214	(5)
»	» 200	(2)	»	343.059	(3)	»	» 797	(4)	»	» 216	(5)
»	» 234	(2)	LL	448.110	(3)	»	650.298	(8)	»	» 218	(5)
CT	43.236	(3)	»	» 128	(3)	»	» 750	(3)	»	» 223	(5)
»	» 263	(3)	»	» 135	(3)	»	» 996	(3)	»	» 231	(5)
DUz	95.001		»	» 137	(3)	»	655.594	(3)	»	» 232	(5)
»	» 004		»	» 144	(3)	»	» 792	(3)	»	» 236	(5)
L	041.756	(3)	»	» 312	(1)	»	» 976	(3)	»	» 239	(5)
F	100.096	(1)	»	» 313	(1)	Poz	692.032	(3)	»	» 241	(5)
»	» 098	(1)	»	» 391	(4)	»	» 427	(3)	»	» 242	(5)
»	» 099	(1)	»	» 540	(4)	»	695.002	(5)	»	» 248	(5)
»	» 240	(1)	»	» 755	(4)	»	» 006	(5)	»	» 250	(5)
»	» 216	(1)	»	» 756	(4)	»	» 007	(5)	»	» 261	(5)
»	» 249	(1)	»	» 760	(4)	»	» 008	(5)	»	» 262	(5)
»	» 253	(4)	L	470.896	(3)	»	» 015	(5)	»	» 264	(5)
F	» 257	(4)	P	621.774	(3)	»	» 022	(5)	»	» 266	(5)
»	» 258	(4)	»	» 993	(3)	»	» 031	(5)	»	» 267	(5)
»	» 261	(4)	»	622.151	(3)	»	» 036	(5)	»	» 273	(5)
F	» **262**	**(4)**	»	» 335	(3)	»	» 053	(5)	»	» 274	(5)
»	» 264	(4)	»	» 934	(3)	»	» 055	(5)	»	» 275	(5)
»	» 439	(1)	»	623.188	(3)	»	» 056	(5)	»	» 277	(5)
»	» 447	(4)	»	626.502	(3)	»	» 058	(5)	»	» 279	(5)
»	» 450	(4)	»	644.102	(3)	»	» 060	(5)	»	» 280	(5)
»	» 455	(4)	»	» 108	(3)	»	» 075	(5)	»	» 288	(5)
»	» 458	(1)	»	648.761	(4)	»	» 078	(5)	E	1.003.568	(3)
»	» 459	(4)	»	» 766	(4)	»	» 080	(5)	»	1.006.723	(3)
»	» 463	(4)	»	» 772	(4)	»	» 083	(5)	»	1.024.845	(3)
»	» 467	(4)	»	» 773	(4)	»	» 095	(5)	L	7.102.690	(3)
»	101.700	(4)	»	» 778	(4)	»	» 099	(5)			
»	» 702	(4)	»	» 780	(4)	»	» 210	(5)			

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. da Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(3) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(4) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(5) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione tratti dissestati muratura rivestimento galleria "Scrime" linea Roccasecca Avezzano.	L. P.	Ore 18 del 21 febbr. 1938-XVI	3.423.000	Sezione Lavori Roma
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi nelle stazioni da Galleria Fossato di Vico a Nocera Umbra.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Fornitura cunicoli cemento per posa cavi nelle stazioni da Ancona a Fabriano.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Fornitura serramenti legno Palazzo Postale Ragusa.	L. P.	Ore 12 del 21 febbr. 1938-XVI	189.000	Sezione Lavori Palermo
Lavori armamento per eseguire 1° gruppo impianto armamento binari e deviatoi a Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 22 febbr. 1938-XVI	233.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione cabine parco vetture e deposito locomotive Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 12 del 23 febbr. 1938-XVI	200.000	Ufficio I.E.S. Roma
Costruzione fabbricato uso cabina A. C. Bivio Marittimo Napoli Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 24 febbr. 1938-XVI	104.500	Ufficio I.E.S. Napoli
Impianto riscaldamento officine riparazione carrelli stazione Firenze SMN.	A. C.	Ore 12 del 24 febbr. 1938-XVI	—	Sezione Lavori Firenze
Fornitura mc. 8000 di ghiaia stazione di Seriate.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Milano
Fornitura mc. 22000 pietrisco per massicciata.	L. P.	Ore 18 del 1° marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Milano
Impianto riscaldamento palazzo postale Ragusa.	A. C.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Impianto illuminazione palazzo postale Ragusa.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	50.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Consolidamento rilevato fra Cerda e Sciara.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	183.100	Sezione Lavori Palermo
Restauro facciata palazzo compartimentale Napoli mediante demolizione e ricostruzione balconi.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	136.200	Sezione Lavori Napoli
Rinnovamento ml. 12400 binario e 7 deviatori fra Sicignano e Romagnano.	L. P.	Ore 12 del 10 marzo 1938-XVI	280.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	102.000	Tela ghinea di rayon fiocco	T. P.	29-2-938-XVI	Servizio Approvvigionamento Sezione 5ª
—	—	Sbarre tubolari per sbarre PP. LL.	L. P.	1-3-938-XVI	Id. Sezione 6ª
N.	600.000	Lampadine elettriche per carrozze	L. P.	8-3-938-XVI	Id. Sezione 8ª-A
«	2000	Tubi di gomma e tela per f. W.	L. P.	19-4-938-XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione marciapiedi intermedio stazione di Bordighera.	L. P.	Ore 18 del 28 febbr. 1938-XVI	36.580	Sezione Lavori Genova
Fornitura quadri e macchinario per tre centraline elettriche stazione Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	—	Uff. I.E.S. Roma
Revisione generale armamento e risanamento massicciata linea Torino Modane.	L. P.	Ore 18 del 2 marzo 1938-XVI	351.000	Sezione Lavori Torino
Demolizione armamento vecchia sede tratta linea Napoli Potenza fra Salerno e Km. 157 e completamento lavori armamento ampliamento stazione Salerno.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	70.000	Sezione Lavori Napoli
Impianti approvvigionamenti idrici stazione Roccapalumba.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	102.800	Sezione Lavori Palermo
Regolarizzazione giunzioni e rincalzatura meccanica binario fra Cecina e Grosseto.	L. P.	Ore 12 del 2 marzo 1938-XVI	450.000	Sezione Lavori Firenze
Regolarizzazione giunzioni e rincalzatura meccanica binario fra Cecina e Pisa.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	131.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto ascensore e modifiche montacarichi Istituto Sperimentale PP. TT. Roma.	A. C.	Ore 12 del 7 marzo 1938-XVI	—	Uff. I.E.S. Roma
Fornitura, montaggio macchinario per centralina elettrica stazione Segesta.	A. C.	Ore 12 dell'8 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impianti elettrificazione alcuni binari presso il D. L. Roma S. Lorenzo e cavalcavia Tiburtina.	L. P.	Ore 12 dell'8 marzo 1938-XVI	180.000	Uff. I.E.S. Roma
Fornitura di una installazione portatile di altoparlanti.	L. P.	Ore 11 del 10 marzo 1938-XVI	15.000	Servizio Lavori Roma
Fornitura batteria accumulatori A.C.E. Roma Prenestina Parco Vetture Prenestino e D. L. San Lorenzo.	A. C.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	—	Uff. I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ricostruzione ponticello Km. 221 + 560 linea Potenza-Metaponto.	L. P.	Ore 12 del 3 marzo 1938-XVI	48.000	Sezione Lavori Bari
Costruzione fabbricato a tre piani per sede ufficio I.E.S. di Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 4 marzo 1938-XVI	662.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Fornitura travate metalliche ponti sui torrenti Curiolo, Muto e Spadafora linea Palermo Messina.	L. P.	Ore 12 del 7 marzo 1938-XVI	1.090.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura massi scogliera pietra da taglio, lastre pietra lavorata e metri cubi 10.000 pietrisco dalla cava di Porretta Terme.	L. P.	Ore 18 del 9 marzo 1938-XVI	240.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione massicciata fra Km. 84 + 000 e 104 + 000 linea Bologna Rimini e revisione generale.	L. P.	Ore 18 del 10 marzo 1938-XVI	655.000	Sezione Lavori Bologna
Impianti illuminazione elettrica magazzini merci Roma Ostiense.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1938-XVI	100.000	Uff. I.E.S. Roma
Consolidamento rilevato in frana Km. 145 + 285/335 fra Baragiano e Picerno.	L. P.	Ore 12 del 15 marzo 1938-XVI	112.500	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento trincea Km. 49 + 560/693 fra Bagnoli Irpino e Nusco.	L. P.	Ore 12 del 17 marzo 1938-XVI	165.000	Sezione Lavori Napoli

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata. T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Portine di sciacquamento e cavalletti per dette.	L. P.	1.3.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sez. 7ª
N.	100	Collegamenti elettromeccanici per A. C.	L. P.	8.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª
»	58	Banchi per carica e deposito accumulatori.	L. P.	8.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 8ª.A
Kg	17.994	Pezzi di ricambio per sbarre LL. PP.	L. P.	15.3.7938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione impianti D. L. Milano Smistamento.	L. P.	Ore 18 del 7 marzo 1938-XVI	91.200	Sezione Lavori Milano
Risanamento massicciata binario linea Cagliari Golfo Aranci: 1° lotto ml. 2.500 2° " " 3.100 3° " " 3.386	L. P.	Ore 17 del 7 marzo 1938-XVI	35.000 52.000 63.000	Deleg. Lavori Cagliari
Consolidamento rilevato Km. 133 +670 e 133+450 fra Caltanissetta e S. Cataldo.	L. P.	Ore 12 del 9 marzo 1938-XVI	150.400	Sezione Lavori Palermo
Ricostruzione muro difesa dal fiume Basento Km. 183 linea Potenza Metaponto.	L. P.	Ore 12 del 9 marzo 1938-XVI	330.000	Sezione Lavori Bari
Lavori armamento sistemazione impianti ferroviari stazione Napoli Smistamento.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1938-XVI	70.000	Sezione Lavori Napoli
Lavori armamento binari e deviatoi per impianto nuova stazione Roma Prenestina al Km. 4+270.	L. P.	Ore 18 del 9 marzo 1938-XVI	102.500	Sezione Lavori Roma
Costruzione fabbricati centraline elettriche linea: Parma Fornovo Fidenza.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1938-XVI	159.000	Uff. I.E.S. Bologna
Sostituzione cancellata in ferro con muratura stazione Bergamo.	L. P.	Ore 18 del 14 marzo 1938-XVI	53.500	Sezione Lavori Milano
Prolungamento binario incrocio stazione Alcantara.	L. P.	Ore 12 del 16 marzo 1938-XVI	991.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli per posa cavi staz. Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 16 marzo 1938-XVI	—	Uff. IES Roma
Rinnovamento ml. 24.800 binario linea Cassino-Napoli.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	520.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione tratto galleria artificiale protezione frana Km. 51+590 linea Savona-Carmagnola.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1938-XVI	223.000	Sezione Lavori Torino
Fornitura vetrate in vetro-cemento per le sottostazioni di Riccione e Civitavecchia.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1938-XVI	216.000	Uff. Elettrificaz. Bologna

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	—	Respingenti sciolti ad asta piena	L. P.	8-3-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Cilindri cavi grezzi per anelli elastici	L. P.	8-3-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Colla forte comune (a caldo)	T. P.	11-4-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 5ª - A
ml.	10.000	Tubo di gomma per acqua saponata	L. P.	26-4-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 5 impianti di forni elettrici per fusione metallo bianco. N. 3 forni elettrici a muffola per preriscaldo cuscinetti destinati ai depositi T. E. di Milano C. e Ancona.	A. C.	21 marzo 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sezione 8ª Firenze.
Costruzione reparto all'aperto della sottostazione elettrica di Albate Carmelata.	L. P.	Ore 11 del 14 marzo 1938-XVI	250.000	Servizio Lavori Roma
Costruzione sottovia al chilometro 35 + 730 linea Sampierdarena Confine Francese.	L. P.	Ore 18 del 15 marzo 1938-XVI	9.300	Sezione Lavori Genova
Lavori armamento quadruplicamento binario Roma Tuscolana Roma Ostiense.	L. P.	Ore 18 del 15 marzo 1938-XVI	71.600	Sezione Lavori Roma
Consolidamento rilevato fra Km. 34 + 504 e 34 + 968 e fra Km. 35 + 149 e 34 + 288 linea Bologna Piacenza.	L. P.	Ore 18 del 16 marzo 1938-XVI	101.700	Sezione Lavori Bologna
Formazione drenaggi per risanamento sede stradale stazione Castelguelfo.	L. P.	Ore 18 del 17 marzo 1938-XVI	45.240	Sezione Lavori Bologna
Fornitura batteria accumulatori centraline elettriche impianto apparati centrali stazione di Messina Centrale e Messina Scalo.	A. C.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadri comando trasformatori per impianto illuminazione elettrica piazzale stazione Messina.	A. C.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato posto di guardia Roma Porta Maggiore.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	97.000	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione trincea fra Km. 128 + 565 e 128 + 667 fra Aragona Caldare e Agrigento B.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1938-XVI	35.750	Sezione Lavori Palermo
Ampliamento ponte Km. 181+258 linea Canicattì Licata.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1938-XVI	10.140	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione impianto Squadra Rialzo presso stazione smistamento Roma Littorio.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1938-XVI	3.402.200	Uff. Speciale Lavori Roma
Fornitura e posa gru da due tonnellate Squadra Rialzo Roma Porta Maggiore.	A. C.	Ore 12 del 28 marzo 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Prolungamento marciapiedi stazione Stresa Borromeo.	L. P.	Ore 18 del 28 marzo 1938-XVI	74.000	Sezione Lavori Milano
Costruzione sottovia stazione Sesto S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 28 marzo 1938-XVI	124.400	Sezione Lavori Milano
Lavori terra murari cemento armato per costruzione due cabine per apparati centrali elettrici in stazione di Ancona.	L. P.	Ore 12 del 14 marzo 1938-XVI	240.000	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Assortimento ruote dentate per automotrici.	L. P.	15.3.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
N°.	600	Botti di lamiera di ferro zincato.	L. P.	15.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
T.	1.500	Acciaio in laminati	L. P.	15.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 8ª
—	—	Pezzi di ricambio per freno Breda.	L. P.	29.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Bulloni, copiglie, ghiere, ingranature e perni.	L. P.	29.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Buste da lettere di tipi diversi	L. P.	29.3.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª
Kg.	6.000	Colla forte comune (a caldo)	T. P.	11.4.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 3v

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *aprile* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato da Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *aprile* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Uz	1.315		F	101.714	(5)	Poz	692.427	(4)	Poz	» 406	(6)
Uz	36.311	(4)	Hg	300.014	(4)	»	695.002	(6)	»	» 423	(6)
»	» 338	(4)	»	343.059	(4)	»	» 006	(6)	»	» 425	(6)
»	37.131	(1)	»	344.001	(4)	»	» 007	(6)	»	» 426	(6)
»	» 132	(1)	»	» 004	(4)	»	» 008	(6)	»	» 430	(6)
»	» 136	(1)	LL	418.110	(4)	»	» 015	(6)	»	» 436	(6)
»	» 191	(1)	»	» 128	(4)	»	» 022	(6)	»	» 447	(6)
»	» 202	(2)	»	» 135	(4)	»	» 031	(6)	»	» 454	(6)
»	» 204	(2)	»	» 137	(4)	»	» 036	(6)	»	» 460	(6)
»	» 237	(2)	»	» 144	(4)	»	» 053	(6)	»	» 465	(6)
»	» 240	(2)	»	» 347	(5)	»	» 055	(6)	»	» 466	(6)
CT	42.236	(4)	»	» 393	(5)	»	» 056	(6)	»	» 473	(6)
»	» 263	(4)	»	» 399	(5)	»	» 058	(6)	»	» 479	(6)
DUz	95.009	(3)	»	» 541	(5)	»	» 075	(6)	»	» 483	(6)
L	041.756	(4)	»	» 544	(5)	»	» 078	(6)	»	» 487	(6)
F	100.265	(5)	»	» 553	(5)	»	» 095	(6)	»	» 496.	(6)
»	» 268	(5)	»	» 762	(5)	»	» 099	(6)	»	» 498	(6)
»	» 270	(5)	»	» 766	(5)	»	» 210	(6)	»	» 617	(6)
»	» 273	(5)	»	» 768	(5)	»	» 212	(6)	»	» 620	(6)
»	» 278	(5)	L	470.896	(4)	»	» 214	(6)	»	» 623	(6)
»	» 280	(5)	P	621.774	(4)	»	» 216	(6)	»	» 634	(6)
»	» 282	(5)	»	622.151	(4)	»	» 218	(6)	»	» 636	(6)
»	» 284	(5)	»	» 335	(4)	»	» 223	(6)	»	» 642	(6)
»	» 285	(5)	»	» 934	(4)	»	» 231	(6)	»	» 648	(6)
»	» 289	(5)	»	626.502	(4)	»	» 232	(6)	»	» 663	(6)
»	» 290	(5)	»	644.102	(4)	»	» 241	(6)	»	» 664	(6)
»	» 293	(5)	»	» 108	(4)	»	» 242	(6)	»	» 667	(6)
»	» 296	(5)	»	648.759	(5)	»	» 247	(4)	»	» 676	(6)
»	» 298	(5)	»	» 785	(5)	»	» 218	(6)	»	» 677	(6)
»	» 299	(5)	»	» 788	(5)	»	» 261	(6)	»	» 682	(6)
»	» 465	(5)	»	» 793	(5)	»	» 262	(6)	»	» 689	(6)
»	» 469	(5)	»	» 799	(5)	»	» 264	(6)	E	1.003.568	(4)
»	» 473	(5)	»	» 901	(5)	»	» 267	(6)	»	1.006.723	(4)
»	» 476	(5)	»	» 903	(5)	»	» 273	(6)	»	1.024.845	(4)
»	» 478	(5)	»	650.750	(4)	»	» 274	(6)	L	7.402.690	(4)
»	» 479	(5)	»	» 996	(4)	»	» 275	(6)			
»	161.706	(5)	»	655.594	(4)	»	» 277	(6)			
»	» 707	(5)	»	» 792	(4)	»	» 279	(6)			
»	» 710	(5)	»	» 976	(4)	»	695.280	(6)			
»	» 712	(5)	Pa	675.000	(5)	»	» 288	(6)			

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione secondo fabbricato case economiche per il personale della stazione Radio Nodica.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	212.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto riscaldamento Uffici Gestione Merci a Roma Ostiense.	A. C.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Fornitura massi e pietrisco per massicciata binari da ricavarsi dalla cava petrosa presso Palmi di proprietà dell'Amministrazione.	L. P.	Ore 12 del 21 marzo 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Reggio C.
Rafforzamento ml. 10.100 di binario di corsa linea Pontegalera Fiumicino.	L. P.	Ore 18 del 21 marzo 1938-XVI	139.900	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Genova Bolzaneto Genova Cornigliano Campi.	L. P.	Ore 18 del 23 marzo 1938-XVI	46.000	Sezione Lavori Genova
Costruzione passerella pedonale in via Leopoldo Pilla presso stazione Pisa C.le.	L. P.	Ore 12 del 24 marzo 1938-XVI	87.000	Sezione Lavori Firenze
Costruzione della sottostazione elettrica e di 2 fabbricati alloggi ad Albate Camerlata.	L. P.	Ore 11 del 24 marzo 1938-XVI	1.200.000	Servizio Lavori Roma
Apparecchiature e montaggio macchinari per impianti A. C. stazione Messina C.	A. C.	Ore 12 del 28 marzo 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione orologi elettrici stazione Bologna.	L. P.	Ore 12 del 30 marzo 1938-XVI	6.000 (annuo)	Ufficio IES Bologna
Fornitura e posa in opera materiali occorrenti per impianto pensilina metallica F. V. stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 12 del 6 aprile 1938-XVI	54.010	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
-	—	Fioretti e morsetti per messa a terra dei trolley	L. P.	29-3-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
—	—	Accessori per ritirate carrozze	L. P.	29-3-938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Piastrine manovra freno Breda	L. P.	5-4-938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
N°.	10.400	Molle di richiamo per timoneria freno	L. P.	5-4-938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	600	Bobine per relais	L. P.	5-4-938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Commutatori per ali semaforiche e pezzi di ricambio	L. P.	5-4-938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 4 paranchi elettrici, portata Kg. 2000 ciascuno, per le Squadre Rialzo di Firenze S. M. N., Firenze C. M., Roma Termini e Trieste C. M.	T. P.	4 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª Firenze
Istallazione di 225 vasche da bagno nelle case economiche ferrovieri di via Benzoni a Roma.	L. P.	Ore 18 del 28 marzo 1938-XVI	95.000	Sezione Lavori Roma
Formazione drenaggi per risanamento sede stradale in stazione di Reggio Emilia.	L. P.	Ore 12 del 30 marzo 1938-XVI	75.000	Sezione Lavori Bologna
Manutenzione strumenti metrici (1° lotto) Comp.to Napoli.	L. P.	30 marzo 1938-XVI	23.287	Ufficio I.E.S. Napoli
Manutenzione armamento linea Palermo - S. Erasmo.	L. P.	Ore 12 del 30 marzo 1938-XVI	79.666	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadri comando trasformatori impianto illuminazione elettrica stazione Messina.	A. C.	Ore 12 del 4 aprile 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione impianti luce elettrica e f. m. stazione Aversa.	L. P.	Ore 12 del 30 marzo 1938-XVI	100.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Rivestimenti impermeabili calotte alcune gallerie Battipaglia Reggio C. a protezione linea contatto.	L. P.	29 marzo 1938-XVI	49.000	Sezione Lavori Reggio C.
Rinnovamento ml. 19.540 binario e 9 deviatori fra Orsara Pianerottolo e Ariano.	L. P.	5 aprile 1938-XVI	440.000	Sezione Lavori Napoli
Spostamento binario di corsa linea Bolzano - Brennero in seguito nuova picchettazione.	L. P.	Ore 12 del 6 aprile 1938-XVI	200.000	Sezione Lavori Bolzano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione ponticelli ai Km. 47 e 48 linea Rho - Arona.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1938-XVI	20.000	Sezione Lavori Milano
N. 1 motore elettrico della potenza di 45 HP. - 260 Volt - 45 periodi, provvisto di quadro di manovra ed accessori, per azionamento di un compressore d'aria nel parco treni di Roma Prenestina.	T. P.	11 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione — Ufficio II-A, Sez. 7a - Firenze.

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N°.	1.000	Casse mobili piccole	L. P.	5-4-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
—	—	Apparecchi regolazione freno Breda	L. P.	5-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
—	—	Trolley a pantografo, leve e portastriscianti	L. P.	5-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
	250	Ali per semafori	L. P.	5-4-938 Anno XVI	id. Sezione 6ª
Kg	295.000	Acciaio in lamiere B 2	L. P.	5-4-938 Anno XVI	id. Sezione 8ª
—	—	Contattori e bobine	L. P.	12-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
—	—	Manovre complete freno Breda	L. P.	12-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
—	—	Elettrodi per reostati motori trazione	L. P.	12-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
—	—	Aste per distributori e aste di guida	L. P.	12-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
N°	2.600	Combinatori multipli	L. P.	12-4-938 Anno XVI	id. Sezione 6ª
—	1.200	Coperte di lana	L. P.	24-5-938 Anno XVI	id. Sezione 5ª - A

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 4^{V}.

Carrozze e bagagliai specializzati per determinate linee e servizi.

Perchè se ne abbia norma nella loro utilizzazione, si indicano, nell'allegato prospetto, la serie, i numeri di servizio, la località di residenza, i servizi, i treni o le linee per i quali sono specializzati determinati gruppi di carrozze e bagagliai.

I veicoli in questione portano scritte sulla cassa o sui longaroni la località di residenza o l'indicazione dei servizi, treni o linee per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare alle carrozze e bagagliai tali scritte, rinforzandole o rifacendole quando la loro lettura non risulti chiara.

Salvo deroghe autorizzate dal Servizio Movimento (Ufficio Circolazione Veicoli), le carrozze e i bagagliai non possono essere utilizzati per servizi diversi da quelli per i quali sono stati specializzati.

Le stazioni che, eventualmente, ricevessero in disguido carrozze o bagagliai specializzati dovranno inoltrarli subito alla residenza segnata sul veicolo, o in difetto chiedere telegrafiche istruzioni all'Ufficio Circolazione Veicoli.

La presente Circolare annulla e sostituisce quella n. 1^{V} *pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" n.* 1 *del* 3 *gennaio* 1935-XIII.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

Serie	NUMERI dal	NUMERI al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
AB_z	50100	50159		Per i servizi internazionali
AB_z	50500	50649		
ABC_z	61000	61029		
C_z	30000	30079		
D_z	80000	80019		
DI	86004-022-032-039-044-054			Per treni merci rapidi collettame percorrenti le linee elettrificate (sono muniti di stufa).
»	86094-208-219-227-241-252			
»	86273-292-295-408-412-433			
»	86441-447-472-476-477-479			
»	86481-483-486-638-643-646			
»	86657-658-671-680-682-694			
»	86698-699-818-825-843			

Serie	NUMERI dal	NUMERI al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
Cz	36000	37279		Specializzate per viaggiatori supposti infetti. Sono contraddistinte da un quadrato rosso attraversato diagonalmente da una striscia gialla, ad eccezione delle 36000, 37000 e 39000 che non portano nessun contrassegno. Possono ricevere l' applicazione di cassetto mobili per la raccolta delle materie di scarico delle ritirate.
»	39000	39010		
»	41200	41409		
»	41700	41771		
»	41800	41894		
ABz	54332	54399		
»	54600	54659		
»	59136	59249		
Bz	28159	28190		
Bz	29800	29801	Per la linea Aosta Pré St. Didier	
BCz	62900	62901		
Cz	41100	41104		
e Ciz	300	342		Per le linee Varesine
e ACiz	650	666		
e DUiz	900	905		
ACz	62400	62409	Residenza Milano P. N.	
RCz	41150	41169		
DUICR	96011-96023-96268			
RABCz	62448	62449	Per la linea Colico-Chiavenna	
RBCz	62450	62454		
DUICR	96050-96096-96204-96273			

Serie	NUMERI dal	al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
DUI^{CR}	96187-96310-96383-96413		Per la linea Firenze-Pistoia-Bologna	Sono provvisti di stufa
»	96512			
BCDUz	64904-64905-64906-64907-64908		Per la linea Saline di Volterra-Volterra	
ABz	54342-54343-54387-54388		Per le linee Roma-Cosenza e Napoli-Cosenza via Paola	
»	54389-54390-54391-54392			
»	54621-59186-59189-59191			
»	59193			
ABI^{CR}_{Y}	58616-58617-58618-58619		Residenza Roma	Per servizi diretti Roma { Aquila - Porto-Civitanova
»	58620-58621-58622-58623			
»	58626-58629-58630-68631			
»	58633-58634-58635-58636			
»	58638-58641-58642-58645			
»	58646-58647-58649-58650			
CT^{CR}	46000	46009	Residenza Roma	
BCDT^{CR}	66200	66209		
ABI^{CR}_{Y}	58640-58651-58652-58653		Residenza Napoli C.	Per servizi diretti Napoli - Sulmona
»	58654-58655			

Serie	NUMERI dal	NUMERI al	Iscrizioni poste sui veicoli	Annotazioni
CT^{CR}	43434-43459-43609-43618		Per la linea elettrica Napoli-Pozzuoli Solfatara	
»	43628-43635-43640			
Bz	24700	24704	Residenza Paola	Per la linea Paola-Cosenza
Cz	41500	41509		
CDUz	64900	64903		
»	64909	64910		

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 2 gruppi di conversione da corrente alternata in continua, da Kw 30 destinati ai depositi di Milano C. e Livorno.	A. C.	5 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sezione 8ª Firenze.
Per il parco treni di Roma Prenestina: N. 1 compressore orizzontale, aspirazione effettiva 6000 litri d'aria al 1'.	T. P.	20 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sezione 7ª Firenze
N. 1 gru a ponte scorrevole della portata di 80 tonn. destinata al deposito di Roma Littorio	A. C.	15 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II - Sezione 8ª Firenze.
Manutenzione armamento linea Trieste CM. - S. Saba; Trieste S. Saba - Trieste Zaule: Trieste CM. - Barcola e stazioni Trieste C. e Trieste CM.	L. P.	Ore 18 del 4 aprile 1938-XVI	367.000	Sezione Lavori Trieste
Manutenzione armamento tratto linea Trieste - Piedicolle: Trieste CM. - Erpelle Cosina e raccordo Villa Opicina - Opicina Campagna.	L. P.	Ore 18 del 4 aprile 1938-XVI	211.000	Sezione Lavori Trieste
Fornitura in opera apparecchiatura elettrica cabina parco vetture a Roma Prenestina.	A. C.	Ore 12 del 4 aprile 1938-XVI	--	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto, apparati centrali elettrici e blocco semiautomico linea Orte - Falconara; 1º lotto: Giuncano - Fossato, 2º lotto: Fabriano - Ancona.	L. P.	Ore 12 del 5 aprile 1938-XVI	3.320.000 3.780.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione sottostazione elettrica di Milano C.	L. P.	Ore 18 del 7 aprile 1938-XVI	900.000	Servizio Lavori Sezione 20ª Roma
Lavori impianto 3º binario stazione di Pallanza.	L. P.	Ore 18 dell'11 aprile 1938-XVI	380.000	Sezione Lavori Milano

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura centrale telefonica automatica nuovo parco veicoli Roma - Prenestina.	A. C.	Ore 12 dell'11 aprile 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura in opera nuove travate metalliche 3 ponti sul fiume Aterno linea Aquila - Sulmona.	L. P.	Ore 12 del 12 aprile 1938-XVI	742.000	Sezione Lavori Ancona
Risanamento piattaforma stradale e ricostruzione cunette alcune tratte fra stazioni Sicignano e Buccino.	L. P.	Ore 12 del 12 aprile 1938-XVI	84.000	Sezione Lavori Napoli
Ampliamento F. V. della fermata Lison linea Mestre - Portogruaro.	L. P.	Ore 18 del 14 aprile 1938-XVI	66.560	Sezione Lavori Venezia
Fornitura mc. 3.600 pietrisco dato carico nella stazione di Guardiamangano.	L. P.	Ore 12 del 18 aprile 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Materiali isolanti di tipi diversi	L. P.	12-4-938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti. Sezione 7ª
N°.	800	Griglie complete per ritirate delle carrozze	L. P.	19-4-938 Anno XVI	id. Sezione 7ª
—	8.000	Berretti per la M. F.	L. P.	14-6-938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª - A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura e posa in opera del materiale occorrente per l'impianto elettrico forza e luce dell'Officina di Foligno.	A. C.	30 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione, Uff. III, Sezione 9ª – Firenze.
Una pressa idraulica per fissare i cerchietti di sicurezza di sale montate – Officina Napoli-Granili.	A. C.	15 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione, Uff. III, Sezione 9ª – Firenze.
Manutenzione armamento dal Km. 43 + 831 al Km. 85 + 632 fra stazioni Montegiordano e Metaponto.	L. P.	Ore 12 dell'11 aprile 1938-XVI	215.200	Sezione Lavori Reggio Calabria
Revisione generale armamento ml. 6000 binario tratte fra Caltanissetta e Enna.	L. P.	Ore 12 del 12 aprile 1938-XVI	55.000	Sezione Lavori Palermo
Manutenzione armamento dal Km. 121 + 752 al Km. 148 + 029 fra stazioni Sibari e Rossano.	L. P.	Ore 12 del 12 aprile 1938-XVI	131.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Impianto riscaldamento fabbricato Ufficio I.E.S. in costruzione staz. di Ancona.	A. C.	Ore 12 del 14 aprile 1938-XVI	—	Sezione Lavori Ancona
Impianti segnalamento e sicurezza per ripristino raccordo di Bastia.	L. P.	Ore 18 del 18 aprile 1938-XVI	110.000	Ufficio I.E.S. Torino
Impianto A.C.E. e blocco nel parco Vetture Roma Prenestina o nel D. L. di Roma S. Lorenzo.	L. P.	Ore 12 del 18 aprile 1938-XVI	1.700.000	Ufficio I.E.S. Roma
Fornitura materiali e meccanismi per centraline A. C. di Trofarello e Mondovì.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1938-XVI	124.500	Ufficio I.E.S. Torino
Lavori murari, ferro, falegnameria costruzione fabbricato servizio postale e transito nel piazzale esterno della stazione di Lecce.	L. P.	Ore 12 del 19 aprile 1938-XVI	326.300	Sezione Lavori Bari
Sistemazione ponticello al Km. 103 + 836 della linea Trieste C. M. Piedicolle.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1938-XVI	80.600	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura 4 gruppi convertitori nella officina carica accumulatori della nuova stazione di Messina.	A. C.	Ore 12 del 25 aprile 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Lavori terra e murari per sistemazione piani caricatori e accessi carraio e ferroviario piazzale magazzino approvvigionamenti di Verona P. V.	L. P.	Ore 18 del 25 aprile 1938-XVI	153.700	Sezione Lavori Venezia
N. 1 macchina combinata per lavorazione dei legnami per la Squadra Rialzo di Roma P. M.	T. P.	27 aprile 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Traz. - Uff. II-A, Sez. 7ª - Firenze

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Respingenti, piatti colmi, rondelle.	L. P.	19.4.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti — Sez. 7ª.
N.°	400	Custodie tubolari per respingenti	L. P.	26.4.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
N.°	500	Boccole per veicoli	L. P.	26.4.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Sostegni centrali e perni per sospensione.	L. P.	26.4.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
Kg	1.500	Gomma in fogli	T. P.	5.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
Mq.	80 000	Carta eliografica all'acqua . .	L. P.	10.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª
—	—	Otturatori di feltro per veicoli	L. P.	17.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Elettrodi di forza per saldature	L. P.	31.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 8ª

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 2'

Concessioni di viaggio e di trasporto a favore degli Onorevoli Senatori del Regno e Deputati al Parlamento per il V anno della XXIX Legislatura.

I biglietti serie B° rilasciati per i viaggi delle famiglie degli On. Senatori del Regno e dei Deputati al Parlamento nonchè i relativi buoni bagaglio emessi per il IV anno della XXIX Legislatura, dovranno essere tenuti validi soltanto fino alla mezzanotte del giorno 27 aprile 1938-Anno XVI.

Però, in base al § 15 delle Norme per le concessioni di viaggio e di trasporto emanate con l'Ordine di servizio N. 31 del 13 marzo 1930-VIII, se il viaggiatore munito di biglietto serie B° si trovi in viaggio dopo tale ora, o lo inizi non oltre l'ora stessa, ha diritto di utilizzare il biglietto fino alla stazione per la quale venne vidimato o per quella dove eventualmente egli intenda di effettuare una fermata.

Per il V anno della XXIX Legislatura verranno emessi biglietti serie B° e buoni bagaglio da tenersi validi con i treni in partenza dopo la mezzanotte del 27 aprile 1938-XVI e che avranno la scadenza alla mezzanotte del 27 aprile 1939-XVII.

I nuovi biglietti serie B° e buoni bagaglio si distinguono da quelli del IV anno della XXIX Legislatura perchè portano l'indicazione sul fondo « anno V della Legislatura XXIX scade alla mezzanotte del 27 aprile 1939-XVII.».

Per quanto riguarda le persone che possono fruire di tali biglietti, si richiama l'art. 12 del R. Decreto-Legge 3 gennaio 1926, n. 188 ed i paragrafi 122 e 123 dlele relative Norme.

I buoni bagaglio possono essere fruiti sia dal Parlamentare che dalle citate persone.

Per quanto concerne la compilazione, validità ed utilizzazione dei biglietti di cui trattasi, si avverte che dovranno essere osservate le disposizioni contenute nei paragrafi 124, 126 e 127 delle Norme suddette.

Nei casi di irregolarità od abusi, il personale dovrà attenersi a quanto è stabilito dal § 148 delle sopra citate Norme.

Con riferimento poi all'Ordine di Servizio N. 153 del 18 dicembre 1924, pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 51 (1924), si avverte che le due marchette comprovanti il pagamento del diritto fisso, dovranno essere applicate nel retro dei biglietti medesimi, nella casella riservata alla prima vidimazione ed entrambe le dette marchette dovranno essere annullate con il Bollo a compostore della stazione od Agenzia che le emette.

Circolare n. 5

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *maggio* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato da Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *maggio* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Uz	1317	(3)	LL	448.137	(4)	Poz	692.427	(4)	Poz	695.279	(6)
Cz	36.311	(4)	»	» 144	(4)	»	695.002	(6)	»	» 280	(6)
»	» 338	(4)	»	» 546	(5)	»	» 006	(6)	»	» 288	(6)
»	37.195	(1)	»	» 547	(5)	»	» 007	(6)	»	» 423	(6)
»	» 199	(1)	»	» 551	(5)	»	» 008	(6)	»	» 425	(6)
»	» 206	(2)	»	» 557	(5)	»	» 015	(6)	»	» 426	(6)
»	» 208	(2)	»	» 560	(5)	»	» 022	(6)	»	» 430	(6)
»	» 219	(2)	»	» 565	(5)	»	» 031	(6)	»	» 436	(6)
»	» 244	(2)	»	» 566	(5)	»	» 036	(6)	»	» 447	(6)
»	» 246	(2)	»	» 567	(5)	»	» 056	(6)	»	» 454	(6)
CT	42.263	(4)	L	470.896	(4)	»	» 075	(6)	»	» 460	(6)
Kt	48.101		»	499.332	(4)	»	» 078	(6)	»	» 466	(6)
DUz	95.012	(3)	P	621.774	(4)	»	» 099	(6)	»	» 479	(6)
»	» 014	(3)	»	622.151	(4)	»	» 210	(6)	»	» 487	(6)
L	041.756	(4)	»	» 335	(4)	»	» 212	(6)	»	» 498	(6)
F	100.480	(5)	»	» 934	(4)	»	» 214	(6)	»	» 617	(6)
»	» 482	(5)	»	626.502	(4)	»	» 216	(6)	»	» 623	(6)
»	» 486	(5)	»	644.102	(4)	»	» 218	(6)	»	» 634	(6)
»	» 494	(5)	»	» 108	(4)	»	» 223	(6)	»	» 636	(6)
»	» 497	(5)	»	» 112	(5)	»	» 231	(6)	»	» 642	(6)
»	» 498	(5)	»	648.792	(5)	»	» 242	(6)	»	» 648	(6)
»	» 499	(5)	»	» 905	(5)	»	» 248	(6)	»	» 676	(6)
Hg	302.700	(4)	»	» 908	(5)	»	» 261	(6)	»	» 677	(6)
»	343.059	(4)	»	» 911	(5)	»	» 262	(6)	»	» 689	(6)
His	344.001	(4)	P	650.750	(5)	»	» 264	(6)	E	1.003.568	(4)
»	» 004	(4)	»	» 996	(5)	»	» 267	(6)	»	1.006.723	(4)
LL	448.110	(4)	»	655.594	(5)	»	» 273	(6)	L	7.402.690	(4)
»	» 128	(4)	»	» 792	(5)	»	» 274	(6)			
»	» 135	(4)	»	» 976	(5)	»	» 275	(6)			

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ripristino sede ferroviaria in conseguenza frana al Km. 64+668 linea Pistoia Bivio Lavionio.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1938-XVI	103.500	Sezione Lavori Bologna
Demolizione e ricostruzione cavalcavia S. Salvario stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 19 aprile 1938-XVI	910.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione cavi telefonici nel nuovo parco vetture di Roma Prenestina.	L. P.	Ore 12 del 22 aprile 1938-XVI	48.000	Ufficio I.E.S. Roma
Sistemazione impianti elettrici in stazione di Parma.	L. P.	Ore 18 22 aprile 1938-XVI	124.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Impianti riscaldamento palazzo compartimentale di Trieste.	A. C.	Ore 18 del 22 aprile 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Trieste
Sistemazione 13 ponti ferro linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 25 aprile 1938-XVI	97.000	Sezione Lavori Torino
Consolidamento rilevato franoso fra Km. 19 + 326 e 20 + 049 linea Bologna Verona.	L. P.	Ore 18 del 25 aprile 1938-XVI	96.000	Sezione Lavori Bologna
Sistemazione trincea fra Km. 125 + 500/770 fra Aragona Caldare e Agrigento Bassa.	L. P.	Ore 12 del 27 aprile 1938-XVI	77.135	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione linea fra i Km. 16 + 147/474 mediante deviazione e ricostruzione ponte luce m. 15 a scartamento ridotto fra Castelvetrano Porto Empedocle.	L. P.	Ore 12 del 28 aprile 1938-XVI	554.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato ricovero manovratori in stazione di Venezia S. L.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1938-XVI	61.000	Sezione Lavori Venezia
Sistemazione torrente "Misericordia" linea Siracusa Licata.	L. P.	Ore 12 del 28 aprile 1938-XVI	32.650	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione trincea fra i Km. 125 + 148 e 126 + 318 e risanamento stradale Km. 124+946 e 124 + 040 fra Aragona Caldare Agrigento.	L. P.	Ore 12 del 28 aprile 1938-XVI	45.600	Sezione Lavori Palermo
Fornitura cunicoli posa cavi posti blocco fra Poggio Mirteto e Civitacastellana.	L. P.	Ore 12 del 28 aprile 1938-XVI	—	Roma Ufficio I.E.S.
Lavori ampliamento stazione Calalzo Pieve di Cadore.	L. P.	Ore 18 del 28 aprile 1938-XVI	99.530	Sezione Lavori Venezia
Costruzione muro sostegno a difesa del Fiume Torto al Km. 44 + 802/973 linea Fiumetorto Messina.	L. P.	Ore 12 del 2 maggio 1938-XVI	431.045	Sezione Lavori Palermo
Costruzione F. V. fabbricato ristoratore e fabbricatino cessi stazione Milazzo.	L. P.	Ore 12 del 3 maggio 1938-XVI	147.800	Sezione Lavori Palermo
Costruzione muro sostegno a difesa del fiume Nera fra i Km. 87 + 500/600 linea Orte Falconara.	L. P.	Ore 12 del 4 maggio 1938-XVI	270.850	Sezione Lavori Ancona
Costruzione platea lungo binario piano caricatore bestiame e pavimentazione piano caricatore presso stazione Prestane Mattegna.	L. P.	Ore 18 del 10 maggio 1938-XVI	175.000	Sezione Lavori Trieste

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Pezzi di ricambio in ghisa per sbarre PP. LL.	L. P.	3.5.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
N.°	500.000	Tessere di riconoscimento . .	L. P.	3.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª
N.°	7.000.000	Fogli di carta assorbente per duplicatori.	L. P.	24.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª
—	—	Tubi di gomma e tela con spirale di acciaio incorporata.	T. P.	25.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori murari per consolidamento rilevato fra Villanova e Villafranca.	L. P.	Ore 18 del 26 aprile 1938-XVI	351.000	Sezione Lavori Torino
Lavori terra e murari per ampliamento officina tachimetri nel D. L. di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 26 aprile 1938-XVI	349.000	Sezione Lavori Bologna
Fornitura ghiaia ghiaietto per consolidamento rilevato fra Villanova e Villafranca.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1938-XVI	172.000	Sezione Lavori Torino
Impianto apparati centrali elettrici in stazione di Alessandria.	L. P.	Ore 18 del 27 aprile 1938-XVI	950.000	Ufficio I.E.S. Torino
Fornitura meccanismi e materiali per centraline A. C. stazioni Savigliano Magliano Trinità Vicoforte e Lesegno.	—	Ore 18 del 28 aprile 1938-XVI	88.500	Ufficio I.E.S. Torino
Nuovo impianto riscaldamento e sistemazione di quelli esistenti in alcuni fabbricati del D. L. di Roma S. Lorenzo.	A. C.	Ore 18 del 29 aprile 1938-XVI	—	Sezione Lavori Roma
Costruzione gruppo fabbricati case economiche ferrovieri a Trieste.	L. P.	Ore 18 del 4 maggio 1938-XVI	1.782.000	Sezione Lavori Trieste
Consolidamento scarpata fra Km. 139 + 385/440 tra S. Cataldo e Serra di Falco.	L. P.	Ore 12 del 5 maggio 1938-XVI	106.800	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione fabbricati cantiere T. E. di Bologna.	L. P.	Ore 12 del 6 maggio 1938-XVI	300.000	Ufficio I.E.S. Bologna
Fornitura batterie accumulatori tre nuovi posti blocco tra Poggio Mirteto e Civitacastellana.	A. C.	Ore 12 del 6 maggio 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Impianto riscaldamento rimessa elettrotreni di Milano Greco.	A. C.	Ore 18 del 10 maggio 1938-XVI	—	Sezione Lavori Milano
Riparazione galleria "Patellaro" al Km. 84 + 487/607 della linea Palermo S. Carlo.	L. P.	11 maggo 1938-XVI	225.215	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	40 000	Carcasse di bronzo per cuscinetti	L. P.	3.5.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
»	26.279	Parafili in ferro zincato . .	L. P.	3.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 8ª-A
»	300	Pompe Excelsior	L. P.	10.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª
»	900	Contatori d'acqua	L. P.	10.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª
—	—	Cannotti di acciaio per tubi bollitori	L. P.	10.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
N.°	200 000	Fogli di carta asciugante . .	L. P.	31.5.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª
Kg.	1.000	Cordoncino rosso per reti portabagagli	L. P.	14.6.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale

VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 gru a ponte scorrevole da 5 tonn. destinata al deposito di Milano C.	A. C.	12 maggio 1938-XVI	—	Servizio Mat. e Trazione – Ufficio 2°, Sezione 8ª, Firenze
Costruzione del D. L. Trieste C.le di una rimessa per elettromotrici.	L. P.	Ore 18 del 2 maggio 1938-XVI	682.300	Sezione Lavori Trieste
Impianti palificazione contatto et alimentazione per elettrificazione tratta Priola Ormea.	L. P.	Ore 18 del 3 maggio 1938-XVI	250.000	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione fabbricati ed opere accessorie per il D. L. di Roma Littorio.	L. P.	Ore 18 del 4 maggio 1938-XVI	12.800.000	Ufficio Speciale Lav. Roma
Impianto palificazione contatto et alimentazione per elettrificazione tratta Ceva Priola.	L. P.	Ore 18 del 4 maggio 1938-XVI	250.000	Ufficio I.E.S. Torino
Costruzione binario diretto fra Trieste Servola e Trieste Zaule e fabbricati uffici e alloggi stazione Trieste Z.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1938-XVI	335.000	Sezione Lavori Trieste
Costruzione fabbricati staz. Garessio per elettrificazione linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 5 maggio 1938-XVI	850.000	Ufficio I.E.S. Torino
Ricostruzione tratto canale impianto complementare del "Sagittario".	L. P.	Ore 12 del 5 maggio 1938-XVI	164.000	Ufficio I.E.S. Roma
Consolidamento frana fra stazioni Salemi e Castelvetrano.	L. P.	Ore 12 del 9 maggio 1938-XVI	343.800	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione 3 ponti ferro linea Ivrea Aosta.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1938-XVI	109.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione case accesso case economiche ferrovieri di Piacenza.	L. P.	Ore 18 dell'11 magg. 1938-XVI	36.400	Sezione Lavori Bologna

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura quadri per tre posti di blocco fra Poggio Mirteto e Civitacastellana.	A. C.	Ore 12 dell'11 magg. 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma
Risanamento massicciata binari corsa fra Oliveri Tinri e Messina.	L. P.	Ore 12 del 12 maggio 1938-XVI	110.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura quadro generale di comando e apparecchiatura nuova officina carica accumulatori di Messina.	A. C.	Ore 12 del 16 maggio 1938-XVI	—	Sezione Lavori Palermo
Rinnovamento ml. 24110 binario e 28 deviatoi linea Pistoia Pisa.	L. P.	Ore 12 del 16 maggio 1938-XVI	592.000	Sezione Lavori Firenze
Ampliamento dormitorio personale di macchina stazione di Aquila.	L. P.	Ore 18 del 18 maggio 1938-XVI	46.073	Sezione Lavori Ancona

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	590	Morse parallele da banco . . .	T. P.	7.5.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti – Sezione 8ª
»	300	Rubinetti per vasche olio . . .	L. P.	10.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 6a
»	17.000	Viti per sostegno freno automatico.	L. P.	10.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
N.°	5.900	Taccuini	T. P.	10.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 5a
—	—	Cassette smistamento morsettiere e coni.	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 6a
—	—	Carta velina bianca	L. P.	7.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5a
m.	800.000	Nastro per fissare copriscchienali.	L. P.	7.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-*A*

Il Direttore Generale

VELANI

Ordine di servizio n. 3v .

Attivazione del nuovo orario generale 15 maggio 1938-XVI

Col 15 maggio 1938-XVI sarà attivato sulla Rete un nuovo orario generale col quale si miglioreranno alcune comunicazioni sia internazionali che interne.

Comunicazioni internazionali.

I treni 205 e 206 fra Domodossola e Milano saranno nuovamente sdoppiati fra Briga e Milano in modo da permettere l'inoltro indipendente dei due rami di Losanna e di Berna.

Il treno leggero A 920 Milano-Seregno sarà prolungato su Chiasso riattivando così la comunicazione serale di III classe Milano-Lugano-Bellinzona.

Sarà accelerata la comunicazone R. 26/68 Roma-Bologna-Brennero per stabilire la coincidenza a Monaco di detto treno col FDt 551 per Berlino, con un guadagno di circa quattro ore e mezza nel percorso.

Dal 15 maggio, il treno D 281 partirà, tutto l'anno, da Vienna alle ore 9. Tale migliorata partenza ridurrà di un'ora il percorso Vienna-Roma, eliminando la necessità di prevedere una doppia marcia pel treno 509 Tarvisio-Venezia, e permetterà di limitare ad una ventina di minuti l'intervallo a Venezia fra il 509 ed il 43 per Roma, intervallo attualmente di un'ora e mezza.

Comunicazioni interne.

Sulla linea Milano-Venezia sarà istituita una nuova coppia di treni accelerati (A 969 e 4050) fra Milano e Pavia e saranno prolungati fra Imperia ed Albenga i treni 143 e 1418.

Sulla linea Milano-Venezia sarà istituita una nuova coppia di treni accelerati fra Milano e Verona (1459 e 1466) per assicurare il movimento mattutino delle stazioni intermedie per e da i capiluogo di Verona, Brescia e Milano.

Sarà impostato al mattino il treno 2112, in sostituzione dell'attuale treno serale 446 da Verona a Bolzano, per offrire una comunicazione intermedia fra il primo treno (ore 5,05) ed il secondo (ore 9).

A sollievo del treno D 67 dalla Germania il treno 2117 (nuovo 2113) sarà tutto l'anno fatto originare da Brennero, anzichè da Bolzano; in senso inverso sarà prolungato su Brennero il treno A 802, rendendo permanenti le coincidenze nel passato soltanto estive.

Sul tratto Verona-Bologna sarà istituita una nuova coppia di treni accelerati (2110 e 4475/4479) per interrompere troppo larghi intervalli senza comunicazioni.

Data la nuova impostazione del diretto 68 da Bologna a Brennero ed oltre, il rapido automotrice R 466 sarà anticipato e messo in coincidenza coll'R 24 (anzichè R 26), costituendo in tal modo una celerissima comunicazione pomeridiana da Roma a Bolzano.

Sulla linea Postumia-Trieste saranno apportati lievi ritocchi ai treni 702, 706 e 709 in relazione alle modificazioni sul percorso estero.

Sarà accelerata la comunicazione 470/612 Bologna-Trieste (nuovo 44), per ottenere un anticipo di mezz'ora nell'arrivo, e sarà anticipato il treno 1769 (attuale 1959) per portarlo a Bologna in precedenza al 479 ed assicurare in tal modo il proseguimento col 39 per Roma.

Sarà pure aumentata una coppia di treni locali fra Bologna e Rimini: in un senso il treno 1783 assicurerà le relazioni mattutine della linea Milano-Bologna con Forlì e Rimini, in senso inverso il 1790 darà modo alle località intermedie di raggiungere a Bologna il rapido 26 per Milano e Torino, sollevando in pari tempo il grave servizio dei treni 152 e 116.

Al fine di evitare la doppia trazione ai treni 89 e 96 fra Roma e Napoli, i treni stessi saranno sdoppiati (nuovi 889 e 888).

Al di sotto di Napoli saranno istituite le comunicazioni continuative ET 771-772 tra Salerno e Paola e ET 773-770 fra Battipaglia e S. Eufemia Lamezia con elettromotrici munite di rimorchio, in sostituzione dei treni con locomotore A 201/203 Salerno-Paola; A 237 Battipaglia-Castelnuovo; A 205 Sapri-S. Eufemia; A 204 S. Eufemia-Sapri; A 236 Castelnuovo-Battipaglia e 1938 Paola-Sapri

Sarà poi attivato il treno leggero A 206 Reggio Calabria-Nicotera per allacciare al mattino i paesi della linea jonica con quelli della tirrena in provincia di Reggio Calabria.

Fra Battipaglia e Potenza sarà attivata la nuova coppia di automotrici AT 951-AT 952 per interrompere gli intervalli di sei ore senza treni attualmente esistenti al mattino sul citato tratto.

Fra Metaponto e Taranto saranno resi indipendenti i treni 893 e 2874 per e da Reggio Calabria che attualmente viaggiano fusi coi treni 802 e 1945 e si allacceranno le provincie calabresi con Taranto prolungando una coppia d'automotrici (AT 239 e AT 234) da Sibari a Metaponto e Taranto.

Saranno ripristinati, fra Napoli e Benevento, i treni 1825 e 1826, a sollievo il primo del treno 1893 e per offrire col secondo una migliore comunicazione locale di ritorno alla sera.

Sulla linea Torino-Savona sarà anticipato il treno diretto 241 per formare la comunicazione mattutina Torino-Savona-Ventimiglia in partenza in ora opportuna ed istituito un treno serale da Ceva a Savona per il servizio degli operai, prolungando su tale tratta il treno 1117.

Sulla linea Alessandria-S. Giuseppe saranno prolungati i treni 3151 e 3154 fra Acqui e S. Giuseppe per dividere l'intervallo di sei ore senza treni attualmente esistente.

Per i medesimi motivi sarà anche attivata una nuova coppia di treni, A 829 e nuovo 1318 fra Domodossola e Novara.

Sarà attivata una coppia di treni (1502-1511), fra Milano e Lecco per assicurare le comunicazioni intorno al mezzogiorno attualmente deficienti.

Sulla linea Pavia-Mantova-Monselice sarà reso diretto l'accelerato 1499 (nuovo 429) per migliorare la relazione Milano-Mantova alla sera, e istituita una nuova corsa d'automotrice (AT 299) da Cremona a Mantova nel servizio locale.

Sulla linea Calalzo-Padova/Venezia sarà modificata l'impostazione di parecchi treni per migliorare le coincidenze a Padova da e per Roma.

Sulle linee Verona-Modena e Parma-La Spezia sarà migliorato il servizio a lungo percorso mediante l'istituzione di una coppia di diretti (495-490) fra Verona-Mantova e Parma per e da La Spezia, assorbendo però i due treni accelerati 2349 e 2346 fra Parma e Pontremoli.

Sarà poi sistemato il servizio locale fra Verona, Mantova, Modena e Bologna coll'istitazione di una coppia di treni (331-2264) fra Mantova e Modena in coincidenza a Mantova rispettivamente col 493 e col 490; col prolungamento di una coppia fra Verona e Mantova (2267 e 2262) e prolungando il treno 2263 da Modena a Bologna.

Attivando poi le nuove corse d'automotrici AT 271 e AT 272 fra Verona

e Mantova si è potuto posticipare il treno 491 (nuovo 493) in modo da conservargli a Verona la coincidenza del treno 409 da Milano.

Il servizio locale Verona-Mantova sarà eseguito dall'automotrice AT 271 impostata in precedenza, e in senso inverso l'automotrice AT 272 permetterà il proseguimento su Verona dell'ultima comunicazione della sera (treno 4454).

Sulla linea Villa Literno-Napoli P.G. saranno previste tre nuove coppie di corse d'elettromotrice fra Villa Literno e Napoli P.G. per migliorare il servizio dei paesi tra Napoli Campi Flegrei e Villa Literno col capoluogo.

Treni merci.

La rete dei treni merci ordinari che corrisponde in modo soddisfacente alle esigenze del commercio, sarà messa in relazione alle attuali necessità del traffico, ed i treni merci rapidi e diretti a lungo percorso, che da tempo formano importanti ed apprezzate comunicazioni interne ed internazionali, saranno, non solo mantenuti ma aumentati in quelle relazioni dove le correnti del traffico ne hanno dimostrata la necessità.

Fra i provvedimenti più importanti che andranno in vigore col nuovo orario sono da citare i seguenti:

Istituzione di un treno merci rapido Livorno C.le-Alessandria Sm. in partenza da Livorno alle ore 6,30 ed in arrivo ad Alessandria Sm. alle ore 0,31 del giorno successivo, impiegando circa 18 ore a compiere il percorso.

Istituzione di un treno merci diretto da Pisa P. N. a Genova S.P.A. in partenza da Pisa alle ore 6,44 ed in arrivo a Genova la sera stessa alle ore 16,43 con una percorrenza di circa 10 ore.

Istituzione di un treno merci rapido Livorno C.le-Milano Sm. in partenza da Livorno alle ore 5,55 ed in arrivo a Milano alle ore 17,16 dello stesso giorno, impiegando poco più di 11 ore a raggiungere quest'ultima località.

Istituzione di un treno merci rapido fra Venezia Mestre e Milano Sm. che impiegherà circa 10 ore a percorrere l'intiera tratta e che partirà da Venezia Mestre alle ore 10,25 per arrivare a Milano alle ore 20,30.

Istituzione di una coppia di treni merci rapidi fra Milano Sm. e Udine, la quale permetterà di servire più celermente le correnti di traffico che attualmente si verificano fra questi due transiti. Il treno merci rapido Milano-Udine partirà da Milano alle ore 14,10 e giungerà ad Udine alle ore 3,15 impiegando appena 13 ore a compiere il percorso; il treno merci rapido Udine-Milano partendo dal parco di Udine alle ore 12,20 arriverà a Milano Sm. alle ore 2,43 impiegando poco più di 14 ore a percorrere la tratta.

Istituzione di un treno merci diretto fra Alessandria Sm. e Milano Sm. il quale impiegherà circa 4 ore a percorrere la tratta stessa potendo partire alle ore 7,40 da Alessandria e giungere a Milano all ore 11,23.

Anche sulla linea Bologna-Padova-Venezia Mestre saranno istituiti un altro treno merci diretto in partenza da Bologna Sm. alle ore 20,40 ed in arrivo a Padova C. Marte alle ore 0,40 ed un treno merci rapido in partenza da Venezia Mestre alle ore 9,30 ed in arrivo a Bologna Sm. alle ore 14,50.

Istituzione di un treno merci diretto Genova-Livorno in partenza da Genova Sampierdarena alle ore 12,17 ed in arrivo a Livorno C.le alle ore 20,58.

Il treno merci diretto 6671 Firenze C. Marte-Roma Tiburtina originerà la sua marcia da Bologna Sm. alle ore 14,20 e sarà specializzato per l'inoltro dei carri diretti a Roma S. Lorenzo, dove giungerà alle ore 4,10 del giorno successivo.

Per quanto riguarda i treni raccoglitori sarà istituita in conseguenza dell'aumentato traffico, una seconda coppia di treni merci rapidi per il trasporto del collettame sulla linea Torino-Milano-Venezia.

PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL PASSAGGIO DAL CESSANTE AL NUOVO ORARIO

Per il passaggio dall'attuale al nuovo orario si osserveranno le seguenti norme:

Nel giorno 14 maggio si dovranno evitare quei treni straordinari che per orario o per prevedibile ritardo non possono giungere a destinazione o terminare la loro corsa in una stazione capolinea prima della mezzanotte.

La effettuazione di ogni treno straordinario nella notte dal 14 al 15 maggio sarà subordinata alle disposizioni che le Sezioni Movimento riterranno opportuno d'impartire per regolare la circolazione dei treni.

Sarà cura delle Sezioni stesse di dare tutte le disposizioni riguardanti il passaggio dal cessante al nuovo orario pei treni merci senza viaggiatori, nonchè per quei treni viaggiatori non indicati, il cui orario non cambia oppure non subisce che lievi modificazioni.

Dovranno poi diramare le occorrenti disposizioni di dettaglio per attivare quelle di cui in appresso:

Linea Torino-Roma.

Il treno 7 assumerà il nuovo orario in partenza da La Spezia.

Il treno 5 assumerà il nuovo orario in partenza da Pisa.

Il treno 3 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Roma.

Il treno 1066 resterà soppresso fin dalla sera del 14 maggio in partenza da Roma, effettuandosi in sua vece il treno 106 del nuovo orario.

Il treno 8 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma Termini la sera del 14 maggio.

Il treno 6 assumerà il nuovo orario in partenza da Grosseto.

Il treno 1 assumerà il nuovo orario in partenza da Pisa C.

Linea Chiasso-Milano.

Il treno 311 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Milano C.le.

Linea Genova-Ventimiglia.

Il treno 148 assumerà il nuovo orario in partenza da Albenga.

Linea Milano-Bologna-Roma.

Il treno 155 assumerà il nuovo orario in partenza da Modena.

Il treno 41 assumerà il nuovo orario in partenza da Bologna.

Il treno 1979 M assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 1979 in partenza da Chiusi-Bagni di Chianciano.

Il treno 44 assumerà il nuovo numero 20 e il nuovo orario ad Orte.

Il treno 16 assumerà il nuovo orario e il nuovo numero 44 in partenza da Chiusi.

Il treno 18 assumerà il nuovo orario a Chiusi.

Il treno 35 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bologna.

Il treno 46 assumerà il nuovo orario in partenza da Roma.

Linea Brennero-Verona-Bologna.

Il treno 2119 assumerà il nuovo orario in partenza da Trento.
Il treno 68 assumerà il nuovo orario in partenza da Trento.

Linea Venezia-Bologna.

Il treno 43 assumerà il nuovo orario in partenza da Rovigo.

Linea Bologna-Lecce.

Il treno 151 assumerà il nuovo orario in partenza da Pescara C.
Il treno AT 339 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Lecce.
Il treno 7226 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Bari.
Il treno 92 assumerà il nuovo orario in partenza da Barletta.
Il treno 450 assumerà il nuovo orario in partenza da Foggia.
Il treno 1950 M viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara C.le.
Il treno 156 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Benedetto.
Il treno 154 assumerà il nuovo orario in partenza da Rimini.

Linea Roma-Napoli-Reggio Calabria.

Il treno 89 assumerà il nuovo orario a Napoli C.
Il treno 889 del nuovo orario avrà luogo per la prima volta in partenza da Roma la sera del 15 maggio.
Il treno 87 assumerà il nuovo orario in partenza da Salerno.
Il treno 85 assumerà il nuovo orario in partenza da Omignano.
Il treno 99 assumerà il nuovo orario in partenza da Celle di Bulgherie.
I treni 6950 e 88 assumeranno il nuovo orario in partenza da Villa San Giovanni.
Il treno 86 assumerà il nuovo orario in partenza da Vibo Valentia.
Il treno 84 assumerà il nuovo orario in partenza da S. Eufemia L.
Il treno 90 assumerà il nuovo orario in partenza da Scalea.
Il treno 82 assumerà il nuovo orario in partenza da Sapri.

Linea Messina-Siracusa.

Il treno 2948 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Messina Centrale

Linea Ancona-Roma.

Il treno 75 assumerà il nuovo orario in partenza da Ancona C.
Il treno R 473 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Roma.
Il treno 78 assumerà il nuovo orario in partenza da Orte.
Il treno R 472 assumerà il nuove orario in partenza da Iesi.

Linea Napoli-Brindisi-Lecce.

Il treno 809 assumerà il nuovo orario in partenza da Potenza.
Il treno R 103 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Taranto.
Il nuovo treno R 181 si effettuerà per la prima volta nella notte dal 15 al 16 maggio.
Il treno 802 assumerà il nuovo orario in partenza da Potenza.

Linea Napoli-Foggia.

Il treno 819 assumerà il nuovo orario in partenza da Aversa.
Il treno 7171 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Benevento.
Il treno 815 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Foggia.

Linea Pescara-Roma.

Il treno 776 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Pescara Centrale.

Linea Metaponto-Reggio Calabria.

Il treno 893 assumerà il nuovo orario in partenza da Cariati.
Il treno 898 assumerà il nuovo orario in partenza da Locri.

Linea Messina-Palermo.

Il treno 2916 assumerà il nuovo orario in partenza da Cefalù.

Linea Livorno-Empoli-Firenze.

Il treno 729 assumerà il nuovo orario in partenza da Pisa C.
Il treno 1845 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Firenze S. M. N.

Linea Porto Civitanova-Fabriano.

Il treno A 251 assumerà il nuovo orario in partenza da Tolentino.
Il treno AT 820 del nuovo orario si effettuerà per la prima volta in partenza da Fabriano la sera del 15 maggio.

Linea Paola-Cosenza.

Il treno AT 269 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Cosenza e il 7702 fino a Paola.

Linea Catania-Palermo.

Il treno R 539 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Palermo C.le.

Linea Foggia-Manfredonia.

Il treno AT 739 viaggerà regolato dal cessante orario fino a Manfredonia città.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Lavori rivestimento e ripristino franco minimo galleria "Friddi Scelli" fra Roccapalumba e Lercara.	L. P.	Ore 12 del 10 maggio 1938-XVI	1.149.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 30.000 pietrisco cave Torralba e Ploaghe.	L. P.	11 maggio 1938-XVI	—	Delegazione Lavori Cagliari
Costruzione nuovo F.V. et padiglione cessi nella fermata di Ponte Schiavo.	L. P.	Ore 12 del 12 maggio 1938-XVI	75.900	Sezione Lavori Palermo
Fornitura mc. 30.000 pietrisco cave Iglesias e Milis.	L. P.	Ore 12 del 16 maggio 1938-XVI	—	Delegazione Lavori Cagliari
Lavori riparazione tettoia stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1938-XVI	275.000	Sezione Lavori Torino
Lavori terra e murari per prolungare m. 12 rimessa locomotive staz. Aquila.	L. P.	Ore 18 del 20 maggio 1938-XVI	68.067	Sezione Lavori Ancona
Fornitura mobili per arredamento nuovo edificio postale stazione S. Remo.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1938-XVI	44.185	Sezione Lavori Genova

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.°	—	Tiranti per molle e riparelle .	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
»	200	Idranti marca A e B . . .	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª
»	50	Fontanelle di ghisa a due zampilli.	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª
—	—	Chiusini e colonnette . . .	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª
Kg.	50,000	Sverniciatore F. S.	L. P.	17.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A
N.°	110	Binde a doppio ingranaggio .	T. P.	21.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª
—	—	Ferramenta varia per locomotive e veicoli.	L. P.	24.5.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI

Circolare n. 6[v]

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *giugno* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di personale di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato da Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il veicolo carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di riparazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *giugno* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie

Uz	1.326	(3)	L	470.896	(4)	Poz	695.007	(6)	Poz.	695.274	(6)
Bz	24.331	(4)	»	499.332	(4)	»	» 015	(6)	»	» 275	(6)
Cz	36.311	(4)	P	621.774	(4)	»	» 022	(6)	»	» 279	(6)
»	» 338	(4)	»	622.151	(4)	»	» 056	(6)	»	» 280	(6)
»	37.139	(1)	»	» 335	(4)	»	» 078	(6)	»	» 288	(6)
»	» 211	(2)	»	» 934	(4)	»	» 099	(4)	»	» 423	(6)
»	» 214	(2)	»	626.502	(4)	»	» 212	(6)	»	» 425	(6)
»	» 220	(2)	»	644.101	(5)	»	» 214	(6)	»	» 436	(6)
»	» 224	(2)	»	» 102	(4)	»	» 216	(6)	»	» 454	(6)
»	» 248	(2)	»	» 105	(5)	»	» 218	(6)	»	» 466	(6)
CT	42.263	(4)	»	» 106	(5)	»	» 231	(6)	»	» 479	(6)
DUz	95.018	(3)	»	» 107	(5)	»	» 239	(6)	»	» 498	(6)
L	041.756	(4)	»	» 108	(4)	»	» 242	(6)	»	» 634	(6)
F	101.716	(5)	»	» 118	(5)	»	» 248	(6)	»	» 636	(6)
»	» 718	(5)	»	650.750	(4)	»	» 261	(6)	»	» 642	(6)
»	» 719	(5)	»	» 996	(4)	»	» 262	(6)	»	» 648	(6)
His	314.004	(4)	»	655.591	(1)	»	» 264	(6)	»	» 677	(6)
LL	448.128	(4)	»	» 792	(4)	»	» 266	(6)	»	» 689	(6)
»	» 135	(5)	»	» 976	(4)	»	» 267	(6)	E	1.003.568	(4)
»	» 137	(4)	Poz	695.002	(6)	»	» 273	(6)	»	1.006.723	(4)
									L	7.402.690	(4)

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Vicenza.

(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.

(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 compressore d'aria orizzontale, aspirazione 2600 litri al 1', per la Squadra Rialzo di Milano Porta Romana.	T. P.	30.5.1938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Uff. II-A – Sez. 7ª Firenze
Costruzione due cabine trasformazione energia elettrica stazione di Parma.	L. P.	Ore 18 del 17 maggio 1938-XVI	52.000	Uff. I.E.S. Bologna
Manutenzione armamento fra i Km. 96 + 992 e 124 + 443 linea Roccapalumba Aragona Cald.	L. P.	Ore 12 del 17 maggio 1938-XVI	336.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricatini per nuovi posti blocco sulla linea Roma Orte.	L. P.	Ore 12 del 18 maggio 1938-XVI	140.000	Uff. I.E.S. Roma
Ampliamento magazzino merci P. V. stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1938-XVI	43.900	Sezione Lavori Ancona
Riparazione e sistemazione F. V. stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 19 maggio 1938-XVI	174.770	Sezione Lavori Ancona
Ricostruzione struttura stabile piano superiore F. V. stazione di Scilla.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1938-XVI	78.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione fabbricati uso centraline per apparati centrali stazioni Serra S. Quirico, Castelplanio, Montecarotto, Iesi, Chiaravalle e ampliamento stazione Genga Arcevia.	L. P.	Ore 12 del 24 maggio 1938-XVI	235.000	Sezione Lavori Ancona
Costruzione 2 fabbricati a tre piani per case economiche ferrovieri in località Calopinace a Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 27 maggio 1938-XVI	537.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione passatoie e camminamenti Parco Vetture Prenestina.	L. P.	Ore 18 del 12 maggio 1938-XVI	880.000	Sezione Lavori Roma
Ricostruzione F. V. stazione Filidonna.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	63.475	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione capannoni tettoie fabbricati annessi e chiusure nuovo magazzino approvvigionamenti cunicoli e manufatti per condotta acqua marcia in stazione di Roma Tiburtina.	L. P.	Ore 9,30 dell'11 maggio 1938-XVI	12.350.000	Sezione Lavori Roma
Restauro ponte sul "Gesso" Km. 12 + 850 linea Cuneo Ventimiglia.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	53.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione armamento linea Porto d'Ascoli Ascoli Piceno.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	75.300	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Pescara P. N. Sulmona.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	315.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra murari per congiungimento due magazzini arrivi e partenze scalo P. V. Parco Frova e Genova Sampierdarena.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	51.800	Sezione Lavori Genova
Sistemazione viadotto a tre luci di m. 8 ciascuno al Km. 19 + 175.67 fra stazioni di S. Fili e Rende.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	63.500	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio e Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Perni di manovella per ruote motrici locomotive.	L. P.	24.5.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 7ª
Kg.	30.000	Cresolo saponato	L. P.	7.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A
ml.	25.000	Tela per lenzuola e federe	T. P.	30.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª-A

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 7^v.

Carri specializzati per determinati trasporti.

Per norma nella ripartizione e nell'impiego dei carri, si riportano negli allegati prospetti i numeri di servizio, le serie e le principali caratteristiche dei carri specializzati permanentemente per determinati trasporti che richiedono materiale apposito.

I carri specializzati portano, di massima, scritta sulla cassa o sui longaroni la località di residenza, nonchè l'indicazione dei trasporti per i quali sono specializzati.

Le Officine e le Squadre di Rialzo devono aver cura di conservare ai carri tali scritte di specializzazione e di residenza, rinforzandole o rifacendole nel caso che fossero illeggibili. Per i carri privi di residenza le Sezioni Movimento fissano località di concentramento.

Le stazioni non possono utilizzare i carri specializzati per trasporti che non siano quelli per i quali i carri sono specializzati.

Le stazioni sede di deposito o di concentramento dei carri specializzati, che ne hanno disponibili, possono utilizzarli pei trasporti cui sono assegnati, salvo ordini in contrario delle Sezioni Movimento.

Le stazioni che non sono sede di deposito o di concentramento e quelle che, pur essendo sede di deposito o di concentramento, non hanno carri disponibili, devono chiedere i carri alla propria Sezione Movimento, la quale, per i carri con residenza fissa, provvede con dislocamenti da altri centri di deposito della propria circoscrizione e in mancanza li chiede alla Sezione dalla quale dipende la più vicina stazione di deposito e per quelli privi di residenza, se ne è sprovvista, si rivolge all'Ufficio circolazione veicoli, indicando la data, la destinazione ed il genere del trasporto da effettuare.

Le stazioni, salvo ordini in contrario delle Sezioni Movimento, a scarico ultimato, debbono restituire i carri specializzati alla stazione di residenza indicata sul carro, ovvero alla stazione di concentramento, se privi di residenza.

Analogamente devono provvedere le stazioni che ricevono carri del genere riparati dalle Officine o dalle Squadre di rialzo.

I carri specializzati (esclusi quelli degli allegati 9, 10, 12 e 13) devono essere esposti dalle stazioni nel quadro *D* del mod. M-141 per quantità, indicando a fianco di ciascuna quantità i genere di merce per la quale sono specializzati.

I Circoli di Ripartizione ed i Riparti Movimento incaricati della ripartizione debbono riportare la quantità e le indicazioni medesime nel quadro *D* del rapporto M-179, specificando, beninteso, se i carri sono disponibili, occorrenti o guasti.

Oltre ai carri compresi negli elenchi allegati, ve ne sono altri specializzati ed in consegna a determinati Servizi per trasporti di loro esclusiva e particolare competenza. Detti carri sono, di massima, tinti in grigio o in grigio e nero e portano la scritta di specializzazione e di residenza che li rende facilmente riconoscibili.

La presente annulla e sostituisce la circolare N. 12-V pubblicata nel B. U. n. 49 del 6 dicembre 1934-XIII.

Distribuita agli agenti delle classi 1, 2, 3, 5, 11, 15, 30, 32, 36 *e* 37.

ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 7V – 1938

Carri specializzati per trasporti con treni diretti e direttissimi.

Sono carri coperti coloriti in verde.

Serie	GRUPPO	Quantità carri	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità
Fl » »	148.000 a 148.049	50	Cr	42	17	1
» »	148.100 a 148.199	100	cr	»	»	»
» »	148.300 a 148.309	10	»	»	»	»
Ec »	1.001.000 a 1.001.099	100	Cr	43	18	»
» »	1.001.200 a 1.001.299	100	»	»	»	»
» »	1.001.400 a 1.001.499	100	»	»	»	»
» »	1.001.600 a 1.001.699	100	»	»	»	»

Segue: ALLEGATO N. 1 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	GRUPPO	Quantità carri	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità
Ec »	1.001.800 a 1.001.844	45	CH vr	43	18	1
» »	1.001.846 a 1.001.899	54	»	»	»	»
» »	1.002.000 a 1.002.099	100	Cr	»	»	»
» »	1.002.200 a 1.002.299	100	»	»	»	»
» »	1.031.000 a 1.031.099	100	»	»	»	»
» »	1.031.200 a 1.031.299	100	»	»	»	»
» »	1.031.400 a 1.031.499	100	»	»	»	»
» »	1.031.600 a 1.031.699	100	»	»	»	»

ALLEGATO N. 2 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri specializzati per trasporto di pollame vivo.

Sono carri coperti con pareti completamente a spiragli; portano scritta sulla cassa una località di residenza e l'indicazione « Trasporto pollame ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F^{C}_{8}	187 000	C	42	17	2	Bologna C.
»	» 002	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 005	»	»	»	»	Ravenna
»	» 012	»	»	»	»	Padova
»	» 019	»	»	»	»	Treviso
»	» 023	»	»	»	»	Bologna C.
»	» 026	»	»	»	»	Treviso
»	030	»	»	»	»	Monselice
»	» 032	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 040	»	»	»	»	Torino P. N.
»	» 043	»	»	»	»	Torino P. N.
»	» 056	»	»	»	»	Pisa C.
»	» 065	»	»	»	»	Verona Porta Nuova
»	» 067	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 068	»	»	»	»	Verona Porta Nuova

ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri specializzati per trasporto di grano alla rinfusa.

Sono carri chiusi muniti di due paratoie mobili che chiudono la parte inferiore del vano di ciascuna delle due porte laterali; portano scritte sulla cassa le seguenti indicazioni « Per trasporto grano alla rinfusa – Residenza Trieste Campo Marzio » ed in basso la scritta « N. 2 paratoie mobili ». Sulle paratoie mobili è indicata la marca « F. S. », la serie « H », il numero di servizio del carro, e la dicitura « Deposito Trieste Campo Marzio ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
HC	320.138	C	36	15	2	Trieste C. Marzio
»	» 318	»	»	»	»	» »
H	» 371	—	29	12	3	» »
»	» 602	—	35	»	»	» »
»	» 959	c	29	»	»	» »
HC	321.114	C	36	15	»	» »
»	350.100	»	»	19	2	» »
»	» 119	»	»	»	»	» »
»	» 122	»	»	»	»	» »
»	» 125	»	»	»	»	» »
»	» 165	»	»	»	»	» »
»	» 171	»	»	»	»	» »
»	» 183	»	»	»	»	» »
»	» 213	»	»	18	»	» »
»	» 256	»	»	»	»	» »
»	» 257	»	»	»	»	» »
»	» 319	»	»	19	»	» »
»	» 331	»	»	»	»	» »
»	» 337	»	»	»	»	» »
»	» 358	»	»	»	»	» »
»	» 378	»	»	»	»	» »
»	» 384	»	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

erie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H :	3·0.396	C	36	19	2	Trieste C. Marzio
»	» 397	»	»	»	»	» »
»	» 466	»	»	18	»	» »
»	» 512	»	»	19	»	» »
»	» 552	»	»	»	»	» »
»	» 592	»	»	»	»	» »
»	» 660	»	»	18	»	» »
»	» 697	»	»	»	»	» »
»	» 704	»	»	19	»	» »
»	» 711	»	»	»	»	» »
»	» 727	»	»	»	»	» »
»	» 736	»	»	»	»	» »
»	» 754	»	»	»	»	» »
»	» 756	»	»	»	»	» »
»	» 771	»	»	»	»	» »
»	» 803	»	»	18	»	» »
»	» 817	»	»	»	»	» »
»	» 825	»	»	»	»	» »
»	» 826	»	»	»	»	» »
»	» 831	»	»	»	»	» »
»	» 883	»	»	»	»	» »
»	» 908	»	»	19	»	» »
»	» 912	»	»	»	»	» »
»	» 921	»	»	»	»	» »
»	» 951	»	»	»	»	» »
»	» 954	»	»	»	»	» »
»	» 958	»	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 7 - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA	
HC	350.971	C	36	19	2	Trieste C. Marzio	
»	» 975	»	»	»	»	»	»
»	» 999	»	»	»	»	»	»
»	351.037	»	»	18	»	»	»
»	» 057	»	»	»	»	»	»
»	» 064	»	»	»	»	»	»
»	» 065	»	»	»	»	»	»
»	» 091	»	»	»	»	»	»
»	» 104	»	»	19	»	»	»
»	» 123	»	»	»	»	»	»
»	» 176	»	»	»	»	»	»
»	» 177	»	»	»	»	»	»
»	» 194	»	»	»	»	»	»
»	» 207	»	»	18	»	»	»
»	» 248	»	»	»	»	»	»
»	» 323	»	»	19	»	»	»
»	» 330	»	»	»	»	»	»
»	» 335	»	»	»	»	»	»
»	» 338	»	»	»	»	»	»
»	» 345	»	»	»	»	»	»
»	» 374	»	»	»	»	»	»
H	351.508	C	»	»	»	»	»
»	» 517	»	»	»	»	»	»
»	» 528	»	»	»	»	»	»
»	» 573	»	»	»	»	»	»
»	» 575	»	»	»	»	»	»
»	» 586	»	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 3 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
H	351.722	c	36	19	2	Trieste C. Marzio
»	» 731	»	»	»	»	» »
»	» 738	»	»	»	»	» »
»	» 739	»	»	»	»	» »
»	» 744	»	»	»	»	» »
Hc	» 915	C	»	»	»	» »

ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri specializzati per trasporto rotaie della lunghezza di m. 36.

Sono carri scoperti serie *P*, da 19 Tonn. senza freno, sul pavimento dei quali sono stati applicati 3 travetti di legno, uno al centro ed uno in corrispondenza di ciascuna sala. Al travetto centrale sono assicurati due lacci di fune metallica muniti di tenditore per l'assicurazione del pacco delle rotaie.

Ciascun carro per essere utilizzato deve essere interposto fra due carri Poz. gruppo 695.000 a 695.689.

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	650.953	—	7,92	19	3	Portovecchio di Piombino
»	651.322	—	»	»	»	» »
»	» 334	—	»	»	»	» »
»	» 348	—	»	»	»	» »
»	» 381	—	»	»	»	» »
»	» 578	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 794	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 901	—	»	»	»	» »
»	» 903	—	»	»	»	» »
»	» 923	—	»	»	»	» »
»	» 939	—	»	»	»	» »
»	» 977	—	»	»	»	» »
»	» 980	—	»	»	»	» »
»	» 981	—	»	»	»	» »
»	» 999	—	»	»	»	» »
»	652.177	—	»	»	»	» »
»	» 314	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 328	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 340	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 378	—	»	»	»	» »
»	» 379	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino

Segue ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1958

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	652.393	—	7,92	19	3	Portovecchio di Piombino
»	» 518	—	»	»	»	» »
»	» 546	—	»	»	»	» »
»	» 566	—	»	»	»	» »
»	» 568	—	»	»	»	» »
»	» 571	—	»	»	»	» »
»	» 731	—	»	»	»	» »
»	» 734	—	»	»	»	» »
»	» 740	—	»	»	»	» »
»	» 759	—	»	»	»	» »
»	» 779	—	»	»	»	» »
»	» 797	—	»	»	»	» »
»	» 903	—	»	»	»	» »
»	» 907	—	»	»	»	» »
»	» 913	—	»	»	»	» »
»	» 946	—	»	»	»	» »
»	» 952	—	»	»	»	» »
»	» 965	—	»	»	»	» »
»	» 971	—	»	»	»	» »
»	653.121	—	»	»	»	» »
»	» 138	—	»	»	»	» »
»	» 174	—	»	»	»	» »
»	» 175	—	»	»	»	» »
»	» 179	—	»	»	»	» »
»	» 310	—	»	»	»	» »
»	» 338	—	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	653.355	—	7,92	19	3	Portovecchio di Piombino
»	» 377	—	»	»	»	» »
»	» 381	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 509	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 522	—	»	»	»	» »
»	» 542	—	»	»	»	» »
»	» 555	—	»	»	»	» »
»	» 564	—	»	»	»	» »
»	» 591	—	»	»	»	» »
»	» 593	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 703	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 709	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 729	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 735	—	»	»	»	» »
»	» 757	—	»	»	»	» »
»	» 770	—	»	»	»	» »
»	» 797	—	»	»	»	» »
»	» 907	—	»	»	»	» »
»	» 997	—	»	»	»	» »
»	654.140	—	»	»	»	» »
»	» 146	—	»	»	»	» »
»	» 337	—	»	»	»	» »
»	» 349	—	»	»	»	» »
»	» 357	—	»	»	»	» »
»	» 525	—	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	654.537	—	7,92	19	3	Portovecchio di Piombino
»	» 572	—	»	»	»	» »
»	» 574	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 584	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 599	—	»	»	»	» »
»	» 756	—	»	»	»	» »
»	» 770	—	»	»	»	» »
»	» 785	—	»	»	»	» »
»	» 793	—	»	»	»	» »
»	» 904	—	»	»	»	» »
»	» 933	—	»	»	»	» »
»	655.100	—	»	»	»	» »
»	» 120	—	»	»	»	» »
»	» 163	—	»	»	»	» »
»	» 193	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 325	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 332	—	»	»	»	» »
»	» 344	—	»	»	»	» »
»	» 356	—	»	»	»	» »
»	» 386	—	»	»	»	» »
»	» 506	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 535	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 553	—	»	»	»	» »
»	» 587	—	»	»	»	» »
»	» 593	—	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 4 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	655.705	—	7.92	19	3	Portovecchio di Piombino
»	» 721	—	»	»	»	» »
»	» 769	—	»	»	»	» »
»	» 795	—	»	»	»	» »
»	» 933	—	»	»	»	» »
»	» 941	—	»	»	»	» »
»	» 965	—	»	»	»	» »
»	» 990	—	»	»	»	» »
»	656.109	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 169	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 174	—	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 367	—	»	»	»	Portovecchio di Piombino
»	» 397	—	»	»	»	» »
»	» 551	—	»	»	»	» »
»	» 557	—	»	»	»	» »

ALLEGATO N. 5 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri specializzati per trasporto rotaie della lunghezza di m. 18.

Sono carri scoperti senza sponde, a carrelli, ai quali è stata sostituita la garetta del freno con altra sopraelevata che lascia al disotto uno spazio libero nel quale passano le rotaie, inoltre sono stati applicati sul pavimento dei carri stessi 4 traverse in legno alte non meno di mm. 200, delle quali una ad ognuna delle estremità dei carri e le altre due nella parte centrale.

Serie	GRUPPO	Quantità carri	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità
Poz	698.000 a 698.087	88	—	14,00	40	3
»	698.400 a 698.499	100	—	»	»	»
»	698.600 a 698.699	100	—	»	»	»
»	698.800 a 698.812	13	—	»	»	»

ALLEGATO N. 6 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri specializzati per trasporti con treni accelerati a G. V. fra la Lombardia e l'Engadina e l'alta Valtellina.

Sono carri scoperti a cassa metallica che portano sulle sponde la scritta: « Per trasporti con treni accelerati - Residenza . . . . . ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	648.009	c	8.47	20	2ª	Milano Farini
»	» 011	»	»	»	»	» »
»	660.210	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 211	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 212	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 213	»	»	»	»	» »
»	» 214	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 215	»	»	»	»	» »
»	» 216	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 217	»	»	»	»	» »
»	661 012	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 076	»	»	»	»	» »
»	» 080	»	»	»	»	» »
»	» 082	»	»	»	»	» »
»	» 435	»	»	»	»	» »
»	» 436	»	»	»	»	» »
»	» 460	»	»	»	»	» »
»	» 634	»	»	»	»	» »
»	» 635	»	»	»	»	» »
»	» 636	»	»	»	»	» »
»	» 637	»	»	»	»	» »
»	» 638	»	»	»	»	» »
»	» 639	»	»	»	»	» »
»	» 640	»	»	»	»	» »
»	» 641	»	»	»	»	» »

ALLEGATO N. 7. ALLA CIRCOLARE N. 7[illegible] - 1938

Carri specializzati per trasporto automobili.

Sono carri scoperti a cassa metallica che portano sulle sponde la scritta « Residenza . . . . . . ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	648 450	Cr	8.28	20	2	Milano Farini
»	» 451	»	»	»	»	Milano Greco
»	» 452	»	»	»	»	» »
»	» 453	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 454	»	»	»	»	» »
»	» 455	»	»	»	»	» »
»	» 456	»	»	»	»	» »
»	» 457	»	»	»	»	» »
»	» 458	»	»	»	»	» »
»	» 459	»	»	»	»	Milano Greco
»	» 460	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 461	»	»	»	»	» »
»	» 462	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 463	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 464	»	»	»	»	» »
»	» 465	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 466	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 467	»	»	»	»	Milano Greco
»	» 468	»	»	»	»	» »
»	» 469	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 470	»	»	»	»	» »
»	» 471	»	»	»	»	» »
»	» 472	»	»	»	»	» »
»	» 473	»	»	»	»	Torino Smist.
»	» 474	»	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 7 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m'	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
P	648.475	Cr	8,28	20	2	Torino Smist.
»	» 476	»	»	»	»	» »
»	» 477	»	»	»	»	» »
»	» 478	»	»	»	»	» »
»	» 479	»	»	»	»	» »
»	» 480	»	»	»	»	» »
»	» 481	»	»	»	»	» »
»	» 482	»	»	»	»	» »
»	» 483	»	»	»	»	» »
»	» 484	»	»	»	»	» »

ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri specializzati per trasporti con casse mobili (containers).

Sono carri scoperti a cassa metallica che portano sulle sponde la scritta « Residenza . . . . . . ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Pem	661.800	c	8.47	20	2	Milano Farini
»	» 801	»	»	»	»	» »
»	» 802	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 803	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 804	»	»	»	»	» »
»	» 805	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 806	»	»	»	»	» »
»	» 807	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 808	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 809	»	»	»	»	» »
»	» 810	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 811	»	»	»	»	» »
»	» 812	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 813	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 814	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 815	»	»	»	»	» »
»	» 816	»	»	»	»	» »
»	» 817	»	»	»	»	» »
»	» 818	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 819	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 820	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 821	»	»	»	»	» »
»	» 822	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 823	»	»	»	»	» »
»	» 824	»	»	»	»	Milano Farini

Segue ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Pcm	661.825	c	8.47	20	2	Milano P. Romana
»	» 826	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 827	»	»	»	»	» »
»	» 828	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 829	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 830	»	»	»	»	» »
»	» 831	»	»	»	»	» »
»	» 832	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 833	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 834	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 835	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 836	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 837	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 838	»	»	»	»	» »
»	» 839	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 840	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 841	»	»	»	»	» »
»	» 842	»	»	»	»	» »
»	» 843	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 844	»	»	»	»	» »
»	» 845	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 846	»	»	»	»	» »
»	» 847	»	»	»	»	» »
»	» 848	»	»	»	»	» »
»	» 849	»	»	»	»	» »
»	» 850	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 851	»	»	»	»	» »

Segue ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Pcm	661.852	c	8 47	20	2	Milano P. Vittoria
»	» 853	»	»	»	»	» »
»	» 854	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 855	»	»	»	»	» »
»	» 856	»	»	»	»	» »
»	» 857	»	»	»	»	» »
»	» 858	»	»	»	»	» »
»	» 859	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 860	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 861	»	»	»	»	» »
»	» 862	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 863	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 864	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 865	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 866	»	»	»	»	» »
»	» 867	»	»	»	2a	Milano P. Romana
»	» 868	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 869	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 870	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 871	»	»	»	»	» »
»	» 872	»	»	»	»	» »
»	» 873	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 874	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 875	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 876	»	»	»	»	» »
»	» 877	»	»	»	»	» »
»	» 878	»	»	»	»	Milano Farini

Segue ALLEGATO N. 8 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Pem	661.879	c	8.47	20	2	Milano Farini
»	» 880	»	»	»	»	» »
»	» 881	»	»	»	»	» »
»	» 882	»	»	»	»	» »
»	» 883	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 884	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 885	»	»	»	»	» »
»	» 886	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 887	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 888	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 889	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 890	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 891	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 892	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 893	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 894	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 895	»	»	»	»	Milano P. Romana
»	» 896	»	»	»	»	Milano Farini
»	» 897	»	»	»	»	» »
»	» 898	»	»	»	»	Milano P. Vittoria
»	» 899	»	»	»	»	» »

ALLEGATO N. 9 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri e bagagliai specializzati per la Gestione Viveri.

Portano la scritta « Gestione Speciale Viveri – Residenza . . . . . . ».

Dl.	86.414	– Residenza	Sulmona
Dm.	99.206	»	Palermo
»	99.234	»	Sulmona
»	99.306	»	Foligno
»	99.307	»	Catania
»	99.308	»	Napoli C.le
»	99.309	»	La Spezia C.le
»	99.310	»	Napoli C.le
»	99.315	»	Bologna
»	99.318	»	Firenze C. M.
»	99.326	»	Bologna
»	99.327	»	Bari
»	99.328	»	Vicenza
»	99.854	»	Ancona
F	157.645	»	Ancona
»	167.667	»	Reggio C.
»	171.567	»	Palermo
»	188.818	»	Cagliari
E	1.012.457	»	Reggio Calabria C.le
F	7.106.600	»	Pescara C.le
»	7.109.929	»	Siracusa
E	1.001.936	»	Trieste C.le
»	1.001.973	»	»
»	1.008.714	»	»
»	1.011.443	»	»
»	1.012.448	»	»
»	1.015.027	»	»

ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio di catrame, olio di lino cotto e crudo, olio vegetale per illuminazione, olio minerale scuro, olio per trasformatori, nafta e benzina per conto del Servizio Lavori e Costruzioni, del Servizio Approvvigionamenti e del Servizio Materiale e Trazione.

Questi serbatoi portano scritta sul cilindro metallico la località di residenza e l'indicazione della qualità di liquido che debbono trasportare.

Serbatoi specializzati per conto del Servizio Lavori e Costruzioni

per trasporto di olio di catrame

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	570.001	14.5	16	4	« Trasporto olio di catrame - In consegna al Servizio Lavori e Costruzioni - Residenza Cantiere Iniezioni Legnami - Livorno Navicelli »
»	» 004	»	»	»	» » »
»	» 005	»	»	»	» » »
»	» 010	»	17	»	» » »
»	» 017	13	14	»	» » »
»	» 018	16.7	18	3	» » »
»	» 019	16.7	»	»	» » »
»	» 020	17.5	19	»	» » »
»	» 021	16	18	3	» » »
»	» 022	14	16	4	» » »
»	» 023	16.2	18	3	» » »
»	» 024	12.3	14	»	» » »
»	» 026	16.2	17	»	» » »
»	» 027	»	»	»	» » »
»	» 100	14.5	16	4	» » »
»	» 101	»	»	»	» » »
»	» 102	»	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 DELLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	» 570.103	14.5	16	4	« Trasporto olio di catrame - In consegna al Servizio Lavori e Costruzioni - Residenza Cantiere Iniezioni Legnami - Livorno Navicelli ».
»	» 104	»	»	»	» » »
»	» 111	»	17	»	» » »
»	» 133	19	21	3	» » »
»	» 200	14.5	16	4	» » »
»	» 201	»	»	»	» » »
»	» 202	»	»	»	» » »
»	» 203	»	»	»	» » »
»	» 204	»	»	»	» » »
»	» 205	»	»	»	» » »
»	» 206	»	»	»	» » »
»	» 207	»	»	»	» » »
»	» 208	»	»	»	» » »
»	» 211	»	»	»	» » »
»	» 301	»	»	»	» » »
»	» 304	»	»	»	» » »
»	» 305	»	»	»	» » »
»	» 307	»	»	»	» » »
»	» 308	»	»	»	» » »
»	» 309	»	»	»	» » »
»	7.500.205	16.2	15	»	» » »
»	» 843	18	»	»	» » »
»	7.501.635	15.5	16	»	» » »
»	7.502.600	18	21	»	» » »
»	» 620	»	18	»	» » »
»	» 627	»	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mb	7.502.684	18	21	4	« Trasporto olio di catrame - In consegna al Servizio Lavori e Costruzioni - Residenza Cantiere Iniezioni Legnami - Livorno Navicelli ».
»	» 696	14.5	15	»	» » »
»	» 813	18.2	18	»	» » »

per trasporto e filtraggio di olio per trasformatori per linee elettrificate

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mo	530.246	12	12	4	« Servizio Lavori e Costruzioni - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Roma Prenestina ».
»	» 247	12	12	»	« Servizio Lavori e Costruzioni - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Campoleone ».
Mpr	» 608	19	20	3	« Servizio Lavori e Costruzioni - Trasporto olio per trasformatori - Residenza . . . . ».
»	» 617	»	»	»	» » » » . . . . . »
»	» 619	»	»	»	» » » » . . . . . »
»	» 621	»	»	»	» » » » . . . . . »
»	» 642	»	»	»	» » » » . . . . . »
Mo	7.500.014	»	18	4	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Pessione ».
Mp	» 026	18	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bolzano ».
»	» 050	17.3	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Udine ».
Mo	» 056	18	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Genova Pontedecimo ».
Mp	» 059	18	16	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Sapri ».

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7 - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.500.061	18.1	17	4	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Colico ».
»	» 200	18.5	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bressanone ».
»	» 213	15.5	15	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Redipuglia ».
Mo	» 408	19.2	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Genova Pontedecimo ».
Mp	» 116	18.2	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Chiusi ».
Mo	» 602	16	15	»	« Servizio Lavori e Costruzioni - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Roma Prenestina ».
Mp	» 606	15	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Opicina Campagna ».
Mo	» 823	17	17	»	« Servizio Lavori e Costruzioni - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Villa Literno ».
Mpy	» 834	19	19	»	» » »
Mp	7.501.012	17	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Fara Sabina ».
»	» 605	18	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Tortona ».
»	» 633	18.8	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Genova Pontedecimo ».
Mor	7.502.210	19.6	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bardonecchia ».

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mpr	7.502.214	19	17	4	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Paola ».
Mor	» 215	19.3	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Viareggio ».
Mp	» 219	18.8	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bardonecchia ».
»	» 220	»	18.5	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Benevento ».
»	» 221	18.5	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Viareggio ».
»	» 222	18.2	»	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bologna Centrale ».
»	» 225	20.2	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bologna Centrale ».
»	» 604	18	15	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Reggio Calabria ».
»	» 607	19 5	18	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza . . . . ».
»	» 823	»	19	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Bologna Centrale ».
»	7.511.005	17	17	»	« Servizio Lavori e Costruz. - Trasporto olio per trasformatori - Residenza Ponticino ».

Serbatoi specializzati per conto del Servizio Approvvigionamenti

in consegna all'Agenzia marittima di Genova

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.144	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio minerale scuro - Residenza Genova S. Benigno ».

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.218	12.7	13.5	4	« Servizio Approvvigionamenti – Trasporto olio minerale scuro – Residenza Genova S. Benigno ».
»	» 220	»	»	»	» » »
»	» 221	»	»	»	» » »
»	» 223	»	»	»	» » »
Mbv	7.500.600	14.2	13.8	»	» » »

in consegna all' Agenzia Marittima La Spezia

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.024	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti – Trasporto nafta fluidissima – Residenza La Spezia Marittima ».
»	» 206	12.6	13	»	» » »
»	7.500.895	19	16	»	» » »
»	7.501.021	15	14	»	» » »
»	530.214	12.7	13	»	« Servizio Approvvigionamenti – Trasporto olio minerale scuro – Residenza La Spezia Marittima ».
»	» 215	»	»	»	» » »
»	» 217	»	»	»	» » »
»	» 219	»	»	»	» » »
»	» 222	»	»	»	» » »
»	7.501.004	18	15	»	» » »
»	» 005	16	14	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Civitavecchia

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.052	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti – Trasporto olio minerale scuro – Residenza Civitavecchia ».
»	» 061	»	14	»	» » »
»	» 068	»	»	»	» » »
»	» 157	13	13	»	» » »
»	7.501.404	18	15	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					in consegna all'Agenzia Marittima di Venezia
Mp	530.012	14.5	14	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio minerale scuro - Residenza Venezia Marittima ».
»	» 017	»	»	»	» » »
»	» 044	»	13.5	»	» » »
»	» 072	13	13	»	» » »
»	» 074	»	»	»	» » »
»	7.500 000	14.6	14	»	» » »
»	» 403	18.2	18	»	» » »
Moy	» 404	13.4	13	»	» » »
Mp	» 412	16	15	»	» » »
»	» 413	19.3	18	»	» » »
»	» 804	12.8	12	»	» » »
»	530.210	12.7	13	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia - Trasporto nafta semidensa - Residenza Venezia Marittima ».
»	7.500.042	18	17	»	» » Venezia Mestre
»	» 608	19.2	18	»	» » »
»	» 840	18	15	»	» » »
»	» 847	14.5	13	»	» » »
Mpr	7.502.611	15.8	16	»	» » »
Mp	7.511.008	15	13	»	» » Venezia Maritt.
»	7.500.820	16.5	17	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Venezia - Trasporto nafta fluidissima - Residenza Venezia Mestre ».
»	7.501.618	15	15	»	» » »
»	7.501.825	15	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					In consegna all'Agenzia Marittima di Napoli
Mp	530.008	14.5	13.5	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio minerale scuro - Residenza Napoli Porta Massa ».
»	» 066	»	»	»	» » »
»	» 069	»	14	»	» » »
»	» 116	»	12	3	» » »
»	» 135	»	»	»	» » »
»	» 201	12.7	13	4	» » »
»	» 203	»	»	»	» » »
Mo	7.500.002	18	17	»	» » »
Mpy	» 215	13	13	»	» » »
Mo	» 607	15.5	14	»	» » »
»	» 620	13	12.6	»	» » »
Mor	7.501 802	15.7	15	»	» » »
					In consegna all'Agenzia Marittima di Messina
Mp	530.032	14.5	12	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto nafta - Residenza Messina ».
»	» 055	»	13.5	»	» » »
»	» 076	13	13	»	» » »
»	» 104	14.5	12	»	» » »
»	» 119	»	13.5	»	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio minerale scuro - Residenza Messina ».
»	» 138	»	»	»	» » »
»	» 156	13	13	»	» » »
»	» 169	»	»	»	» » »
»	» 224	12.7	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mo	525 201	16.6	16	3	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto nafta fluidissima - Residenza Messina ».
Mp	530.029	14.5	14	4	» » »
»	7 500 047	18.1	15	»	» » »
»	7.500.821	»	»	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Ancona

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	7.501.017	16.5	16	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio minerale scuro - Residenza Ancona ».
»	» 200	»	»	»	» » »
»	» 607	13	12	»	» » »
Mo	» 709	12.5	»	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Livorno

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.209	12.7	13	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Livorno - Trasporto nafta semidensa - Residenza Livorno Marittima ».
»	7.500.043	16.4	15	»	» » »
»	» 405	16.5	17	»	» » »
»	» 601	16	15	»	» » »

in consegna all'Agenzia Marittima di Savona

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	055.004	18	18	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Savona - Trasporto nafta semidensa - Residenza Savona ».
»	530.026	14.5	14	»	» » »
»	» 041	»	»	»	» » »
»	» 058	»	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.120	14.5	14	4	« In consegna all'Agenzia Marittima di Savona - Trasporto nafta semidensa - Residenza Savona ».
»	» 181	13	13	»	» » »
»	» 200	12.7	»	»	» » »
»	» 230	13.5	»	»	» » »
»	» 631	19	20	»	» » »
»	» 645	»	»	»	» » »
»	7.500.414	18.2	18	»	» » »
»	7.501.022	12	12	»	» » »
»	7.500.003	16.5	15	»	« Id. id. - Residenza Vado Ligure ».
»	» 011	18	16	»	» » »
»	» 619	18	16	»	» » »
»	530.084	13	13	»	« In consegna all'Agenzia Marittima di Savona - Trasporto nafta fluidissima - Residenza Vado Ligure ».
»	» 105	14.5	14	»	» » »
»	» 163	13	13	»	» » »
»	7.500.029	16	15	»	» » »
»	7.500.830	18.4	15	»	» » »

in consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Genova Rivarolo

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	055.016	16	14	4	« Servizio Approvvigionamenti - Trasporto olio vegetale per illuminazione - Residenza Genova Rivar. ».
»	525.200	16.6	16	»	» » »
»	530.038	14.5	13.5	»	» » »
»	» 182	12.3	12	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v – 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.207	12.7	13	4	« Servizio Approvvigionamenti – Trasporto olio vegetale per illuminazione – Residenza Genova Rivarolo ».
Mo	7.500.204	14 2	12	»	» » »
»	» 207	17.7	16	»	» » »
»	» 609	16.1	15	»	» » »
»	» 611	14.2	12	»	» » »
»	» 801	15 5	15	»	» » »

in consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	530.117	14.5	14	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste – Trasporto nafta semidensa – Residenza Trieste C.le ».
»	7.500.603	18	15	»	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Trieste – Trasporto nafta fluidissima – Residenza Trieste Centrale ».
»	7.502.626	16	14	»	» » »

in consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
Mp	055 108	12.5	10	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli – Trasporto nafta semidensa – Residenza Napoli Poggio Reale ».
»	530.053	14.5	12	»	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli – Trasporto nafta fluidissima – Residenza Napoli Poggio Reale ».
»	» 056	»	»	»	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli – Trasporto nafta semidensa – Residenza Napoli Poggio Reale ».
»	7.500.007	18	15	»	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Napoli – Trasporto nafta fluidissima – Residenza Napoli Poggio Reale ».

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7 - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza
					In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Messina
Mb	570.122	12.3	14	3	« Residenza Messina - Trasporto olio semidenso per le navi traghetto ».
					In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Bologna (Ravone)
Mo	055.001	11.4	12	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Bologna (Ravone) - Trasporto olio di lino ».
»	520.240	12.3	»	3	» » »
»	» 241	»	»	»	» » »
»	» 292	12.7	13	»	» » »
»	525.101	13	12.5	»	» » »
Mb	570.016	12.3	13	»	» » »
»	» 119	»	»	»	» » »
»	» 123	10.5	12	4	» » »
»	» 124	12.3	13	3	» » »
»	» 126	10.6	12	4	» » »
»	» 128	12.4	14	3	» » »
»	» 130	11.6	»	4	» » »
»	» 132	10.6	12	»	» » »
Mo	7.500.108	12.5	»	»	» » »
»	7.502.697	12.8	13	»	» » »
»	7.502.816	13	»	»	» » »
»	520 103	13	»	4	« In consegna al Magazzino Approvvigionamenti di Bologna (Ravone) - Trasporto essenza di trementina ».
Moy	7.502.686	13.3	»	»	» » »

Segue ALLEGATO N. 10 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serbatoi specializzati per conto del Servizio Materiale e Trazione

in consegna all'Officina F. S. di Bologna per trasporto benzina e nafta fluidissima per automotrici

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	Scritta di specializzazione e di residenza		
Mbe	7.540.019	18.4	16	4	« Residenza	Officina	Bologna ».
»	» 020	19	»	»	»	»	»
»	» 021	18	»	»	»	»	»
»	» 022	19	»	»	»	»	»
»	» 023	19.5	»	»	»	»	»
»	» 024	17	15	»	»	»	»
»	» 025	18	15.5	»	»	»	»
»	» 026	»	»	»	»	»	»
»	» 027	18.4	16	»	»	»	»
»	» 028	»	»	»	»	»	»

ALLEGATO N. 11 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri serbatoio specializzati per trasporto di olio al solfuro.

Sono carri serbatoio della serie Mo che portano scritto sul cilindro metallico: « *Trasporto olio al solfuro – Residenza* ...... ».

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Mo	055.021	15	15	4	Bari Centrale
»	» 031	10.5	10	»	Nasisi
»	» 038	14.7	16	»	Bari Centrale
»	530.004	14.5	14	»	»
»	» 005	»	»	»	»
»	» 007	»	»	3	»
»	» 020	»	»	4	»
»	» 021	»	»	»	»
»	» 035	»	»	»	»
»	» 043	»	»	»	»
»	» 049	»	»	»	»
»	» 057	»	»	3	»
»	» 063	»	»	»	»
»	» 071	13	13	4	»
»	» 075	»	»	»	»
»	» 077	»	»	»	»
»	» 083	»	»	»	»
»	» 089	»	»	»	»
»	» 090	»	»	»	»
»	» 092	»	»	»	»
»	» 093	»	»	»	»
»	» 096	»	»	3	»
»	» 109	14.5	14	»	»
»	» 115	»	»	4	»
»	» 121	»	»	3	»

Segue ALLEGATO N. 11 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Mo	530. 125	14.5	14	4	Bari Centrale
»	» 137	»	»	»	»
»	» 146	13	13	»	»
»	» 147	»	»	»	»
»	» 152	»	»	»	»
»	» 159	»	»	»	»
»	» 160	»	»	»	»
»	» 165	»	»	»	»
»	» 166	»	14	»	»
»	» 183	»	13	»	»
»	» 184	11	11	»	»
»	» 185	12.8	12	»	»
»	» 187	»	»	»	»
»	» 188	»	»	»	»
»	» 189	»	»	»	»
»	» 190	»	»	»	»
»	» 191	12.5	»	»	»
»	» 192	12.6	»	»	»
»	» 193	12	11.5	»	»
»	» 194	»	»	»	»
»	» 195	»	»	»	»
»	» 196	»	11	»	Nasisi
»	» 197	10.5	»	»	»
»	» 202	12.7	13	»	Bari Centrale
»	» 205	»	»	»	»
»	» 208	»	»	»	»
»	» 211	»	»	»	»
»	» 212	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 11 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Capacità m³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Mo	530.213	12.7	13	4	Bari Centrale
»	» 227	12.2	12	»	»
»	» 232	12	»	»	»
»	» 233	»	»	»	»
»	» 236	18	13	»	»
»	» 237	12.3	12	»	»
»	» 239	»	»	»	»
»	» 240	»	»	»	»
»	» 241	»	»	»	»
»	» 242	11.8	11.5	»	»
»	» 243	11.6	11	»	»
»	» 244	12	11.5	»	»
»	» 245	12.4	»	»	»
»	» 250	12	12	»	Nasisi
»	» 252	15.1	15	»	»
»	7.500.085	20	20	»	Bari Centrale
Moy	» 104	10.8	11	»	»
Mo	» 800	16	16	»	»
»	7.501.001	15	15	»	»
»	» 007	13	13	»	»
»	» 026	14	15	»	»
»	» 030	16	16	»	»
»	» 403	12	12	»	»
»	» 634	15.4	15	»	»
»	7.502.621	15	15	»	»

ALLEGATO N. 12 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri specializzati per trasporto merci per conto dell'Istituto Nazionale Trasporti ("I. N. T.") Portano la scritta: «Per trasporti I. N. T. - Residenza . . . . »

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	SCRITTE
FF	010.009	—	10.70	56	15	4	Residenza Milano Farini
»	» 115	—	11.00	76	»	»	»
»	» 402	—	11.53	75	»	»	»
»	» 501	—	11.35	80	»	»	»
»	» 507	—	11.05	»	»	»	»
»	» 905	—	10.55	58	»	»	»
»	011.300	—	11.35	80	»	»	»
»	» 301	—	10.00	52	»	»	Residenza Torino Vanchiglia
»	7.100.250	—	9.56	»	»	»	Residenza Milano Farini
»	7.102.107	—	9.98	»	»	»	»
»	7.103.171	—	9.50	52	»	»	»
»	7.104.182	—	9.98	52	14	»	»
»	» 757	—	10.95	72	15	»	»
»	» 799	—	11.40	60	14	»	»
»	7.106.252	—	9.95	56	15	»	»
»	» 456	—	9.50	52	»	»	Residenza Torino Vanchiglia
»	» 584	—	9.98	»	14	»	Residenza Milano Farini
»	7.107.702	—	11.35	63	15	»	»
»	7.110.533	—	10.00	51	»	»	Residenza Torino Vanchiglia
Poz	065.021	—	15.00	—	35	»	Residenza Milano Farini
»	» 049	—	15.80	—	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 12 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	SCRITTE
Poz	065.201	—	15.00	—	35	4	Residenza Milano Farini
»	» 413	—	»	—	»	»	»
»	» 414	—	»	—	»	»	»
»	» 450	—	»	—	»	»	»

ALLEGATO N. 13 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Veicoli specializzati per i servizi di pronto soccorso in caso di pubbliche calamità.

Portano la seguente scritta « *A disposizione del del Ministero dei LL. PP. per treno soccorso – Residenza . . . .* ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
D	88.200	C H R	—	10	1	Roma Termini
He	346.614	c r	48	14	2	»

ALLEGATO N. 14 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1928

Carri specializzati per trasporti di ovini.

Sono carri coperti divisi in due piani, portano scritta sulla cassa l'indicazione « Trasporto ovini — Residenza . . . . ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F C o	134.600	C	42	18	2	Roma Trastevere
»	» 601	»	»	»	»	»
»	» 606	»	»	»	»	»
»	» 607	»	»	»	»	»
»	» 613	»	»	»	»	»
»	» 615	»	»	»	»	»
»	» 620	»	»	»	»	»
»	» 623	»	»	»	»	»
»	» 625	»	»	»	»	»
»	» 627	»	»	»	»	»
G o	7.200.206	»	34	10	4	Cervaro
»	» 334	—	»	12	»	»
»	7.201.340	—	»	»	»	»
»	» 712	—	35	»	»	»
»	» 807	—	34	10	»	»
»	» 808	—	»	14	»	»
»	» 809	—	35	12	»	»
»	7.203.150	C	33	10	»	»

ALLEGATO N. 15 ALLA CIRCOLARE N. 7V - 1938

Carri specializzati per trasporto di piccolo bestiame.

Sono carri coperti divisi in due piani, portanti sulla cassa l'indicazione « Trasporto piccolo bestiame - Residenza ....».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
F C o	134.602	C	42	18	2	Bologna Sm.
»	» 603	»	»	»	»	»
»	» 604	»	»	»	»	»
»	» 605	»	»	»	»	»
»	» 608	»	»	»	»	»
»	» 609	»	»	»	»	»
»	» 610	»	»	»	»	»
»	» 611	»	»	»	»	»
»	» 612	»	»	»	»	»
»	» 614	»	»	»	»	»
»	» 616	»	»	»	»	»
»	» 617	»	»	»	»	»
»	» 618	»	»	»	»	»
»	» 619	»	»	»	»	»
»	» 621	»	»	»	»	»
»	» 622	»	»	»	»	»
»	» 624	»	»	»	»	»
»	» 626	»	»	»	»	»
»	» 628	»	»	»	»	»
»	» 629	»	»	»	»	»

ALLEGATO N. 16 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri specializzati per trasporto di cereali alla rinfusa dal porto di Genova

Sono carri a tramoggia che portano la scritta « Residenza Campasso ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Fg	136.000	C	30	20	2	Campasso
»	» 001	»	»	»	»	»
»	» 002	»	»	»	»	»
»	» 003	»	»	»	»	»
»	» 004	»	»	»	»	»
»	» 005	»	»	»	»	»
»	» 006	»	»	»	»	»
»	» 007	»	»	»	»	»
»	» 008	»	»	»	»	»
»	» 009	»	»	»	»	»
»	» 010	»	»	»	»	»
»	» 011	»	»	»	»	»
»	» 012	»	»	»	»	»
»	» 013	»	»	»	»	»
»	» 014	»	»	»	»	»
»	» 015	»	»	»	»	»
»	» 016	»	»	»	»	»
»	» 017	»	»	»	»	»
»	» 018	»	»	»	»	»
»	» 019	»	»	»	»	»
»	» 020	»	»	»	»	»
»	» 021	»	»	»	»	»
»	» 022	»	»	»	»	»
»	» 023	»	»	»	»	»
»	» 024	»	»	»	»	»

Segue ALLEGATO N. 16 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Capacità m.³	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Fg	136.025	C	30	20	2	Campasso
»	» 026	»	»	»	»	»
»	» 027	»	»	»	»	»
»	» 028	»	»	»	»	»
»	» 029	»	»	»	»	»

ALLEGATO N. 17 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Carri specializzati per trasporto di materiali di lunghezza eccezionale. (1)

Sono carri Poz con piano utile di carico lungo metri 17 o più. Portano sui longaroni la scritta « Residenza . . . . ».

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Poz	691.300	C	18.20	40	3	Brescia
»	» 301	»	»	»	»	Mori
»	» 302	»	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 303	»	»	»	»	Torre Annunziata C.
»	» 304	»	»	»	»	Torino Smist.
»	» 305	»	»	»	»	Savona Marittima
»	» 306	»	»	»	»	Genova Br.
»	» 307	»	»	»	»	Savona Marittima
»	» 308	»	»	»	»	Verona P. N.
»	» 309	»	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 310	»	»	»	»	Ora
»	» 311	»	»	»	»	Venezia Mestre
»	» 312	»	»	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 313	»	»	»	»	Torino Smist.
»	» 314	»	»	»	»	Savona Marittima
»	» 315	»	»	»	»	Napoli C.
»	» 316	»	»	»	»	Savona Marittima
»	» 317	»	»	»	»	
»	» 318	»	»	»	»	
»	» 319	»	»	»	»	
»	» 320	»	»	»	»	
»	» 321	»	»	»	»	
»	» 322	»	»	»	»	

(1) I Carri Poz per i quali non è indicata la residenza sono in corso di costruzione.

Segue ALLEGATO N. 17 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m.	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Poz	691.323	C	18,20	40	3	
»	» 324	»	»	»	»	Genova Brignole
»	» 325	»	»	»	»	
»	» 340					
»	» 341					
»	» 342	C	18,30	30	3	Torino Smist.
»	» 343	C	18,50	»	»	Savona Marittima
»	» 344	C	18,30	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 345	C	»	»	»	» »
»	» 346	C	»	»	»	Genova Brignole
»	» 347	C	»	»	»	» »
»	» 348	C	18,50	»	»	Torino Smist.
»	» 349	C	18,30	»	»	Savona Marittima
»	» 350	C	18,50	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 351	C	18,30	»	»	» »
»	» 352	C	18,50	»	»	Genova Brignole
»	» 353	C	17,80	»	»	» »
»	» 354	C	18,30	»	»	» »
»	» 355	C	18,50	»	»	Sesto S. Giovanni
»	» 356					
»	» 357					
»	» 358					
»	» 359					
»	» 360					
»	» 361					
»	» 362					
»	» 363					
»	» 364					

Segue ALLEGATO N. 17 ALLA CIRCOLARE N. 7v - 1938

Serie	Numero di servizio	Apparecchi speciali	Lunghezza m	Portata tonn.	Categoria di velocità	RESIDENZA
Poz	691.365					
»	» 500	C	17,80	40	3	Milano Farini
»	» 501	C	»	»	»	» »
»	» 502	C	»	»	»	Genova Brignole
»	» 503	C	»	»	»	» »
»	» 504	C	»	»	»	Napoli C. Flegrei
»	» 505	C	»	»	»	» »

N. B. — I carri del Gruppo 691500 a 691505 hanno il piano di carico alto m. 1,22 circa dal piano delle rotaie.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione cavi e sostituzione segnali a Milano Lam.	L. P.	Ore 12 del 20 maggio 1938-XVI	96.000	Uff. I.E.S. Milano
Costruzione F. V. provvisorio e relative opere accessorie stazione Venezia S. L.	L. P.	Ore 18 del 23 maggio 1938-XVI	400.000	Sezione Lavori Venezia
Lavori rialzamento linea Canicattì Siracusa fra i Km. 202 e 203.	L. P.	Ore 12 del 23 maggio 1938-XVI	314.500	Sezione Lavori Palermo
Impianto segnalamento nuovi tre posti intermedi blocco linea Roma-Orte.	L. P.	Ore 12 del 23 maggio 1938-XVI	200.000	Ufficio I.E.S. Roma
Ampliamento e sistemazione F. V. stazione Colleferro.	L. P.	Ore 18 del 23 maggio 1938-XVI	92.000	Sezione Lavori Roma
Costruzione rimessa treno RR. PP. stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 12 del 24 maggio 1938-XVI	370.000	Sezione Lavori Torino
Manutenzione orologi Com.to Firenze, 1° lotto.	L. P.	Ore 12 del 26 maggio 1938-XVI	3.138	Uff. I.E.S. Firenze
Manutenzione orologi Com.to Firenze, 2° lotto.	L. P.	Ore 12 del 26 maggio 1938-XVI	9.168	Sezione Lavori Firenze
Manutenzione armamento linea Velletri-Priverno.	L. P.	Ore 18 del 27 maggio 1938-XVI	317.800	Sezione Lavori Roma
Manutenzione armamento linea S. Pietro Avellana-Isernia.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	227.800	Sezione Lavori Roma
Demolizione P. C. stazione di Berchida e ricostruzione del P. C. lungo l'attuale binario tronco.	L. P.	Ore 17 del 30 maggio 1938-XVI	50.000	Delegaz. Lavori Cagliari
Rinnovamento m. 6764 binario fra Km. 98+694 e 105+458 linea Palermo S. Carlo.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	65.000	Sezione Lavori Palermo

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Sistemazione alcuni ponti in ferro linea Ivrea Aosta.	L. P.	Ore 12 del 31 maggio 1938-XVI	333.700	Sezione Lavori Torino
Rafforzamento due ponti e sostituzione travata "Rio Massangua" linea Ceva Ormea.	L. P.	Ore 18 del 31 maggio 1938-XVI	439.000	Sezione Lavori Torino
Costruzione rifornitore mc. 200 stazione Cagliari e rifornitore pure in cemento armato mc. 100 stazione di Decimo.	L. P.	Ore 17 del 1° giugno 1938-XVI	140.000	Delegaz. Lavori Cagliari
Sistemazione dormitorio personale viaggiante nel fabbricato Silos Trieste C.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1938-XVI	109.600	Sezione Lavori Trieste
Lavori protezione dallo stillicidio galleria S. Giorgio in Silici.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1938-XVI	80.000	Sezione Lavori Milano
Impianto apparato centrale elettrico stazione di Messina C.le.	L. P.	Ore 12 del 6 giugno 1938-XVI	1.420.000	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
—	—	Piastrine, occhi di acciaio e staffe per molle di sospensione.	L. P.	31.5.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti — Sezione 7ª
—	—	Materiali di medicazione.	L. P.	7.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A
Kg.	2.800.000	Carburo di calcio comune e Kg. 200.000 calibrato.	L. P.	7.6.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A
ml.	20.000	Tela traliccio rigata a colori.	T. P.	6.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 5ª A

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di 1 impianto completo di Fucine per il deposito locomotive di Ancona.	A. C.	10.6.1938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione Ufficio 2° Sezione 5a Firenze.
N. 1 Gru a ponte scorrevole della portata di 20 Tonn. destinata al deposito loc. di Roma Littorio.	A. C.	1 .6.1938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sezione 8a. Firenze
Sistemazione cavi e sostituzione segnali stazione di: Milano Rogoredo.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	220.000	Ufficio I.E.S. Milano
Sistemazione impianti misti di trasbordo a Milano St.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	52.200	Sezione Lavori Milano
Manutenzione strumenti metrici Comp.to di Torino (1° lotto).	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	35.625	Ufficio I.E.S. Torino
Sistemazione uffici Gestione Merci G. e P. V. Napoli C.	L. P.	Ore 12 del 30 maggio 1938-XVI	91.000	Sezione Lavori Napoli
Sopraelevazione padiglione 10° Direzione Generale F. S.	L. P.	Ore 18 del 30 maggio 1938-XVI	265.680	Sezione Lavori Roma
Appalto per carico scarico trasporto cernita e manipolazione materiali magazzinetto Sez. Lav. a Roma Prenestina.	L. P.	Ore 18 del 31 maggio 1938-XVI	109.500	Sezione Lavori Roma
Rinnovamento ml. 4070 binario fra Mimiani e Caltanissetta.	L. P.	Ore 12 del 31 maggio 1938-XVI	100.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione fabbricato alloggi case economiche ferrovieri a Foggia.	L. P.	Ore 12 del 1° giugno 1938-XVI	1.725.000	Sezione Lavori Bari
Fornitura in opera ascensore e spostamento montacarichi Istituto Sperimentale RR. PP. Roma.	A. C.	Ore 12 del 2 giugno 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Roma

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Ampliamento rimessa elettrotreni stazione Firenze SMN.	L. P.	Ore 18 del 2 giugno 1938-XVI	122.600	Ufficio I.E.S. Firenze
Ricostruzione archetti di scarico del ponte in muratura sul "Fiora" fra Montalto e Chiarone.	L. P.	Ore 18 del 3 giugno 1938-XVI	74.668	Sezione Lavori Roma
Fornitura mc. 60.000 pietrisco dalla cava di Bagnasco.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1938-XVI	—	Sezione Lavori Torino
Ampliamento fabbricato uso dormitorio nuovo D. L. Verona P.N.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1938-XVI	264.218	Sezione Lavori Venezia
Costruzione fabbricato alloggio per portiere stazione radio di Coltano.	L. P.	Ore 18 del 7 giugno 1938-XVI	40.000	Sezione Lavori Firenze
Sistemazione binari e marciapiedi stazione Torino P. N.	L. P.	Ore 18 del 7 giugno 1938-XVI	48.000	Sezione Lavori Torino
Riparazione e sistemazione ponte Emuro e difesa rilevato fra Campobello e Favarotta.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1938-XVI	121.000	Sezione Lavori Palermo
Costruzione latrine isolate linea Cecina Volterra.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	41.900	Sezione Lavori Firenze
Costruzione marciapiedi fra 2ª e 3ª linea stazione Vietri sul Mare.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1938-XVI	73.000	Sezione Lavori Napoli
Rivestimento impermeabile calotte alcune gallerie linea Battipaglia Reggio Calabria a protezione linea contatto e relative sospensioni T. E. da stillicidi.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1938-XVI	52.900	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	18.000	Schienali di canapa	L. P.	7.6.1938 Anno XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sez. 5ª.A
—	6.000	Pali di conifere iniettati sistema Kyan.	L. P.	7.6.1938 Anno XVI	Id. Sezione 6ª.A
—	—	Ganci di trazione, perni e spine.	L. P.	14.6.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Ruote e pignoni dentati. . .	L. P.	14.6.1938 Anno XVI	Id. Sezione 7ª
ml.	60.000	Nastro di cotone gommato bianco.	T. P.	5.7.1938 Anno XVI	Id. Sezione 8ª.A
N.	30.000	Coppe a tazza e a tulipano per I.E.C.	L. P.	26.7.1938 Anno XVI	Id. Sezione 5ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
N. 1 gru a ponte scorrevole da 6 Tonn. destinata al deposito di Roma Littorio.	A. C.	23.6.1938 A. XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Ufficio 2° - Sezione 8ª - Firenze.
Lavori armamento e sede stradale fra Roma Mandrione e Formia.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1938-XVI	500.000	Sezione Lavori Roma
Lavori terra murari per raddoppio binario fra Beura e Domodossola.	L. P.	Ore 18 del 6 giugno 1938-XVI	3.282.000	Sezione Lavori Milano
Lavori sistemazione e completamento nuova stazione di Siena.	L. P.	Ore 10 del 7 giugno 1938-XVI	376.500	Sezione Lavori Firenze
Lavori armamento e sede stradale fra Tiburtina e Orte.	L. P.	Ore 18 del 7 giugno 1938-XVI	500.000	Sezione Lavori Roma
Lavori armamento e sede stradale fra Orte e Chiusi.	L. P.	Ore 18 del 7 giugno 1938-XVI	500.000	Sezione Lavori Roma
Impianti illuminazione elettrica e f. m. nuova rimessa elettrotreni e sistemazione impianti illuminazione elettrica nel D. L. di Milano C.	L. P.	Ore 15 dell'8 giugno 1938-XVI	120.000	Uff. I.E.S. Milano
Sistemazione impianti energia elettrica nel D. L. Milano Smistamento.	L. P.	Ore 15 dell'8 giugno 1938-XVI	60.000	Uff. I.E.S. Milano
Costruzione fabbricato 10 alloggi in Cuneo.	L. P.	Ore 12 del 13 giugno 1938-XVI	363.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione F. V. in stazione di Spoleto.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	120.950	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra murari falegnameria per sistemazione dormitorio stazione S. Pietro del Carso.	L. P.	Ore 12 del 16 giugno 1938-XVI	43.500	Sezione Lavori Trieste

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione 2 fabbricati a quattro piani per postelegrafonici a Catanzaro.	L. P.	Ore 12 del 20 giugno 1938-XVI	1.433.182	Sezione Lavori Reggio C.
Abbassamento pavimento rimessa T. E. di Livorno C.	L. P.	Ore 18 del 20 giugno 1938-XVI	45.000	Sezione Lavori Firenze
Impianto 2° binario fra stazione Narni e Terni.	L. P.	Ore 18 del 20 giugno 1938-XVI	482.192	Sezione Lavori Ancona
Costruzione 2° gruppo due fabbricati uso C. E. ferrovieri rione Calopinace a Reggio Calabria.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1938-XVI	1.587.000	Sezione Lavori Reggio C.
Costruzione casa cantoniera Km. 0+800 linea Vercelli Pavia.	L. P.	Ore 18 del 21 giugno 1938-XVI	47.800	Sezione Lavori Torino
Allargamento marciapiede intermedio, ampliamento ponte Km. 273+124 linea Siracusa – Licata e spostamento 2a e 3a linea stazione di Comiso.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1938-XVI	44.400	Sezione Lavori Palermo
Sistemazione trincea fra Km. 128+988 e 129+154 linea Aragona Caldare e Agrigento.	L. P.	Ore 12 del 22 giugno 1938-XVI	76.900	Sezione Lavori Palermo
Costruzione case economiche ferrovieri et Uffici a Catanzaro.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	573.000	Sezione Lavori Reggio C.

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di manipolazione combustibili presso il deposito di Mestre.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	511.800 (triennio)	Sezione Materiale e Traz. di Venezia.
Appalto del servizio di manipolazione e carico carbone sulle locomotive a Milano C. e Sm.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	2.278.800 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione Milano
Prolungamento marciapiedi in stazione di Padova C.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1938-XVI	53.000	Sezione Lavori Venezia
Opere murarie per sistemazione ponti in ferro linea Ivrea-Aosta.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1938-XVI	134.000	Sezione Lavori Torino
Sistemazione segnalamento tratto Verona P. N. - Venezia S. L. in dipendenza istituzione treni rapidi.	L. P.	Ore 18 del 13 giugno 1938-XVI	305.000	Ufficio I.E.S. Venezia
Sistemazione galleria di Monza linea Milano - Chiasso.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	964.290	Sezione Lavori Milano
Formazione drenaggi per risanamento sede stradale stazione di Alseno.	L. P.	Ore 18 del 14 giugno 1938-XVI	44.550	Sezione Lavori Bologna
Impianto raccordo definitivo Stabilimento A.N.I.C.	L. P.	Ore 12 del 14 giugno 1938-XVI	274.000	Sezione Lavori Bari
Impianto riscaldamento cabine Apparati Centrali di Viareggio.	A. C.	Ore 10 del 17 giugno 1938-XVI	—	Sezione Lavori Firenze
Consolidamento falde rocciose sui portali delle gallerie Bolletta e Bayard fra Vietri sul mare e Salerno.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1938-XVI	75.500	Sezione Lavori Napoli
Sistemazione piazzale per pulizia vetture nella Squadra Rialzo di Firenze SMN.	L. P.	Ore 18 del 22 giugno 1938-XVI	162.500	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Risanamento massicciata metri lineari 21.800 binari pari e dispari e 21 deviatoi e revisione generale armamento ml. 15.000 fra stazioni Angri e Cava dei Tirreni.	L. P.	Ore 12 del 22 giugno 1938-XVI	700.000	Sezione Lavori Napoli
Consolidamento tratte rilevato Km. 88+580/928 fra staz. Persano e Contursi linea: Napoli-Potenza.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1938-XVI	80.100	Sezione Lavori Napoli
Lavori terra e murari per sistemazione tratto linea Km. 353+ + 218/058 fra stazioni Riace Caulonia e Roccella.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1938-XVI	577.600	Sezione Lavori Reggio C.
Prolungamento binario incrocio stazione Marmore.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	34.095	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione sede stradale fra staz. Fiumefreddo Bruzio e Longobardi in dipendenza correzione tracciato curve Km. 213+447 e 214+397.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	87.785	Sezione Lavori Reggio C.
Lavori sistemazione galleria "Calde" linea Oleggio-Pino.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1938-XVI	44.700	Sezione Lavori Milano
Lavori impianto pozzi per costruzione magazzino approvvigionamenti a Milano Greco.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1938-XVI	130.000	Sezione Lavori Milano
Lavori terra murari falegnameria per sistemare impianti D. L. e automotrici staz. di Trieste C. M.	L. P.	Ore 12 del 29 giugno 1938-XVI	89.600	Sezione Lavori Trieste
Fornitura apparecchi illuminazione nuovo edificio postale città di Ragusa.	L. P.	Ore 12 del 30 giugno 1938-XVI	10.000	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI .	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	—	Tubi normali di ghisa	L. P.	14-6-938 Anno XVI	Servizio approvvigionamenti. Sezione 6ª
—	—	Valvole a saracinesca	L. P.	14-6-938 Anno XVI	id. - Sezione 6ª
—	12.500	Tubetti di cotone verniciato	T. P.	15-6-938 Anno XVI	id. - Sez. 8ª - A
—	—	Bulloni di acciaio grezzi filettati	L. P.	21-6-938 Anno XVI	id. - Sezione 8ª
—	—	Barre triple per graticole	L. P.	21-6-938 Anno XVI	id. - Sezione 7ª
N.	1.550	Raschiatoi per cenerai	L. P.	28-6-938 Anno XVI	id. - Sezione 8ª

Il Direttore Generale
VELANI

Circolare n. 8[v]

Veicoli da inoltrare nelle Officine dell'Amministrazione per scadenza del periodo di garanzia.

Occorre inviare in Officina i veicoli il cui periodo di garanzia sta per cessare e che sono indicati nell'elenco in calce alla presente.

Le ricerche di detti veicoli dovranno esperirsi da tutte le stazioni della rete alle ore 16 del giorno 1° *luglio* 1938, estendendole ai veicoli in composizione ai treni, a quelli esistenti sui piazzali di stazione, dei depositi locomotive, dei depositi combustibili e delle squadre di rialzo, limitatamente, per queste ultime, ai veicoli non ancora, sotto riparazione o prossimi ad uscire dalla squadra.

Ad ogni veicolo rintracciato, eccettuati quelli che da apposita annotazione risultano ricercati per cause varie, le stazioni sede di persone di verifica faranno applicare etichette T. V. 57 con l'indicazione: « per scadenza del periodo di garanzia ». Le stazioni non sede di personale di verifica provvederanno ad applicare ad ambo i lati del veicolo un apposito cartellino con la stessa indicazione scritta a caratteri ben chiari.

Se il veicolo rintracciato è vuoto dovrà essere inviato al più presto alla prossima officina, ovvero alla Officina designata da eventuale annotazione, scortato dal Mod. M 130; se carico, dopo etichettato, dovrà essere inoltrato alla stazione destinataria del trasporto.

La stazione che etichetta il vecchio carico ha però l'obbligo di segnalare telegraficamente alla stazione destinataria gli estremi del veicolo stesso e quelli d'inoltro. Quest'ultima alla sua volta, dopo reso libero il veicolo, provvede al suo invio nella prossima officina.

Qualora si tratti di veicoli che non possono viaggiare, la stazione ne dà annunzio telegrafico alla propria Sezione Movimento, la quale provvederà alle pratiche relative.

Avvertesi che, se il veicolo fosse munito delle normali etichette di riparazione, le medesime non dovranno essere tolte o coperte con l'etichetta speciale prescritta dalla presente circolare. Così non dovranno essere tolte queste etichette speciali o coperte con quelle ordinarie di ripaazione quando occorre applicare queste ultime a qualche veicolo diretto all'Officina per la visita prima della scadenza del periodo di garanzia.

La stazione che etichetta il veicolo darà notizia telegrafica dell'invio alle officine: per i carri alla propria Sezione Movimento ed al Circolo di ripartizione od al Capo Riparto Movimento; per le carrozze ed i bagagliai alla Sezione Movimento e al Servizio Materiale e Trazione (indirizzo telegrafico: Ferrotabile Firenze), facendo riferimento alla presente circolare.

Le Sezioni Movimento entro il 10 *luglio* 1938 comunicheranno all'Ufficio circolazione veicoli l'esito, anche se negativo, delle ricerche compiutesi sulle proprie linee, indicando il numero di servizio dei veicoli rintracciati.

Ogni negligenza, omissione od erronea applicazione di etichetta, verrà severamente punita, anche con l'addebito di tutti o di parte degli inutili percorsi a vuoto che si dovessero verificare e dei danni eventualmente sofferti dall'Amministrazione per la mancata visita dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia.

Elenco dei veicoli da inoltrare nelle officine per visita di scadenza del periodo di garanzia, ovvero da trattenere a disposizione per cause varie.

Uz	1.329	(3)	P	624.711	(4)	Poz	692.656	(4)	Poz	695.264	(6)
Bz	24.331	(4)	»	626.502	(4)	»	» 661	(4)	»	» 267	(6)
Cz	36.338	(4)	»	644.101	(5)	»	» 669	(4)	»	» 274	(6)
»	37.217	(2)	»	» 108	(1)	»	» 676	(4)	»	» 275	(6)
»	» 231	(2)	»	» 110	([illegible])	»	» 680	(4)	»	» 279	(6)
»	» 148	(1)	»	» 114	(5)	»	» 681	(4)	»	» 280	(6)
CT	42.263	(4)	»	» 116	(5)	»	» 696	(4)	»	» 288	(6)
DUz	95.021	(3)	»	650.750	(4)	»	» 699	(4)	»	» 423	(6)
L	041.756	(4)	»	» 996	(4)	»	695.002	(6)	»	» 454	(6)
F	101.720	(5)	»	655.594	(4)	»	» 007	(6)	»	» 466	(6)
»	» 721	(5)	»	» 792	(4)	»	» 015	(6)	»	» 479	(6)
»	» 722	(5)	»	» 976	(4)	»	» 022	(6)	»	» 498	(6)
»	» 725	(5)	Poz	692.604	(4)	»	» 056	(6)	»	» 634	(6)
»	» 728	(5)	»	» 605	(4)	»	» 078	(6)	»	» 636	(6)
LL	448.128	(4)	»	» 607	(1)	»	» 214	(6)	»	» 642	(6)
»	» 135	(4)	»	» 608	(1)	»	» 231	(6)	»	» 648	(6)
»	» 137	(4)	»	» 624	(1)	»	» 242	(6)	E	1.003.568	(4)
L	470.896	(4)	»	» 637	(4)	»	» 248	(6)	»	1.006.723	(4)
P	621.774	(4)	»	» 642	(1)	»	» 261	(6)			
»	622.934	(4)	»	» 652	(4)	»	» 262	(6)			

(1) Devono essere inviate alle Officine F. S. di Vicenza.
(2) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Foggia.
(3) Devono essere inviati alle Officine F. S. di Voghera.

(4) Devono essere trattenuti a disposizione dell'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma, al quale verrà dato immediato avviso telegrafico direttamente dalle stazioni o dagli impianti che li hanno rintracciati. I veicoli di cui la presente annotazione non devono essere sottoposti a visita di scadenza del periodo di garanzia, ma sono ricercati per cause varie.

(5) Devono essere rimessi in circolazione subito dopo la loro eventuale riparazione ed emissione delle perizie di addebito, a meno che essi presentino difetti di speciale gravità, nel quale caso le Officine dovranno attenersi a quanto è stato disposto con la lettera circolare T. V. 311-313-0 del 15 settembre 1934, (punto 11°) del Servizio Materiale Trazione.

(6) Devono essere inviati alla più vicina delle Squadre Rialzo di Pisa e Milano Smistamento per essere adattati al trasporto delle rotaie da m. 36. Le citate Squadre R. comunicheranno i numeri di servizio dei carri ricevuti al Servizio Materiale e Trazione e, per norma, all'Ufficio Circolazione Veicoli di Roma.

Distribuita agli agenti delle classi 5, 9, 11, 30, 32, 36, 37 *e* 38.

Comunicazioni :

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A P. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Fornitura di 5 torri portafari stazione di Pisa.	L. P.	Ore 12 del 20 giugno 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Firenze
Lavori armamento stazione di Como S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 20 giugno 1938-XVI	180.000	Sezione Lavori Milano
Sostituzione travata binario pari e fornitura in opera nuova travata binario pari ponte Km. 117 + 838 linea Bologna Padova.	L. P.	Ore 18 del 20 giugno 1938-XVI	904.000	Sezione Lavori Bologna
Lavori armamento 1° tratto binrio Km. 6 + 400 al 13 + 100 nuova linea transito merci Tiburtina Settebagni.	L. P.	Ore 12 del 21 giugno 1938-XVI	207.000	Uff. Speciale Lavori Roma
Manutenzione armamento linea Foligno Terontola.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1938-XVI	383.600	Sezione Lavori Ancona
Sistemazione briglie Vallone "Scottaferro" linea Villarosa Enna.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1938-XVI	85.000	Sezione Lavori Palermo
Fornitura due gruppi convertitori per nuova rimessa elettromotrici Trieste C.	L. P.	Ore 12 del 23 giugno 1938-XVI	34.000	Ufficio I.E.S. Trieste
Manutenzione armamento linea Fabriano Urbino.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1938-XVI	362.000	Sezione Lavori Ancona
Manutenzione armamento linea Pescara C.le Pescara P. N.	L. P.	Ore 18 del 23 giugno 1938-XVI	233.600	Sezione Lavori Ancona
Lavori armamento binari e deviatoi per prolungamento capannone materiali e costruzione due nuove tettoie nel magazzino Approvvigionamenti Napoli Poggioreale.	L. P.	Ore 12 del 24 giugno 1938-XVI	48.000	SezioneLavori Napoli
Impianto reparto costruzione rondelle elastiche a Pontassieve.	L. P.	Ore 10 del 24 giugno 1938-XVI	35.500	Sezione Lavori Firenze

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione alloggio sorvegliante linea Stazione Telese.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	76.900	Sezione Lavori Napoli
Fornitura torri a traliccio per illuminazione piazzale stazione di Parma.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	—	Ufficio I.E.S. Bologna
Sistemazione servizio merci P. V. nell'ex F. V. stazione di Viareggio.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1938-XVI	45.200	Sezione Lavori Firenze
Formazione drenaggi per risanamento sede stradale stazione Fiorenzuola.	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1938-XVI	68.700	Sezione Lavori Bologna
Lavori miglioramento case economiche ferrovieri a Rimini.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1938-XVI	96.000	Sezione Lavori Bologna
Costruzione 18 alloggi case economiche ferrovieri a Villa S. Giovanni.	L. P.	Ore 12 del 1° luglio 1938-XVI	784.400	Sezione Lavori Reggio Calabria
Piani scorrimento per gru da 5 T. nelle officine D. L. di Milano Centrale.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1938-XVI	56.000	Sezione Lavori Milano
Sistemazione locali servizio F. V. nel fabbricato ex ristorante stazione di Locri.	L. P.	30 giugno 1938-XVI	31.400	Sezione Lavori Reggio Calabria

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Appalto del servizio di pulizia vetture ed automotrici a Bolzano.	L. P.	Ore 18 del 6 luglio 1938-XVI	L. 363.600 (per triennio)	Sezione Materiale e Trazione di Venezia.
N. 2 Gru a ponte da 2 Tonn., destinate al Deposito di Roma Littorio.	A. C.	7 luglio 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sezione 8ª. Firenze
N. 115 stufe a nafta per preriscaldamento delle automotrici, montate su carrello a 4 ruote; da destinarsi ad impianti diversi della rete ferroviaria.	A. C.	10 luglio 1938-XVI	—	Servizio Materiale e Trazione - Uff. 2°, Sezione 5ª - Firenze.
Manutezione armamento dal Km. 0 + 470 al 38 + 642 linea Attigliano Viterbo.	L. P.	Ore 19 del 27 giugno 1938-XVI	171.400	Sezione Lavori Roma
Sistemazione 6 ponti in ferro linea Ceva Ormea. (Opere murarie).	L. P.	Ore 18 del 27 giugno 1938-XVI	60.700	Sezione Lavori Torino
Sistemazione segnalamento staz. Giugliano Quagliano.	L. P.	Ore 12 del 27 giugno 1938-XVI	30.000	Ufficio I.E.S. Napoli
Impianto doppio segnalamento stazioni di Nucetto Bagnasco, Priola, Garessio, Trappa e Ormea.	L. P.	Ore 18 del 30 giugno 1938-XVI	290.000	Ufficio I.E.S Torino
Pavimentazione marciapiedi stazione S. Giovanni Valdarno.	L. P.	Ore 18 del 1° luglio 1938-XVI	78.000	Sezione Lavori Firenze
Pavimentazione marciapiedi, pensilina e piano caricatore edificio postale stazione di Bologna.	L. P.	Ore 18 del 4 luglio 1938-XVI	62.440	Sezione Lavori Bologna
Sostituzione travate metalliche 6 ponti in ferro linea Ceva Ormea. (Opere metalliche).	L. P.	Ore 18 del 4 luglio 1938-XVI	305.400	Sezione Lavori Torino
Lavori per irrobustire mediante speroni muraglione fra Km. 47 + 032/446 linea Mestre Udine.	L. P.	Ore 18 del 7 luglio 1938-XVI	59.850	SezioneLavori Venezia
Ampliamento F. V. nella soppressa stazione di Sibari adibito a dormitorio.	L. P.	Ore 12 dell'8 luglio 1938-XVI	237.014	Sezione Lavori Reggio Calabria

LAVORI E FORNITURE	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione muro sostegno fra Km. 247 + 529/688 fra stazioni Serra S. Quirico e Castelp.	L. P.	Ore 18 dell'11 luglio 1938-XVI	67.000	Sezione Lavori Ancona
Lavori per sostituire con impalcatura cemento armato cavalcavia ferro Km. 20 + 815 linea Treviso Calalzo.	L. P.	Ore 18 del 12 luglio 1938-XVI	53.200	Sezione Lavori Venezia
Costruzione cunetta guardia trincea fra Km. 277 + 010/366 fra stazioni Brucoli ed Augusta.	L. P.	Ore 12 del 12 luglio 1938-XVI	35.760	Sezione Lavori Palermo

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
ml.	20.000	Nastri diagonali sterlingati . .	T. P.	1.7.1938 A. XVI	Servizio approvvigionamenti. Sez. 8ª A
N.	1.800	Contatti per casse accumulatori I. E. C.	L. P.	5.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Spessori per parasale e ripari per boccole	L. P.	5.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Tubi di ferro zincato	L. P.	5.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 6ª
—	—	Settori di distribuzione . . .	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
N.	700	Frese diverse di acciaio rapido	T. P.	16.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª
»	20.000	Scaricatori in tubetto . . .	L. P.	19.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 8ª-A
—	—	Tubi e guarnizioni di gomma per R.V.C.	L. P.	2.8.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale
VELANI

Comunicazioni:

Gare, appalti ecc. per lavori e forniture.

LAVORI E FORNITURE.	G. Gare L. P. Licitazione privata T. P. Trattativa privata, A. C. Appalto concorso	Termine utile per la presentazione delle offerte	Importo approssimativo dello appalto	Ufficio incaricato delle pratiche
Costruzione sottovia carraio stazione Sesto S. Giovanni.	L. P.	Ore 18 del 4 luglio 1938-XVI	124.500	Sezione Lavori Milano
Sistemazione cavalcavia Km. 202 + 089 presso stazione di Gualdo Tadino.	L. P.	Ore 18 del 4 luglio 1938-XVI	69.643	Sezione Lavori Ancona
Lavori murari ed impermeabilizzazione pensiline stazione di Siena.	L. P.	Ore 18 del 4 luglio 1938-XVI	195.000	Sezione Lavori Firenze
Risanamento massicciata ml. 10 mila di binario fra Savignano e Benevento.	L. P.	Ore 12 del 4 luglio 1938-XVI	200.000	Sezione Lavori Napoli
Revisione generale armamento ml. 39.900 e risanamento massicciata ml. 1900 fra Benevento e Aversa.	L. P.	Ore 12 del 5 luglio 1938-XVI	350.000	Sezione Lavori Napoli
Costruzione F.V.-F.A. servizi accessori, piano caricatore, piazzale di carico, marciapiedi ecc. nuova stazione Roma Prenestina.	L. P.	Ore 19 del 4 luglio 1938-XVI	2.592.000	Sezione Lavori Roma
Sistemazione rilevato in frana fra Km. 44 + 900/950 fra Montella e Bagnoli Irpino.	L. P.	Ore 12 del 6 luglio 1938-XVI	72.400	Sezione Lavori Napoli
Ricostruzione platea ponte sul fiume Tusciano Km. 71 + 456 fra Montecorvino e Battipaglia.	L. P.	Ore 12 del 7 luglio 1938-XVI	66.500	Sezione Lavori Napoli
Lavori ampliamento palazzo postale di Pescara.	L. P.	Ore 18 del 12 luglio 1938-XVI	287.500	Sezione Lavori Ancona
Lavori terra e murari per impianto servizio merci nella fermata di Paestum.	L. P.	Ore 12 del 15 luglio 1938-XVI	127.000	Sezione Lavori Reggio Calabria
Costruzione nuovo attraversamento ferroviario al Km. 279+439 fra stazioni Sellia e Simeri.	L. P.	Ore 12 del 22 luglio 1938-XVI	94.880	Sezione Lavori Reggio Calabria

Unità di misura	Quantità	MATERIALE DA FORNIRSI	L. P. - Licitazione privata T. P. - Trattativa privata	Termine utile presentazione delle offerte	Servizio ed Ufficio incaricato delle pratiche
N.	375	Valvole a saracinesca tipo piatto	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Servizio Approvvigionamenti - Sezione 6ª
—	—	Portaguancialetti, sostegni, gabbiette e viti	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Scaricatori, scatole e rubinetti	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Zoccoli per freni e suole pe detti	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª
—	—	Isolazioni per apparecchi L. E.	L. P.	12.7.1938 A. XVI	Id. Sezione 7ª

Il Direttore Generale

VELANI